TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1307

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Pordenone

Convento dei

Domenicani osser:

Storia ed Atti

1307

ser:

PP. Domenicani Osservanti -1695-

Mss. 130 + /1

STORIA DELLA FONDAZIONE DEL CONVENTO DI PORDENONE CON QUANTO E SEGUITO FINO ALL' ANNO MDCCXXXVI.

e Seguenti
cioè al 1763

N.B. Questo Convento venne soppresso dalla Repubblica nel 1769.

Nel cod. Diplomaticus Portusnaonensis edito nel 1865 dal Valentinelli si leggono i diplomi di trasporto della Parocchia dalla deserta chiesa di S. Ilario di Torre a quella più frequentata di S. Marco di Pordenone, e l'erezione di un Convento Pordenone dei Frati Minori.

1400 Fiz... Giovanni di S. Daniele Pod.
19 giugno Pord. di Porden. e Giovanni Conte...
... di Pord. ... dal ...
di Concordia ... un convento di S. Fran
cesco di Minori. P. atti del ...
di S. Marco
Testimoni Fra Biagio di ...
... di Giovanni di ... –

Memoriale Cronologico

Della fondazione del Convento de' P.P. Domenicani osservanti di Pordenone, sotto il titolo della Madonna del Ros.° registrato dal P. Daniel Danieli fino all'anno 1705, e proseguito da un altro Padre fino all'anno 1756

Parte Prima

Al Lettore

Il P. Daniel Danieli, che fù Vic.o Gñe della nostra Cong.e del B. Giacomo Salomonio, benche fosse sempre occupato nel impiego della lezione nel Collegio del Ros.o di Venezia dove fece con molta stima tutti li suoi corsi Theologici, anzi che ebbe quello di lettor primo, ed avesse insieme l'impiego del Con:fessionale, tuttavia procurò di rubbare quelle poche ore, che si doveano al suo respiro, per impiegarle in scrivere le cose più consi:derabili spettanti alla Vic.a Gñe, al d.to Collegio di Venezia, ed alla fondazione di questo Conto di Pordenone, di cui furono Commissarij li PP. del d.to Colleg.o, li quali appoggiarono principalmente ad esso il maneggio di questa fondazione: ed in vero siamo molto tenuti alla di lui attenzione e diligenza, per cui abbiamo di presente quelle notizie, che sarebbono perdute, qualora non si fosse egli presa la cura di farne delle me:de:me un minuto registro; in prova di che, doppo la di lui morte, che seguì l'anno 1706, non vi fù alcuno, che s'abbi preso il disturbo, di scriver ne men una riga. Ora essendo stato eretto questo Convento in Priorale, l'ultimo giorno d'ottobre l'anno 1705, il M. R. P. Giovanni Vicen:tini primo Priore dello stesso Conto, comandò à me fare una copia del Memoriale scritto dal d.to P. Danieli, che à tal fine fù spedito dal M. R. P. Fabiano Marinoni Rettore del d.to Colleg.o di Venezia, con conditione, che fattane la copia si rispedisse à Venezia, per esser custodito, ò nel Archivio della Vic.a Gñe, ò del Collegio; come pure, che proseguissi il raconto

de successi

de successi spettanti alla fondazione dello stesso Convento, interrotto dalla morte del sud.to P. Danieli. Per ubbidir dunque al comando del d.to P. Priore, hò procurato di raccogliere le notizie più considerabili dall'anno 1706, fino all'anno presente 1770.

Da alcune scritture volanti, che hò inserite nel fine di questo Memoriale hò ricavato tutto il lume, per farne un sicuro racconto, di ciò che avvenne poi dall'anno 1725 inclusive fino all'anno 1733, essendo io stato testimonio di veduta, hò potuto più facilmente farne sicuro registro.

Avverto poi che il d.to P. Danieli divise in due parti il suo Memoriale, nella prima registrò li successi spettanti alla sola fondazione del Convento, nella seconda fece una distinta narrazione della lunga, e fastidiosa lite, ch'ebbero li P.P. commissarj del Colleg.o del Ros.o di Venezia, e colla Scuola del Ros.o de S.S. Gio: e Paolo di Venezia, comminsaria, ed erede residuaria di tutti li beni del nostro Fondatore, e cogl'ecc.mi Duodi, che comprarono dalla d.ta Scuola molti beni dello stesso Fondatore, per la summa di duc. quaranta mille; dell'una, e dell'altra parte ne hò fatta fedele copia senza alcuna alterazione solamente l'una, e l'altra hò diviso in diversi capi, acciò il Lettore trovar possa più facilmente le notizie, che desidera, avendo il P. Danieli fatto di tutto un registro continuato senza alcuna divisione, e ciò egli fece perche andava registrando gl'avvenimenti

come

come andavano nascendo, e ciò così, di giorno
in giorno. Dalla lettura d'ambedue le parti
di questo Memoriale si ritrae quanto di
applicazione, di diligenza, di fatica abbino
impiegato li nostri P.P. Commissarij di Ve:
:nezia per la fondazione di questo Convento
e quanto il Demonio abbi procurato con
mille arti d'impedirla, così permettendo
il Sig.re per maggior merito de' P.P. sud.ti e per
maggior impegno ai Religiosi, che verranno
in questo Convento di mantenere in esso con
ogni studio la Santa osservanza, per dilata:
:zione della quale, i nostri ottimi P.P. super:
:arono tanti ostacoli, soffrirono tanti distur:
:bi, e impiegarono tante fatiche. Vivi felix

Nota

Nel decorso di questa Storia vengono citate alcune carte come esistenti nel fine della medesima di tutto vi esisterono sino a quest'anno [illegible], in cui, raccolte, e ordinate le carte di questo Archivio [illegible] e [illegible] distribuite in varie classi, secondo la varietà delle materie, e unite in cinque Libri, si levarono le carte, che erano unite a questa Storia, e s'inserirono ne' suddetti cinque Libri, ciascuna nel proprio [illegible] luogo, secondo la materia, di cui tratta. Ora però per render facile a chiunque desiderasse di vedere le carte suddette il ritrovamento delle medesime, dove sono citate nel corso della Storia, si noterà in margine il luogo dove al presente si ritrovano.

Indice

De' Capitoli

Della prima parte

Cap. 1

Punto del Testamento del q.m N. H. Alvise Girardi, fu di S. Antonio, concernente la fondazione d'un Convento, sotto il titolo della Madonna del Rosario . . . p. 1.

Cap. 2

Li P.P. del Collegio del Ros.o di Venezia, si maneggiarono per fondar il Convento nella Terra di Sacil. . . . p. 3.

Cap. 3

Suanite le speranze di fondar il Conto nella Terra di Sacil, fu stabilito di fondarlo in questa Città di Pordenone, perciò fu presantata dai P.P. di Venezia, supplica nell' Ecc.mo Collegio: . p. 4

Cap. 4

Mentre si attendevano le risposte favorevoli dell' Ecc.mo Collegio, procurarono li P.P. Comissarij di Venezia, di ottener l'assenso di questa spettabile Comunità di Pordenone per l'erretione del Convento in questa Città di Pordenone. p. 7

Cap. 5

Licenza del Ecc.mo Senato per la fondazione del Conto in questa Città di Pordenone. p. 9

Cap. 6

Fu presentato un Memoriale alla S.ta Congregatione per la licenza di fondar il Conto in questa Città di Pordenone, qual memoriale fu dirizzato dalla S.ta Cong.e al Em.o Card. Dolfin Patriarca d'Aquileia. Risposta del medemo alla S.a Cong.e, la quale concesse la bramata licenza, che si fece passar in Collegio. p. 10

Cap. 7

Si maneggiarono li P.P. Commissarj per la compera di un fondo in questa Città di Por:
:denone, per cominciar la fabrica del Conv.to. p. 14.

Cap. 8

Furono sciolti li Trattati di fondar il Convento in questa Città di Pordenone, per la mala condotta di un deputato; mà il consiglio della Città procurò di ripigliarli. p. 15.

Cap. 9

Doppo esser stati arenati li Trattati per lo spattio quasi di due anni furono di nuovo ripigliati per fondare il Conv.to in questa Città di Pordenone. p. 18.

Cap. 10

Risolsero li P.P. Commissarj del Colleg.o di Venezia di non comperare le case di S. Filippo, e dispia:
:cque molto tal risoluzione à questa Comunità di Pordenon, onde protestò, che senza tal compera non haverebbe mai permesso l'ingresso alla Religione in questa Città. ibid.

Cap. 11

Si pensò un mezzo termine per accordare la compera delle case di S. Filippo, e così stabi:
:bilire qui in Pordenone la fondazione del Con:
:vento, mà non ebbe subito il buon effetto. 22.

Cap. 12

Ebbero li P.P. Comissarj la mira di fondar il Conv.to in altri luoghi, e spezialmente in Bassano, mà si riconobbero insuperabili difficoltà. p. 23

Cap. 13

Di nuovo s'introdussero li Trattati con ques:
:ta Comunità di Pordenone per via dell'Ill.mo Sig.r Cavalier, e Comendator di Pers. 27.

Cap. 14
Parte presa dal consiglio di questa Comunità di Pordenon, di dar à godere le case, oratorio, e Chiesa di S. Filippo alli nostri P.P. per certa suma di danaro, con alcune conditioni, e ciò che stabilirono li P.P. comissarij, doppo tal parte presa. p. 31.

Cap. 15
Trattato fatto dalli P.P. comissarij coll' Ill.mo Sig.r Giov: Daniel Montereal, per la compera di questo Terreno, ò Braida, di sua ragione, e di fedecommesso, per fabricar il Conto, e supplica fatta dalli D.ti P.P. al Ser.mo Principe, per la permuta del fedecom.o p. 36

Cap. 16
Licenza del maggior conseglio per la permuta del fedecommesso, e conventione col Sig.r Montereal intorno l'investitura da farsi in beni stabili, per sabrogarli al fedecommesso. p. 40.

Cap. 17
Furono fatte le dovute cautioni per stipular l'instromento della compera di questo Terreno col Sig. Montereal, come poi fu stipulato, ed insieme fu formato l'instromento della compera delle case di S. Filippo, con questa comunità di Pordenon. p. 42.

Cap. 18
Solenne ingresso fatto dalli nostri P.C. in questa città di Pordenon, e morte di due P.P. cagionata dal viaggio, che fecero di ritorno à Venezia. p. 44

Cap. 19
Nuova pretesa del Sig.r Montereal per la compera di questo Terreno. Il prezzo in netto dello stesso Terreno, e l'utile che da esso ne fu cavato per la Fabrica del Conto. p. 48

Cap. 20

Fù dibattuto da P.P. Commissarj, se s'havesse à fabricar la Chiesa à mezzo giorno in faccia le mura della Città, ò pure verso Ponente, in faccia della piwizata del Borgo, e fù risolto fin:almente di piantarla in faccia le mura della Città, con conditione però di non gettar alcun fondamento, se prima non venga permesso dal Principe di aprire una porta nelle d.te mura. p. 49

Cap. 21.

Gravi difficoltà, che insorsero per l'apertura d'una porta nelle mura della Città, le quali furono finalmente superate, col esibire al Ma:gistrato delle Razon vecchie un censo annuo perpetuo alla cassa di quel Mag.to di L 10, e doppo anni 29 prender di nuovo l'Investitura. p. 51

Cap. 22.

Fù fatto un Modello della Chiesa, e Conto di F. Godo:nico Coriaioro figlio del Conte di Bologna, che era in concetto di buono Architetto, qual modello non fù poi giudicato à proposito, onde si fece un nu:ovo Disegno, che fù approvato dalla Dieta. p. 54

Cap. 23

Fù gettata la p.a pietra della Chiesa con tutta solennità, furono poi fatte tutte le fondamenta e proseguita la fabrica fino à certo segno; fù sospeso l'avanzamento, per il ritardo della risc:ossione dell'annua entrata; e qui pose fine il P. Danieli alla prima parte del suo Memoriale. p. 56

Cap. 24

Si ripigliò il lavoro della fabrica, di cui si ebbero sem:pre tutta la piena dispositione li P.P. Commissarj di Venezia, e quanto fosse dalli medemi contribuito del corpo dell'annua entrata, per sostentamento delli P.P. assistenti alla Fabrica stessa. p. 57

Cap. 25.

Fù francato il livello annesso alle case di San Filippo, coll' Ill.mo Sig.r Ettore Ouio. Utile grande, che ne risultò da questa francazione. p. 60.

Cap. 26

Per cagione del calo de publici depositi delli 4, alli 2. per c.o, fù ridotta l'annua entrata lasciata dal nostro Fondatore, à Duc. 600; onde risolsero li P.P. comissarj d'obbligar la Scuola del Ros.o de S.S. Gio: e Paolo di Venezia, come comissaria, e resi: :duaria di tutti li beni dello stesso Fondatore, alla reintegrazione dell'annua entrata de Duc. 1200 p. 61.

Cap: 27.

S'oppose la Scuola del Ros.o alla domanda de P.P. comissarj, e fatta causa al Magistrato sopra ospedali, e luoghi pij, fù da P.P. sud.ti guadag: :nata la causa con due voti fauoreuoli. App: :pellata però la causa dalla d.ta Scuola alla Qua: :rantia C. V., fù giudicato à fauor della Scuola onde furono obbligati li P.P. comissarj à laudare lo spazzo della Quarantia. p. 63.

Cap. 28.

Perduta da P.P. comissarj la causa, sospesero la contributione de Duc. 150, che prima somm: :ministrauano alli P.P. assistenti alla Fabrica, li quali ad ogni modo poterono per altra via mantenersi, e fare ancora molte prouisioni senza alcun intacco della cassa della Fabrica: e la causa perduta, senza speranza di reintegr: :razione, diede giusto motiuo alli P.P. comissarj di far ridurre le dieci messe quotid. instituite dal nostro Fondatore, al n.o di quattro. p. 65.

Cap. 129.

Fabrica del Ponte, e Terrapieno, ed operava del muro della città per il publico ingresso alla Chiesa. Nuova innovatione presa dal Magistrato delle Ragioni vecchie del d.to muro. p. 69.

Cap. 130.

Solenne Benedizione della Chiesa, e traslatione fatta dalle case di S. Filippo al nuovo Convento. Morte del P. Andrea Rafaelli seguita due mesi doppo la d.ta traslatione. Banchi della Chiesa concedduti à diverse Persone, con certe conditioni. p. 76.

Cap. 131

In grande imbarazzo si trovarono li P.P. Commissarij, per non saper che risolvere intorno la Chiesa, e case di S. Filippo lasciate, dal quale però presto uscirono, per un incontro affatto accidentale, chi ebbero di vender le d.te case al P. Savoldelli Filippino dell'oratorio detto della Fava di Venezia, per fondarvi quì in Pordenone una congregatione de Filippini, e tal vendita benche paia fatta con nostro discapito, fù però in sostanza con nostro vantagio. p. 81.

Cap. 132

Tutti li mezzi praticati da un P. Filippino per fondare in questa città una Congregatione de Filippini, non ebbero mai alcun effetto. p. 87

Cap. 133

Strana pretesa del R. Sig.r Simoni Vicario della Chiesa di S. Marco, in occasione di dover noi cambiar strada per la Processione, il giorno del SS.mo Ros.o Licenza per ciò ottenuta da M.r Rizzo Vesc.o di Concordia, la quale veniva impedita dal di lui Cancelliere; e come si valsero li P.P. per ottenerla, della buona dispositione che mostrò in questo l'Ill.mo Sig.r Gio: M.a Medina Piev.o di S. Giorgio. p. 89.

Cap. 13.4

consacratione di questa nostra Chiesa, ed Altar maggiore fatta da Mr. Ill.mo Rizzo Ves:covo di Concordia, e figlio della nostra Con:gregatione p. 91.

Cap. 13.5

Doppo la nostra traslatione dalle case di San Filippo, s'attese à stabilir il Conto, non es:sendo all'hora stabilita se non l'Ala doppia verso Genante, e Ponente: e s'atterò una fossa, pochi passi distante dal Conto verso Tramontana, che rendeva cattiva aria. p. 92.

Cap. 13.6

Fù fabricato il muro, che chiude tutta la Braida ed orto, e di ciò che auuenne nella fabrica del d.to muro. p. 93.

Cap. 13.7

Vna Saetta abbruciò una piccola stalla nel cortivo delle nostre case, con fenile so:pra di essa, e sottoportico contiguo, ed un' altra Saetta rovinò il cantonale del Refe:ttorio dalla parte di Genante verso Tramontana doue è situato il balcon del Refett.o medemo p. 97.

Cap. [illegible]

Fù stabilita la facciata della Chiesa, doppo la quale si cominciò ad alzar il Campanile qual terminato, si posero le campane. p. 100

Cap. 13.9

Fù eretto il Conto in Priorato, ma non es:sendo ancora stabilito tutto il Conto, e Chiesa, ne proueduto abbastanza di Vtensili fù risol:to di celebrare due sole Messe per il nostro Fon:datore, e d'impiegar ogni anno Duc. 500 della restante annua entrata, nelle cose sud.e p. 101.

Cap. 40

Si cominciò ad impiegare li due 500. nel pro:
:vedimento de' Vestiti necessarj per servizio
della Chiesa, e Vestiaria del Conv.to; indi fu
fabricato il lavatoio, e le sedie del Coro della
notte. p. 105.

Cap. 41

Un gran diluvio d'acqua gettò à terra dodici
passi per lunghezza di muro in faccia il
stradone dell'orto à mezzo giorno, con gran
pericolo, che rovinasse da quella parte il
cantonale del Conv.to assai vicino al detto
muro caduto. Si procurò di riparar subito
nel miglior modo l'imminente rovina, ben:
:che non s'abbi potuto fin'ora stabilir l'opera.
Morte seguita del R. P. Giorgio Modino. p. 107.

Cap. 42

Oppositione de' P.P. conventuali, e Cappuccini
di questa Città, per la nostra precedenza
da noi giustamente pretesa nelle publiche
Processioni, e come fu superata con sovrano
Decreto à noi favorevole dell'ecc.mo Senato. p. 113.

Cap. 43.

Priorato del P. [illegible] Provisione di tavole di noci per far il coro.
Palla per l'altare di S. Vincenzo, ed altri quadri di Santi dell'
Ord.ne. Piviale di garzo. Si fa rifondere la campana maggiore.
Escavatione di due sepolture. Contratto per due altari. Morte de' P.
[illegible]. Liggio per una sepultura ad un morto. p. 118.

Cap. 44

Priorato del P. Tamossi, e del P. Bonicuzzi. Erezione de due altari.
Fabrica del coro, e cantoria. Ricreatione d'una Mansioneria. Altre
cose fatte in adornamento della Chiesa, tra le quali un Tabernacolo d'in:
:taglio [illegible], un Trono d'intaglio dorato per la processione del Rosario,
la Palla per l'altare di S. Pietro M., una lampada d'argento. Investition
di denaro. Legati pij di tre Persone. Transatione d'un livello col Principe.
Concessione di Sepoltura al Sveggis. Consecratione de due altari. p. 121.

Cap. 45.

Priorato del P. Dia, e del P. [illegible]. Investition di denaro. Si stabilisce

la celebrazione di tutte le Messe per l'anima del Fondatore. Occorrono due casi curiosi per dette defonte. Si determina la espos. del Venerabile per il giorno di S. Vincenzo. Vien concessa sepoltura particolare alla Padal. Si fanno erigere li due muri, che fanno ala sul cominciare del serraglio. Vien beneficato il Convento con un Legato. p. 123.

Cap. 46

Priorato delli PP. Luoni, Beggeri, Cossali. Si determina la espos.ne del Sac.to per il giorno del Santo Padre. Fabrica dell'Organo. Si provedono alcune cose e per la Chiesa e Sagristia, tra le quali un calice solenne. Si aumenta in copia la libraria. Differenza insorta perche nelle Processioni pretendeano divider il Clero secolare dal Regolare. Morre suor Angela Padal. S'investono £ 100 ducati dell'Ill.ma Sig.ra Ant.a Cristofoli con annesso aggravio. Lavoro delle cortine alli finestroni della Chiesa. Morte del P. Gerardo Zavbirati. p. 128.

Cap. 47.

Priorato de' PP. Bartolomi Bona e Mascotti.

Messa da cantarsi ogni mese colle esequie per l'Anime del Purgatorio colle elemosina della candela. Trasporto di due Altari assistenti, e costruzione di due altri. Morte dell'Ill.mo Sig. Marco Cristofolo, e del P. Giuseppe Mauro. Destinazione di due putti [illegible] Acoliti. Dissensione insorta tra i Regolari, e il Clero secolare per una publica Processione. Istituzione della esposizione del SS.mo Sag.to in tutte le Domeniche, che corrono dalla Esaltazione di S. Croce sino alla invenzione della medesima. Si levano Ducati 50 dall'arte de Luganeghieri appartenenti a questo Convento di [illegible] della Mansionaria Volpini, e si danno nel Conto di [illegible] p. 132.

Capo 48.

1757.

Priorato [illegible] dei P. L. Giambattista Contarini

Controversia nata per l'esposizione del SS.mo Sacramento ne' giorni festivi nel principio del di lui Priorato. Fa varj provvedimenti per la Chiesa. Soddisfa il debito di £ 200 per gli Altari. Compisce quello di S. Domenico, e del SS.mo Nome di Dio. Provvede la Sagrestia di un nuovo Piviale ed il Convento di un altro Orologio. Assicura l'Orto con nuovo portone. Morte di tre Religiosi avvenuta ne' tre anni del di lui Reggimento. p. 135.

Capo 49

Priorato del P. Raimondo dalla Noce. Varj ristauri dal medesimo intrapresi. Erezion dell'Altar maggiore stabilita. Elemosina annua di stara due di sale ottenuta. Morte di Mr. F. Giacomo M.a Erizzo Vescovo di Concordia. p. 141.

Capo 50

Priorato del P. Serafino Grappine. Si conseguisce l'eredità della qm. Sig.ra Anna M.a Roesa. Si pone in opera porzion dell'Altar Maggiore. Varie investite fatte dal medesimo. Controversia circa la Sepoltura di Defunti Irregolari. Morte di un Religioso di questo Convento. p. 148

Cap. 1

Punto del Testamento del q. N. H. Aluise Girardi fu di S. Antonio, concernente la fondazione d'un Convento, sotto il titolo della Madonna del Rosario.

Ritrovandosi il N. H. q. Aluise Girardi, fu di q. Antonio Patrizio Veneto, aggravato di Podagra nella sua casa di S. Eufemia della Zuecca, fece scrivere da amico suo confidente il suo Testamento, in cui tra l'altre dispositioni, ordinò l'erezione d'un Convto col titolo della Madonna del Rosº, colle seguenti formali parole.

Sodisfatta detta mia obbligazione (cioè di pagar un debito) lascio mille, e ducento ducati d'entrada alli P.P. Domenicani Reformati del Monasterio, dove erano li Padri Gesuati, acciò con questa entrada sij comprato un fondo, et eretto un Monasterio della Madonna del Rosº, qual habbi obbligazione di dirmi Messe dieci al giorno, per l'anima della Signora mia Madre, del Signor mio Padre, e mia. E ciò voglio sia eseguito (se però non l'avessi fatto in vita) perche se S. D. Maestà mi presterà vita, procurerò farlo io.

E se per caso la Religione predetta (che non vedo mai) restasse sopressa, in questo caso solamente voglio, che essa entrata annua resti nella mia commissaria della Scuola predetta, acciò essa abbi obbligo di farmi dire le Messe sopradette.

Overo nel caso di soppressione della detta Religi:one, (che non voglio vedere) ordino che in esso Monasterio, che fosse eretto, come sopra, stijno dieci Sacerdoti Preti, quali habbino l'istessa entrata con l'obbligo sopradetto. E restando loro Sacerdoti Preti, possino loro habitar, et esser

ammessi

ammessi da miei Commissarj nel Monasterio pred:
:etto. & nel caso di morte di qualcheduno, li Guar:
:diani della medesima supplischino al numero di
essi, con l'elettione d'un altro.
Nel medesimo Testamento, doppo altre dispositioni, dice
in questo proposito le seguenti parole.
Raccomando specialmente alli Signori miei Com:
:missarj, & particolarmente alli Guardiani della Sc:
:uola sopradetta, che pro tempore saranno, li beni
di Porto Gruaro da me acquistati, e molti ridotti
à coltura, & seguitar l'istessa opera, che questi
saranno sufficienti ad adempir il lasso delle dieci
messe quotidiane ai P.P. della Riforma di San
Domenico. Voglio, che questo lascio alli detti P.P.
con obbligo, come sopra hò detto delle dieci messe
ogni giorno, sij per l'anima del Sig.r Padre, della
Sig.ra Madre, e mia.
Terminato questo suo Testamento, lo consegnò
negl'atti di D. Rafael Todeschini publico Nodaro
li 29 Ottobre 1685. Venne à morte detto N. H. Gir:
:ardi, e publicossi il Testamento sopra il suo cada:
:vero li 7 Novembre 1685.
Avvisati li P.P. del Collegio del Ros.o alle Zattere di Ven:
:ezia, del sopradetto Legato, non feccio subito alcun
atto giudiciario, per averne la consecutione, mà
convenuti col Guardiano, e Banca della Scuola
del Ros.o in S.S. Gio: e Paolo, commissarj, e resid:
:uarj della facoltà Girardi, di patientare fino à
tanto procurarevano si dal Ser.mo Prencipe, come
da Roma, le facoltà necessarie, per l'erettione
del d.to Monasterio, purche poi subito sarebbe con:
:tribuita l'entrata de duc. 1200, per l'effetto sud.to
assicurati di ciò dalla cospicua eredità di sopra
100m duc., e dalla creduta pietà, e fedeltà de' Signori
Commissarj.

Li P.P. del Collegio del Ros.o di Venezia si maneg:
:giarono per fondar il Conto nella terra di Sacile.
Assicurati per tanto li P.P. commissarij del Rosario di Venezia dalle promesse del Guard.o e Banca del Ros.o de S.S. Giò: e Paolo, di contribuire l'annua entrata de duc: 1200, subito che aucessero conseg:
:uite le douute licenze, non mancarono di tro:
:uar il luogho, in cui fondarsi il conto, ed ess:
:endo allhora Vic.o gle della nostra Congregazione il R. P. Antonino Marmossa, detto di S. Cattarina questi pose gl'occhi sopra la Terra di Sacile, e ne fece molte prattiche con quei Signori, per auerne il loro assenso; il che uenuto à notizia delli P.P. Ag:
:ostiniani, che iui hanno un Conto, fecero per mez:
:zo del P. Antonio M.a Marazzi, un Constituto nella Cancellaria Ducale, che in caso fosse fatta supplica ò memoriale, concernente l'erezione d'alcun Monastero, ospizio, ò altro, nella Terra di Sacile, così in nome di quel Consiglio, ò d'altra Persona, prima che si diuenisse ad alcuna deliberazione, permissione, ò licenza, esser citato auanti gli ecc.mi Sauij, come auanti l'ecc.ma consulta, pien collegio, e Ser.ma Signoria, per poter addurre le proprie ragioni &c.
Non ostante però tal opposizione, seguitò il d.to P. Vic.o gle ad'auer trattati coll' Ill.mo Sig.r Vincenzo Vando Nobile principale di Sacile, per conseguir:
:ne l'intento, ed infatti per mezzo di esso l'ottenne onde nel 1686, il dì 25 Marzo, nel Consiglio di quella Terra fù posta parte di prestare libero assenso all'erezione in d.ta Terra d'un Conto de P.P. Domenicani dell'osseruanza di S. Domenico e ballotata, fù presa con tutti i voti fauoreuoli.
Ottenuto l'assenso dalla Comunità di Sacile proc:
:urò il d.to P. Antonino Vic.o gle, ottenerlo ancora

dalle

dalle Religioni de P.P. Cappuccini, e Agostiniani ivi esistenti, mediante l'interpositione del sud.to Sig.r Vando, a tal fine, nel mese di Settembre 1687, fur:
:ono mandati colà li P.P. Antonio Masai, e Angelo Maria Carlini (che fù poi Arciuescouo di Corinto, trucidato da Turchi, quando presero Napoli di Ro:
:mania l'anno 1716) mà incontrarono durezze in:
:superabili, particolarmente ne P.P. Agostiniani, onde fecero ritorno à Venezia, senza alcun frutto; ottauia di nuouo attentarono nel mese di Feb.o 1688, di farui interporre gl'uffizj promessi dà quella Comunità, per conseguirne l'intento, mà non uolendoui questa impegnare, e uedendoui difficoltata l'introduzione del:
:la Religione in quel loco, fù risolto da P.P. abband:
:onare l'impresa, ed applicare ad altro loco di maggior uantaggio della Religione.

Cap.o 3

Suanite le speranze di fondar il Conu.to nella Terra di Sacile, fù stabilito di fondarlo in questa Città di Pordenone, perciò fù presentata dai P.P. di Venezia supplica nell' ecc.mo Collegio.

Succeduto nella carica di Vic.o G.le della Congregaz.e il P. Zenardo Perenio, notificò al P. R.mo G.le l'impos:
:sibilità di effettuare la fondazione del nuouo conuento in Sacile, e dal medemo gli fù risposto, che non potendosi effettuare la fondazione in Sacile, gli daua la facoltà, perche potesse col conseglio de P.P. del Collegio del Ros.o eleggere altro loco, per edifi:
:care il d.o Conu.to.

In ordine à ciò trouandosi il d.to P. Vic.o G.le in attual Visita del Collegio del Ros.o di Venezia, nel 1689, li 15 Agosto, conuocò il conseglio de P.P. del d.to Colleg.o in cui interuennero, il P. Bonifacio M.a Grandi maestro, e Rettore, il P. Antonino Marmorsa Predicator G.le, il P. Zenardo Boni Vicerettore,

il P.

il P. Pietro Martire Bertagna Regente attuale, il P. Tomaso Masai Bacelier, il P. Giacinto Bigonzina Bacelier, il P. Alano Bonazza Bacelier, il P. Pietro Martire Bontempo Pred.r Gle, il P. Angelo M.a Carlini. a quali proposte la licenza del P. R.mo, che stante l'im:possibilità d'effettuare la d.ta fondazione in Sacile, si dovesse elegere altro loco per la medema, e fù tra gl'altri prescielta la città di Pordenon con sei voti favorevoli, e tre contrarij.
Ciò stabilito si procurò di haver il publico beneplac:cito, onde li 5 settembre 1684 fù da P.P. presentata in Collegio l'infrascritta supplica.

Serenissimo Dominio

Dalla pia ordinazione Testamentaria del q. N. H. Aluise Girardi, fù di q. Antonio, publicato sino l'anno 1685, li dì 7 9bre, restò prescielto il Mon:astero di noi P.P. di S. Domenico dell'osservanza alle Zattere, con l'institutione d'una Mansiona:ria perpetua di messe dieci al giorno, per l'ani:ma del defonto, e suoi Parenti, al qual fine lasciò duc. mille, e ducento d'entrata, acciò con questa fosse comprato un fondo, et eretto un Monast.o col titolo della Madonna del Ros.o, ad oggetto prin:cipale, che in quello corresse l'obbligazione di cel:ebrare le sud.te messe. L'erede residuario del d.to N.H. à cui s'aspetta l'adempimento totale di d.to legato e la Scuola del SS.mo Ros.o in S.S. Gio: e Paolo di questa città, li di cui commissarij sono li Guardiani pro tempore. Corre sin'ora il quarto anno, che la V. Scu:ola diriga l'entrata destinata all'adempimento di quanto il sud.to Testatore hà ordinato, e speriamo noi P.P. che già sia pronto il danaro per dar prin:cipio alla fabrica di d.to Monastero, et incaminare in tutte le sue parti l'esecutione del Testamento. Mà perche senza il benignissimo, e religioso decr:eto dell'EE.VV. non potiamo dar principio à quest'

opera

opera, la quale riuscirebbe pronta, e facile ~~nella~~ nella Terra di Pordenon, umilmente supplichiamo l'E.E. V.V. ad interporre la sua autorevole permi:=ssione, acciò in d.to luocho si possa dar principio, e stabilir la Fabrica del Monastero pred.to, perche non resti defraudata la volontà del Testatore tanto benigno, e siano assistite insieme l'anime degl' abitanti di quella città, che concorrerano prontamente ad accogliere quei P.P., che saranno mantenuti, et alimentati dalla vendita del sud.to pio legato, mentre unite alle preci, che doverano (sic) por:=gere à S. D. M. à benefizio dell'anima del Testa:=tore, saranno quelle incessanti al Sig.r Iddio, et alla Vergine Santissima del Ros.o, per la continuazione de:=lle celesti benedizioni à questa Ser.ma e Relig.ma Repu:=blica. Grazie.

1689. 5 Settembre

Che sia rimmessa ai Savi dell'una, e dell'altra mano..

Consiglieri

Valerio da Riva — Polo Bernardo
Vincenzo da Mula — Giacomo Corner
Alvise Foscari — Franco Priuli

Illicò

Per ordine degl' Ecc.mi Savij soprad.ti, che alla pre:=sente supplicatione risponda il Magistrato sopra Monasterij, e ben informato delle cose in essa cont:=enute, visto, servato, e maturamente considerato quanto si deve, dica l'opinion sua in Scrittura gi:=urata, e sottoscritta di mano propria, giusto la forma delle leggi

D. Chiarea
Nodaro Ducal

Mentre s'attendevano le risposte favorevoli dell' Ecc.mo Colleg.o procurarono li P.P. Commissarj d'ottener l'assenso di questa magnifica comunità di Pordenon per l'erettione del Convento in questa città.

Fra tanto, che s'andavano disponendo le risposte del Magistrato sopra Monasterj, si maneggiarono li P.P. Commissarj d'ottener l'aggradimento di questa spettabile Comunità di Pordenon, che non si mos: strò difficile à darlo, sul riflesso dell'utilità, e bene: ficio, sarebbe loro venuto, colla fondazione di d.to convento nella sua Città. Fù perciò formata la seguente supplica à questo magnifico consiglio per avere il suo assenso, e fù presa la parte nel modo che segue.

Copia tratta dal libro delle parti del Mag: nifico Consiglio di Pordenon esistente nella Cancellaria della magnifica comunità di Pordenon.

Congregato adì 2 Giugno 1690, in Logia di Comun, il magnifico Consiglio della Città di Pordenon, con l'intervento dell' Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Girolamo Marin Proveditor, e Capitanio &c.

Omissis &c.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Provved.r Ill.mi S.ri Pod.à Giudici, e Cons.o In argomento della stima, che li P.P. del SS.mo Ros.o di Venezia retribuiscono al merito di questa nostra Città, risolvono umiliare il presente memoriale all'E.V. e di V.V. S.S. Ill.me, supplican: dole concorrere col loro benigno consentimento all'electione da essi P.P. fatta, in ordine alla pia volontà del N. H. Girardi Benefattore, per cui sor: tiscono la libertà di elegersi una Città in Terra ferma, dove fondar possano un Monast.o, sotto

l'adorato titolo di Maria Vergine del Ros.°, dotato colle rendite del medemo Religiosissimo Test:atore. Per la pietà de Cittadini, e per la nobile, e salubrissima costitutione del sito, in concordanza della publica souvana Volontà, si determinano di sortire questa felice sorte, per aueda à seruire negli esercizj dello Spirito, nella coltura dell'ani:me, nelle dottrine, e nelle scienze. Con questa viua fede confidano nelle grazie dell'Ill.mo Consig.° che degnarà d'abbracciare con Paterno affetto una Religione osseruante, che le sarà sempre deuotissima.

Venezia 29 Maggio 1690

Deu.mi Obl.mi Serui
li P.P. Domenicani Osseru.
del SS.mo Rosario

Letta l'instanza sud.ta delli M. R. R. P.P. osseruanti del SS.mo Ros.°, uada parte, che quella sia ammessa con li patti, modi, e conditioni, che sarano proposti, e maneggiati da tre Soggetti da deputarsi à tal effetto, douendo essi riferir il trattato, e maneggiato à questo publico, per l'approuatione.

Ballotata, restò presa à pieni voti

A Capello

12 : 1 D. Antonio Motense — P. D. Gio: Ant.° Badini
il detto — P. D. Ettore Onio

Non ballotando Motense Fratello, e Pirata

7 : 6 D. Mariantonio Ferro (o P. D. Ermolao Franceschini
9 : 4 D. Antonio Amatteo (o P. D. Mariant.° Camozzi

Non balot.° (o Ferro (o Rauanzo

14 : - M. Franco Oria — P. Ill.mo Sig.r Pron.r e Cap.°
il detto — P. M. Lunardi Ventolari

Julius Jacinus Canc. &c.

Licenza dell'Ecc.mo Senato per la fondazione del convento in questa città di Pordenon

Doppo molte fatiche, finalmente nel 1690 – 5 Lug.o fu messa, e presa parte in Pregadi, del tenore che segue.

1690 – 5 Luglio in Pregadi

Per Testamento del q. Ill.mo Aluise Girardi fu di q. Antonio, restò instituito pio legato, per l'erettione d'un Monast.o con titolo della Madonna del Ros.o e con obbligo d'una Mansionaria perpetua di dieci Messe al giorno: Li C.P. di S. Domenico dell'Osservanza esecutori della medema ordinatione, avendo anco ritrovato incontro per l'adempimento di questa opera pia nella Terra di Pordenon con l'assenso de Rappresentanti quella Comunità si presentano alla Signoria nostra con riverente supplicazione, perche glie ne sia permesso l'effetto. Intesasi però sopra il loro ricorso l'informationi de Proveditori sopra Monasterij, et inclinando questo Consiglio per proprio Religioso instinto, verso il culto del Sig.r Iddio, a consolarli.

L'andarà parte, che li C.P. di San Domenico dell'Osservanza alle Zattere, sia permesso di fabricar un Monastero nella sudetta Terra di Pordenon, dedicato alla Madonna del Rosario per adempir alla disposizione del sopradetto Testatore, previe le licenze ecclesiastiche; dovendo il fondo esser tenuto sempre alle gravezze del laico, et espressamente restar proibito a medemi C.P. d'andar questuando. Onde con l'erettione di questo santo Tempio si moltiplichino in quella Terra gl'esercizij divini, a consolatione di quei popoli. Et il Mag.to sopra Monasterij dovrà sempre invigilare per l'effetto stesso.

Francesco Giacomazzi
Nod.o Ducal

Fù presentato un Memoriale alla S. Cong.ne per la licenza di fondar il Conto in questa città di Pordenon, qual Memoriale fù di:rizzato dalla S. Cong.ne al Em. Card. Dolfin Patriarca d'Aquileia. Risposta del medemo alla S. Cong.ne, la quale concesse la bramata licenza, che si fece passar in Coll.o

Ottenuta detta benigna permissione del nostro Ser.mo Prencipe, s'applicò l'animo per ottener in Roma la licenza della S. Congregatione, in conformità de decreti Pontificij. Non preterme:tendo in tanto l'incaminamento delli passi più proprij, per via di Giustizia, contra la Scuola del Ros.o in S.S. Gio: e Paolo, per la consecutione delle rate corse del legato (come poi si narrarà circa l'ordine dell'importante lite auuta contra la d.ta Scuola. Si presentò dunque Memoriale alla S. Cong.e de Regolari, col maneggio del P. Alfieri compagno del P. R.mo Procurator dell' ordine, quale durò non poca fatica, a causa delli due Conclaui di Alessandro 8, e Innocenzo 12. Tuttauia nel 1692: 28 settembre s'ebbe dalla d.ta S. Cong.e le commessioni per l'informazione, dir:rette al Em. Card. Dolfin Patr.a d'Aquileia. Il d.to P. Alfieri ebbe da noi tal instrutione, per euitar qualche sinistro incontro con Mons.r Premoli Vesc.o di Concordia, à cui de iure sarr:ebbero state commesse, come ordinario di Pordenon, e come in fatti voleua rimettere la S. Cong.e Scrisse dunque quel Em.o Porp.o nel seguente tenore.

Em.o, e R.mo Sig.r mio Oss.mo

In essecutione de comandamenti di questi Em.i miei Sig.ri trasmetto à V. Em. l'accluso memoriale

memoriale dato a nome delli P.P. dell'ordine de
Pred.ri del Conto del SS.mo Ros.o di Venezia, affinche
ella resti servita informar distintamente la S.a
Cong.e sopra l'esposto, con aggiungervi anco il pro:
:prio parere. il che mentre si starà attendendo,
io bacio per fine umilmente à V. Em.a le mani.

Roma 28 settembre 1691

V.mo Aff.mo Servitore
Il Cardinal di Carpi

Altouiti seg.o

All'Em.o Card. Dolfin Patriarca d'Aquileia.

Copia del memoriale annesso alla d.ta lettera

Em.mi, e R.mi Sig.i

Remittere signes

F. Giacomo Ricci Proc.r Gle dell'ord. de Pred.i
umilmente espone all'Em.e Em. V.V., come il q.
Alvise Girardi Nob. Veneto, nel suo Testamento
fatto l'anno 1685 - 29 ottobre, lasciò per legato
pio duc. mille, e ducento di annua entrata
alli P.P. Domenicani dell'osservanza del Conto
del Ros.o di Venezia, con obbligo à questi di dover
erigere col d.to annuo censo un Conto da fon:
:damenti, quale poi terminato debbano celebrare
dieci Messe quotidiane per l'anima sua, e de suoi
congiunti, come appar dalla qui annessa copia
autentica di particola di Testamento, et avendo
li sopradetti P.P. in esecutione della pia volontà del
Testatore scielta la Città di Pordenon nel Friuli
Diocesi di Concordia, ed incontrata in ciò la sodis:
:fatione di quei Cittadini, e del Ser.mo Principe sup:
:plica l'Oratore riverentemente la benignità dell'
Em.e Em. V.V. degnarsi di loro concedere di poter eseg:
:uire tal fondazione nel d.to loco. Che della grazia &.
Venuta da Roma la sopradetta commissione, si

procurò

i.12

procurò farla presentare al emo Dolfin colla direzione del R.mo Sig.r D. Antonio Zampelli suo Vicario Metropolitano. Ma sua Em.a rispose, che prima si facesse passare nell'ecc.mo Collegio d.ta Commessione, e poi averebbe risposto. Onde con sollecitudine si portò la medema, con la parte del Senato presa à favor nostro al P. R.mo Consultore, che con facile rescritto ci consolò, facendola licentiare da colleg.o per l'esecutione li 14 9bre 1691

Licentiata d.ta lettera si replicarono le suppliche à S. Em.a per le risposte, per le quali rimessa l'informatione al d.to suo Vic.o gñle Metropolitano, questi, da lumi ricavati dalle carte, e da fedeli relationi, estese per mezzo dell'ecc.mo Sig.r D.r Donati la qui registrata lettera informativa.

Em.mi, e R.mi Sig.ri

Esequendo li comandi riveritissimi dell'Em.Em. V.V. intorno all'espressioni fatte nel memoriale dato per parte delli P.P. dell'ord. de Pred.ri del Conto del SS.mo Ros.o di Venezia, con l'applicatione maggiore si ricava, che il defonto q. Alvise Girardi N. V.o nel Testamento publicato per la di lui morte li 7 9bre 1685, lasciò per legato pio ad essi P.P. duc. 2200 d'entrata annua con l'obligo à medemi di dover erigere con essa entrata un Conto da fondamenti, qual terminato debbano poi celebrare dieci Messe quotidiane per l'anima sua, e de suoi Congiunti, in tutto come nello stesso Testamento. Si vede inoltre che vi sono capitali in essere per la summa di duc. 55m, ricavanti in ragione di 4 per c.o, un'entrata annua di duc. 2200, da quali per: dedotti gl'aggravii lasciati dal Testatore, et in avanzo li duc. 1200 d'entrata dovuti ad essi P.P., ci restano di vantagio duc. 257 d'entrata annua, quale dovrà pervenire nella Ven. Scuola del S.mo Ros.o

eiguata

situata in S.S. Giov: e Paolo di questa Città. Li P.P. stes:
:si, dal giorno della morte del Testatore hanno con:
:seguito Duc. 2500 in circa di questa riservata,
quali si conservano per l'effetto istesso del acquisto
del fondo, come pure si andavano ammassando di
L.P. medesimi l'altre somme, che si esigeranno, e
che sono in pronto per conseguirsi. Per quello
riguarda all'assenso del Senato, e la sodisfatione
de Cittadini, non vi è difficoltà. Onde quando vi
concorre la permissione dell'Em. Em. V.V. riuscirà
la deliberatione molto opportuna, di maggiore au:
:mento al culto divino, e comodo de popoli, non
ritrovandosi colà che una sola Parochia, a cui
assistono il Paroco, e due Curati, ancorche siano:
:merosi il popolo, che si calcola di 4000 anime
non compresse quelle de luoghi suburbani, che sar:
:anno altre 2000 in circa. Non essendovi nella
città medema altri Religiosi che un Convento de
P.P. Minori Conventuali in n.° di 5, et un Mon:
:astero di Monache, e fuori della Città un Convento
de P.P. Cappuccini, quali non servono per poter
coadiuvar i popoli, non avendo la facoltà dovu:
:ta per le confessioni. Tanto mi occorre di sign:
:ificar all'Em. Em. V.V., alle quali in segno de
miei commessi ossequii, bacio umilmente le mani.

Venezia 14 Nov.re 1691

D. V.V. Em. Em.

Um.mo Dev.mo Servitore

Giov: Card. Dolfin P.e Aq.a

Ricevute da sua Em.a le sud.e risposte si sono
trasmesse al P. Alfieri, acciò in Roma si maneg:
:giasse per conseguir il decreto favorevole. Pres:
:entò il d.to P. le medeme alla S. Cong.e sopra lo
stato

stato de Regolari, e perche in essa avea, l'Agosto prossimo passato presentato il Memoriale, s'in:stesse con quel Ill.mo Segret.°, acciò seguendo il decreto fauoreuole, si degnasse farlo in data d'Agosto, a riguardo ancò d'altri motiui convenienti l'or:dine di quella S. Congr.e così dunque si effettuò, onde seguito il decreto fauoreuole, ce lo trasmise in data di 9 Agosto 1691

s' lib. A a carte 13 — Questo decreto, che è inserito nel fine di questo Mem:oriale (1) si presentò nell'ecc.mo Colleg.°, oue prontam:ente fu licentiato 1692 – 11 Marzo.

Cap. 7

Si maneggiarono li P.P. Comissarij per la comp:ra d'un fondo, in questa Città di Pordenon, per cominciar la fabrica del Conuento.

Ammesso dunque nell'ecc.mo Collegio il d.to decreto s'applicò l'animo ad intauolar qualche trattato con alcun Cittadino di Pordenon, per prouedersi d'un fondo proportionato al bisogno, affine di dar incominciamento a d.ta fondazione. Mandò il P. Giouanni Oliuato Vic.° Gle commessione al P. An:tonino Sauorgnan Priore di Valuason, che si douesse portar in Pordenon, et iui con attentione uedere, se ui fosse qualche sito opportuno, e molto proprio, per farne acquisto. Vi andò d.to P. Priore, e fatto capo col Ill.mo Sig.r Ettore Ouio, e Daniel Montereal, esaminando li siti del Paese, ris:criste li 19 Marzo 1692 hauerui trouato due, sotti a proposito uicini alla Città, l'uno posseduto dalli Ill.mi Sig.i C. Ridolfi di 4 Campi in circa, con case coloniche, e d.ti Sig.i pretendeuano duc:ati 2000. Altro pure subito fuori del ponte tenuto dalli Sig.i Montereale di campi . per li quali pretendeuano duc. 4000, e sarebbe stato il più comodo per l'intento. Per concluderne

poi

poi l'uno, ò l'altro, sarebbe stata necessaria la molti:
:plicità di sessioni, e trattati, e però uenina con:
:sigliato, che qui insinuarsi essere più espediente
alla Religione, pigliare ad affitto, ò in altro modo
il loco di S. Filippo, oue sono molte fabriche, colla
sua Chiesa, ed introdurvi nel loco sei, ò otto Reli:
:gioni, per modo d'ospizio, perche così sarebbe stato
più facile la conclusione di altro sito più atto alla fon:
:dazione del Conto. Auuisò pure d.to P. Priore, che men:
:tre staua maneggiando tal affare, il Sig.r Analteo
Nipote del Sig.r Auocato Marini, adombrato, che la
Religione non applicasse alla compera del loco
di S. Filippo, si lagnò col Sig.r Daniel Monterreal
non uenir da noi mantenuta la parola data all'
Ill.mo Sig.r Marini suo Zio in Venezia, di comper:
:are d.to loco di S. Filippo. Ma per uerità non ui
è alcun impegno circa questo punto.
Nondimeno considerate tutte le sopradette relazioni
dalli P.P. del Collegio, risolsero li 29 Aprile 1692, man:
:dare due P.P. à Pordenon per trouare, e contrattare
per sito opportuno à d.ta fondazione, e fù assegn:
:ato per compagno al P. Giacinto Bigontina Ret:
:tore del Collegio, il P. Alberto Tabacco, a quali s'ag:
:giunse il P. Girolamo Castelfranco, con ampla aut:
:torità à medemi di stabilire circa quest'affare
quello parerà alla loro prudenza, riferendo poi
il tutto à questo Consiglio de P.P. per l'approuazione.

Cap. 8

Furono sciolti li trattati di fondar il Conto in
questa Città di Pordenon per la mala condotta
di un Deputato dal Conseglio della Comunità
di Pordenon ma il Conseglio stesso procurò di
ripigliarli.

Si portarono li sud.ti P.P. à Valuason, et indi con quel
P. Priore andarono à Pordenon per effettuare ciò
che si

che fù stabilito dal consiglio de C.C. del collegio.
S'abbacarono colli S.S. Deputati da quel Cab:
=lico, e fù intauolata per ora la compra di quel
loco di S. Filippo, per il quale ueniua esibito da
C.C. Duc. 1000, e l'obbligo di pagare una pensione
uitalizia annua di Duc. 50, con questo però, che
la Chiesa, e l'altre fabriche sotto restino senza alcun
imaginabile aggrauio, ò riserua. Dalli S.S. Depu:
=tati si pretendeuano Duc. 1200, et ingiongere obl:
=bligazione di mantenere Lettore di Filosofia, è las:
=ciar officiar in d.ta Chiesa da certo Prete sua
uita durante una Mansionaria d'alcuni gior:
=ni alla settimana. Non uollero li C.C. più accres:
=cere sopra li Duc. 1000, ne auer altri obblighi. Per il
che il Sig.r Amalteo uno de Deputati alterato, pro:
=ruppe in parole dispprezzeuoli della Religione, in
modo che leuatisi li C.C. dal loco, subito si partir:
=ono per Valuason, restando inconcluso ogni tr:
=attato. Mà appena separati, peruenne à notizia
di quel Consiglio il sconcerto nato, per l'alterato
maneggio di d.to Sig.r Deputato, che presero parte
di compiacere in tutto la Religione; onde scris:
=sero al Sig.r Marini suo Inuiato, nel seguente
tenore:

Ill.mo Sig.r Col.mo

Omissis.

Se li R.R. C.C. capitarano à Pordenon, le sarà
da S.S. Deputati, in ordine alla parte di questo
conseglio stipulato l'instromento con tutte le
conditioni descritte nella notarella fatta di ma:
=no d'uno d'essi R.R. C.C. Tanto preghiamo V.
S. Ill.ma insinuarli.

D. V. S. Ill.ma

Pordenon 16 Mag.o 1692

Dev.mi et Ob.mi Servi
Li Podestà, e Giudici

Riceuuta dal Sig.r Marini detta commissione, uenne
in Conto, deplorando il sconcerto nato, e persuade:
:ndo li P.P. à non alienarsi per questo, assicurando
ciò esser accaduto, non per mente publica, ma per
:imprudenza del Deputato, e mostrando la detta
lettera, richiedeua che si ultimasse il contratto.
Se gli rispose douersi fare le douute riflessioni aua:
:nti di riassumer altri maneggi circa questo par:
:ticolare. Tanto più che in que giorni erasi pene:
:trata l'intentione delli Guardiani della Scuola
del Ros.o in S.S. Gio: e Paolo commissarij Girardi
di voler procrastinare il pagamento del legato,
à cagione di nuoue emergenze circa d.ta eredità.
Tuttauia non si alienaua dall'applicatione più
propria per ultimare l'introduzione della Reli:
:gione in Pordenon.
Nel mese d'Agosto susseguente 1692 d.to Sig.r Marini
fece intender al Conto, che que SS. di Pordenon
intimauano ancora tre mesi di tempo, acciò
li P.P. risoluessero circa la conclusione del trattato
di compreda colle conditioni sud.te, quali passati
protestauano non voler star più a detti patti,
mà esser liberi da ogni contratto, per poter ap:
:plicarsi alla uendita di d.to loco, auendo altre
occasioni: à queste replicate proteste, li P.P. non
si mossero punto, à riguardo delli incaminate
lite colla Scuola del Ros.o et acc.mi suoi di.
Ben è uero, che nelli ottobre susseguente, si portò
il P. Pietro Martire Bertagna, à cui era appoggi:
:ata la sopra intendenza di tal affare, alla casa
del d.to Sig.r Marini, per prender lingua del sen:
:timento di quella città. Rattificò egli la d.ta
proposta, e caso dalla Religione non ui fusse
fatto altro riflesso, poteuà anco tralasciare di
attentar d.ta fondazione in quella città; gli fu
risposto

risposto non potersi per ora risolvere cosa alcuna, e quando que SS. di Pordenone avessero ricusato d'accettar la Religione, non averebbono mancati altri luoghi, che chiedono, e bramano una Religione officiante, senza alcun aggravio della Comunità. Rispose egli non esser quelli espressi sentimenti del Comune di Pordenone, mà di particolari cervelli torbidi, bramando per altro il Publico veder decorata la loro città con d.ta fondazione: e ricercato, quali fossero le conditioni, colle quali (se verrà il caso) dovrà stipolarsi l'instromento, le scrisse di proprio pugno sopra d'un foglio, e sono le seguenti. Prima Duc. 1000 per l'Oratorio, case, e pertinenze del loco di S. Filippo. Seconda, il Vitalizio d'un censo legatario. Terza, restarà cento netto, senza imaginabile altro aggravio, ò riserva; e qui restò così arrenato il negozio, senza più parlarne fin al 1604.

Capi 9, e 10

Doppo esser stati arrenati li trattati lo spazio quasi di due anni, furono di nuovo ripigliati per fondar il Conto in Pordenone, mà con risolutione di non comperar le case di S. Filippo, il che dispiacque à quel Publico, onde protestò che senza tal compera non averebbe mai permesso, chi encarasse la Religione in Pordenone.

Dall' Ottobre 1602 fino li 20 Agosto 1604 si procurò incaminare gl'atti per giustizia, per il conseguimento del legato, come se ne farà poi à pte il raconto. Seguito poi aggiustamento trà la Scuola del Ros.o, e il nostro Conto, e giro di Duc. 15m al Sal, li P.P. riasunsero li trattati per la fondazione del Conto in Pordenone; onde radunato conseglio li 19 Agosto 1604, fù dibatuto s'era espediente comprar il loco di S. Filippo, e fatte mature riflessioni agl'inconvenienti, uenì, se facevasi

d.ta compera

d.ta compera, e principalmente, che permettendosi il Prencipe l'acquisto d'un fondo, quando da noi fusse quello di S. Filippo posseduto, sarebbe facile ad alcuno di que Cittadini auuersarij il costringersi ad abitar in d.to loco, senza poter altroue allargarsi. Oltre di che fabricato che fusse altroue il Conto, resterebbero quelle fabriche di S. Filippo infruttuose, e sarebbe perduto il danaro speso in comprarle, con grande scropolo di coscienza; onde risolsero non pigliare in alcun modo d.te case, mà inuiare col P. Rettore due P.P. à prender informatione, e trouar sito opportuno, pigliando anco casa ad affitto.

Alli 22 Agosto 1694, partiti d.ti P.P. da Venezia, peruenero à Pordenon li 27 d.to, oue fatta instanza d'esser ammessi à riuerire quei S.S. Podestà, e Giudici; ci fù concesso nel loco istesso di S. Filippo radunarsi. Esposte loro l'aggiustamento seguito qu'allegato, e risolutione nostra di cominciar l'erettione del Conto, sperando incontrar la loro sodisfazione, e gradimento in opera si pia, et utile alla Città con altre espressioni, senza toccare cosa alcuna circa il loco di S. Filippo; d.ti S.S. mostrarono ogni ciuiltà, e cortesia, senza ne meno essi dar moto alcuno di d.to loco, solo conchiusero, che trouandosi fuori il Sig.r Proued.r, senza il quale non poteasi radunar consaglio, essi non poteano dare alcuna risolutione, mà ritornato, aurebbono risolto. In tanto caminando noi per la Città, fussimo accompagnati dal Sig.r Ettore Ouio, e Daniel Mantenetat; dal d.to Ouio fù toccato, se noi compraremo il loco di S. Filippo, et intesa la risolutione nostra negatiua, alteroßi grandemente, ferito nella speranza della francatione del liuello uitalitio, e introdusse discorso assai feruente par conuincerci esser noi obligati

à comperare

a comperare d.to loco. Ma ributate da noi le sue ragi:
:oni, protestò che la Comunità sarà sempre contra:
:ria a tal fondatione, e non permetterà si pianti pie:
:tra, e farà lite à tal fine; se gli disse, che significas:
:se a d.ti S.S. questo nostro sentimento, lo fece con gran
commotione, e richiamati noi al congresso, dissero, che
suppongono la Religione non mancarà mai di par:
:ola, et impegno contratto, nelli trattati quasi conchi:
:usi già due anni, per d.ta uendita; hauer noi ben al:
:tre uolte considerato il sito, e ciò non ostante auer noi
risolto di comprarlo, auer essi prestato l'assenso di accet:
:tarci, sempre colla conditione stabilita col P. Iron di
comperare d.to loco, e sempre caminati con questo
supposto, et ora non credono mai esser noi alieni
da tali sentimenti. Rispose à tutto questo il P. Rettore,
non auer noi alcun impegno per comperare d.to loco,
stante che li contratti non furono ancora conchiusi,
et esserci stato intimato dal Sig.r Marini, che se in
termine di tre mesi, non risolueuamo, intendeua
la Comunità esser libera, e sciolta da ogni contr:
:atto circa d.to loco; e poi se per il passato ui era qu:
:alche inclinatione, questa ora regolata da una tot:
:ale inauertenza alli pregiudizj, che indi sarebbero
insorti, mentre non haueuamo quei lumi, ch'ora
abbiamo. Esser questa risolutione consigliata con
Auuocati, e Senatori nostri Protettori, quali tutti con:
:cordano à non permetter tal compreda. Non esser
giustizia gettar uia il danaro, senza alcuna ne:
:cessità per d.ta fondazione, potendo comprare il fondo
immediato, e quando essi S.S. pretendono tal aggr:
:rauio alla Religione, bisognarà applicare ad altre
risolutioni. Doppo queste, ed altre espressioni, risp:
:osero d.ti S.S., che dato non auer noi impegno di
comprar d.to loco, ora sentono d'impedir il pro:
:seguimento della fondazione in Pordenon, quando

non applichiamo

non applichiamo a d.ta compreda, a ciò si rispose, che si degnino far il loro conseglio, e darci in carta tal risolutione, acciò possiamo consultarla co P.P., e Prott::ettori, per risoluere ciò s'haurà à fare, e così si sciolto il congresso, ritornando noi à Valuasone.
Onde ritornati à Venezia, venne il Conte il Sig.r Marini li 15 Settembre 1694, significandoci la risolutione della Comunità, di far lite, per impedirci il proseguimento di d.ta fondazione, et alli 7 d.to presentò in Colleg.o supplica, che essendo noi diuersi da noi stessi, nel reimmerci dal comprare quel loco, si degni Sua Serenità comandare à noi, ò à comprare d.to loco di S. Filippo ò recceder da quel Paese. Auuisati di tal passo, facemmo il 3 Ottobre constituto in Cancellaria Ducal, che nihil sia proseguito sopra d.ta supplica, senza esser noi ascoltati, e perche era rimessa al solo Proueditor di Pordenon, per l'informatione, si fece rimetterla anco al Mag.o sopra Monasterj li 4 ottobre, facendo intimare il constituto al Marini. Ritornato questo in Conto, s'affaticò persuaderci, d'andar à prender le misure di d.to loco di S. Filippo, perche esso lo giudicaua capace, con alcune case uicine per detta fondazione. In tanto si sospenderà la prosecutione della supplica, e attenderà risposta.
Alli 7 d.to fatto conseglio de P.P. si mandò à d.o Sig.r due P.P., che riferiscero auer noi più volte anco con Proti, considerato d.to loco, per incapace all'intento, e però non voler rinouare altre spese in d.ta missione, ne restringerci nel medemo ne potersi comprare, perche non è à proposito. Il Prencipe non lo permette, il Testatore non ci dà facoltà di scialacquare il legato, però prosequisca la lite, perche esclusi dal Prencipe da Pordenon, riuscirà à noi più facile ottener licenza per altri luoghi, che bramano la Religione.

Cap. 11

Cap. 11

dispensò un mezzo termine per accordare la compra delle case di S. Filippo, e così stabilire in Pordenon la fondazione del Conto, ma non ebbe subito il buon effetto.

Dalli 7 settembre, fino li 14 Xbre 1694, non seguì altro incontro, ò altro atto in Collegio, mà intromessosi in d.to tempo il P. Girolamo Castelfranco nell'affare istesso, con ottimo fine di riuscire, divisò senza saputa de P.P., che il ricever quel loco, per modo d'ospizio, sarebbe riuscibile appresso il Senato, conseguirne il placet, e di ciò ne parlò coll' Ecc.mo Marcello Savio Grande, che l'approvò, et indi col Sig.r Marini, che non dissenti; quale scrisse al Publico di Pordenon esser sentimento de P.P. ricever d.to loco di S. Filippo à titolo d'Ospizio, concordando in ciò gl'assensi dell' Ecc.mo Marcello, e Giusto.

Subito quel publico spedì un Deputato S.r D.r Camuri, e Nodaro à Venezia, per stipolar l'Instromento, e ricevere li duc. 1000. Venuti questi in Conto, espossero al P. Rettore Zanchi, li 14 Xbre 1694, quanto significò il Sig.r Marini à quel Publico, et il fine, à che sono venuti. Stupì il P. Rettore à tal novità, non sapendo cosa alcuna di tal maneggio disse, averebbe parlato con d.ti Senatori, et indi gli portarà loro la risposta. S'intese da d.ti Senatori, che non avevano fatti tali progetti al Marini; il che riferito agl'inviati di Pordenon, e questi al d.to Marini, suscitò grande alterazione in questo Sig.re, affrontato d'aver rescritto à quel Publico falsità. Siche d.ti inviati replicarono, che volendo la Religione andar in quella Città, questa prenda li duc. 1000, per d.to loco, altrimenti s'opponerà con tutta l'efficacia, e forza. Si procurò insinuar loro voler noi esser sicuri dell'acquisto di altro fondo, e poi non si dissentirà contentarsi:

al che

al che soggiunsero, che gli diamo li duc. 1000, e poi facciamo ciò, che vogliamo, di cui non s'opposerano, ne s'ingerirano in altro, e così partirono dal Convento, e da Venezia; avendo prima fatto fare constituto in Cancellaria Ducale, à nome di Pordenone, che non sia fatta alcuna deliberatione circa l'introdur la Religione in quella Città, se prima non è sentito quel Publico, et intimato li 18 Genº M.V. 1694, restò così l'affare arrenato.

In seguito di tali emergenze, li P.P. pregarono gl'Ecc.mi Basadonna, Moulà, e Giusto, degnarsi venir in Convento, per consultare, quid agendum circa questo punto. Si compiacquero favorirsi li 17 Genº d.to e ventilati li fondamenti circa Pordenone, e giudicati valevoli, per ~~non~~ applicare a d.ta compera del loco di S. Filippo, per non immergersi in un mare di molestie, che poarebbono suscitarsi da qualche mal affetto di d.ta Città, nella quale non era anco decente introdursi contra il genio di quella comunità, e però determinarono, che si attendesse d.ta fondazione in altri luoghi.

Cap. 18

Ebbero li P.P. Commissarij la mira di fondar il Convento in altri luoghi, e spezialmente in Bassano, mà si frapposero insuperabili difficoltà. Si diressi per tanto l'applicazione ad altri luoghi, e quattro furono considerati da P.P., cioè Miran, Piove di sacco, Cividal di Belluno, e Bassano. Prima però di farne scelta, giudicarono espediente prender informazione, col mandare due P.P. sop. loco. Andarono per loro ordine li P.P. Scarmignan, e Danieli, li 9 Febº M.V. 1694, à Miran, dove presa diligente informazione d'ogni cosa, e ritornati à Venezia, fattane d'ogni cosa distinta

relazione

relazione ai P.P., non fù giudicato da essi à propo:
:sito quel loco, per la fondazione d'un Conto, on:
:de li 14 Feb.° d.to, li d.ti P.P. Scarmignan, e Danieli,
furono mandati à Pioue, e seguì lo stesso, come di
Miran. Si presero informazioni di Ciuidal di Bel:
:luno per mezzo dell'Ecc.mo Boldù, ma la penur:
:ia, dal medemo rappresentata, di pesce, pane, e
uino, fece subito mutar idea per Bassano, doue
andati li P.P. Tabacco, e Danieli, sortirono, che li 9. 8bre
1695, fosse messa parte in quella Comunità d'acc:
:ettar la Religione, colla fondazione d'un Conuento,
giusta il legato Girardi; e la parte fù presa con uo:
:ti fauoreuoli n.° 49, e contrarij due.
Trattanto che si maneggiauano li P.P. per ottener la
permissione del Prencipe, e Roma, per la fonda:
:zione del Conto in d.to loco, nacquero del medemo
molte dicerie; alcuni biasmauano la facile risol:
:utione di quel Consiglio; altri asseriuano, che pos:
:to da noi il piede, auressimo preteso la Scuola
del Rosario, coll'entrate, essendo Patrimonio del:
:la Relig.e; altri, che quei poueri Preti in n.° di
60, sarebbbono restati senza Messe; ed altri, che
sarà tal fondazione d'un gran discapito di quella
Terra, essendoui in essa cinque Conti di Regolari
e quatro di Monache, per le quali cose, anco li
beni affitti à noi, molto si rispedarono.
Intesi da noi tali mouimenti di quella Terra, e
considerando quella Scuola del Ros.° istituita in
quel Duomo l'anno 1584, senza la condizione,
che andando colà la nostra Relig.e, sia deuoluta
alla nostra Chiesa, anzi premunita da un con:
:sulto estero dalli P.P. della Prouincia li 12 Mag.°
1671, con cui asseriscono, d.ta Scuola non poter
soggiacer a d.ta condizione, stante che fù eretta

auanti

avanti il Capitolo Gtē, che la ordina, si giudicò neces:
:sario aver la precautione, chi' eretta colà la nrā Chi:
:esa, debba esser trasferita la Scuola, quanto all'ind:
:ulgenze, nella medema: onde radunato conseglio
li 5 Majo, fù risolto di non applicar a dta fondazione
se prima non siamo cautelati d'aver nella nrā
chiesa dta Scuola colli indulgenze.
Fatta intendere à que SS. di Bassano questa nostra ris:
:olutione, cominciarono à metter difficoltà sopra
il traslato della dta Scuola, considerando pregiudizi:
:ale alla Parochiale, & alli Altare ivi eretto da par:
:ticolari; aggiungendosi l'insistenze d'alcuni Preti
quali per rinnazzare li rimproveri di non esser di:
:ligenti esecutori delle loro incombenze negl'eser:
:citij Divini, si posero ad officiare il Duomo coll'
esposizione del Venerabile ogni Festa, & Predica
del Sigr. Arciprete, che animava il popolo à pregar
il Sigr. Iddio, acciò illumini la Comunità à non
permettere l'introduzione della nostra Religione
con tanto danno di quella Parochiale, chè diu:
:entarebbe del tutto deserta delli Tesori spirit:
:ali delli indulgenze.
Quindi alcuni di que SS. nostri parziali, per non far:
:si bersaglio di tante opposizioni ci fecero intend:
:ere, che quando noi vogliamo stare al primo
stabilito, non ponno coopevare in altra forma
esortandoci à non pensare per ora alla trasla:
:tione della Scuola del Rosº, ma ad ottenere la
publica permissione di fabricar il Conto, e che
quanto alla Scuola, sarebbe stata à suo tempo
trasferita nella nostra Chiesa. Mà noi già sta:
:bili nella nostra risolutione, protestassimo nullo
ogni trattato, quando non fussimo prima caut:
:elati della traslatione di dta Scuola.
Cambiato però frà questo tempo il governo di
quella Comunità, il Sr. Sigr. de Roman, ci rescr:
:isse, che speravo ogni evento felice, stante che
il nuovo

il nuovo governo era appoggiato à soggetti parzi:
:ali alla Religione, ne occorreua andassero colà
altri P.P., per maneggiare quest'interesse, mentre
essendo breue il ritorno del Sig.r Zambelli, sarebbesi
effettuata ogni cosa.
Mà senza aspettare altre risposte, si spedirono à
Bassano il P. Rettore, ed il P. Danieli, à quali
fù commesso da P.P. di significare à quei Sig.ri
l'ultima nostra risolutione, che quando non vo:
:gliino aderire alla traslatione della Scuola del
Ros.o, intendono sciolto ogni impegno per parte
nostra. Andarono i d.ti P.P., ed auute diuerse conf:
:erenze con quei S.S. principali, trouarono gran dif:
:ficoltà nel mettere nuoua parte in consiglio, stan:
:te la probabilità di non esser presa. Ci esortauano
però à non badare à questo punto, sicuri, che col
tempo, sarebbesi fatta tale traslatione. Presa da
noi tali notizie, e sincerati quei S.S. della nostra
ragioneuole domanda, ritornassimo à Venezia,
oue radunato il consiglio, e riferite le d.tte notizie
fù presa deliberatione, che stante la determina:
:tione di non volersi cantegiare, per la traslatione
della Scuola del Rosario, quanto all'indulgenze
restauano li P.P. in piena libertà di progredire ò
desistere da ulteriori maneggi per la fondazione
del Conto in Bassano.
Aggiunse maggior fondamento à questa risolut:
:ione il constituto fatto in Cancellaria Ducale
dal Sig.r Girolamo Bellavita confratello della
Scuola del Ros.o in Bassano, che non sia pro:
:seguita cosa alcuna, se non è prima esso sen:
:tito, qual copiato, si trasmise al d.o Sig.r de Ro:
:mani, insinuandogli auer d.to constituto dato
l'ultimo crollo all'affare, preuedendosi un
mare di liti coll'altre difficoltà da superarsi;
onde

onde per tal causa si preuede, che la Religione non uerrà mai à Bassan.

Venne anco dal P. Agn.te G.le, à cui scrisse il P. Rettore risposta, che quando non si può hauer la Scuola nella nostra Chiesa, egli non può instituirla, e però non doueasi colà fondare conto, mà diuertire ad altri luoghi; onde si rescrisse finalmente à quei Signori che in ordine alla risolutione di quel Publico, di non volerci cautelare, per la traslatione della Scuola del Ros.o circa l'Indulgenze, siamo stati costretti diuertire ad altri luoghi, per non mancare alle nostre incombenze; saper essi, quante furono le nostre premure, per una fauoreuole condescendenza tanto giusta di quel Publico, però non doueasi attribuire alla nostra incostanza il diuertimento seguito, ma alla stima, che fanno più della Scuola del Ros.o in Domo, che della Religione in Bassan, onde sono già inoltrati i maneggi per altra Città, quali non si ponno, ne deuono abbandonare; quando però questi si arenassero, sarebbe sempre da noi preferito Bassano ad ogni altro loco. Così restò sopito l'affare attentato, per la fondazione in Bassano, non essendo seguito altro trattato.

Cap. 13

Di nuouo s'introdussero li Trattati con questa Comunità di Pordenon, per via dell'Ill.mo Sig.r Caualliere, e Comendator di Caos.

In quel tempo che trattauasi della fondazione del Conto in Bassan, e ch'erano nate le sopradette insuperabili difficoltà, ed oppositioni, accade, che l'Ill.mo Sig.r Girolamo Gregori Nobile di Pordenon, che fù fin dal principio partialissimo, e diuotissimo della nostra Religione, come è ancora più che mai di presente, si portò à S. Daniel, per conchiuder il Matrimonio coll'Ill.ma Sig.a Contessa Elena Pittiani

Pittiani, e con tal incontro (senza auer egli haau:
:to alcun ordine dal Publico di Portenon) fauellan:
:do il d.to Sig.r Gregorij colli Ill.mo Sig.r Cavallier, e Com:
:mendator di Pers. gli fece, cosi casualmente la
narratiua della nostra attentata fondazione del
Conto in Portenon, arrenata affatto, à riguardo
della compera pretesa di quel Publico, delle case
di S. Filippo; il che udito dal sud.to Sig.r Commend.r
mosso dal Sig.r Iddio, col mezzo ancora dell'Ill.mo
Sig.r C.te Pittiani, huomo pijssimo, e Padre della d.ta
Sposa, che gli suggerì d'intraprender egli l'aggi:
:ustamento di questo negozio, e di ripigliare li
trattati, risolse di farlo, giudicando la di lui persona
di fare cosa molto grata al Sig.re Significò dunque
egli, unitamente col sud.to Sig.r C.te Pittian, al P. Tron
Priore di Valuason, questo suo sentimento, li 4
Maggio 1695, esibendosi, che si sarebbono essi in:
:terposti per l'aggiustamento, e che auerebbono
procurato di conchiudere il tratto, quando fus:
:sero da P.P. di ciò richiesti. Non ributtarono li P.P.
l'interpositione di d.ti Sig.ri, rappresentata loro dal
P. Tron, mà con buona maniera, e destrezza,
tirarono auanti (stante il maneggio, non anco:
:ra del tutto consumato con Bassano) dal d.to
mese di Maggio fino li 20 Agosto, nel qual tem:
:po disimpegnati totalmente da Bassano, come
s'è detto, accettarono l'interpositione esibita
e furono questi li trattati, che fecero li sud.ti Sig.ri
col Publico di Portenon.

Primieramente, che la prima compera da farsi
da P.P. esser debba d'un loco capace per la fabr:
:ica della Chiesa, e Conuento, al che non può
seruire il loco di S. Filippo.

Secondariamente, che auendo noi bisogno d'osp:
:izio, nel tempo della fabrica, contiamo duc. 1000
alla comunità

alla Comunità, affinche questo conceda alla Rel:
:igione d.to loco di S. Filippo a godere.
Poi che sborsiamo alla Comunità Duc. 1348, acciò
possa francare la pensione Ouio di Duc. 50 annui
uitalizi.
Di più che sia in libertà del Publico di Pordenon
fare quandocumque uorrà la real ricupera di
d.to loco, coll'effettiuo sborso di Duc. 1348.
Finalmente che quanto resta intauolato circa
d.to loco, debba effettuarsi solo, et immediatamente
doppo che sarà realmente seguita la compra
del primo loco proportionato alla fabrica del Conto.
Considerati maturamente da P.P. questi trattati, si
rescrisse al d.to Sig.r Comendator, che quando uen:
:ghino accertati di conchiudersi, oltre le d.te con:
:ditioni, anco la rimotione della Comunità, della
supplica presentata al Prencipe li 7 settembre
1694, e che sia fatta la francatione Ouio nell'ist:
:esso sborso, che faranno li P.P. delli Duc. 1348, sar:
:anno in buona dispositione di riasumer l'app:
:licatione, per fondar il Conto in Pordenon.
Rispose il sud.to Sig.r Commendator li 24 Agosto,
che non sarà difficoltà d'ottener quanto si ric:
:hiede; e in ordine a ciò, se gli rescrisse li 10 sett:
:embre, che procuri conchiuder nella conform:
:ità sud.ta, col trasmetterci la parte, che sarà
presa da quel consiglio, e procuri, che dal med:
:emo sia commesso a questo suo Nunzio in Ve:
:netia, per poter con esso lui concertare quello
bisogna. Passarono ueruno giorno, senza uedere
risposta, onde se gli replicò lo stesso li 1 ottobre,
a questo replicò il d.to Sig.r Commendator li 17
Ottobre, che tal tardanza era deriuata da un
riflesso prudenziale, di poter giouare all'interesse
la dilazione del tempo, quale facebbe uscir di
carica un soggetto contrario. Tuttauia auendo
noi

noi premava, & non potendo egli andar in Per:
:sona, haverebbe commesse le sue veci ad altro
Soggetto, per incaminare l'affare. In tanto pro:
:curavimo uffizij da Senatori, appresso quel ecc.^mo
Proveditor; li 22 Ottobre il P. Rettore gli risp:
:ose, la premura nostra esser l'avvicinamento
delle Feste del Natale, quando si fanno le trasm:
:utationi delli fede commessi, in gran Consiglio; &
l'acquisto esibitoci di alcune casette necessarie
per l'intento, vicine al loco del Sig.^r Montereale
divisato per trasmutarsi, però restava supplicato
della celerità.
Non havendosi però alcun riscontro dal sud.^to Sig.^r Comm:
:endator, risolsero il P. Vic.^o Gle, e Rettore portarsi
à S. Daniel, per abboccarsi con esso lui, come fecero
li 13 Xbre, recando seco li progetti intavolati dal me:
:desimo, & firmati di lui di proprio pugno, che gli
furono consegnati, da esso richiesti; gli disero an:
:cor noi premava, per risolvere qualche cosa, però
sarebbe espediente si portasse egli stesso in Pordenon
per conchiudere, come anco fece benignamente li
20 Xbre, da dove li 27 Xbre scrisse haver trovati
quei d.i S. disposti alla conclusione; ma prima
vogliono sentir il parere del Sig.^r Marini in Ve:
:nezia, però dover noi abboccarsi col d.^to Sig.^r per le
risposte favorevoli. Trovarsi anco l'ostacolo del
Ovio, che non si contenta della francatione di
duc. 348, volendone 500. Mà circa ciò non stimar
proprio arrenare un tanto affare, per riguardo
di duc. 150. Acciò se gli rispose esser noi stati dal
Sig.^r Marini, quale trovassimo con ogni propo:
:sensione favorevole, e così promise rispondere
stimando ciò gloria d'Iddio, & beneficio della Pa:
:tria; & quanto alla pensione dell'Ovio, rimette:
:vasi alla sua Prudenza, pregandolo tener li van:
:tagi della Religione. Fratanto vivente quei

Signori

Signori di Pordenon le risposte fauorevoli del Sig.r Marini, presero parte, come si legge nel seg. cop.

Cop. 17

Parte presa dal conseglio di Pordenon di dar à goder le case, oratorio, e Chiesa di S. Filippo alli nostri P.P. per certa somma di denaro, con alcune con:ditioni, e ciò che stabilirono li P.P. commissarj doppo tal parte presa.

Adì 8 Xbre 1695 in Castello

Conseglio

L'Ill.mi S.S. Podestà, e Giudici

Douendo li M. R. R. P.P. del SS.mo Rosario di Venetia piantar un Conto, e Chiesa in questa Città, in ordine ad instanze loro 1 Giugno 1690, e parti di questo nostro Consig.o 10, e 13 Mag.o 1692, il tutto approuato, non tanto con Breui di Roma quanto con decreto dell'ecc.mo Senato, offeriscono li P.P. medemi Duc. 1000 da L 6:4, per la Chiesa di S. Filippo, con l'oratorio, posta in questa Città e case annesse, aiiuxe la casa fu Sugori, di prese:nte abitata dal R. D. Antonio Roletti Pub.o Precett:ore, le quatro stanze abitate dal Sig.r D.r Gio: Batta Martinelli, con l'altre à basso sotto la Chiesa me:dema, nelle quali abita Giacomo Manegazzo Cus:tode della Chiesa medema, le quali nel mentre dell'erettione del Conto, doueuano seruire per loro uso e comodo, e quelle conseruare, e mantener nel esser loro, riceuendole à goder, con patto espresso, che ad libitum di questa nostra Comunità, si poss:ano riauere coll'esborso del d.to danaro; intend:endosi colla Chiesa, e case cese, comprendano gl'utensili della medema Chiesa, che di pre:sente s'attrouano; e questo tutto ad essi Padri

con l'aggrauio

con l'aggravio, che si corrisponde a D. Ettore Ovio.
Riseruate à dispositione di questo Publico le po:
:che vendite della sud.ta Chiesa, come à principio
fù stabilito. Douendosi di ciò far publico instro:
:mento, coll'interuento delli S.S. Deputati sin al
principio, per quest'effetto.

Ballotata, fù presa à pieni voti.

Detta parte fù qui trasmessa dal Sig.r Comendator
con lettera di 9 Xbre 1695, insinuando, che con
l'Ovio non poté stabilir cosa alcuna: non sarà
però disauantagio della Religione, potendo esser
che perda ogni pretesa, se non trova la francatione.
Riceuuta d.ta parte, e considerata mancante delle
conditioni intauolate, si scrisse li 13 Xbre al d.o Sig.r
Comend.r, non veder noi la conditione, che la Com:
:unità si franchi col Ovio, del danaro da sborsarsi
da noi, in modo che volendo essa Comunità ricuper:
:are il loco di S. Filippo, debba rimborsarci oltre li
duc. 1000, anco il danaro, che andasse per d.ta fran:
:catione. Tuttauia sperarsi, che nella stipolatione
dell'instromento, s'abbi ad osseruare anco qu:
:esto particolare. Si scrisse pure l'istesso giorno al
Sig.r Montereal, che essendo seguito l'aggiustam:
:ento con la Città, veda restringer il prezzo delle
casette, e significar à noi, per prender le mi:
:sure più proprie. Si scrisse anco li 15 Xbre à
M.r Vescouo di Concordia, notificandoli il seg:
:uito, sperando la di lui benigna licenza, a suo
tempo. Rispose li 2 Gen.o aggradire l'auuiso &c.
In tanto nel ritorno à S. Vaniel, passò il Sig.r Com:
:endator per Valuason, e significati à quel P. Pri:
:ore li suoi sentimenti, che stimaua bene, vi sia
da noi ringraziata con lettera, quella Comu:
:nità di Pordenon, e mandati anco due P.P. à
stipolar l'instromento. Che prendessimo il par:
:ere de nostri Auuocati, sopra il legato Ovio, per

lo che

per lo che ci mandi il punto del Testamento sesto,
e constituto di quella Comunità al Petizion, di pag:
:ar li duc. 50 vitalizj, per regolarsi à norma di
quello nel affare di d.ta pensione.
In ordine à tali instruzioni si prese il parere degl'
Avvocati, rescrivendo al d.to Sig.r Commend.r li 10
Xbre, questi non applaudire alla probabilità d'es:
:cluder dalla pensione l'ovio. Per noi bastare, che
quel Publico si obblighi di sborsare, in caso di ri:
:cupera, quello fusse speso per d.ta franchatione.
Aver noi ringraziata quella Comunità, et abo:
:zzato l'instromento d'andarsi à stipolarlo.
Si scrisse pure alla Comunità di Pordenon, signific:
:andole l'aggradimento nostro, nel veder accolta
la Religione, con pienezza de voti, e superate
le difficoltà, che ritardavano i nostri desiderj,
sperare noi celere condusione, in conformità del
maneggio del Sig.r Commendator, e restar in noi
l'obbligo di contribuire al loro affetto, colle fati:
:che proprie della Religione, à prò di quella Ci:
:ttà; e la Comunità rispose li 30 Xbre cortes:
:emente, ringratiandoci delle nostre espressioni,
assicurandone d'un affetto reciproco.
Quindi radunato il Conseglio de P.P. li 28 Feb.o 1695
M. V., coll'intervento del M. R. P. Vic.o G.le, riflette:
:ndo alle future dispositioni, sì dell'ospizio da pi:
:gliarsi, come dell'incominciato Convento, stabili:
:rono le seguenti ordinazioni.
P.o Ritrovando il Collegio del Ill.mo R.so Commissario
esecutore dell'ordinazione Testamentaria del
q. N. H. Aluise Girardi, et obbligato ad acudire alla
fondazione del Convento ordinato, sia, e s'intendi
tanto l'ospizio, quanto il futuro Convento, sino,
che sarà collegiato, et sui ivi, soggetti, et uniti
alla total iurisdizione di questo Collegio, e però deb:
:ba esser incombenza del solo M. R. P. Rettore, e
conseglio de P.P. del Collegio, il provedere d.to ospizio
e Convento

e Conuento come sopra di Vicario, e Religiosi, degl'
assegnati in d.to Collegio al quale doueranno sempre
appartenere, in modo tale però, che sijno amouib:
:ili non solo dal M.R. P. Rev.o Gte ma anco dall'istes:
:so P. Rettore, col consiglio de' P.P.
Secondo, che nel sud.to Ospizio, e incominciato Conto,
sino che vi dimoreranno due ò tre Sacerdoti, non si
abbino ad introdur nouità, non prescritte dalle nre
Constitutioni, ne celebrarvi offizj solenni, prediche
formali, e continue nella Chiesa, ma solo si possa
recitar col popolo il S.S.mo Ros.o, anco premettendo br:
:eue esortazione spirituale, sul Altare, come pure
udir le confessioni, per coadiuuar in quello si può
al beneficio dell'anime. Debbano altresì li P.P.
iui dimoranti, quanto sarà loro possibile recitar
insieme l'offizio diuino, orazion mentale, e non
allontanarsi punto dalla Regolare osseruanza, col:
la ritiratezza, e buon esempio.
Terzo, che quanto al temporale, debba il P. Vicario
tener la cassa, notando tutti li danari, che in qual
si voglia: modo gli perranno, tanto per messe,
quanto per elemosina, ò da questo Colleg.o man:
:dati per fabricare, come pure l'esito di tutte le
spese, che occorreranno fare, sì per la fabrica, co:
:me per altro, douendo render conto à questo Col:
:legio, ogni qual uolta sarà richiesto.
Quarto. Resti proibito espressamente à d.to P. Vicario
l'aggiungere, ò minuire al modello della fabr:
:ica da farsi, et approuarsi, come pure far inuest:
:ite, compre de, ò negozj rileuanti, senza il preuio
consulto de P.P. seco dimoranti, et approuazion
di questo Collegio.
Quinto, che in alcun modo non si possa accettar leg:
:ato alcuno, che porti seco obbligazione perpetua
da esercitarsi nella Chiesa di S. Filippo.
Seguita tal determinatione, li P.P. stabilirono di man:
:dare due Religiosi à Pordenon, per ultimare con
quei Signori

quei Signori l'aggiustamento desiderato: onde li 13 Marzo 1696, elessero il M. R. P. Rettore, et il P. Alessandro Alessandrini, per tal effetto, à quali impartirono la facoltà di stipolare l'instromento con d.ta Comunità, circa il loco di S. Filippo, giusta le condizioni exibiteci dal Sig.r Comendator di Porz, et accettate li 20. Agosto 1695

Parimente in d.to giorno simil autorità concesse il M. R. P. Vic.o Gle F. Tomaso Masai, di poter effettuar il d.to instromento, nella conformità pred.ta, al M. R. P. Rettore, col conseglio de P.P.

Proveduti li d.ti P.P. di tal facoltà, li 17 Marzo 1696 partirono per Pordenon, seco conducendo il P. Tomaso Colzà, ove pervenuti, et incontrato il favore del Sig.r Almateo, già fatto Protettore dell'affare, essendo in attual carica di deputato, cominciarono ad intavolare la formula dell'instromento. il Sig.r D.r Camuzzi pretendeva prima d'ogni altra cosa, si dovesse subito far lo sborso delli duc. 1000 per il loco di S. Filippo, mà significate alli Sig.ri Deputati le congruenze, di non poter far subito d.to sborso, atteso che, quello seguito, ci restava precluso l'adito di contrattare per altri luoghi, ma saressimo obbligati pagar tutto ciò, che veniva richiesto; rimasero pagli della ragione, e separati dall'opinione del Sig.r Camuzzi, assentirono al giusto. Rappresentato al Publico, che per effettuare d.to contratto, sarà espediente contentarsi, che li P.P. francasino certo livello di duc. 1000 colla Comissaria Triunina, subentrando essi nella ragione di quella, e all'incontro cedi la Comunità à P.P. il loco di S. Filippo, à godere, sino alla restitutione delli duc. 1000. Con questo però non si possi far acquisto d'altro sito, se prima non resti stipulato l'instromento colla Comunità, nella conformità d'un abozzo consegnato. A tutto ciò diede

il suo assenso

il suo assenso la Comunità, come appar dall'atte:
:stato autentico delli S.S. Amalteo Podestà, e depu:
:tato; et Antonio Motense deputato, li 26 Marzo 1696

Capi . 13

Trattato fatto dalli P.P. Cominarij col Sig.r Monte:
real per la compera di questo Terreno; ò Braida
di sua ragione, e di fede commesso, per fabricar
il Convento, e supplica fatta dalli Sti P.P. al Serenissimo
Prencipe, per la permuta del fede commesso.

Seguita la sud.ta convenzione, l'istesso giorno, conver:
:sarono li P.P. col Sig.r Giov. Daniel Montereal, per
il prezzo del suo loco, al Borgo della colonna. questo
Sig.r ricusò da se stesso, et espensioni fatte di contentar:
:si della piena stima di d.to loco, dimandò il terzo di
più della stima, che sarà fatta di nuovo del medesimo
loco. A tal dimanda non volendo aderire li P.P., con:
:vennero finalmente le parti, di rimettersi in confiden:
:ti, con facoltà di eleggere il terzo non sospetto, quali ter:
:minavano il di più, che si doverà darghi.

Ritornati li P.P. à Venezia si presentò subito li 13 Aprile
supplica al Ser.mo Prencipe, in cui esposto il legato Gir:
:ardi, la publica permissione di comprar un sito
in Pordenon, la licenza da Roma, la consecutione
di parte del legato, si pregò Sua Serenità à darci lic:
:enza, di poter comprare per d.to effetto il loco del Sig.r
Montereal, al Borgo della colonna, con depositar
il tratto di esso in Cecca, per doversi investir in beni
per subrogarli in loco del fedecommesso, à cui è sog:
:getto quello del Montereal; e ciò perche in difetto
non averessimo apertura di effettuare la mente
del Testatore, e godere della publica permissione in
Pordenon, mentre altro sitò capace non si ritrova
al comodo de Religiosi, et utilità degl'abitanti. Agg:
:iongendosi, che ciò ridondarà in utile del fede comm:
:esso, per esser fabriche, la maggior parte del prezzo,
pagate à piena stima, et in Friul investirsi à 7 per c.o

Fù detta

Fù detta supplica rimessa agl'Ecc.mi Savij, quali ordinarono, chè ad essa rispondino gl'Avogadori di Comun, e con:
:derate le cose contenute in essa, dicano il loro parere.
Così facciano il Proued.r e Cap.o di Pordenon, e li Auuoc:
:ati fiscali dell'Ecc.ma Signoria.

S'auuicinaua il Martedì Santo, che uenne li 17 Aprile in cui uien facilitata in gran Conseglio la permuta del fede commesso, con sole 400 balle, però li P.P. deside:
:rosi d'auer in pronto li requisiti per d.to giorno, spedi:
:rono subito à Pordenon il P. Tomaso Colpi, per auer:
:ne le risposte da quel Proued.r Giacomo Semitecolo, conformi al bisogno. Ritornò colle medeme in data delli 6 Aprile, nelle quali vien considerato à S. Ecc.ze non esserui altro sito più comodo, e capace, che il d.to del Sig.r Montereal; esser uantaggio del fede comesso, perche giusta la stima uecchia, rileua il prezzo à duc. 1926, e di cui le fabriche montano à duc. 1084, quali inuestiti renderano molto più di 3 100 annue che di esse attualmente ricaua esso Sig.r Montereal. Però esser degni li P.P. della grazia, tanto più, che sono comunemente desiderati da popoli, bisog:
:nosi de Confessori, e di esercizij spirituali, de quali scarseggiano, per non esserui in quella Città, che un conuentino di 4 Religiosi, e 2 Preti Confessori.

Ritornato con queste risposte, si procurarono d'auer l'altre degl'Auogadori di Comun, e Fiscali, ma dal:
:le difficoltà incontrate, fù smarita la speranza di poter sortire il Martedì Santo la grazia. Gli Sign:
Fiscali chiesero una nuoua stima distinta, sì del ualore del loco, come di quanto annualmente ed attualmente si ricauaua. Vollero, che quello sarà giudicato dagl'arbitri per il sopra più d'una, resti inuestito à prò del fede commesso; onde si scri:
:sse al Sig.r Liberal Fattore dell'Ecc.mo Ombria, chè el:
:etto per parte nostra un Perito di Pordenon, facesse fare d.ta stima, come anco seguì li 21 Aprile, e trasmessaci in forma autentica rileuaua à duc. 2....:9

a Duc. 2000:9; per la qual stima si pagarono al Perito Duc. 30, in cui dall'istesso Perito vien significato che attualmente si cauaua d'affitto, per le case Duc. 12 in circa, e per li campi st.^a 5 formento, e conzi Vin 5.
Venuto in Venezia il Sig.r Montereal, si fece pure il com:=promesso patteggiato negl'Ecc.mi Biasio Colpi, e Pietro Vicelli Auuocati, quello per parte nostra, questo per parte del Montereal, quali li 8 Mag.o destinarono che li C.C. debbano sborsare Duc. 100, oltre la stima sud.ta, per esser inuestiti à benefizio del fedecom.o
Mà perche di ciò non contentauasi il Sig.r Montereal, il P. Procurator, nomine Conu.ty, l'istesso giorno, in scritto, gli promise Duc. 150; à sua libera disposi:=zione, seguita la compera del d.to loco. Così che tutto il ualore di d.to loco sarà di Duc. 2582:9, oltre le spese, che ui andarano, per la permuta del fedecom.o
Auuti dunque questi requisiti, gl'Ecc.mi Fiscali, esteso sero le risposte li 22 Maggio, nelle quali considerato à S. Serenità, esser questa grazia, e però di:=pender solo dal di lei uoto generoso, e solita con:=cedersi, quando ridondi in uantagio del fedecom.o tanto più che ella hà per fine il maggior culto del Sig.r Iddio, e bene dell'anime di quei numerosi ab:=itanti; considerano pure il uantaggio del fedecom.o si per la minuta stima d'ogni cosa delle fabriche, che è solita in Friuli minuirsi del terzo, quale in questo caso resta in benefizio del fedecommesso, si per il poco utile, che attualmente si cauaua d'affitto, si anco per li Duc. 100 di sopra più, che uen:=gono sborsati da C.C. per esser inuestiti. onde con:=correndoui il publico assenso, ariccordano, che il rittrato debba esser inuestito per sicurezza mag:=giore coll'assistenza del Magistrato Ecc.mo sopra Mon:=asterij, ò d'altro, che paresse destinare.
Si procurarono pure le risposte dagl'Ecc.mi Auoga:=dori, mà questi chiesero in oltre un attestato giu:=ridico di quanto cauaua il Sig.r Montereal d'affitto

di d.to loco

di d.to loco, onde si scrisse à Pordenon, che fatti esam:
:inar Testimonij, ne trasmettessero l'autentiche loro
depositioni, come fecero li 7 Giugno, rilevandosi da
esse, che caua per le fabriche duc. 12, è per li campi
st.a 5 formento, e Vino conzi 5. qual attestato presen:
:tato agl'ecc.mi Auogadori, estesero per mezzo del suo
Fiscale le risposte li 22 Giugno, nelle quali consid:
:erauano li uantaggi del fedecommesso, sì per la mi:
:nuta stima d'ogni cosa, e non dibattimento del
terzo, sì per l'aggiunta delli duc. 100, sì per il poco
affitto, che ora si caua, et il fine, per cui vien im:
:plorata la grazia. soggiungono però, che debbasi con:
:cedere; con questo, che in caso d'euizione de beni da
subrogarsi, siano tenuti li P.P. assegnare altri, per
maggior sicurezza del fedecommesso.
Con tutte le predette risposte, e requisiti si procurò farne
seguire il decreto fauoreuole della Ser.ma Signoria, con
molte, e replicate fatiche. s'interpose l'autoreuole
protezione dell'ecc.mo Franco Mocenigo Consigliere,
quale radunò li Sauie, per la mattina delli 9 lug.o
e lette le carte, nacque controuersia trà Consiglieri
che non era bene, il depositarsi in cecca il ritratto
di d.to loco, douendosi subrogare altri beni stabili; onde
uedendosi rubata la speranza di passare à tutti uoti
la grazia, decretarono, che trouandosi disparità trà
le risposte de Fiscali, e quelle degl'Auogadori, e del
Proued.r di Pordenon, circa l'inutilità, si trouì modo
di conciliarle, e non fù ballotata. qui si procurò
d'intender la mente di sue ecc. ecc., qual era, che non
si ponessero li dinari in cecca, mà si comprassero
beni stabili, per surrogarli al d.to loco, e che fusse
l'istesso loco obbligato alle grauezze col laico. per
conciliare dunque d.te opinioni, s'annotò un con:
:stituto in Cancellaria Ducal, li 7 Agosto, sì per
parte nostra, come del Sig.r Monreal, in cui si
consentano d.te parti, che il ratto del detto loco
ascendente a duc. 2413: 9 sia depositato nel Mag.o
Sopra monasterij

sopra monasterj, acciò d'accordo con esse parti, e con l'assenso d'esso Mag.o, resti investito in altri stabili, quali sijno surrogati al Fedecomm.o, obbligandosi li P.P. in ogni caso d'evizione d'essi beni, reintegrare il Fedecommesso, toties quoties succedesse, e sijno tenuti pagar le gravezze col laico.

Con tal consiliato, radunati S. ec. ec. per mezzo dell'ecc.mo Mocenigo, in numero di 9, e lette le carte, e constituto, li 11 Agosto, passò à tutti voti la grazia, in conformità dell d.to consiliato. Subito s'applicò dal M.te R. P. Gunardo Ragazzini, per farlo passare anco in Quarantia C.V., e doppo molte fatiche, e officiosità, riuscì di radunar il pieno conseglio di Quarantia C.V., al quale proposta la permuta del pred.to, colla rovescia lettura delle carte fù ballotata, ed ebbe 136 voti favorevoli, due di sinceri, e dieci contrarj, sicchè li 31 Agosto passò con tutto rigore. Si procurò pure in diversi gran conseglj attentare la ballotazione d'essa permuta ma in vano si potè sortire avanti il Marchi Santo, onde li 1 Aple 1697, fù messa la parte nel gran conseglio, et ebbe 5[?]1 voti favorevoli, [?] di nò, 12 non sinceri, onde fù fatta la Conducale Ducale.

Cap. 16

Licenza del maggior conseglio per la permuta del fede commesso, e conventione fatta col Sig.r Montereal, intorno l'investitura de' fondi in beni stabili, per subrogarli al fede commesso.

Silvester Valerio Dei gratia Dux Venet.m

Universis, et singulis Magistratibus, Iusdicentibus, caeterisque Rapresentantibus nostris, ecunque Ministris tam presentibus, quam futuris, ad quos hae nostrae pervenerint, et harum executio spectat, seù spectare poterit, notum esse volumus, come mossi noi all'umil supplicazione delli R.R. P.P. Domenicani osservanti alle Zattere, letta avanti noi, e nostri ordinarj consiglieri, insieme colle risposte

risposte sopra di ciò degl'Avogadori di Comun, Reggente di Pordenon, et Avocati Fiscali della Signoria nostra, come in quelle. Il tutto ben considerato, abbiamo oggi con dti nostri Consiglieri, minor di 4.o e maggior, concesso alli sudti R.R. P.P. Domenicani osservanti, che possano col tratto del legato annuo di Duc. 1200, lasciatigli dalla pia ordinazione Testamentaria del q. N. H. Alvise Girardi, con suo Testamento publicato li 7 9bre 1685, e con obbligatione a dti P.P. d'erigger un Monasterio, per ivi celebrar una Mansionaria di dieci messe al giorno perpetua, comperar da Gio: Daniel Montereal Mantica, una casa, con altre fabriche ad essa adiacenti, con suo Terreno, e cortivo, posto il tutto in Borgo di Pordenon, in loco detto alla colonna, soggetto il tutto al fedecommesso del q. Gio: Daniel Mantica, instituito con suo Testamento li 10 Aple 1611, e ciò per prezzo di Duc. 2400: g. V.C., giusta alle stime, et accrescimento patuito, per dover questi coll'intervento del Magistrato sopra Monasteri restar investito in altro fondo idoneo, che subrogato resti à tutte quelle fedecommissarie ordinazioni, à quali sono soggetti li dti stabili di Pordenon, e con la manutentione di dti R.R. P.P. Domenicani, à cautione del dto fedecommesso, ogni qual volta ne succedesse l'evizione sudta; giusta il constituto di dti P.P. Domenicani osservanti, e riuscendo ciò anco d'avvantaggio del fedecommo medemo come consigliano li Avogadori di Comun, Reggente di Pordenon, et Avocati Fiscali della S. N. quare auctoritate supradictorum consiliorum, nobis mandamus, ut ita exequi debeatis.

Datum in nostro Ducali Palatio die 2 Aplis 1697

Dominicus Ballarinus

Ottenuta la sudta publica permissione si procurò convenire col Sigr Montereal, circa l'investita da farsi in beni stabili, per subrogarli al fedecommesso, et avendo

et avendo egli progettato la ricupera di certe poste de molini nella Villa di Pascan, alienate dalla sua casa nel 1644, li 5 Marzo, come bene libero, e sicuro, insto, che per ora si facesse il deposito nella publica Cecca, con constituto al Mag.o sopra Monasterj, contentandosi egli che il danaro da sborsarsi, rilevante à Duc. 2472: 9: resti infruttuoso, sino che averà per Giustizia conseguito l'attione sopra d.ta ricupera, ed in tanto si poterà stipolare la vendita del suo loco in Pordenon al Borgo della colonna. A tal progetto condescesero li P.P., e li 22 Maggio 1697, il P. F. Arcangelo Vendramini Sindico del Conto, sborsò in Cecca Duc. 2472: 9: e fece constituto nel Mag.o sopra Monasterj il d.to giorno, dichiarando aver fatto detto deposito per esser d.to danaro investito, à cautione del fedecommisso ordinato dal Sig.r Daniel Mantica, d'accordo, e col consentimento del presente ecc.mo Mag.o qual constituto fù intimato al d.to Sig.r Monterval li 25 Mag.o 1697.

Cap. 17

Furono fatte le dovute cautioni, per stipolar l'instromento della compera di questo Terreno, col Sig.r Monterval, come poi fù stipulato, ed insieme fù formato l'instromento della compera delle case di S. Filippo con questa Comunità di Pordenon.

In seguito delle cose sud.te nel antecedente Cap., il P. Gunardo Raguzzini Rettore del Collegio di Venezia, notificò per lettera alla Comunità di Pordenon li 24 Maggio, esser disposto in breve di portarsi colà, per ultimare l'affare di S. Filippo, coll'esborso delli Duc. 1000. Al che quel Publico rispose sentir godimento d'essersi superate le difficultà per stabilire la Religione in quella Terra, et ogni volta capitarà, saranno pronti à stipular atto occorre, li 31 Maggio 1697 si fece Procura al d.to P. Rettore in atti di D. Carlo Gabrielli, acciò possa comprare, ò stipular instromento di compra del loco alla Colonna del Sig.r Monterval, et anco

affrancare

affrancarsi Duc. 1000 di livello debitrice la Comunità di Portenon, con ricever il loco di S. Filippo per ospizio, fin' à tanto si fabrichi il Convento.

Fatte dunque le dovute dispositioni, e provisioni nec:sessarie, il P. Rettore Ragazzini si portò à S. Daniel unitamente col Sig.r Montereal, per ivi stipolar l'instromento di compra del loco alla colonna di Portenon, e ciò per evitare il grosso dispendio, che sarebbe corso in Venezia, ò in Pordenon, per la form:atione dell'instromento. Convenero dunque ambe le parti negl'atti di D. Andrea Ciconio Nodaro di d.ta Terra, e si rogò l'instromento li 4 Giugno 1697. qual instromento è inserito nel fine di questo Memoriale.[1]

(1) Lib. B a carte 19

Ritornati poi à Valuason; d.to P. Rettore contò al Sig.r Montereal duc. 180, per saldo del regalo pattuito, e promesso li 12 Aple 1696, al d.to Sig.r, quale ne fece la ricevuta, obbligandosi à restituirli in caso di evi:stione di d.to loco, e ciò seguì li 9 Giugno 1697.

Consumato l'affare col Sig.r Montereal si portò il P. Rettore pred.to col P. Tomaso Colpi in Pordenon, ove insinuarono à quei Sig.i esser venuti per dar pri:ncipio all'effettuatione di quanto sin'ora s'era con:trattato circa il loco di S. Filippo. onde nel loro conseglio li 11 Giugno 1697 fù presa parte, con cui danò facoltà alli Sig.i Amalteo, e Motense di poter ricever li duc. 1000, che tiene la Comunità colla Com:missaria Triviliana, nelle mani del Sig.r Antonio Badini, acciò questo li depositi nel Monte, sino ad altra deliberatione di quel Publico, come pure danno facoltà à medemi di far l'instromento con li P.P. circa il loco di S. Filippo, in conformità di ciò che fù stabilito.

In ordine à d.ta facoltà li S.S. Amalteo, e Motense constituiti in atti di D. Valentin Marchetti Nod.o fù fatto l'instromento, quale è inserito nel fine di questo Memoriale.[2] Stipulato d.to instromento fù subito sborsato il danaro al Sig.r Badini Commissario,

(2) Lib. A a carte 37

e rogato

e rogato instromento di francatione in atti del pred.to Nod.o con ponere li P.P. nelle ragioni, et attioni d'essa Contessa.

Cap. 18

Solenne ingresso fatto dalli nostri P.P. in questa Città di Pordenon, e morte di due celebri P.P. cagionata dal viaggio, che fecero di ritorno à Venezia.

Vltimati li sud.ti affari, e stabilito il loco di S. Filippo per ospizio, ò Vicariato, s'andò premeditando di fare solenne ingresso, e prenderne possesso in forma pu=blica, col riflesso di evitare qualche ostacolo ne P.P. Conventuali di restituirci la scuola del Ros.o ere=tta nella loro Chiesa, e quella del nome d'Iddio nel Duomo. Però spediti li P.P. Gio: Batta Zanchi, et il P. Alessandro Alessandrini compagno, eletti dà P.P. li 21 Maggio 1697, per assistere in d.to ospizio mettere all'ordine il bisognevole, per accogliere li P.P. colà destinati per il solenne ingresso, ed ottenute dà M.r Vesc.o di Concordia le dovute licenze, cioè quella di poter tenere il Santissimo nella Chiesa di S. Filippo di poter fare una Predica in Duomo, il P. L.r Borghi et una in S. Filippo il P. L.r Marc'antonio Baldas=sari, ed il P. L.r Tomaso Arcangeli di poter predicar per annum in S. Filippo, come pure alli P.P. Daniel Danieli, e Cambruzzi d'ascoltar le confessioni p.r quattro giorni, come pure di poter fare una pub=blica Processione colla Madonna del Rosario in Du=omo, con dipendenza però de M. R. Sig.i Vicari del me=desimo; fù spedito ordine à diversi P.P., che per li 18 Luglio s'attrovino in Pordenon, come fecero, par=te ricoverati nel Palazzo dell'ecc.mo Ombria, à Rorai e parte nell'ospizio di S. Filippo, e furono li se=guenti P.P. il M. R. P. Baccelliere, e Vic.o gle Giac=into Bigontina. il M. R. P. Lunardo Raguzzini Ret=tor del Ros.o di Venezia. il P. Bacelier Daniel Da=nieli, e Prior di S. Secondo. il P. Aluise Cambruzzi Prior di Conegliano. il P. Zacaria Viscardi Prior di Valuason. il P. Gio: Batta Zanchi Vic.o di Pordenon.

il P. Andrea

il P. Andrea Tron Bacchier. il P. Remigio Ginani Bacc.l.r
il P. Tomaso Borella. il P. Alessandro Alessandrini. il
P. Carlo Bonazza. il P. Arcangelo Vendramini. il P. Mar=
=cantonio Baldassari Maestro di studio. il P. Bernardo
Borghi Lettore. il P. Angelo M.a Panini Vic.o di S. Daniel.
il P. Giovanni Sergiuli. il P. Domenico Andriuni L.r
il P. Pietro Martire Bortoletti; e quatro Conuersi.
Radunati li sud.ti P.P. e Conuersi nel Palazzo delli S.S. C.i
Badini, ed iui trattenuti da una grande pioggia, fro=
=ne doppo questa alquanto cessata, benignamente ui=
=sitati in d.to Palazzo dall'Ill.mi S.S. Podestà, e Giudici, e
deputati dalla Città, colla comitiva di molti Nobili;
e fatti li complimenti dal Sig.r Amalteo, gli rispose
il M. R. P. Vic.o Gle per tutti colle forme proprie. Inu=
=itati da d.ti S.S., et anco da noi gl'altri Religiosi Re=
=golari, e Clero Secolare della Città, à tal funzione,
ricusarono interuenire. Onde uollero quei S.S. che
ogni Religioso fusse accompagnato da uno d'essi
e con tal ordine, precedendo il Crocefisso, si partiro=
=ono dal d.to Palazzo, cantando. Quam speciosi pedes
euangelizantium pacem, euangelizantium bona
col Salmo, Laudate Dominum de, e processionalm=
=ente li 13 Luglio, giorno di Sabbato 1697, alle ore
22, entrarono nella Città, e uenuti alla Chiesa
di S. Filippo, si cantò la Salue Regina, quale fin=
=ita con l'oratione, entrarono in Chiesa, doue il P.
Marc'antonio Baldassari fece un erudito discorso
in rendimento di grazie, qual terminato, il Sig.r Am=
=alteo, nomine Comunitatis, ne fece al P. Vic.o Glē,
e P.P. espressioni affettuose di aggradimento, con so=
=mmissioni umanissime, ed onoreuoli complim=
=enti, coi quali uscirono quei S.S. di Chiesa, accom=
=pagnati da P.P. sù la porta di essa.
La mattina seguente di Domenica, si cantò Messa
solenne con canto figurato, con gran concorso
di popolo, e si espose in Chiesa la statua della

B. Vergine

B. Vergine adornata per il doppo pranso. Si cantò pure Vespero, e Compieta, indi si ordinò la Processione, e sospesa alquanto la pioggia, che abbondante diluviò, tutto il giorno, s'incaminò verso il Duomo, precedendo la Bolla del Rosario, per aver la quale, non si durò poca fatica, asserendo il P. Guardiano de Conventuali, appresso de quali era eretta la Confraternità, non doversi ancora conceder alla Religione, mentre non era per formarsi in forma di Convento, ma di Ospizio. Tuttavia coll'autorità del Sig.r Amalteo, fù concessa privatamente la sera precedente, e si adornò, e si dispose, per la d.ta Processione. Entrati dunque nel Duomo processionalmente, si collocò la B. Vergine nel mezzo della Chiesa appresso l'Altar maggiore, et il P. L.r Bernardo Borghi fece un'erudito Panegirico del Ros.o, essendo piena la Chiesa di popolo. Finito questo si ritornò processionalmente nella nostra Chiesa, e con ciò restò terminata tal funzione. La sera istessa dai R.R. S.S. Vicarij del Duomo fù mandata la Bolla del Nome d'Iddio, che si trovava nel Duomo istesso.

Qui siami permesso aggiungere, al d.to racconto del P. Danieli, un'osservazione, che in d.ta solenne funzione fù fatta da un Prete di questa Città, riferitami dall'Ill.mo Sig.r Girolamo Gregorij. Era la sud.etta Domenica, in cui si fece il solenne ingresso la quarta Domenica doppo la Trinità, nella quale corre quel Vangelo: attendite à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Ora disse il Prete in un circolo de Sig.i, quanto mai à proposito questi buoni P.P. hanno eletto questo giorno per fare il loro solenne ingresso in questa Città, mentre appunto in questo giorno si legge quel Vangelo: attendite à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium. Si trovava in quel circolo il d.to Sig.r Girolamo Gregorij, il quale, come dissi

di sopra

di sopra fù sempre nostro parzialissimo, e divotissimo, e sentendo il moto così improprio, gli rispose. Bravo, ammiro la vostra bell'accutezza, ma di grazia legg:
:ete quello che segue il Vangelo: à fructibus eorum cognoscetis eos; così confuso il Prete, e corretto da quel Sig.r non seppe che ripigliare. Fin'ora, grazie al Sign.e nel corso di 129 anni, che la nostra Religione è in questa Città; tutti li Religiosi, che furono assegnati ò nell' ospizio di S. Filippo, ò in questo nuovo Conv.to, non hanno mai dato alcun esempio cattivo, anzi hanno sempre procurato di edificare questa Città, colla modestia, col ritiramento, e coll' osservanza pun:
:tuale delle nostre costituzioni, e con tutti gl'eserciti della Religione, à benefizio dell'anime; onde fin'ora dai frutti dell' opere non hà mai potuto alcuno dire con verità, che vi sia stato, ne men un solo de nostri Religiosi, che sotto queste lane, abbi tenute coperte le male qualità de lupi, mà più tosto abbi fatto sem:
:pre comparire la mansuetudine, la simplicità, e la bontà delle pecore. Piaccia al Signore, che tutti li Rel:
:igiosi che doveranno in auuenire in questo Conv.to abb:
:ino in ogni tempo à vivere colla stessa osserva:
:nza, ed esemplarità, acciò non abbi mai ad aver:
:arsi quell' osservazione così impropria, che fece il sud.to Prete, in occasione del solenne ingresso, che fe:
:cero li nostri ottimi P.P. in questa Città.

il Lunedì 15 Luglio (segue il P. Danieli) si portarono tutti li P.P. à considerare il sito, per fabricarvi il conv.to ed il Martedì mattina si partirono da Pordenon. il P. Rettore Raguzzini, e li P.P. Vendramin, Giovani, Borghi, Bortoletti, Sergiuti, e Andriussi, volle:ro à causa delle pioggie precedute portarsi à Venezia per barca, nel qual viaggio convenne loro tratt:
:enersi due notti nelle Lagune del Cavallin, oue presa quell' aria pessima, doppo alquanti giorni del loro arrivo, tutti s'ammalarono gravem:
:ente, in modo che li 19 Agosto 1697, il P. Giovanni

Sergiuti

il P. Giovanni Sergiuli passò all'altra vita in età d'anni 28, e lo seguitò il P. G.^o Borghi li 24 Agosto, d'anni 34 compianti da tutti li P.P. per le loro degne qualità, dando il primo grand' speranze d'aver a riuscire un ottimo Predicatore, oltre la sua grande abilità, ch' avea nel canto, e voce assai tonante, grata, e sonora. il secondo era dotato dal Sig.^re d'un raro talento, ed era in grande stima in Venezia; gli altri P.P. infer:mi, doppo lunga, e grave malattie, si rimisero in perfetta salute.

Cap.^o 9 [illegible]

Nuova pretesa del Sig.^r Montereal per la compra di questo Terreno. Il prezzo intiero dello stesso Terreno, e l'utile, che da esso ne fu cavato per la fabrica del Convento.

Quando credenasi pienamente aggiustato l'affare circa l'acquisto del Terreno, per fabricarvi il Convento pretese di nuovo il Sig.^r Montereale, che gli fossero pagati gli alberi di d.^{to} Terreno, quali come effetti mobili, e non spettanti al Fedecommesso, avea accortamente, et occultamente fatto stimare da Periti li 21 Aprile 1696, senza farci traspirare questa sua pretesa, rilevante a' Duc: 341:15.

A tal improvisa domanda restarono sorpresi, e mal sodisfatti li P.P., tuttavia segui aggiustamento col sborso di Duc: 110; onde furono sborsati (questa è un' aggiunta di chi fece la copia del d.^{to} memoriale del P. Danieli) al sud.^{to} Sig.^r Montereal per la com:pera di questo Terreno, incluse le case, Duc: 2431: 9 giusta la stima seguita, ed accrescimento pagato da esser investiti a beneficio del Fedecommesso. Più Duc: 150 di regalo, a libera dispositione del d.^{to} Sig.^r Montereal, e finalmente Duc: 110, per gl' Alberi non compresi nel Fedecom.^o, onde in tutto sum:mano Duc: 2691: 9. Questa compera, che per altro sembra tanto cara, fu però di grande van:taggio, ed utilità per la fabrica della Chiesa, e

Convento

Conuento, mentre tutto il sabion fù cauato da ques:
:ta Braida, che fù necessario per la medema fabrica,
con poca spesa, per altro, costando una lira al carro,
se si fosse comperato, non auerebbono bastati mille
Duc. essendoui consumati circa sette mille carri di
sabion, e ciò racolgo dal consumo fatto della calcina,
dalla quale si può rileuare anco il consumo del sab:
:ion; ora dal libro dell'esito di questa fabrica si rileua
che tra la calcina comperata alle fornaci, e le cal:
:care di calcina fatte in conto, computando la spesa
che si fece nelle d.te calcare, e computata la calcina
delle medeme à soldi trenta soldi al staro, in tutto
faccio un computo, che siansi consumati in tutta
questa fabrica stara di calcina sette mille in cir.a
e in consequenza carri di sabion, à misura di detta
calcina (giusta il parer de lauoratori più periti)
circa sette mille, sicche si sarebbono spese nella com:
:pera del sabion, circa sette mille lire, e per cauarlo
di questo terreno, non se ne sono spese per quanto
hò potuto ricauare dal libro dell'esito della Fabrica
ne meno mille, ed ecco il grand'utile di Duc. 1000
in circa, risparmiati, per la compera di questo
terreno.

Cap. 20

Fù dibattuto da P.P. Comissarij, se s'auesse à fabricar
la Chiesa à mezzo giorno, in faccia le mura
della Città, ò pure uerso Ponente, in faccia della
Piazzeta del Borgo, e fù risolto di piantarla
in faccia le mura della Città, con conditione
però di non gettar alcun fondamento, se
prima non uenga permesso dal Prencipe
di aprire una porta nelle d.te mura.

Per ciò, che riguarda la fabrica del nuouo Conuento,
fù prescielto F. Lodouico Fachinetti Conuerso, figlio
del Conto di Bologna, perito Architetto. Fatti da
esso diuersi disegni di pianta, ed esserui portato
sopra loco, per esplorare le conditioni del sito nacque
dubio

dubio, se douessi piantare la Chiesa uicina alla Piazz:
:eta del Borgo, ò pure à mezzo giorno uicina, ed in
faccia alle mura della Città. Per la prima adduceuasi
la comodità del Conuento, che restaua atto in amp:
:iezza di sito, et esposto al mezzo giorno, la comodità del:
:la gente del Borgo, e della Città, egualmente distanti
da essa Chiesa. Per la seconda era addotto riuscire
di graue spesa, se si piantasse alla Piazzeta, à causa
d'un terreno necessario da comprare, et il sito port:
:are gran tratto di declinio, per farui il ponte; esser
incomoda alla Nobiltà, che dal corpo della Città, do:
:uerebbe fare lunga strada; potersi al mezzo giorno
piantare la Chiesa, in modo che non impedisca tal
plaga al Conuto, non esser necessario da quella parte
della Città comprare case, ò terreno, per farui il
ponte: esser pronti quei S. S. aprire una porta nelle
mura, che uerebbe in prospetto della Città: esser
comoda al Borgo anco in quel sito, e finalmente es:
:ser d'aggradimento di quel Publico, si pianti in qu:
:ella parte, per unire la Città alla Chiesa, e Conuto,
mediante il ponte da farsi. Dibattuti dunque li dti
ed altri motiui nel Conseglio de P.P. li 18 Febº 1696
fu risolto di piantar la Chiesa alla parte della Città,
agiontaui però la conditione, che non sia gettato
fondamento alcuno, se prima non resta aperta la
porta nelle mura della Città, così parte di quel Pubº
Qui è da notare, che quando il P. Danieli scrisse qu:
:esta relatione, il muro della Città, in faccia la Chi:
:esa non era ancora caduto, e cominciaua dal can:
:tone del Conuento delle Monache, come ora se ne
uede ancora un pezzo attacato allo stesso Conuto, e
seguitaua ad unirsi fino al Barbacan, o Pilastro,
che di presente si uede, del quale se ne farà menzi:
:one à suo luogho, e però risolsero li P.P. di non
gettar alcun fondamento della Chiesa, se prima
non era aperta nelle mura della Città una porta,
che

che corrispondesse al ponte, si auea à fari, et alla Chi:
:esa, dubitando forse di qualche insuperabile difficoltà.

Cap. 21

Graui difficoltà, che insorsero, per l'apertura d'una
porta nelle mura della Città, le quali furono
finalmente superate, col esibire al Magistrato
delle Razzon uecchie un censo annuo perpetuo
alla cassa di quel Mag.°, di D. 10, e doppo
anni 24, prender di nuouo l'inuestitura.

Significata al P. Vicario di Pordenon la d.ta risolutione
de P.P., egli insinuò à que Sig.i douersi applicare per
l'apertura della porta, acciò così si possa, terminato
il modello, dar principio alla fabrica; ed essi presero
parte nel loro conseglio. li 8 Marzo 1698, che sia com:
:messo al Sig.r Marini, d'impetrare à nome di quella
Comunità la publica permissione, desiderosa facil:
:itar agl'abitanti il concorso alla nuoua Chiesa, per
seruizio del Sig.r Iddio, et afine consegano li P.P. la pro:
:pensione di quel publico, presero parte di far nelle
mura un condecente Portone, à spese proprie della
Comunità.

Mandata tal parte, e commessione al Sig.r Marini, que:
:sti considerò per maggior breuità, e minor dispendio
implorare la permissione dal Magistrato alle Fort:
:ezze, onde rescrisse, che sarà bene, che quel ecc.mo Prou:
:editor accompagni d.ta parte, à d.to Magist.°, supplicando
render consolato quel Publico, con d.ta permissione,
come fece, con lettera 19 Aprile 1698

Presentò esso Sig.r Marini al Magistrato alle Fortezze
la lettera pred.ta, ma ebbe in risposta, non potersi
ingerire senza l'ordine del Senato; però andò diuis:
:ando, per presentare supplica in Collegio; onde doppo
tre mesi, risoluete di presentare tal supplica à nome
de P.P., non ostante la parte, e commessione della Com:
:unità di Pordenon, di presentarla à nome d'essa

comunità

comunità, adducendo potersi col nostro nome facili:
:tare la grazia. Fù dunque detta supplica presentata
li 8 Agosto 1698, quale fù rimessa per le risposte al
Magistrato delle Fortezze. Questo non volle rispondere
prima d'auer la relatione di quel Proued.r di Pordenon,
che riceuuto l'ordine dà quel Magistrato, volle por:
:tarsi sopra loco, costando ciò à P.P. un cecchino, et un
ducaton al Cancelliere, et indi rispose poterso compi:
:iacere li P.P., mentre seruirebbe d.to Portone per mag:
:gior comodo della Città, e della Chiesa, non essendo
pregiudiziale alli publici interessi. Con tali risposte
si andò sollecitando il Sig.r Fiscal, per quelle del Mag:
:istrato, mà consumati in uano, doppo lunghi stenti
cinque mesi, finalmente li 11 Marzo 1699, radunato
il Magistrato, à cui dal P. Sindico fù fatta instanza
per le risposte fauoreuoli, non le riuscì l'intento,
anzi dal Sig.r Fiscal fù detto, che non uede alcuno
de Giudici inclinato per fauorirci; onde quì s'arre:
:nò l'attentato. Si pigliò li 12 Marzo consulto dall'
Ecc.mo Longo, per trouar modo più espediente al n.ro
fine; suggerì egli, che abbandonata l'intrapresa strada
si potrebbe fare, che alcuno di Pordenon instasse al
Magistrato delle Razzon vecchie, per l'apertura del
foro desiderato, quale ottenuta, douesse supplir la Rel:
:igione all'aggrauio, che in ciò vi fosse. Di ciò fù scr:
:itto al P. Zanchi Vic.o di Pordenon, acciò trouasse il
Soggetto, che prestasse il suo nome, mà auendovi da
que Sig.i fatto mature riflessioni sopra gl'incon:
:uenienti, che potrebbono insorgere, rescrisse li 21
Marzo 1699, che dubitando quei Sig.i con tal condo:
:tta metter gelosia à quel Publico, quasi noi voles:
:simo ricusare le sue grazie, d'auer con parte pub:
:lica concesso il suo nome, stimarebbero proprio
di prender nuoua parte, in cui fosse ingionto al
P. Sindico di chieder alle Razzon vecchie in nome
della Città

della città d.to foro. Tuttavia suggeriva quel Sig.r Podestà che andando il Sig.r Vicelli, colla parte già presa in d.to nome, otterebbe lo stesso. Ciò conferito coll'ecc.mo Zongo stimò questo più espediente, che si spendi il nome de P.P. di Pordenon, senza altro rispetto, in ordine a che, egli parlò al Sig.r Fiscal del d.to Magistrato à favor nostro.

Presentò dunque il P. Sindico supplica premeditata dall'ecc.mo Zongo, et estesa dal sud.to Fiscal li 4 Ap.le 1699 al d.to Magistrato, in cui espose il bisogno d'un foro nelle mura vecchie di Pordenon, per mag:gior comodità de popoli, per portarsi alla Chiesa da esservirsi, previe le publiche permissioni, fuori della città, da d.ti P.P. Domenicani di Pordenon, si fa: instanza d'esser li d.ti P.P. investiti della facoltà di farvi un Portone, esibendosi di corrisponder in cassa publica, quella livellaria pensione, che sarà stima:ta propria. Fù tal supplica accettata dal Magist.o et ordinato sia scritto al Proued.r di Pordenon, per le risposte, et informationi, come seguì lo stesso giorno et alli 6 Ap.le, quel Proued.r rispose aver osservate le mura, non esser di consideratione al Publico, non toccar il privato; il foro da farsi esser di comodo al popolo; aver fatto stimar da Perito il valore delle mura richieste, che le stimò in sua consienza Д 613:, quali à ragion di 3 per c.o rendono Д 13:7 all'anno. Aver fatto proclama se alcuno volesse opporsi, ò concorrer all'investit:ura pred.ta, debba comparir nel termine di gi:orni 8 al Magistrato sud.to, e però potersi con:ceder la grazia. In ordine à tali risposte il Mag:istrato, fatto il terzo publico incanto, deliberò li 8 Ap.le alli P.P. di Pordenon, la facoltà di fare un Portone nelle mura vecchia largo piedi otto, ed alto piedi dodeci, obbligando d.ti P.P. à dover ogni anno in per:petuo corrisponder anticipatamente nella cassa

publica

publica Decr:to, e doppo anni 29 ripigliare l'inuestitura di d.to sito, sotto pena del doppio affitto, dando loro per altro ad essi C.P. jus d'hauer, goder, usufruttuar, vender, et alienar, e far tutto quello parerà loro, e succes:sori suoi, saluo sempre il diretto dominio della Ser.ma Signoria. Qual deliberatione seguita fù dal Mag.o accompagnata con lettera al Proued.r di Cordenon commettendoli permetter a C.P. di far d.to foro, anzi prestarli aiuto, e fauore contra chi tentasse impe:dirli. Come anco effettiuamente da quel P. Vicario, ne fù data piena essecutione, con far il foro nelle mura giusta la publica permissione, e con ciò restò termi:inato questo grand'affare, doppo tanti stenti, et uffizj de Protettori della Religione. La deliberatione, ò decreto del d.to Magistrato è inserita nel fine di questo memoriale. (a)

(a) Lib. B a carte 48

Se le mura fussero di se cadute auanti, come caddero alcuni anni doppo (come si dirà) non vi sarebbe stato bisogno di tante suppliche, uffizij, e spese.

Cap. 22

Fù fatto un modello della Chiesa, e Conuento da F. Lodouico Conuerso figlio del Conu.to di Bologna, stimato in concetto di brauo Architetto, qual modello non fù poi giudicato à proposito; onde si fece un nuouo disegno, che fù approuato dalli Dictai de C.P.

Ripigliando quanto s'auea stabilito nel Consiglio de C.P. li 18 Feb.o 1698, circa la costruttione d'un modello, per la fabrica della Chiesa, e Conuento nel pred.to tempo F. Lodouico Architetto s'offe:rì à fare il modello, ordinando la Chiesa alla parte di Ponente, et il Conu.to à Leuante nel sito stabilito in d.to Consiglio, diretto esso F. Lodouico dalla plaja da lui in carta delineata, con che nel Luglio 1698, lo diede compito, quale anco

incassato

incaricato, si divisava mandar à Pordenon; il che però fù sospeso à causa degl'auuisi auuanzati da quel P. Vicario, concernenti la disparità de pareri, che ucorreua tra quei Sig.ri Rettori di bella prospet:tiua uerso la Città; così differitosi il trasporto del mod:ello, porsi l'occasione, che nell'Agosto 1698 passò per Por:denone il P. Danieli, col d.to F. Lodouico, e da quei P.P. stimolato à portarsi sopra il sito diuisato dal medemo, ui si prese qualche misura, per uedere l'effetto, che poteua sortire, e secondo le relationi del d.to F. Lodo:uico, caminaua il tutto conforme l'operato, ma non già secondo il parere de P.P., che negauano po:terui capire nella plaga pigliata dal d.to F. Lodou:ico. Tuttauia le cose stauano indecise, in tanto per diuersi motiui, licentiato il d.to F. Lodouico da:lla Congregatione, doppo il dispendio di D 585, fatto per d.to modello, conuenne passare per Pordenone il M.to R. P. Vic.o Gte Begontina, col P. Danieli nel mese d'ottobre 1698, et essendosi iui à cagion di pioggia trattenuti per noue giorni, ambedue col disegno alla mano, più minutamente presero le misure nel sito diuisato, e doppo molte mutationi, non po:tendo trouar capacità nel terreno proportionata per d.to modello, senza perdere molto del mezzo gi:orno, e rendere ingrata prospettiua alla Città, con:uennero non potersi assolutamente seruire del mo:dello, mentre il d.to F. Lodouico errò nel prender la plaga propria del sito.

Riferito a P.P. del Collegio tal disordine, et aggiuntoui un riflesso, che sia perniciosa la peschiera, sop:ra la quale, secondo il modello di F. Lodouico cad:ono molte camere, come pure la quantità di fab:riche, e grandezza del medemo, debba riuscire dispe:ndiosa in eccesso, e ciò non douersi intraprendere

stante

stante la tenuità dell'entrata, che renderebbe per lunghis:
simo tempo interminabile d.ta fabrica, si prese risolut:
:one d'applicare ad altro disegno di minor spesa, più
adeguato alla buona plaga, et al comodo de Rel:
:igiosi; onde formate dal P. Danieli due piante, in una
delle quali la Chiesa sta posta à Levante, nell'altra
à Ponente, in ordine alla declinatione del sito, fatta
prender giusta da Perito, si consultò col Sig.r Angelo
Gornizai Proto stimatissimo di Venezia, qual delli
due potevasi sciegliere, quale risolutamente risp:
:ose, non doversi poner le camere appresso la Pesch:
:iera, per ragion della mala aria, che indi può du:
:neggiare, et anco per esser in prospetto del Mon:
:astero delle Monache, e però esser più aggiustata
la Chiesa al Levante, appresso la Peschiera, et il Con:
:vento à Ponente, in modo però, che la facciata della
Chiesa, sia posta al mezzo giorno, qual disegno
egli approvava per il migliore, come pure fece
la pianta della Chiesa. Ciò stabilito, si formò dal
d.to P. Danieli il disegno, ò pianta della Chiesa, e Con:
:vento, tanto per le fondamente, quanto per l'appar:
:tamento di sopra, et esaminato dalla Dieta de P.P.
celebrata li 22 Aple 1694, quanto alla dispositione
dell'officine, circa la quale il Sig.r Gornizai disse,
non potersi ingerire, dovendo essa farsi à piaci:
:mento, e comodo de P.P., e non aver egli le notizie
necessarie, di ciò, che bisogna per un Convento: furono
anche le parti approvate da tutti i P.P. della Dieta,
colla firma di proprio pugno.

Cap. CVI

Fù gettata la prima pietra della Chiesa con gran
solennità, e poi fatte le fondamenta, e proseguita
la fabrica fino à certo segno. Fù poi sospeso
l'avanzamento per il ritardo della riscos:

riscossione

riscossione dell'annua entrata; e qui pose fine
il P. Daniel Danieli alla prima parte del suo
Memoriale.

Stabilito il disegno della Chiesa, e Conuento, si andò
diuisando di gettarsi la prima pietra, e in ordine
a ciò si scrisse à Mr. Vescouo di Concordia, per ottener
la licenza di cominciare la fabrica, e benedirsi dal
M. R. P. Vic.° Gle la prima pietra; ed egli benigna:
:mente annuì all'una, e all'altra richiesta, mand:
:andoci in scriptis la facoltà li 17 Giugno 1699.
Quindi li P.P. infrascritti si raccolsero in Pordenon, e seco
furono li Proti Sovrnizai, e Lorenzo.., quali à norma
del stabilito disegno, delinearono la Chiesa, e Conto,
indi il giorno de S.ti Giov: e Paolo li 26 Giugno 1699 all'
ore 22 in circa, il M. R. P. Gio: Alberto Tabacco Baccellier,
e Vic.° Gle, il P. Reginaldo Canighetti Rettore, il P. Mar:
:tial Rossi, Prior di S. Secondo, il P. Zaccaria Viscardi
Prior di Valuason, il P. Giacinto Bigontina Baccellier,
il P. Daniel Danieli Reggente del Collegio, il P. Gio: Ba:
:ttista Zanchi Vic.° dell'ospizio, il P. Clemente Sala,
il P. Alessandro Alessandrini, il P. Gioseffo Tabacco L.r
il P. Marian Ziani, e Cinque Conuersi, si portar:
:ono tutti sopra il loco, nel cortiuo, e dal M. R. P. Vic.°
Gle, colla cotta, e stola, benedetta la croce grande, iui
preparata, s'incaminarono processionalmente
cantando l'inno: Vexilla Regis prodeunt, al loco
destinato, e preparato, oue deue posar la mensa
dell'Altar maggiore, e quiui piantata d.ta croce,
si dissero altre Orazioni. Indi ritornati li P.P. all'
ospizio, accompagnati da alcuni di quei Signori,
per quella sera si terminò la funzione.
La mattina seguente, fu li 27 d.to, circa le ore 12, rit:
:ornati li P.P. al d.to cortiuo, e uestito il M. R. P. Vic.°
Gle, con Piuiale, precedendo due Accoliti, e croce, e
Penello, s'auuiarono processionalmente cantando
l'inno

l'Inno Ave maris stella, al loco della piantata Croce, et ivi
premettendo le preci prescritte dal Rituale Romano, esso
D. Vic.o Gle benedisse la pietra preparata sopra un tavo:
:lino, segnandola con un coltello in forma di Croce, sopra
tutti li lati della medema; indi scendendo nella fossa
scavata per le fondamenta del muro, che va immediate
dietro la mensa dell'Altar maggiore, pose colle proprie
mani d.ta pietra sopra il fondo di d.ta fossa, quale asperse
d'acqua benedetta; si proseguirono le littanie de Santi,
poscia caminando la processione sopra le fondamenta
disegnate di tutta la Chiesa, e Coro, ritornarono alla
prima pietra collocata dietro la Croce, oue terminate
le prescritte orazioni, s'intonò la Salue Regina, quale
cantandosi, si fece ritorno al Cortile, e con essa si term:
:inò la solennità, a cui intervennero molti Signori
e Gentildonne

Li 6 Agosto si cominciarono à scauare li fossi per le fon:
:damenta della Chiesa, e dell'ala del Conto à Tram:
:ontana, et indi à gettare le fondamenta, con lavo:
:rarvi tre mesi continui, con cinque Muratori.
e leuate d.te muraglie più d'un passo, cominciò à
scoprirsi, che il delineato Noviziato fuori del qu:
:adro, cadeva in plaga non salubre, à cagione della
vicina Peschiera, e dell'auer disegnata la Chiesa
più à levante del divisato, per incontrar al possibile
la nuova porta, ò foro fatto nelle mura della Città,
che però li 15 Xbre 1699, riferito nel Consiglio de P.P.
del Collegio il disordine motivato, doppo varij riflessi,
convennero, che d.to Noviziato si debba rimaner sopra
la d.ta ala di Conto cominciata à Tramontana, alev:
:andola alla misura conveniente.

L'anno seguente 1700 nel mese di Luglio si ripigliò
il proseguimento della Fabrica, che in cinque mesi
di lavoro s'inalzò l'ala sino alla prima vacuame:
:nta, e la Chiesa sino al volto delle Cappelle, mà
insorta nell'Italia per la morte di Carlo Secondo Re

delle Spagne

delle Spagne fierissima guerra tra il Rè di Francia, e l'imperatore, per causa d'esser chiamato il Duca d'Angiò à quella corona, ad esclusione della casa d'Austria, conuenne alla nostra Ser.ma Republica dichiarata neutrale, per le molte spese in prouedere le sue piazze, ritardare il pagamento delle rate, ne publici depositi, et indi fù necessario à P.P. sospendere l'auanzamento di d.ta fabrica.

Qui termina il P. Daniel Danielo la prima parte del suo memoriale cronologico, spetante alla fondazione, e fabrica di questo Con.to, il qual Padre essendosi portato in visita della Congregazione, come compagno del m. R. P. Reginaldo Panighetti Vic.o Gle nell'attual visita del Con.to di Zara, morì in esso l'anno 1706; e doppo di esso, non vi fù alcuno, chi abbi registrata alcuna notizia delle cose di questo Con.to.

Per lasciare però à posteri qualche memoria delle cose più singolari accadute doppo la morte del sud.o Padre, hò risolto in quest'anno 1716, di seguitare l'incominciato memoriale, col inserire nel fine del medemo alcune scritture più necessarie, spettanti alla fondazione, e fabrica dello stesso Con.to chi erano disunite, e sparse quà, e là, acciò così unite, più difficilmente abbino à perdersi.

Cap. 4

Si ripigliò il lauoro della Fabrica, di cui n'ebbero sempre tutta la piena dispositione li nostri P.P. Commisarj del Colleg.o del Ros.o di Venezia, e quanto fusse dalli medemi contribuito del corpo dell'annua entrata, per sostentamento de P.P. assistenti alla Fabrica istessa.

Per lo spazio d'anni tre fù sospesa affatto la fabrica, e fù ripigliato il lauoro il mese di Maggio, l'anno 1704, nel qual tempo però d'interualo, à misura delle rate, che s'andauano riscuotendo, si faceua il prouedimento de materiali necessarj per la

medema

medema, essendo ogni cosa diretta, anco circa il proucedimento dalli P.P. Comissarj del collegio di Ve:=nezia, chi ebbero sempre tutta la direzione, e com:=ando in essa fabrica, in ordine, e per ragione della loro commissaria, e li P.P. esistenti nell'ospizio di S. Filippo, aueuano la sola soprainτendenza, per far esequire, quanto ueniua dalli sud.ti P.P. loro com:=andato, dai quali ueniua contribuito all'ospizio, per sostentamento delli tre P.P., un Conuerso, ed un Famiglio, esistenti nel d.to ospizio, duc. 200 annui, con obbligo però annesso alli d.ti P.P. di pagare al Sig.r ettore Ouio li duc. 50 uitalizj, giusta l'accordato con questo Publico di Pordenon, come s'è detto di sopra nel Cap. 17; onde per sostentamento de sud.ti P.P. restauano netti duc. 150, oltre de quali aueuano tutte le messe libere, le limosine della chiesa di S. Filippo, che si cauauano ogni mese dalla cassella del Ros.o, e dalla cerca, i giorni di festa, la sera, nella uscita del Ros.o, e a tutto questo s'aggiongeua ancora l'emolumento del Confessionale di queste Monache che rendeua duc. 50 annui, oltre altri incerti, come pure quel poco di raccolto, che si cauaua da questa Braida; con che potiuano li sud.ti P.P. mantenersi onoratissimamente.

Cap. 25

Fù francato il liuello annesso alle case di S. Filippo coll'Ill.mo Sig.r ettore Ouio. Utile grande, che ne risultò ai P.P. da tal francatione.

Era di troppo peso il sud.to annuo liuello uitalizio di duc. 50, che doueuasi pagare al Sig.r Ouio, onde pensarono li P.P. Commissarj di farne la franca:=zione, col sborso di certa soma di danaro, però doppo auer pagati al d.to Sig.r Ouio duc. 50 annui per il corso d'anni 12, cioè dall'anno 1697 fino all'anno 1709, conuennero li P.P. col medemo per la francatione, col sborso di duc. 600, come appar nell'instromento inserito nel fine del Monte.

Lib. A a carte 48

Fù molto

Fù molto vantagiosa per noi tal francatione fatta colla d.ta summa di Duc. 600, imperoche nell'anno sud.to 1709, era il d.o Sig.r Ovio in età d'anni 52 in circa di robustissimo temperamento, come anco in quest'an:
:no presente 1726, benche in età d'anni 60, è molto sano, e prosperoso, onde se li P.P. non avessero francato tal livello vitalizio, overo non si fusse egli conten:
:tato di ricever la francatione, fino à questo tempo se gli sarebbero pagati Duc. 5950, e così con soli Ducati 1200, trà il livello pagato per anni 12, e la francati:
:one di Duc. 600, si è liberato il Conto da tal aggravio, il quale poterebbe ancor seguitare molti anni, stan:
:te la perfetta salute, e complessione del d.to Sig.r Ovio.

Cap. 26

Per cagione del calo de publici depositi dalli 4 alli 2 per cento, fù ridotta l'annua entrata lasciata dal nostro Fondatore à soli Duc. 600, onde li P.P. Commissarj risolsero d'obbligar la Scuola del Ros.o de S.S. Gio:, e Paolo, come Commissaria, è Heride:
:aria di tutti li beni dello stesso Fondatore alla reintegrazione dell'annua entrata di Duc. 1200.

Appena finita la disgrazia del ritardo della assumione dei publici depositi, per la guerra insorta nell'Italia, come notò di sopra il P. Danieli, che ne nacque un'altra di molto maggior pregiudizio al nostro Conto, e che durò à durare perpetuamente ed è il calo delli sud.ti publici depositi, ridotti dalli 4 alli 2 per c.o à cagione della guerra del Turco colla nostra Ser.ma Republica, da lui intimatagli il mese d'ottobre l'anno 1714, e cominciata l'anno seguente nel quale in pochi giorni fù perduto tutto il Regno della Morea: onde l'annua entrata di Duc. 1200, fù ridotta l'anno sud.to 1714, li 22 Xbre alla sola metà di Duc. 600 (qual metà piaccia al Sig.e che abbia almeno à durare, e che non venga un'altra gu:
:erra, per cui sia obbligato il Prencipe à fare un altro calo, ed un'altra ridotione. Per tal seguito

calo

calo d'entrata, pensarono li nostri P.P. commissarij d'obbligar la Scuola del Ros.o de S.S. Gio: e Paolo, erede commissaria, e residuaria di tutti li beni del q. Girardi nostro Fondatore, alla reintegrazione della d.ta annua entrata di Duc. 1200; onde li 27 settembre 1717, il M. R. P. F. Candido Marinoni Rettore del Collegio del Ros.o di Venezia, radunò il consiglio de P.P., al quale intervennero gl'infrascritti P.P. cioè il P. Carlo Cavagni, Vicerettor, il P. Gioachin Baldini, il P. Gundisalvo Verocai, il P. Gio: Alberto Tabacco, il P. Michiel Michieletti, il P. Giuseppe Salizzoli Co.r p.o, il P. Tomaso Colfi, e il P. Fabiano Marinoni Co.r terzo, e propose loro, qualmente fatto serio riflesso al punto del Testamento Girardi, si rileva aver lasciato Duc. 1200 d'entrata per il Conto di Pordenon, acciò siano sui perpetuamente celebrate dieci Messe quotidiane con positiva espressione, di voler assolutamente tal n.o di Messe, non ostante qualsivoglia accidente, anco di soppressione della Religione in tal loco, e in conseguenza, che della sua eredità, sia contribuita, e cavata tal sum̃a d'entrata di Duc. 1200. Ostante questa positiva, ed espressa intenzione del Testatore, essendo per altro mancata tal entrata per metà, a cagione della riduzione de pubblici depositi, sui quali è stata fondata da Commissarj dell'eredità Girardi, dalli 4, alli 2 per c.o, perciò propose alli sud.ti P.P. di consiglio, se stimavano conveniente di procurare anco per la via del Foro, di ottener dalla Scuola del Rosario in S.S. Gio: e Paolo, commissaria, come sopra la reintegrazione di d.ta entrata, prima di far la quietanza à d.ta Scuola, per sodisfar in tal guisa interamente al debito di conscienza, di adempire con tutta fedeltà il legato di dieci Messe lasciato dal Girardi, ed accettato da Collegio del Rosario, anzi dalla Congregaz.e nella fondazione del Conto di Pordenon. Tutto ciò posto fù alla ballotazione, e doppo serio riflesso passò à tutti voti.

Cap. 27

Cap. 27

S'oppose la Scuola del Rosario alla domanda de P.P. commissarj, e fatta causa al Mag.o sopra ospedali e luoghi pij, fu di P.P. guadagnata con due voti fauorevoli. Appellata però la causa dalla Scuola alla Quarantia C. V., questa giudicò à fauor della Scuola, onde furono obbligati li P.P. à laudar lo spazzo della Quarantia.

Per dar dunque esecutione al detto Conseglio nel antecedente cap., estesero li P.P. la loro domanda al Magist.o sopra ospedali, e luoghi pij l'anno 1717 - 9 8bre e li 10 del d.to mese fu fatta intimar al Guardian, e Bancali della Scuola del Ros.o in S.S. Gio: e Paolo, alla qual domanda risposero li d.ti Bancali li 12 Gen.o seguente, col protestar di nullità la nostra domanda, come ingiusta, e mal consigliata. Li 26 Aple 1718, fu trattata la causa al sud.to Magistrato, al quale presiedeuano tre Prouveditori, Mario Michiel, Giovanni Priuli, e Pietro Contarini; e uditi da una parte, e dall'altra gl'Auuocati, e il tutto da Sue eccell. maturamente considerato, Christi nomine inuocato, à quo &c; due di Sue ecc. ecc.; Michiel, e Contarini, sententiarono la d.ta Scuola del Ros.o in tutto, e per tutto, come nella nostra estesa domanda, non essendo in opinione l'ecc.mo Priuli, e nelle spese.

Guadagnata da noi la causa con due voti fauoreuoli al sud.to Magistr.o, fu appellata dall'Auuocato della d.ta Scuola, in nome, e per parte d'essa, alla Quarantia ciuil vecchia, doue li 19 8bre 1718 fu trattata, e con spazzo di quel ecc.mo Conseglio, fu giudicato, e deciso à fauor della Scuola commissaria, non esser tenuta al richiesto risarcimento, ò reintegratione delli Duc. 600; sicche con tal solenne giudizio, abbiamo perduta la causa.

E qui è da notare una cosa, che sembra marauigliosa ed è, che il pred.to ecc.mo Gio: Priuli, che fu Giudice nella nostra causa, fu d'opinione contraria agl'altri due

colleghi

Colleghi, e pure questo Savio Senatore di molta cogni:
:tione, e che fù ancora Avogador, era tutto nostro di:
:voto, e penitente del P. Reginaldo, e frequentava
continuamente la nostra Chiesa di Venezia, mà co:
:me egli stesso si protestò colli nostri P.P., fù obbligato
dalla conscienza à giudicar à favor della d.ta Scuola
del Ros.o; il che servì d'un grande argomento agl'Av:
:vocati d'essa Scuola, quando trattarono la causa
in Quarantia, magnificando la cognitione, la sing:
:olar probità, e molto più la di lui parzialissima
divozione verso di noi, e con tutto questo esser stato
obbligato dalla Giustizia, à giudicare contro di noi, e
ciò far vedere à evidenza, che la nostra estesa do:
:manda di reintegratione delli Duc. 600, fatta alla
Scuola, essere stravagante, ed ingiusta.
La ragione però principale, che militava contro di
noi (per quanto hò udito dire) era questa, che la
Scuola del Ros.o commissaria &c., aveva assegnato
il nostro capitale, per l'importar delli prò di Duc.
300, anzi aver noi obbligata per via di Giustizia
d.ta Scuola al assegnamento di d.to capitale al Mag:
:istrato al Sal, onde essendo stato assegnato tal capi:
:tale nelle sacre mani del Prencipe, ed accettato da
P.P., non poteva da se stesso mai mancar, ne perire
non essendo il Prencipe soggetto à fallimento, e la
riduttione delli prò dalli 4 alli 2 per c.o esser stata fa:
:tta à puro titolo, e motivo delle publiche disgrazie
per le quali fù costretto l'Ecc.mo Senato, per salvar
la vita, l'onore, e le sostanze de suoi Sudditi, far tale
diminutione delli prò. esser questa una disgrazia com:
:une, che cadeva sopra di molti, che avevano capitali
girati, ed assegnati ne publici depositi, però se fusse
stato sententiato à nostro favore, contra la Scuola
sarebbevi aperta la via à una moltitudine di liti:
:gij, e di confusioni, con pregiudizio, e ruina di mol:
:te famiglie, che averebbero dovuto soccombere alla

medema

(1) a ca

medema reintegratione, e risarcimento delli preas:
:segnati nelle mani della publica Fede. Tali publi:
:ci riflessi furon bastanti, per far nascer sentenza
contro di noi à fauor della d.ta Scuola.

Poteuano ancora li P.P. Commissarj domandar taglio
della sentenza, e tornar in pristino, stante il p.mo
giudizio, che fù fauoreuole per noi al Mag.to sopra
ospedali, e luoghi pij; ad ogni modo furono consi:
:gliati à quietarsi, e lodare il spazzo seguito della
Quarantia, per non far ulteriori spese, con grandis:
:sima probabilità di tornar di nuouo à perdere
la causa, risolsero però di conuenire colla d.ta Scuola
e farle una quietanza, col riceuer dalla medema
quanto andaua ancora debitrice di annate, e di spese.
La Scrittura di pieno componimento, e quiet:
:anza, col laudo dello spazzo seguito in Quaran:
:tia C.V., ~~fatta frà li P.P.~~ Commissarj, e la
~~d.ta Scuola [illegible] inserita nel fine di questo~~
~~Memoriale~~ (1) ~~[illegible]~~
~~[illegible] Copia [illegible]~~

Perduta da P.P. Commissarj la causa, sospesero la
contributione de Duc. 150, che prima somminis:
:trauano alli P.P. assistenti alla Fabrica, liquali
ad ogni modo poterono per altra via mani:
:tenersi, e fare ancora molte prouisioni,
senza alcun intacco della cassa della Fa:
:brica: e la causa perduta, senza sper:
:anza di reintegratione, diede giusto moti:
:tiuo alli d.ti P.P. di far ridurre le dieci:
messe quotidiane instituite dal nostro
Fondatore, al numero di quattro.

Fatta la sopradetta quietanza, e laudato il sopradetto
spazzo della Quarantia C.V., e così perduta ogni
speranza di mai più conseguir la reintegrati:
:one delli Duc. 600, risolsero li P.P. Commissarij
d'impiegar tutta la restante annua entrata
di Duc. 600

(1) Lib. I a carte 8

di duc. 600, cogl'agi, e sopragi, nel proseguimento della Fabrica, onde sospesero la contributione delli duc. 150, che rilasciauano ogni anno del corpo del entrata alli P.P. esistenti nell'ospizio di S. Filippo, ed assistenti alla Fabrica medema, per il loro congruo mantenimento, come s'è detto di sopra; sicche conuenne alli d.ti P.P. mantenersi colle limosine delle messe, che ueniuano loro, la maggior parte somministrate dalli P.P. Commissarj di Venezia, colla cera della Chiesa, con quel poco, che cauauano da questo Terreno, ò Braida, colla limosina d'alcune Prediche quaresimali, e Auuentuali, coll'onorario del Confessionale di queste Monache; con altre limosine in danaro contribuite da alcune Persone diuote di questa città, e finalmente col poco d'affitto d'una Bottega contigua alle case di S. Filippo, spettante alle case stesse, ~~[illegible]~~

Hò uoluto cauar dai libri dell'Incorito quanto d'utile hebbero li P.P. dalle d.te limosine (esclusele messe), e doppo auer incontrato con diligenza tutte le partite d'ogni mese, cominciando dal mese di Luglio 1697, che fù il primo mese del nostro solenne ingresso in questa città, fino al mese di Maggio inclusiue 1728 che fù l'ultimo mese della nostra abitatione nelle case di S. Filippo (come dirò à suo luogho) e dal mese di Giugno 1728, che fù il primo mese della nostra abitatione in questo nuouo Conto, fino al mese d'ottobre 1735, che fù l'ultimo mese del Vicariato, hò ritrouate l'infrascritte summe. Dalla cera della Chiesa di S. Filippo dal mese di Luglio 1697, fino al Maggio inclusiui 1728: ₰ 4070:7, e dal mese di Giugno 1728, fino al d.to mese d'ottobre 1735 ₰ 1187:14. Dalle Prediche Quaresimali, dall'anno 1697, fino al 1735, ₰ 4566:10. Dall'onorario del Conf:

confessionale

confessionale delle Monache dal mese di Giugno 1708 fino all'ottobre 1715, inclusi gl'incerti, in occasione di Vestitioni, e Professioni delle Monache, e d'altri in:certi £ 8.479:14. Da Persone diuote dal 1697 fino al 1715 £ 4875:13. Per affitto, come sopra £ 816:6. in tutto summa £ 25916:4.

Siche colle mense libere, e colle d.te Limosine, non solo poterono li P.P. esistenti nell'ospizio mante:nersi comodamente, ma ancora colla buona ec:conomia de Vicari furono fatti molti auuanzi, con cui si fecero grosse spese in benefizio della nu:oua Chiesa, e Vestiaria del Co.nto, col prouedim:ento di molti utensili per l'una, e per l'altra, le quali spese, per altro, doueano farsi dalla cassa del:la fabrica, almeno per gl'utensili più necessarij. Per la Chiesa coi d.ti auuanzi, e limosine di persone diuote furono comperate molte pianete, e cam:isci; il paramento di droppo d'oro; quello di Dam:asco da morto; il bianco di seta; piuiali; diuerse uesti della Madonna, e quella di ganzo; corone d'argento; lampade d'argento; croce d'argento per il pennello; portiere di Damasco dell'Altar maggiore, ed altre cose più minute, il tutto comperato, parte coi d.ti auuanzi, e molto più con danaro auuto à tal fine per carità; oltre il qual danaro furono donate altre cose per seruigio della Chiesa, trà le quali, il Sig.r Damiano Panali diede un bel abito bianco con fiori d'oro, col quale si fece una ueste alla Madonna, una Pianeta, ed un pauion al Santiss.mo (come pure in quest'anno 1716, altre persone diuote pe:nitenti del P. Gio: Vicentini Priore del Co.nto diede:ro per carità Duc. 150, in circa, col qual danaro se comprarono, prima un secchiello d'argento, che s'adopra la festa alla Salue Regina, e poi li Dam:aschi nuoui, per adornamento della Capella del Rosario.)

coi

Così dunque doppo il calo dell'annua entrata, che fù l'anno 1714, fino all'erezzione del Convento in Priorale, che seguì l'ultimo d'ottobre 1725, s'andò procurando à poco à poco gran parte degl'utensili necessarj per la Chiesa, e Vestiaria del Convento, e cucina, affine di aggravare quanto meno fusse possibile la cassa della fabrica, ed impiegare tutta l'entrata diminuita in benefizio della fabrica stessa.

Ma perche colle d.te limosine, ed avanzi del mantenimento de Religiosi esistenti nel Vicariato, non fù possibile far tutto il convenienete provedimento, però li P.P. commissarj di Venezia si valsero del danaro della Fabrica, nella compera delle tre lampade d'ottone, e candelieri, Turribolo d'argento, calici, ed altre cose, il che sarà notato nel libro dell'esito della fabrica, che tengono ancora presso di se, come pure comprarono un paramento di rosso, con piviale, ed altre pianete necessarie per erriger il Convento in Priorale, come appar dalli nostri libri dell'esito del Convento, ed esito della Fabrica, nel mese di Marzo 1726, nel qual mese solamente il P. Sind.co Gle della Cong.ne mandò la polizza.

All'economica industria dei Vicarj dell'ospizio, per vantaggio della fabrica, s'aggiunse anco quella del P. Mo Gle, e de P.P. Commissarj, li quali per maggior risparmio, doppo il calo de publici depositi, e dell'annua entrata, si valsero più volte delli nostri Frati delli conversi muratori, F. Pietro di buona memoria, F. Paolo, e F. Celso marangoni, per mantenimento de quali la cassa della fabrica contribuiva nel tempo del loro lavoro, all'ospizio soldi 24 al giorno. Con tal risparmio, e buona condotta si andavano disponendo tutte le cose per stabilire il nuovo Convento, e ridurlo, colla celerità possibile in Priorato, per cominciare la celebrazione delle

messe

messe ordinate dal nostro Fondatore; e qui già che abbiamo fauellato della diminutione dell'annua entrata, ridotta a soli duc. 600, è da notare la riduttione fatta delle sud.te messe del Testatore, le quali secondo la sua dispositione erano determinate in numero di dieci quotidiane, sic:=che diminuita alla metà l'entrata, furono ridotte al nu:=mero di quattro sole ogni giorno. il decreto di questa riduttione fatta dal Rev.mo P. M.ro Gle Tomaso Ripoll, me:=diante la facoltà concessale sopra di ciò da N. S. di fel:=ice memoria Innocenzo XIII, è inserito nel fine di que:=sto memoriale,(1) nel qual decreto si accennano i giusti motiui, per i quali si sono ridotte le sud.te messe al solo numero di quattro.

(1) Lib. E a carte 11

Cap. 19

Fabrica del Ponte, e Terrapieno, ed apertura del muro della Città per il publico ingresso alla Chiesa. Nuoua inuestitura presa dal Magistrato delle Ragion vecchie, del d.o muro.

Ottenuta la riduttione delle Messe, senza la quale non era possibile erriger il Conuento in Priorale, per mancan:=za dell'annua entrata, ridotta alla sola metà di duc. 600 applicarono li P.P. commissarj alla fabrica del Ponte, e del Terrapieno, come pure all'apertura d'una porta nelle mura della Città, ò dirò meglio, a gettar a terra le d.te mura, acciò potesse il popolo auer spatioso, e co:=modo ingresso alla nuoua Chiesa. Per ciò che rigu:=arda il Terrapieno, è da notare, che il sito, oue ora è alzato lo stesso Terrapieno, era prima così basso, come, ~~come~~ ora si uede da ambe le parti, onde gran qu:=antità di materia era necessaria per empire per lar:=ghezza, e lunghezza, quella così bassa palude: e doue trouar si gran quantità di materia? quanta spesa in farla condurre? Fù però facilmente superata ogni difficultà. La materia era uicina. Doue ora

è situato

è situato l'orto, e il stradone dell'orto istesso dalla parte di Ponente, era prima tutto campo arativo più alto di quello, che è al presente circa tre piedi, onde fabric:=ato che fù il Conto, convenne abbassar il d.to campo al piano delle porte del Conzo istesso, sicche levata la Terra buona, e messa da parte, fù portata la giara per far il Terrapieno. Fù cominciata questa grand'opera il mese di Genaro 1724, e proseguita tutto il sequente Feb.o, e fù cominciata, mediante una specialissima Providenza del Signore di trovarsi in quel tempo quì in Pordenon l'ecc.mo Sig.r Antonio Giordan in car:=ica d'Inquisitor sopra i Boschi, divotissimo verso la nostra Religione, e che avea contratta singolar am:=icitia in Venetia col P. Giuseppe Gorzer, allhora Vic.o dell'ospizio di S. Filippo. L'incontro non potea esser migliore. Fù rappresentata à S. ecc.a dal d.to Pre Vic.o la necessità si avea di molti legni, e tavoloni di ror:=ere, per fare una palizzata, e per le fondamenti del Ponte, e per sostegno del Terrapieno, come pure la grande spesa, che vi sarebbe nella condotta della giara benche vicina. Inteso il tutto da S. ecc., fece coraggio al d.to Pre Vic.o d'intraprender l'opera, e gli concesse à tal effetto il taglio nel vicino Bosco di tutti i roveri necessarj, con tal abbondanza, che sopravanzarono molti tavoloni, che furono poi impiegati in altre opere (come si dirà). Per la condotta poi della giara per empir la bassa palude, ed alzar il Terrapieno procurò S. ecc. indurre li Comuni di Pordenon, Cord:=enons, Torre, e Rovai, che venissero colle carette à far tal opera, come vennero prontamente, non avendo li contadini ne sud.ti mesi molta premu:=ra di lavorare in Campagna, e molto più, che furono allettati dalli P.P. à far tal opera, colle buone spese, che loro fecero, come appar dal libro dell'esito della fabrica delli d.ti mesi.

In tal maniera, e con tal mezzo, fù dato principio al Terrapieno

al Terrapieno, quale non si potè terminare nei due mesi dell'anno sud.to, essendo obbligati li Contadini attendere al lavoro della Campagna. L'anno seguente nel Gen.o fù ripigliato il lavoro, essendo Provic.e il P. Ermenegildo Tonelli, e fù perfezionato il mese di Marzo, con zoppate di terra, e seminato di gramegna, acciò facendo questa radice, non avesse la pioggia a portar giù la gi:ara, e rovinar l'opera. Benche per Carità, colle sola spese sia stata portata dai Comuni la giara, e s'abbino auuti per pura grazia i roveri, per la pallizzata, ad ogni modo, non fù così poca la spesa, mentre inclusse l'ope:re, nel far prima levar la terra buona dal campo, nel riportarla di nuovo, per far l'orto, nell'avaduré della giara, nel far le spesa ai comuni, che colle barche, la portarono per alzar il Terrapieno, e in mancia, ò reg:alo al Proto, e guardiani del Bosco, in opere per far tagl:iare i roveri, condotta delli medemi, e farli segare, in tutto furono spese (esclusa la fabrica del Ponte) nel solo Terrapieno £1790:8, come appar dal libro dell'es:ito della Fabrica.

Qui però non terminò la spesa. Quando già si vedeva stabilito il d.to Terrapieno, si scoprì, che essendo i lati del medemo poco allargati, e massimamente dalla parte del Ponte, doue s'allargauano solamente, da una parte, e dall'altra, quanto gl'Alberi, che ora si vegono, che fur:ono piantati sul principio, a piedi dello stesso Terr:apieno, acciò colle radici avessero forza di sostenerlo si scoprì (Dico) che le pioggie portauano giù, e la zoppata, e la giara, così che a poco, a poco, per non auer piede più al largo, e per esser troppo in decli:uio, andaua cadendo, con pericolo, che col tempo potesse ancora precipitar il Ponte, però fù neces:sario l'anno 1732 alzare da una parte, e l'altra del Terrapieno stesso un muro largo, e forte, che gli seruisse di piede, ed empire di nuovo con giara tutta quella larghezza, e coprirla con zop:pata, acciò la pioggia non facesse altre rovine.

Non fù

Non fu in questa nuova opera così poca la spesa, e molto più per la difficoltà, che s'incontrò dell'acqua nel gettar i fondamenti della d.ta mura, che fu superata con tavol:
:oni di roverso avanzati dalla fabrica del Ponte; e del Terrapieno malamente prima fatto sopra de quali tavoloni si fecero buone fondamenta di pietra cotta. Mà qui ancora non finì tutta la spesa. Stabi:
:lita che fù tutta la nuova opera, doppo due mesi in circa, cadde di notte una pioggia impetuosa, la quale trovando fresco il muro unito al Ponte dalla parte delle Monache, gettolo à terra quasi la metà, e cadde an:
:cora la zoppata, e la giara, che non aveva più sostegno, onde convenne rifarlo di nuovo, e con un grande, e lun:
:go ordegne serrarlo nel Ponte medesimo; così meglio di prima stabilito, tutte le pioggie, che poi vennero, non ebbero più forza di rovesciarlo.

Quasi una simil disgrazia era accaduta l'anno 1725 il mese di Luglio; una grossa brentana aveva comin:
:ciato ad intaccare i fondamenti del Ponte stabilito il Maggio dell'anno sud.to, onde convenne subito ripa:
:rarli con una palificata, e poi il mese di Marzo 1726 furono fatte le due ale di pietra viva, che servono di fianchi al Ponte, per sicurezza dei fondamenti.

Benche sia stato fatto prima il Terrapieno del Ponte, e negl'anni doppo l'uno, e l'altro ridotto à miglior stabilimento, hò voluto unir insieme il racconto di queste due opere, quantunque fatte in diverso tem:
:po, per dire unitamente tutto ciò, che riguarda e l'una, e l'altra.

Anzi ~~stimo~~ non giudico fuor di proposito aggiunger qui un altro racconto, qual è che in quest'anno 1726 à cagione dei danni, che facevano gli Animali d'ogni sorte, che uscivano liberamente à pascolar sul d.to Terrapieno, i quali trovando il Terreno bag:
:nato dalle pioggie, colle zampe facevano molte buche, e spezialmente i Porci, che col grugno cavavano

le radici

le radici della gramegna, di cui sono molto avidi, e volta:
:vano sottosopra la terra, e poi cadendo la pioggia, e trou:
:ando le buche, portava giù la zoppa, e la giara, cosiche
avendo gl'Animali rovinato molto il Terrapieno
dalla parte del Borgo, poco distante dal Pilastro; una
pioggia impetuosa, che poi venne, portò giù gran quan:
:tità di terra, e giara, al che si procurò subito di rime:
:diare, mà tornando gl'Animali à far de nuove buche
e rovinar di nuovo l'opera appena stabilita, si pensò
far ricorso à questa Giustizia di Pordenon, per farban:
:dire tutti gl'Animali da questo Terrapieno, e si fatto
un Proclama penale di £50 à tutti i Padroni degl'
Animali, che non debbano mandar i loro Animali di
qualsisia sorte à pascolar sul nostro Terrapieno
qual Proclama fù publicato à suon di tromba, sotto
la Loggia, e in Borgo. Ciò fù bastante perche non
venissero più i Boui, e' Cavalli, mà non bastò p
impedire che non venissero gl'Asini, e Porci, e ben:
:che il Birro più d'una volta, per ordine della Gi:
:ustizia, ne abbi legati, e menati via alcuni, con
tutto ciò di quando in quando seguono à far qual:
:che visita dannosa, onde riesce molto difficile il
ripararvi totalmente. Ora torniamo al nostro racconto.
Non bastava per dar l'ingresso alla nuova Chiesa
il Terrapieno, ed il Ponte, era necessario ancora fare
l'apertura d'un Portone decente nelle mura della
città. Già s'era ottenuta la licenza dal Magistrato
delle Razzon vecchie l'anno 1699, il mese d'Aprile
(come si disse nel Cap. 20 di questo Memoriale)
di far un foro nelle d.te mura di larghezza di otto
piedi, et altezza piedi sedeci, con obbligo di pagar
ogni anno alla Cassa del d.to Mag.o una pensione
di £s: 10, e prender in capo a 29 anni la rinou:
:atione dell'investitura di quel sito, sotto pena del
doppio

doppio affitto &c. Qual licenza ottenuta s'aprì per allhora un Foro nelle d.te mura di pochi piedi, capa=ace solo per dar il passaggio alla Fabrica, senza al=cuna figura di Porta, col sostenere il muro di sopra con travi, e tavoloni, qual Foro si chiudeva con posta gelosia; per cui li P.P., e la Maestranza, abbr=acciando la strada, si portavano dal Ospizio di San Filippo alla fabrica, e passavano l'acqua sopra al=cune tavole, e ponticelli di travi. Fabricato posscia il Ponte, ed il Terrapieno (come s'è detto) si pensò di fare la porta, giusta la d.ta licenza ottenuta, nelle mura, dove era già fatto il Foro provvisionale. qui è da notare di nuovo, ciò che s'è notato nel Cap. 20 di questo Memoriale; et è, che l'anno sud.to 1699, nel qual anno s'ottenne dal Mag.o delle Razzon vecchie la licenza d'aprire un Foro nelle d.te mura largo pi=edi otto, ed alto piedi sedeci, le mura s'univano al cantonale del Monastero delle Monache, come di presente se ne vede un pezzo unito allo stesso can=tonale, e doppo alcuni anni, non so per qual accid=ente, ne caddero molti passi dalla parte del sud.to Monastero; onde nel tempo, in cui s'avea à fare la Porta, ciò è nell'anno 1707, erano le mura in tale stato, che si estendevano solamente sei passi in circa dalla parte delle Monache, e in faccia al Ponte era aperto (come s'è detto) un Foro pro=visionale. ora dovendosi far la Porta di larghe=zza di otto piedi, ed altezza sedeci, conforme la sud.ta licenza, restava, sopra la Porta, che an=cca à farsi, restava (dissi) in aria un pezzo di muraglia ruinosa di molti piedi, che univa una muraglia all'altra, onde convenne far un'altra supplica al sud.to Magistrato, per gett=arlo à basso, col fare due Pilastri, l'uno per

fortificare

fortificare la muraglia che restava in piedi, isolata,
passi sei in circa, dalla parte delle Monache, e l'
altro dalla parte del Borgo, per tener in piedi il
muro; del che ottenuta pure dal sud.to Magistrato
la licenza, e la Terminatione, conforme la sup:
(1) Lib. B a carte 49 :plica (inserita anco questa nel fine del Mem.le)(1)
e presa di nuovo l'Investitura, essendo già passati
anni 29 (quando poi si venne all'esecutione si
scoprì che era di necessità gettar à basso anco quel
muro di passi sei, che restava isolato dalla parte
delle Monache; però essendo venuto sopra loco
a nostra instanza l'Ecc.mo Sig.r Proved.r Benzon
al quale fù commessa dal d.to Magistrato la visi:
:tione del muro rovinoso, che restava in aria, ed
avendo osservato quel muro isolato di passi sei,
parimente rovinoso, e cadente, si mosse à rap:
:presentare al d.to Magistrato l'imminente rovina
acciò deliberasse, che fosse anco quello gettato à
terra, e s'ottenne per tal effetto un'altra Termi:
:natione del sud.to Magistrato, quale parimente
(2) Lib. B a carte 52 è inserita unitamente coll'altre due nel fine
del Memoriale (2)
In vigor delle sud.te favorevoli Terminationi, furono
atterrate le d.te mura rovinose, e fatta la grande e
bella apertura, che ora si vede, e fù fabricato il
Pilastro, che sostiene le mura dalla parte del Borgo
il tutto à spese della cassa della Fabrica, che n'ebbe
però qualche utilità, mentre col assenso Ben:
:igno del sud.to Ecc.mo Proved.r, furono portati
in conto tutti li materiali dell'atterrate mura
per la loro custodia, come di presente sono ben
custoditi, unitamente colle muraglie del Conto.
Acciò però col progresso del tempo non avvenne
mai

mai qualche mal affetto di darci qualche querela
al sud.to Magistrato, e farci pagare li sud.ti mater:
:ali molto più di quello, che vagliono, il D.to
Ecc.mo Sig.r Proued.r, per maggior nostra cautela,
e vantaggio, fece farne delli medemi mater:
:iali da Perito la stima, e la spedì con sue let:
:tere al D.to Magistrato; la qual stima è inser:
:ita unitamente colle sud.te Terminazioni
nel fine di questo Memoriale. (1)

(1) Lib. B a carte 58

Il Magistrato sud.to riceuute le lettere dell'Ecc.mo Pro:
:ueditor, e l'annesso attestato del Perito, intorno
il ualore dei D.ti materiali, non diede più altro
ordine, ne fece alcun conto delli medemi di così
poco ualore, tanto più che à nostre spese fù fa:
:bricato il Pilastrone, che sostiene le mura ...

Cap.o 170

Solenne benedizione della Chiesa, e trasla:
:tione fatta dalle Case di S. Filippo alla
nuoua Chiesa, e Conto. Morte del P.
Andrea Raffagli seguita due mesi
doppo la D.ta traslatione. Banchi
della Chiesa conceduti à diuerse
Persone, con certe condizioni.

Aperta dunque la uia alla nuoua Chiesa, e
stabilita prouisionalmente con tre Altari di
tauola dipinti, ed eretti sopra la porta del
Conuento, sù i coppi, à canto della Chiesa due ar:
:chi, ò forca di pietra cotta, con due campane,
l'una, colla quale ora si suona l'ultimo segno
del coro, l'altra la più piccola delle grandi,
colla quale ora si suonano le Messe, come
pure stabilita per l'abitatione de Religiosi
l'ala doppia dalla parte di Leuante, e Ponente,
fù risolto

fù risolto di fare la nostra traslatione dalle Case di San Filippo alla nuoua Chiesa, e Conto. Auuta per tan:
:to da M.r Erizzo Vesc.o di Concordia, e Figlio della nostra Congregatione l'acqua da lui benedetta, per benedir la nuoua Chiesa, questa li 2 Giugno 1728, giorno di Mercoledì, antecedente la prima Do:
:menica del d.to mese, fù benedetta dal P. Giorgio Modinò Vicario dell'ospizio, colle cerimonie pres:
:critte dal Rittuale, stante il privilegio concesso dal nostro Santo Pontefice Benedetto XIII, à tutti li Sup:
:periori Locali della nostra Religione, di poter benedire le nostre Chiese nuoue, ottenuta però l'acqua; che sia benedetta dal Vesc.o della Diocesi.

Per far poi colla decente solennità la nostra traslat:
:zione, interuenero da diuersi Conti li P.P. infrascritti, il P. Giorgio Modinò Vic.o dell'ospizio, il P. Andrea Ra:
:faeli, il P. Giouanni Vicentini, il P. Sebastiano Ba:
:ita (questi quali erano già assegnati nell'ospizio) il P. Casimiro Caualli, il P. Andrea Chiaroi, il P. Gi:
:acinto Michieletti G.r, il P. Andrea Bosello G.r, il P. Gio: Batta Contarini G.r il P. Lodouico Vernizzi, il P. Prospero Piccoli G.r, il P. Gio: Batta Monferai, il P. Domenico Fabrij G.r, il P. Seuero Macarinelli G.r il P. Giustin Maraldi, il P. Bernardin Ferro, il P. Paolin Graziani, il P. Vicenzo Parini, e qu:
:atro conuersi.

Trouandosi tutti li sud.ti P.P. li 4 Giug.o, giorno di Sabbato l'anno 1728 nell'ospizio di S. Filippo la mattina seguente, Domenica prima del mese, s'inuiarono tutti processionalmente col Santissimo Sacramento, accompagnato da tutte le scuole di questa Città, e popolo numeroso, fa:
:cendo il giro intorno il stendardo della Piazza,

s'inuiarono

s'inviarono (tutti) verso la nuova Chiesa, alla quale
arrivati, terminato l'inno Pange lingua, cantato in
bel concerto, e chiusa la sacra pisside nel nuovo
tabernacolo, si diede principio alla Messa solenne
cantata in contrapunto. Con tal occasione si fece
con tutta solennità un triduo per la canonizazi:
:one di S. Agnese di Montepulciano, ed insieme per
la beatificazione del B. Dalmatio. Cominciò il triduo
la stessa Domenica sud.ta, nella quale doppo la
Messa cantata si cantò il Tedeum, e doppo il pran:
:zo, cantata la Compieta in contrapunto, e fatta
la solita processione della prima Domenica del
mese, fu esposto il Venerabile, e fece il primo Pan:
:egirico della Santa il P. Gio: Batta Contarini, e il
giorno seguente, tanto la mattina, quanto doppo
il pranso si fece la stessa funzione, e fu fatto il se:
:condo Panegirico della Santa dal P. Paolino Graziani,
il terzo giorno seguì lo stesso, e fece il Panegirico
del B. Dalmatio il P. Casimiro Cavalli, e in tutti
quei tre giorni vi fu gran concorso di popolo;
riuscì il tutto con buon ordine, e pieno gradimento
di questa città, del qual gradimento, alcune divo:
:te persone, ne diedero un manifesto contrasegno,
nel dono, che fecero alla Chiesa di libre quaranta
in circa di cera, ed altri piccoli regali al Convento
di pesce, e frutta, mà singolarmente fecero com:
:parire la loro pietà generosa, queste nostre di:
:votissime Monache, che mandarono copiosi
rinfreschi di paste dolci, rosette, e ciambelle, a tal
segno, che tutti que tre giorni, li PP. numerosi,
ne ebbero a godere con abbondanza.

E qui così di passaggio siami lecito di fare un poco di
digressione, per lasciar à posteri una perpetua me:
:memoria

memoria della generosa Carità delle d.te monache le quali oltre il solito onorario del Confessore di duc. 50 all'anno, contribuiscono ancora dieci pani ogni settimana, qual carità fù dalle med:=eme cominciata l'anno 1725, essendo loro Con:=fessore ordinario il P. G.r Ermenegildo Tonelli, e l'hanno sempre seguitata fin'all'anno presente 1776; come si crede la continueranno fino à tanto che li nostri P.P. avranno l'impiego di quest Conf:=essionale, come pure seguitano à farci la Carità cominciata l'anno 1727 (essendo lor Confessore il P. Vic.o dell'ospizio Giorgio Modinò) degli medici:=nali, che se gli pagano soltanto, quanto costano ad esse le Droghe, il che ridonda in grande utilità del nostro Conto, mentre una medicina, che al speciale si pagarebbe lire tre, non viene a costare, se non al più soldi venti, oltre tutte l'acque lambicate, per gl'ammalati, per le quali non si paga niente.

Ora torniamo in via. Il contento della sud.to nostra traslatione dalle case di S. Filippo al nuovo Conto fù ben presto funestato da una penosa malattia del P. Andrea Rafeli. essendo quest'ottimo P.re già assegnato nell'ospizio di S. Filippo, quando per suo onesto divertimento, chiedeva la li:=cenza al sud.to P. Vic.o Modinò di portarsi à que:=sta fabrica, soleva dire: benedicite, che vò vado al Paradiso, ed egli più di tutti bra:=mava, che si facesse quanto prima la tras:=latione dalle d.te case, à questo Conto, e predi:=cando egli allora nella chiesa di S. Filippo dovendo avvisare il popolo della nostra tras:

:traslatione

traslatione, che avea à fari la d.ta Dom.ca prima del mese di Giugno, lo fece con tali sentimenti, ed espres:sioni d'allegrezza, & contento, che parea avesse à passare di qualche luogho di delitie. Mà per poco tempo ebbe egli à godere di questo suo nomi:nato Paradiso, inperoche doppo quindeci giorni, avendo prima una piccola piaga in una gamba, casionata da una caduta che fece, nel portarsi la quaresima antecedente à predicare nel Duomo di Cividal di Belun, questa poco curata da lui, andò à tal segno inasprendo, che l'obligò à letto con febre, & se gli aprì nella gamba stessa una spetie di dolorosa cancrena, ostinata à tutti i rim:edij, siche il giorno di S. Lorenzo 1628, circa le ore quindeci, munito di tutti li santissimi Sacram.ti in età d'anni 64, doppo il longo merito d'una vita sempre osservante, ed esemplare, per la quale fù Priore in molti Conti della nostra Congregatione, passò all'altra vita, à ricever il premio (come speriamo) delle sue fatiche, compianto da tutta questa Città, che più volte l'avea udito predica:re annualmente con gran zelo nella Chiesa di S. Filippo, e in questo Duomo di S. Marco una volta l'Avventuale, ed un'altra il Quaresimale. (Le Pre:diche di questo Pre si sono poste in questa nostra libraria, mà gli mancano l'anima, perche non si:ano animate dal ~~zelo~~ di lui zelo, che dava loro tutta la forza. Fù il primo sepolto nella sepoltura della capella dell'Altar maggiore, & vi concorse alla sua sepoltura qualche numero di popolo, e per darli sepoltura più onorevole (essendo li P.P. nel nuovo Vicariato solamente in numero di sette

si fecero

si fecero venir alcuni P.P. dalli due Conventi vicini di Valuason, e Cordouado

Hò voluto qui inserire tal raconto, affinche non si perda la memoria d'un Religioso tanto deg:=:no, e benemerito, il quale forse per istinto del Signore, chiamaua questo nuouo Convento il suo Paradiso, perche appena in esso fu trasferito, ebbe a passare al vero Paradiso

Publicata la voce della nostra traslatione, alcuni di questi Sig.ri nostri diuoti fecero instanza al P. Giorgio Modinò Vic.o, che lor concedesse un sito nella nuoua Chiesa, per porui i loro banchi come pure, seguita che fù la traslatione, altri fecero l'instanza medema, il che riferito dal d.to P. Vic.o alli P.P. Commisarij di Venezia, questi accon:=:sentirono alle d.te instanze, con alcune conditio:=:ni, e riserue, per toglier con queste ogni preg:=:iudizio, che col tempo nascer poteste, contra:=:rio al nostro jus che abbiamo sopra questa Chi:=:esa, e à tal fine formarono una Scrittura, in cui sono espresse tali conditioni, qual Scrittura fù confermata, e sottoscritta di proprio pugno dal sud.to P. Vic.o, e da tutti gl'instanti, e graziati. Tal Scrittura è inserita nel fine del Mem.le (1)

(1) Lib. C a carte 26

Cap. 13.°

In grande imbarazzo si trouarono li P.P. Commisarij per non saper che risoluere intorno la Chiesa, e case di S. Filippo lasciate, dal qual però presto uscirono per un incontro ch'ebbero di uender le d.te case al P. Sauoldelli Filippino dell'Ora:=:torio di Venezia, e tal uendita, benche paia fatta con nostro discapito, fù però in sostanza con nostro uantaggio.

Lasciate dunque le case, e Chiesa di S. Filippo nelle quali abitarono li P.P. per il lungo corso

d'anni 131

d'anni 131, cioè dal mese di Luglio 1697, fino al mese di Maggio inclusivè 1728 (ora in numero di due sa:
:cerdoti, ora di tre, e ultimamente in numero di qu:
:atro, ed un Converso) si trouarono li P.P. Comissarj di Venezia in un grande imbroglio, non sapendo che cosa determinare delle d.te case, e Chiesa. E questa, e queste aueano auuto li P.P. di questa Com:
:unità di Pordenon (come appar dall' instromento citato nel Cap. 17, inserito nel fine di questo Mem:
:oriale) à puro uso, e godimento, col sborso di duc. 1000 alla Comunità istessa, e col aggrauio dell'annuo censo uitalitio di duc. 50 all'Ouio, con patto espresso, che la d.ta Comunità, quandocumque, col d.to sborso di duc. 1000 e di quanto fusse impiegato per la francatione del sud.to annuo censo, potesse ricuperare le d.te case, e Chiesa, ma non potesse mai in alcun tempo es:
:ser costretta à fare tal ricupera, perciò doppo la no:
:stra traslatione al nuouo Conto, restarono ancora le d.te case, e Chiesa à nostra dispositione, ed uso. Si pensò anche prima della traslatione di uenderle colle medeme conditioni, espresse nell' instromento ciò è saluo sempre il ius alla comunità di ricupe:
:rarle quandocumque, come pure della perdita di tutti i miglioramenti (e in altro modo non era possibile tal uendita) onde tal dura condi:
:tione teneua assai basso il prezzo delle d.te case però furono allora esibiti dal q. Sig.r Pietro Selmin mercante di pani di questa Città duc. 1000, che furono giustamente ricusati dai P.P. Commissarj. Ne men poteua obbligarsi la Comunità di Pordenon alla ricupera delle case, stante il patto espresso nell' instromento. Per affittarle non u'era l' incontro, e quando anco ui fuse stato, l' affitto maggiore non aurebba ecceduto duc. 40, coll' impegno sempre à noi addossato di mantener

la Chiesa

la Chiesa di S. Filippo, che sempre passar doveva à nostro uso. Ceder la Chiesa alla Comunità, co=:me appunto ella ricercava, anzi pretendeva, che già fusse devoluto ad essa, sarebbe stato di nostro notabilissimo pregiudizio, ed averebbe accresciuta la difficoltà d'affittare, ò vender le case, stante il bel comodo, che vi era di passar immediatamente senza alcuna sogezzione dalle case alla Chiesa, per udire la messa. Mà non volendo noi ceder la Chi=:esa alla Comunità, pretendeva ella, che avessimo noi la cura, e la custodia della medema, e l'obli=:igo di provvedersa di tutto il bisognevole, per la cel=:ebrazione delle messe, à comodo della Città, e di quanti sacerdoti, avessero voluto celebrare nella medema; nel qual caso non sarebbero st=:ati tanto pochi, ne così poca la spesa
Scrissero li P.P. commissarij di Venezia una lettera dirizzata à questa Comunità, che fù concepita dà un Avvocato, colla quale, prima per via di supplica rispettosa, che andava poi à terminare in una forte, e risoluta protesta, chiedevano alla medema, ch'avesse à ricuperare le case di S. Filippo col sborso del danaro stabilito nelli instromenti, ovvero, non potendo, ò non volendo far tal ric=:upera, avesse à ceder il Jus di poterle ricupe=:rare quandoumque; acciò così restasse alli P.P. libera la vendita delle d.te case, e non avessero à soccombere à così grande discapito. questa let=:tera in tali termini concepita, mosse l'animo di questi Sig.i à pensar maggiormente la maniera di non poter in alcun modo esser obbligati, ne alla ricupera attuale delle d.te case, ne alla ces=:sione del Jus riservato di ricuperarle quandocumq. e instavano, che non volendo noi aver l'inco=:modo di custodire e mantenere la Chiesa di S. Filippo, avessimo à cederla assolutamente alla Comunità, mentre averebbe essa preso l'impe=:gno di mantenerla, protestando, che anco per

via

uia di Giustizia auerebbe uoluto sostenere le sue
ragioni, e che fosse inuiolabilmente osseruata
la conditione espressa nel d.to instromento.
Quando in tal stato di cose s'andauano disponendo
gl'animi da ambe le parti, per cominciare una
strepitosa lite, ecco che il Sig.r Iddio, con un tratto
di singolarissima Prouidenza, mosse il cuore dell'
Ill.mo Sig.r C. Gio: Lucio Richieri à trattar da se ste:
sso, senza auer auuta sopra di ciò alcuna commis:
sione, ne dalla Comunità, ne da P.P., si mosse
(dissi) à trattar col P. Christoforo Sausbelli Filipp:
ino dell'Oratorio detto della Faua di Venezia, per
introdur qui in Pordenone la Relig.e de Filippini.
Con l'occasione, che il d.to P.re auea comprate alcune
possessioni nelle pertinenze di S. Vito, doue era sol:
ito portarsi per suo diuertimento, l'indusse à pas:
sar qui, per dare un'ochiata alle Case, Oratorio,
e Chiesa di S. Filippo, come in fatti uenne, e
ben considerata l'abitatione, si mostrò inclinato
à farne la compera; mà auendo poi egli rileuato
che in questa Città, tra tanti sacerdoti secolari,
non ue n'era alcuno, ch'auesse la uocatione di
abbracciare il santo istituto, e di ritirarsi nelle
d.te Case, per fondare la Congregatione de Filipp:
ini, giudicò il d.to Padre non esser possibile in al:
cuna maniera, metter in esecutione l'idea di
fondare la Cong.e in questa Città, mentre non
essendoui nella sua Religione, come nell'altre
un Superiore maggiore, il quale abbi facoltà di
rimouere i Religiosi da una Casa, all'altra,
ne trouandosi qui chi uoglia, ò possa dar mano
à questa santa opera, con uolontario ritiram:
ento, era del tutto impossibile sortire l'effetto
desiderato, però non potea eseguire la sua buo:
na inclinatione, che per altro auea di comprare
le d.te Case, per il fine sud.to in fatti la ragione
era euidentissima: con tutto ciò tante insistenze,
gli furono fatte dal d.to Sig.r C. Richieri, che
auendo

auendo finalmente trouato un buon Prete, non so di qual natione, chiamato D. Giouanni Christ=:toforo Gabrieli Protonotario Apostolico, Canoni=:cio, e Prete dell'Oratorio, chi era stato Filippino in altri luoghi, il quale bramaua fondare una nuoua Congregatione de Filippini in qualche Ci=:ttà, benche auesse ancor egli conosciuta la difficul=:tà, anzi impossibilità di veder alcuno di questi Sa=:cerdoti secolari ad unirsi con esso lui, per dar prin=:cipio à tal fondatione in questo luogho, si indusse ad ogni modo il d.to P. Sanoldelli à secondare le pie brame del d.to Sig.r C. Michieri, e la santa intenzi=:one del d.to Canonico Gabrieli, su la speranza di tirare almeno da qualche altro paese, ò qualche altro Filippino, ò altro Sacerdote, per stabilire in questa Città la sospirata Congregatione de Filippini. Sù tal speranza à da contanò risolse il sud.to P. Sanol=:delli dar mano alla santa opera, quindi unitamen=:te col d.to Canonico Gabrieli fecero la compera delle case di S. Filippo, e formarono autentica Scrittura nel Collegio del Rosario delli P.P. di Venezia, adì 18 Agosto 1728, esibendo alli d.ti P.P. del Coleg.o duc. 1600 che tanti appunto auea à sborsare questa Comunità di Pordenone, nel caso di ricupera delle due case di S. Filippo, auendo li nostri P.P. comissarij del Coleg.o del Ros.o di Venezia, così conuenuto con essa ciò è di sborsare duc. 1000, quali furono contati alla medema Comunità, quando furono da essa com=:perate le case, e quanto fosse impiegato nella francatione dell'annuo liuello vitalizio o sia che furono duc. 600, come appar nell'Instromento inserito tra l'altre Scritture, nel fine di questo

(1){L. A c. 48

memoriale.(1) Perciò nel giorno sud.to in cui fù formata la Scrittura della compera delle due case, il d.to P. Sanoldelli sborsò duc. 600, obligan=:dosi in solidum col sud.to P. Gabrieli, per il restan=:te di duc. 1000, di pagare il prò di 5 per cento fino all'intera francatione da farsi nel termine di quattro anni, con altra aggiunta condizione

che

che si legge nella d.ta Scrittura inserita pure nel
(1) Lib. A a carte 64 fine di questo Memoriale. (1)
Ecco dunque come la Divina Santissima Providenza
ci levò dal grande impegno, in cui eravamo, e ci
levò senza nostro discapito, anzi con nostro van:
:taggio, imperciochè ~~imperciochè~~ egli è vero, che li RR.
nostri Comissarij del Colleg.o del Ros.o di Venezia sbor:
:sarono à questa comunità di Pordenone per le due
case di S. Filippo duc. 1000, e per anni dodeci pa:
:garono all'Ill.mo Sig.r Ovio il livello annuo vit:
:alitio di duc. 50, che in anni dodeci arrivano
alla suma di duc. 600, ed altri duc. 600 sborsar:
:ono per la francatione, che in tutto sumano duc.
2200, dal che à prima vista pare, che abbiam
perduti duc. 600, mà se ben si considera dall'
altra parte l'utile, chi abbiamo avuto si delle case
come della Chiesa di S. Filippo, non solo non abb:
:iamo avuto discapito alcuno, anzi guadagno, men:
:tre si rileva dai libri dell'Introito dell'Ospizio,
che dal mese di Luglio 1697, fino al mese di Ma:
:ggio 1728, che fù l'ultimo mese della nostra
permanenza nelle case sud.te, si riscosse d'affitto
d'una parte delle d.te case, nelle quali abitava
prima del nostro ingresso il R. Sig.r D.r Molini Pub.o
Precettor di questa Città, e seguitò ad abitarle
circa due anni, si riscosse (dico) d'affitto ₤186:12
come pure d'affitto della bottega di sotto, spettante
alle d.te Case ₤629:14. Dall'uso poi della Chiesa
di S. Filippo, fino tutto il mese del Maggio sud.to
di limosine libere dalla sola cassella del Rosario
e cerca ~~fa~~ i giorni festivi alla recita del Ros.o
si son cavate ₤4030:7, che sumano in tutto, e per
tutto ₤4846:13, sono duc. 781:₤4:7; onde si sono
rimborsati duc. 1600, avuti dal P. Sanoldelli, dalle
case, e Chiesa duc. 781 ₤4:7, sumano in tutto
duc. 2381:₤4:7. Nella compra delle case
nel livello pagato all'Ovio, e francatione al
medemo ~~duc.~~ in tutto duc. 2200, siche il
rimborso di più è di duc. 181:₤4:7, alli quali

devono

devono aggiungersi li prò cavati delli duc. 1000, che restavano da pagarsi dalli sud.ti P.P. Filippini, per saldo delli duc. 1600, per li quali duc. 1000 s'obbli:
:garono li D.ti P.P. Filippini di pagar de prò cento fino alla francazione da farsi nel termine d'anni quattro. Quanto però s'abbia scosso di tal prò, io non lo sò, mentre fù contato alli nostri P.P. di Ve:
:nezia, e sarà notato nel libro del loro Introito della Fabrica di questo. Conto, che tengono nel loro Archivio, come pure quello dell'esito del da:
:naro da essi speso in Venezia, di ragione della Fabrica stessa.

Con tal vantaggio dunque siamo usciti fuori da un gran labarinto, che fù da tutti confessato per un miracolo della Divina Providenza, poiche secondo l'umana dispositione, e buona ragione li sud.ti P.P. Filippini non dovevano impegnarsi nella compera delle sud.te Case, mentre non v'era alcuna speranza di fondare in questa Città la Cong.e de Filippini, come ne dimostrò l'evento, e si legge nel Capo, che segue.

Capo 27.

Tutti li mezzi praticati da un P. Filippino per fondare in questa Città di Pordenone una Congregatione de Filippini, non ebbero mai alcun effetto.

Non mancò di fare tutti i tentativi il P. Giovanni Chiriaco Gabrieli, per cominciare almeno i pri:
:mi fondamenti della Congregatione de Filippini in questa Città. Venne egli per tanto da Venezia doppo seguita la compera delle Case di S. Filippo, e seco condusse un buon Giovane ~~laico~~ per suo ser:
:vigio, a cui aveva posto l'abito di Filippino. Fece nel'altre spese in adornare la piccola Chiesa, e l'Oratorio posto sopra di essa (del quale prima se ne servivano li nostri P.P. di Graziaio) Com:
:inciò solo a fare le sacre funzioni, secondo il santo istituto de P.P. Filippini; andava egli alle:
:ttando, e sollecitando alcuni di questi Preti più

divoti

divoti à ritirarsi nelle sud.te Case, e conviver insi:
:eme, mà senza il bramato effetto, atteso che alcu:
:ni non poteano entrar nella spera, stante la loro
povertà, altri non aveano il necessario talento, che
si ricerca per la coltura dell'anime, ed altri non si
sentivano mossi per assoggettarsi à questi ritiramenti
che richiede il santo istituto Filippino.
Li P. P. Filippini di Venezia non voleano abband:
:onar la loro Chiesa, ne i loro divoti, per venire
à Pordenone. Furono con replicate premure insi:
:stati da altri Paesi altri buoni Sacerdoti, à venir
a dar mano à questa santa opera, mà il tutto
andava à finire in sole parole, e pure speranze.
Ora si faceva già stabilita la Congreg.ne, e si stava
attendendo di giorno in giorno la venuta d'alcuni,
che si diceano bramosi d'abbracciare il santo
istituto in questa Città, ne mai doppo molto asp:
:ettare, compariva alcuno. Doppo molto tempo
venne finalmente da Vicenza un degno, e dotto
Sacerdote, ch'era già stato Filippino in quella Città
ed era poi uscito da quella Cong.ne, e cominciò à
fare le sante funzioni, secondo le regole Filippine
mà che? sul più bello abbandonò l'impresa, che
non durò più di venti giorni, ed avendo in
così poco tempo scoperto abastanza il genio alq:
:uanto vano di questo Paese, e non esser possi:
:bile di fondar stabilmente la Cong.ne Filippina
per mancanza de Sacerdoti, che abbracciassero
l'istituto, fece ritorno à Vicenza, licenziatosi
dal d.to P. Gabrieli, e da questi Sig.ri sul pretesto
d'un premuroso negozio, che ivi aveva à con:
:sumare, qual terminato, sarebbesi tosto qui
di nuovo restituito. Mà il negozio andò tanto
à lungo, che non si lasciò più vedere. Due
anni in circa se la passò solo il sud.to P. Gabr:
:ieli, il quale patendo alcune indisposizioni
ne potendo solo portar il peso, abbandonò la
Chiesa, e le Case, e andò à ritirarsi à Sacile
dove trattenutosi poco tempo, non si sà poi

dove

doue si portasse, mà si seppe di certo, che dop:
:po due anni della sua partenza da questa
Città, passò all'altra vita à riceuer il premio
del suo santo desiderio, che ebbe di fondar la
Congreg.ne de Filippini in questa Città. Così ter:
:minò qui la Cong.ne de Filippini, che non
potè mai auer nè meno principio, onde res:
:tarono le case, e restano ancora di presente
à dispositione del sudetto P. Sanoldelli, da lui af:
:fitatte con poco utile, e la Chiesa ceduta dal
medemo ad uso di questa Comunità, per sgra:
:uarsi dal peso di manutentione.

Capo 131

Strana pretesa del R. Sig.r Simoni Vicario della
Chiesa di S. Marco, in occasione di douer noi
cambiar strada per la Processione, il giorno
del SS.mo Ros.o. Licenza, perciò ottenuta da M.r
Erizzo Vesc.o di Concordia; la quale ueniua im:
:pedita dal di lui Cancelliere; e come si ualsero
li R.R. per ottenerla della buona dispositione
che mostrò in questo l'Ill.mo Sig.r Giò: Maria
Medina Piouano di S. Giorgio.

Essendosi fatta la nostra solenne traslatione dalle
case di S. Filippo à questo nuouo Conuento, li 6 Giug.o
1728 (come s'è detto nel Capo 130) auuicinandosi
l'anno stesso la Festa del SS.mo Ros.o, e douendosi
cambiar la strada, per fare la solita solenne Proces:
:sione, la quale prima si faceua dalla Chiesa
di S. Filippo, intorno la Piazza, col girare lo Sten:
:dardo uicino, la Loggia, e col ritornare diretta:
:mente alla d.ta Chiesa, douendosi (dico) cambiar
la strada, si pensò di prender quella del Borgo
fino alla Chiesa Parochiale di S. Giorgio, onde
era necessario chieder tal licenza dalli R.R.
Sig.ri Vicarj di S. Marco, per la parte della strada
della Città, di loro giusdittione, come pure dall'
Ill.mo Sig.r Giò: Maria Medina Piou.o di S. Giorgio

per

per poter passare colla d.ta Processione nel Borgo ad
esso soggetto. Per ottenere dal d.to Sig.r Piev.o tal
licenza, non s'incontrò alcuna difficoltà, anzi es:
:sendo egli molto ancora di noi affezionato, e divoto,
mostrò gran piacere d'aver noi eletta la via del
suo Borgo per tal Processione. Non così fece il Sig.r
Piev.o Simoni, il quale non avendo coraggio per una
parte di negarci assolutamente tal licenza, ce la
concesse con tal patto, e condizione, che avessimo
ogni anno à domandargliela. Tal ristretta conces:
:sione dispiacque molto alli nostri P.P., però pensarono
far umile ricorso à M.r Ill.mo Erizzo Vesc.o di Con:
:cordia, acciò colla di lui autorità formasse un
decreto assoluto confermativo della prima licen:
:za conceduta dal sud.to Sig.r Piev.o Simoni, che avesse
à valere futuris perpetuis temporibus, senza che
vi fosse più bisogno di chiedere à lui ogni anno una
nuova licenza. Per indurre più facilmente il d.to
Prelato à formar tal decreto, che veniva impedito
senza alcuna ragione fondamentale dal di lui
Cancelliere, si procurò che il sud.to Sig.r Piev.o Med:
:una facesse un attestato di propria mano, che
stante il Privilegio (che se gli fece vedere) conced:
:uto alla nostra Religione dal Sommo Pontefice
di S. memoria Benedetto XIII, di poter fare la
d.ta solenne Processione, senza chieder licenza
nè dalli Parochi, nè dall'Ordinario della Dio:
:cesi, non era dovere, che à derogazione di tal
Privilegio, avessimo noi à passare ad altre offi:
:ciosità, nel caso di fare la d.ta Processione nel
Borgo di sua Parochia, mà senza altro, potessimo
colla Processione passar liberamente nel Borgo
stesso. Con due mani fece egli un tale attestato.
Ora trovandosi il sud.to Prelato in attual visita
di questa Città, il mese di Giugno 1724, gli fù
dai P.P. fatta la supplica per il d.to decreto, acco:
:mpagnata coll'attestato del sud.to Sig.r Pievano

Meduna

Medina, al qual attestato, non auendo il Sig.r Cancel:
:iere che più opporre, fù formato dal sud.o Prelato
il decreto conforme la nostra supplica, col quale
fù posto fine all'inconuenienti pretese del sud.o Sig.r
Vic.o Simoni. Il d.to Attestato(1) del Sig.r Vicu.o Medina,
e decreto(2) di M.r Vesc.o è inserito nel fine del Mem.to

(1) Lib. C a carte 4
(2) ib. a carte 5

Capo 14

Consacratione di questa nostra Chiesa, ed Altar
maggiore, fatta da M.r Ill.mo Rizzo Vesc.o di Con:
:cordia, e figlio della nostra congregatione.

Bramaua M.r Ill.mo Rizzo di auer il merito di
consacrare questa nostra Chiesa, come pure
lo bramauano li nostri P.P. del nuouo Conto
ma la spesa non poca, necessaria per tal sol:
:enne funzione gli obbligaua à reprimere le loro
brame, mentre prima si doueano fare molte al:
:tre cose più necessarie, e per lo stabilimento del
Conto, e per il bisogno de Religiosi abitanti; ad
ogni modo auendo il d.to Prelato significato al
P. Giorgio Medinò, allora Vic.o del Conto il suo
desiderio, chi auea di consacrar questa nostra Chi:
:esa, non ebbe egli coraggio di rifiutare le di lui
grazie, e gli conuenne mostrare tutto il gradim:
:ento, per tal generosa esibitione. Stabilito dun:
:que il tempo per tal solenne funzione, che fù
l'anno 1729, giorno di Domenica ali 25 Set:
:tembre, uenne il d.to Prelato in Conto con tutta
la sua Corte, il Venerdi sera antecedente la d.ta
Domenica, ed il Sabbato (correndo le sacre Tempora)
fece in questa nostra Chiesa generale ordinatione
di molti Chierici, e la Domenica poi cominciò
la consacratione della Chiesa, ed Altar maggiore
alle ore 13 in circa, e durò la lunghissima sacra fun:
:zione fino alle ore 22. Vi fù gran concorso
di popolo, uenuto ancora da luoghi uicini.
In tal occasione fù la spesa di £ 136, nel tratt:
:amento, che conuenne fare quei giorni al d.to

Prelato

Prelato, ed a tutta la di lui corte, come si rileva dal libro dell'esito della Fabrica, come pure d'oro nel con:
:sumo delle cere. Più grande ricamamente sarebbe sta:
:ta la spesa, quando il Sig.r Cancelliere, il Scolastico, e gl'altri Preti, e Servitori di corte, che tutti furono impiegati in tal solenne funzione, non avessero cor:
:esendente rilasciati i loro giusti diritti, che per ciò giusta il praticato erano loro dovuti. Il decreto, ò documento di questa consacratione è inserto nel fine del Memoriale[1], e si trova anco affisso in Sagristia à canto del Crocefisso, come pure ivi vedesi affisso à perpetua memoria il decreto del giorno stabi:
:lito dal sud.to Prelato dell'anniversaria dedicatio:
:ne, qual è l'ultima Domenica di Settembre.

(1) Lib. C a carte 13

Capo 15

Doppo la nostra solenne traslatione dalle case di S. Filippo, s'attese à stabilir il Conv.to, non essendo allhora stabilita se non l'Ala doppia verso Le:
:vante, e Ponente; e s'atterrò una fossa, pochi passi distante dal Conv.to verso Tramontana, che rendeua cattiua aria.

Col beneficio dello sborso delli duc. 600, fatto à con:
:to dal P. Sandrelli Filippino, per le case a lui vendute di S. Filippo, aggiunti à quelli, che si andauano riscuotendo dalla cerca, s'attese doppo la nostra traslatione à stabilire tutta la Loggia, la Libraria, Vestiaria, Camera Vicariale, il Dor:
:mitorio, e Camere à mezzo giorno, le Scale, il Capitolo, Refettorio, ed altre officine, come pure il Chiostro tutto di dentro, e di fuori, e li muri del Conv.to di fuori, che erano ancora rozzi, ecc:
:ettuati quelli à Ponente, che tutte queste cose restauano ancora à stabilirsi nel tempo della d.ta nostra traslatione.

Vi altra opera era ancora da farsi molto neces:
:saria, e che non era di poca spesa, ciò è d'abb:
:assare il Campo dalla parte di Tramontana in

faccia

in faccia la Fabrica, ch'era destinata per il Sto:
:viziato (mai che riesce fin'ora inutile per tal
effetto). Il detto Campo, ò terreno era più alto
di quello, che vedesi al presente circa tre piedi
e veniva attraversato nel mezzo da una Pes:
:chiera, ò dirò meglio da una gran fossa pro:
:fonda circa sei piedi, che cominciava rinserrata
dalla parte del, e vicina al muro della Braida
verso Tramontana, pochi passi lontana dal
Portone, che ora si vede, e slargavasi andava à sbocare per
linea obliqua verso il principio della Peschiera
grande, più abasso del Lavatoio, che poi fu fatto.
Tal opera era necessaria per due motivi, l'uno
perche gran parte del d.to Campo, ò terreno res:
:tava del tutto inutile, l'altro perche la sud.ta
Peschiera, ò Fossa era d'acqua quasi stagna,
e mezzo morta, che non poteva servire per ma:
:ntenere il pesce, che si gettava in essa; mentre
colla sperienza si vidde, che il pesce, Barbo, Squal
e Tenca, gettatovi dentro, anco doppo un'anno,
e nel tempo di sua stagione, non avea altro
di buono, che il spino, ne si poteva mangiare,
e la fumata che esalava la Fossa rendeva l'
aria molto cattiva. Fù stabilito per tanto, e d'
abbassare il Campo, e di empire la Fossa, colla
giara del Campo stesso, e fù cominciata così
grand'opera il mese di 9bre 1729, e terminata
il mese di Feb.o 1730; in tutto furono spese 2575
come appar dal libro dell'Orto della Fabrica, cò:
:si tutto il campo fù reso arativo, e fruttuoso, e
l'aria di quella parte molto migliore.

Capo 16

Fù fabricato il Muro, che chiude tutta la
Braida, ed orto, e di ciò che avvenne nella
Fabrica del d.to Muro.

Stabilito à poco à poco il Conto, che restava à stab:
:ilire doppo la nostra erezione, era necessario
prima di farlo collegiato, di far la clausura

dell'orto

dell'Orto, e della Bonida. quando fù questa compra:
:ata dalli nostri P.P., era chiusa dalla parte di
Tramontana, sopra la stradella, dà un muro
vecchio, basso, ~~[illegible]~~, qual muro cominciava:
:va dal principio della stessa stradela, e andava
à finire all'ultima Casa, ~~[illegible]~~ della Terrazzeta
coperta, di ragione del Ill. Sig.r D. Casella, e perche
tal muro, ~~[illegible]~~ col progresso del tempo, era quasi
cadente, verso il Portone, e minacciava di cader
di giorno in giorno, con pericolo, che potesse cad:
:ere, con rovina di qualche Passagiero, ne fù get:
:tato à terra circa dodici piedi, e rifatto di nu:
:ovo, il mese di Marzo 1750, verso il fine poi dell'
anno stesso fù restaurato il restante fino alla gu:
:ata, che volta verso il Lavatoio, e fù alzato in
faccia alle Case più alte, per levare, quanto fù
possibile la soggetione delle medeme. Non fù però
coperto con coppi, ~~il~~ come l'altro della Bonida
che poi si fece, perche non era ancora stabilito
se quello della Bonida, che si aveva à fare, s'aves:
:se à coprire coi coppi, per riguardo della spesa
maggiore. L'anno stesso però 1750, il mese di Gen.o
e Febraro si cominciò à far la compera de sassi
per fare il Muro della Bonida, ed Orto, mà non
potendosi far tal provedimento, e compera se
non opportuno in quei due mesi d'inverno, ne
quali i Contadini sono più disimpegnati dal
lavoro della Campagna, convenne attendere
l'anno venturo 1751, nel qual anno li primi
tre mesi se ne fece un grande provedimento.
Non convenivano li P.P. Commissarij di Venezia
se si avesse à piantar il muro della Bonida,
ed Orto giù delle rive, per comprendele den:
:tro della Clausura, ò pure se fusse meglio la:
:sciarle fuori, mà restando poi meglio inf:
:ormati dal P. Giorgio Modini Vic.o del Conto
della spesa eccessiva, che sarebbesi fatta, col far
il Muro giù delle rive, e molto più, che

non

non auerebbe punto seruito, per leuar la soggezi:
:one, mentre li Religiosi passeggiando la Braida
sarebbero sempre stati esposti agl'occhi d'altri,
quando non si fusse fatto un muro altissimo
d'una spesa immensa impossibile a farsi. Ri:
:solsero però, appagati dalla ragione, che fusse fatto
il Muro sul piano della Braida, col lasciar fuo:
:ri tutto il declinio delle riue. ciò stabilito, fu
cominciato il d.to Muro dal cantone del Segra:
:rio à Ponente, il mese di Giug.o l'anno sud.o 1771.
In qualche sito, nel cauar i fondamenti, s'inc:
:ontrò nella uena del sabion, onde fu necessario
cauar fondamenti più profondi fino alla giara
per fabricare sul terreno sodo, e particolarmente
sul cantone del Muro dalla parte del Borgo, in fac:
:cia le mura della Città, s'incontrò in una uena
profonda di sabion circa sei piedi, e lunga circa
sei passi uerso il Conuento onde conuenne fare
fondamenti profondi, fino al terren sodo, per sus:
:sistenza del muro. Lo stesso si douea fare uer:
:so il canton del Conu.to, doue la uena del sabion
era ancora più profonda, mà la grande spesa
poté facilmente persuadere li P.P., che senza an:
:dare fino al fondo della giara, che mai si trou:
:aua, auerebbe bastato, per la sussistenza del Mu:
:ro, che andaua poco alto, una conueniente
profondità, e così fu fabricato il muro da qu:
:ella parte sopra il sabion; onde è poi auuenuto
ciò che comunemente si dice, che chi fabrica
sopra l'arena, fabrica in aria, e dourà presto
tornar di nuouo à rifabricare. ciò ch'è auu:
:enuto lo dirò nel Capo 40.
Dalla parte poi della Peschiera, doue l'acqua
esce fuori, fu necessario piantar il muro
sopra alcuni tauoloni di rouere, à cagione
della grand'acqua sorgente, e perche il muro
in quel sito basso s'auea à tenere più alto
fu necessario fare fondamenti assai profondi

di pietra

di pietra cotta, così pure dalla parte di Levante al basso del campo, verso la Casa della terrazzeta, nel fare li fondamenti del muro s'incontrò un'acqua sorgente, quale fù superata con tavoloni di rovere, sopra de quali si gettarono parimenti li fondamenti di pietra cotta, per lunghezza di passi 4 in circa.

Per alzare poi il muro vecchio sù la stradela, per levar la sogezione della casa e terrazeta, furono fatti nuovi fondamenti più profondi, e reforzati i vecchi con forti barbacani. Per altro negl'altri siti si trovò presto sodo terreno, onde bastò di fare li fondamenti di un piede e mezzo in circa.

Le Rive poi restate fuori della clausura si sono affittate, quelle dirimpetto al Monastero delle Mo: =nache à mezzo giorno, col restante di quelle a Levante si sono affittate Duc. 10 all'anno, quell'altre à mezzo giorno dirimpetto le mura della città, col restante a Ponente, si sono affittate alla metà, come pure le case, che sono di ragion del Conv.to, l'affitto delle quali si rileva dal lib. dell'Inventto.

S'alzarono ancora i muri, che chiudono il campo della Chiesa, i quali erano prima troppo bassi, e grezzi.

Una piccola disgrazia nacque doppo che fù fatto il muro della Bruida dalla parte del mezzo giorno in faccia il Castello. Venne una notte una gran pioggia, e ne gettò à terra circa cinque passi, onde convenne subito rifarlo, e ringraziar Iddio che fù assai piccola la rovina rispetto à que: =lla, che poteva essere, mentre essendo ancora il muro assai fresco, poteva tutto da quella parte restar atterrato.

Non fù però tanto grande la spesa nella fabrica del d.to muro di tutta la Bruida, ed orto, come sul principio si vedeva potesse essere, e sarebbe stata anco minore, quando il fondo del terreno fosse stato tutto ugualmente sodo, ne si fosse incon: =trato nei sopradd.ti siti il sabioso, e sorgente d'acqua.

e qui

e qui è da notare, che quantunque nel libro del
esito della Fabrica, si trovi negl'anni sud.ti tanta
spesa fatta in sassi, pietre cotte, calcina, e maest:
:ranze, da questo però non si può rilevare preci:
:samente la spesa fatta nel solo muro, imperochè
nel tempo stesso, che si fabricava il muro sud.to
più e più volte fù interrotto il lavoro dai tempi
contrarj, ne quali le maestranze venivano
impiegate nel stabilire il Conto di dentro. Gli
sassi poi comperati in così grande quantità, non
servirono tutti per la Fabrica del d.to muro, mà
ne avanzarono tanti, coi quali si alzò il Cam:
:panile, e si fece ancora il Lavatoio, e ne sono
ancora avanzati alquanti carri; perciò non
si può rilevare distintamente tutta la spesa fatta
nella sola fabrica del d.to muro, nè fù tanto gra:
:nde, quanto appare nel d.to libro dell'esito.

Capo 17

Una saetta abbruciò una piccola stala nel
cortino delle nostre case, con fenile sopra di
essa, e sottoportico contiguo, ed un'altra sae:
:tta rovinò il cantonale del Refettorio dalla
parte di Levante, verso Tramontana, dove è
situato il Balcon del Refett.o moderno.
Una disgrazia più grande occorse l'anno stesso,
nel quale fù cominciato il muro dell'orto, il
giorno di S. Giacomo 25 Luglio 1751; cadde una
saetta circa l'hora del Vespero nel fenile sopra
la piccola stala situata dalla parte del Brolo, (dove
ora è il Portone) e vicina alle case, nel qual Fe:
:nile vi era un carro di paglia, ed acceso in essa
il fuoco, si abbruggiò il fenile, e la stala di sotto
con gran pericolo, che s'attaccasse il fuoco alle
case medesime, e pochi giorni prima ne n'era
caduta un'altra, la quale non fece altro ma:
:le, se non di gettar à terra il camino della
casa alta.
Per intendere la situatione di questa stala

abbrucciata

abbrucciata. è da sapere, che il cortino delle case era più grande di quello, che è al presente, e vedi: :vdeva tutto quel sito per larghezza, dalla Tezza, che serve ora di Fenile, fino alla pianta delle viti, ver: :so Levante, e per lunghezza, fino al muro della sca: :dela, onde tutto questo sito era chiuso da un muro attaccato alla Tezza stessa e continuava, dividendo il stradone, fino alla d.ta pianta delle viti, il qual muro voltava poi, e si estendeva per lunghezza, fino ad una casetta, che avea solamente una camera a basso, e fenile di sopra, la qual casetta era conti: :gua al muro sul principio della stradela, nel fine del muro, verso Levante, attaccato alla d.ta pianta, e contiguo alla d.ta caseta vi era una porta, per cui s'entrava nel cortino, come pure ve ne era un' altra nella Tezza, che ora serve di Legnaro, che corrispondeva dall' altra parte sù l'istesso cor: :tivo, e che poi fù chiusa con muro, come fù chiuso lo stesso cortino dal muro, che ora si vede; Unito alla caseta vi era un sottoportico di lunghe= :ezza tre passi, e larghezza sette piedi in circa, nello stesso sito, dove al presente è situato il Portone, so: :pra del qual sottoportico vi era un fenile, unita al sottoportico vi era la sud.ta piccola scala, e sopra di essa il fenile, che si estendeva sopra il sottoportico e sopra la sud.ta caseta. questa piccola scala era dist: :ante dalle case circa quattro passi. ora la saetta andò à cadere sopra il fenile della d.ta scala, in cui come dissi vi era solamente un carro di paglia che s'era cavata dal formento della Boaria, è nell' altro Fenile, che passava sopra il sottopor: :tico, e sopra la caseta, non vi era cosa alcuna mentre il fieno già raccolto della Braida s'era posto nella Tezza, che ora serve di Fenile, la quale per special Providenza del Sig.re s'era prima fatta acc: :conciare per tal effetto.

Scoperto il fuoco dal fumo che si vide uscir dal tetto della d.ta scala, fù assai grande lo spavento

à riguardo

a riguardo della paglia che vi era. Gran num.°
di popolo vi concorse spettatore del grande incen:
:dio, e già si credeva sicuramente, che non solo
andassero in aria le nostre case così vicine
ma ancora quelle di là della strada, e la Tezza
ov'era il Fieno, che gl'era dirimpetto, contanea
solo dal fuoco, quanto ora largo il Cortino, ec:
:ma pure il Legnaro ad essa unito. Per tal vic:
:inanza si può argomentare, quanto grande fos:
:se il nostro spavento. La fiamma erasi già mol:
:to inalzata, ma piacque al Sig.r che l'aria fosse
quietissima, e non spirasse briciole di vento, siche
venuti finalmente doppo qualche tempo li nostri
bravi muratori, mistro Gianmaria Caziali
e il di lui Figlio Francesco, con gran coraggio
salirono sopra il tetto ardente, e con somma pr:
:estezza tagliarono il detto tetto, rovesciandolo
sopra il fuoco, e a forza d'acqua portata da mol:
:ti Uomini fu impedito, che il fuoco si dilatasse.
Non si potè però impedire, che non s'attacasse il
fuoco al sottoportico unito, e non restasse anch'
esso bruciato, restando la sola casetta sud.ta del
tetto intatta.
Un tal accidente fu cagione, che si mutasse l'idea
già stabilita, per evitare maggiori spese, di lasc:
:iar retto il Cortino nella sua grandezza, come
era prima, e in conseguenza di lasciar il muro
che attraversava il Stradone, dalla Tezza sino alla
piantar delle viti, come pure l'altro muro per
largo, che separava la Braida dal Cortino, come
ancora di lasciar nel suo essere il sottoportico, e Por:
:tone basso, per comodo dei carri, che per venir
in Braida per quella parte, aveano a passare per
il Cortino mediante, e per la Porta, che v'era
del Legnaro, lasciando in tal modo la comuni:
:cazione con il convento, e le case. Ora l'inc:
:endio accaduto fu cambiar Idea, onde si restr:
:inse il cortino delle case, e s'allargò il Stradone,
si fabricò

un nuovo ed alto Portone, come ora si vede, a per:
che la sud.ta Casetta, che restava ancora in piedi,
attaccata allo stesso Portone, à Ponente, ne si poteva
più affittare, restando dentro della Clausura, ne
sed'altro più servendo, che à stroppare lo stesso Por:
tone, restando così nel fine del medemo isolata
si gettò à terra. Così il loco fù la cagione, che fu:
se quel sito disposto con più buon ordine; e sopra
tutto, che si levasse affatto la communicatione del
Conv.to colle case, per poter affittarle senza alcuna
imaginabile soggettione.

Un altra saetta cadè l'anno 1722, l'ultimo giorno
di Luglio, intorno le ore venti, sul alto del cantonal
del Refettorio, dalla parte di Ponente, ò Tramontana,
e gettò à terra cinque pezzi grossi di pietra viva,
ruppe tutta la Finestra del Refettorio, e quanto
vi era sù le Tavole, sù le quali portò alcuni sassi
staccati dal muro sotto la stessa Finestra. Grazie
al Sig.re che tal saetta non è caduta verso la sera
quando li P.P. sogliono esser in Reffettorio, a quali
sicuramente averebbe cagionato qualche gran male.

Capo. 38

Fù stabilita la facciata della Chiesa, doppo la
quale si cominciò ad alzar il Campanile,
qual terminato si posero le campane.

Terminato che fù il muro della Braida il mese
di Marzo 1715, si diede principio doppo la metà
del seguente mese d'Aprile, à stabilire la facciata
della Chiesa, doppo di che si cominciò la fabrica
del Campanile, quale (come ho notato in altro
luogho di questo Memoriale, era già stato alza:
to fino al colmo del coro, quando fù fabricato
il coro istesso, e poi restò così molti anni coperto con
Tavole, e coppi; finalmente fù risolto dalli P.P. Com:
missarij di Venezia, prima di far il Conv.to Prior:
ale, di stabilirlo perfettamente. Per tanto circa il
principio del mese di Giugno dell'anno sud.to, si pia:
ntarono l'armatura per tal effetto, nella quale si

obba

ebbe un grande uantaggio, imperoche fù presa à nolo dal Sig.r Andrea Barbaleni Mercante di questa Città, dal quale avendo noi comperato tutto il legname, che si cominciò à mettere in opera dal mese di Gen.o 1727, citta la ferrama:=anta, calcina pietre cotte, ed altro, volle farci questa correnia di darci à nolo tutti li Travi grandi, e piccoli, che furono necessarj per la d.ta Armatura, e perche non si poté perfetionare tutto il Campanile nell'anno sud.to 1733, non avendo potuto il Taglia pietra lauorare tutte le pietre uive in si poco tempo, però douendo l'Armatura restar piantata, anco l'anno seguen:=te, fù stabilita la nolegiatura di tutti li Travi, una lira l'anno per ogni uno, grande, e piccolo, onde uenne à costar tutto il d.to legname £ 318, come si rileua dal libro dell'esito della Fabrica, il mese di settembre 1734, nel qual tempo fù sta:=bilito totalmente il sud.to Campanile. L'anno poi seguente 1735, il mese d'Agosto furono poste le Cam:=pane, comperate dalli P.P. Comissari di Venezia, il prezzo delle quali sarà registrato nel libro dell'esito di questa Fabrica, che tengono nel loro Archi:=uio.

Capo 14

Fù eretto il Conuento in Priorale, ma non es:=endo ancora stabilito tutto il Conto, e Chiesa ne prouueduto abbastanza di Utensili, fù risolto di celebrare due sole Messe per il nostro Fonda:=tore, e d'impiegar ogni anno duc. 500 della resi:=danze annue duevate, nelle cose sud.te

Era già stato determinato l'anno sud.to 1735 nella Dieta di collegiare questo Conto, però facendo la sua prima Visita del medemo il M. R. P. F. Gia:=como Ratti, ed auendo ritrouate le cose sufficie:=nti per la collegiatura dello stesso Conto ottenuto per tal effetto il decreto di M.r Ill.mo Vesc.o di Conc:=ordia (annesso nel fine di questo memoriale)(1) delegato dalla S. Congregazione sopra i Regolari, (1) Lib. C a carte 6

a riuedere

à riuedere le Fabriche del Convento, e Clausura stabi:
:lita, radunò li 31 Ottobre 1735 il Capitolo dei P.P.
in cui fù letta la Patente del P. R.mo V.rio Gñle Ripoll, in
colla quale veniua istituito primo Priore di questo
Conuento il M. R. P. F. Giouanni Viumini, M.ro e sua
attual Vicario del Conto, ed egli prese il possesso cir:
:ca le ore 20 del giorno sud.to Doppo di che il sud.to
P. Vic.o Gñle radunò lo stesso giorno un Consiglio Vica:
:riale (essendo egli ancora in attual Visita del Con:
:uento, nel qual Consiglio (che stà registrato nel lib:
:ro dei Consegli dello stesso Conto) fù stabilito di
cominciare ad adempire il legato lasciato dal nos:
:tro Fondatore, colla celebratione di due Messe quoti:
:diane, non potendosi ancora celebrare tutte le [illegible]:
:[illegible] quatro Messe ridotte (come s'è detto nel Cap. 28)
per la mancanza di alcune cose necessarie; che ris:
:guardano lo stabilimento della Chiesa, e Conto,
quantunque senza di queste potesi fare la colleg:
:giatura già stabilita nella Visita)
Per far dunque tali cose necessarie fù stabilito nel
sud.to Consiglio, che delle rendite lasciate dal Testa:
:tore si debbano metter à parte ogni anno in un
particolare deposito Duc. 500, quali siano impieg:
:ati nel compimento del Conto, e Chiesa, e nel
prouedimento degl' Utensili conueneuoli, e che si
tenga di questo danaro Cassa separata da quella
dell' Introito del Conto, e gl' altri Duc. 500, cogl' agi,
e sopragi di tutto il cumulo dell' annuo Legato,
ciò è di tutto il danaro che si riscuote, si debbano
incorporare nella Cassa dell' Introito del Conto,
e in caso, che questi agi, e sopragi venissero à
mancar di tal maniera, che oltre li Duc. 500
non sopravanzassero Duc. 200 per le due Messe
quotidiane, in questo caso si possa intaccar
il cumulo delli Duc. 500, con leuare da questo
danaro quanto basti per compir la suma dei
Duc. 200, che per lo meno ogni anno dourà
rimborsare il Conuento, in compenso della

celebratione

celebratione delle due sud.te messe quotidiane. S'aspet:
tarà poi alla visita il giudicare quando sia, ò non sia
abbastanza compito il convento, o la chiesa, e il pro:
:vedimento degl'utensili.
In fatti quando fù collegiato il convento, mancavano
molte cose necessarie, le quali però non s'oppone:
:vano alla collegiatura. E prima nella chiesa
vi erano tre soli Altari provisionali di tavola
e vi sono ancora di presente, e Dio sà quanto
tempo averanno à continuare in tale stato. Nel
Coro mancavano, e mancano ancora le sedie
tanto necessarie per il comodo de Religiosi. La
sagrestia era provveduta sufficientemente colle
limosine, che si ebbero da alcune Persone di:
vote (come hò notato nel capo 28. Mancavano
però alcune Pianete festive, ed un Paramento,
e Piviale di color rosso.
Del Noviziato non c'è ancora destinato il sito più
proprio, onde probabilmente non si farà mai.
La Fabrica sopra il Reffettorio per ora riesce
del tutto inutile, ne si sà ancora à che potrà
servire, come pure quella à Tramontana, che
era destinata per il Noviziato, mà non essen:
:dovi altro comodo, se non del solo Dormitorio,
e sei camere, non può servire per tal effetto.
Il Lavatoio era un piccolo Tugurio coperto di pa:
:glia, il quale fù fatto provisionalmente il mese
di Ottob.re l'anno stesso della nostra traslatione
dalla casa di S. Filippo al nuovo Convento. La Vest:
:iaria era molto scarsa, stante il maggior numero
de Religiosi accresciuti doppo la collegiatura. Più
povera la Libraria, mentre nella sola facciata,
vi erano, e vi sono ancora nove colti vacui.
Per la mancanza dunque di tutte le cose sud.te, e di
altre cose più minute, fù stabilito nel d.to Con:
:siglio Vicariale di celebrar solamente due Mes:
:se quotidiane per il nostro Fondatore, come
hò detto di sopra.

Hò voluto

Hò voluto notare con distintione le cose più prin:
:cipali, e necessarie, che mancauano, quando fù
eretto questo Conuento in Priorale, affinche si
sappia con quanta ragione fù stabilito nel d.to
Consiglio Vicariale di celebrar solamente due
messe quotidiane per il nostro Fondatore, e
non tutte le quattro ridotte; anzi che parlando
con rigore, non correua ancora l'obligo della
celebratione d'alcuna messa, imperciòche l'obli:
:gatione delle messe imposta dal nostro Fonda:
:tore, cominciar deue solamente, non doppò l'
erettione del Conto in Priorale, mà doppo l'ere:
:tione del Conto, come si rileua chiaramente
dal di lui Testamento, registrato nel Capo 1 di
questo Memoriale, nel qual Testamento dice
che lascia duc. 1200 d'entrada &c. acciò con que:
:sta sia comprato un Fondo, et eretto un Mo:
:nastero della Mad.a del Ros.o, qual abbi obligatione
&c. dunque l'obligatione delle messe deue comin:
:ciar solamente doppo l'erettione del Conto, il che
non può intendersi solamente dell'erettione dei
muri, mà d'una piena, e perfetta erettione, che
vale dire, che sia il Conto proueduto à suffi:
:cienza di tutto il bisogneuole, e per il decoro conue:
:niente della Chiesa, e per il bisogneuole del
Conto, che riguarda il comodo sufficiente dei
Religiosi, e così eretto, cominci l'obligo delle
messe. Per questo dunque, che sia stato colle:
:giato il Conuento, non anco à cominciar
l'obligo di alcuna messa, stante la mancanza,
che vi era ancora in quel tempo delle cose
sud.te, ad ogni modo fù risolto nel d.to Consiglio
Vicariale di abbondare colla celebratione anti:
:cipata di due messe quotidiane, per sola con:
:ueniensa di gratitudine, non per ~~debito~~ titolo di
obligatione. Nè si può dubitare, che le cose sud:
:ette, che ancor mancauano, quando fù colleg:

:collegiato

collegiato il Convento, e che mancano ancora, in gran parte, non siano non solo convenienti, ma necessarie, e al decoro decente della chiesa, come sono gl'Altari, e al bisogno del Conv.to, per comodo bisognevole de Religiosi.

Capo 40

Si cominciò ad impiegare li Duc. 500 nel provedimento d'utensili necessarj per servizio della chiesa, e Vestiaria del Conv.to; indi fu fabricato il Lavatorio, e le sedie del coro della notte.

In esecuzione del sopradetto Consiglio Vicariale, la prima Rata, che si scosse il mese di Marzo 1776, aggiunta con altro poco danaro avvanzato dalle Rate passate già scosse, che tenevano li P.P. Commissarj di Venezia, fu impiegata ~~nella~~ ~~co.~~ dalli P.P. medesimi Comissarj nella compera di alcune pianete festive, Paramento di color rosso in sozo, ed altre cose, come oppar dalla nota, che poi mandarono, che si registrata nel nostro libro dell'esito di questa Fabrica, il mese di Marzo 1776.

Fatto tal provedimento per la Sagrestia, il nuovo P. Priore ebbe la mira di provedere d'utensili la Vestiaria del Convento, qual era molto scarsa, particolarmente di doppij, per uso del Reffettorio, perciò radunato dal medesimo il consiglio di questi P.P. li 4 Febo 1776, propose loro di comperare del canevo, e Bambace, per far lavorare de doppij per uso del Reffettorio, e a fine di risparmiare in altre cose il danaro della cassa della Fabrica, propose anco loro di far la d.ta compera colla limosina di due Prediche Quaresimali; l'una dell'Abazia di San Vedor assegnata al P. Ambrosio Bona Predicator attuale del Convento, e l'altra di Condenons, e P. Quirin destinata al P. Santo Bidoli parimente assegnato in questo Convento; ed anco a questo diedero tutti li P.P. il loro assenso, convenendosi benignamente, che la d.ta limosina delle due Prediche, ~~[illegible]~~

^ ~~[illegible]~~ fusse.

fusse impiegata per il d.to effetto, la qual limosina per altro avea à passare in beneficio della Cassa del Convento, e per il vito de Religiosi, potendo giustamente valersi del danaro della Cassa della Fabrica, per la compera delle cose sud.te, colle quali si fecero cento, e venti Tovaglioli, e sei Tovaglie.
Era ancora di grande necessità fare il Lavatorio, mentre quello, che s'era fatto provisionale coper:
:to di paglia, era troppo angusto, ne potea più servi:
:re per il comodo de Religiosi, essendo però tanto av:
:vanzate dalla sopradd.ta Rata, e residuo di danaro:
: delle Rate passate £ 518, come si rileva dal Libro dell' Introito della Fabrica del sud.to mese di Marzo, fu radunato il Consiglio de P.P. dal P. Gio: Vicentini Priore, li 4 Aprile 1726; e propose loro di far il Lava:
:atorio nella Braida, dirimpetto alla Fontana, per il comodo dell'acqua, nel sito medemo, dove era situato il Lavatorio provisionale, rimettendosi li P.P. quanto alla grandezza del medemo al parere di F. Santo Converso Perito Muratore, che à tal effe:
:tto si fè venir da Valvasone, dove attualmente era impiegato nel lavoro di quel nuovo Convento.
Oltre le sud.tte £ 518 avvanzate, come di sopra hò detto, era ancora sopravanzata molta quantità di coppi che furono comperati gl'anni caduti, per li Muri della Braida, e Campanil, come pure era avan:
:zata poca quantità di calcina, circa st.a venti, mà tutto questo non bastava per fare il disegn:
:ato Lavatorio, convenne però pigliare in credenza tutti gl'altri materiali necessarij dal Sig.r Andrea Barbaleni, col quale avea ancora il Convento un debito di legname non pagato, con impegno di sodisfarlo intieramente il venturo mese di 7bre quando si fusse scossa un'altra Rata. Avuti dunque da esso tutti li materiali bisognevoli, calcina, pietre cotte, legnami, ferramenta, fù cominciata la Fabrica del d.to Lavatorio li 27 Aprile 1726.. Per cagione dell'acqua sorgente

molto

molto abbondante da ogni parte, e per la bassezza del sito, conuenne fare li fondamenti alquanto profondi, e superar l'acqua con tauoloni di ro: :uere auanzati dalla Fabrica del Coire, e Terra: :gliano, sopra de quali furono fabricati li fonda: :menti di pietra cotta, e per superar l'acqua, e per far li fondamenti medemi più stabili. Fu ne: :cessario ancora alzare con giara, presa dal pi: :ede delle Riue della Peschiera, uicine al Lau: :atorio, il Terreno dalla parte della Fontana, per alzar in tal maniera l'acqua, à liuello delle Pile, acciò uenisse l'acqua, per maggior comodo à cader nelle Pile medeme. Termi: :nato il bellissimo, e comodissimo Lauatorio, furon fatte le sedie del coro della notte, e col tempo si farono ancora quelle del coro del giorno.

Capo 41

Vn gran diluuio d'acqua gettò à terra dodeci pasi per lunghezza di muro in faccia il stradone dell'Orto à mezzo giorno, ~~...~~ con gran pericolo, che roui: :nasse da quella parte il cantonale del conuento assai uicino al d.to muro caduto. Si procurò di riparar subito nel miglior modo l'imminente rouina, benche non s'abbi ponto finito ora stabi: :lir l'opera. Morte seguita del P. D. Giorgio Molino Quando si credeua, che fussero finalmente termi: :nate le Fabriche più necessarie, e che doppo auer pagati li materiali del Lauatorio giaista: :bilito, si potessero impiegare le Rate, che san: :dauano riscuotendo dalla cerca, per fare le se: :die del Coro del giorno, tanto necessarie, per il comodo de Religiosi, ecco una nuoua disgra: :zia, che rouuiscò tutti li disegni. Il giorno di S. Gio: Batta dell'anno corrente 1736, cadè per più ore una pioggia diluuiosa, e come suol dirsi à secchi rouersi: onde tutta l'acqua dell'

Orto

Orto, e del Convento à Ponente, avendo preso il
corso verso il muro à mezzo giorno, in faccia il Stradone
nel qual muro ci era un Foro, per cui passava l'
acqua, e così passando con impeto, andò à poco à po:
:co cavando la terra di là del muro, dove erano
piantate alcune viti, e così portando giù per le
rive la d.ta terra, andò scavando li fondamenti,
così che appena cessata la gran pioggia precipitò
il muro per lunghezza di dodeci passi, e colla cad:
:uta dello stesso muro, si mosse la terra del Stra:
:done vicina al muro medemo, la quale cadè in
molta quantità insieme col muro, onde si fece
una gran buca, con pericolo manifesto, che ro:
:vinasse insieme il cantonale del convento, st:
:ando li fondamenti del medemo solo distanti
dalla terra mossa soli tre piedi, onde se avesse
ancora seguitato la pioggia più impetuosa, ave:
:rebbe questa sicuramente portato giù dalle rive
il restante della terra mossa, ed aperta, e in con:
:seguenza restando in aria li fondamenti del can:
:tonale del Convento, erano in gran pericolo
di precipitare. Piacque però al Signore, che non
cadesse altra pioggia, onde il giorno seguente si po:
:se subito riparare l'imminente rovina, con
puntellare la terra mossa, ed aperta, con travi,
e tavole; indi si fè venire da Valvasone F. Santo
Muratore, acciò insinuasse il modo più sicuro
per rialzare stabilmente il d.to muro caduto,
ed avendo egli ben considerato il sito pericoloso
così vicino, anzi contiguo al declivio delle
rive alte arenose, come pure l'altezza del ter:
:reno del Orto, e Stradone, che avea à sostenersi
dal d.to muro, contra l'impeto ~~[illegible]~~
delle pioggie, che aveano à scorrer per quella
parte, consigliò, che non si tornasse à fabricar
il muro caduto sul sabione, come avanti era stato

fabricato

fabricato, perche così non sarebbe mai sicuro, mà si cavassero profondi fondamenti, fino à trovar la giara, ò creta ben soda, e duro, e che se questa si piantassero de pali ò di rovere, potendosene avere, ò almeno di larice lunghi quatro piedi, e sù di questi s'inchiodassero tavoloni di larice, sopra de quali s'alzasse poi il muro in contrascarpa, e che fossero li fondamenti larghi almeno due piedi e mezzo, e di più al piano delle rive si facesse un'altro muro forte, che arrivasse da una riva all'altra, e nel mezzo trà un muro, e l'altro si piantassero molti pali, e poi s'empisse di giara tutta quella bassezza, col farvi di sopra una buona zoppato, come appunto fù fatto il Terrapieno, che conduce alla Chiesa, acciò la pioggia trovando evitato il terreno, non potesse portar giù la giara, e che in altra maniera non si potea difender il muro, che si andava à rialzare, mentre senza tal Terrapieno sarebbe il muro sempre stato in aria, e averebbero le pioggie portato giù di nuovo il terreno cotto, e arenoso, onde sarebbe di nuovo caduto il muro, con pericolo della caduta ancora ~~del cantonale~~ del convento così vicino alle rive. Tal idea fù approvata anco da F. Paolo muratore, che un questi giorni capitò qui di passaggio da Venezia. In conformità dunque di tal idea, si cavarono li fondamenti profondi dodeci piedi, fin che fù trovata la creta soda, e si cavarono nello stesso sito, dove erano prima quelli del muro caduto, mentre ne dalla parte delle rive, si potevano allargare, stante il terreno così erto, e pendente, ne dalla parte del convento, essendo il sito troppo vicino al cantonale del convento medesimo. Fù dunque necessario di fare li fondamenti così profondi, e larghi due

piedi

piedi, e mezzo, per fare un semplice muro da sterpo,
che potrebbono bastare per fabricarvi sopra un muro
di grande altezza, e pure convenne far così, per esser
stato fondato il Conto da quella parte così vicino
alle Rive. Terminati li fondamenti fino al piano
del stradone circa la metà del mese di Luglio dell'anno
corrente 1776, si fermò l'opera per mancanza dei
sassi, de quali si farà il provedimento l'inverno
venturo, e a tempo opportuno sarà riparato il mu:
ro caduto, in modo che si spera, che l'acqua non av:
rà più alcuna forza di recarle alcun danno.
La mattina del giorno di S. Gio: Batta (come di sopra addi:
tiamo) ancora la disgrazia della caduta del d.to muro,
ma un'altra incomparabilmente più grande ci hà
mandata il Sig.re li 15 di Luglio, verso la sera, dell'
anno stesso, nella morte del M. R. P. Giorgio Modino,
doppo una lunga malattia di tre mesi, per un colpo
apopletico nella gamba, e mano sinistra, passato
poi ad occuparle la destra, e finalmente le parti
più vitali, così che doppo tre giorni di continua,
e penosa agonia, rese nel giorno sud.to lo spirito al
Signore. Se in questo Memoriale nel Capo 150
hò fatto ~~[illegible]~~ menzione della morte del P. Andrea Raffaeli
con più ragione devo lasciar à Posteri la memo:
ria della grande benemerenza del sud.to P. Giorgio
Modino, dotato dal Sig.re di singolari talenti, per
cui potè con decoro della Religione fare tutti
i suoi corsi di Moderatore nel Collegio del SS.mo
Rosario di Venezia, col peso continuo di Mae:
:stro de Novizi, e Confessionale di Chiesa, ed
essendo ancora arricchito da Iddio di un grande
capitale di Prudenza, fù due volte Rettore del
Collegio, due volte Vic.o Gle della Cong.e, Priore di San
Secondo, di Zara e due volte di Cividal di Friuli,
sei anni continui Vicario di questo Conto di Pord:
denone, e nel tempo del di lui Vicariato fù fatta

la nostra

la nostra solenne traslatione delle cose di S. Fili=
=ppo à questo Convento. Fù egli ancora Confess.re
Ordinario di queste Monache, e più volte estraor=
=dinario, amato, e stimato giusta il di lui merito
comunemente da tutta questa città, che hà sen=
=tito grave dispiacere per la di lui morte, della quale
ne fù tosto auanzata la notitia a tutti li Conventi
della nostra Cong.e, e Provincia, per il consueto
suffragio della di lui anima, con lettera latina
stampata, come suol farsi in occasione della
morte de' P.P. più degni, e più benemeriti, e
perche non sarà forse cosa discara al Lettore
di leggerla, accioche quì trascritta à perpetua me=
=moria.

A. R. P. P.

Supremam diem suavissimi consodalis nostri
ac spectatissimi Patris Georgij Modinò, quam ocu=
=lis vidimus lacrymarum unda perfusis, nobis pro
more ac officio pietatis illico significamus, ac
iacturam nostram condolentes, defuncto Patri, ac
fratri iusta persoluere ad animę levamen sedu=
=lo curetis. Virum amisimus quem novimus om=
=nes liberali prędictum indole, diu regularis discipli=
=nę operibus exercitum, litteris ac moribus probat=
=issimum, prestantem, optimeque de nostra Congre=
=gatione meritum. Ex illustri inter Cretenses fam=
=ilia prognatus, eadem insulę miserrimam cum
suis adhuc tenellus evasit: factusque adolescens,
cum meliora charismata desuper adspirante Nu=
=mine ęmularetur, sęculo valedixit, nostrique
habitum ordinis et Congregationis induit. Quas
didicerat emenso studiorum curriculo, tradidit
Lector Philosophię, ac Theologię disciplinas: plu=
=resque annos, licet mala valetudine affectus, col=
=legium rexit in Veneto Cęnobio Sanctissimi
Rosarij. Sanctissimarum legum, quas voto em=
=isso professus fuerat, religiosissime tenax, ~~iuuenum~~

iuuenum

iuvenum tirociniis præfuit, quorum mores ut ad legis normam componerent, non inani sedulit voce, sed præcipuo exempli vigore obtinuit. Tum Prior Cænobia, tum Vicarius Generalis prudentissime rexit Congregationem; sibique commissum gregem, et ab externis validissime vindicavit insidijs, ac intoxicavit salutis pabulo. extra fines quoque excurrit Christi caritas, qua urgebatur; nunquamque tota vita sua navavit operam in fidelium confessionibus exci: piendis, dirigendisque in viam Domini sacris Deo devotis Virginibus cætibus. Provecta ætate, ut sibi solum consuleret, in hoc cænobio nostro exceptus, in id unum tota contentione convertebat animum ut sibi amicis pænitentiæ operibus propitium red: deret in extrema die iustum Iudicem. Futuro mo: dus nibus abhinc mensibus præsentiam persensit cum paralisi correptus, vitæ partem amisit. Novo tactus morbi ictu, omnibus ecclesiæ sacramentis munitus, fato concessit die 17 Iulij mensis, ætatis anno 74. Carum igitur nostrum, cuius dum viveret præclara merita suspeximus, luctuosu: mque funus mæstissimi dolemus, orationum ve: terarum ac sacrificiorum suffragijs commendamus, ut communi pietatis officio ipsum purgatorijs pe: nis, si quas luere debeat, quamcitius Deo pro: pitio relevemus.

. P. V. R. ....

Datum in conventu nostro S.S. Rosarij Roveris navis. Die 4 Iulij 1716

Humill. addictiss. Servus in Domino
F. Ioannes Antonius Silvani ....

Opposizione de P.P. Conventuali, e Cappuccini di questa Città, per la nostra precedenza da noi giustamente pretesa nelle Publiche Processioni, e come fu superata con souvrano decreto a noi favorevole dell'ecc.mo Senato.

Collegiato che fu il Convento, considerando il R. P. F. Giovanni Vicentini Priore, l'obligo indispensabile, che vi era d'intervenire alle Publiche Processioni, che sogliono farsi in questa Città giusto i veneratissimi comandamenti del Serenissimo Prencipe, e praticato di tutte le Religioni del Veneto Dominio, e particolarmente delli P.P. Conventuali, e Cappuccini di questa Città convocò il consiglio de P.P. per rilevare il loro parere intorno la nostra precedenza del luogho dovuta nelle d.te Processioni alla nostra Religione, sopra gl'altri Regolari Mendicanti, quale già si sapeva con sicurezza, che sarebbe stata contradetta dalli sud.ti P.P. Conventuali, e Cappuccini, sul fondamento della loro antianità d'abitatione in questa Città, e tutti convenero di non cedere in alcuna maniera tal precedenza alla nostra Religione dovuta a titolo d'antianità d'Istituto, e praticata nella Serenissima Dominante, e tutto il Veneto Dominio. Si ~~[illegible]~~ notificò tal risolutione de' P.P. stabilita nel consiglio al M. R. P. F. Giacomo Ratti Vic.° G.le della Congregatione, il quale avendola approvata come giustissima ci spedì da Venezia per tal fine due decreti dell'ecc.mo Collegio favorevoli alla giustizia della nostra pretesa, usciti in giudizio contradittorio l'anno 1670; tra li P.P. Conventuali e Zoccolanti di Gandenara, precedendo quelli come antiani d'abitatione in quella Terra di mantenersi nella precedenza del luogho nelle Publiche Processioni, e quelli

come

come antiani d'istituto, furono costanti in opporsi, e da
per loro fatta causa nell'ecc.mo Colleg.o fù dal me:
:desimo decretato à favore de P.P. Zoccolanti l'anno
1670. L'altro deliberativo, à favore dei nostri P.P.
di Conegliano l'anno 1674, li quali nei primi
anni del loro ingresso in quella Città non inter:
:venivano alle Publiche Processioni, a cagione,
che veniva loro opposta la Precedenza dell'altre
Religioni, come più antiane d'abitazione. Havuti
tali favorevoli decreti, il sud.to P. Priore si portò
da S. ecc. Proveditor di questa Città Bortolo Sor:
:anzo, e gli espose, che essendo stato eretto questo
nostro Convento in Priorale, ed essendo di pres:
:ente numerosi li Religiosi, conosceva l'obbligo
d'intervenire alle Publiche Processioni in confo:
:rmità dei sovrani comandi, alli quali era
pronto d'obbidire, quando non gli venisse opp:
:osta dalli P.P. Conventuali, e Cappuccini la prec:
:edenza del luogho nelle d.te processioni, dovuta
all'antianità della nostra Religione, e confer:
:mata da sovrani decreti del Ser.mo Prencipe,
e praticata nella Dominante, ed in altro il Do:
:minio Veneto. Letti da S. ecc. li sud.ti decreti
si persuase, che la precedenza del luogho da noi
pretesa non potea essere più conveniente, e
più giusta, e però averebbe egli chiamati li P.P.
Guardiani dell'uno, e dell'altro Convento, e col far
loro vedere li sud.ti decreti, gli averebbe ridotti
al loro dovere. Chiamato dunque in primo
luogho da S. ecc. il P. Guardiano de Conventuali
qual era un povero vecchio figlio d'altro Convento
questi in sua vece mandò il P. Marco Mattei
Procurator del Convento, e primo Padre di casa
(come lo chiamano) al quale letti da S. ecc.
li sud.ti sovrani decreti, ed insinuategli le ragi:
:oni della nostra giusta precedenza del luogho

nelle

nelle solenni Processioni, non potè mai riuscirle di renderlo persuaso, non facendo egli alcun caso dei sud.ti Decreti, che furono solamente formati, come diceva, per altri luoghi, e non per Pordenone. esser la di lui Religione in questa Città sopra trecento anni prima della nostra introdotta pochi anni sono, e che ad ogni costo averebbe fatto valere le di lui ragioni nell'ecc.mo Collegio, e quando ancora per far lite fosse stato costretto a vender li coppi del suo Convento per esser povero, non averebbe lasciato di farlo, e final:mente esser tale il sentimento costante degl' altri P.P. Non così rispose il P. Guardiano de Cappuccini, ma con grande modestia s'espresse di non poter egli deliberare sopra tal punto, ma che averebbe avvanzata sopra di ciò la notizia al suo P. Provinciale, dal quale si sarebbe lasci:ato dirigere in tutto, e per tutto sù quelle mis:sure, che dal medemo fossero state giudicate più convenienti.

In tanto fu giudicato espediente di spargere per la Città alcune coppie delli sud.ti sovrani Decreti, col farli passare alle mani di questi Signori, e fecero nel loro animo così grande impressi:one della giustizia della nostra pretesa prece:denza, che tutti, anco li più divoti, ed interes:sati per li sud.ti P.P. Conventuali, e Cappuccini, protestarono apertamente esser mal fondata la loro opposizione, e che non potevano aver più alcuna valida ragione per opporsi alla nostra precedenza del luogho nelle Publiche Processioni a noi dovuta, non essendo mai pos:sibile che il Ser.mo Principe avesse a formare un nuovo Decreto contrario a quelli, che in altro tempo in somigliante occasione avea formati altre volte.

Vedendo però S. ecc. Proved.r la fermezza, e forte impegno

impegno de' P.P. conventuali in non voler cedere, ne alla ragione, ne alli autorità de sud.ti decreti, pensò di lasciar passare il giorno di S. Marco, e non andando noi in quel giorno alla Processione, avrebbe da ciò preso motivo di avvanzarne la notizia all'ecc.mo collegio, affinchè considerati li sud.ti decreti avesse a deliberare in conformità delli medemi. Così appunto egli fece, anzi più favorevolmente lasciò a noi la libertà di formare la lettera informativa à nostro piacere la quale fu consegnata (come si costuma in sem:mili ricorsi, e sugeri) ad esso alli sud.ti Rec:correnti, fu rimessa ai sapientissimi sig.ri dell' ecc.mo collegio.

Prevedendo dal colpo li P.P. conventuali presero disperatamente due partiti, l'uno di farci intimare una lettera Avogaresca, che tre anni prima avevano levata da quel Magistrato, giu:stando appunto fu terminato il muro della Cla:usura della Braida, che fu il mese di Marzo 1757, supponendo essi, che terminata la clausura, fusse subito eretto il Convento in Priorato, e in conseguenza, che il giorno di S. Marco avessimo ad intervenire alla solenne Processione ma questo fu un partito preso veramente dalla disperazione, imperciochè le lettere Avogaresche non hanno più alcun vigore, e à nulla più vagliono, quando non vengano intimate nel termine di sei mesi. L'altro partito fu più op:portuno, e fu un costituto che fecero alla Canc:elleria Ducale, col quale instavano che non fu:sse fatta dall'ecc.mo collegio alcuna Terminazione, se prima non fussero uditi le loro ragioni, qual costituto ci fecero poi intimare, ò notificare.

Pervenuta la sud.ta lettera informativa diretta dalli ecc.mo sig.r Proved.r agli ecc.mi Savi del colleg.o fu da questi rimessa (come si costuma) all'inq:

informatione

informatione dei Consultori. Premeua molto à
S. ecc. Proued.r che uenisse spedita la Termina:
:tione fauoreuole, in tempo che potessimo int:
:teruenire alla solenne Processione il giorno del
Corpus Domini, mà ò per uffizi fatti passare,
come si diceua (dalli d.ti P.P. opponenti, alli sud.ti
consultori, acciò dilationassero l'informatione
fino doppo la d.ta solennità, ò per cagione d'altri
affari più importanti, passò il tempo prefisso.
Finalmente disaminata la materia, e fatta la
douuta informatione, fù chiamato auanti la Con:
:sulta dei Savi del Colleg.o l'interueniente delli
P.P. conuentuali di questa Città, per il costituto
in loro nome notato nella Cancell.a ducale,
mà non essendo comparso alcuno (come suol
farsi da chi pretende far lite senza alcuna rag:
:ione) fù fatta la Terminatione à nostro fauore
li 19 Luglio 1706. La copia autentica della
medema Terminatione è inserita nel fine trà
(1) Lib. C a carte 15 — l'altre scritture di questo memoriale[1], a cui è an:
:nessa ancora la giuridica intimatione, ò notizia
fatta da S. ecc. Proued.r al P. Guardiano de sud.ti Con:
:uentuali, per la sua esecutione, come pure è an:
:nessa la copia della lettera scritta da S. ecc.
all'ecc.mo Collegio, dell'ubbidienza da lui prestata
alli publici comandi di auer notificato al d.to
P. Guardiano la sourana volontà, che nelle Pub:
:liche Processioni abbino la precedenza del luo:
(2) a carte 16 — :gho li nostri P.P.[2], e vi è unita ancora la pri:
:ma lettera informatiua drizzata da S. ecc.a
(3) a carte 14 — Proued.r all'ecc.mo Collegio[3], unita alli due decreti
(4) a carte 11 — di Pordenone[4], e Conegliano[5], su li quali fù for:
(5) a carte 12 — :mato il terzo decreto à nostro fauore.
Così presto terminò la strepitosa opposizione
di questi P.P. conuentuali, per la quale tanto
tempo prima s'erano premuniti con lettera

Auogaresca

Avogaresca, non avendo mai li P.P. Cappuccini fatta alcuna comparsa, ne alcun atto. Convenne poi usare le dovute convenienze coll'Ecc.mo Sig.r Proved.r, che si dimostrò così interessato [illegible] di nostro favore in tal causa, e furono le convenienze, un paio di [illegible] ... alcune libre di Tabacco in polvere. Al Sig.r Cancelliere per sodisfazione de suoi diritti furono contati due Filippi. Per levare li due decreti di Sen: Serravalle, e Conegliano £ 26, e finalmente per il bollo della Terminazione un ducato d'argento, in tutto duc. 74

Capitolo 43. Al M. R. P. Giovanni Vicentini succede il M. R. P. Lettore Giandomenico Fabris. Suoi impegni per la regolar osservanza e sue premure per nobilitare a gloria del Sig.re la sua Chiesa.

Doppo di avere il M. R. P. Giovanni Vicentini per il corso di sua anni [illegible] ... [illegible] di Celante ed insieme [illegible] ... Superiore gli fu dal R.P. con [illegible] de voti sostituito il M. R. P. Let.r Giandomenico Fabris da Conegliano [illegible] in cui [illegible] tutte quelle doti che richieggonsi in chi governar deve una religiosa Famiglia. Questi il 18 Xbre 1757 [illegible] ...

1757 P. Fabris prese il possesso del Priorato.

... [illegible] le virtù suoi impegni il conservare quel bell'ordine di regolar osservanza [illegible] la pietà del R. [illegible] Antecessore in questo Convento da [illegible] [illegible] custodita, [illegible] sue [illegible] [illegible] [illegible] anche [illegible] [illegible] [illegible] più [illegible] nell'[illegible] [illegible] [illegible] verso il Prossimo con edificazione de secolari.

Al Zelo poi della Regolar Osservanza unì ancora un desiderio [illegible] ... a gloria di sua Divina Maestà il Sacro Tempio, e indi impiegò subito in mille lire [illegible] di noce ed altre tavole di [illegible] [illegible], la Fabrica del [illegible] Decoro il [illegible] medesimo con quattro quadri rappresentanti i quattro [illegible] del nostro Ordine, con la spesa di ducati cinquanta [illegible] l'Altare di [illegible] con una [illegible] il medesimo Santo [illegible] del Sig.r [illegible] Alievo del Balestra, [illegible] quale gli furono sborsati Zecchini [illegible] [illegible] in [illegible] con quadri tutti i Santi e Beati del nostro Ordine che contornano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con un [illegible] di [illegible] d'oro [illegible] [illegible] [illegible] trecento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] di ducenti. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con la spesa di ducati trenta cir. [illegible] due [illegible] all'Altare della B. V. [illegible] [illegible] [illegible] ...

Cegriò egli finalmente con li Fratelli Canziani, aquistarono di Venezia il contratto per li due Altari di S. Vincenzo, e di S. Pietro Martire a ragione di ducati novecento e sessanta l'uno con la condizione che debbano i P.P. loro contribuire ducati quattrocento all'anno sino alla intiera estinzione del debito.

A spirituale allegrezza, che provava questo superiore si degnò per vedere in modo particolare della D.a M.a secondate le sue bonissime idee gli fu da due gravi accidenti nel decorso del governo suo funestata. Fu l'uno la morte del R. P. Leopoldo Morandi Predicatore, e Religioso di stima qualità che dopo di avere con rassegnazione esemplare il corso di due anni sofferto il grave incomodo di una idropisia secca ne polmoni munito de Santi Sacramenti nella fresca età di anni cinquanta quattro passò a miglior vita. — L'altro poi fu per un disturbo fatto a Padri dal Claro secolare di questa Città per il seguente motivo.

Andrea Salomo giovane d'anni venti quattro in circa aggravato da male impetuoso quantunque non fosse solito di confessarsi da nostri Padri, pure così inspirato da Dio mandò a chiamare il M.R.P. Giovanni Vicentino attuale sottopriore del Convento, e dopo di aver fatta dal medesimo con segni di particolare pietà la sua confessione gli disse di volere in caso di morte essere nella ns. Chiesa sepolto. Fece ogni sforzo il Padre di dissuaderlo appunto col motivo di evitare co Parrochi ogni discordia: ma vedendolo sempre più nella sua risoluzione costante gli promise di consolarlo quando però egli esprimesse alla presenza di due testimonj il suo desiderio. Tutto questo successe in giorno di lunedì. Il martedì poi andato l'infermo per la veemenza del male sino di se, non vi fu caso di farli più aquistare il suo lucido raziocinio sequenti giorni che sopravisse. — Andarono subito dopo la di lui morte alla casa del Parroco due testimonj e concordi attestarono con giuramento che il lunedì dopo, avendoli fatti chiamare in camera dall'infermo questo disse loro che era sua intenzione di essere dopo la morte nella Chiesa de Padri Domenicani sepolto. Agitavano consultati all'avviso di tale [illegible] [illegible] e pregarono il Padre [illegible] [illegible] [illegible] sotto la di lui morte [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] furono da Parochi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Uomo sia [illegible] [illegible] [illegible] continuo [illegible] [illegible] crescere [illegible] da alcuni Preti come è opinione di molti [illegible] in pubblica [illegible] [illegible] di essere stato il [illegible] dell'infermo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non aveva la mente [illegible] [illegible] [illegible] i Preti, la di lui disposizione [illegible] [illegible] [illegible] seguita, [illegible] [illegible] testimonio chiamato [illegible]

[illegible] Padre [illegible]

comò che con segni di sentita pietà frequentava ogni otto giorni li Sacramenti, affermasse con giuramento il contrario, pure non fu creduto avvedere.

Al sucito avviso li Padri saviamente determinarono di star quieti; e già che era il sequestro ai Parenti del defonto Dietti, lasciare che elli sin con[illegible] rispondessero agl'Avversari.

Fù dunque il venerdì sera alla presenza degl'Illmi Sig.li Podestà e Giudici sù publica Loggia trattata la causa e doppo sentite le ragioni da due Avvocati respettivi di ambe le parti, fù decise, che il Cadavere esser dovesse [illegible] nostra Chiesa portato.

Cuor[illegible] perche si sappian [illegible] le obbligazioni che dobbiamo professare alla nobilissima casa Gregorij di questa Città non devo tralasciare di scrivere che l'Illmo Sig. Giacomo Gregorij Degno Zio del Sig. Giordano nostro gran Protettore esser dovendo giudice di questa causa, e vedendo che l'Illmo Sig. Antonio Conte Cattaneo altro giudice, ma come più giovane toccava di dire [illegible] il Giudice Popolare la sua opinione, stava irresoluto, detto Sig. Gregorij [illegible] timore che ci fosse qualche contrario, espose subito con grande energia e vivezza in poche parole le ragioni del Sig. [illegible] Avvocato de Taloni che erano convincenti, e lo ridusse a favorire col suo voto la nostra [illegible].

Della prima sentenza non si contentarono gl'Avversari ma la mattina dietro appellatisi in Castello a sua Eccell.za Sig. Provveditore, solo si acquietorono il sabato dopo pranzo, quando a questo secondo Tribunale oltre alla perdita della causa, condannati anche si viddero nelle spese ne potendo con noi [illegible] la [illegible] in vece [illegible] uno de' [illegible] Parrochi ad accompagnare il Cadavere come già è costume mandorono un [illegible] Sacerdote Foresto con pochi Chierici, cosa, la quale comunemente furono disapprovati.

Quello che amareggiò non poco in tal incontro il cuore del povero [illegible] e de Padri fu il sentire le maldicenze che contro di loro dai Parenti de' Preti e da altre persone malevoli si vomitarono; ma grazia al Signore queste non durarono più di due giorni, perche [illegible] le due sentenze uniformi, più non ebbe alcuno coraggio di aprire la bocca.

Acciouche chi legge questa Storia [illegible] de Padri resti edificato devo anche aggiungere che uno de' Parrochi [illegible] quale in tale occasione [illegible] si mostrò contro di noi più acerrimo pochi mesi dopo vedendosi in una sua [illegible] malattia abbandonato da tutti, e specialmente da suoi Preti, si dovette gettare nelle braccia de Padri, che con segni [illegible] di carità amorosamente, e [illegible] procurarono con tutto il loro spirito di divertirlo, ne lasciarono di assisterli caritativamente [illegible] ogni giorno ora in Convento ed ora nella sua casa fin che due anni dopo nelle loro mani spirò; cosa che impegnò gli stessi mal affetti a confessare publicamente con lode della pietà esemplarissima di que' Padri.

Dopo d'avere tanto operato, e sofferto nette sia [illegible], circa un mese, e [illegible] prima di terminare li due anni prefissi, il suo Priorato con dispiacere [illegible] de' [illegible] e de' Secolari de' quali tutti con le sue dolci [illegible] si era acquistato la benevolenza, [illegible] un [illegible] di [illegible] con una ordinazione [illegible] dal Consiglio del Convento che in [illegible] il giorno [illegible] de' Religiosi [illegible] una candella [illegible]

Priorato del P. Gervasio Tamossi, e del P. Andrea Bonicelli. Erezione de due altari. Fabrica del coro e della Cantoria. Erezione di una Mansionaria. Altre cose fatte da questi due Superiori in adornamento della Chiesa, ed in vantaggio del Convento. Legati di tre Persone. [illegible]

I Dopo il Priorato del P. Fabris fu eletto il P. Gervasio Tamossi da Lugano una delle Prefetture di Italia confinanti col Milanese, ma fin da giovinetto allevato in Venezia, e li 27. Gno. 1739 prese il possesso.

Se è vero come è verissimo che il suo Antecessore attento fosse nel mantenere la regolare osservanza, altrettanto con retta giustizia affermar devesi di questo, cui fu anche assai facile il poterla promuovere attese le buone sue qualità, onde rendevasi à tutti amabile.

Quando il suo Antecessore chiuse il contratto con li fratelli Fanciani [illegible] di Vicenza per la construzione di due magnifici altari di marmo di Bronzino con macchie di diaspro di Sicilia, e colonne di giallo di Verona, di questi due altari allora non se ne vedean poste le fondamenta, avendo uno anche le mense, ed uno anche di tutte, cioè quella di S. Vincenzo veden consecrata li 4. [illegible] 1740 da Monsig. di Comacchio qui venuto per tal effetto.

Come che però nel contratto sopra accennato erasi preso lo impegno li PP. di corrispon: dere alli sud.ti Fratelli fin la estinzione del debito, che ascendeva quasi alla somma di £ 2000 ducati quattrocento all'anno, ed avendogliene già corrisposto in più volte seicento, non computati li cinquanta, che spese nella erezione delle Messe, non potè fare altro di rimarco, se non che oltre aver provveduta la sagristia e la Chiesa di alcuni utensili, come di due pianete di damasco cremese, di un manto color celeste per la imagine della B. V. che portasi in processione, di candeglieri di ottone, comprò un Tabernacolo di legno dorato di non picciola mole per decoro del S.mo Sacramento, per il quale diede £ separata in oblea.

In tempo di si degno Priore morirono due Sig.re di questo luogo, cioè in Dic.e 740. Laura figlia del qm. Sig. Carlo Aquidi maritata in primi voti con un tal Sig. Fini, da cui ebbe anche una figlia, e poi congiunta in secondi voti col Sig. Ant. Pasini, e nel Mese di Giugno 741. la Sig.ra Anna Maria Baga figlia del qm Sig. Francesco, e moglie del q.m Sig. Antonio Vidiman. Ha ordinato la prima in vigor di testamento in Atti del Sig. Antonio Rossi publico Notaio, ed ha disposto che in caso di morte senza prole, e [illegible] della d.a sua figlia della sua eredità fare due giuste parti, una di queste venga à questo Monistero con obligo di una Messa quotidiana. questa mente credesi possa ascendere alla somma di ducati tre mille e cinquecento. Ha stabilito l'altra con suo testamento fatto per anche per mano del sud.o Sig. Rossi lasciati alcuni pochi affetti, quali lascia liberi ad una sua figlia per nome Maddalena, che dovrà conseguire di questo [illegible] dopo la morte della d.a sua figlia, con obligo di provveder ogni anno in perpetuo candelotti n.o sei da £ 2:– l'uno per illuminare l'altare della B. V. del Rosario, e col resto dell'annua rendita di celebrar tante Messe in perpetuo colla elemosina di £ 2:– per cadauna. La copia di questo testamento con altre carte necessarie s'attrova nello Archivio di q.to Convento.

Fu fatta anche instanza dal [illegible] Sig.r Girolamo Brazzi per potersi fabricare [illegible] sepoltura nel [illegible] del [illegible] in [illegible] alle [illegible], ancha un

quella riposto fosse il suo cadavere, e di qualunque altro di casa sua, che avesse voluto nel luogo stesso farsi sepellire. Alla quale istanza attese le benemerenze del soggetto, che fù sempre oltre modo affettuoso fin dallo ingresso della Religione in questa Città, sottoscrissero tutti li PP. col loro assenso.

II Al P. [illegible] successe nel Dicembre 741. il P. Andrea Donicuzzi di Castre, il quale subito visse le vedute del convento pensò ad abbellire la Casa di Dio, ed avendo il P. Fabris fatta provisione copiosa di legname di noce per il nuovo coro, essendo già ben perfettionata la materia chiamò da Cividale del Friuli Sebastiano Rizzani, con esso fece lo accordo per il lavoro del d.º coro. Rimasero contenti li Religiosi del sud.º Rizzani attesoche pensarono appoggiar al medesimo la fabbrica pure della Cantoria detta volgarmente orchestra in capo alla chiesa per collocarvi a suo tempo un buon organo per gli ufficii divini. Si sono in d.i lavori spesi circa ottocento ducati, senza computare quasi tutti li materiali del coro lasciati dal P. Fabris.

Non contento di queste due opere il P. Priore bramoso di vedere ultimati li due cominciati altari sollecitò li Fratelli Cantiani al lavoro, ed ebbe il contento nel suo Priorato di vederli compiti: e siccome l'Antecessore ne fece consacrar uno, come s'è detto da Monsig.r Orizzo, così esso pure supplicò il d.º Prelato a degnarsi di consacrar anche l'altro, cioè quello di S. Pietro M. cioè li X. Giugno 742. Nel trasporto di questa porzione d'altari, nell'adeguarli computato tutto quello fù necessario per tal oggetto, e consecratione, avrà speso il Convento £ 150: in circa, oltre l'accordato prezzo alli Fratelli Cantiani già esposto di sopra.

Pensò poi successivamente questo Priore alla unione di varie elemosine di diversi divoti, [illegible] per far lavorare un bellissimo Trono d'intaglio, e di indorarlo per decorosamente portare nella solenne processione la imagine della B.V. del Rosario, ed in questo avrà speso a[illegible] di £ 100.

Colle già elemosine parimenti fece fare una lampada d'argento di peso di oncie 100 per l'altare di S. Vincenzo, e la pittura o palla dell'Altare di S. Pietro M. Fece pur anche altre poche spese in ornamenti di chiesa, cioè in candelieri d'ottone n.º sei, e lampada della stessa materia. In aggiunta finalmente providde la sagristia d'un calamaro con brocche, e secchialiera d'argento supplendo à tutto ciò col denaro del Convento, poiche le ricevute elemosine non erano sufficienti.

Posti in opera li due sud.i nominati altari bramavano li Fratelli Cantiani tutto il denaro che restava loro il Convento in summa di £ 1325, oltre li 200. già loro contati da questo P. Priore, ma non era possibile in tanto sforzo al Convento già esausto, quantunque esibissero un [illegible] di £ 200. Provide però Dio sig.re inspirando al Sig.r Girolamo Volpini di chiedere a PP. se accettavano il debito di celebrare una messa quotidiana colla grossa summa di £ 2500. Fù accettato il progetto, e col detto denaro con sensibile utilità del Convento partirono contenti col saldo, li d.i Fratelli attesochè, restando il debito al Convento stesso di rimettere questa summa, ed investirla in termine di due anni.

Aggiunto per non lasciare al suo successore tutto il debito d'investire una si gran summa procurò di usar ogni diligenza per poterne dar[illegible]

piro.^d^ dalle varie spese avanzasse una qualche porzione di soldo. Infatti prima di terminare il suo gover.^no^ si trovò. Dare al livello £ 1500.

Ebbe poscia a cuore di pro.^ed^ anche provvedere buona quantità di lino in beneficio di questa commun vestiaria, e lo fece ridurre in tela, onde avrà impiegati più £ 50.

Un'altra cosa resta da dire accaduta sotto questo Priorato, ed è, l'essersi il Convento affrancato col Serenis.^o^ P.^pe^ dell'aggravio perpetuo di £ 3:10. annuo per alcune pezza di muro antico della Città ottenuto, fino dall'anno 727. e demolita per publico consenso, e ciò collo sborso di £ 14. effettivi, e £. 20.–

Sul fine poi di questo governo cioè nel Xbre 1743. mancò di vita la Illma Sig.^ra^ Antonia nata Ciola maritata in 2.e nozz: coll'Illmo Sig.^r^ Ettore Ovio. questa con suo testamento esistente in archivio in data 13. Feb.^o^ del medesimo anno donò alla B. V.^e^ del Rosario, li suoi manini d'oro spagnuolo. Poi ingiunse un debito agli Eredi usufruttuarj Ovij di contare ogni anno al Convento £ 80: per Messe 40. da celebrarsi da nostri Padri. In aggiunta finalmente mancando la successione mascolina raccomandata sud.^a^ Casa Ovio, quale è dominica, che dalla sua facoltà sieno sborsati al sud.^o^ Convento £ 1000, dico mille, e del più di questi celebrarsi leggasi in perpetuo due Messe per settimana, ed in al.^ma^ l'altro debito cessi dell'annua contribuzione delle £ 80.– come anche il debito della respettiva celebratione.

Carta 74 ib.

Priorati dei P. Dia, e del P. Zonio. Si pagano soldo di ragione della Mansioneria Volpini. Si stabilisce la celebration di certe Messe per l'anima del Pr.^re^ Pastore. Occorrono due casi curiosi per due defonte. Si determina la espos.^ne^ del Venerabile per il giorno di S. Vincenzo. Viene concessa sepoltura particolare alla Terziaria Paola. Si fanno aggiu.^sti^ li due Muri, che fanno ala^a^ sub. comincia del terrapieno. Viene beneficiato il Convento con un legato pio.

I Avendo finito il suo Priorato il P. Andrea Dorigucci nel Gen.^o^ 744 fu eletto il P. Giuseppe Dia da Belluno. Per poter rilevare, se perfettamente diretta abbia nel spirituale questa Religiosa Communità, basti riflettere, che dalla attual direttione delle Religiose di questo luogo, per cui furono sempre desi.^te^ dotati Sogetti e per scienza, e per prudenza singolari, fu eletto in ai quattro di questa Religiosa famiglia. Questo degno Priore avendo a ...para ad estinguere li debiti incontrati per le opera fatte dal di l' Antecessore, alle quali per altro anche concorso col suo voto, non puote fare gran cose in beneficio della Chiesa e Convento.

Sol tanto adunq.^e^ diede ad annuo censo per ragione della Mansionaria Volpini in due volte £ 660. dico seicento sessanta comprese anche otto per un'annua Messa per l'anima della q.^m^ Giacomina Poletti, come si è più sopra detto.

Con tutto poi il suo processo avea impiegato grande summa di soldo per provedere la vestiaria, volle anche esso a favore del Convento provvedere altra partita di lino, farlo lavorare, e poco inferiore a quella dell'altro fu la spesa, che fece per tal oggetto. Impiegò anche qualche altra benche non molto rilevante somma nel comprare alquanta vesta di l'acqui per far legnole.

1724 Sotto questo stesso Priore si stabilì in un Consiglio Vicariale in tempo della ultima nuova del M. R. P. Fabiano Marinoni col commun consenso de' PP. di agiungerli celebrare le altre due Messe in beneficio dell'anima del Fondatore, come per le altre due era stato stabilito in tempo, che il M. R. P. Giacomo Mattioli reggeva la Congregazione in grado di Vic.° Gen.le, tutto che per anco ridotto non fosse à perfezione il Monastero, e per altro accordato fosse à PP. dal Fondatore medesimo nel suo testamento la condizione ordinata, prima che si sottomettessero un tal debito quanto alla esecuzione. . . .

Prima di terminare di scrivere quanto appartiene à questo governo riferir mi giova una differenza insorta appunto in questo tempo tra li PP. ed il R.mo Sig.r D. Giamphaolo Medina Vic.° di S. Giorgio per il luogo, dove avessi à dar sepoltura ad una defonta Giacomina Vedova del q.m Piero Poletti qualche tempo prima della sua ultima infermità con testamento rogato in atti di Giovanni Marinetti publico Notaio, e Cancelliere attuale di questa Città coll'intervento de' testimonij, e con quanto richiedesi à render autentica una ultima volontà disposto avea, che il suo corpo fatto cadavere sepolto fosse in questa nostra Chiesa. Succeduta la di lei morte nella mattina delli 20. Xbre 744. stabilì il sudetto Vic.° di seppellirla subito nel dopo pranzo alla ora di vespro, forse perchè avendo inteso quanto quella aveva disposto, poteva in questo contravenire, senza che li nostri PP. ed avvedendosi del fatto si opponessero. Ma che non potendo essi occultare quanto andava machinando, poiche mossi quelli dal solo suono delle campane, e da persone amorevoli avvisati si portarono subito ad avvertirlo, prima che partisse col Clero secolare dalla sua Chiesa, ma ricevuti da esso con mal garbo, accompagnatolo alla casa della defonta, prima che levasse il cadavere, poiche [illegible] non voleva le loro amichevoli insinuationi, fecero la sua protesta alla presenza di tutto il popolo ivi concorso, indi lasciarono, perche non nascessero altri rumori, che andasse ovunque volesse ad accompagnare il sud.to Cadavere.

In questo frattempo, capitato anche il sudetto Notaio, che per accidente era fuori di Città, ed accertossi il testamento e rilevatosi anche meglio la volontà della morta quando l'Ill.mo Sig.r Giambatta Pollinari fù Avvocato celebre in Venezia, il suo [illegible] Antonio Piatti à darsi di nuovo avviso, perche terminate le solite funtioni de funerali colà riportasse il cadavere, dove avea determinato in vita la defonta d'esser sepolta, ma non diede punto orecchio a replicati avvisi, ed ove volle la sepellì.

Nel giorno dietro avendolo fatto citare li PP. p mezzo del Sig.r Tadeschini loro Avvocato rispose p mezzo d'altro suo Avvocato il Nob. Sig.r [illegible] Altan, e fece una volontaria cessione del Cadavere, tenendo per certo che non più oltre fosse andata la cosa. In fatti ottenuta la detta cessione, e fatto ricorso a i Sig.ri Nobili Deputati alla Sanità Co: Francesco [illegible], Co: Francesco Ferro, e D.no Giacomo Bailon, tutto che fossero animati e contenti questi del Principal Protocollo, e Provisore il Sig.r Ecc.mo Contarini [illegible] vono li PP. ottenere la facoltà di poter fare il trasporto del Cadavere, ed allora s'avvidero, che erano stati prevenuti da [illegible] e che la cessione era di sole

parole e non di fatti.

Non si smarrirono per questo, ma dentro del medesimo secondo giorno procu: ratasi qualche altra carta loro necessaria come la fede della sepoltura, la informatione di S. Eccel.za Provveditor sopra tal fatto spedirono Leonardo Cam: pagna a bella posta a Venezia con lettere anche dirette all'Eccel.mo Sig. D.r Protomedico Pietro Santorini, il quale avendo inteso l'affare, ed esposte le ragioni de' Padri favorevoli all'Eccel.mo Magistrato della Sanità, ebbe non anche la sorte di ottenerli un benigno rescritto. In esso commettevasi all'Eccel.mo Provveditore Giacomo [illegible], che chiamato a se il Vic.o di S. Giorgio manifestasse l'ordine di detto rescritto che fosse con tutte le maggiori cautele il cadavere accompagnato alla nostra Chiesa. Di intimata era tal commissione al sud.o Vicario alli 4. Gen.o 745, e questi in riverenza de' Sovrani commandamenti eseguì quanto veniva allora prescritto.

Perche poi rilevassero tutti e ben affetti e malevoli, che tutto quanto erasi operato da Padri era a sol oggetto di sostenere li proprij diritti, e non per veruno interesse, data la parte delle cere al Parroco cui era dovuta, dell'altra parte ne fecero un [illegible] dono alla Chiesa del borgo, da dove era stato levato il cadavere.

Per questa defonta Giacomina Polenzi v'è un obligo in questa nostra sagristia d'una Messa annuale esposto fin d'allora per lo sborso fatto da Consanguinei della medesima di £ 48:- co.ti, quali consegnati sono nella ultima investita fatta come sopra da questo P. Priore, il quale per essere passato dopo un anno in circa al governo del Convento di Capo d'Istria, non potè eseguire altre maggiori spese in vantaggio di questo.

II Al P. Priore successe il P. Remigio Corio da Udine adì 23. Giugno 1745. Questi pure dovette pensare a rinvestire altrove la summa di ducati mille, e cinquecento ducati spettanti al fondo della Mansionaria Volpini, le quali s'erano ricavate in parte per l'affrancazione del detto contratto con li più volte mentovati fratelli Cattarani per le due [illegible]; e però diede a censo £ 550:- quali appunto mancavano alla detta summa, e così soddisfece a tutto l'intiero capitale di detta Mansionaria.

Poiche poi vidde, che il terrapieno, che porta alla Chiesa, andavasi rovinando in vicinanza della [illegible], che porta al borgo a motivo del continuo passaggio della gente, lo fece nel fondo fortificare con un pezzo di muro, in mezzo di cui fosse sostenuta la terra: così fece fare una scala lastricata di sassi, ed acciochè questi [illegible], uniti dall'una e dall'altra parte fece construire un muro di [illegible] al piano, quale perche doveva pur anche servire a difesa della riva contigua, volle si facesse più alto, e questo invece di una spinata, che prima vi era, con cui non era possibile di impedire il [illegible] ad agli uomini, ed agli animali, che andassero a [illegible] quel poco di frutto, che da essa medesima riva si poteva raccogliere. Per li motivi stessi, e per anche per lo accompagnamento terminato questo muro ne fece alzare un altro corrispondente dall'altra riva, che guarda il Monistero delle Monache con la stessa idea e simetria, nella

quali cose avrà speso cento e trenta ducati in circa.

Mandava poi oltre del assinenze affatto un'altro debito coll'Indoratore del Trono della B. V.e Florio Franchini da Porto Sreaco, onde a tal oggetto esborsò circa ₤ 40:- in esecuzion' del medesimo.

Non sarebbe rimasto contento questo degno Priore di aver recato tanto vantaggio al suo Monistero, se non dava qualche esterior contrassegno di singolare pietà in ordine a promuover il culto de Santi. Era da qualche tempo introdotta una divozione particolare verso S. Vincenzo Ferrerio in questa Chiesa. Per avvi: :varla dunque maggiormente verso questo gran Taumaturgo stabilì, che nel giorno della sua festa in ogni anno, si facesse la esposizione del Santissimo Sacramento nel detto giorno, acciochè così col maggior concorso di gente avesse il d.o Santo più divoratori al suo altare.

Oltre il contrassegno che egli diè di pietà nel promovere la venerazione de Santi, ne diede anche un'altro nel manifestare la stima che faceva delle Persone dabbene. Fu ricercato da P.i di accordare a Suor Angela Perla un luogo a parte nel Presbiterio vicino al Comunichino per seppellirla separatamente: onde egli riflettendo, che questa era sempre stimata con grande esemplarità, e nel tempo che stette a Venezia e per più anni, da che dimorava in questa Città, accordò la domanda, giudicando esser dovere di usar qualche distinzione di onore verso di quella creatura, in cui Iddio manifestava volersi glorificare.

In virtù di sì belli atti di virtù, e di molti altri in questo il Sig. Dio profuse le sue benedizioni sopra il Convento col muovere il cuore d'una Persona ben affetta a volerlo beneficare in tempo di morte. Sotto appunto il suo Governo cioè adì 31. Xbre 1746. passò all'altra vita una tal Sig.ra Eugenia Develiera del q.m Sig.r Francesco Mainenti, e moglie in 2.i voti del Sig. Lorenzo Savini. Questa nel suo testamento in atti del Sig.r Antonio Rossi oltre aver stabilito, che del ritratto delle sue gioie, porzione della sua dote si celebrassero trenta tante Messe da nostri Padri con la elemosina di ₤ 2:- per caduna; beneficò poi anche questo Convento nel caso però della mancanza del Sig. Lorenzo suo marito, e di D. Francesco Mainenti suo Nipote, che dovevano esser successivamente usufruttuarj, del resto della sua dote consistente in beni stabili e mobili con patto e condizi: one, che del ritratto della medesima fossero celebrate da PP. tante messe colla elemosina di ₤ 2: per caduna. In oltre poichè li Sig. Melchior d'Udarro erano debitori di ₤ 800. e di alcuni pro decorsi sopra tal capitale, lasciò quelli al Convento dopo la morte de due accennati con la stessa condizione e patto; e de pro decorsi lasciò la metà all'altare della B. V. del Rosario. Di quanto contiensi in questa piccola esposta vi sono le carte necessarie in questo nostro archivio.

Oltre di questa vene fù anche un'altra, che volle contrassegnare il suo affetto verso di noi, se non altro col voler aver sepolta nella nostra Chiesa. Assunto perchè in ordine a questa defunta vi è una cosa che merita d'esser descritta, non voglio mancar di farlo.

Quando fuor di modo rimasti confusi li frati dalla violenza vostra d'essi riportare

da Padri nella [illegible] lamiera del [illegible] ... della q.m Antidonna Poletti: onde atten:
devano qualche opportunità di gabbarli almeno in qualche modo da loro non
preveduto. In fatti presentossi la occasione nella morte della q.m Giovanna
Trevina [illegible] 19 Marzo 1747. Avea questa determinato di viva voce
ed in scritto di voler esser sepolta in questa nostra Chiesa. Come che questa
sua determinazione era affatto ignota a Padri, studiarono li buoni Preti
valersi d'un stratagemma per poter compiutamente saperla [illegible]. Nella
mattina adunque, che alcuni già risolta sotterra, spedì uno di loro il cam:
panaro ad intendersi col P. Priore se voleva il cadavere d'essa defunta,
il quale anche soggiunse, che se la voleva, senza che li Religiosi si fossero
presa l'incommodo di andarla a scortare conforme il solito; essi l'avreb:
bero a [illegible] portata li Preti alla Chiesa; e finalmente gli disse
che non [illegible] segno col solito suono delle campane. Rimase
stupito [illegible] galanti proposte il Superiore, e quanto alla prima parte
rispose, che quando la Defonta avesse in vita disposto del suo cadavere
per una sepoltura di questa Chiesa, lo averebbe in effetto ricevuto:
quanto al suono delle campane, che non era del dovere lasciar di
suonarle, e quanto al desistere di andar a scortarla si sarebbe inteso
co Padri. In fatti chiamatili a Consiglio, parendogli cosa mostruosa
il permettere, che un cadavere fosse condotto alla Chiesa nostra
senza lo accompagnamento de nostri Religiosi, soliti andar ad [illegible]
molti altri, quando [illegible] anche erano portati alla sepoltura nelle
altre Chiese. [illegible] risolsero unanimamente d'andar un [illegible] loro
a seguire, che mai [illegible] d'una tal novità, e quali fossero le ragioni
di un procedere così [illegible]. Andò [illegible] ad abboccarsi coll' Ecclesiastico,
che di sì fatto interesse [illegible] senza la compagnia di chi [illegible]:
venesse il Parla, questi da prima addusse, d'avere [illegible] del suo [illegible]:
la prima, che la Defonta era povera (il che non era punto vero) ma
a [illegible] gli venne risposto, che poco importava, e quando altro non
fosse, non averebbero richiesto niente li Padri a [illegible] suono delle cam:
pane e per lo accompagnamento. Altra fu per detto il giorno [illegible]
[illegible] (la compagnia, che avea de nostri [illegible] dopo [illegible]!) ma
[illegible] anche venne risposto, che non si prendessero [illegible]
di questa parte [illegible] per la salute corporale de Religiosi. Finalmente [illegible]
prette manifestò la intenzione, che avea di voler far prima portare
il cadavere alla Parrocchiale di S. Giorgio, dove stava di quello perchè
giorno festivo non si potevano far le solite funzioni di Chiesa [illegible]
ad altro. A questa risposta, ch'era l'unica ragione, risposero fermo il Reli:
gioso, che non averebbe mai permesso ciò, che particolarmente è dalle Leggi
Pontificie ecclesiastiche, da Decreti [illegible] di Concordia, e da Sovrani com:
mandi di Venezia. A tutto ciò [illegible] a parte perchè ignorante doveva
acquietarsi l'Ecclesiastico, ma non per questo desistere [illegible] qual:
che altra maniera far [illegible] in quale parte [illegible] di aggravata fatta.

Fece dunque accompagnar il Cadavere con sei torcie, due delle quali con che non altre aveuano appeso un polizzino, onde si credessero desti: nate conforme l'uso di quello Paese ad onore di qualche Abbate. Non sì tosto furono terminate le esequie, e data sepoltura al cadavere, che fu à che; m'immagino per commissione del Prete, che diede mano alle medesime per altrove asportarle, senza che li PP. s'avvedessero della frode, che in quelle scatole stava nascosta, ma avvedutosi uno di questi, che dubitando di quel che era, fattele lasciare, e veduto che erano destinate per il Sig.r Vic.o di S. Giorgio, come se state non fosse con qual sesso una ne mandò con la metà delle cere al sud.o Vic.o, e l'altra ritenne con l'altra metà, ne vi fu alcuno che di ciò ne facesse parola: onde anche in questo restò colle spese.

Quello poi finalmente che ancor mi resta sul proposito di questo defonto si, che sicome non aveva potuto in quel dì far celebrare solennemente la Messa per non aver presente il cadavere nella di lui eretta Chiesa di S. Giovanni; e per altro volendo privarsi di quel quasi dovuto emolumento, stabilì per il giorno dietro, che era libero, solenni esequie, coll'intervento ancora de Sacerdoti Secolari; i quali fece invitare e colla voce e col suono delle campane la sera innanzi: Ma che nel tempo medesimo si seguì un sequestramento delle i[…] fatto con tutte le debite cautioni, in virtù di cui restò prive onde di tutto il suo la confraternità della SS.ma V.e della Cintura, la qual confraternità ciò avendo inteso andò tosto al palazzo della credità, e così il detto Prete fu impedito dal più inquirir, e col solo suono delle campane fece plauso a tutti futuri spesati tiranti.

Il fin qui descritto contiene quanto fece il P. Rinaldo, e sotto il suo Priorato accadette, sebbene nel compir intiero affatto essendo passato nel fine di questo a miglior vita.

Per vaticinio quanto detto Soggetto esso ha … lasciò dire, che la sua morte fu compianta e dentro e fuori del Monistero, e con ragione, mentre in lui regnava risplendente una … bontà. a segno che tutti l'amavano e lo rispettavano. Egli era stato Priore in altri Conventi segno evidente della stima, in cui era appresso de Religiosi. Quantunque ne' tempi andati fosse stato un modello di questi pini, nell'anno ult.o della sua vita poiche Dio maggiormente lo voleva disporre al … passaggio egli aveva ripreso un spirito singolare di orazione, che per lo più rattrovavasi genuflesso avanti il suo Signore per non poche ore.

Capo 46

Priorati delli PP. …, Calegari, Cassali. Si determina la costruzione del … mento per stanza del Padre. Fabrica dell'organo. Si provvedono alcune cose … per la Chiesa e Sacristia, tra le quali un calice … Si accresce in copia la Libreria. Differenze insorte, perchè nelle … seguivano quasi divider il clero secolare dal Reg.e … Muore … P. … Si acquistano … 100. dati dell'Ill.mo Sig.r Antonio … con aggravio … Lavoro delle cortine alli finestroni della … morte … P. Bernardo Zambiasi.

Accaduta la morte del P. Remigio (cioè li 30 Maggio 1741). fù eletto in Priore 129
di questo Convento il P. Amando Zeni Veneto, e prese il possesso adì 27. del
seguente maggio. Veggendo questi, che nel giorno del Santo Padre S. Domenico per
promovere la devozione ne' fedeli verso il medesimo, e per solennizare con più
decoro una tal giornata sarebbe stata cosa opportuna lo esporre nel Tabernacolo
maggiore il Divin Sacramento, col consenso de' Padri lo stabilì. Oltre di questo
andava esso pensando a altre cose da fare nel tempo del suo Priorato, ma furono
sturbate le sue intenzioni dall'essere stato eletto in Priore di Conegliano
nel Novembre dell'anno 1744 dove dovette andare per condiscendere alle
premure, che gli facevano que' Padri.

Passato al governo del Convento, ove lasciò il P. Zeni con massima soddisfazione
de' PP. fù eletto in Priore il P. [illegible] Calegari Vicentino. Questi prese il possesso alli 20. di Febbraio 1745. ebbe la mira sopra ogni altro buon superiore
di attendere all'avanzamento spirituale de' Religiosi animandoli anche
col suo esempio alla esatta osservanza, a tal che non trascurasse però
il temporale, anzi in virtù della attenzione particolare, ch'ebbe per
esso, puote fare diverse spese in benefizio della Chiesa, Sagrestia e Convento.

Si principiò egli in prima di mandare ad effetto il contratto conchiuso per la fattura
d'un Organo col Sig. D. Pietro Nacchini eccellente fabbricatore di simili
instrumenti, e gli venne fatto vederne anche compita l'opera. Varie
furono le spese incontrate per tal oggetto, come la fattura della cassa dove
riposa, l'aggiungere il detto cassone come altresì la cantoria, e senza
montare alla somma di L. 4400. non compresa quella del trasporto
delle canne, ed altro che accompagnava da Venezia dove si fabbricarono.
Per altro al Professore D. Pietro furon dati L. 500:– ed il rimanente
si consumò in diverse bisogna per por in opera una tal fattura;
Oltre aver provveduto la Chiesa di un instrumento così perfetto volle anche
lasciar qualche altra non picciola memoria della sua attenzione
in questa nostra Sagrestia provvedendola di varie e non poche robbe,
tra le quali meritamente si deve distinzione degna notare un solenne
calice d'argento con patena di peso [illegible] lavorato, e con coppa
dall'una e dall'altra parte dorata; e questo del valore in tutto di L. 558:–

Non era contento questo degno Superiore di quanto aveva fatto, ma
prima di terminare il suo governo non avvertendo il mancamento
de' libri in questa nostra libreria; quindi in esecuzione di quel
tanto, che era stato stabilito in una particolar lettera della nostra
Congregazione di donar, e spendere L. 20:– all'anno in benefizio della Libreria stessa; nel tre anni del suo Reggimento avrà speso L. 50: in circa.

Perche poi non vi restasse anche senza provvedimento speciale per fin la cucina
del Monistero provvide questa d'una buona quantità de' piatti di varia
sorte [illegible] la [illegible] consumando nella provvigione di quelli più di L. 20:–
Sarebbe stato troppo contrario scordare del suo tempo non ottenuto qualche
[illegible], che a perpetua memoria la sua [illegible]. Atteso quali frutti di [illegible]

Confraternità, precedevano davanti il Crocevacolo dal Regio, e nelle pubbliche Processioni del Signore tra l'uno e l'altro alcuni dopo un di ricevuto, alcuni fanali e non poche torcie. Del che avvertiti li PP. in un Venerdì Santo non potevano dissimulare un sì fatto inconveniente, e però vi volle, che non succedesse qualche disordine, ma colla prudenza per la ritornanza del tempio e del luogo riportarono però le loro doglianze ragionevoli, e portarono le loro querele al Podestà e Sindici di questa Città; ma nulla ostante che questi rilasciassero un commando a detti Confratelli di trovar altro luogo, a cui destinare nelle Processioni le dette cose, temendo li Padri che ubbidito non volessero quelli, si munirono di lettera Avogaresca da far intimarsi in occasione di alcune Processioni, per obbligarli a forza ubbidire ogni che si mostrassero renitenti. Ma di questa non fu duopo per le diligenze necessarie, poiche nel caso eseguirono quanto loro era stato ingiunto, sebbene con qualche sorte di grande ripugnanza.

Morì nel corso di questo Priorato nostro Angelo Paolo Tarriana professo del nostro Ordine, cioè il primo di Aprile 1744, e fu sepolto il suo cadavere nella sepoltura, come già detto abbiamo nelle memorie del Priorato del P. Lorio, scavata nella capella maggiore vicina alli balaustri a costui erano stati. A questo Tarriana v'è un cenno nel Capitolo Generale 1° fatto in occasione della elezione in Generale del Rev.mo P. Antonino Bremond, e credo si vada attendendo la memoria delle sue gesta dal P. Filippo Cavillati abitante ora alle Zattere, che corrispondeva per via di lettere con la medesima mentre era in vita.

Successe nel governo di questo Monistero dopo il sud.o R. P. ... Calcagni il P. Giuseppe Antonio Maria Cassali Veneto, quale prese il possesso alli 22. Marzo 1744 [illegible] appoggiando il buon ordine lasciato dal suo Antecessore si tenne nella stessa osservanza, come ancora vegliò sopra agli affari temporali della Chiesa e Convento.

Come che dalla Ill.ma Sig.ra Antonia Cristofoli furono con il suo giorno il Consiglio 27. Agosto 1744, consegnati a Padri ₰ 100. con debito di ricavarsi ogni anno dal ritratto di tenersi accesa giornalmente una lampada all'altare della S.ta V.e del Rosario, e di fiorire adempiere all'obbligo, che s'assumeranno di una Messa all'anno la Vigilia dell'Assunzione, oltre il suo comodo di tal Solennità, prima d'impiegare soldo in altre cose di Chiesa, e per prendere le più giuste misure nello adempire le intenzioni della

Doratrice coll' inerenza...

Fatto questo riflettendo al bisogno, che v'era in Chiesa di difenderla dal sole, che molestava li Confessori mentre erano ne' Confessionali, li Sacerdoti mentre celebravano e li concorrenti alla Chiesa stessa, e da cui ne proveniva gran danno a' Sacri arredi, si appigliò a far fare le cortine a tutti li fenestroni, per le quali hà speso quatrocento e più lire. Più ancora: poiche all'Altare del SS.mo Sacramento eravi una sola lampada, e pareva non troppo bene, che andassero del pari li altri Santi con Gesù Cristo, stimò ben fatto provederne un'altra simile per riporle una per parte, e per tale oggetto ordinò pur anche due brazzaletti di ferro lavorati a fiori alli quali restassero appese, per le quali cose tutte restò inesborso il Convento di L. 430. D'altre cose finalmente providde la Chiesa e Sagrestia come di due Doppieri d'intaglio dorati, di Tavolette similmente d'intaglio dorate e in questo hà speso Lire 50. Anche questi egualmente che l'altro ebbe riflesso alla libraria, e providela di vari libri. Negli ultimi Mesi del suo governo ebbe il dispiacere di perdere uno de' suoi Religiosi, cioè il Padre Gerardo Zerbinati sebbene questo dolore venne mitigato dalla fondata speranza della di lui eterna salute poiche era stato fino a quell'ora un'ottimo Religioso. Avea mai sempre faticato a beneficio de' prossimi si nel pulpito come nel Confessionale, poi il Sig.re l'avea purgato anche più con una gravosa, e lunga infermità da lui con invitta pazienza sostenuta.

Capo 47

Priorati delli PP. Bardellini, Bona, Masotti. Messa da cantarsi ogni Mese coll'esequie per le Anime purganti coll'elemosina della cassella. Trasporto di due Altari esistenti e costruzione di due altri. Morte dell'Ill.mo S.r Marco Cristofoli, e del P. Giuseppe Mauro. Destinazione di due Putti per l'offizio di Accoliti. Dissensione insorta tra li Regolari, e il Clero secolare di questo Paese per una pubblica Processione. Instituzione della Esposizione del SS.mo Sacr.to da farsi nella nostra Chiesa in tutte le Domeniche che corrono dalla Esaltazione di S. Croce sino alla Invenzione della med.a Si levano £ 300 dall'Arte de' Luganegheri appartenenti a questo Convento di ragione della Mansionaria Voldini, e si danno al Conv.to di Cordovado a quattro per cento. Si lascia alla Sagrestia l'elemosina di Messe dieci al Mese.

Il P. Giantomaso Bardellini Bresciano, il quale per molti anni esercitò l'uffizio di Predicatore, e di Sind.o Gen.le della Congreg.ne, prese il possesso del Priorato di questo Conv.to a di 12 Aprile 1752. La prima occhiata di questo nuovo Superiore fu posta in Chiesa, e col consiglio de' PP. ordinò, che ad imitazione delle altre Chiese di questa Città coll'Elemosina di 26 della capsella delle Anime del Purgatorio si cantasse ogni Mese una Messa, e si facessero l'esequie in suffragio delle medesime, e col restante di detta cassella si celebrassero tante Messe basse a 21:10.

Passò innanzi l'attenzione del P. Bardellini, ed avendo osservato, che li due Altari di S. Vincenzo, e di S. Pietro M.e per isbaglio accaduto nel prendere le misure erano malamente annicchiati per la loro improporzionata grandezza rispetto alle Capelle in cui erano, determinò di trasportarli nelle due Capelle di mezzo più capaci l'una dedicata alla B. V. del Rosario, e l'altra al P. S. Domenico, ordinando la manifattura di altri Altari più piccoli per le Capelle di S. Vincenzo e di S. Pietro M.e già disegnati dal Sig.r Giambatta Bettini di Portogruaro. Non piacendo però a' PP. le colonne di color giallo, di ~~altr~~ cui erano forniti li due Altari da trasportarsi, convennero col d.o Sig.r Bettini, ch'egli si ritenesse le suddette quattro colonne gialle, e ne sostituisse altre quattro incrostate di Brag.no di Sicilia, e che somiglianti a queste fossero pure le colonne de' due nuovi Altari per le Capelle di S. Vincenzo, e di S. Pietro M.e La spesa sì del trasporto degli Altari esistenti, e della costruzione de' 2 nuovi col cangiamento delle colonne summa £ 1100.

Bene il P. Bardellini ebbe fatto il contratto del trasporto, e costruzione degli suaccennati Altari, non ha però avuta la consolazione di vederlo eseguito, essendo stato costretto da certa indisposizione contratta da quest'aria a rinonciare il Priorato cinque mesi prima di terminare il suo biennio. La sorte toccò al P. Ambrogio Bona da Conegliano, il quale essendo stato eletto nello stesso tempo Priore di Capodistria, e di Pordenone, scelse quest'ultima, e venne a Pordenone, e prese il possesso del suo Priorato a di 26 Novembre 1753.

Nel Priorato del P. Bona seguì la morte di due Personaggi degni della memo-
ria de' Posteri. Il primo fu il q.m Ill.mo Sig.r Marco Cristofoli, il quale ci
ha sempre riguardati con distinzione di affetto, e dopo averci molto be-
neficati in vita, ci volle anche riconoscere in morte col seguente codicillo:
"Per ragion di Legato lascio, ed ordino, che dagli miei Eredi sia contri-
"buito ogn'anno sino alla francazione alli MM. RR. PP. Domenicani di ques-
"ta Città L 24:- per esser queste impiegate in oglio da illuminar la
"lampada dell'Altare della B. V. del Rosario, come pure altri L 11:-, con
"candelotti di cera di ℔ ½ l'uno n° 4, ed oglio ℔ 1 da impiegarsi in far can-
"tar la S. Messa ~~[illegible]~~ nel giorno di S. Vincenzo Ferrerio al suo Altare, il
"tutto netto da qualsisia gravezza, dovendo restar tali obbligazioni al loro
"Venerando Convento in perpetuo, quantunque li miei Eredi si francas-
"sero, la qual francazione possano far quandocunque con D 300 da
"L 6:4 l'uno, etiam in due volte, e ciò sia eseguito in questa quantità
"di prò, e di capitale, mentre con detta mia cedola non li lasciavo tanta summa."
Non era ancora ben rimarginata la piaga fatta ne' nostri cuori dalla mor-
te del detto Sig.r Marco, che ci fu riaperta da quella del q.m P. Giuseppe
Mauro Religioso della nostra Congregazione in età di anni 60. Fu ques-
ti specchio della Regolar Osservanza, e adorno di tutte le sante Virtù per le
quali riuscì sempre grato a Dio, ed agli Uomini di grande utilità, special-
mente ne' Confessionali, e ne' Pulpiti, e le sue Prediche si ritrovan manoscrit-
te in questa nostra Libreria. Onde sebbene fu colto dal Signore all'impro-
viso con un improvvisissimo colpo di apoplesia nell'atto, che vestivasi del-
le sacre vesti per celebrar la Santa Messa, in virtù di cui, dopo tre giorni
di profondo letargo, rimase estinto, abbiamo però gradissimi fondamenti da
onde sperare, che la sua morte sia stata preziosa nel cospetto di Dio.
Al P. Bona fu successore nel governo di questo Convento il P. Ignazio Masotti
Veronese, il quale avea per più anni predicato in Venezia ed era Vice-
rettore del Collegio del SS.mo Rosario, e prese il possesso a dì 23 Dicem-
bre 1755. Nel triennio di questo degno Soggetto fiorì a maraviglia la Rego-
lar Osservanza specialmente per quello appartiene al culto di Dio nella Chie-
sa, e si accrebbero non poco gl'interessi temporali del Convento. Fra le belle
opere fatte da questo Superiore merita special osservazione quella di aver
introdotto in questa nostra Chiesa l'esposizione del SS.mo Sagramento in tut-
te le Domeniche che corrono dalla Esaltazione di S. Croce sino all'Inven-
zione della medesima. E perchè il servizio di Dio fosse fatto con maggior pro-
prietà, determinò, che l'uffizio di Accoliti in tutte le funzioni dovesse eserci-
tarsi da due Putti secolari da lui perciò provveduti delle vesti talari, e cotte
a loro proporzionate senza aggravio del Convento. Ordinò altresì, che si des-
san lasciare dieci Messe al mese alla Sagrestia, acciò l'elemosina sia impie-
gata per provvedere ai bisogni della Chiesa. Per non diminuire il prò di D 500
investiti a Venezia nell'Arte de' Luganegheri appartenenti a questo Convento di
ragione della Mansionaria Delfini si stabilì di darli a quattro per cento e mezzo

Convento di Cordovato.

Il Priorato del P. Majotti fù pacifico anche in riguardo al Secolo. Una sola controversia nacque col Clero secolare, la quale in brieve restò sopita. Il Serenissimo Prencipe aveva comandato che in tutti i luoghi dello Stato si facesse qualche special divozione a motivo de' frequenti terremoti, che ci atterivano. Il Clero di Pordenone stabilì di visitare per tale effetto colla solenne Processione la B. V. delle Grazie di questo luogo, ed invitò anche i Regolari. I nostri Padri ricusarono d'intervenirvi, adducendo per motivo che mai si erano essi portati à Processioni tutte fuori di Città; e ad esempio nostro non vollero acconsentire neppure i PP. Conventuali. Tal risoluzione dispiacque alli Signori Vicarj di S. Marco, e però non mancarono di replicare le loro istanze; ma vedendo di non poter piegarci ammutolirono, e così ebbe fine la controversia.

Capo 48

Priorato del P. L. Giambatta Contarini

Controversia nata per l'esposizione del SS. Sacramento ne' giorni festivi sul principio del di lui Priorato. Varj provvedimenti per la chiesa; soddisfa al debito di L.re 200 per gli Organi. Compisce quello di S. Domenico, e del SS. nome di Dio. Procede la compra di un nuovo Piviale ed il Convento di un altro Orologio. Assicura l'orto con nuovo Portone. Morte di due Religiosi avvenuta ne due anni del di lui reggimento.

Rinunziato ch'ebbe il suo uffizio il P. F. Ignazio Mason al cuni giorni prima che spirasse il Biennio del suo Priorato, pensarono senza molto indugio li Padri ad eleggere il successore, e posero l'occhio sul P.r Giambatta M.a Contarini Veneto; quale dopo alquanti anni di Lettura di Teologia scolastica o morale ne' conventi di Cividale, e di Venezia, e molti più di predicazione, aveva ancora dato saggio di abilità nel governo, sì ne' Vicariati di Pelestrina per alcuni mesi, e di Varenzo ove fu confermato e durò poco meno di cinque anni; che nel Rettorato del Collegio di Venezia e Priorato di San Secondo; dopo il quale ripigliato aveva in Venezia il ministero della predicazione, che fu l'impiego più connaturato in cui mai sempre esercitossi. Trasferitosi egli dunque da Venezia a Pordenone nel Dicembre del 1757 prese il possesso a dì 15 del detto mese. Adempiendo esso i suoi doveri prese in primo luogo di mira ciò che riguardava immediatamente il culto del Sig.re ed il vantaggio spirituale de' prossimi. Introdotta aveva come sopra si riferito, il di cui Antecessore la pia osservanza di fare l'esposizione del Ven. Sacramento

nelle Domeniche dalla Croce di Settembre, sino a S.
Croce di Maggio, nel qual spazio di tempo non si es:
poneva in nessuna chiesa di questo Luogo. Come ciò com:
minciò a praticarsi con aggradimento comune del popolo,
e con numeroso concorso; così alcuni Reverendi e timo:
rati Cittadini fecero istanza al novello Priore, acciò l'es:
posizione, che s'era introdotta per le sole Domeniche, si
facesse pure in tutte le Feste fra settimana, cosicchè in
ciascun giorno festivo avesse il popolo occasione d'im:
piegare santam.te quello spazio di tempo, che altrimenti
sarebbesi o passato oziosamente, o forse mal consumato.
Tale pio suggerimento fu aggradito ancora da' Padri chia:
mati dal Priore a consiglio, e perciò portatosi perso:
nalm.te a Portogruaro communicò l'affare a Monsig.r
Vescovo, che ne segnò ben volentieri il decreto di permis:
sione a dì 13 Genaro 1758, anzi incalorì chi gliene fa:
ceva l'istanza ad effettuarne il disegno. Penetrato che
ciò esser uno de' Vicarj della parocchiale di S. Marco,
anzichè lodare la pia risoluzione vi si oppose gagliar:
damente, e fece avanzare istanze alli Padri acciò
vi desistessero. Fu però risposto, che se volevano li Sig.ri
Vicarj fare in detti giorni festivi l'esposizione nella
chiesa loro, ben volentieri ceduto avrebbero, bastando
a noi, che il popolo uscito in quell'ore dalle oziosità;
e da' bagordi, avesse occasione di far del bene o nell'una
o nell'altra chiesa qualunque poi ella si fosse; ma che se
poi per cagione, come essi medesimi dicevano, del dispendio
nelle cere, o per altro motivo, non potevano esporre
nella propria loro parrochiale, essi a ragione non pote:
vano, e i Padri; per puro zelo, e senza interesse, anzi ac
cura di qualche corscapito, introdotta avessero tal funzione

Una

Una risposta cotanto sincera, e ragionevole non fu bastan:
te per appagarli; che anzi di giorno in giorno cresceva il
tumulto, e la divisione nel popolo, molti persuasi essendo della
ragione dei Padri, e altri aderendosi alla parte de' Preti; quali
informati li avevano sinistramente. Per sedare la turbolen:
za pensarono li Padri di venire a componimento, e propo:
sero. che come in parocchia facevasi l'esposizione da S.
Croce di Maggio fino alla metà di settembre nelle domeni:
che, si facesse ivi pure ancora negli altri giorni festivi: dal
settembre poi fino a Maggio, che costumavano di farla i
Padri ne' giorni di domenica, la facessero estendo nelle
altre feste frà settimana; così le funzioni di una chiesa
non combatterebbero quelle di un'altra, e per l'intero corso
dell'anno sarebbe il Ss. Sacramento esposto ciascun fe:
sta or nell'una, or nell'altra chiesa. Ma neppure a sì giusto
accomodamento i Preti si arresero, ma studiarono d'aver di
avere danaro per fare l'esposizione tutto l'anno in quel
tempo, e que' giorni stessi ne' quali erano li Padri in posses:
so. Così ecco un nuovo puntiglio che si effettuava, cioè lo
spirito di pietà mai aveva sortito, anzi l'interesse giu:
dicato aveva impossibile. Come però ciò non ostante, non
mancava nella nostra chiesa il concorso, era opinione di
molti che persistessimo nel nostro diritto di esporre noi
ancora in tutto l'anno. Ma riflettendo che con ciò fare
mantenuta sarebbesi la divisione, continuate le ostilità
che contro di noi praticavansi, e le dicerie che in nostro di:
scredito taluni spargevano, crederono i Padri esser meglio
far palese col fatto la moderazione dell'animo loro, con ce:
dere in parte, onde potessero gli avversari prendere esempio.
Quindi sopraggiunto il giorno di S. Croce di Maggio, nel quale
nel passato si soleva cominciare nella parocchiale l'
esposizione, lasciarono i Padri di farla, contenti di ripi:
gliarla poi secondo la prima costumanza da S. Croce di
settembre, non però le sole domeniche, ma tutti ancora
li altri giorni festivi.

Acquietata in cotal guisa l'insorta controversia, rivolse il Priore ancor novello la mente ad altre opere concer= nenti pure il culto di Dio, perche spettanti al decoro, ed ornamento della sua casa. E per lasciare alcune minu= te spese fatte nel riparare con tavole di rovere la palla di S. Vincenzo, che collocata a tramontana cominciava a guastarsi; in provedere di palme, e fiori di varie sorti gli altari, che ne abbisognavano; in rinnovare il penello, che si porta nelle processioni, e si adopra nelle messe solenni, quale era guasto, e parecchie altre consimili; ritrovo gia eretti in chiesa quattro altari di marmo, ma seppe che il Convento era debitore di Ducati 200 all'artefice che li aveva lavorati; ed osservo in oltre che che erano an= cora imperfetti; mentre non vi era altare per la confrater= nita del SS. nome di Dio, ne palla di S. Domenico, ma un solo quadro posticcio, e d'infelice pennello annicchiato pro= visionat.e in una capella. Egli dunque primieram.te sod= disfece al tagliapietra coll'effettivo esborso della somma anzidetta, di cui era creditore, e poi rivolse il pensie= ro al compimento degli altari suddetti. Parte con elemo= sine procacciate da diverse persone, e parte con danaro di ragione del Convento fece dipingere in Venezia da ma= no perita, cioe dal Sig.r Giuseppe Dott. allievo dell'Angeli e del rinomato Piazzetta, una palla di S. Domenico, e la collocò nella prima capella dirimpetto a quella di S. Vin= cenzo, trasportando nell'ultima a mano manca quella di S. Pietro martire. Indi destino per il SS. nome di Dio la capella di mezzo, ch'era più ampla, e corrispondeva a quella del SS. Rosario. Ripose in essa un Crocefisso di assai diversa figura, su di una croce con gigli all'intorno e foglie sull'estremità tutte dorate, e dietro vi pose una tela dipinta da pittore non ignobile, rappresentante Angeli mesti all'intorno, colla città di Gerusalemme al dorso. Con che venne detto altare a fare assai decente compar= sa, ricoprendo pure la sacra imagine, per venerazione

maggiore

con colonne che apparsi solamente ne' giorni festivi, o altri determinati:

E poiché parlato abbiamo finora dell'opere fatte durante il governo di questo Priore, relative al culto di Dio, riferire ci conviene, prima che passare ad altro: che abbisognando la sacristia di un Piviale di fondo bianco per certi giorni festivi, mentre quello che vi si adoperava era ormai ridu: cito, e quasi logoro; ne fu proveduta con altro di drappo nuovo, di fiore, ed assai vaga tessitura, con ricco fornimento di frangia, e passamano d'oro: onde la summa di ₤ 105:15 che vi si spese, viene giudicata comunem.te assai bene impiegata. Per comodo finalm.te della sacristia ed insieme del Convento, si fece compra di un Orologio più sonoro di quell'unico, che vi era prima. In questo impiegossi la summa di ₤ 117:10, e fu collocato nel dormitorio a com: modo de' Religiosi, riservando alla sacristia l'altro che segnava eziandio li quarti di ora, per regola più si: cura de' sacristani:

Proveduto che si ebbe in guisa tale alle cose più necessa: rie di chiesa, pensò il Priore eziandio alla sicurezza del Convento. Il portone maggiore, che dalla strada introduce: va nell'orto, era ormai così fracido, che con leggeriss.a spinta gettarsi poteva a terra, e contavansi tante fissure, che senz'aprirlo potevasi per di fuori osservare tutto al di dentro. A ciò pare si risolse il Priore di mettervi riparo prima di compiere il suo governo, facendo lavorare un nuovo por: tone doppio, e ben armato di ferro, che importò circa ₤ 155:9 con cui fu in assai buona forma proveduto alla libertà de' Re: ligiosi, ed alla sicurezza del Monistero.

Anche gli anni, che durò il di lui reggimento, funestati furono colla morte di due Religiosi ragguardevoli per il loro costume. Nel primo cioè a dì 7 Giugno 1758 mancò di vita il P.F. Germano Marchetti in età di anni 72 in circa, uomo d'indole assai pacifica, esattissimo nella regolare osservanza, dedito assai all'orazione, e pazientissimo nelle lunghe, e gravi indisposizioni, che assiduam.te lo molestavano, delle quali neppure mai lagnavasene, o studiavvi rimedio

se

se dissimulava a maraviglia, mantenendosi stare affabile ed accetto a tutti. Nel secondo anno poi; cioè a dì 18 Gen.° 1759 finì di vivere il P.F. Giovanni Vicentini, in età di anni 83 in circa, buon numero de' quali passati aveva in questo Convento, di cui fu il primo Priore. Questi fu uomo di vita esemplare, zelante della regolar disciplina indefesso nel ministero delle confessioni, che esercitò con molto zelo, e prudenza, e con gran frutto de' prossimi; e particolarmente di molte anime, che guidò per la strada della perfezione, con molto loro vantaggio, e con edificazione comune. Quindi come vivendo conquistata si aveva l'estimazione di tutti, così in morendo, attesochè cotanto avanzato fosse negli anni, e dimesso avesse da qualche tempo qualunque uffizio, fu compianto da molti.

anno 49

Priorato del P. Raimondo dalla Noce.
Varj restauri dal medesimo intrapresi.
Erezion dell'Altar maggiore stabilita.
Elemosina annua di st.a 2 di Sale ottenuta.
Morte di M.r F. Giacomo M.a Erizzo.

Non tardarono molto, nè troppo ebbero a pensare li PP. Elettori per ritrovar un degno Soggetto da sostituir al P. Contarini nel governo di questo Convento. Tre giorni dopo che questi ebbe compito il suo Biennio procedettero a nuova elezione, che nel primo scruttinio venne a cadere nella Persona del P. L.r Raimondo dalla Noce Cremasco, con somma consolazione di tutti quelli, cui erano ben note le di Lui ottime qualità e singolari doti, e che tenevano per certo, dover riuscir il di Lui governo grato a' Religiosi, utile al Convento, e decoroso alla Religione, come era riuscito poco prima in S. Daniele. Capitato pertanto di colà li 10 Gennajo 1760, prese il possesso del nuovo Offizio li 12 dello stesso mese, e tosto cominciò a perfettamente corrisponder all'idea di Lui concepita, conciliandosi col suo buon tratto, colla sua prudenza, e colla sua dottrina la stima, e l'affetto di tutti sì domestici, come stranieri, ed impiegando le sue attenzioni e premure nel tener lontani li pregiudizj, e nel promuover li vantaggi del Convento.

Nel giorno medesimo del suo possesso capitò al Convento il Fante della Città con un mandato, in cui si commetteva di consegnare ad un Pubblico Perito i Libri maestri, per esser per ordine supremo dal medesimo riveduti. Presolo il P. Priore, e veduto, ch'era diretto ai Gastaldi delle Scuole, e Luoghi pii, lo restituì al Ministro dicendogli, esser egli Priore di un Convento e non Gastaldo. Partissi col suo mandato il Fante ma indi a poco fece ritorno con un altro diretto ai Superiori de' Conventi, agli Altaristi etc, e presentollo al P. Priore Lo accettò questi e capitato il Perito, gli consegnò tutti que' Libri, che seppe domandare, il quale voltatili e rivoltatili, ne ritrovando alcun indizio di posseder questo Convento beni stabili, come da qualche malevolo gli eragli stato posto in capo, cominciò a far difficoltà sopra la casa e le Rive annesse alla Clausura, che dal Convento si affittano. Mostrogli però il P. Priore, non doversi far difficoltà alcuna sopra di ciò mentre li d.i fondi si sono legittimamente acquistati colla medesima facoltà del ser.mo Principe, con cui si acquistò il fondo su di cui è fabbricato il Conv.to con cui formano un fondo solo in quanto essersi poi alzato il muro di clausura dove si trova, in quanto che fabbricandosi sopra delle Rive non si

sarebbe provveduto alla sicurezza del Conv.to e alla libertà de' Pellegrini ma non avevan mai inteso di separar un fondo dall'altro, in segno di che si sono lasciate appostatamente ne' muri due porte, che mantengono la comunicazione con ambe le Rive, ed un altra porta, e balconi, che corrispondono al cortile della Casa. Restò persuaso il Perito, nè avendo che opporre, partì.

Col principio parimenti del suo governo ristrinsi alla vigilanza del medesimo P. Priore un abuso, che da qualche tempo erasi introdotto, cui tosto applicossi a levare. Osservò, che le Lavandaje, che di frequente portavansi sull'acqua corrente sotto il nostro Ponte per mondar le biancherie de' particolari, attaccavano le corde per asciugar il bucato alli finestrino vicino alla porta del Conv.to, o con chiodi, o punte di legno ai sassamenti della facciata della Chiesa; indi le tiravano sopra i muri, e attorno i pilastri, che chiudono il piazzale della stessa Chiesa; e andavano poi a fermarle con chiodi o punte nelle bande del Ponte medesimo; dal che ne era venuto che i sassamenti di pilastri, e le bande suddette erano tutte scalcinate, e specialmente le pietre vive, che legano le bande medesime erano affatto smosse e sconnesse, e colle pietre andavano sciogliendosi e rovinando le stesse bande. Pregiudizio notabile invero, e che sarebbe sempre più andato crescendo non riparandosi. Un maggiore però ne prevedeva in ciò l'avveduto P. Priore, cui non ovviandosi con sollecitudine, sarebbe divenuto affatto irrimediabile. Questo si era la perdita, che fatta avrebbe il Conv.to del jus sul terrapieno e sul ponte, che sarebbe divenuto comune, lasciandosi prender piede all'introdotta consuetudine, come in simili casi altrove è accaduto; e molto più permettendosi di impiombare alli pilastri ed al ponte anella di ferro, come alcuni ricercavano. Per rimediar adunque a tali pregiudizj, consultate prima persone intendenti, e versate in tale materie, da' quali giudicati furono ragionevolissimi e ben fondati tali timori, unito il P. Priore li suddetti il Consiglio del Conv.to [illegible] di non permettere a chicchessia di attaccar corde al ponte, nè ad altro luogo nostro [illegible], e di più di tollerare, che fossero attaccate agli Alberi piantati lungo il terrapieno da una parte e dall'altra. Ed acciò di una tal deliberazione ciascun ne avesse notizia, e conosciuta ne fosse l'esecuzione, fece ricorso all'Ill.mo Sig.r Carlo Cristofoli Podestà del Luogo, il quale fatte chiamare alcune di quelle Lavandaje, e gravemente riprese de' danni cagionati, proibì loro rigorosamente di mai più attaccar corde, come fatto avevano per l'addietro, e minacciolle in caso di trasgressione, di pene pecuniarie ed altre ad arbitrio. Calò poi il P. Priore, e gli altri PP. usarono tutta l'attenzione, acciò violata non fosse la proibizion intimata, e stettero costanti nel negar a chiunque chiedeva la facoltà di attaccar corde ne' luoghi vietati.

Di non minor coraggio fu quello che si armasse il P. Priore nell'altro ristauro, che in seguito intrapprese. Già da parecchj anni era pullulato, non si sa come, sopra la Cupola del Campanile verso Tramontana un arboscello di spezie selvatica, il quale andava sempre più crescendo e dilatandosi. Erasi dipoi osservato, che ne' tempi piovosi stillavano al di dentro della Cupola continue goccie di acqua, che cadendo sulle travate alla medesima sottoposte, avevanle quasi del tutto infracidite. Del che tutti causavano unicamente quell'Albero, e stavano in continuo timore di qualche sopravegnente rovina. Furono fatte varie perizie da Gente della professione, e tutti asserivano costantemente, e prognosticavano lo stesso: e venutosi più volte a trattato per stabilirne il riparo, sì alte erano le pretese de' Professori, e tali le spese, che dicevano doversi incontrare, che nessuno aveva mai avuto coraggio di por mano all'opra. Lo ebbe però il nostro P. Priore accompagnato colla sua solita avvedenza. Distinse perciò le fatture, e per la costruzion della necessaria armatura propose un prezzo certo, cioè L 100:- e pel restante dell'opera il solito pagamento a giornata. Così stabilitosi, si alzò l'armatura, e andatosi sopra luogo si vide esser assai minor il male di quel che si temeva; e non altro danno aver cagionato quell'Albero, che aver smosse alcune pietre, che cuoprono la Cupola, tra le quali erasi andato insinuando, e stendendo le radici, del resto esser l'interno della medesima affatto sano ed intatto. Si scuoprì inoltre come penetravano al di dentro le acque, cioè per mezzo del piedestallo di pietra su cui è piantata la Croce, per esser traforato da una parte all'altra, e otturato con un sol pezzo di trave già infracidita. Si osservò finalmente nella esperienza temere per le travate, poichè essendo state poste nell'erezion del Campanile per sostentar li remenati finchè si chiudeva la Cupola, al presente erano affatto superflue. Si fecero dunque levare, si fece ben otturare a forza di piombo il piedestalle, sradicar dalle radici l'Albero, rimetter a suo luogo e stabilir le matton; e in due sole giornate e colla lieve spesa di L 39:10 - si compì felicemente quest'opera, che spaventato aveva tutti, e tutti teneva in una continua apprensione di funeste conseguenze.

Non si restrinsero però le premure e attenzioni del nostro P. Priore ai soli ristauri di fabbriche, quali furono i già riferiti, e quelli, che fece alla Peschiera, a la Staccela sotto la nostra Riva e Messer.. e qualche altro ancor di minor rilevanza, ma si estesero ad intrapprender un'opra tutta affatto nuova, e di grande considerazion e impegno, qual si fu l'erezion dell'Altar maggiore in questa Chiesa. Non fu egli invero il primo Priore, cui nato fosse in cuore un tal pensiero; altre volte erasi posto in campo questo affare, e già trovaiasi in Archivio un disegno stesso del celebre Architetto Sig. Giorgio Massari, e varie stime de' Professori per l'esecuzion del medesimo: essendo però state queste eccedenti le forze del Convento, e quello troppo

ricco, e non corrispondente alla Chiesa, erasi ogni volta sospeso qualunque trattato. Lo ripigliò adunque il P. Prior dalla Nore, e per condurlo al bramato fine si adoprò a facilitarne i mezzi, e a levar li ostacoli. Fece perciò rinnovare, e in alcune parti mutare dallo stesso Sig.r Maffani il disegno, indi venne ad abboccamento col Sig.r Giovambattista Bettini di Portogruaro, e dopo varj trattati si stabili in primo luogo, ch'esso Altare far si dovesse, non più di marmo di Carrara, ma di pietra dello scoglio de' Brioni, fuorchè il Tabernacolo, la Custodia, i gradini, e li rimessi di varj marmi: secondariamente che il Convento esborsar dovesse per questa opera £ 1500 cor.ti, ma nello spazio di 15 anni, cioè £ 100 all'anno. Ridotte le cose a questi termini, ~~e~~ approvate da Persone intendenti consultate a bella posta si serrò il contratto con privata scrittura li 25 Maggio 1765.

Quantunque nelle sin ora riferite operazioni studiato si fosse il P. Priore di andar con tutti li risparmj possibili e di procurar tutti li maggiori vantaggi; non potè però non isfuggire tutte le spese, sicchè il Convento non ne sperimentasse verun aggravio. Volendo perciò darvi alcun compenso, e specialmente render meno sensibile l'annua corrisponsion per l'Altare, si applicò a sollevarlo da taluna di quelle spese, che siccome sono necessarie in un Convento, così sono continue. Tralle quali non tiene l'ultimo luogo la compra del Sale, che per tutto l'anno a soldo contante conviene provvedere. Or al risparmio di questa rivolse le sue premure. Stese pertanto una supplica, con cui chiedeva alla pubblica munificenza, che venissero annualmente corrisposti a titolo di elemosina a questo Conv.o st.a 2 di Sale, e la fece presentare all'Ecc.mo Collegio, da cui fu benignamente ricevuta, e segnata. Ma non così facilmente potè passare in Senato, che anzi fu la prima volta assolutamente rigettata. Non si perdè di animo però il P. Priore, ma seppe talmente maneggiarsi, e sì opportunamente prevalersi della, efficace protezione, che godeva di varj Senatori ragguardevoli, e della stima, che di lui aveano altri rispettabili soggetti in Venezia, che finalmente gli riuscì di farla di bel nuovo portare in Senato, e di ottener un favorevole rescritto. Sicchè sotto li 10 Gennaro 1770 M.V. gli fu rilasciato un rimarcabile Decreto dello stesso Ecc.mo Senato, con cui gli si concedeva quanto dimandava. Con che venne ad avvantaggiarsi questo Convento di £ 70 annue. Benchè nel Decreto si dica, non ascender il valore di dette st.a 2 di Sale £ 10 di piccoli, il che deve intendersi tanto valutarsi dal Prencipe nelle compre, mentre esso Sale qui vendesi £ 4 la Libbra.

Troppo lunga cosa sarebbe il volersi a minutamente descrivere tutto ciò che fece il nostro P. Priore nel terzo del suo governo in decoro e in vantaggio di questo Conv.o e tutte ad uno ad uno raccontare si li miglioramenti, che li nuovi prov-

risarcimenti da lui fatti e nella Sagrestia, e nella vestiaria e nella Braida, e nella Cucina, e in ogni parte del Convento. Omessi questi pertanto in grazia della brevità, di un'altra sola sua opera non sarà fuor di proposito il far qui special menzione. Cosa in vero pure rincrescevole era il vedere questo Archivio tutto disordinato e senza regola, le carte del medesimo tutte confuse e frammischiate in un mucchio e necessarie e superflue, e dall'incontro mancarvene non poche di assai importanti o convenienti; sicchè occorrendo di ritrovarne alcuna era d'uopo di voltare e rivoltare, leggere e rileggere, e talvolta ancor inutilmente. Si prese Egli dunque la lunga tediosa cura di tutte ad una ad una leggerle e riscontrarle; quindi separate le inutili da quelle, che conservar si dovevano, distribuite queste in certe classi, unite con buon ordine in varj libri, e procurata copia di quelle che mancavano, addattò ciascuna al suo rispettivo luogo: finalmente ne aggiunse alcune da lui medesimo stese in varj incontri, come sono le Memorie circa li Rastelli della Sanità raccolte per dimostrare non esser noi tenuti a concorrere al mantenimento delli Rastelli {Lib. C c. 40}: le Osservazioni circa l'obbligo, che aveva inteso addossarsi da taluno dicendo aver noi di far Scuola, Predicare e Confessare {Lib. C c. 47}: il Consulto che tenne per lettera col Sr. Dr. Berosa per rilevare se il Convento poteva aver azione contro un sequestro di un livello della q.m Sra. Anna Ma. Besa Lidimana, essendo mancato il Principale {Lib. E c. 35}: le Memorie circa questo Capitale {Lib. E. c. 134}: le memorie circa alcune mansionarie {Lib. E c. 16}: l'Allegazione per osservar la messa ordinata dalla q.m Sra. Antonia Crespi {Lib. E. c. 17}: le Note fatte circa i legati lasciati a questo Convento: annesse all'Indice dell'Archivio; ed altre ancora, con cui diede buon ordine all'Archivio, pose in maggior lume le cose nel medesimo contenute, e lasciò a' noi successori il modo di facilmente servirsi delle carte predette.

Così andava il nostro P. Priore impiegando il tempo del suo governo, sempre attento a promuovere i vantaggi e ad impedir i danni quantunque minimi del Convento. Amato e stimato da' Secolari, un numero assai grande de' quali di ogni grado, condizione, e sesso a lui del continuo accorreva o per direzione delle loro coscienze, o per regolamento de' loro studj, o per consiglio ne' loro affari, ai quali tutti indifferentemente con piena loro soddisfazione assisteva; e sopratutto amato e gradito da' suoi Religiosi, dai quali senza difficoltà otteneva quanto bramava, conoscendo ben eglino proceder le di lui insinuazioni da un cuor sincero e ripieno tutto di spirito di carità e discrezione, e vedendo esser Egli il primo a por in pratica quanto lor ordinava. Dal che ne venne, che se in altro tempo mai, in questo certamente si vide a fiorire la regolar Osservanza, a regnar una stretta concordia, e a godersi una pace universale ed una piena tranquillità. Nè solamente tra le domestiche mura del Convento, ma in faccia ancor a questo Paese, in cui non vi fu alcuno, che osasse di recarci molestia, anzi presso tutti andossi aumentan-

do il decoro e la stima del Convento. Così testificò allo stesso P. Priore un Soggetto de' più saggi e ragguardevoli di questo Paese non soggetto di adulazione o doppiezza, attribuendone giustamente il merito a Lui medesimo con queste formali parole, che dovrebbero tenersi sempre presenti alla mente da' tutti li Superiori, e Religiosi di questo Convento: „P. Priore si con„soli, ch'Ella veramente ha trovato il modo di tener in riputazione li suoi „Religiosi, tenendoli in Convento, nè lasciandoli vedere, che di rado, per Paese."

Senonchè però un colpo assai doloroso ebbe a funestare la felicità di questo Priorato, nella perdita che fece non solo questo Convento ma la Congregazione tutta di un amoroso Padre, di un ottimo Figlio, di un singolar ornamento della medesima, qual si fu Mr. F. Giacomo Mr. Crizzo Vescovo di Concordia, passato all'altra vita li 26 Novembre 1760 nell'anno 82 dell'età sua. Sin dal 1724 era Egli stato assunto dalla nostra Congregazione alla Vescovato di questa Diocesi, nella qual dignità, siccome non lasciò mai, quantunque avvanzato negli anni, la pratica delle regolari osservanze nella rozezza del vestito, specialmente interiore, nella durezza del letto, nella continua astinenza delle carni, nei lunghi digiuni, e in tutto quel, ch'era compossibile coll'alto suo posto; così non si scordò mai della sua Madre, e de' suoi Confratelli che anzi rimirò sempre con parzialità di amore, e con tenerezza di affetto. Chiare pruove di ciò ne erano e la singolar sommessione e rispetto con cui si portava co' nostri Superiori, e la somma cordialità, con cui accoglieva qualunque de' nostri Religiosi, che a Lui si presentava, e l'attenzione d'impiegar del continuo buon numero de' medesimi ne' Pulpiti, ne' Confessionali di Monache, e in altri Offizj, e la condiscendenza nel dispensar li Confessori dal presentarsi, non che dagli esami, e la prontezza in concorrere a tuttociò che ridondar poteva in piacere, in vantaggio, in decoro de' Superiori, de' Sudditi, della Congregazione tutta. Sensibilissima perciò ci riuscì per ogni titolo una tal perdita, siccome tale riuscì anche a tutta la Diocesi, che ben conobbe aver perduto in Mr. Crizzo un Pastor vigilante, un zelante manutentor dell'ecclesiastica disciplina, un indefesso promotor del divin culto, un liberalissimo benefattore un vero Padre de' poveri, un Prelato di cuor magnanimo, instancabile ne' suoi ministerj, sollecito del vantaggio delle anime, distaccato dal mondo, dedito all'Orazione, amante del ritiro, fornito in somma di pietà, di prudenza, di mansuetudine, di costanza, e di tutte quelle virtù, che ornar devono l'animo, e risplender in tutta la condotta di un vero Vescovo. Da tutti pertanto fu compianta la perdita di un tal Prelato, e per tutta la Diocesi furono dati li soliti segni di lutto. Da noi però non si diede alcuna esterior dimostrazione con campane, perchè non dovuta come a Vescovo, ma come a tal Vescovo si recitò in Coro l'Offizio de' Defunti, si celebrò con Musica la Messa di Requie, e gli cantarono solenni esequie. In attestato poi della nostra

gratitudine, e in monumento perenne delle singolari obbligazioni, che gli professiamo, e della rimembranza, che delle medesime dovrà maisempre si dovrà conservare, si è qui registrata questa breve memoria.

Intanto andavasi avanzando a gran passi il nostro P. Priore verso la fine del suo governo, nè gli restavano più che due mesi a interamente compirlo; quando ben consapevoli li PP. di Capodistria della nostra buona sorte in aver un tal Superiore, e bramosi di goderla essi pure lo elessero in Priore del loro Convento. Indicibile fu la nostra sorpresa nell'udir questa nuova, e sommo il nostro ramarico nel vederci in pericolo di perdere inanzi tempo il nostro Padre, e pressantissime le nostre rimostranze presso il medesimo, acciò non cedesse ai gagliardi impulsi de' PP. di Capodistria, e non ci abbandonasse. Egli però, non volendo in un tal affare da se stesso risolvere, nè preferire o posporre alcuno, si pose in una totale indifferenza, e ne rimise la decisione al M. R. P. Vicario Generale. Verso di questi dunque si rivolsero li nostri maneggi, e ben due volte gli rimandarno la patente accompagnata delli più forti motivi, e dalle più vive istanze acciò si compiacesse di accettar la rinuncia: ma inutilmente. Poichè ogni volta la rimandò, protestandosi risolutamente, che mai l'avrebbe accettata, e apertamente dichiarandosi, essere sua volontà espressa, che dimettesse il governo di questo Convento ed assumesse quello di Capodistria. Intese il P. Priore queste replicate e assolute determinazioni del Superior Maggiore, come vero figlio di ubbidienza chinò il capo, e li 24 Novembre 1761 si partì per quella volta, lasciando noi tutti oppressi da una somma afflizione, e da un assai vivo cordoglio, per vederci rapito immaturamente un Superiore si degno, e che speravamo di godere, non solo pel breve tempo, che gli restava di questo governo, ma per più lungo ancora. Nè minore del nostro fu il sentimento, che per la stessa partenza provarono tutti quelli, che interamente lo conoscevano, o avevano di lui qualche notizia. Ben si conobbe e dalle sincere espressioni di rincrescimento fatte con esso lui prima che partisse, e dagli atti di condoglianza seco noi praticati per la di lui partenza, e degli encomj, con cui lo esaltavano ogniqualvolta accadeva di far di lui menzione, e dalle brame con cui ben di sovente udivasi desiderar la di lui presenza, e da altre simili dimostrazioni, che sino al presente non cessano, e che mai non cesseranno di darsi sì da' dimestici, che dagli stranieri, presso a' quali tutti è pur tuttavia, e sarà maisempre in benedizione la di lui memoria.

Cap. 50

Priorato del P. Serafino Grappini. Si conseguisce l'eredità della q.m S.ra Anna N.a Bosa. Si pone in opera porzion dell'Altar Maggiore. Varie investite dal medesimo fatte. Controversia circa la sepoltura de' defunti impuberi. Morte di un Religioso di questo Convento.

Dovendosi dunque provvedere di un nuovo Superiore a questo Convento, fu eletto da' Padri un de' più degni, e più abili Soggetti della Congregazione ma avendo questi da qualche tempo fissato di non più accettar Superiorità alcuna, riuscì vana la elizione [illegible] e si dovette procedere a nuova elizione. Cadde anche questa in Soggetto assai degno; ma anche questa andò similmente a vuoto. Due mesi così passarono senza frutto riguardo alla elezion del Superiore, non così però riguardo al Convento, che anzi in questo frattempo conseguì un benefizio di non lieve considerazione. Fin dall'anno 1731 la q.m S.ra Anna N.a Bosa relitta del q.m S.r Antonio Vidiman di Porzia con suo testamento in Atti del S.r Antonio Rossi aveva instituito suo erede universale questo Convento; e nel 1741 aveva confermato con Codicillo questa disposizione con qualche vantaggiosa aggiunta: il tutto però da effettuarsi dopo la morte di una sua figlia nominata Maddalena. Ora li 8 Gennajo di quest'anno 1762 uscì questa di vivere, ed il Convento, verificati quegli atti che vengono dalle leggi prescritti, diede esecuzione alle disposizioni della Benefattrice, e andò al legittimo possesso di que' Beni de' quali si potè aver cognizione, riservandosi il jus di conseguir tutti quelli che mai in altro tempo si scoprissero. Li Beni sino ad ora conosciuti sono I una Casetta posta in Pordenone vicino al suo luogo Serrario; II Due pezze di terra situate nelle pertinenze di Azzano: e III un capitale di ₰ 1300, che per varj accidenti ridotti a ₰ 1000, e consegnate queste dalla q.m S.ra Maddalena ai Padri furono date a livello nel Dicembre 1759 alli Nob. S.ri Co: Agostino e Fratelli Renaldis di S. Vito, corrispondendo li pro alla stessa S.ra Maddalena usufruttuaria, sua vita durante. Essendo situate le due pezze di terra nel distretto del Principato di S. Vito giurisdizione ecclesiastica di Mons. Patriarca di Aquileja e perciò non soggette alla parte del Ser.mo Prencipe proibente ai Religiosi di posseder beni sta-

bili si trattennero dal Convento: ma la casetta essendo in giurisdizione laica, si dovette alienare, come di fatto si vendette all'Ill.ma Sig.ra Camilla Rinaldi Pizzochera Serraria per ₤. 100 corr.
Tutti questi tre capitali furono dalla Testatrice aggravati: la casetta della celebrazion di Messe cinque, nelle cinque principali solennità di Maria SS.; gli altri due dell'annuo provvedimento di candelotti di oncie no. 6 per l'Altare del SS.mo Rosario, e della celebrazione di tante Messe a proporzione de' pro, che da' medesimi si andranno riscuotendo. Le carte spettanti a questa eredità, si conservano in questo Archivio lib. B, c. 23, e seguenti.

Riuscite inutili adunque le due prime elezioni fu luogo venire alla terza, ch'ebbe finalmente tutto il bramato effetto e diede a questo Convento il Superiore. Questi fu il P. Serafino Graffini Cenesiano sperimentato, anzi consumato ne' maneggi economici, e ne' governi della Congregazione, avendo esercitate le sindicarie non solo particolari de' Conventi, ma la generale ancora per più anni, ed essendo stato Priore in quasi tutti li Conventi molte per due ed anche tre bienni seguenti. Ricevette Egli la patente di questo Priorato in Cordovato, al di cui governo attualmente trovavasi ed accettolla; ma non venne al possesso che li 20 Marzo 1762. Divenuto pertanto Superiore del Convento investissi tosto di tutta la sollecitudine per li vantaggi del medesimo, e cominciò a por in opra la sua perizia nel trattar gl'interessi dello stesso.
Trovò primieramente li ₤. 300 ricavati dalla casetta lasciata dalla q.m Sig.ra Anna M.a Besa, che dovevano investirsi. Fece varie ricerche per trovar persona sicura, che prender volesse tal summa a livello. Più di una ne fu proposta, ma la più a proposito fu giudicato M.r Valentin Saluzzin di Torai grande l'omo assai benestante nel suo essere, e che andava ogni giorno più aumentando le sue facoltà. A questi dunque con Consiglio 20 Marzo furono dati a censo ... ₤. 200 con altri ₤. 100 di libera ragion del Convento da potersi dichiarar preinvestiti, se fosse per occorrer in l'avvenire d'investire una tal summa; e lo stesso di fu stipulato l'Istrom.to dal Sig.r Francesco Pasiana P. N. di Pordenone, e ha piezzeria del Sig.r Antonio Penzi di S. Quirino, abitante in Torai grande.

Scorrendo poi l'ancor novello P. Priore i libri e le carte del Convento, osservò esser stata con Consiglio 1 Maggio 1761 sospesa la celebrazion della Messa nella vigilia o nel giorno dell'Ascensione per la q.m Nob. Sig.ra Antonia Cristofoli: perchè essendo il capitale di ₤. 100 corr.

dalla medesima ai PP. consegnato, acciò fossero impiegati denari
del pro dello stesso per illuminare la lampada della B. V. del Ro-
sario e del di cui, essendovene, si celebrasse la messa suddetta,
trasportato nel maggio 759 dall'Arte de' Pistori, in cui era stato
sin dal principio investito, nel Deposito Novissimo, in cui si cor-
risponde solo 3½ per cento, neppur si ricavavano le intere denari
per l'illuminazion della lampada dalla testatrice in primo luo-
go ordinata. Quantunque riconoscesse giusta una tal sospensio-
ne, nonostante tramò di ripigliar la celebrazion di detta messa,
e ritrovò ripiego opportuno per farlo senza discapito, anzi con
vantaggio del Convento. Questo fu il vendere il capitale sud.o
di J 100 alla Vestiaria della Congregazione, che lo comprò coll'ef-
fettivo esborso di detta summa, ed il rinvestirlo in altra Ditta
che rendesse pro più abondante del Deposito Novissimo. Il R.
Sig.r D. Nicolò Ciscuti di Porcia grande Religioso di molte fortune
lo ricevette alli 5 per cento cui si diede allo stesso patto altri
J 100 consegnati da certa Persona, acciò del ricavato si dovessero
celebrar tante messe coll'elemosina di d. [illegible] ogni anno in perpetuo.
E perchè per adesso si ricaveranno d. 31:-, perciò di concerto colla
stessa Persona fu fissato doversene celebrar num.o 15, non calco-
landosi la d.:- che sopravanza: e la stessa regola, cioè di non
far conto de' rotti, doversi tenere, succedendo variazioni nel pro del-
lo stesso capitale. L'Istrumento fu stipulato dal Sig.r D.r France-
sco Rossi P. N. di Pordenone li 14 Agosto di quest'anno 762 dopo
essersi prima conchiuso il contratto nel Consiglio dello stesso giorno,
ed ottenuta dal M. R. P. Vicario Gle la necessaria facoltà di
assumere l'obbligo perpetuo della celebrazion delle Messe.
Occorse finalmente, che li nostri Padri di Cordovado li 4 Settembre
dello stesso anno 1762 si francarono di J 500 porzion di capitale del-
la Mansionaria Volpini, che presso avevano a livello alli 4 per c.o
da questo Convento sin dal Settembre 757. Ricevuta questa franca-
zione, pensò il P. Priore di nuovamente investir il capitale con
maggior vantaggio. Così fu fatto nel Novembre seguente, nel
quale furono del Consiglio e Capitolo del Convento accordati a censo
alli 5 per cento si li d.i J 500, che altri J 100 depositati dalla stessa Per-
sona, che diede li J 100 ricavati al Ciscuti lasciando i PP. in piena
libertà di servirsene e investirli e di goderne senz'alcun aggravio

li pro Anche idesse altramente disposto, ed altri ℥ 15 di libera ragion del Convento, in tutto ℥ 625 corr.ti a M. Giacomo e Cugini Bertoja di S. Lorenzo di Valdajone Giovani di buon nome e di savia condotta, che andavano rimettendo la loro Casa, e che appunto cercavano d.a summa per ricuperar alcuni Beni dagli Ecc.mi Sig.ri Co: Manini. Per la qual ricupera entrò il Convento nell'anzianità e ragioni di detti Sig.ri Conti, e restò assicurato il capitale nella maniera migliore, che possa ritrovarsi. Non ostante M. Osualdo Bertoja pur di S. Lorenzo si costituì pieggio di questo contratto, come appare dall'Istromento rogato dal Sig.r Girolamo Bernardi di S. V. di Valdajone li 26 dello stesso Novembre, la copia del quale e degli altri due sopra mentovati conservasi in questo Archivio in Libretto a parte. In tutte queste investite non piccolo fu il beneficio, che ne riportò il Convento; poichè tra li pro de' capitali nuovi e l'accrescimento de' vecchj (a cui possono unirsi gli accrescimenti delle locazioni della Casa contigua al Convento, e de' Beni di Azzano, tutti in questo tempo) venne ad avvantaggiarsi 2 111:1 - di annua entrata. Del che devesi la sua porzion di lode e di merito al P. Priore, avendovi egli non poco contribuito colla sua attenzione e savia condotta.

Ben furono opportuni questi accrescimenti, attesochè in questo tempo appunto si cominciò a soccombere alle spese per la costruzion dell'Altar Maggiore, e all'annua corrisponsion de' ℥ 100 all'Architet. Bettini. Capitò questi li 27 Ottobre di quest'anno, e poco dopo approdò a questa Dogana la Barca carica de' materiali lavorati per la stabilita porzion di detto Altare. Due giorni s'impiegarono nel trasporto de' medesimi, di cui ebbero tutto il merito li Contadini di questi Borghi che gratuitamente concorsero con trenta Carri, e più di ottanta Persone contente di una refezione di Pane, Formaggio e Vino. Li 3 Novembre si diede principio a por in opera li scalini della mensa, essendosi già preparate le fondamenta più di un mese innanzi, e li 18 dello stesso mese si vide con aggradimento e soddisfazion universale interamente compito il lavoro, cioè la mensa, lo scabello, la Custodia le Porte, e il Balaustro co' suoi Scalini giusta la convenzione già fissata nella scrittura. In tutta quest'opera, cioè nel piantar le fondamenta, e nell'erger l'Altare, tra maestranze e materiali si sono spese ₤ 380: in circa ed al Sig.r Bettini, oltre li ℥ 100 dovutigli in vigor del contratto, si diedero altri ℥ 50 a c.o dell'aricta Rint.a

Tuttechè le cose sino ad ora registrate sieno favorevoli e prospere; non puossi però dire per questo, esser il governo del nostro P. Prior andato esente da quegli accidenti, che amareggiano le Comunità, e i Superiori. Pochi giorni dopo preso il possesso di questo Priorato ricevette avviso, esser convenuto al nostro P. Bernardo Bernardi Predicator attuale di questo Convento sospendere la predicazion quaresimale di Bardolone grosso villaggio poco discosto da Verona sua Patria i 25 Marzo, e a porsi in mano de' Medici, cominciando a minacciar funeste conseguenze un gagliardo raffreddore di petto, che fin da principio del suo ministero lo aveva assalito. Indi per tutto il seguente Aprile varie furono le nuove, ora danti il caso rimediabile, ed ora disperato, finchè capitò l'infausto annuncio, esser riusciti inutili li rimedj adoprati, aver dovuto il povero Religioso soccombere alla violenza del male, ed esser passato a miglior vita li 5 Maggio 1762 in età di anni 45 in circa. Siccome erasi meritamente acquistato tra di noi concetto di Religioso di singolar pietà, dedito specialmente all'Orazione, in cui spendeva molte ore del giorno e della notte inanzi a Gesù Sacramentato, sino nelle ore destinate al riposo e al sollievo dell'animo, e fornito di un vero spirito di austerità e penitenza, li di cui esercizj non poteva far sì, che totalmente stessero occulti; così, non avendo punto alterato il suo sistema di vita, ma piuttosto accresciute le sue penalità, e le divote pratiche, tal venerazione concepì verso di lui quel Popolo, che non volle in modo veruno tollerare, che 'l di lui cadavero fosse altrove trasportato. Lo però si oppose ai nostri PP. di S. Anastasia, che avevano deliberato di dargli sepoltura nell'Arca della Religione in Verona, ma volle che fosse tumulato nella sua Chiesa Parrochiale. Così fu eseguito, venendo collocato in un distinto sepolcro, sovraposta[?]vi una onorevole iscrizione.

E giacchè si è parlato di un defunto non sarà fuor di proposito far menzione di un altro per aver dato occasione di agitar e por in chiaro un punto di non poca considerazione riguardo a noi. Essendo morto nel Dicembre di quest'anno un figliuolino di pochi giorni di Carlo Bozzato, e desiderando questi, che fosse sepellito nella nostra Chiesa, vi fu, chi, fondato per una parte sul diritto comune, e ignorando per l'altra li privilegj che esentano li Mendicanti dallo stesso diritto, entrò in dubbio, se potessimo noi tumulare tali defunti, e fece con buona maniera ricercarne dal P. Priore lo scioglimento. Rispose questi all'inviato, non esser allora in caso di compiacerlo per esser impegnato nelle funzioni della Chiesa, ma

che quanto prima avrebbe soddisfatto pienamente alla domanda. Datasi pertanto pacificamente la stessa sera sepoltura al cadavere fece tosto il P. Priore raccogliere tutti i fondamenti di diritto e di fatto e stendere una Scrittura, in cui dimostrasi poter li Regolari Mendicanti tumulare li Defonti impuberi nelle loro Chiese, e specialmente qui in Pordenone. Indi fece presentar questa Scrittura a chi avea mosso il dubbio, che, lettala, dichiarossi senza contraddizione interamente persuaso e convinto: nè allora nè poi si parlò piu nè poco nè molto circa un tal punto. La detta Scrittura conservasi in questo Archivio Lib. C. c. 247.

Ma mentre attendeva il nostro P. Priore con tutto l'impegno ad adempire le parti di buon Superiore, e a promuovere li vantaggi si spirituali che temporali del Convento, si vide ad un tratto obbligato a rivolger a se stesso li suoi pensieri, e ad attender alla sua corporale salute. Trovandosi egli il dì 8 Dicembre all'Altare, nell'atto dell'oblazione del pane e del vino fu sorpreso da certo accidente da lui senza dubbio creduto, lieve bensì, ma vero colpo di apoplesia. Che che però in realtà ciò fosse, il peggior male si fu, che tal impressione fecegli nell'animo questo accidente, che non potè trovar piu riposo e pace nè dì nè notte nè sgombrar un forte timore, che del continuo lo agitava, di piu funeste conseguenze. Varj mezzi si usarono qui per piu di 2 mesi per restituirgli la salute e la quiete, ma non ricavandone quel giovamento che desiderava, si risolse di portarsi a Venezia. Partissi pertanto di qua circa la metà di Febbrajo, e nel passar per Conegliano volle sperimentare la virtù di que', celebri per altro, Professori; ma inutilmente. Che però proseguì il suo viaggio. Giunto dunque a Venezia si pose nelle mani dell'Ecc.mo Sig. D. Lizzari uno de' piu rinomati Medici della Dominante, prima però d'intraprender una formale medicatura pensò bene di sgravarsi del peso del governo per attendere con maggior comodo e quiete al ristabilimento di sua salute. La sera perciò de' 3 Marzo 1763 fece nelle mani del M. R. P. Vicario Generale la formale rinunzia del Priorato di questo Convento, che la accettò, e ne diede notizia a questi Padri acciò pensassero a provvedersi di altro Superiore. Il governo del P. Grappini fu di Mesi 11, e 13 giorni.

Memoriale Cronologico

Della lite contestata, e proseguita dalli P.P. Commissarij del Collegio del Ros.° di Venezia contra la Scuola del Ros.° de S.S. Gio: e Paolo di Venezia, e gl' ecc.mi Duodi, per il conseguimento del legato del q. S.S. Alvise Girardi, registrato dal P. Daniel Danieli.

Seconda Parte

Al Lettore

Se per trouar il luogho, in cui fondare il Conto giusta la pia intenzione del N. H. Aluise Girardi nostro Fondatore, conuenne alli nostri P.P. Com:missarj del colleg.o del SS.mo Ros.o di Venezia superare tante difficoltà, e tanti ostacoli, mag:giori disturbi, agitazioni, e spese ebbero essi ad incontrare per la riscossione dell'annua entrata de duc. 1200, lasciata dal sud.to Fond:atore, per l'erettione del Conto, come pure per l'assicurazione del capitale, che aueua à ren:dere la d.ta suma. Fù così grande, fastidiosa, e dispendiosa questa lite, che per sostenerla, e per uederne il fine, ben vi uoleua una costanza più che ordinaria, auualorata dalla diuina assistenza, mentre tanto la d.ta Scuola del Ros.o, quanto gl'ecc.mi Duodi, che compera:rono dalla Scuola molti beni del nostro Fond:atore, per la grossa suma di duc. quaranta mille, usarono tutte le più fine inuenzioni, si uals:ero di tutti i più forti partiti, e fecero tutti gl' ultimi sforzi, che ponno farsi in una lite, per non soggettarsi al giusto pagamento della d.ta annua entrata, e per non cedere il capitale della medema: onde può dirsi con piena uerità che la fondazione di questo nouicio Conto sia un'opera quasi miracolosa, che più conu:enga alla Prouidenza diuina, che all'industria umana. Così uerrà obbligato à confessare chi:unque leggerà attentamente questa seconda parte diuisa da me in più capi, per lo stesso mo:tiuo accennato nella prima, nell'auuertimento al Lettore, à cui di nuouo prego ogni bene.

Indice
de Capitoli
della Seconda Parte

Cap.o 1

La Scuola del Ros.o de SS. Gio: e Paolo di Venezia commissaria, ed erede residuaria di tutti li beni del N. H. q. Alvise Girardi nostro Fondat.e, espose all'incanto li medesimi, e furono levati dal N. H. Girolamo dal Gin, col quale la d.ta Scuola stipulò l'instromento, al quale opposero diversi pretendenti, per ragion di prelazione, e con tal titolo subentrarono al possesso di d.ti beni.

Cap.o 2

Li P.P. Comissarj del Colleg.o del Ros.o di Venezia elessero tre Protettori, per ridur la sud.ta Scuola à depositare il danaro, che andava annualmente cavando, per l'erezione del Conto, e furono con: cessi à tal fine Mandati alla d.ta Scuola, anzi fecero nascer terminazione à nostro favore al Magistr.o sopra Monasterj, col levar mandati esecutivi di tale terminazione.

Cap.o 3

Fecero instanza li P.P. Comissarj al Mag.o sopra Monasterj, per l'investita del Capitale che aveve à rendere du. 1200 annui, come pure fecero intimare comandamento avogaresco al Guardiano della Scuola del Ros.o, acciò presentasse il conto, di quanto andavano debitori li Ecc.mi Duodi, e quanto questi depositarono in Cecca per li Protettori. Proseguirono poi li P. P. Comissarj gl'atti contro la Scuola del Ros.o per l'investita del Capitale.

Cap. 4

La Scuola del Ros.° cominciò à pagare alli P.P. Commissarj poco danaro à conto del legato. Grave intacco fatto da un Guardiano della Scuola dell'eredità del nostro Fondatore, e come li P.P. Commissarj s'aggiustarono coi medemi ad instanza della Scuola medema.

Cap. 5

Andava la Scuola lentamente pagando à conto de procori, mà non vedendo mai li P.P. Comissarj concludersi cosa alcuna per l'assegnamento del Capitale, consultarono del ripiego, che s'aveva à pigliare. Qual fù il consulto, e quanto fù speso nel eseguire il consulto medemo: come li ecc.mi Savij fecero sospender l'incominciami fatte in conformità del consulto, e come fù poi rimediato à tal sospensione.

Cap. 6

Ottenero li P.P. Comissarj al Magistrato sopra Ospedali; e luoghi pij la loro domanda, alla quale opposero detti li compratori dei beni del nostro Fondatore; onde si contestò lite appresso quel Magistrato. Li luoghi pij della Città di Venezia beneficati dal Padre del nostro Fondatore, che lasciò loro i beni di Carpanedo, in caso di mancanza di prole, pretesero li detti beni, de quali avea già disposto il nostro Fondatore, avendo sopra di essi fatto pagamento di dotte: ciò non ostante la Scuola del Ros.° contò alli P.P. Comissarj altra piccola summa di danaro, e fece loro animare una Scrittura, acciò s'unissero con la Scuola medema contra detti luoghi pij pretendenti. Dopo la qual Scrittura contò altro poco danaro, il che diede motivo alli P.P. Comissarj d'assumer il giudizio colla Scuola contra detti luoghi pij

Cap. 7

Altro consulto fatto da P.P. comissarij con due più cel:
:ebri Avvocati. Fù deputato un Padre à rivedere
le Scritture, e ad agire in tal affare, onde coll'as:
:sistenza dell'Ill.mo Sig.r Nicolò Colpi Avvocato nos:
:tro dinsto (che si fece poi nostro Religioso) furono
considerate le Scritture, e rilevato tutto il Capi:
:tale, che allhora restaua dell'crediti. Fù consi:
:gliato di rimouersi dall'assunto giudizio contro
li luoghi pij, e di proseguire gl'atti giudiziarij per
il conseguimento del nostro legato.

Cap. 8

Deputata la causa al Magistrato sopra ospedali
fù fatta supplica per l'elettione de Giudici, e più
volte andò la causa à monte. Impedirono li P.P. com:
:missarij al Guardiano della Scuola del Ros.o di leuar
certa summa di danaro girato dagl'ecc.mi Giudici
al Magistrato sopra Monasterij. L'interuenienti
della d.ta Scuola proposero alli P.P. mezzi d'aggi:
:ustamento. Fù fatto nuouo calcolo di quanto
restaua di netto dell'crediti alla d.ta Scuola.

Cap. 9

Fù proposto un nuouo maneggio per aggiustam:
:ento, che allhora non ebbe effetto. Fù deputata
la causa per tal giorno; ma non fù trattata; e
fù trasferita in altro giorno, nel quale arin:
:gò famoso Avvocato à nostro fauore, e nel fine
dell'aringa lesse la nostra domanda, la quale
essendo modificata da certa conditione, fù appro:
:uata dall'interuenienti della Scuola, onde si
notò un consiglio per parte nostra, e fur:
:ono rimesse le risoluzione in altro giorno, mà
anco in questo giorno determinato andò la
causa à monte.

Cap. 10

Pretese la Scuola del Ros.° la remissione de' procesi; ed un Prete, che avea celebrata una mansionaria Girardi, tentò di levare dal deposito sopra Monasterij certa summa di danaro. Andò di nuovo à monte la causa, e si rinovarono altri maneggi d'aggiustamento, per lo che furono fatti di nuovi calcoli, per regolare le ratte corse.

Cap. 11

Giudicarono li P.P. Commissarj esser minor male l'aggiustarsi per li processi, mentre la Scuola del Ros.° non averebbe loro impedito il pratticare gl'atti necessarj per conseguir il capitale, che avesse à render duc. 1200 d'annua entrata, onde seguì d'accordo l'aggiustamento.

Cap. 12

Furono girati duc. 15m al Collegio del Ros.° di Venezia, che erano al nome de Commissarj del q. Aluise Girardi, nel deposito alli 4 per 1.° al Sal, e nello stesso tempo fù scossa da P.P. Commissarj una ratta già maturata.

Cap. 13

Procurarono li P.P. Commissarj di conseguir amichevolmente l'altra metà del Capitale dal corpo di duc. 40000, che tenevano nelle mani li sig.ri Zuodi, mà tutti i mezzi amichevoli non sortirono mai alcun effetto. Consulto fatto per agire contro d'essi per via di Giustizia. Sequestro fatto dai P.P. Commissarj, ed altri atti giudiziarj contro li Zuodi.

Cap. 14

Si suegliarono finalmente li Duodi, e fecero sosp:
sender ogni cosa, per ordine del Magistrato sopra
Ospedali, e luoghi pij, al qual Magistrato si sogg:
ettarono li P.P. commissarij, onde fecero leuar da
esso un comandamento alli Sti Duodi di riscuoter
quanto andauano debitori alla Scuola del Ros.o
altri atti, che seguirono. Aggiustamento richi:
:esto dalli stessi Duodi, e consulto, che sopra di qu:
:esto ebbero li P.P. commissarj.

Cap. 15

Non uedendo li P.P. comissarj alcuna uolontà
ne Duodi d'ultimar quest affare, proseguirono
gl'atti per uia di Giustizia, rinouarono li Duodi
i maneggi, per uenire ad un finale aggiusta:
:mento, mà senza frutto. Furono per ciò ripi:
:gliati di nuouo gl'atti di Giustizia, e più uolte
si lasciarono li Sti Duodi spedir absenti. Final:
:mente non potendo più resistere, fù concluso
l'aggiustamento e con la Scuola del Ros.o, e colli
P.P. nostri Commissarj.

Coppo i

La Scuola del Rosario de S.S. Giò: e Paolo di Venezia
commissaria, ed erede fiduciaria di tutti li beni
del N. H. q. Alvise Girardi nostro Fondatore, esposte
all'incanto li medemi, e furon levati dal N. H.
Girolamo dal Gin, col quale la d.ta Scuola stipulò
l'instromento, al quale opposero diversi pretendenti
per ragion di prelatione, e con tal titolo sabene:
strarono al possesso di d.ti beni.
Doppo la publicatione del Testamento del q. N. H.
Alvise Girardi, fatta li 7 Nbre 1685, li P.P. no:
stri, un anno, e nove mesi, per non mostrar al:
cun interesse non usarono alcun ripiego per cau:
telarsi del lasciato Legato Girardi de duc. 1200
d'entrata annui, lusingati dalle dolci parole
delli Sig.ri Guardiani della Scuola del Ros.o in S.S.
Giò: e Paolo Comissarij di d.to Testamento.
Nel d.to tempo di mesi 21 la Scuola sud.ta avuto
il parere degl'Avvocati principali, che non po:
tea vendere li beni stabili del q. Girardi senza
incorrere in qualche pericolo, ma era tenuta se:
condo i decreti dell'ecc.mo Senato ad alienarli, esp:
ose la nota, ò polizza ~~[illegible]~~ d'incanto stamp:
ata di tutta l'eredità Girardi, con suoi aggravij,
acciò con l'esibitione, e polizze secrete de preten:
denti si venisse alla vendita di d.ti beni al più
offerente. Si trovò tra l'altre polizze una del N.
H. Girolamo dal Gin, che esibiva per tutta l'eredità
eccetto li beni di Corfù, e Chiapara duc. 88000,
e per li beni di Corfù, e Chiapara offeriva duc. 4000
Qual offerta fù dalla Scuola accettata come mag:
giore di tutte l'altre, e stipulò instromento con d.to
N. H. Girolamo dal Gin per duc. 92m. Nel qual
instromento però collusoriamente non furono in:
clusi tutti gl'aggravij notati nella polizza d'
incanto, ma quelli lasciati à danno dell'eredità.
Fatte le stride sopra d.to instromento fù opposto per

motivo

motivo d'avervi la prelatione da N. Marina Amauser per li beni di Carpaneo, dall'ecc.mo Molin per il Pal:azzo di S. Vio, dall'ecc.mo Soranzo per li beni di Sorzè, e dall'ecc.mo Duodo per il restante delli beni di detta heredità. Doppo molti litigj tra essi Pretendenti, fù terminato dall'ecc.mo Magistrato al Procurator, che stante li depositi fatti da essi Pretendenti, cioè

dalli Soranzi — duc. 7000
da Amauser — duc. 32600
dal Molin — duc. 11000
dal Duodo — duc. 20400, ad altri 40000 prom: 40000 visseroinuestiti al Sal
Sumano — duc. 91000, che sono detto il vali:sente di d.ti beni, siano preferiti sopra d.ta Heredità, sicche l'anno 1687: in Luglio, subentrarono d.ti Pre:tendenti al possesso di d.ti beni, havendo li ecc.mi Duodi fatto contratto, e scrittura promissoria di pagar il prò delli duc. 40000, a 4 per c.to, fino che sarà da essi fatto il giro al deposito del Sal; sicche la Scuola del Rosario in SS. Giov: e Paolo fece girar d.ti depositi, per duc 51mi al N. H. dal Gir, per rimb:orso di altrettanti, che avea pagati al Sig.r Giov: Ant:onio Alessi Guardian della d.ta Scuola, e ad altri creditori, e Legatarij.

Capo 12

Li P.P. Commissarij del Colleg.o del Ro.o di Venezia clamorono tre Protettori, per ridur la sud.ta Scuola a depositar il danaro, che andava annualm:ente cavando, per l'erettione del Convento, e fecero correre à tal fine mandati alla d.ta Scuola, an:zi fecero nascer terminationi à nostro favore al Mag.o sopra Monasterij, col levar mandati ese:cutivi di dette terminationi.

In tal stato di cose li P.P. applicati à trovar il luo:gho per fondar il Convento, non apersero gl'occhi se non li 10 Luglio 1687, quando per cominciare

qualche

qualche applicatione. elessero per loro Protettori
e Plenipotentiarij Procuratori, li ecc.mi Zuanne
Basadonna, Angelo Zusto, e Pier Anzolo Zen
soggetti tutti di grande affetto alla nostra Relig.ne
e di qualità singolari. Introdussero questi Cau:
:allieri maneggi priuati col Guardiano, e Scuola
del Ros.o, afinchè senza dispendi, e turbationi
forensi restasse depositato il danaro, che annu:
:almente andaua maturando per le Rate corse,
e che correuano, sin'a tanto ottenuta si fosse
la douuta licenza per d.ta Fondatione. Il tutto
però riuscì uano, perche dalla Scuola ueniua
mostrata ogni prontezza, che subito che sarano
le licenze, et anco purgata l'eredità da molte
liti insorte contra di essa, haurebbe sodisfatto or
mà non effettuauasi mai cosa alcuna.
Vedendo per tanto l'ecc.mo Zen tal dilatione infru:
:ttuosa, nel 1688 - 10 Luglio, fece correr comandam:
:ento Auogaresco alla Scuola, acciò presentasse tu:
:tte le Scritture, carte, libri, concernenti l'ammin:
:istratione dell'eredità Girardi. Replicò il secondo,
terzo, e quarto, ed anco leuò mandato contra
il Guardian, mà li 30 Agosto, questi citò il d.to
ecc.mo Zen, per riuocation de comandamenti, tutta:
:uia presentarono allhora alcune carte, riceuute,
e conti: e qui essendo morto l'ecc.mo Basadonna
s'arenò l'impresa, osseruando li nostri P.P. rigo:
:roso silentio per un'anno continuo, essendo
Rettore del Colleg.o di Venetia il P. M. Bonifacio.
Doppo un'anno, nel 1689 - 5 settembre, si risueg:
:liarono li P.P., e considerando per conseglio anco
dei nostri ecc.mi Protettori, et Auuocati, che per
proseguire più rigorosamente la nostra pretesa
contra la Scuola del Ros.o, sarebbe necessario, ot:
:tenere la licenza del Ser.mo Prencipe, e da Roma,
per la fondatione sud.ta, presentarono in d.to giorno
la supplica in collegio, per la permissione di poter

fondare

fondar il conto in Pordenon. in tanto lasciarono pas:
:sar altri 7 mesi, e li 22 Aple 1690 comparsero
coll' intervento dell' Avvocato Negri al Magistr.o
sopra Monasterij, col punto del Testamento Girardi
e fecero nascer Terminatione à nostro favore, p.r
il legato di duc. 1200 annui, pro decorsi, e correrano.
Ottenuta questa Terminatione si levò li 2 Maggio
1690 mandato esecutivo di d.ta Terminatione per
duc. 4800, per parte di Rate decorse, in virtù del qua:
:nale si fece corer intromissione nelle mani degl'
accom.ti Vuodi, di tutti gl' effetti dell' crediti Girardi,
con comandamento, che presentino quanto hanno
di d.ta ragione.

Capo 17

Fecero instanza li P.P. comissarij al Mag.to sopra
Monasterij per l' investita del Capitale, che aveva
à rendere duc. 1200 annui, come pure fecero in:
:timare comandamento Avogaresco al Guardiano
della Scuola del Ros.o, acciò presentasse il conto
di quanto andavano debitori li Vuodi. quanto
questi depositarono in cecca per li Procori. Pro:
:seguirono poi li P.P. comissarij gl' atti contro la
Scuola del Ros.o per l' investita del Capitale.
L'anno 1690 – in Luglio, dal Mag.o sopra Monaste:
:rij, fù ad instanza nostra assegnato termine
tutto d.to mese à far l' investita del Capitale,
che rendi duc. 1200 annui, et alli 18 del sudetto
mese si fece corer un' intromissione nelle mani
del Quadernier al Sal di tutti li prò de Capitali
dell' crediti Girardi, mà dal medemo non fù
accettata, stante che non era fatta p.r ordine dei
Proveditori in cecca, alli quali son' tenuta obbidire.
alli 20 d.to si fece correr comandamento Avog:
:aresco al Guardian della Scuola del Ros.o perche
presenti il conto di quanto andavano debitori li
Vuodi, per ragion dell' obbligatione da essi assunta
li 2 Luglio 1647, et il giorno 21 d.to il medemo

Guardian

Guardian presentò nota, come l'ecc.mi Duodi sin
allhora haveano pagato solamente duc. 598:17. Qu:
:esti però il 1 Agosto depositarono in cecca per l'of:
:ficio del Pevaron duc. 1626:7, che con duc. 5009:20
pagati, e depositati per avanti, et altri duc. 1136:18
de quali hanno ottenuto il ponesso al sopra Gas:
:taldo, per danni, et evitioni pretesa sopra beni
comprati, fanno duc. 4000, quali dicevo ancu per
saldo sino Febb.o 1689, di quanto andavano debitori,
per causa delli duc. 40000, à 4 per c.o qual deposito
ci fù da medemi intimato.
Proseguendo noi gl'atti contro la Scuola nel 1690:
li 12 Settembre, si fece levar mandato al Magistr.o
sopra Monasterij à favor nostro contro il Guardian
acciò faccia l'assegnatione, ò investita di Capitali
bastante per la vendita di duc. 1200, non ostante, che
d.to Guardian, il mese di Giugno prossimo passato, ave:
:sse fatto protesto in d.to Mag.o, che non solo non hà ef:
:fetti nelle mani di ragione d'essa commissaria
mà anzi esser creditore di molta summa per spese fatte.
che le vendite sono in mano d'altre Persone, e che
però vanamente per le male operationi d'un'huomo
s'aggrava l'innocenza di chi hà maneggiato con fede.
Alli 14 pure Settembre abbiamo fatto correr inti:
:matione nelle mani del Guardian della Scuola
per la stata riscossa al Sal, ed un'altra nelle mani
di Suor Paolina Girardi nelle Convertite.

Capo [illegible]

La Scuola del Ros.o cominciò à pagare alli P.P. Com:
:missarij poco danaro à conto del Legato. Grave
intacco fatto da un Guardiano della Scuola dell'
crediti del nostro Fondatore, e come li P.P. Comm:
:issarij s'aggiustarono col medemo ad instanza
della Scuola medema.
Doppo due intimationi, e comandamenti di pre:
:sentare, senza però vederne l'effetto, s'applicò li 17
Nov.re 1690, per levare il deposito fatto dagl'ecc.mi
Duodi di duc. 1626:7 in contanti, e però coll'

interpositione

interpositione dell'Avvocato Negri si convenne
col Sig.r Guardian, che egli levasse tutto d.to deposito,
e pagati tutti li debiti di ragione antiana al nostro
di duc. 1042, quello restava se lo dovesse consig:
:nare, non intendendo per questo concertato, pregi:
:udicar punto alle ragioni di chi si sia, e ne seguì
l'istesso giorno la Terminatione del Magistrato sopra
Monasterij, et in effetto li 24 Nov.re 1690, il Sig.r Andr:
:rea Rocati Guardian contò per rimanente di d.to
deposito à conto del nostro legato duc. 500, come
in libro dell'Intrata di questa ragione apparisce.
continuò d.to Sig.r Roncati à contare il Gen.o 1690
more veneto, altri duc. 542, come in d.to libro.
Avea il Sig.r Antonio Alessi con l'occasione d'aver
maneggiato nel tempo del suo bienal Guardianato
1686, e 1687, l'eredità Girardi, intaccato la Comm:
:issaria medema di molti migliaia di ducati,
per il che fù da Guardiani successori fatto arrestar
per ordine de S.S. Proveditori de Comun, che anco
doppo voluminoso Processo, à scritture lo condann:
:arono à risarcire la Scuola di quanto andava
defettivo, come appare sentenza 9 Maggio 1690 e liqui:
:dati li conti si trovò debitore alla Scuola della
soma di duc. 7565:4. Progettò aggiustamento
alla medema, mà questo prima di ricever la
di lui supplica, volse carpire dalle mani nostre
qualche assenso, per interessarvi nella dilapidati:
:one fatta dalli Alessi. Parlò il Sig.r Guardian al
P. F. Pietro Bertagna, che nel 1690: 27 Novembre
fù dai P.P. istituito Procuratore sopra questi affare
et egli rappresentò alli P.P. del Consiglio il desid:
:erio della Scuola di aggiustamento colli Alessi, con
questo, che egli dia subito duc. 1000 alla mano
et il resto duc. 200 all'anno, dovesse supplire
alli duc. 7564 di suo debito, promettendo esso
Sig.r Guardiano di contarci subito duc. 1000, e così
ogni anno li duc. 200, che andarebbe riscuotendo
dal d.to Alessi. A primo aspetto non vollero li

P. P.

L. P. ingeriv.si in dare alcun assenso, per non pre:
giudicare alle loro ragioni: tutta via alle repli:
cate instanze, e riflessioni della Scuola, e del no:
stro intervenienti, si piegarono à prestarlo nell'
anno 1691 - 30 Marzo, con dichiaratione però
che non ci abbia d.to assenso ad impedire di non
poter noi in ogni miglior modo procurar sopra
il rimanente tutto degl' crediti, non solo l'anate
corse, e che correrano, mà l'indemnità del capitale.
S'andava sempre rinegiando l'esecutione dell'assegna:
mento de capitali, e pro: decorsi, senza vederne
alcun effetto, però li 9 Luglio 1691, rinovarono
li S.P. altra interveniente nelle mani degli
Ecc.mi Giudici, con comandamenti di presentare
quanto avevo d'effettivo; in tanto fù ultimò l'ag:
giustamento con li Aloisi, e la Scuola, che usando
pietà, gli rimise duc. 465 : 4, e del liquidato
debito, restando di duc. 2020, à conto de quali sborsò
duc. 1200, in mano del Sig.r Guardian Roncali, che
prontamente li girò à noi, li 21 del d.to mese, e li
2 Agosto ci diede ancora duc. 25, per spese fatte da
noi: così s'andò dormendo altri mesi 5, sperando
che li Sig.i della Scuola, purgata l'eredità da molte
molestie, avessero sodisfatto à i loro doveri; avendo
il Sig.r Bollis fatto un ristretto di essa eredità, che in
essere vi si trovava duc. 45 m., che rendevano ann:
ualmente duc. 2094.

Capo 5.

Andava la Scuola lentamente pagando à conto
de' pro: decorsi, mà non vedendo li S.P. continuarsi con:
cludersi vera alcuna per l'assegnam.to del cap.le,
consultarono se era più ragionevole partito il pigliare.
Quale fù il consiglio, avendo fù spese nel ese:
guire il consulto medemo: come li Giudici fecero ris:
ponder à l'intervenienti fatte in conformità del
consulto, e come poi fù rimediato à tal sospens.e
Nel mese di Gen.o 1692 li Mi. V. ci diedero à conto
duc. 60; in tanto li Giudici depositarono al Cattaver

duc. 702:

duc. 702: à conto dei pri, qual deposito girato ad instanza nostra, ed altri incennati al Magistrato sopra Monasterij, fù per Terminatione di d.to Mag:strato 21 Mag.o 1692 leuato dal Guardian della Scuola, e di esso deposito ci fù contato duc. 200 li 24 Mag.o, alli 29 dello stesso mese la Scuola si pose all'interdetto di certa sentenza ad legge fa:=tta dalli Duodi sopra l'instromento d'acquisto de Beni Girardi auuti per prelatione, et al Betis=tion li 31 d.to stesero la domanda contro mod:=qui, chiedendo taglio di d.ta sentenza, in quanto con essa si prendi conseguir beni non compresi nella stampa, e non pagar aggrauij annessi all'eredità. Noi all'incontro uedendo non conchiudersi cosa alcuna circa la solutione delle Rate corse, et assegnamento de capitali, si consultò col N. H. Auuocato Lombardo qual ripiego poteuasi prender per auer l'intento, et egli ponderato bene il Testamento Girardi, risoluete esser necessario andar alla radice, e non fermarsi nè frutti, che tanto scarsamente ueniuano contribu:=iti da Guardiani della Scuola. Però considerando esser tutti li beni dell'eredità obbligati à pagar d.to legato di duc. 1200, ordinò che si facesse intromettere tutti essi beni, sì in Venezia, come fuori, e ciò in uirtù di Terminatione nata à nostro fauore à sopra Monasterij. Si eseguì nel Giugno 1692 detto consulto, facendo intromettere li beni d. Venezia sotto Noal, Carpanedo, Zellarin, Monfalcon, nelle quali intromissioni si sono spesi duc. 209 incirca ma li 20 Giug.o 1692 dalli ecc.mi Duodi fù leuata sos:=pension all'Auditor nouo, come Regolator del Pal:=azzo, della nostra sentenza, e Termination a lezze de S.S. sopra Monasterij, ed atti seguiti, stante la loro sentenza a lezze fatta al Petition anteriore alla nostra, non potendo un atto posteriore derogar, ò impedir un atto anteriore; sicche d.te intromissioni da noi fatte restarono del tutto sospese, e noi auui:=luppati in una lite d'ordine con d.ti ecc.mi Duodi.

Il che

il che considerato dalla virtù dell'ecc.mo Lombardo
stimò esser più spediente l'andare con supplica
in Ser.ma Signoria per delegatione di qualche
Mag.to, appresso il quale si tratti il merito delle
nostre ragioni, che converasoppendere d.ta suspensione
a far lite circa questo punto d'ordine, con evi:
:denza di non vedervi più il fine circa il merito.
Onde in ordine di d.to consulto si presentò supplica
per parte nostra in Ser.ma Signoria, per delegati:
:one del Mag.to sopra Monasterij li 27. settembre
1692, e doppo qualche contrasto cogl'ecc.mi avvocati
contendenti le parti fù delegato il Mag.to de sopra
Ospedali, e luoghi pij, in cognitione, et esecuti:
:one, colli appellationi a consigli, li 24 Xbre 1692.

Copia [illegible]

Espresero li P.P. Comissarij al Mag.to sopra ospedali, e
luoghi pij la loro dimanda, alla quale opposero
tutti li compratori dei beni del nostro Fondatore
onde si contestò lite appresso quel Mag.to. Li luoghi
pij della Città di Venezia beneficati dal Padre
del nostro Fondatore, che lasciò loro i beni di Cav:
:panedo, in caso di mancanza di prole, pretesero
li detti beni, de quali aveva già disposto il nostro
Fondatore, avendo sopra d'essi fatto pagamento
di dotte; ciò non ostante la scuola del Ros.o contò
alli P.P. Comissarij altra picciola summa di danaro
e fece loro intimare una scrittura, acciò s'uni:
:ssero colla scuola medema, contra d.ti luoghi
pij pretendenti, doppo la qual scritt.a contò altro
poco danaro, il che diede motivo alli P.P. Comm.j
d'assumer il giudizio colla scuola contra i d.ti
luoghi pij.

Fatta d.ta delegatione si estese la nostra domanda
che siano astretti li possessori de beni, e scuola
comissaria Girardi in solidum a pagarci le
rate corse, e che correrano, con indicibile Capital
sicuro, per la rendita di duc. 1200, e ciò fù fatto
li 10 Giugno 1692.

Risposero

Risposero li 5 Feb.° 1692 M.V. l'ecc.mi Giudici Soranzi, Foscarini, Zando, Amauer, Molini, e la Scuola del Ros.° à d.ta domanda, che come impropria chiedevano da essa esser assolti; onde si contestò lite appresso d.to Magistrato.

In tanto li luoghi pij della Città beneficati per il Testamento del N.H. q. Mattio Girardi Padre di Aluise nostro Fondatore, che dispose li beni di Carpanedo, in caso li suoi discendenti non haves=sero prole, fossero devoluti, ed il presto passito ai d.ti luoghi pij 1621. Apte. Si misero all'inter=detto di tal qual pagamento di dote fatto sopra essi beni dal N.H. Aluise figlio di Mattio Testatore, in quanto con esso pagamento si pretendi trattener d.ti beni disposti a beneficio di luoghi pij, e fù no=tato nel Magistrato del proprio 7 Feb.° 1692. Dal qual interdetto rispose la Scuola voler esser assolta.

Non ostante però queste nuove emergenze, come li 14. Settembre 1692 diedero li Guardiani à noi duc. 60, così li 12 Marzo 1693 contarono altri duc. 60, ricavati dal resto de depositi Giudici, qu=ali con simplicità grande sono stati lasciati levare dal Guardiano; mentre andavano incam=minando la nostra causa al Mag.° sopra ospedali con deputation d'accordo delle parti, sempre però apparenti, e frustranee, la Scuola fece intimarci una Scrittura extraiudiciaria in mano di Nod.° Veneto 18 Mag.° 1694, in cui si eccitava ad uni=rci seco contro li luoghi pij della Città, altrim=enti haverebbero fatto quello più loro compatina, alla qual Scrittura nulla abbiamo risposto.

Erano depositati dalli ecc.mi Giudici duc. 7400, e girati al Mag.° de sopra Monasterij, per levarli li quali fù citato, e spedito in absenza il nostro P. Sindico, e per Terminatione di d.to Mag.° sono sta=ti levati dal Guardian della Scuola, ed à noi diede di essi duc. 200 li 11 Giug.° 1695, sicche sino à tal giorno in tutto abbiamo riscosso duc. 2598:

Radolini

Radolini con dti duc. 200 li P.P. si lasciarono per:
:suadere per consulti degl' Avvocati di assumer il
giudizio colla Scuola contro gl' ospedali, e luoghi
pij, avendosi rappresentato il nostro Interveniente,
che restando dti luoghi pij vincitori, portavano
via quasi duc. 24m. dalli crediti, et in conseguen:
:za non restava fondo pr il nostro legato, onde
li 6 Giugo 1697 il P. Sindico assunse dto giudizio
al Magistrato del Proprio.

Capo 7

Altro consulto fatto da P.P. Comissarij con due celebri
Avvocati. Fù deputato un Pre à rivieder le scr:
:itture, ed agir in tal affare, onde coll' assistenza
dell' Illmo Sigr Nicolò Colpi Avvocato nostro divo:
:oto (che si fece poi nostro Religioso) furono
considerate le Scritture, e rilevato tutto il cap:
:itale, che allora restava dell' crediti. Fù con:
:sigliato di rimoversi dall' assunto giudizio con:
:tro li luoghi pij, e di progredire gl' atti giudiziarj
per il conseguimento del nostro legato.
Fatta la sudta assunzione, si proseguì à deputare
la causa non solo contro li luoghi pij al Mago
del Proprio, ma ai sopra ospedali colla Scuola
senza però effettuarsi dell' una, e dell' altra. Si
fece nuovo consulto colli S.S. Noradini, e Mone:
:lato, e fù risolto esser necessario lasciar prima
trattare la causa trà la Scuola, e luoghi pij,
e poi accingersi à trattar la nostra ai sopra os:
:pedali, adducendo per ragione, che se avessimo no:
:leggimo trattarla, si farebbero gl' Avversarij gr:
:ave obietto, che avendo noi conosciuto l'inter:
:esse nostro dipendere dalla spedizione della causa
cogl' Ospedali, abbiamo assunto il giudizio, e però
andiamo à difenderci contro dti luoghi pij, et
non molestare la Scuola, ed altri Possessori de
Beni. In questo mentre s'erano addormentate
le cose, riposando il P. Pietro Martire Bertagna sul

stabilito

stabilito nell'ultima consulta, con qualche apprensione anco di douersi arenare ogni cosa, e di essersi probabilità di restituire li duc. 2548, sin'ora scossi dalla Scuola. Questi sentimenti non piacquero ad alcuni Religiosi, quali cominciarono à parlare, e quindi ramoreggiare, per intraprendere risolutioni più proprie, e fusse dato commissione à qualche Religioso di riuedere le scritture, e come sia ueramente lo stato delle cose, dolendosi, che in negotio si rileuante niuno de Religiosi abbi alcuna cognitione delle carte, e che tutto stasse nel solo arbitrio, e direttione dell'Auuocato Negri. A questi lamenti il P. Gio: Batta Zanchi Rettore, conuocò il consiglio de PP. 14 Ottobre 1691, nel quale espose la necessità di non lasciar più addormentato in mano del Sig.r Negri d.to affare, mà di hauerne più distinta cognitione dalla reuisione delle scritture de proprij Religiosi e però hauendo il P. Pietro Ma. Bertagna rinunciato tal impiego, propose per Procuratore di questo negotio il P. D. Antonino Scarmignan Sind.o della Congregatione, quale passò à tutti uoti, al quale poi aggiunsero in uoce altro Religioso, per accudire con maggior feruore à questo affare.

Subito d.to P. Sindico procurò hauer in Conto le uoluminose scritture concernenti d.to interesse, quali con l'aiuto dell'altro Religioso si sono diligentemente considerate, anzi per caminare con più sicurezza, pregarono l'Ill.mo Sig.r Nicolò Colpi Auuoc.o che per sua diuotione era solito uenire ogni giorno in Conto, e trattenersi per molte ore nell'Organo, che si degnasse riuedere anch'esso le medeme, per uenir in cognitione dell'operato sin'ora, e di quello si può sperare da questa indagine lite. Si trouò principalmente, che li beni di Carpaneo posseduti da luoghi pij montauano solamente duc. 12600, da quali detratti alcuni debiti anichi, e duc. 5000 di legato hauuto dalli stessi luoghi pij, con conditione

con conditione di non mouer altra molestia alla Scuola, restauano soli duc. 6500, che al più pote: :uasi perdere, se li d.ti luoghi auessero guadagnata la lite. Di più si trouò l'eredità Girardi ascender alla suma di duc. 10^m, et aggrauata solo di duc. 2^m in circa di debiti à noi anziani, siche ui douea es: :ser alla morte del Testatore di netti almeno duc. 7^m di capitale. Quindi si consultò cogl'Auuocati Tach: :inelli, e Morelato, quid agendum nel stato sicono: :sciuto delle cose, se si douea lasciar correre l'assunto giudizio da noi fatto contro li luoghi pij, impedirne di proseguir la nostra causa, o pure rimouerci in tem: :po, che erano già fatte le prime dispute. Risolsero, che nel stato predetto fù male assumer d.to giudizio peggio lasciar fare le prime arringhe, e sarà perni.o per noi l'aspettare sia fatta la sentenza, perche qu: :esta seguita, ò bisognarà lodarla, ò aspettare la spe: :ditione in Quarantia, auanti di poter con fondam.to trattar la nostra causa. In ordine à ciò si rappresentò alli P.P. di Consiglio d.ta opinione, coll'inconueniente del d.to sig.r Nicolò Colzi, et il bisogno di subito rimouersi, come li 27 ottobre 1603 si fece con costituto per il P. Sind.o, intendendo per cose nouamente uenute à notizia, voler progredire per il conseguimento del nostro legato, non potendo essersi impedito.

Legato ef

Deputata la causa al Mag.o sopra ospedali fù fatta supplica per l'esattione de Sindici, e più oltre andò la causa à monte. Impedirono li P.P. Comi al Guardiano della Scuola del Ros.o di leuar certa suma di danaro girato dagl'ecc.mi Duodi al Mag.o sopra Monasterij. L'inconueniente della d.ta Scuola propose alli P.P. mezzi d'aggiustam.to Fù fatto nuouo calcolo di quanto restauan di netto delle eredità. In tanto auendo noi fatta instanza per deputatione di causa à sopra ospedali, si cauò l'ecc.mo Sanudo

Sindice

Giudice Ordinario, non potendo giudicare, essendo Parente del Foscarini, e Lando interessati nella d.ta causa, onde conuenne presentar supplica in Ser.ma Signoria per estratione de Giudici, qual fù esaudita li 29 Gen.o 1693, con facoltà d'estraere uno, ò due al più Giudici, per quelli, che ricacciasero, ò non potessero uenire. Furono dunque estratti l'ecc.mo Bernardo, Memo, e Bondulmier, à quali si sono fatti passar molti officij, à fine si degnino ascoltar d.ta causa, quale si deputò d'accordo per li 4 Marzo 1694, ma d.to giorno essendosi aggrauato di mal di gamba l'ecc.mo Molin, e di podagra Girolamo Pasqualigo Giudici Ordinarij, andò à monte. Si deputò nouamente per la quar.a ma ancora restò impedito il trattarla. Si tornò à deputare per doppo l'ottaua di Pasqua, mà nello stesso giorno essendosi fatto Maggior Consiglio, andò la causa à monte, quale si rimise per li 25 Mag.o Frà questo tempo auendo gl'ecc.mi Luoghi deposito al Petition Duc. 1400, girati à sopra Monasterij, si suegliò l'appetito nelli S.S. Guardiani di leuarlo, onde citati per leuo di tal deposito, comparissimo col sud.to Sig.r Colpi, ben allestito colle Scritture necessarie, per impedire, e deputare un giorno per trattar la causa con due Auuocati, risoluti di voler pratticar tutti gl'atti possibili per ultimar, e sostentar le nostre ragioni. A questi sentimenti pareua sdegnato il Sig.r Andrea Vicenti Interuen.e degl'Auuersarij, e mostraua d'auer uento ragioni per leuar d.to deposito. tuttauia non si arrischiò di andar auanti li SS.i, ma con uolto più placato ci disse, che sarà bene uenir à qualche aggiustamento. Ne parlò col Sig.r Guard.o della Scuola del Ros.o, e al Sig.r Mariani Sindico, e conuenero nel Mezado del Sig.r Nonij, doue inuitarono anco noi. In qual congresso, che fù li 29 Aprile 1694

si fece

si fece un calcolo purgatissimo di tutto ciò, che trouauari della Comissaria, e per una parte videro, che d'entrata netta si caua Duc. 2000 per l'altra tutti gl'aggrauij col nostro legato montauano Duc. 1945, sicche alla Scuola resta: uano attualmente Duc. 55 annui, con le preten: :sioni di altri Duc. 200, per le Case di S. Lucia, del sgrauamento della Mansionaria di Sforzo di Duc. 100 annui, e d'altri aggrauij vecchi di duc. 207 annui, colla speranza di duc. 175 ui: :talitij annui, di modo che finalmente potrebbe restare un residuo di Duc. 700 in circa annui alla Scuola, col tempo, e doppo le liti colli Duodi, mà non fù allhora risolto cosa alcuna, volendo prima consultare coi loro Auuocati.

segue

Fù proposto un nuouo maneggio per aggiustamento che allhora non ebbe effetto. Fù deputata la causa per tal giorno, mà non fù attesa, e fù trasferita in altro giorno, nel quale aringò à nostro fauore famoso Auuocato, e nel fine dell'aringa lesse la nostra domanda, la quale essendo modifi: :cata da certa conditione, fù oppugnata dall'Int: :eruueniente della Scuola, onde si notò un cos: :tituto per parte nostra, e furono rimesse le repliche in altro giorno, mà anco in tal giorno determinato andò la causa a monte.

Vnendosi insieme li 6 Magg.º 1694 in casa dell'Ecc.mo Bustrolo li S.S. Albrici, Nosadini, e Nonij, che cosa conchiudessero, precisamente non lo sappi: :amo penetrare, ben è vero, che il Sig.r Nonij ci disse, che la Scuola non uolea far atti volont: :arij, per non pregiudicar le proprie ragioni. Haurebbe lasciato à noi fare gl'atti necessarij per conseguir il pagamento del nostro legato quando si contentassimo di formar un costi.to

costituto

costituto di non pretender obbligar la Scuola
in bonis proprijs, mà solo in quelli dell' eredità
et anco il mo lasciato levare dal deposito duc. 500
spesi dal Guardian di propria borsa in liti.
A questi progetti erano piegati li P.P. bramosi di
veder il fine di questi affari, e già s'era esteso
il costituto, mà il giorno dietro s'intese dal Nonij
che li S.S. Guardiani erano pentiti à riflesso di
non mettersi in punto di esser biasmati da suoi
successori, sicche restò arenato tal maneggio.
Essendo dunque deputata la causa per li 24 Maggio
non potè trattarsi à causa del Maggior Conseglio
trasferito in tal giorno, per non essersi fatto nella
Dom.ca precedente impedita dalla funzione di sposar
il mare, che non potè farsi il giorno dell' Ascensione
per il tempo cattivo, però convenne deputarsi la
causa per li 4 Giugno, giorno di Venerdì. Per
detto giorno non si mancò fare tutte le prepara:
zioni necessarie per disputarla, et in effetto radu:
nati à forza di uffizij de nostri Protettori li Giudici
Memo, Pasqualigo, e Bondelmier, si fece per nostra
parte dall' Ecc.o Canal una nobilissima aringa.
In d.to giorno si lasciò spedir l'Ecc.mo Molin di S.
Vio, e nel fine dell' aringa, leggendo l'estesa, che
nel primo capo domandava esser sententiato
contro la Scuola, e possessori de Beni, di poter
noi conseguire sopra gl'effetti, e Beni Girardi
le Rate corse, e non paiate del legato de duc. 100
annui, come nel Testamento del q. N. H. Girardi
e quelle che de cetero correranno sino alla conse:
cutione del Capitale, come nel capo 2. di poter
sopra li Beni, come sopra conseguir il capital
sufficiente per la rendita annua de duc. 100, da
esser investito ne publici depositi, o come fusse
di ragione, in forma tale, che perpetuamente
possino ricavar d.ta suma, giusto il d.to Testam.to

Vdendo

vedendo l'Interveniente della Scuola, che in essa
non intendiamo obbligare li proprij, e particolari
Beni di essa Scuola, disse coram Tribunali, che
essi non vogliono altro, che però facciamo un
costituto del medesimo tenore. Qui nacque dispa:
:rere, pretendendo noi, che essi s'obbligassero ad ac:
:cettarlo, ed essi non volsero far atti volontarij,
onde li Sindici dissero, che noi facessimo il costi:
:tuto, rimettendo le repliche per li 4 Giugno; si
notò lo stesso giorno costituto per parte nostra di
non intender obbligar la Scuola ne proprij beni
ma nelli beni, et effetti della Comissaria Girardi,
e fatto loro intimare, proseguendo in tanto li pre:
:paramenti per il Martedì prossimo, 4 Giug.°

Capo 10

Pretese la Scuola del Ros.° la remissione de proc:
:cessi; ed un Prete, che aveva celebrato una Man:
:sionaria Girardi, tentò di levare dal deposito
sopra Monasterj certa suma di danaro. Andò
di nuovo à monte la causa, e si rinovarono
altri maneggi d'aggiustamento, per lo che fu:
:rono fatti diversi calcoli, per regolare le rate loro.
Nel giorno sopra d.to radunatisi il Memo, e Bondul:
:mier, non poté intervenirvi il Pasqualigo per
male sopravenutoli, onde andò à monte la causa,
quale d'accordo si remise per li 6 Luglio. Si las:
:ciò intender trà tanto il Guardiano della Scuola
che voleva la remissione delli processi, altri:
:menti non ostante il costituto nostro pretend:
:evano parlare, millantando punti favorevoli à
loro favore; anco certo Prete Mansionario di
Scorzè, ci fece citare à sopra Monasterj per
levare dal deposito duc. 44, diceva andar cre:
:ditore, ma noi protestassimo voler far causa
et intender che vada sopra li suoi beni obblig:
:ati in specialità à d.ta Mansionaria, non es:
:sendo d.to deposito tratto da essi beni, onde ne

mano

meno questo Prete fece alcun passo.
Anco il giorno sud.to 6 luglio andò a monte la causa
per non esser in Venezia l'Ecc.mo Pasqualigo, sichè
s'introdussero cogl'Intervenienti della Scuola ma:
:neggi d'aggiustamento. Consultarono essi coll'Ecc.mo
Bertollo, da cui riportarono non esser loro d'alcun
pregiudizio, se con parte presa nel loro Capitolo
professassero di non volersi impedire la prosecuzione
de nostri atti, per il conseguimento del Capitale,
quando però a riserva delle ragioni del residuo
d'essa Scuola si rimettessimo in arbitri amicab:
:ili per l'aggiustamento della quantità, e modo
di pagare le Rate corse; per lo che convenissimo
nel mezado del Noni, ove considerati molti prog:
:etti circa la formalità della Scrittura, e forma
di rimborsare alcune spese fatte dal Guardiano
di d.ta Scuola, si stabilirono li schizzi delle parti
da prendersi, sì nella Scuola, come in Convento.
Ritornarono così a consultarle dal d.to Bertollo,
da cui modificate alcune particole, furono consigl:
:iati ad ultimare ogni cosa, con aggiustarsi anco
delli prò corsi, senza altri arbitri. Onde andassimo
nel mezado del Sig.r Noni col Ecc.mo Sig.r Nicolò Corpi
per noi, et il Sig.r Mariani, e Vincenti per la Scuola.
Asseriva d.to Sig.r Mariani non dover correr le Rate
se non dalla licenza di Roma, perchè questa non
ottenuta, non potea fabricarsi il Conto, et il leg:
:ato sarebbe stato caduco, essendo a questo fine
ordinato dal Testatore. Noi all'incontro sostenes:
:simo dover principiarsi dalla morte del Testat:
:ore, perchè egli stesso si dichiarava non volere
d.to Legato esser caduco nella sua Comissaria
che nel solo caso di soppressione della Religione;
onde anco non ottenuta d.ta licenza, vi sarebbe
il caso di conseguirlo. Tanto più che il fine
principale del Testatore replicato in tre casi,
è l'officiatura di dieci Messe quotidiane;

per la quale

per la quale ordina l'attione del conto. In ordine
di questi sentimenti avversarij, facemmo li qui
sottoscritti calcoli, per regolarsi ne trattati d'
aggiustamento; per le rate corse.

Primo calcolo

Scuola d. d. di sie mostrij Testatorij, fù 1685, li
29 ottobre, sino tutto Luglio 1694, sono anni
8, mesi 9, a duc. 1200 all'anno – duc. 10500
Scuola d. h. per contadi dalli 11 9bre 1690 sino
tutto Luglio 1694 duc. 2580, onde d. d. ancora
duc. 7920, spese fatte duc. 500; d. d. duc. 8420.

Scuola d. d.	duc.	10500
d. h.	duc.	2580
resta	duc.	7920
spese	duc.	500
d. d.	duc.	8420

Secondo calcolo

Scuola d. d. dal giorno della sodisfatione del de:
:bito Guitti, fù 1686 7bre sino tutto Lug.o 1694,
sono anni 7, mesi 5, a duc. 1200 – duc. 8900
contati come sopra duc. 2580, onde d. d. duc. 6320,
spese duc. 500, d. d. duc. 6820.

Scuola d. d.	duc.	8900
d. h.	duc.	2580
d. d.	duc.	6320
spese	duc.	500
d. d.	duc.	6820

Terzo calcolo

Scuola d. d. dalla parte dell'ecc.mo Senato fù 1690
li 4 Luglio, sino tutto Luglio 1694, sono anni
4, mesi 1, a duc. 1200, sono duc. 4900, contati
duc. 2580, onde d. d. duc. 2320, spese duc. 500
d. d. duc. 2820.

Scuola d. d.	duc.	4900
d. h.	duc.	2580
d. d.	duc.	2320
spese	duc.	500
d. d.	duc.	2820

Quarto calcolo
Scuola d. d. dalla licenza da Roma fù 1691, li 9 Agosto, sino tutto Luglio 1694, sono anni 3. duc. 3600, contati duc. 2580, onde d. d. duc. 1020, spese duc. 500, d. d. duc. 1520

Scuola d. d. duc. 3600
d. h. duc. 2580
d. d. duc. 1020
spese duc. 500
d. d. duc. 1520

Capo 11

Giudicarono li P. P. Commissarj esser minor male l'aggiustarsi per li procori, mentre la Scuola del Ros.° non haverebbe loro impedito il pratticar gl'atti necessarj per conseguir il Capitale, che haverse a render duc. 1200 d'annua entrata, onde seguì d'accordo l'aggiustamento.

Riflettendo dunque alli d.ti calcoli, per condescender a qualche partito, professammo non voler meno di duc. 7000, compresi quelli abbiamo havuti; ma la parte avversaria non ci esibì che altri duc. 2000, pro omni, et toto ec. ciò non potendo noi accettare, dicemmo di voler proseguir la causa già che non v'era apertura d'aggiustamento, onde crebbero altri duc. 1000, in tutto duc. 3000, oltre li havuti, non ascendo dar altro. Riportate alli P. P. le risolutioni della Scuola, convennero abbracciarle, per evitare maggiori dispendj, nell'adempimento della pia volontà del Testatore, e ciò à riflesso, che non potevasi pretender in vigore le Rate, che dal tempo della sodisfatione del debito Guitti, che fù ultimata 1688, onde stando al secondo calcolo, ci rimetterianno alla Scuola duc. 3400, colle spese fatte. Minor male, che stancarsi in lite dispendiosa. Si concertò dunque ogni punto circa le parti da prendersi, e noi abbiamo presa quello che segue

Adì 11 Agosto 1694

Per la [illegible] disposizione del q. N. H. Mu:
rizio Girardi, fù con special [illegible] di Legato 64:
:nificato questo nostro Convento d'annua entrata
di duc. 12 [illegible], [illegible] esser eretto un
conto, che poi abbia obbligo di celebrar Messe di qui
quotidiane, [illegible] d.ta disposizione si legga, alla
quale s'abbia [illegible] relatione: [illegible]
il qual Legato furono praticati molti atti giudizia:
:rij, e finalmente [illegible] giudizio al Magis.to
sopra Ospedali [illegible], con domanda prodotta
tanto contro [illegible] dal R.mo [illegible] S. Gio: e Paolo
di questa Città, [illegible] del q. N. H. M:
:urizio Girardi, [illegible] contro li Possessori de beni
[illegible] N. H., e perche [illegible] la Scuola [illegible]:
:[illegible], che la domanda [illegible] d'obbligarla
ne proprij, e particolari beni, mentre si trattò
la causa per parte nostra, [illegible] esser [illegible]
l'aggravio della d.ta Scuola, [illegible]
costituto [illegible] quel Mag.to non intendeva di
obbligare la Scuola [illegible] nelli beni, ed effetti
del q. Girardi, e non ne proprij [illegible]
[illegible] l'esser nelle mani del Sag.o [illegible]
:[illegible] [illegible], l'uno di [illegible]
[illegible] delle [illegible], e l'altro [illegible]
[illegible], che [illegible]
[illegible] la disposizione del q. Girardi
[illegible] la Scuola [illegible] del d.o
q. Girardi [illegible]
gl'atti necessarij [illegible] d.ta capitalazion:
:[illegible] li beni, et effetti [illegible] Commissaria
del medesimo Girardi [illegible] effetti [illegible]
[illegible], [illegible], che
non abbino [illegible], che dal tempo della
[illegible] dalla Parte dell'[illegible]
[illegible] della [illegible] dal [illegible]
[illegible] della [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible], e veder doppo tanti anni ultimato quest'
affare

affare, il M. R. P. F. Gio: Batta Zanchi Rettore con:
:uocò il conseglio de PP., nel quale, oltre esso M. R.
P. Rettore, interuennero li PP. infrascritti
il P. F. Antonino Marmora Pred.r Gle
il P. F. Pietro M.a Bertagna Bacc.r
il P. F. Gerardo Gerardini Vice Rett.e
il P. F. Gio: Alberto Tabacco Regente.
il P. F. Daniel Danieli Bacc.r
il P. F. Pietro M.a Bontempo Pred.r Gle
il P. F. Antonino Scarmignan Vind.o
il P. F. Remedio Gianni M.ro di studio, e Sag.o
alli quali propose ut infra.
Che per resto, e saldo di tutte le Rattecioni, sino al
giorno d'oggi, debba il nostro Conto conseguir dall'
eredità, sive commissaria del sud.to q. N. H. Girardi
duc. 3000 correnti, che con li duc. 2580 già hau:
:uti, ascendono alla suma di duc. 5580, rimessagli
da noi le spese fatte.
Qual pagamento dourà effettuarsi sopra li pro:
:venti, che ricaueranno d' d.ti [illegible], pure con[illegible]
:tanto del presente depositario, quanto sopra quelli
dell' [illegible] depositario, senza poter
intaccare li capitali della medesima, e sopra qu:
:anto [illegible] ricevendo [illegible]
[illegible] Non
[illegible] facendo
[illegible] pregiudicare alle ragioni, et
[illegible] nostre, per conseguir il capitale dell'
annua [illegible] in ogni, e
qualunque sorte di [illegible], et affari obbligati di
[illegible] in
qualunque [illegible]
[illegible]
di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] nel suo capitolo [illegible]
[illegible]

Adì 4 Agosto 1694

L'anno 1692. – 10 Gen.o è stata prodotta domanda
nel Magistr.o Ecc.mo de S.S. Provveditori sopra Ospedali
per parte de M. R. P. P. di S. Domenico sopra le Zattere
non solo contra li Possessori de beni dell'eredità
del q. N. H. Aluise Girardi, ma anco contra la Scuola
nostra, la quale se bene era de venduaria, col bene-
ficio di legge, et inventario di d.o N. H. professavano
d'obbligar in solidum con d.i Possessori al pagamento di
Rate corse, e che correvano per li duc. 1200 annui, à
d.i R. R. P. P. lasciati dal d.o q. N. H. Girardi nel suo Testam.o
Sono però stati necessitati li difensori di d.a nostra Sc-
uola à difendersi ad oggetto di preservar la spezialità
della medema, che per occasione di d.ta eredità, e com-
missaria, non può esser mai à cosa alcuna tenuta.
Doppo varie disputationi di d.ta causa, alle fine il dì
dell 4 Giugno prossimo passato è stata per parte delli
d.i R. R. P. P. avattata, con dichiaratione però fatta in
disputa dal loro Avvocato, di non voler si per il leg-
gato annuo delli duc. 1200, come per le Rate corse
obbligar questa Scuola nei proprij beni, ma nei beni
et effetti particolari solamente dell'eredità, e Commis-
saria Girardi, e quanto in disputa fù dichiarato è
stato anco espresso in costituto annotato in d.o Ecc.mo
Magistr.o lo stesso giorno doppo la medema, con due
Capi, nel primo delli quali dimandano le Rate corse
e che correvano fino alla consecutione del Capitale
nel secondo il Capital sufficiente per la vendita delli
predetti duc. 1200 annui. Cessa però alla Scuola nostra
il motivo di più contender per quello risguarda il
Capitale, stante la sud.a dichiaratione, mà stante
non vivendo mai pretese, come non pretende ora
la nostra Scuola impedire a d.i R. R. P. P. la prose-
cutione de' suoi atti, per la consecutione del Capitale
per l'annuo entrate delli duc. 1200 sopra li beni
et effetti dell'eredità, più Commissaria del q. N. H.
Aluise Girardi, ma devonsi applicare alla pretesa delle
Rate corse, che erano di molta quantità, come si pre-
tendeva doversero principiare dal giorno della morte
del sud.to N. H., onde con oggetto di preservare qual-
che cosa, che possa un giorno restare à beneficio

della Scuola

della Scuola, come erede usufruttuaria, come sopra col
beneficio di legge; [illegible], si è creduto bene di in:
:contrar un amicabile aggiustamento, per levarsi
da maggiori dispendij, che pur troppo grandi si ris:
:entono, per le due fatte più conferenze tra li R.R.P.P.
Procuratori, e li Difensori della nostra Scuola; si sono
ridotti li d.ti R.R.P.P. a contentarsi di duc. 3000, oltre
altri duc. n. 940, di già conseguiti, e ciò per tutto quello
e quanto potessero pretendere per d.ta Ragione, fino
il giorno d'oggi; contentandosi anco di ricever li
sud.ti [illegible] capitale dell'eredità
e commissaria [illegible] molto meno la spese[illegible]:
:tori della Scuola nostra [illegible] pagando:
:pra li [illegible] di ragione della d.ta
eredità, e sopravanzando [illegible] di riceverli; dopo
però soddisfatti li debiti; e quello stanno convenuti.
Per[illegible] [illegible] li S.S. [illegible] debba [illegible]:
:tar [illegible] del [illegible] pred.to aggiustamento; dou:
:vendo [illegible] prender della presente parte intendersi
[illegible]
[illegible] balle di [illegible] [illegible] n.o 7.

Adì 7 Agosto 1694

Fu [illegible] la sopirad.ta parte, come [illegible], e [illegible]
[illegible] magistrato de [illegible] de Comun, come
appar dalla ratificazion nel nostro Coder [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Baldissera [illegible]
[illegible] [illegible] d.ta Scuola
[illegible] Capitolo [illegible]

[illegible] giunto [illegible] al Colleg.o del Rev.o di [illegible]:
:[illegible] al [illegible] de [illegible] dal
q. [illegible] [illegible] alli 4 [illegible] al [illegible]
[illegible] nello stesso tempo fu [illegible] dalli S.S. Comis.ti
[illegible] già [illegible].

Seguito il sopradetto aggiustamento colla Scuola, fu
[illegible] per parte nostra supplica à S.S. [illegible]
[illegible] in [illegible], affinche [illegible] le cose segu:
:ite [illegible] comandare à [illegible]
[illegible], [illegible] atti fatti al Ma:

:Magistrato

Magistrato sopra Monasterij giustizia li due: i[m]pestiarano al nome de Commissarij del q. Sirardi, nel depposito delli ... et Sale, al nome del Convento del Ros.o per dover impiegati giusta la dispositione Testamentaria del q. Sirardi ... 14 Agosto 1694 ...

Accettata d.ta supplica fu estesa dal Seg.o del sud.o Magistr.o de S.S. Prov.ri l'Ill.mi sotto la seguente Terminatione.

Sue Ecc. Ecc. intesa l'instanza sulla visione della copia di partita delli due i[m] a nome de Commissarij del N. H. Sirardi, da restar, giusta il di lui Testamento. Veduto il Testamento del medemo N. H. Sirardi de di 2 ottobre 1665, rogato negl'atti di D. Raffael Todeschini Nod.o Veneto. Veduta la sopra riferita Terminatione del Mag.o Ecc.mo sopra Monasterij [illegible] Aprile 1690, e la preno:minata parte presa dalla V. Scuola del Ros.o in S. Gio: e Paolo. Hanno terminato che li sud.ti due i[m] siano girati al nome del V. Monastero de R.R. P.P. Domenicani delli osservanze alle Zattere, da restar il Capitale conditionato giusta il d.to Testamento, et li pro corri: che non fussero stati pagati, et ... contrario, devir:siano esser corrisposti alli legittimi ... pro tempore di d.to V. Monastero, per esser dal medemo impiegati in atto, e per atto giusta d.to Testamento. Dovendo in tanto esser data notitia della presente prima che sia esequita al Guardiano presente di d.ta V. Scuola del Ros.o Sij verificato il credito, e registrate ... Scritture ...

Marc'Antonio Giustinian Prov.r ...

Giovanni Barbarigo Prov.r ...

...

Gio: Batta Trad.o Segr.o

Fatta la sud.ta Terminatione, et intimata al Sig.r Guar:diano della Scuola doppo tre giorni, cioè li 17 Agosto 1694; et ne rilasciò il Magistr.o la copia, colla quale si fece instanza al Sig.r Zuanne Costantini Scontro al Conservator in Cecca, che facesse il giro di due i[m] a nome del Convento. Fatte la Fede del Guar:diano al fat[to] della sussistenza del credito, e poi la liberatione del sequestro ... Marzo prossimo passato, diceva di non poter far alcun giro ... non ... liberata d.ta

partita

[illegible]

partita da ogni impedimento, quantunque questo
sia ad instanza [illegible] havuta d.to 5 detto del
sud.to Sig.r Quadernier, & liberato il sequestro al
Costantini, li 20 Agosto 1694, essere il giro da farsi
la mattina seguente, & ultimò, li haebbe la copia
della partita in carta pecora del seguente tenore,
con pagare duc. 15 [illegible] al d.to Costantini
Tratta dal Giornal esistente nell'offitio al Conser:
:vator alli giri de Capitali in Zecca nel deposito
delli 4 per c.to al Lat.

Laus Deo 1694 a 20 Agosto

Per Commissarij della Commissaria del q. Aluise
Girardi al V. Monastero delli R.R. P.P. Domenicani
delli osservanti alle Zattere ducati quindeci mille
si girano p.r Terminatione de S.S. Proveditori di
Zecca 14 Agosto corrente, per dover restar il capi:
:tale conditionato, giusta il Testamento nominato
in d.ta Terminatione, tali pro, e che correranno
esser liberamente corrisposti a legitimi Intervenien:
:ti pro tempore del sud.to Monastero, per essere
dal medemo impiegati in atto, & per atto giusta il
nominato Testamento, e giusta la d.ta Terminatione.
Gio: Batta Cornar Conservator

Zuanne Costantini

Con questa copia, la stessa mattina delli 21 Agosto
si procurò dal Quaderniero al Lat. il giro del credito
nel quaderno, quale effettuatosi, si diede anco il
Bollettino della Cassa di Marzo di duc. 1500, e sotto:
:scritto dall'Ecc.mo Cornar, la mattina stessa si sono scossi

Copie 17

Procuravano li P.P. Commissarij di conseguire amichevolmente
l'altra metà del Capitale dal corpo di duc. 40000,
che tenevano nelle mani li sud.ti ducati, ma tutti li
mezzi amichevoli non sortirono mai alcun effetto.
Dal sud.to fatto per agire contro di essi per via di giustitia
sequestro fatto da P.P. Commiss.j, & altri atti giuditiarij
[illegible]

Terminati li affari per questa parte, si procurò ami:
:chevolmente conseguire l'altra metà d'essa
dal corpo delli duc. 40000 che havevano in mano

li Ducati

li Dardi. Furono fatte con essi molte sessioni, e trattati ne quali sempre si sono mostrati [illegible], a volervi consegnare fuori l'entrata annua di duc. 600 fin che fossero [illegible] de' duc. [illegible] [illegible] obbliga: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono stati sempre [illegible], perche [illegible] [illegible] di un' anno, ed oltre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e belle parole, anzi [illegible] [illegible] [illegible] principalmente alla Scuola [illegible] senza nostra [illegible] duc. 200 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] li [illegible] [illegible] di fare qualche [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in detto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ospedale, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di pensiero, senza [illegible] dalli [illegible] Garzoni [illegible] [illegible] d'interporre appellazione in Quarantia [illegible] alla sentenza [illegible] fatta sopra [illegible] mento dalli Dardi alli offici del Mobile li 19 settembre 1647, con cui si conservano nel possesso delli beni Girardi, e ciò dissero potersi fare, senza andar prima all'Auditor vecchio, [illegible] [illegible] [illegible] sentenza [illegible] della [illegible] del Mag.° sopra Ospedali era [illegible] [illegible] [illegible] godeva del Privilegio della [illegible] [illegible] dell'immediata appellazione ai Consigli.

[illegible] detto consulto si fece detta appellazione li [illegible] Marzo 1696. [illegible] si mandò il Comandador a' sequestrare [illegible] Venezia [illegible] [illegible] delli [illegible] Dardi [illegible] [illegible] [illegible] Girardi, ma detto Comandador [illegible] di far notar li sequestri in Quarantia C.V. [illegible] alli offici delli [illegible].

In detto giorno si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] far [illegible] fuori di Venezia li beni Girardi [illegible] si mandò il P. [illegible] [illegible] era l'Ill.mo Sig.r Nicolò [illegible] [illegible], il quale si fece nostro Religioso [illegible], che fece sequestrar [illegible] degl' Affittuali delli ecc.mi Dardi, e delli [illegible], e [illegible], tutto quello, che avevano di ragione [illegible] duc. 500, oltre il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] si presentò [illegible], [illegible] manda in Quarantia C.V. di taglio di detta sentenza per [illegible] [illegible] duc. 600 d'entrata ann., e [illegible]. In tanto s'aveva fatto [illegible] [illegible] il [illegible]

adì

Sopra Monasterj

sopra monasterj li 14 8bre 1695 comandamento
alli ecc.mi Guardi [illegible] debitori di [illegible],
dovessero [illegible] quanto [illegible] de frutti [illegible];
[illegible] in pena di duc. 50; li 29 8bre [illegible]
il secondo comandamento; e li 9 Aprile 1696 [illegible]
[illegible] il terzo [illegible]
[illegible], li 14 Aprile 1696 si [illegible] mandati in bon[illegible]
[illegible] per li duc. 50 della pena, con [illegible] duc. 1500 per
parte de frutti [illegible], [illegible]
[illegible] mandati si [illegible] in [illegible]
[illegible] debiti ecc.mi Guardi li [illegible] maggio 1696 [illegible]
fatto [illegible] duc. [illegible]
[illegible] a duc. 600 all'anno; [illegible] prima volta
li 5 Giugno; la seconda li 7 d.o; et alli [illegible] senza
[illegible], alla quale fu [illegible]
[illegible], a duc. 60 [illegible] al C. [illegible] Alessandro Al:
[illegible] del Conte, che si [illegible]
[illegible], d'ordine della [illegible].

Capo. 14

[illegible]
Si sveglierono finalmente li Guardi, e fecero sosp:
pender ogni cosa, per ordine del Magistrato sopra
Ospedali, e [illegible] dal quale Mag.to si [illegible]
li C.C. Comm.rij; onde [illegible]
[illegible] alli d.ti Guardi di depositare [illegible]
[illegible] debiti alla Scuola del [illegible]. [illegible]
che seguirono. Aggiustamento [illegible]
[illegible] Guardi, e [illegible], che sopra [illegible]
li C.C. Commissarij.
Ammirati noi, che li Guardi [illegible] facessero alcun
[illegible] a tali passi, [illegible] di [illegible]
[illegible] in effetto segui, perchè li 20 Giugno 1696,
per ordine del Magistrato sopra ospedali fecero
essi Guardi sospendere ogni cosa, come fatto da [illegible]
[illegible] la [illegible] del d.to
Magistrato. [illegible] non [illegible].
[illegible] il fatto fu [illegible]
per [illegible] ordine, e far [illegible] coman:
[illegible] per li sopra Ospedali alli [illegible], che depo:
sitino quanto siano debitori alla Scuola del [illegible]
[illegible]
il secondo Comandamento [illegible]

[illegible] Ma

Ma l'Interveniente de Dÿnodi costituito d.to giorno in
Officio, disse non poter ancor obbligarsi à presentare
cosa alcuna, douendo li C.P. se pretendono qualche
cosa, passar per via di estesa, e subito ebbe ordine
da Sua Ecc.a di sospender li sud.ti comandamenti.
Fù presentato da noi li 3 Luglio à d.to costituto, con
altro nostro di nullità, e fù intimato alli Dÿnodi,
indi li 9 Agosto seguità, e deposita la causa, per far
osservar d.ta sospensione, e mantener li comanda:
menti fatti, e come, che tal sospensione fù mandata
dalli Dÿnodi al Magistrato del [illegible], restarono
anco gl'altri sequestri fatti per Quarantia C.V. sospe:
si, li C.P. à questi [illegible] d'[illegible] volendo rime:
diare, consigliati dall'ecc.mo Canal, con mandato delli
Capi di Quarantia C.V. si fecero rinovar li sopradd.ti
quattro sequestri li 30 Giugno, con annotarli in
Quarantia C.V. lasciando ordine non sia dato suffr:
agio, se non siamo citati, in questo tempo si sono
citati li Dÿnodi per li due mesi, e messa la sospen:
sione in consiglio per tutto Agosto. Si cavò lettera
de conducendo à Mestre li 5 Luglio, e fù intimata.
Vedendo li Dÿnodi la risolutione de C.P. interposero il
Sig.r Gio: Batta Mariani per ultimare l'aggiustam.to
della Scuola, e con noi; onde fatti chiamare li
d.ti [illegible] la convenienza di evitare le liti, et ag:
giustarsi amichevolmente, essendo pronti li Dÿnodi
quando dalla Scuola venga abbracciato l'accordato
di dar[illegible] li due [illegible] per li [illegible] trascorsi
[illegible] undici, darli duc. 900, per saldo
et toto [illegible]. A questo la Scuola concorrebbe, quando
dalla parte nostra fosse fatta dichiaratione, che
per qualsivoglia causa, ò contratto, mai intenda:
[illegible] li beni proprij della Scuola, mà
solo quelli delli creditori Girardi. Questo potersi
concertare col [illegible] Garzoni, per trovar modo di
non pregiudicare alla Scuola, ne à [illegible]
Si consultò insieme con noi del Garzoni, e rifflet:
tendo, che non vogliamo assentire ad altri contratti
con la Scuola, e Dÿnodi per non pregiudicare alle
nostre ragioni universali sopra tutti li beni del
q. Girardi, d.to Sig.r Garzoni [illegible] un costituto
da farsi per parte nostra, doppo sarà seguito

aggiustamento

ro aggiustamento della Scuola, in cui dichiariamo
che per qualunque causa, non intendiamo
toccar li beni propri della Scuola, ma non ostan:
stante qualunque aggiustamento, intendiamo
preservare le nostre ragioni sopra, e cadauni beni
et affitti Girardi. Qual contratto stipulato, si conse:
gnò al Sig.r Marinoni, con parola di affrancarlo, dop:
po avere noi conseguito il pagamento de livello
annui, e rimborsati duc. 1300 [illegible]
anni e duc. 300 di spese fatte, con [illegible]
[illegible] duc. non ancora ricevuti dalla Scuola del [illegible]

Capo XXIX

Non vedendo li P.P. Commissarij alcuna risoluzi:
one buoni d'ultimar quest'affare, proseguirono
gl'atti per via di Giustizia; rinnovarono li Bu:
oni li maneggi, per venire ad un finale aggi:
ustamento, ma senza frutto. Furono dunque
ripigliati di nuovo gl'atti di Giustizia, e più volte si
lasciarono li Buoni spedir absenti. Finalmente non
potendo più resistere si concluse l'aggiustamento
[illegible] Commissarij [illegible]
Fatto il sopradetto contratto e attendendo l'ultimazione
di quest'affare, ma non vedendosi alcuna intenzione
di ultimare il stabilito, si incaminorno li 28 Maggio
1696 li comandamenti alli affittuali [illegible] di dover
[illegible]
bitori; alli [illegible]
menti [illegible] buoni per [illegible]
zation delli stessi comandamenti, si deputò la cau:
sa e proseguivano i processi li 31 Agosto 1696 [illegible]
[illegible]
quali addomandaronno li P.P. fino al Feb. 1696 M.V.
quando [illegible]
[illegible]
S.r V., li 8 Marzo 1697, li Avvocati si lasciarono
spedir absenti, ma pagata la spesa, [illegible]
[illegible] quando [illegible]
de Buoni fu sententiato in conformazion delli
[illegible] in favor nostro
In ordine a tal sententia si levò lettera dalla Quar:
antia ad [illegible] li 22 Maggio, con cui si man:
dò alla Cancelleria di Mestre per far intromettere

o sequestrar

di sequestrar nelle mani de coloni li beni Girardi in Mestre, e luoghi circonvicini, come fù eseguito con lettere responsive di d.ta Cancellaria di Mestre li 24 Maggio, dalla quale pure si cavò Fede non esser mai presentato cosa alcuna in d.ta Cancella:ria in ordine a' comandamenti sotto pena de Duc. 500, fatti di dover presentare, e ciò per farli incorrer la pena [illegible] 130

Si deputò novamente la causa con Duodi per li 20 Luglio, e invece di venir a trattarla, comparve Andrea Vincenzi Interveniente della Scuola, e fattosi annotar in officio, fece costituto, con cui assume il giudizio in causa Duodi; tutto per tirar avanti, e per stancheggiare con esso lui, pure deputata la causa per li 26 Giug.o, nel qual giorno fù in absenza spedito, restando confermati li com:andamenti. Pagò le spese, e doppo altre deputazioni di causa l'ultima fù il 5 Agosto, quando an:cora fù spedito in absenza, e confermati li nostri comandamenti.

Non potendo più resistere li Duodi, interpostosi il Sig.r Gio: Batta Mariani, instando che non si proseguiscano altri atti, promettendo in breve sodisfare alle proprie incombenze. Trattanto man:eggiato l'aggiustamento tra essi Duodi, e la Scuola con Scrittura, quale conteneva. P.o che li Duodi tempo 4 anni debbano depositare Duc. 40000 al Sal, e restino a cautione de compratori. Sec.do che interim paghino alla Scuola Duc. 1600 annui in due Rate. ~~[illegible]~~ Terzo, che per li prouenti di Duc. 2000 trattenuti da essi Duodi per le Case di S. Lucia annui, debbano sborsare alla Scuola Duc. 500 pro omni et toto &c. Quarto che man:cando al pagamento delle Rate, possino esser astretti per giudizio al deposito di tutti li Duc. 40000 quandocumque: Quinto, che possano li Duodi a suo comodo, et incomodo, ricuperar le d.te Case di S. Lucia. Sesto, che restino in suo vigore, et inde ogni atto seguito al Palazzo. Sett.o che resti lodato, e confermato l'Instromento Bon:zini, e sentenza a legge. Ottavo, che la presente non sussisti, quando non venghi approvata da noi. Qual Scrittura da tutti tre Fratelli Duodi,

fù

1712 fù sottoscritta li 9 ottobre 1697 portata dal Guard.^o e Sindici nel Capitolo della Scuola per l'approuatione come anco di tutti li detti[?] fù presa parte, dalla quale restò approuata, purche venga da noi confirmata. Quindi detto la scritta, che da noi fosse fatto Constituto d'approuatione, mà ricusando di far altro che lo stabilito col sig. Garzoni, e Sig.ri …, quelli prima di esser rimborsati de procuri, conuenero d'assegnarli da sciodere dalli Ecc.mi Deputati del 1670 quali si obligarono con scrittura priuata li 15 ottobre 1697 di far lo sborso di d.a summa … et il P. Sindico all'incontro fece ricevuta il giorno istesso al Guardian d'accettar in d.to giorno riceuuti dalla Scuola …, li 19 ottobre si fece il concertato costituto di sopra …, con cui si … li beni propri della Scuola, ma non ostante quali … negli aggiustamenti debbano restar intatte tutte … ragioni sopra cadaun bene, ad effetto … … … … …

Così fatto tal aggiustamento, li Deputati 4 Xbre 1697 … contarono duc. 5175, e li 30 Agosto, e 20 Nbre 1698 contarono li altri 5875 per saldo, alli quali non si fece la ricevuta, perche fù fatta alla consegna di d.to scritto li 15 ottobre 1697 al Guardian.

Ma non bastaua a noi la riscossione di d.ti … ma si accudiva all'assegnamento del Capitale, che restando duc. 500 annui, nel che corsero due anni, con buone parole al solito senza alcun effetto. Voleuano li Deputati assegnar duc. 1.m all'Vegeda, e m. al Vin. Finalmente … duc. … alla Scuola, questa ne fece il giro li 10 marzo 1699 di duc. 1 m al Sal. al nostro Conto onde con questo restò compita ancó questo punto circa il capitale.

Restaua liquidare quanto essa Scuola andava debitrice al Conto, il che anco si effettuò del Marzo 1700 restando liquidato il suo debito in duc. 950 per saldo del concertato nell'aggiustamento 4 Ag.to 1694, e delli procuri volevano li Comissarij cedere tanta summa da sciodere dalli Deputati, e ciò se gli sarebbe accordato, mà pretendendo inserirui clausola di … noi pagar, ne mai per qualsisia causa pretender altro, non si volse accettare, onde restarono le cose, come prima. La Scuola però diede

a conto

a conto li 6 Settembre 1700, delli duc. 950, diede, M.A.
(detti (duc. 500, ne altro fin'ora 5 Feb.° 1700 M. V.
si è ricevuto

Di queste volte motivò il Sig.r Mariani voler riuedere
la nostra amministratione circa d.to Legato, ma non
si dourà in alcun modo permetterlo, non auendo
la Scuola altra ingerenza in tal Legato, che di cor:
:risponderli duc. 1200 annui, eccettuato il solo caso
della soppressione della Religione. Quando poi vol:
:essero per via di Giustizia violentarci, sarà spediente
difenderci, et insieme domandar taglio dell'aggiusta:
:mento fatto, come lesiuo di più della metà, et inca:
:minare rigorosa lite, per farli star à douere.

Qui termina il P. Daniel Danieli il suo Memo:
:riale Cronologico della lite contestata, e proseg:
:uita per il Legato Girardi. . . .

A

[illegible]

[illegible] Consento [illegible]

[illegible] Acq[illegible]

[illegible] Lessioni del medesi[illegible].

[illegible] 18 [illegible]

Da Pordenone [illegible]

et [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 18 [illegible]

[illegible]

et di confusione del [illegible]

[illegible] sentimenti [illegible]

[illegible]

[illegible] M. M. [illegible]

[illegible] Maggio [illegible]

[illegible]

[illegible]

Abitatione del Ill.mo Sig.r Daniel Monte Real

[illegible] come se fose fatta di mano di Publico Nod.o

[illegible] come desiderando i Padri Domenicani [illegible] nel [illegible] del [illegible] di Venetia [illegible] in esecutione [illegible] un Convento in questa Terra di Pordenone inviarono il [illegible] Giacinto [illegible] Rettore del sud.o [illegible] Gerolimo Maria [illegible] Franco et [illegible] Sabaco a ritrovare logo oportuno per detta fondatione et avendo considerato un logo del Ill.mo Sig.r [illegible] di piena sodisfacione per il loro intento concernero col medesimo di comprarsi [illegible] usso, prezo ogni qual volta essi [illegible] si trovino in stato di dar [illegible] novo Convento

[illegible] scrittura [illegible] [illegible] [illegible]
de base fatta per mano di Publico Notaro si dichiara come
dovendo li [illegible] [illegible] Dupinicuni abitanti al Collegio del [illegible] in esecuzione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], et in ordine delle [illegible] concessio-
ni fondare un Convento in sito [illegible] di [illegible] Mandarono come
esecutori testamentarii del medesimo [illegible] [illegible]
il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in detta [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et aver osservato che il [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
situato fuori della Porta che conduce alli [illegible] Capuccini sarebbe
di tutta commodità [illegible] et [illegible] [illegible] di [illegible]
a giusto prezzo da determinarsi da periti da eleggersi dalle parti
con[illegible] qual ultra sarà [illegible] [illegible] il capitale di [illegible]
cento [illegible] [illegible], nel [illegible] con detto [illegible]
[illegible] di esser [illegible] detto [illegible] prezzo [illegible]
[illegible] [illegible] di Comprarlo a [illegible]
[illegible] che però [illegible] maggior confirmazione di quanto medesi-
mente ~~[illegible]~~ intero di proprii pugno [illegible].

Ill.mo Rev.mo Sig. Sig. P.ron Col.mo [illegible] Sig. [illegible] Eminentiss.mo

Veneradissimo capito li comandi [illegible] [illegible] Rev.mo [illegible] del studio, et scoperto [illegible]
[illegible] siti ~~col~~ P. F. Filippo per prontam.te [illegible] [illegible] Priorato et del
Sig. Gio. Daniel Montevecchi Nobili di q.to luoco convenendo della Religione ~~et~~ [illegible]
[illegible] li siti oue si potrebbe far la fondatione dalla parte della Città, ~~non~~ [illegible]
[illegible] due soli da potervi applicare; ~~[illegible]~~ dalla parte di q.a del borgo [illegible] degli altri
q.ti [illegible] l'uno delli [illegible] visto dalla S. V. Ill.ma Rev.ma et l'altro [illegible] accennatoli
dal Pre. F. Filippo. Questo è in buon sitto alto quasi come q.to che lei à visto,
dominato al sole dalla mattina sino alla sera ma non da alcuni [illegible]
continenza di circa sette in otto campi, parte [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] satisfattione, [illegible] non [illegible]
[illegible] con q.to di [illegible] ~~[illegible]~~
~~[illegible] et ponente~~, [illegible] e acqua da potervi far peschiera, ~~et a[illegible]~~
~~altro [illegible]~~. Dalla parte di Levante confina per ~~[illegible]~~ non picciola longhezza col fiume
[illegible] ~~[illegible]~~ et questa parte conservasi in prado
[illegible] da [illegible] d'acqua ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] solo [illegible]
[illegible] nel tempo della [illegible] in altri tempi, ouvero che q.to
non perche il fiume [illegible] da grande abondanza d'acqua, ma perche [illegible]
[illegible] impedito il corso da acqua maggiore, che è la medema, et
[illegible] confina [illegible] altra ragione di ponente terra [illegible]
[illegible] q.to [illegible] sitto, [illegible]
[illegible] sitto ~~[illegible]~~ stretta, [illegible] sarebbe [illegible]
[illegible] et ~~[illegible]~~ partene [illegible] sitto che detto [illegible]
la piazza ~~[illegible]~~ più altra [illegible] [illegible] della sitto [illegible]
[illegible] la parte [illegible] fabricar [illegible] et [illegible]
[illegible] della [illegible] far quest'altra
~~[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]~~

[illegible] [illegible] Roma

Queste sono le ragioni di [illegible] [illegible]
[illegible] questi [illegible] altezza [illegible] terreno, senza haver un palmo
di terra~~[illegible]~~, et al dir [illegible] ~~[illegible]~~ haverebbe [illegible]; [illegible] altro [illegible] havendo [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~
[illegible] circa duo Ducati all'anno, et [illegible]
che si haverà [illegible] 3.° [illegible] ~~[illegible]~~ un certo di corso [illegible]; [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] campi et essendogli [illegible] da [illegible] detti [illegible] domandato [illegible] che [illegible] vorebbe [illegible]

1.10 [illegible] fatto, et per quanto rispose, che farebbe [illegible] Richieri. [illegible] poi non la maggior parte del fondi, che sarà circa 4 campi et [illegible] anco quelli posti nell' alto. Si havrebbe fatto un scandaggio [illegible] [illegible] della valuta, il tutto [illegible] fondi et case [illegible] che non vorranno star à stima, che però si risolvemmo andar da Sig. Co: Richieri per dar un tocco, come che da [illegible]: vegola anco gli [illegible] et anco amorevoli et [illegible] speranno le [illegible] bili, [illegible] il vecchio che ha il governo della casa d'età di circa 60. et [illegible] doppo fatte espressioni di provare [illegible] comodi, ricercatone [illegible] non volevano [illegible] mille ducati, oltre il [illegible] che [illegible] et [illegible] et [illegible] che voleva [illegible] risolutione: [illegible] si osservava una [illegible] negativa assoluta [illegible] fondo, et di questo buona parte in [illegible] [illegible] non poteva [illegible] et [illegible] per troppo esorbitante.

Il 2.° sito è [illegible] dalle SS. loro R.me subito fuori del [illegible] altri [illegible] presso è il giardino di campi 4, incluso la [illegible] che [illegible], et [illegible] per [illegible] giorno [illegible], ~~[illegible]~~ questo [illegible] sopraoritto [illegible], [illegible] facilitar il negotio [illegible] à l'altra parte che fece depositar il denaro dalle Religione di [illegible] [illegible] tutti [illegible] contro [illegible] cento ducati il campo, dove il governo, et [illegible] fra loro chi venne [illegible] in luoco de' beni [illegible] il denaro [illegible] volevano [illegible].

Un nepote dell'altra parte [illegible] [illegible] Sig. [illegible] propone o tutto ò niente, questa propositione vol dire, che havendo [illegible] to in questi 4 campi una possessione grande di circa campi 30. con case coloniche, tutti uniti in un corpo solo la Religione facesse l'acquisto di tutta la possessione, insieme con li 4. campi sopraoritti, ò che non [illegible] li 4. [illegible] di [illegible] [illegible] questo giovine s'è [illegible] officio, [illegible] non [illegible] [illegible] in questo affare [illegible] [illegible] [illegible] recordato [illegible] che sarebbe [illegible] [illegible] che portando [illegible] farebbe [illegible] [illegible] possessione, et à ciò l'ha [illegible] il sopraoritto Sig.r [illegible] [illegible] nominato [illegible] ~~[illegible]~~
negotio de N.ri [illegible] dominati dal [illegible]

Questo è luoco bonissimo, vicino alla Città [illegible] si può dire dentro, et fuori della

i. sd.[mo] Ma li ~~[illegible]~~ soli campi questo porria nutrirebbe poco terreno essendone sorte, di stà
a luogo [illegible], et poste in [illegible] quasi lo piombo che ~~[illegible]~~ non i [illegible] fare, la
un poco di ligno ~~[illegible]~~ [illegible]
~~[illegible]~~, [illegible] poco l'Ecc.[mo] S.r [illegible], che vi dovesse il [illegible] di mia oppinione
libera che comincia subito fuori della mura della Città et ma [illegible] con le sopras=
scritte [illegible] et non ~~[illegible]~~ [illegible] di Canoua [illegible] della Città, che
quali [illegible] dalla parte di Canoua serviebbero di Cl[illegible]; il vole è che nell' [illegible]
[illegible] viverebbe l'horto si vederebbe dominato da alcune cose che sormontano al
[illegible] la Mura della Città, ~~et chi volesse fare le mura di [illegible]~~
~~[illegible] di Casino [illegible] fuori parte della quattro campi [illegible]~~
[illegible] il luoco, ~~et [illegible] poi si [illegible] di tutto la giurisdizione si potrebbe~~
[illegible] è in buon sito, sanissimo, ~~[illegible] altro Città [illegible] più distante, et fare di buonissima~~
aria dominato dal sole, ma anco da alcune cose, (riguardo importante) [illegible] qualità
e di campi 4.
~~Stanzatti una altre cose colomniche, et così si potrebbe [illegible]~~
~~[illegible] sufficienza, et per [illegible]~~.

Il Ecc.[mo] S.r [illegible] trouterebbe spesa in breue [illegible] la Città ~~[illegible]~~ [illegible]
d'attendere conservatione, et alla [illegible] ~~[illegible]~~ con [illegible]
[illegible], et spero [illegible] hauendo più così seguiti con altre persone in [illegible]
[illegible], et vivendo così egli come [illegible] il [illegible] lo potrà [illegible]
detto fondi, et [illegible] volentieri, con l'esborso del [illegible] terreno, che dice
[illegible] cento ducati il campo, il [illegible] campo alla mura della
Città [illegible] ~~[illegible]~~ forse lo [illegible], et a [illegible]
potria valer poco. In conclusione questo potria valer circa quatrocento ducati, ~~[illegible]~~
et anco con tutta la [illegible], et case colloniche circa quattro mille, ma si [illegible]
vebbe fuori della Canoua le case colloniche, et [illegible] tutta la [illegible], [illegible]
[illegible] così [illegible] si potrebbe [illegible] sempre [illegible] adorno [illegible]
in ordine, et si [illegible] l'usufrutto di [illegible] si spendeue, li prati [illegible]
all'acqua del fiume, quali però non si potrebbero [illegible] nella [illegible]
[illegible] [illegible] barche con [illegible] si potrebbe [illegible]
[illegible] dalla barca [illegible] al [illegible]. Così [illegible] il p.[o] sito valeua
[illegible], [illegible] circa 4000 ducati nella prima [illegible] dimandato a [illegible],
et pure non v'è altro che [illegible] otto campi di terreno.

Considerando ~~[illegible]~~ con li sopranotati [illegible] et [illegible] la Co: Richiera [illegible]
[illegible] alla ~~[illegible]~~ consultatione de soprascritti siti, non bastarà forse [illegible]
[illegible], et che [illegible] in luogo [illegible] in questo luoco [illegible]
[illegible] ricorrer con [illegible] o questo consegno per ottener Costruzione[illegible] il luoco del Scotto [illegible]
[illegible] per qualche [illegible] con [illegible] di [illegible] l'aff.[o] annuo che consisterà al [illegible]
[illegible] ducati annui, ~~[illegible]~~ et questo le [illegible]
[illegible] qualche oppositione ~~[illegible]~~ conoscendo che [illegible]

aggravio dall'aggravio di mantenere un giovane con £ 50. [illegible] che
[illegible] [illegible] dicono che la città [illegible] alla Religione le sue [illegible]
[illegible] che [illegible] nel d.to luoco, et alcuni [illegible] livellarij [illegible] dovea essere
le d.te 50. che sono d'aggravio, [illegible] [illegible] del d.o luoco [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] non volendo havere [illegible] di pagar [illegible] d. 50. annui
ricordono che
[illegible] [illegible] aggravi [illegible] [illegible] d'un giovane solo, [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] in ragion di quatordeci [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] si [illegible] [illegible], et [illegible] sarebbe facile l'incontro in [illegible]

Mentre si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ~~[illegible]~~ uno dei deputati
della Città [illegible] contratore con la Religione, che è nepote del q.m [illegible] s'accostò, et [illegible] che si [illegible]
[illegible] sito, et non s'applicavano a [illegible] del [illegible] onde abboccatosi col S.r
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla Religione [illegible]
[illegible] la [illegible] di [illegible] [illegible], ma si [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
altro, ~~[illegible]~~ la risposta [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] della
religione, ne havendo altro li diede che l'impegno [illegible] col d.o suo Zio
[illegible], onde [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particolare
[illegible] ricordono [illegible] [illegible] che essendo d.to [illegible] [illegible] affettuoso alla
Religione sarebbe [illegible] ~~che [illegible] [illegible]~~ [illegible] a [illegible]
[illegible] nepote deputato, che occorrendo discorso nel [illegible] [illegible] ad effetto, ò pure
nell'altro [illegible] di [illegible] [illegible] d.o luoco di S. Filippo non si oppo-
nesse [illegible] la cosa [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] altri
che si opponghino, conoscendo benissimo che [illegible] luoco non è [illegible] [illegible]
[illegible] conti che mantenere [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] col S.r [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] notte
ha [illegible] che il suo desiderio sarebbe di vendere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] dal q. [illegible] [illegible] [illegible]
S.r [illegible], ho stimato bene non [illegible] [illegible] alcuna [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
D. V. P. M.to R.da Pordenon li 23. marzo 1692
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Molto Ill.re, et molto R.do Sig.r mio Sig.r Col.mo:

32: 4
9: 12
46: 10
3: 2

Quando che hebi fortuna di riverire V. Paternità molto R.da hebbi
anco l'honore che capitasse da me il sig.r Fr.co Francesco
[illegible] fatica nel ritorno che faceua in S. Daniele, et tenij
longo discorso sopra ciò haueuo motiuato al [illegible]
bontà [illegible] molto [illegible] per il sito d'erege[illegible]
il Convento a Pordenone [illegible] ritrouai questo [illegible]
tutto disposto a seruire con espressioni [illegible]
alla [illegible] natiua, [illegible] in solo di seruire [illegible]
anco [illegible] maggior [illegible]
hauerei portato queste sentimenti dalla bontà sua [illegible]
[illegible] detto che fosse partita per Venezia ne ho [illegible]
lino a quella hora mi sarebbe di sommo contento [illegible]
[illegible] ogni mio potere, e [illegible]
[illegible] me ne [illegible]
[illegible] molto [illegible]
[illegible]

Pordenone li 10 luglio 1692

Aff.mo et Obl.mo Ser.re
Fran.co Zanetti

un pezzo di terra di Campi 14 in 15 in circa Chiamata
la Bvardarzza poco discosto dal luoco del Sig.r Antonio
Melloni di Pordenon fuori della Città; è di ragione
dell'Ill.mo Sig.r Francesco Montica di Udine, figliuolo
dell'Ill.mo Sig.r Carlo.
Io sottoscritto Gio: Zopetti f. di Pordenone.

[illegible] ricevuto la sua g[ma] con l'espressioni d'affetto [illegible] del Sig. Mortico à quali son ~~corrisposto~~ [illegible] corrisposto. ~~[illegible]~~, cose tutte che m'obligano al [illegible] sì dell'uno come dell'altro; [illegible] contento però [illegible], che le cose non si [illegible] con [illegible] in [illegible], per esser in [illegible] il [illegible] consenso de Capitoli che douevano [illegible] del [illegible] de Religiosi et [illegible] del monastero stesso, onde [illegible] che non [illegible] questo non si può applicare, [illegible] di qui [illegible] così [illegible]: [illegible] però non [illegible] di [illegible] [illegible] hanno fatto in tenuta li beni à ciò obligati, et che si trouano in mano di 3° persone, quali non potendosi [illegible] le ragioni et [illegible] [illegible], [illegible] o necessità cedino, et [illegible] si [illegible] li mezzi proportionati

dopo alcuni giorni della data ~~della sua gratiosa~~; [illegible] ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

al fine [illegible], Ritrouandomi in [illegible] hò partecipato à [illegible], che sono [illegible] in simil interuelle ~~[illegible]~~ l'officio da lei fattomi acciò non s'ingannino con [illegible] riuscire [illegible] di più comodo alla Religione, nè [illegible] alcuna cosa [illegible] il [illegible] al mio [illegible] di [illegible] sono [illegible], ~~[illegible]~~ con [illegible] gratia per [illegible] dell'officio fatto, et effetto [illegible] alla Religione [illegible] che a suo tempo sarà [illegible], [illegible] et [illegible] onor io seruitore non ~~mi~~ sparmij li comandi, che [illegible] effetti [illegible] per sempre, qual hora mi [illegible]

All'Ill.mo et R.mo S.r mio Padrone Col.mo

Il S.r Card.le [illegible] [illegible]

[illegible]

Padovasone

icat
a.
stata
la
ce
esti
le
o.
ma
vedo
aua
mi
ine
he
ha
ro
m
letto,
dcan
chi

cat
a-
ssata
lla
re
iesé
le
e.
mai
gelo
auu
mi
ino
she
na
no
m
letto,
dean
chi
g:
tine
g,

... detta mia obligatione lascio mille, e doi ... d'entrada alli Padri Domenicani Reformati del Monastero ... PP. Gesuati, acciò con questa entrata sij comprato un fondo et eretto un Monastero della Madonna del Rosario, qual habbi obligatione di dirme Messe dieci al giorno per l'anima della S.ra mia Madre, del S.r mio Padre, e mia. E ciò voglio sij esequito, se però non l'havessi fatto io in vita; perche se S. D. M. mi presterà vita procurerò farlo io. E se per caso la Religion predetta, che non credo mai restasse sopravessa, in questo caso solamente voglio che essa entrata annua resti nella mia Commissaria della scola predetta, acciò essa habbi obligo di farmi dir le messe sopradette. Overo nel caso di sopravessione della d.ta Religione (che non voglio credere) ordino che ... Monasterio, che fosse eretto, come sopra, ... dieci Sacerdoti ... quali habbino la stessa entrata con l'obligo sopradetto, in tutto, e per tutto ... ordinato: e restando loro ... Sacerdoti ... loro habitar, et ... da miei Commissarij nel Monastero predetto, e nel caso di morte di qualcheduno li Guardiani della Madonna restituischino al numero d'essi con l'elettione d'un altro.

... miei ...

Testo del ... S.r Ant.o ... Giraldi fu des. Ant.o ... miei 1685 2 ... ottobre ... ...

Con ... Dott. ...

RT

[illegible]

Punto del Testamento, del N.H.S. Alvise Ferrari spettante la fondazion del Convento.

[illegible] el Nome [illegible] 3

+

Q

[illegible] Laurentius de [illegible] [illegible] et [illegible] Ord.nis Praedic.rum humilis Mag.r Genalis et Servus

[illegible] Conventuum Ordinis n[ost]ri novorum, eorum installationi, servatis tamen in omnibus Sedis Apostolicae mandatis, ubi attendimus. Sane cum nobis expositum fuerit Conventui n[ost]ro [illegible] Venetiarum Cond. [illegible] Salomonij Venetiarum legata fuisse [illegible] annuo Censu [illegible] et [illegible] Ducata illius monetae cum onere tamen aedificandi et installandi novum Conventum in Terra quam [illegible], prima, et post Conventus installationem, et aedificationem teneantur decem Sacerdotes in perpetuum annuatim [illegible] Fratres, Laicos ipsis necessarios, ceteraque praestare iuxta [illegible] ab eodem fundatore et benefactore praefatam installationem promovere cupientes, et quantum in nobis est, executioni demandare, harum serie [illegible] n[ost]ri auctoritate acceptamus et approbamus praefatam fundationem et installationem novi Conventus, acceptatamque et approbatam secundum omnes conditiones et clausulas in [illegible] donationis et fundationis expressas per praesentes dicimus, ipsumque Conventum post sui aedificationem unimus et incorporamus Ordini n[ost]ro cum omnibus [illegible] et privilegijs quibus ceteri Conventus [illegible] ex Summorum Pontificum indul[illegible] [illegible] et [illegible], declara[illegible] [illegible] et [illegible] Salomonij Venetiarum [illegible] [illegible] ut [illegible] illius [illegible] [illegible] eundem [illegible] quam temporalibus subesse et [illegible]

gratijs, immunitatibus, iuribus, et alijs in eadem Congreg.e gaudeant et fruantur; quare iniungimus moderno Vicario mali ... dictae Cong.is eiusque in futurum pro tempore successoribus, ut huic nouae installationi et aedificationi Conv.us sedulo et absque aliqua mora insistentes, omnia in Actis fundationis contenta fideliter exequantur, eum et suos successores hac in parte Commissarium seu Commissarios declarantes, ... nra. authoritate omnia gerere et agere quae ad perfectionem illius Conv.us et installationem pertinere in Dno iudicabunt, praecipientes omnibus et singulis tam Capitibus quam membris ad dictam Congreg.m et Prouinciam ... ... et Vicario illius ... pro tempore circa huius Conv.us aedificationem et fundationem subsint et pareant; seruatis tamen quae in Constitutionibus ... constituta sunt ... In nomine Patris et Filij et Spiritus S.ti amen. Non ... contrarium quibuscumque. In quorum fidem ... in ... die ... Nouembris ...

fr. Antonius de Monroy

Archiepus Compostell.s mag.r ...

[illegible]

[illegible]

1685

Lettera del Rmo. P. Generale Fra Antonio De Monroy, 1685, in cui da facoltà di accettare il legato Sirardi per la fondazione di un nuovo Convento della nostra Congregazione.

[illegible] [illegible] del Nome del si[illegible] [illegible] [illegible] 16[illegible] Nel Convento dei
P.P. Cappuccini d[illegible]

Desiderando i [illegible] P.P. [illegible] Fran.co di Sicilia d'introdurre [illegible]
overo di vicio di [illegible] della loro Relig.ne in questa Città di [illegible]
et havendo di già [illegible] prescritto che [illegible] [illegible] è venuto [illegible]
senso dei R.R. P.P. [illegible] di nella med.a Città [illegible]
[illegible] della loro [illegible] Relig.ne, come [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 16[illegible] e bramando essi d'havere,
come è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dei P.P. Cappuccini, [illegible]
nella d.a Città godeno da 70 anni in qua [illegible] [illegible]
Relig.ne, si è cominciato [illegible] trav.[illegible] di alegare al Ill.mo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] le nomine [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] P.P. minimi osservano [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] P.P. Minimi per l'[illegible] [illegible] [illegible]
hanno effettuam.te esposto gl'accennati [illegible] [illegible] [illegible]
tre in data di [illegible] de dì 17 [illegible] 1678, et poi personalm.te in voce
[illegible] Ill.mo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ill.mo S.r Pietro [illegible]
Padre [illegible] [illegible] Tiziano Provinc.le de Cappuccini in questa [illegible]
di [illegible] sotto li 28 [illegible] 1678 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] seguente 29 [illegible] 1678 [illegible] [illegible] Fran.co [illegible]
attuale [illegible] [illegible] [illegible], et tutti gli altri Religiosi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sopra questa petitione. Premessa dal P. Provinc.le una efficace esortat.ne
a tutti, et a ciascheduno di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] la maggior gloria del S.r Iddio [illegible] [illegible]
questo [illegible] verso la Relig.ne [illegible] quale devono esser [illegible]
in ogni [illegible] modo le più [illegible] [illegible]. [illegible] presa deliberat.ne
con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] da P.P. Minimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
consentim.to [illegible] [illegible] per tale Introdut.ne, e [illegible]
[illegible] [illegible] di presentare la prememorata supplica

[illegible]

[illegible] giustitia, e di ragio[ne]
[illegible]

[illegible] 1[illegible]

[illegible] Tisana Prou[incia]le de Capuccini [illegible]

Fra [illegible] Guard[ia]no attuale di [illegible] à
nome mio, e de miei Religiosi

Fra [illegible] Capuccino [illegible]

Credendo li P.P. di S. Fran.co di Paola stati ricercati dalla Città [illegible]
[illegible] fare [illegible] un Monast.o del suo Ord.e p augumento
[illegible] e bene spirituale de suoi Popoli, perciò il P.re
[illegible] del med.mo Ordine [illegible]
dal Rev.mo P.re Baldassar [illegible] come in sua
[illegible] de [illegible] 1671. [illegible] per suppli-
care li M.to R.di Padri Capuccini, acciò si compiaciano di
voler benignam.te prestar il loro assenso per [illegible] nel
med.mo Loco di [illegible] reverentem.te [illegible]
P.re Guard.no et M.to R.R. Padri Capuccini [illegible]
[illegible] à voler gratiosam.te dar il loro assenso, acciò [illegible]
P.P. possino effettuare [illegible] sia, et diretta intent.ne di md. [illegible]
di [illegible], [illegible] consolat.ne de [illegible] della gratia [illegible]

[illegible] 15. maggio [illegible]

1678 29 7bre

Facoltà conceduta dai PP. Capuccini di Saule ad istanza di quel Consiglio ai PP. Minimi di accettar la fondazion d'un Convento in quella Terra.

1679 15 Maggio

Istanza fatta dal Sig. Anastasio Lavenet de' Minimi ai PP. Capuccini di Saule per ottener il loro assenso all'introduzion della sua Religione in d.a Terra.

[illegible]

Adì 5 Marzo 1636 5

[illegible]

onstituito nella Cancellaria Ducale ... Pre
Antonio M.a ... Agost.no a nome del Venerando
Mon.ro di S. Maria degl'Angeli di Vercelli fa ...
mili.ma istanza, che facendosi alcun Atto, supplica,
o altro, o vero venendo presentato memoriale, o Breve
di qualsivoglia sorte in qualunq. escogitato modo
o nome niente eccettuato concernente l'Erezione o
assegnazione di alcun Mon.ro Hospitio o altro nella
Città di Vercelli così in nome di quel Consiglio come
di qualunq. altra persona per che si richiedesse ad
alcuna deliberazione, permissione o licenza debbi esser ci-
tato così avanti il Ecc.mo Senato come avanti l'Ecc.ma
Consulta ... Collegio e Sac.ma ... per poter addurre
delle proprie ragioni a preservazione delle med.me
e ciò senza alcun minimo pregiuditio, anzi con espressa
riserva ... esclusive sue ragioni così in ordine
come in merito ... meliori modo ... sume-
quali ... cumque.

[illegible]

1646 5 [illegible]

Costituto notato nella cancelleria Ducal [illegible] Giovanni di Sacile, per essere ascoltato in caso di evasione di [illegible] Comune, o [illegible] in Sacile.

1656 il dì 20 Marzo

Congregato il [illegible] della [illegible] nella [illegible]
de' [illegible] il suono della Campana [illegible] et di mandati
li [illegible] dall' [illegible] della [illegible]
[illegible] detto [illegible]

il Nob. ecc.: S. Antonio Bartolini } Leonardi
il Nob. S. Paulo Pelizza }

et altri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
li quali [illegible] da [illegible] Lorenzo Lando [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della [illegible]
[illegible] Domenico [illegible]
nel Loco [illegible] di S. Rocco [illegible] di [illegible]
uno, dove [illegible] sua [illegible], [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] ottem. [illegible] in [illegible]
[illegible] dichiarare in atto di haver par-
ticolar [illegible] altri [illegible]
[illegible] in detto [illegible]. Che tanto [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] uno
[illegible]
[illegible]
[illegible]
occorrente, et ita [illegible]
[illegible] di tutti [illegible]
niuno in contrario, in quorum [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] pro signo [illegible]

[illegible]

1686 (25. Marzo

Parte presa nel Consiglio di Vacile di permet-
tere ai nostri RR. di fondare un Conv.to in questa Terra

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1686 … Aprile

Lettera del D. … D. Vincenzo Vando di … al P. Antonino di S.ta Catterina Vic. Gen.le della Congregazione in cui gli da alcune informazioni p la fondazione di un Convento in questa Terra.

M. R. P. Vic. Sup.te Sal. Sento ciò che la P. V. mi riferisce intorno alla fondatione di un nuovo nro Conv.to in virtù del legato del q.m S.r Luigi Gerardi, e mentre si è incontrata alla insuperabile difficoltà nel luogo, oue si era ne, in virtù della presente à sortuna, perche possa col il consiglio il Ros.o eleggere altro luogo esortandoli di hauer mira al ben e del coto nra Congre.

La P. V. con altra sua mi significa del Ros.o, et circa il P. Fiamengo ch'è andato in e rispondo che la P. V. potrà sodisfarlo co l'attestato ch'egli richiede, e dandole la mia benedit.ne mi racc.o alle sue oraz.ni et Ss. Comp. Roma 18 Giug.o 1689.

Di V. P. M. R.

Aff.o in Dño

F. Antoninus Cloche

Mag.r ord.

P. Vic.o Sup.te della Congre. di Venez. Ros.o

1686 6 Aprile
1689 18 Giugno

Facoltà del Rmo P. M. Gnle Antonino
di eleggere un luogo opportuno p fondare
non avendosi [illegible] fondare il con[...]
in [illegible]

Al M. R. P. Vic.o Gnale della ma
Cong.ne di Venetia dei Predri

[illegible]

Venetia

Rev.o Mag.r Adi

Molto R.do P.re Nostro Padrone

ntonino

fondare il

Reci

dell. P.re Vostre non potiamo dar principio a que

1686 1. Aprilis

All'Ecc.mo Pr.io Sovrano Rettore ...

Ser.mo Prencipe

Dalla pia ordinatione testamentaria del q. N. H. Al-
uise Girardi fu de S. Antonio, publicata sino l'anno 1695
6 Novembre resta prescritto al Monastero di Noi Padri
di S. Domenico dell'Osservanza alle Zattere, con l'
institutione d'una Mansionaria perpetua di Messe dieci
al giorno per l'anima del defonto e suoi parenti. al
qual fine lasciò Ducati mille e ducento d'entrata
acciò con questa fosse conservato un fondo et eretto
un Monasterio con altare della Madonna del Rosario
ad oggetto principale che in questo corresse l'obliga-
tione di celebrare le sudette Messe. L'Herede
residuario di detto N. H. a cui aspetta l'adempi-
mento totale di esso legato è la [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e tutti
li di essi Commissarii sono li Guardiani pro tempore
[illegible] [illegible] quarto anni che [illegible] [illegible]
[illegible] entrata destinata all'adempimento di quan-
to il sudetto Testatore ha ordinato e speriamo Noi
Padri che sia ha perduto [illegible] [illegible] dal principio
della fabrica di d.to Monasterio et in [illegible] in
tutte le sue parti l'essecutione del Testamento.
Ma perche senza il benignissimo e Religioso decreto
dell'Ecc.ze Vostre non potiamo dar principio à questa

1686 6 Aprile

la quale riuscirebbe pronta, e facile nella Terra di Pordenone humilmente supplichiamo l'EE. VV. à voler ad interporre di sua auttorevole permissione, acciò in detto luogo si possa dar principio e stabilir la fabrica del Monasterio predetto, venendo non solo secondata la volontà del Testatore tanto benigno, et siamo certi che insieme l'anime degl'habitanti di quella Terra concorreranno prontamente ad accorrere quei Padri che saranno mantenuti et alimentati dalla rendita del suddetto [illegible] mentre oltre alle preci che faranno essi [illegible] à beneficio dell'anima del Testatore saranno [illegible] al [illegible] et alla devozione [illegible] per la continuatione delle [illegible] à questa Serenissima, e Religiosissima Republica [illegible]

1680 5 settembre

Che sia rimessa ai Savii dell'una et dell'altra mano.

[illegible]

Valerio da Riva

Vicenzo da Mula

Aluise Foscarin

Polo Bernardo

~~[illegible]~~ Giacomo Pisan.

Francesco Priuli

Mico

Per ordine degl'Eccellentissimi Sig.ri Savii sopradetti che alla presente supplicatione risponda il Magistrato sopra li Monasterii, et ben informato delle cose in essa contenute, visto servato et maturamente considerato quanto si deve dica l'opinion sua in scrittura giurata, et sottoscritta di mano propria giusta la forma delle Leggi.

[illegible]

Nodaro Ducal

1586 · 4 lu.

1589

Supplica presentata dai DD. del Cons.º del Pre S.ri
al Ser.mo Principe per ottener la facoltà di fabbri-
care il fondaco in Pordenone
e comissione data dagli Ecc.mi Savij al Magistra-
to sopra Feudi d'informarsi sopra la detta sup-
plica, e dir la sua opinione. —

[illegible]

Copia

A [illegible] 2 [illegible] 1650

[illegible]

[illegible]

[illegible] e [illegible]

e Com.

[illegible] della [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] iscono al merito di
questa Città, risoluono di humiliare à
[illegible] memoriale nei [illegible] piedi di V. Ill.me
supplicando le concorrere con il [illegible] [illegible]
[illegible] alla [illegible] da cui Padri [illegible]
[illegible] della [illegible] del [illegible]
[illegible] Benefattore, [illegible]
[illegible] d'edificare una Città in Terra
[illegible] dove [illegible] in [illegible]
[illegible] l'adorato Nome di Maria [illegible]
del Rosario, [illegible] nelle [illegible]
[illegible] Fondatore. [illegible]
Cittadini [illegible] e [illegible]
[illegible] in Concordanza della
[illegible] [illegible] di [illegible]
questa [illegible]
[illegible] negli [illegible]
coltura dell'anime, nelle [illegible]
[illegible].

Con questa viva fede confidano nella [illegible]
della [illegible] Com. [illegible] di [illegible]
con [illegible] una [illegible]
[illegible] che [illegible] gratie [illegible]

Venetia 20 [illegible] 1650

[illegible]

Li Padri [illegible] del [illegible]

Letta [illegible] suddetta [illegible]
[illegible] osservanti del [illegible]
Vadi parte, che quella [illegible]
con [illegible] modi e condizioni che sono
[illegible] et maneggiati da [illegible]
da [illegible] effetto [illegible]
[illegible] il [illegible] et maneggi
[illegible]
[illegible]

A Capello

Di Ant.° Morosini
Di Ant.° Amalteo
3 Franc.co Oria

A dì 10 Mag.° 1652
In Castello

Cons.ri

Li m.ci [illegible] e [illegible]

[illegible] nell' [illegible]
[illegible] di questi [illegible]
[illegible] della
[illegible] in questa Città [illegible]
e di questo affare [illegible] di [illegible]
[illegible] ma perche [illegible] la parte [illegible]
[illegible] di [illegible]
[illegible] di [illegible] ma

Atto [illegible]

Di rifferire ci s[ignor]i ... ... conservarvi ... mi fa ... [illegible] ... facoltà assoluta di concludere e terminare. Circa ciò ... di vantaggio ...

... ...

Talenti ... Marchetti ... Canc. ...

Adì 13 Mag.º 1692

Cap.º ...

... concludere ... padri dell ... Rosario ... di vantaggio ... il prezzo di ... 1200 oltre l'aggravio ... Padri ... facoltà a ... 1000 ... padri oltre l'aggravio de ...

Bal: pro 12 contra 4

... ...

Copia

[illegible]

Amplissimi [illegible]

Da le SS.ie VV. capiteranno in Pordenon le sarà dal sig. Deputati in ord.ne alla parte di q.to Conseglio stipulato l'instrum.to con tutte le conditioni descritte nella notarella fatta di mano di uno [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Pordenon [illegible] maggio 1692

[illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] e Sindici

1690 [illegible]

[illegible] presentata dai SS. di Venezia ai magg.ci [illegible] [illegible] [illegible] nel d.to luogo; ed accettazione del Consiglio [illegible]

1692 10 Maggio

Facoltà assoluta di agire e concludere coi nostri SS. l'affare del luogo di S. Biagio data dal Consiglio di Pord.e a due Deputati ad un tal affare

[illegible]

Facoltà data dal Consiglio di Pord.e a [illegible] accettare f 1000 [illegible] [illegible] Oro, esibiti da' nostri SS. [illegible] luogo [illegible]

Sua ...

Col testam.to del q.m ... Girardi fu di G. Antonio restò instituito pio legato per l'erretione d'un Monasterio con titolo della Mad.na SS.ma del Rosario, e con l'obligo d'una mansionaria perpetua di dieci messe al giorno. I Padri di S. Dom.co dell'Osservanza alle Zattere esecutori della med.ma ordinatione, havendo anco ritrovato incontro per l'adempim.to di quest'opera pia nella terra di Pordenon, con l'assenso de' Rappresentanti quella Comunità si presentano alla Signoria nostra con riverente supplicatione, perche gli ne sia permesso l'effetto. Inerendosi però, sopra il loro ricorso l'informatione de' Proved.ri sopra Monasterij, et inclinando q.to Con=seglio per proprio Religioso instinto verso il culto del Sig.r Dio à consolarli.

L'anderà parte che alli ... di S. Dom.co dell'Osservanza alle Zattere sia permesso di fabricar un Monastero nella sud.ta Terra di Pordenon dedicato alla Mad.na del Ros.o per adempir alla dispositione del sopradetto testatore, premesse le licenze Ecclesiastiche, dovendo il fondo che sarà tenuto, stare alle gravezze col Laico, et espressam.te ... [illegible] ... Padri ... onde con l'erretione di q.to Santo Tempio si ... [illegible] in quella terra gli esercitij divini à consolatione di quei Popoli. Et il Mag.to sopra i Monasterij dovrà ... intendere ... l'effetto ...

Fran.co Giacomazzi
Nod.o Ducal.

Alto Pdo. Rdo. Mezo Rollon [illegible]

1690 5 giu°.

Facoltà conceduta dall'Ill.mo Arcivesc.o ai RR.PP. del Colleggio del Rosario di fabricare il Convento in Lord. con proibizione di andar questuando.

Em.mi, e R.mi Sig.ri

Fra Giacomo Ricci Pror Gnale dell'ord.e de Pred.ri humil.e espone all'EE.VV. come il q.m S. Alvise Girardi Nobil Veneto nel suo testam.to fatto l'Anno 1683 29 8bre lasciò p legato pio ducati mille, e ducento di annua entrata alli PP. Domenicani della stretta osservanza del Conv.to del SS.mo Rosario di Venetia, con obligo à questi di dover erigere con d.o annuo censo un Conv.to da fondamenti, quale poi terminato, devino celebrare dieci messe quotidiane p l'anima sua, e suoi congiunti, e però li d.i Padri in essecutione della pia volontà del Testatore hanno eletto la Città di Pordenone nel Friuli della Diocese di Concordia, et incontrata in ciò la sodisfattione di quelli Cittadini, e del Ser.mo Prencipe. Onde supplica l'EE.VV. voler loro conceder la licenza di poter fare tal fondatione nel d. luogo. Che della gr.a &.

Sacra Congregatio Super Statu Regularium attentis narratis, praesentis Decreti vigore committit, et mandat Episcopo Concordiae, ut postquam ei legitime constiterit de praefato Legato annuorum Ducatorum mille, et bicentum, petitam Licentiam erigendi novum Conventum, seu Domum Regularem in Oppido Pordenonis eiusdem Dioecesis cum Ecclesia, Campanili, Sacrestia, Choro, Claustris, Dormitorio, Refectorio, aliisque officinis, Hortis, et Clausura praedictis Fratribus Conventus SS.mi Rosarij Venetiarum strictae observantiae ordinis Praedicatorum auctoritate ipsius Sacrae Congregationis impertiatur. Cumque fabrica huiusmodi fuerit omnibus numeris absoluta, debitaque supellectili tam sacra, quam profana, pro usu, et substentatione Religiosorum

1690 5 [illegible]

necessaria, refecta; quodque in reliquis servata fuerit forma Apostolicarum Constitutionum, praesertim rec: me: Clementis VIII. super huiusmodi erectione novarum Domorum Regularium; Introductioni duodecim Religiosorum praedictae strictae observantiae ordinis Praedicatorum, scilicet cum suo Superiore, et alijs Religiosis eidem subiectis, sub clausura Regulari iuxta Constitutionem rec: me: Sixti V.ti desuper editam locum esse dicta auctoritate decernas, Contrarijs non obstantibus quibuscumque. Datum Romae die 9a Augusti 1691.

H. Card. Casanata

[illegible]

1690 5 [illegible]

[illegible] della S. Con.[illegible]

l'Elettion del Consiglio

[illegible]

1691 =

Em.mo e Rev.mo Sig.r mio Oss.mo

In esecutione de comandam.ti di questi Em.i miei Sig.ri trasmetto à V.ra Em.za l'accluso memoriale dato à nome degli PP. delli [illegible] del Convento del [illegible] di Vasto, affinche ella si serviva informar distintam.te la Sacra Cong.ne sopra l'esposto, con aggiongervi anco il suo prudente parere. Il che mentre se starà attendendo io faccio [illegible] humilm.te a V.ra Em.za le mani.

Roma 28 Sett.e [illegible]

[illegible]

Di V.ra Em.za [illegible]

[illegible]

[illegible]

Alto ... Ill.mi e Rev.mi Sig.ri

I Padri Servi ... dell'Ordine de Servi ... humilm.te espone all'EE. VV. come il q.m ... Vito Veneto nel suo testam.to fatto ... 1685 alli 29 Ottob. lascio ... ducati mille e ducento di an... entrata ... della stessa ... del Conv.to del ... di Venetia con obligo à questi di dover erigere col detto annuo censo un convento da fondam.ti quale poi terminato debbino celebrare 10 messe quotidiane p. l'anima sua, e de suoi congiunti (come apparisce dalla qui annessa copia autentica di ... di testamento) Et riavendo i sopr.ti ... in esecutione della pia volontà del testatore scielto la Città di Pordenone nel Friuli della Diocese di Concordia, et incontrata in ciò la sodisfattione di quei Cittadini e del ... Supplica ... la benignità dell'EE. VV. ... di loro concedere ... tal fondatione nel detto ...

1691 novembre

Memoriale presentato dal P. Proc.r Gle dell'Ordine a nome dei PP. del Collegio del Rosario di Venezia alla S. Congr. sopra Regolari per ottener la facoltà di fondare un Convento in Pordenon.

Lettera dell'Emin.mo Card. di Carpegna a nome della sud.a S. Congr. all'Em.o Card. Dolfin Pr.e di Aquil.a per informazione sul memoriale sud.o

Al molto Ill.re et Ecc.mo S.r mio Oss.mo il S.r Co. Ant.o Zanvelli
V. Pres. Gen. Ven.a

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio Oss.mo

Giunsi ben sera' in questa villa il dì d'avie con prosperità di viaggio e con perfetta salute e saluto affettuosamente V.S. Ill.ma domandandomi in oltre di dirle, che essendo stato commesso all'E.S. dalla Cong.ne Em.ma di Roma di dover informare sopra certo memoriale de RR. PP. Osservanti per l'erettione d'un Conv.to in Pordenone quando la commissione sopra venga da PP. della Religione presentata in sua mano, e sia stata prima licenziata dall'Ill.mo Collegio, all'hora ella si contenti prendere le necessarie, e debite informazioni di questo e quando conosca di essere sufficientemente instrutta si contenti ancora di formare la risposta, e trasmetterla qui in Meucana a S. Em.za, o à me per poter formarla secondo lo stile, e secondo che porta la commissione e qui confermandole il mio obligatissimo affetto resto e sempre
di V.S. Ill.ma
Meucana 14 Ottob.e 1641.

Aff.mo Ser.
Daniele [illegible] di [illegible]

[illegible]

Quæst. II. | Artic. III.

primum sexcid uo s. si ultimum motum acceptum moue-
batur localiter distributis omnibus generibus
et speciebus motus per diversos motores, motor
qui residuus erat mouebitur motu locali.

Detto 14 Ottobre.

Lettera di [illegible] Cardinal [illegible] al Sig.r [illegible] di Venezia, acciò informi per poi eseguire le commissioni datele da Roma appartenenti all'erezione del Convento nostro di [illegible: Pordenone?]

Alt.o D.o Rev.o [illegible] Rettore [illegible]

Em.mi e Rev.mi Sig.ri

Esequendo li comandi riueritissimi dell'E.E. V.V. intorno all'espressioni fatte nel memoriale dato per parte delli R.R. P.P. dell'Ord.ne de Predic.ti del Convento del SS.mo Rosario di [illegible] [illegible] maritime si ricaua, che il N. defunto Aluise Girardi Nobile Veneto nel suo testam.to [illegible] 7 g.bre 1685, [illegible] ad [illegible] ai P.P. [illegible] [illegible] annua con l'obligo à med.mi di douer erigere con essa entrata un Conuento [illegible], [illegible] terminato [illegible] [illegible] l'anima sua e de suoi [illegible] fatto [illegible] nello stesso testam.to. [illegible] uede [illegible], che vi sono capitali in essere per la somma di £ 55 m rileuanti [illegible] [illegible] entrata annua [illegible] quali [illegible] [illegible] dal [illegible] [illegible] d'entrata [illegible] [illegible] £ 25 [illegible] d'entrata annua [illegible] ser[illegible] alla Ven. Scola del SS.mo Ros.o situata in [illegible] Stado di q.ta Città. Li P.P. stessi dal giorno [illegible] del Testatore hanno conseguito £ 2800 [illegible] di questa entrata [illegible] [illegible] stato [illegible] [illegible] come [illegible] si anderanno ammassando da P.P. med.mi [illegible] altre somme [illegible] si [illegible], e che sono in [illegible]

[illegible] Dice il [illegible] [illegible], che predica la Ricenz.a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conuenendo [illegible] anco il consenso del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e hanno pensato, che possa rendere più opportuna [illegible] del Conuento come [illegible] ordinato dal Testatore

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] molto opportuna d'maggiore [illegible] [illegible] culto Diuino, e commodo de' Popoli, non ritrouandosi [illegible] una sola Parochia, à cui assistono il Paroco, e due [illegible]

[illegible] Luine [illegible] quale [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] esendovi nella [illegible]
[illegible] altri Religiosi, cioè un Convento de PP. minori Conventuali in numero di 5 in 6: et un Monastero di
Monache [illegible]
della Città un Convento de PP. Cappuccini, quali non [illegible]
[illegible] poter continuare à [illegible], non [illegible] la facoltà
[illegible]
[illegible]
[illegible] humil.te le mani.
Ven.a 14 9.bre [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

1691 14 9bre

Lettera dell' Em.mo S.r Card. Dolfin Patr. di Aquileja alla S. Congr. sopra Regolari per informazione sopra il Legato Girardi per la fondazion del Convento, e sopra l'utilità della fondazion in Pordenone.

Ill.mo Sig.r Zuanne Corner Pod.tà e Cap.o

Ill.mo

Vi sono pero [illegible] della [illegible] di [illegible]
Portenone, come in detta città [illegible]
altre Parochie, che due, come anco due
Conventi di Religiosi, l'uno de Padri [illegible]
al numero di dieci, et l'altro de Padri
Minori Conventuali al numero di otto così
per informationi diligentemente havute;
et li Villaggi soggetti à detto Luocho sono
gl'infrascritti e prima.
Cordenons - San Quirino - Roraj Grande
[illegible] - Vallenoncello - Villa Nova, et tanto
[illegible] significato [illegible]

Pordenone li 6 Genaro 169[illegible]

[illegible]

[illegible]

1692

Q r

c Attestato dell'Ecc.mo Sig.r Proveditor d'huomo operi in Pordenon che a Parochie, e a picoli Conventi, e e sei Villaggi al med.o soggetti.

A' qualunque Ill.mo et Ecc.mo Magistrato ò Collegio [illegible]
io P. Simon Pasca Pre. Cur. della Chiesa Parochiale
di S. Marco Evangelista di Pordenon come nel [illegible]
loco compresi li borghi delle fornaci vi sono anime
mille cinquecento d.to 1500: in quorum fidem:

Pordenon li 19: Genaro 1692:

Nos Joannes Cornellius [illegible]

Universis et singulis fidem facimus, et attestamur
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

1692

1692

Attestato del R.mo Sig.r Vicario di S. Marco autenticato dall'Ill.mo Sig. Proveditor, esservi nella sua Parochia anime n.o 1500.

Faccio fede io Pre [illegible] Pr.co de
Borghi di Pordenon a' qualunq[ue] [illegible] et
Ill.mo Magistrato, come nella mia Cura non è
circa niun anima di contagione [illegible],
et sane.

Idem, qui supra manu propria

Dalli Borghi di Pordenon li 19 Genaro 1692

Vi[sta] [illegible] Cornelio [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Indubitabil
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Pordenon 19 Genaro 1692

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1692

Attestato del R.mo S.r Piovano di S. Giorgio, autenticato dall' Ill.mo Sig.r Proveditor, esservi nella d.a Parochia anime di Comunione circa n.o 1000.

M.to R.do P.re Vic.o Gnale oss.mo

Iersera mi capitò li comandi della P.tà V. M.to R.da scrittimi dal P. Vic.o di 14 do et sabbato mattina partij col P. S. Filippo per prontam.te essequirli.
Fatto capo col Sig.r Pietro Conte Podestà, et col Sig.r Sig.r Daniel Montevecchi Nobili di q.ta Città et amorevoli della Religione, et confidatogli l'ottenuta licenza da Roma, si ha osservati li siti, oue si potrebbe far la fondatione dalla parte della Città, ne se ne trouano altri, che due soli da potervi applicare: dalla parte poi del Borgo ... degl'altri ... Uno delli quali è q.llo visto dalla P.tà V. M.to R.da et l'altro ... accennatogli dal P. S. Filippo. Questo è in buon sito alto quasi come q.llo che lei ha visto, dominato dal Sole dalla mattina sino alla sera, ma non da alcuna casa; la sua continenza sarà circa sette campi, p.te alto doue si potrebbe far la fabrica et con il restante basso doue si potrebbe far horti a satisfatione, (benche non riuscirebbe di quadratura come q.llo di ...) con comodo d'acqua da poter ui far peschiere. Dalla p.te di Leuante confina per non piciola lontananza a fiume, che le barche nauigano anco rose cariche et q.sta parte, conseruati in quanto quel a riguardo de Montone l'acque qualche uolta in anno vien coperto dal fiume, et qualche uolta arriua sino a parte de horti ... ma ... sian Montane, quando et durano poco solo qualche hora, et l'acqua ha minor corrente nel tempo della Montana, che in altri tempi occorrendo q.sto non perche il fiume s'ingrossi da grande abbondanza d'acque, ma perche più basso uien impedito il corso da acqua maggiore, che ... A mezzogiorno confina, uia d'altra ... A Ponente ... et ... il piazzo uisto dalla P.tà V. M.to R.da ... il 2.o sito et alla Mont. confina lo ... parte alto, (doue bisognerebbe fabricar la chiesa, et con ...) la fossa della Città che è stretta, doue riccordano li sopradetti Sig.ri sarebbe bene far un ponte, et ... le mura della Città, che ... guardarebbe la piazza et più ... perche però la porta della Città che mena al fiume sia ui uicino, ... uoltar della chiesa sarebbe di ... il far quest'altra.
Questo sono li patroni di q.to sito cioè un ... di casa Melona che ha un buon pezzo di casa quasi tutto Montone, a mezza altezza del terreno, senza ... terra, et al ... di q.ti Sig.ri si ... facilm.te: Un altro ... ha un ... con poco terra, ... alla ... circa ... anni et ... anco si ... facilmente ...

Morone: Questo ha sull'alto case in terribile tutte coperte di coppi, et tanto che non vuole
ad ogni gran cosa collonica et li servono circa due campi et essendogli per avanti da uno
di questi due Sig.ri ricordatogli se [illegible] detto sito per questo effetto, et per questo [illegible]
la farebbe questo farà li Sig.ri Richieri. Questi poi han la maggior parte del fondi che
sarà circa 3 in 4 campi, et non molte case, onde [illegible] potte nell'altro vi havre-
rebbe fatto un scandaglio con questi Sig.ri della salute, [illegible], di tutti questi fondi
et case, mai risposero che non vorranno star à stimar, che però si risolsero mo
andar da Sig.ri Co: Richieri per dar un tocco, come che da questi prenderanno le
[illegible] gli altri, et come amorevoli, et confidenti speravamo li vantaggi possibili;
ma il vecchio che ha il governo della casa, doppo fatte espressioni di minuti
de certi comodi, recreationi [illegible] disse non voler meno di due mille ducati, oltre
il pagamento di questi rispettivamente certi pochi [illegible] di terra della contorna, et cer-
ti pochi [illegible] di terra d'intorno, et che bramano prima la risolutione; in ca-
so questo si portissimo con dir che si scriverebbe, ma si aveva una quasi ne-
gativa assoluta, perchè non havendo altro, che stare in questo campi di fondo,
et di questo haveva parte in prado, vicino all'acqua, soggetto alla montona; come
sopra à sostener ancora, et per conseguenza da non potersi ridurre in horto, et
poche case, far una tal dimanda per nostro esser [illegible]. In conclusione
a [illegible] questo luoco valerebbe più di quattromille ducati, [illegible] però con
li altri [illegible].

L'altro sito è questo visto dalle V. S. M. R.do subito fuori del ponte, [illegible]
[illegible] quantità di campi quattro, incluso però la parte sativa che è alta
[illegible], et pratina, che è sotto delle [illegible] [illegible]. [illegible]
li pretende per ragion di [illegible] commune (ma che in lui risiede) il sop.to Sig.r
Daniel Montevcole amorevole della Religione, [illegible]
egli propose per avanti all'altra parte, che dar non fosse acquistato il denaro
del [illegible] del sito, che dice stimarsi quei terreni, come [illegible]
ducati il campo, dove à noi il [illegible], et poi continuar [illegible], et chi vor
[illegible], in luoco de beni, levar il denaro, ma rispose voler pensarvi.
Alla risposta dell'altra parte, che stà in casa col zio, discorrendo con un [illegible] Sig.r
Montevcole in [illegible] rispetto, ò tutto, ò niente: questa propositione col dir che
havendo [illegible] con questo 4 campi una possessione grande di circa
30 campi tutti uniti in un corpo solo, con casa [illegible] la Religione
se [illegible] di tutta la [illegible] che non è soggetta [illegible]
insieme con li 4 campi, ò che non haveva, ne [illegible] soli; [illegible]
si rispose di pensarvi, nè col zio si è passato altro officio, si perche non sa-
piamo se la Religione possi far in questo affare [illegible]

[illegible] men rispetto che v. qsto ho ombroso, da non darli così d'improviso l'assalto, ma più tosto farli dar un tocco da 3.zo persona confidente, acciò che porgendo l'occasione se farebbe l'alienatione anco di tutta la possessione, et à ciò l'ha offerto il sopra scritto Sig.r ... hora suo Podestà nominato di sopra.

Questo è luoco sommamente meglio del p.o dominato dal sole, vicino alla Città, ma si paga due dentro, et fuori della ... [illegible], ... obligo di far ponti, e portoni, ma li soli quatro campi porrai riuscirebbe poco terreno, essendone parte di qsti in luoco basso che non si potrebbe impiegar che in peschiera, ... riuscirebbe bellissima, et qste in diserto quasi à piombo, che non si potrebbe ... [illegible] ... solo in vigna, il rimanente poi che è buona in fabriche, et horto, ma io ho detto porrai poco, ma soggiunse però il Sig.r ... Montereale che si dovette ... [illegible] che è di sua raggione libera, sino alle mura della ... et farebbe tutto un corpo con li 4 campi, et così le mura di ... potrebbero cominciar al portone della Città, et sud mura, quale servirebbero dalla ... [illegible] per di ...; il quale è ... altro ... riuscirebbe l'horto si sarebbe dominato da alcune case, che sormontano d'altezza la mura della Città.

... Sig.r Montereale sperava ... spedir la lettera et ... detto due commune alla ... à domandar ... conto, à che sarà spedito con ... 3.zo ... et ... havendo più cosi seguito con altre persone ... et nello ... come ... et sentendo ... come ultimo ... potrà ... fondi, et ... darà volentieri con l'esborso del valsente, che dice stimarsi cento ducati il campo. Il rimanente poi contiguo sino alle mura della Città ... qsto ... [illegible] ... quasi, et ... che ... stimo poco ... ordinario qsto potrà valer circa 400. ducati, non vi è casa, non vi è fabrica.

... [illegible] ... si potesse acquistar tutta la possessione, ... sarebbe un bell'acquisto, perche si potrebbe slongar l'horto à ... piacimento, ... sarebbe ... le case ..., le mura ... si potrebbe fare su l'altro, ... che potrebbero coprir anco l'horto dalla soggetion de case, valerebbe che ... 9000 ducati (se non ... con ... Sig.r ... Richieri) il che non credo: et però da qsto ... converebbe ... usufrutti, ... haverebbe il comodo del fiume, benche non in ... , ma ... sino al ... molti di far peschiere quante si vogliono, ... ne ... quasi attaccato perche non è stata come ...

... essendo con li Sig.ri ... et anco con li Sig.ri ... Richieri, ... arrivo alla ... del ... non ... ragionamenti, ma molte, et ...

tornare la Religione la cui andata in luogo, Avanti d'havervi preso in q.to
luoco, ricordano ricorrer con supplica a q.ti contestio p ottener la Chiesa, et luoco
del Scoto p hospitio p qualche tempo con esibitione di pagarli l'affitto annuo
che consisterà al loro dir in [illegible] o dieci ducati annui, credendo li sop.ti amo
orevoli quando occorrere qualche opportunità (conoscendo la Città aspettar
obligarti dell'aggravio di mantenere ad un giovine suo detta durante ducati
cinquanta annui) procurar che la Città rinuncij alla Religione tutte le
sue ragioni in d.to affare et heredità che consiste nel d.to luoco di S. Filippo Neri, et al
carico ca[illegible] Livellarij dal che tutto cavano li sop.ti ducati cinquanta, et
q.ti li P.ri non volendo haver tal aggravio ricordano che essendo q.ti
sopra la vita [illegible] in solo, et poi termina, come l'usufrutto a ragion
di quattordeci per cento andar con meno di quattrocento ducati si franch.
erebero et essendo q.to giovine nepote del sop.to Lodetto amorevole, quale come
li lasciò tutta la sua roba, pare habbia dato qualche intentione di ciò.
Con tutto ciò io farei la supplica di pigliarlo ad affitto, come il primo ricordo
et così si potrebbe andar 6. ò otto religiosi, si officiarebbe la Chiesa con
prediche, confessioni &. sino che &. q.ti P.ri potrebbero di mano in mano
reggiorebbero con destrezza gli interessi del sito &.

Mentre si andava intavolando simil affare, uno de' deputati dalla Città per
contrattare con la Religione, qual è Nipote del sig.r [illegible] l'avuto, et
sentito che si andava cercando sito, et non s'applicava a q.to del Scoto,
anzi abboccatosi col sop.to sig.r [illegible] [illegible] si lamentò [illegible] dalla Religione
non voglia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di pigliar quel luo
[illegible] [illegible] ad altro sito, [illegible] [illegible] che mostrasse [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] dice che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] la P. S. [illegible] [illegible] [illegible] di q.to [illegible] [illegible], onde ricordano q.ti
sig.ri che essendo q.to sig.r [illegible] affettuoso alla Religione in [illegible] [illegible]
[illegible] a q.to sig.r suo Nipote deputato, che [illegible] di [illegible] nel Con-
[illegible] di dar ad affitto, ò pure nell'altra forma di sopra accennata, il q.to
luoco di S. Filippo non si opponesse, [illegible] [illegible] [illegible] con questo mezzo,
sperando non vi sij altro [illegible] si oppone, [illegible] conoscendo benissimo, che q.to
luoco non è sufficiente. p fare un [illegible] che [illegible], et mentre tal fonda-
tione.

Questo è quanto si ha operato, ne ho potuto più presto scriverle non essendo ri-
nato in Casa che Domenica sera, et la posta si parte la mattina seguente

Altro Rdo Rev. Sig.re Padrone col.mo

auanti giorno.

Alla sua poi delli 15 corrente rispondo, che subito lunedì si è letto le due lettere del Pre Rmo una delle quali, che mi comette li rimando sarà qui aclusa.

Circa poi l'accettar p figlio di q.to Conv.to un giovine in luoco del Pre L. Gonzalardo hò parlato con Pri del Conseglio, à quali restano qualche scrupolo circa la risolutione del Pre Gio: Vettor, si rimettono però alla risolutione del med.mo à quanto sarà disposto dalla P. S. M.to Rda, ma uno di questi la prega non proponerli altro da Coneglione, perche dice che muorono tutti Etici, perche così mi dice così li scrivo. Et per non più attediarla la riverisco et resto.

D. P. S. M.to Rda

Valvasone li 19 Marzo 1692

Hmo et Dmo Ser. nel S.
F. Antonino Savorgnan

1692 19 marzo

Lettera del S. Antonio Scarmignan al S. Vic.° Gle della Congr.ne p informazione de' siti opportuni alla fondazion del Convento in Pordenone

Capitolo [illegible]

Ill.mi [illegible] hà [illegible] ricevuto [illegible] nome della [illegible] Comunità di Pordenone, et insto à notarsi che [illegible] questa Città [illegible] [illegible] o per qual si sia altro titolo, [illegible] [illegible] [illegible] concerte con loro introdurre in quelli luoghi di Pordenone [illegible] [illegible] ad alcun atto, o [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Rolane [illegible]

[illegible]

[illegible]

omé [illegible] Ghirardi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

. 6 , 4 [illegible]

Costituto nostro nella Cancellaria Ducal della Comunità di Pordenone per essere ricordato in caso di supplica od altro per l'erezione del Convento in Pordenone.

Ser.mo Prencipe

[C]onvenne la fedelissima Communità di Pordenon [illegible] Padri et Vicario [illegible] di dar con il luogo di S. Filippo patrimoniale della med.ma [illegible] Serenità [illegible] cenato in cui si legge un [illegible] a quei devotissimi sudditi. [illegible] succede, che li Padri [illegible] da se med.mi [illegible] di ricever il [illegible] contratato diuisando altri sit. altre fabriche [illegible] Communità a questa non attesa mutatione, et inuocando la pietà publica, e priuata supplica Vra Serenità commandar che li Padri ò riceuan il luogo di S. Filippo, ò recedano da quel paese. Gratie

1694. 7 sett.e

Che sia rimessa ai Savij dell'una, e d'altra mano [illegible]

Zorzi Foscari	Zuanne Grimani
Fran.co Renier	Gio. M.o Zen
Zorzi Cocho	Mattio Bidramin Cao XL

Il che d'ord.e per il Proued.r Pordenon risponda questa [illegible]

Gio. Fran. Giacomazzi Nod.o

1694. 5 ott.e

Per [illegible] l'[illegible] [illegible]

[illegible] Giacomazzi

[illegible]

[illegible]

1694 = 7mbre

Pubblica di questa Città al Serenmo. Principe, acciò comandi a nostri Padri o di ricevere in luogo di un Ministro o di recedere da questo Paese.

Molto R.do P.re [illegible] [illegible] nel [illegible]

[illegible] P.re [illegible]

Hoggi son stato [illegible] da un [illegible] [illegible] [illegible] quelli Sig.ri [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] una scrittura in [illegible]
fatta dal Sig.r [illegible] [illegible] suo [illegible] et [illegible]
[illegible] la informatione a questo [illegible], [illegible]
che è il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] al
[illegible] Sig.r [illegible] [illegible] dal [illegible] Giudici [illegible]
del [illegible] il [illegible] [illegible] a tutto [illegible] [illegible]
con [illegible] et data la [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], onde li
[illegible] [illegible] che [illegible] diabolica et [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible]
che [illegible] [illegible] Pordenon
un [illegible] che [illegible] [illegible], [illegible] del
la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con
[illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] contro [illegible]
del Consiglio dal qual [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] che nel
[illegible] [illegible] Padri [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] 20 [illegible] 1697

[illegible] [illegible]

Gio: [illegible] [illegible]

Mto R.do P.re [illegible] Rottom[illegible]

Rovereto

[illegible] Montereal

1694

Lettera del Montereal, in cui avvisa della supplica presentata al Ser.mo Principe da questa città acciò comandi [illegible] con Editti o di ricevere il [illegible] di San [illegible] o d'andarsene fuori del Paese.

Al M.to R.do P.re Sig.r [illegible] Il P. Chirico del [illegible]

Molto R.do Pre Sre. Patron mio Coll.mo

[illegible] [illegible]

R.4

[illegible] [illegible] a [illegible] di Gio: Franc.co [illegible] [illegible] et
col nome dell' A.A. Padri [illegible] Horatio [illegible] Jacobo,
come [illegible] [illegible] et [illegible] notarsi che [illegible]
comm.tà di Pordenon [illegible] alcuna instanza, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] instanza [illegible] [illegible] che [illegible]
[illegible] alcun atto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vog.a [illegible]

Gio: Franc.co [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di Pordenon

M.to R.do P.re L.re e Rettore nel P.re Col.mo

1607 [illegible] Marzo

Costando avanti dai nostri Padri nella Cancelleria Ducal di essere assolti in caso di istanza, supplica per parere la Comunità di Pordenone, onde impedire l'erezione del Convento per

Mi perdoni la P. S. M. R. se nella soprascritta non'ò posto il
titolo (forsi sin'ora dovutoli) di Provinc.o Gn.le, perche
mi gionge che il nuovo P.r.o Gn.le habbia già ricevuto
la patente, e fattala publicare con entrar in possesso
del governo. In risposta dell'ricev.ta gratiosiss.ma sua lra
li significo che il P.re Lud.co Genovese si trattiene in
q.to Con.to con la permissione del nro passato P.re Vic.o Gn.le
sin'à tanto che egli ottenga dal P. R.mo Gn.le la licenza
di fermarsi nella nra Cong.ne come brama, et è da me
e da tutti q.ti RR. veduto volontieri, perche si diporta
da buon religioso, assai divoto e dotto. La prego però
à far capitare la occlusa sua al P. R.mo Gn.le
et à ricevere da esso li bodici scudi, che tiene di sua
ragione; consegnandoli poi al P. Vestiario acciò li porti
seco, quando verrà qui. Mi farà anco favore di riceve-
re in mio nome il d.o P.re Vestiario mio gran amorevole da
me conosciuto in Ferrara soggetto degnissimo.
Con tal occasione insinuo alla P. S. M. R. come gl'Ill.mi
SS.ri Conte Gio. Batta Pittiani, e Cau.re di Porz, amore-
voliss.mi della nra Religione, li quali tengono molti
Parenti in Pordenone, mi riferiscono nel loro passaggio
di quà, che la maggior parte di quei Gentilhuomini e
dei popolari desiderano grandemente che si fondi il
nro Con.to in quella Città, dispiacendo loro assai che
si sia rotto il trattato per causa del S.r Antonio
Amaltea, il quale però si è reso esoso, et abomineuole
universalmente quasi da tutta quella Città, et anco
in sequestro, pura vista ricorsali, forse in gastigo di
havere egli frastornato un'opera tanto santa.
Mi soggiunsero, che sono stati pregati da essi, ad in-

... nro Ind.o ... F. And.a Trono

interposti come mediatori per aggiustar le discrepanze insorte trà essi, e la nostra Religione, con reciproca sodisfazzione. Mi dissero in fine, che dovendo al Padre ritornare in Pordenone, ad accompagnar una figlia del d.o sig.r Conte, sposata ne' gli ult.i giorni ad un Nobile Svegavij di q.sta Città, volevano maneggiare q.to affare; e che al loro presto ritorno qui mi riferirebbero quanto haveessero ricavato dai sopra d.tti in tal proposito.

Io li ringraziai del loro affetto verso il n.ro ordine, mà li protestai che non tengo alcuna ingerenza ò autorità in q.to particolare; poiche apparteneva alli MM.to RR. PP.ri di cotesto Collegio, istituiti Commissarij dal Testatore Nobil. Sig.r Gerardi. Laonde haverei per ora solo rappresentato alla P. V. M. R. con mie lettere tutto quello mi fosse da essi progettato e proposto.

Hò stimato però bene scriverli tutto q.to, acciò se li par espediente, possano cotesti PP.ri Conservare l'incaminamento del negoziato con Bassano, ò con altri luoghi, sino à tanto si restano e si esaminò da essi li partiti, che haveranno proposti dalli d.ti Abitanti di Pordenone. Perche, se si potesse stabilire iui la fondazione con pace e quiete, riuscirebbe, senza dubbio la più propizia, e più utile di tutte l'altre, per molti rilevanti riguardi. Li darò distinto ragguaglio à suo tempo di quanto restirò dalli sud.ti Soggetti. E con ciò la riverisco divotamente con tutti li suoi PP.ri, e resto

Della P. V. M. R.

Valvasone 9 Maggio 1695. Umil.mo et oss.mo serv.re

F. Andrea Trono.

Tengo l'Assignazione di F. Leonardo per cotesto Collegio. e subito, che ritornerà da S. Daniele dove è andato già molti giorni per riharsi dalla infermità qui patita, lo inviarò da Lei. Mà intendo ch'egli sia colà ricaduto in una grave febre doppia terzana; e che non sia per anco guarito.

Umiliss.[illegible] Servi.
F. Andrea [illegible]

per
tutto
...

Al M.to R.do P.re Sig.re e Rettore
nel S.re Coll.mo ... P. F. Remigio
Giuadri de Predi

S. M.a Rosario. Venezia.

Molto Rev.do Padre Rev.mo e Rettore nel Suo Coll.gio

Dò parte alla P. S. M. R. come, essendo hoggi
ritornati quì da Pordenone gl'Ill.mi SS.ri Cau.ri
di Perz, e Co: Ritiani, mi riferiscono di haver parla-
to alla maggior parte di quei SS.ri, e Habitanti, rappresen-
tando loro il gran benefitio, che riceverebbero dall'
introduzione del nro Conv.to in q.lla Città, e che tutti
mostrarono gran desiderio, che ciò segua. Il d.o Sr
Cau.re ha proposto a detti alcuni partiti, per le-
var via le difficoltà insorte, circa q.sta fondazione
e sono stati dalli med.mi prontam.te abbracciati
dal loro canto. All'arrivo costà del novo Rev.
Vic.o Gen.le, che si aspetta quì dimani sera,
porterà seco li sudetti capitoli, e partiti in
carta, sottoscritti dal d.o Sr Cau.re; acciò siano
esaminati, e maturam.te considerati da Lei, e
da cotesti Rev.i Padri, che se li sodisfaranno, egli si ss.
tiscà di dar l'ultimo compim.to à q.sta opera
tanto pia, quando venga dalle P.tà loro
ricercato. Tanto hò stimato mio debito
doverli insinuare. E con ciò la riv.co con
tutto il suo sacro Collegio, e resto al solito

Della P. S. M. R.

Valvasone 29 Maggio 1695.

Dev.mo Aff.mo obb.mo Ser.re
F. And.a Tiono.

Al M.to R.do P.re Sig.re Rett.re
ne Col.mo Il P. Remigio
Giovanni de Rossi
Venezia
B.ne Rosario

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] S. Remigio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible]

Mi trovo favorito dal benignissimo foglio di V. P. M. R. nel quale vedo
il S.r dei aggradimenti et di cotesti RR. PP. per il mio impiego ne
negotii inculcati dal mio vero genio verso la sua e mia Relig.ne
col Pub.co di Pordenone circa la fondatione del Convento da farsi
in quel luogo. Vedo medesimam.te i tre Capitoli che bramano cotesti
Padri d'esser accertati prima d'abbracciare alcun trattato [?]
Per quello riguarda il primo che sij rimossa la Cappellania di 7.bre
1694. fondata dal q. Ecc.mo Sig.r [?] dal Consig.r [?] d.to parmi che à suff-
-icienza sia esclusa l'intentione di quei S.ri circa tal rimotione
ciò non ostante potrevo trattenermi colleghi quando sarò sollecitato
gato da molti e tratenersi affari che qui giureranno la mia assistenza
e potrevo che sij rimossa la Cappellania conforme al suo desiderio.
Circa il secondo che sia fatta la Francese d'Italiana credo pure non
vi sarà difficoltà dal canto del Pub.co così anco mi giova sperare
dal canto dell'Ordine
Toccante poi il 3.o anco che nel sig.r Daniel di Montereale sij trasmesso
il fideicommisso essistente circa il d.o suo loco altre volte divisato
nella uniformità che dal med.mo in altro tempo fu ricercato io non
so mai parlare [illegible] et dubito che in questo il Pub.co non vorrà
ingerirsi, questo maneggio è però riservato al mio parere di quelli
Religiosi che seco mi hanno trattato al bel principio, che s'erano

altro, mentre dal med.mo così à loro si esseguisca tutta volta che
la sua prudenza stimarà conveniente che ne parli col d.o
Montereale, anco in ciò si seguirò, come in tutte l'altre che
vorrano impiegarmi, mentre altro non bramo che di
consumarmi con vivo amore ai tutti cotesti R.R.P.P.
et dispositioni

V.P.M.R.da

Roma, 24 Aprile 1585.

devotiss.mo obligatiss.mo [illegible]
[illegible] (Se... [illegible]

M. R. Padre mio Col.mo

Al foglio favoritiss.o di V. S.a degli 8 Corr.e non saprei,
che di vantaggio aggiungere di quello mi sono ri=
[illegible] con altre mie del stesso [illegible]. Solo di
nuovo mi giova assicurarla della mia persevera=
nza nel buon desiderio di servirla [illegible]
[illegible]mente [illegible] del suo merito singolare,
e della sua Religione, a cui ho consacrati
tutti i miei voti. Se l'affare [illegible]
sin ora è camminato con [illegible], ciò è
derivato dalle [illegible] occupazioni, che mi
hanno tenuto [illegible] [illegible], nè mi [illegible]
[illegible] per qualche tempo con mio sommo
[illegible], di [illegible] alle premure di V. S.a
Quando sarò sviluppato, Ella [illegible] vedrà
che avrò tutta l'applicazione per [illegible],
e [illegible] punto in [illegible] il mio [illegible]. Trattanto
V. P.a procuri di guadagnare al [illegible] il [illegible]
Provinciale di [illegible], perchè [illegible]

molto conferire al fine desiderato. Considero ancora
che il cortare in ... possa far buon effetto, men-
tre s'avvicinerà agli ultimi mesi di Ufficio il
Soggetto, che è ... Ma con tutto ciò,
... ... è tale, che richieda di pigliar
rimano ... ... che ... non potendo ...
... io ... ... et appoggiarlo a qual=
ch'altro, che facesse ... ... Mi racco=
mando alle ... Sante Orationi, e ...
... ... rimango
Di V. S. ... Perugia ... 1593

... ...
... di Perugia

Ill.mo Sig.r mio Col.mo

Mercordì sera [illegible] capitai qui in Pordenone e la mattina seguente [illegible] il trattato per il stabilimento [illegible] Religione di [illegible] 100 [illegible], e n'hò ritrovato una parte [illegible] in questi tempi questi segreti, chi [illegible] Consiglio, [illegible] ne sarebbe seguita la [illegible] quando non fusse stato deliberato d'altro [illegible] ma li [illegible] di questo Publico, [illegible] io non [illegible] nel l'avanzo [illegible] di questa [illegible] ad effetto, che [illegible] con qualche [illegible] che le [illegible] propria portarsi da [illegible] di esponerlo alle [illegible] favorevoli, e [illegible] in contrario il [illegible] non credo, possa valersi di qualche [illegible] à trattar [illegible] questo le porto acciò veda con quanto [illegible] io procuri li suoi maggiori vantaggi, e la premura, che [illegible] di vederli [illegible] serviti dalla mia [illegible]

Si ritrova anco qualche renitenza nel [illegible] stabilir il trattato per la [illegible] che [illegible] che la [illegible] cover à dieci per cento per la [illegible] del [illegible] maggior parte del [illegible] questo punto non [illegible] che la [illegible] che in fatti importarebbe 50 ducati di più di quello s'hanno stabilito di darli; tutta volta io non mancherò di ridur

[illegible] alla minor summa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altro
non [illegible] che li [illegible] questo [illegible] ò [illegible], essendo [illegible]
[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] io mi rimetterò sempre à quello mi sarà prescritto
da V.ra P. M.to R.da e da [illegible] M.to R.di PP. non havendo altra mira [illegible]
[illegible] le loro sodisfattioni, e d'obbedire li loro commandi
[illegible] [illegible] premura [illegible] [illegible] in Pordenone [illegible]
efficacemente [illegible], [illegible] non [illegible] in lettere [illegible] altri
[illegible] al [illegible] P. Vicario [illegible] [illegible] però questa [illegible]
[illegible] all'altri M.to R.di PP. col riverirli per mia parte [illegible] [illegible]

[illegible] P. M.to R.da à cui di nuovo [illegible] raccomando
di officiare subito ò far officiare [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Pordenone li [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Oblig.[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Molt.o R.do P.re mio col.mo

All occasioni di comettere repliche à V.ro P. M.te R.da queste quattro righe non perchè la necessità lo richieda, per esser molto ben disposti questi S.ri del Conseglio à proveder la loro Religione, ma per mia propria sodisfattione la prego à favorirmi di trasmettermi copia del decretto dell'Ecc.mo Senato, e se si potesse ancora della sacra congregatione di Roma, per restar pienam.te informato del seguito trattato; In tanto si maneggi per le favorevoli risposte dell' Ecc.mi marini, ne si dubiti del felice esito. Mi favorischi di riverire per mia parte il R.mo P. Vic.o Gnale con tutti cotesti mol.ti R.di P.P.; e voglia accertarla, che non manco di piena assistenza alli loro interessi mi rafermo sempre

Di V. P. M.to R.da

Pordenon li 4 7bre 1695

Deuot.mo Oblig.mo Ser.re vero
F. Giulasio di Pors

[illegible]

Io [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] riserbandomi con più comodo [illegible]

questo particolare le dico solante. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Molto Rev.do Pre. [illegible]

[illegible] Gregorio sera [illegible]

[illegible]

Il medesimo Sig.r Girolamo la [illegible]

il Sig.r di Montorvale onde [illegible]

[illegible] senza alcun pregiuditio [illegible]

[illegible] mirattia alla meno [illegible]

[illegible]

Molto [illegible]

[illegible]

la parrozione della [illegible] Orzo. con [illegible]

[illegible] anzi'tutti quei [illegible]

[illegible] il mancamo nanca [illegible]

io ne mancadero del bisogno. io non [illegible]

[illegible] e . mi sono [illegible]

[illegible] p[er] benche non lo mann[illegible]

comero il danaro sufficiente per [illegible]

che mancarono la leggi di [illegible]

qualche cosa di [illegible] in questa [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Molto Rev.do P.re mio Col.mo:

La favoritiss.a di V. P. M.to Rev.da delli 17 cor.te mi ritrova rinchiu-
sa [illegible] dato in letto dalla flussione [illegible] non posso deliberare il
giorno di ricondurmi in Pordenone per essere a lei et a
questi Rev.di Pad.ri [illegible] e accerto d'una perfetta
e distinta dispositione di sempre abbracciare
ogni congiontura di servirli [illegible]
[illegible] giorni nel stato [illegible]
libero dall'incommodo [illegible] presente [illegible] et
in [illegible] Ill.mo S.r [illegible] Gianelli
ò pure col M.to Rev.do P.re Priore di Valvasone [illegible]
concertar il tempo nel quale averò a portarmi à Por-
denone per servirlo.
Bacio la mano [illegible] mio Col.mo [illegible]
[illegible] et a lei di [illegible]
Sante orationi [illegible] mi raccomando.
et resto distintamente.

Di V. P. M.to Rev.da

Rev.do P.re Gen.le

Devotiss.mo Obligat.mo Serv.re
Fr. Girolamo di Pers

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Molto Rev.do Pad.re mio Col.mo

La mia Lunga, et ostinata flussione mi priua del contento di seruire alla
alla P. V. M.to Rev.da in Pordenone; qual sia il mio rincrescimento, ne
chiamo per testimonio il P. S. Dom.co Ho hauto qualche conferenza col
m. R. Pad.re Vic.o di S. Daniello, si che dal medemo ricauarà quel più, che
hà saputo suggerire la mia debolezza per la condotta di questo affare,
per il quale io mi protesto hauer tanta premura, che di qualunque
suo Religioso. Ho scritto al Sig.r C. Gasparo Auantio, il quale son
sicuro che s'impiegarà con tutto feruore à misura delle congiuntu-
re e del bon seruigio della P. V. M.o Rev.da e sua Religione.
Compatirà la tardanza della risposta alle due fauoritissime sue, non
già per diffetto mio, mà per effetto del fastidioso mio incomodo. Le
raffermo la costanza del mio genio e desiderio di seruire à tutta
la sua Ven.da Religione, e distintamente à V. P. M.o R. di cui mi pro-
testo hauere proue.

Pers li 20 Marzo 1676

Dev.mo et Oblig.mo Ser.re
F. Girolamo di Pers

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Les 1016 [illegible]?

[illegible]

[illegible]

1605, 1696

[illegible] Sig.r [illegible] Perz al S. Demetrio Livar

[illegible] maneggio dalla Inducion in Pordenone.

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio.

[illegible] che i suoi servitori s'ambiscono i commandamenti [illegible]
[illegible] di V. S.; con [illegible] tutto lo spirito mio
in servirla nelli affari [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] ecceduto i [illegible] mio [illegible]
[illegible] che proveniva da questo [illegible]
[illegible] col medesimo, che dov'era
[illegible] pareva tutto [illegible]
[illegible]
[illegible] della lettera [illegible] conseguire [illegible]; con
[illegible] mia consolatione, s'è [illegible]
[illegible]

1695, 1696

[illegible] ettere del S.r K.r di Lerz al S. Demetrio Sidar

[illegible] [illegible] [illegible] mozzion in [illegible]

Ill.mo et Ecc.mo S.r mio [illegible]

[illegible] [illegible] ambiremo i commandi Ecc.e[illegible]

[illegible] coll'E. rinfrescato tutto co spirito mio

[illegible] all'affett.e raccomandatione de [illegible]

[illegible] Pisani, in d.o tempo [illegible]

[illegible] del S.r K.r [illegible] [illegible]

[illegible] S.r [illegible], ho [illegible]

[illegible] medesimo, [illegible]

[illegible]

nella sua [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] delli [illegible]

[illegible]

[illegible] ad altre
[illegible] dispositione di questo
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

1695 [illegible]

Parte presa nel consiglio della Communità di Pordenon di dare a fabbricare la chiesa di San Filippo, e casa annessa a' detti Padri coll' esborso di ₤ 1000:

... col aggravio di ₤ 50 annue il g.° [illegible]

Invocato [illegible] Cenacolo [illegible]
[illegible] nella [illegible]
Clero oltre il [illegible] et [illegible]
[illegible] Padri [illegible] Antonio [illegible] et [illegible]
Mart.o Bertagna [illegible] Gerardo Gerardini [illegible]
[illegible] Daniel [illegible]
[illegible] Bernardo [illegible]
loro [illegible] che dovendosi ultimare [illegible]
di Livorno in ordine all'erezione del Convento Girardi è
necessario deputare due Padri con auttorità di questo Consiglio
di stipulare con il Publico di detta Città l'instrumento di [illegible]
in conformità delle condizioni [illegible]
[illegible] et accettare [illegible] Consiglio [illegible]
[illegible] maturamente considerato [illegible]
di conferire detta auttorità [illegible]
[illegible] Alessandro Alessandrini [illegible]
[illegible]

Fatta dal [illegible]

[illegible]

[illegible]

1696 13 Marzo

Deputazione fatta dal Consiglio del Collegio di Venezia in tre SS. dello stesso Collegio p maneggiare l'affare della fondazion del Convento in Pordenone. riputando il concesso del luogo [illegible] in [illegible] e case annesse dalla Comunità [illegible]

[illegible]

[illegible] aualiter [illegible]
[illegible] ducatorum
[illegible]
[illegible] annuatim [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] eundem conventum [illegible] in civitate [illegible]
[illegible] in eisa civitate de conventu [illegible]
[illegible] donec [illegible]
[illegible]
[illegible] Ecclesia [illegible]
[illegible], acquisito [illegible] fundo [illegible] conventu [illegible]
[illegible] immediate solvant ducatos mille venetos in extinctionem
[illegible] gravaminis [illegible] Communitatis nec non [illegible]
[illegible] certam annuam [illegible]
[illegible] in arbitrio [illegible] Communitati [illegible]
[illegible]
ducatorum mille, et [illegible]
[illegible]
[illegible] melioramenta
[illegible]deque nostram super hoc [illegible] exposcat licentiam [illegible]
in parte eiusdem petitionibus annuere cupientes, [illegible], et offi-
cii nostri, nec non speciali [illegible] authoritate [illegible]
[illegible]
[illegible] eiusdem [illegible] nostri [illegible]
[illegible]
de illo concedere, ac stipulare possit, et valeat. In nomine [illegible] et
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fol. 364

[illegible]

[illegible] 3 Marzo

[illegible] Gio. Ant. [illegible]
[illegible] ricevere
[illegible]
[illegible] l'autorizzazion [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] nostre [illegible] della mano scritta a di VII [illegible], sinceriamo [illegible] [illegible] particolare [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e tutta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Ill[illegible]

Li Podestà di [illegible]inville

[illegible] 30 [illegible]

[illegible] Pordenone [illegible]

[illegible]

[illegible] fondazione [illegible]

[illegible]

presen[illegible] che [illegible]ndere [illegible] [illegible]
ci[illegible] dar la fabrica di S. Fr[illegible]
[illegible] la S.ta Chiesa alla nostra incom
bensa et officiat[illegible], fabricat che
sij il [illegible] altrove. [illegible] ri
[illegible] di tanto incomodo, [illegible]
[illegible] menevere li Cert[illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] bisognerà [illegible] darci
à [illegible] qualche [illegible] — [illegible]
[illegible] [illegible] in pensiero à [illegible]
[illegible] di voler Confessore [illegible] med.°
à [illegible] forza della Contin[illegible]
del [illegible] [illegible] in contrario [illegible]
Padri facili à condescender [illegible]
[illegible] sommo [illegible], [illegible]
[illegible] delle Chiese [illegible]
[illegible] [illegible] Commun[illegible]
[illegible] alla Commun[illegible]
altro [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible]
à riguardo dell'incomod[illegible], e
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gione [illegible] e confor-
mata col trattato [illegible]
del S. [illegible] Bizarria, [illegible] cui
scritte [illegible] di [illegible].
E ciò [illegible] differente
da quello [illegible].

2 [illegible] d'ordinari, [illegible] non
[illegible] in altri paesi,
il che può succedere; se non pre
diamo il [illegible], bisognerà [illegible]
[illegible]
[illegible] Commu
nità [illegible]
sei e [illegible] anni. [illegible]
contro [illegible]
[illegible] introduzione [illegible]
pio [illegible] Terra [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] più
[illegible] principali [illegible].
[illegible] con la no
stra [illegible] non [illegible]
di essi [illegible].
Di più [illegible] i principii [illegible]
[illegible] tutti coloro [illegible] anno
li [illegible]
cina, [illegible], [illegible]
E per essi [illegible]
[illegible], e il [illegible]
[illegible]: che con il [illegible]
[illegible]
[illegible] del nostro insti
tuto.

Nella [illegible] con-
traria [illegible]
[illegible]
[illegible] se [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

il differenza da S. Daniel. Sebbe
in Pordenon trovavamo tutte le
[illegible] e l'aurea: non trovavamo
altr. da alcun di loro: ne [illegible]
avemo sotto alla giurisdizione
allora del Patriarca di Aquilea
[illegible] le averanno cessato
molestarci [illegible] sotto nostra
[illegible]
[illegible] suo giuris. in S. Daniel.

4. La attione [illegible] d'operar [illegible]
d'introduz. meglio sarebbe. Più
questa riuscirà ben difficile
di quello si crede: [illegible]
[illegible] del commodo e [illegible]
[illegible] e giurisditioni che forse
haveranno di altri Regole.
onde [illegible] tutte queste diffi-
coltà in Pordenon non ci deve
[illegible] la poca stima [illegible]
[illegible] col tempo [illegible]

[illegible] volta anco informato delle diff.
[illegible] d'ottener [illegible]
[illegible] Stato, s'aspetterebbe ad esser
[illegible] la [illegible], et a [illegible]
[illegible] qualche occasione col [illegible]
[illegible] sarà [illegible]

[illegible] [illegible] 4000 anime [illegible]
[illegible]. Oltre d'esser ci
[illegible] proportionato [illegible]
[illegible] [illegible]. e [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1796

L'Istituzione in cui adoperasi
i mezzi di non fondarsi
Convento in Pordenone ed i motivi
di [illegible].

Cop.ª Summario de trattati havuti dal S.r K.r di Pers con li S.ri di Pordenon

Desiderando il S.r K.r di Pers mosso dall'affetto che porta alla Religione di S.
Dom.co, et al Publico di Pordenone veder à termine la fundatione
del Conv.to nel luogo med.o s'è interposto per digerire le difficoltà sin
hora insorte: al qual effetto hà intavolato come segue
1.º hà insinuato al Publico di Pordenon, che la venuta de PP. Domeni-
cani, è necessaria alla loro Patria, qual verità è stata da esso publico
conosciuta, e ne hanno mostrato corrispondente il desid.º per l'essecutione.
2.º Hà ricordato esser necessario che la prima compra da farsi da detti
Padri dovrà esser di loco capace, et atto alla costrutione d'un
monast.º proportionato al bisogno, al qual effetto non può servire
il luogo di S. Filippo.
3.º Che havendo bisogno i PP. d'habitatione per tutto il tempo che
staranno à fabricare vedrà esso sig.r Cavaliere di disporre, detti
ad esborsar D 1000: à fine che detto Publico dij à godere ad
essi PP. la Chiesa, e luogo di S. Filippo.
4.º Che per quanto s'aspetta al livello vitalicio di D 50: annui
d'aggravio annesso al luogo di S. Filippo da pagarsi al Signor
[illegible] vedrà parim.te esso S.r K.r di disporre detti PP. à far l'esborso al
al Publico di D 348 à fine che possi col detto dinaro farsi
la total francatione di tal aggravio, in ragion di cessione con
esso S.r [illegible] qual francatione però debba esser fatta dalla
med.ma Communità e non dalli PP. à fine che per niun capo
possa dirsi, che la religione habbi fatto acquisto di detto
luogo, mà che solo le sij stato concesso à godere
5.º Con espressa conditione che sij in libertà del Publico di Pordenon di
far ogni qualvolta che vorrà la real ricupera della detta Chiesa e
luogo di S. Filippo con l'effettivo esborso delli D 1348. onde non restino
in parte alcuna lese le leggi del ser.mo Dominio stante la libertà
del Publico nel poter ricuperare, e la prontezza delli PP. nel relasciare
il luogo, e Chiesa ogni qualvolta ne segua l'effettivo [illegible]
6.º Che quanto resta intavolato intorno alli luogo, e chiesa di S. Filippo
debba effettuarsi però et immediatam.te doppo, che sarà realm.te se-
guita la compra del primo luogo proportionato alla fabrica del Mon.rio
Alle sud.e capitulationi il Publico di Pordenon, s'è mostrato [illegible]

inuirato, onde il S.r Cav.r mando[?] si lascia [illegible] l'Ecc.mo [illegible]
l'adi [illegible] poter veder felicem.te il tutto al [illegible] fine.

In caso che l'Ecc.e VV. risolvessero di condescender ad abbracciar
l'[illegible] partita [illegible] si ricorda non esser se non bene il guadagnarsi
con qualche officio l'affetto del N. H. [illegible] Semitecolo, che
in breve sta per venire al Regim.to di Pordenon.

Si ricorda in oltre, che quanto al *nihil transeat* notato in
Cancellaria Ducale verso [illegible] suplicante con la conces-
sione de [illegible] capitoli, ma [illegible] parim.te il tutto il far
[illegible] Marini Interveniendo della Communità di
Pordenone.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] continuado ... l'ordenan y l'introducion [illegible]

37

Ill.mo Padre [illegible]

Grandem.te ne godiamo vivendo da quelle di
V. P.tà [illegible] havere [illegible] [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sua [illegible] [illegible] ogni volta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] siamo [illegible]
[illegible] da [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di sua [illegible] [illegible] qui [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e godiamo [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] e [illegible] io [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] di quanto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ogni suo modo [illegible]
[illegible] e adi ogni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] punta di [illegible] in
noi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Di V. P.tà Ill.ma
[illegible] a 31 magg.o 1637

Aff.mi [illegible]
[illegible] e [illegible]

15 · 7 = 31 · Maggio
Lettera dell' Sig.ri Podestà
e Giudici di Pordenone, in cui
dimostrano il loro piacere perché
siano state superate le difficoltà
per la fondazione del nostro
Convento. 1697 –

35

In Dei æterni nomine amen

1647. 31 ma[illegible] Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo, Inditione Quinta [illegible] Trigesima [illegible] [illegible]
[illegible] con [illegible] del [illegible] Maggior [illegible] [illegible] concesso a' [illegible] RR. PP. Domenicani dell'[illegible] dell'Altare del Santissimo Rosario alle Fattere, che con tratto dell'Annuo Legato lasciato dal q. [illegible] Girardi possino aquistar dall'Ill.mo S.r Gio: Daniel de Montereal Mantica una casa con altre fabriche ad essa adiacenti, con suo terreno contiguo [illegible] sitto nel Borgo di Pordenon loco detto [illegible] soggetto il detto al fideicommisso del q. [illegible] Mantica, instituito con suo Testamento [illegible] per il pretio de Ducati Tremille quattrocento trentadue e [illegible] [illegible] valuta [illegible] [illegible] accordo seguito trà esse Parti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quelli [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] sopra Monasterij restar investito in altro [illegible] idoneo, che surrogato resti [illegible] dette [illegible]

fidecommissarie ordinationi, quali sono [illegible]
[illegible] contia manutentione di detti [illegible]
a fauore del fideicommisso ogni qual volta ne
succedesse il caso d'euittione, col rinuesti-
rono il denaro e questo tante volte, quante ne
succedesse l'euittione [illegible] et in tutto giusto alla
[illegible] [illegible]
erettione del Monastero ordinato nel [illegible]
[illegible] in ordine al Decreto [illegible]
[illegible] [illegible] con atto dell' [illegible]
Roma 9 Agosto 1691, et essendo da detti [illegible]
l'effettiuo deposito al [illegible] Magistrato [illegible] sopramonasteri
di detti [illegible] 2431 [illegible] 9 come [illegible] d[illegible] 22 Maggio
[illegible] Magistrato [illegible]
detto giorno [illegible] il requisito sopradetto,
quindi è che conuocato, e congregato [illegible]
[illegible] Padri Domenicani, nel qual interuennero [illegible]
Padri sottonotati che hanno voce, e rappresentano
detto loro [illegible] constituiscono [illegible]
[illegible]

Padre F. Leonardo Ragusini Rettore del detto [illegible],
al quale diamo facoltà et auttorità di stipular
publico instrum.to con il sud.o P. Monteregal con li
modi, forme, et obligationi sopra espresse per l'acquisto
del sop.to Luoco, e tetto, che di più si ricercasse, e
paresse conveniente esso Pre. Procurator [illegible]
In oltre havendo bisogno li Padri provedersi di [illegible]
nel sito [illegible] il Convento sop.to [illegible]
facoltà al detto R. P. Ragusini d'affittare
a nome della sop.a Communità di Portenon
In Lacisal di Livello di lire mille in ragion di
sette per cento con li Commissarij della Commissaria
del q.m D. Erminio Trevisan del quale è debitrice
essa Comm.tà, dovendo essi Padri stante quella
[illegible]atione [illegible]
Privilegij, Antianità, e prerogative della
Commissaria stessa con [illegible] nome
di ss. sop.ti Padri [illegible] dalla d.ta Communità
uso e godimento del Luoco di [illegible] con tutte le
case, ed altre adherentie ad esso spettanti, e con
obligo di pagar l'annua pensione de lire cinquanta

1587 · 31 ...

all'Ill.e Pietro Ill.mo sua Vita durante, stipulandone d'ciò Publico Instrum.to uno, ò più come richiedesse l'affare, lasciando alla detta Spett. Communità la facoltà di quandocunque rihavere il Governo de Vasi Sacri Grosso, et di far ogni atto per l'effetto effettivo nelle mani d'essi Padri dell' Ill.i Rev.di Viella et di quanto venisse impiegato per l'estinzione della suddetta Pensione Ill.mo Promettendo d. Padri haver il tutto fermo, et rato in obligat. ...

Seguono i Nomi de' detti M. Padri

D. F. Girardo Girardini Sottopriore —
D. F. Pietro Martire Bontempo —
... Lettor F. Marc'Ant.o Baldassari —
D. F. Arcangelo Vendrami —
D. F. ... Andrucci —
D. F. ... da ... Spano —
D. F. ... Placco —
D. F. ... Pirelli —
D. F. ... Andruzzi —
D. F. Pietro ... —

P. F. Alberto Zanchi —
P. F. Gregorio Galliccioli —
P. F. Mariano Giani —
P. F. Angelico Todesco —
F. Nicolò Giacobi —
F. Tomaso Angelico Zuppero —
F. Pietro Martire Rosa —
F. Candido Graurioni —

} Novizzi —

Actum Venetijs in Seminario d. Mon.rij
ill.ri praesentibus d. Antonio Forenini q.m Aloisij
Gastaldo in d. Conventu, et d. Joanne q. Petri
de Balao Piscatore de Parochia S. Nicolai, Testibus
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1503 . 31 [illegible]

1607 = 31 . Maggio
1607 31 . Maggio

Provisione fatta al R.do D. Lunardo Sanugini per ~~maneggiar~~
maneggiar li affari della Inquisitione

36

Copia tratta dal libro de Consigli della Città di Pad.a esistente nella Canc.ria della med.ma

A dì 11 Giugno 1697

Consiglio &c. omissis

Stante li M.to R.R. P.P. di Padri del Santissimo Rosario
per adempire le incombenze loro in ord.ne alle
parti prese in q.to Mag.co Cons.o e stabilito di
d. Ant.o Maffeo d. Ant.o Mottenze e Fran.co
... deputati nell'affare di S. Filippo
... in conseguenza di tal ...
da esborsare li ducati mille da med.mi
deputati stabilito, sia di ... che da
med.mi deputati siano ric.ti ... ducati
mille ... la franca ...
con d. Sig. Ant.o Badini Commissario attuale
del Pio Legato ... del Cap.le ...
al quale ... perche poi
... D 1000: siano depositati dal ...
Commis.rio in questo Santo Monte ...
... del banco sino che con deliberat.ne
di q.to Mag.co Cons.o verranno rimessi à
benef.o di d.o Legato Pio in ord.ne al
Testam.to del benefattore ...
... ò quelli che attualmente

saranno pro tempore intervenire all'
inventare che seguiranno, restando per questo
prohibito alli Conservatori del Monte che
saranno pro tempore il poter nel
danaro stesso poner mano in qualsisia
forma ne per qualsivoglia pretesto, ma
conservarli intatti per la formalità
della consegna sigillata, numerati che
siano dalla parte delli medesimi Conservatori
e riconsegnarli o in parte o in tutto
secondo l'occorrenze che saranno deliberate
da questo magnifico Consiglio in mano delli deputati
che saranno fatti in queste spese con
intervento come sopra ancora del sudetto
del Commissario nella dispensa del detto
danaro

Balottato passa a pieni voti

Giovanni Maria Blanchi Cancelliere
...to Commissario Generale

1697 11 Giug.:

Parte presa nel Consiglio della Comunità di Pordenone di accettare d. 1000 da nostri fondi per l'uso, e godimento della Chiesa di San Filippo, con patto annesso etc.

In Christi Domine Amen 1597 Ind.ne ... Mercordì 12 Zugno in Monte ... Monte di Pietà ...

Contr.to ala presenza di me Nod.r e testi infrascritti il molto R.do Padre Frà Leonardo ... come Procur.re del Coll.o del ... Rosario di ... ... ultimo maggio prox.o decorso ... Sav... dell'Inclita Città di Ven.a con sua legalità et in ordine al Carico impartitoli dalli Ill.mi S.ri Ant.o Amalteo e Ant.o ... con ... del ... nelle note di me Nod.o ... nelle mani dell'Ill.mo S.r ... Commissario Trevisano ducati mille da L. 6:4 in tanti cechini ... di ... et questi ... et ... de ducati mille de quali è ... questa ... alla ... come appar ...

... uno de dì 17 Zugno 159... l'altro de dì ... 1596 Nod.o ... Ascanio Amalteo, ... il qual ... esso S.r Commissario ... libera dal sud.o ... faciendo fine, et ... quietanza ... in oltre, e renunciando ... ogni ... raggione ... privileggio d'esso Commissario ... Comm.rio ... et ... gl'Instrom.ti

fud. di contrav. di Cuello come si ...
so fonero exame ... alla med.ma Comi
... so ... adimandar, ovvero
e Costi adimaniar cosa ... tutto
obligat.le de beni di d.a Comi Maria
Cesti ... ... dicho ... ...
... di ...

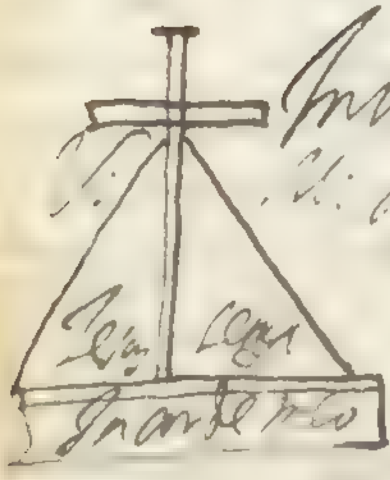

Instrum.to fu rog.to ... ...
... ...
in fide subs.

Nos Jacobus Spelta
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

De 1647

[illegible]

1697 12 Giu:

Istromento dell esborso fatto di M. di q 1000 per l'uso, e godimento della Chiesa di San Filippo, e Case annesse

Con C[illegible]

[illegible] mercordi 12 Giugno in Pregadi

del Santo Monte di Pietà [illegible]

Essendo [illegible] permesso alli [illegible] R.di Padri

Domenicani dell'Osservanza del Con.

del San.mo Rosario di Ven.a come [illegible]

[illegible]

[illegible] in Terra Ferma

et [illegible] da [illegible] Padri [illegible]

[illegible] Città [illegible] ordine à

loro supplica 22 Giugno 1619 [illegible]

[illegible] impartita la facoltà

con le [illegible] come in essa [illegible]

alla quale hanno [illegible] da [illegible]

dalla Corte di Roma [illegible]

dal [illegible]

et Breve di Roma [illegible]

[illegible] in questa Città [illegible]

[illegible] per [illegible]

il quale [illegible]

[illegible] avanti sua Ser.tà [illegible]

gratiali della [illegible]

[illegible] d'un [illegible] di [illegible]

Gio: Daniel [illegible] Reverende [illegible]

al fidei commisso dell [illegible] Gio: Daniel

Franzino [illegible] con suo Testam.to [illegible]

ibi: [illegible] perche

[illegible] eretto il [illegible] S.to

et ne fu permessa anche [illegible]

come dalle ducali del Cons.° ... l'Azi-
Cons.° 1597: 2 Aprile ... in ...
quali ... da esso ... di ... fatto ...
tivo deposito di ducati due mille quatro-
cento quaranta ... e grossi nove ...
correnti per partita di Cecca nel mag.to
Ecc.mo sop.a gli monasteri et ... de ...
girato ... istrom.to di vendita dei ...
... sotto li 8 del mese cor.te
nelli atti di ... Ceccani ...
di S. Daniele ... per esser questi ...
... del ... et in tutto e
... come dal sud.to ... del Ser.mo
maior Cons.o ... al quale ...
[illegible]
di ... [illegible]
... che ... questa ...
... d'un capitale di ... di ducati
mille in ragion di ... alla ...
missaria ... Erminio ...
... Castello ...
... l'anno 1597 ...
ducati sette ...
... di ...
et un ... di ducati
... l'anno 1576 ...
... per ... di ...
Cons.te tutti in atti ...
... Bord.e ...

le constituir alla presenza di me Nod.° et testi
infrascritti li Ill.mi S.ri Ant.° Amalteo et Ant.° [illegible]
deputati dal [illegible] Ill.mo di q.ta Città in
[illegible] à parte [illegible] 1595, et [illegible] 13
Maggio 1642 [illegible] carico al [illegible]
[illegible] Leonardo Ragazzini Rettore del [illegible]
[illegible] Oratorio di Pordenone [illegible]
à ciò [illegible] deputato [illegible]
Padri del [illegible] Coll.° [illegible] in [illegible]
di [illegible] de di ultimo mag.° [illegible]
Città [illegible] in forma [illegible]
con sua [illegible] in forma [illegible] come
di celebrare à nome di [illegible] Città [illegible]
S.r [illegible] Ant.° Badini Comissario della [illegible]
Comissaria [illegible] deputato dagli Ill.mi
[illegible] 27 [illegible]
[illegible] 1614 [illegible]
del [illegible] esso in [illegible]
nomine quo supra subintrare in tutte [illegible]
[illegible], e Privilegi della
comissaria [illegible] la franca-
tione de [illegible] che
[illegible] [illegible]
[illegible] comissario [illegible] che
[illegible] affrancatione in forma
[illegible] provedi [illegible]
[illegible] à nome della com.ia [illegible]
[illegible] ut supra [illegible] del Coco [illegible]
[illegible] con suo Oratorio
con [illegible] furono dell'Ill.mo [illegible]

Gregorij, con le [illegible] habitate dal
P. Gregorio [illegible] da basso e quelle in
cui habita Giac.o Menegazzo Custode della
Chiesa con [illegible] stabile e pertinenze il
tutto posto in questa Città in piazza [illegible]
[illegible] strada [illegible] di L'Ecc.mo Camozzi
à sera gl'Ambasciatori di Camera [illegible] M.
[illegible] PP.tti Gregorij con facoltà [illegible]
di valersi [illegible] Religione [illegible]
[illegible] e più utili
[illegible] e [illegible] della Chiesa [illegible]
[illegible], che di [illegible] s'atrovano, de quali
qui sotto ne dovrà esser fatto l'inventario
il tutto pervenuto in essa Com.tà per il Testam.
del fu Illmo e Rmo [illegible] publ.
[illegible] 1670 in atti di [illegible] Bottini
Pub.co Nod.o dell'Inclita Città di [illegible], con obligo
à d.ti Padri di pagare al [illegible]
l'annua pensione di Ducati cinquanta
sua vita durante, et di mantener, et conser-
uare le [illegible] nell'esser loro, senza
alcuna [illegible] in caso di [illegible]
con patto espresso però senza [illegible] essa
Com.tà [illegible] sarebbe [illegible]
Che quandunque con [illegible]
[illegible], et di [illegible]
da essi R.R. P.P. Padri [illegible] loco
dalla sopradetta [illegible] otio, possi essa
Com.tà [illegible] il [illegible], [illegible]
però

[illegible] in tempo alcuno mai esser astretti
à far tal ricuperà, quale in qual[illegible]
tempo pretendesse farsi da essa Comm.tà
d'essa libera m.te e sforzare [illegible]
nulle, e quando fosse stato immesso
per cessione del castello della [illegible]
ouio come sop.a non potendo mai
essi Padri esser privati del godim.to del
[illegible] dopo seguito si fermo
e libero esser in loro mani, alla
manut.ne et osservanza delle quali
tutte cose, ambe le parti per li
nomi, e titoli, che rappresentano obligano
[illegible] [illegible] et [illegible]

Oblig.e di più [illegible] sopra d. per nome
come sop.a alla manut.ne et difesa del
[illegible] loro caso in [illegible] come [illegible]
[illegible] persona [illegible]
à tutti danni, spese, et interessi della Comm.tà
[illegible]

[illegible] Ill.mi [illegible] Amo, e [illegible]
[illegible] Wenzo [illegible]

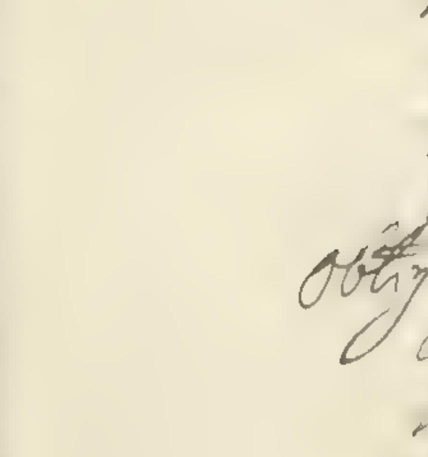

Instrum.ta [illegible] ex actis mei [illegible]
M. [illegible] Marchetti [illegible]
[illegible] in fidem [illegible]

[illegible] Spech[illegible]
Pro Ser.mo Duc: Dom: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] fidem facimus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] esse [illegible] huius [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] idem [illegible] est [illegible] [illegible]
[illegible] die 12 Junij 1697

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

1337 11 Giugno

Istromento, in cui la Comunità di Pordenone cede a poter in fiera di un [illegible] a [illegible] annesso col esborso di f. 5.000 [illegible] a nostri Feliziori.

Copia, et prima par[te] ... s.r Arminio Trevisano autentica ... [illegible]

Jesus, Jesus [illegible] mei

In Aviano 1591 [illegible] dieci d'ott[obre] ... Arminio Trevisano ... in Aviano ... reliqua

1591 · 10 nov

Item [illegible] mobili subito dapoi la mia morte [illegible] et con il tratto di loro insieme con [illegible] che io me attroverò [illegible] [illegible] ordine delli denari che vi attroverò in [illegible] di mari- dar tante donzelle et [illegible] piacere [illegible] mei [illegible] [illegible] maritate [illegible] denari che saranno nel [illegible] de Dio [illegible] et in altro loco [illegible] inventari con [illegible] delli mei mobili et [illegible] dando ducati [illegible] la parola al m.co Cons.o di Pordenon [illegible] legato [illegible] anni [illegible]

il mio livello che avuto Con il Nassi
Caso il [illegible] Conte [illegible]
Gabriel lo [illegible] et Rettore di Hierro
et il M.co R. Ser. [illegible]; Caso che
si [illegible] a [illegible] Ulam
[illegible] Heredi [illegible] di [illegible]
[illegible] de miei beni Caso [illegible]
omissa –

Ego Ascanius [illegible] [illegible] Imp.li [illegible] [illegible] rogatus [illegible] et [illegible] atque [illegible] in [illegible] et [illegible], [illegible]

[illegible] [illegible] Testamenti [illegible] [illegible] rogatus [illegible], et signo [illegible] D. Ascanii [illegible] [illegible] Ego [illegible] [illegible] [illegible] fideliter, et me [illegible] et [illegible] [illegible] apposui

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in fidem. [illegible]

Hos Jacobus [illegible]
[illegible] Ser.mo Duc. Don [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] primus [illegible]

... [illegible] petri dom. huius Civit. [illegible]
[illegible] et [illegible] fidem ... [illegible] in quorum
De [illegible] die 12 Junij 1697

[illegible]

1591 = 10 Novembre

Sunto del Testamento del q.dam
sig.r Arminio Trevisano, in cui
lascia da maritar alcune
Donzelle col saver del mag.co
consiglio di Pordenon.

[illegible]

1594 13 Iunij [illegible]

[illegible]

[illegible] Congregatio [illegible]

[illegible] hanc deter-

[illegible]

[illegible] 500 [illegible] 6 [illegible]

[illegible] 1575 [illegible]

[illegible]

[illegible] in instrumentis [illegible] mandat

[illegible]

[illegible] Cancellarij ad quam [illegible]

[illegible] receptis [illegible]

[illegible]

[illegible] admittuntur [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

in ch. d. annu d. ducat. quadraginta novem d. 16. 4
n. die in eadem de die sextemo pro centenario[?]
censu de[?] mi. officiorum extinguendis annis in fine anni
cens. ... in anno prox.o 1595
... die ... annis in ...
usque ad francationem ... d.ti Communitatis
vel ... successoribus in eorum locum solvendum
... Communitatis ...
dato ... hoc ... anno ...
ducatis ... 4 pro duc.
salua ... tempore ...
d. Communitati vel ... cogere habeant
cum omni iure ...
... tam contra ... Comm.s ne
... per tempora ...
...
...
... testamentaria ...
...
...
... Communitati ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ...
...

tempore p. s. tradita in Communitate Pendente et
eius ... se liberare ab hoc onere
Cuelli restituendo dicto D.no ... in ...
... remittendo tamen in fundo ... et
donec ad effectum ... voluntatis
eorum ... ultimae voluntatis testatoris promiserunt
Fratri ... Comiti ... nomine quietus
se et suc.res hoc Cuellus annuatim debito tempore
solvere et manutenere contra quoscumque ...
bonorum omnium ... praesentium et
futurorum ... rogans me et ...

Eodie loco ... D. Dominicus ... de ... ...
... Iacobo ... ...
M.ca Comiti, ... et ... nomine ... in ...
... ... et ...
... ...
... ...
... ...
... D. Dominico ... in ... dei 16
Iulij ... ...
post hoc ... ...
ei ... ...
... ... et
... ...
...

... ... D. Atrany Anoboli ...
... ...
... ...

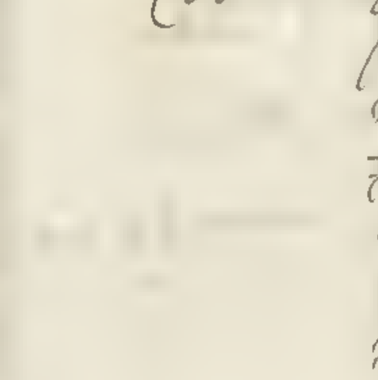

Nos Iacobus Spella.
... ...
... ...

[illegible] cue. [illegible] Pietri [illegible] [illegible] iuvius [illegible] et
et uxor: [illegible] fuit cu ad [illegible]. [illegible] [illegible].
De [illegible] Nodi die 12 maij 1697

Cod. Cancell. [illegible] n.°

1594 : 17 Giugno

Istromento di livello atto
dalla Communità di Pordenone
colla Commissaria del q.
sig. Arminio Trevisano di £ 700 =

In Christi Domini Amen. 5. Ind. Anno die Lune ult.o
Septembris in Canc.a Com.s Pisauri [illegible] et Reg.i
1595 [illegible] Narcisio [illegible] et Fran.co [illegible] testibus
huius loci no.s vocatis et rogatis
(Cess. A. D. Horatius [illegible] [illegible] Armenius [illegible]
operetur [illegible] Com.s Pisauri
etiam speciali mandato ad faciendum [illegible]
in [illegible] Cons.o [illegible] sub die 26 Iulii 1596
manu mei [illegible]
[illegible] nobb. DD. Hectori
[illegible] et Reg.o [illegible] Commissarii
[illegible] Arimini [illegible] olim huius
[illegible] legati eius [illegible]
[illegible] Danielle
[illegible] Com.s Pisauri [illegible]
[illegible] unum livellum [illegible]
annuum ducatos [illegible]
ratione [illegible] de septem pro centenario iuxta leges
[illegible] annuatim solvendi [illegible] anni
[illegible] anno [illegible] hoc die fiat prima solutio [illegible]
[illegible] Commissariis [illegible]
[illegible] Com.te huic administrationi [illegible]
[illegible] Com.s [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ducatorum [illegible]
[illegible]
[illegible] Com.s [illegible]
[illegible] Com.m [illegible] Commissariis [illegible]
[illegible] de eis [illegible]
[illegible] de eis [illegible] Commissarii

Et io 1547: 26 8bris fuit consignatus d. Hermolao
Franceschinis tunc Cassano Fontici in contra eius
receptionibus ducatos centum ex locatione 1564 modo
[illegible] sub die 4 8bris 1575 duc. centum [illegible] in margine
[illegible] de [illegible] consignatione [illegible] d. Camillo
Comino Cassano Fontici in margine [illegible] eius
eius manu adeo quod in Fontico sunt d. 260 [illegible]
ipsi DD. Gnarany Coll. [illegible] presentia [illegible]
26 Aprilis 1576 [illegible] miteruant in Fontico [illegible]
ex ad fonicos communes [illegible] duc. sexi
centum 600 [illegible] Fontico [illegible] quadmodum
Comunitatem [illegible] d. d. Gnarani [illegible]
[illegible] ducatos [illegible] 1574
[illegible] habitos [illegible] tunc [illegible]
Comunita dita Comunitaria sub die 7 Junii 1574
ut constat eius recepto [illegible] quibus [illegible]
fecit interventum [illegible]
[illegible] Daniele [illegible]
[illegible] Hieronimo [illegible] de
huiusmodi [illegible]
[illegible] duc. XXV [illegible]
[illegible] Comunitate [illegible]
[illegible] Com. [illegible] 1574 [illegible]
Decemb. [illegible] Hermano sui [illegible]
[illegible] Danielli [illegible]
[illegible] Thome [illegible]
[illegible] Com. [illegible]
[illegible] Gnarani habere [illegible]
[illegible] integram summam 330
[illegible] 1574 [illegible]

p[ro] stipulatione [illegible] mattheo [illegible] ecc[lesi]e
se [illegible] [illegible] anno [illegible]
eius loco de Mauro [illegible]
Corporalem cum clausula Constituti de [illegible]
in forma [illegible] d. d. [illegible]
[illegible] dictum livellum annuatim [illegible]
[illegible] et solvere [illegible] manutenere contra
quascumque personas [illegible] bonorum [illegible]
Constituti [illegible] et firmum pacto tamen quandoque
[illegible] in quocumque tempore [illegible]
Constituti de [illegible] ac liberare [illegible]
dictorum [illegible] 330: [illegible] solutis [illegible]
livellis [illegible] livelli [illegible]
quib[us] [illegible] instrumentum [illegible]
in forma [illegible] de [illegible]

[illegible] Andrei [illegible] ego [illegible]
[illegible] Civitatis [illegible] in fidem [illegible]

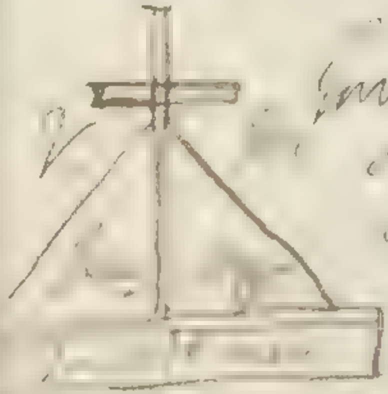

Nos Jacobus Spettar
[illegible] Dom: Venet[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] supradicti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
De [illegible] [illegible] 691

[illegible]

1596 = 30 Settembre

Istromento di livello atto
della Communità di Pordenone
colla Commissaria Trevisan
di $\mathcal{D}$ 330 =

1679 Sept.ris 21 Exemplum sumptum ex autentico codicilo q. Ill.mi Domini Henrici Laurij Scotti presentato in actis Domini Petri Antonij Bottini Not. Sub die 2.do Septembris proxime preteriti, et publicato post eius mortem in die vigesima octava Henrici ingrati

Eterni Omnis

Lascio in forma di Legato alla Città di Piacenza tutte le ariete nove et vecchie che io mi ero riservato nell'occasione che feci dono della Ricca alli Sig.ri della Communità, di più ancora il Livello con tutti frutti decorsi che io tengo contro il Sig.r Enrico Casella fondato sopra la sua Casa son di £ 74 in circa salvo il vero, e di più il Livello contro il Sig. Astruzzi di £ 500 di capitale et più un altro Livello contro gli Sig.ri Pinali di £ 60 di capitale.

Lascio alla detta Comunità tutti gli Dinari di haver li conti e carte che sono in Casa del Sig. Doc.r Casella et del Sig. Arrico Mantua et così tutte le Tavole et altre Tavarve che colà si trovano di mia ragione = Tutte queste cose io lascio alla suddetta Comunità con condizione espressa di far allevare, et provedere del bisogno un Fanciulletto di due anni et otto mesi in circa Figliolo del Sig. Fran.co Secio et della Sig.ra Lucia Ferrari, il quale porta il nome del Sig. Corradini Zio del Sig. suo Pad.re, et venendo a crescere si provveda e di il vivere et di il vestito nella decente maniera.

~~[illegible]~~

1639 = 12 7bre

Sunto del codicillo del Sig.r Conte Cossi in cui lascia certo legato alla Comunità di Pordenone con obbligo di far allevare un fanciulletto chiamato Ettore Ovio.

In Dei Eterni nomine amen. Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi 1680
Indictione tertia die vero 18 Mensis ... presentibus ... et alijs testibus

1680 · 3 ...

Comparve in officio avanti li Sig.ri Giudici de Esecution il Sig. Conte ...
Richiari di Pordenon come procurator della Città stessa, appar procura
di 17 ... corrente ... rogata nelli atti della Cancelaria di detta
Città di Pordenon, Narrante et esponente esser mancato di vita il
q. Sig. Claudio Scotto, havendo prima fatto un codicillo, nel quale
fra le altre cose ha beneficiato la detta di Pordenon d'un ... d'al-
cune fabriche esistenti in detta Città, et di più un Livello di £ 60
di capitale, debitor li Sig.ri Vinal, altro Livello ancor di £ 74
debitor il Sig. ... Cella et altro di £ 100 di capitale, debitor
li Sig.ri ..., et oltre di ciò alcuni travi e tavole come in
detto codicillo, con obligo alla detta Città di far allevar e pro-
veder al bisogno un fanciullo di due anni et otto mesi figliolo
del Sig. Fran.co ... e della Sig.ra ... Ferrarz, il quale porta il
nome del Sig. Testator ...; havendo à crescerlo et governarlo
e del vivere e del vestito nella decente maniera; et instando
esposto, che dalle sudette fabriche e Livelli sopranominati non può cavar
d'intrata annua più di £ 40 compreso anche il ... de travi e
tavole che rilevano tutte alla summa di £ 281, agiunge anche
che le dette fabriche non sono ridotte à perfettione, ne ...
hanno ingresso ne ... onde difficilmente si possono affittar e
et affittandosi si possono cavare £ 20 in circa all'anno
come ... da ... et ogni modo in detto ... esponen-
do come procuratore ... di ... l'esecution
del detto legato alla contributione di £ 50 all'anno del
vito e vestito di detto fanciullo. Onde fa riverente in-
stanzia che dal prefato Ill.mo Magistrato sia terminato
e terminando decretato che con la detta contributione
sia sufficientemente et intieramente esequita et adempita la
sudetta condizione ingionta alla detta Città

Unde gl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Giacomo Malipiero, Piero Donà, Battista Corraro
Chiarandi Giudici de Petizion, intesa l'istanza sudetta et lecto
il parere del Ecc.mo Dom. Bernardo Bruti fiscal del medesimo
officio, il quale affermò haver veduto il sudetto codicillo, Item
l'inventario e stima delle sudette [illegible], e fatti ascendenti
la summa di L 292: Item gl'attestati giurati da qual si
vede lo stato di detti Cavelli e fabriche da qual lucci si può
cavare la sudetta entrata de L 40 in circa, e come [illegible]
acrescati [illegible] in forza con la presente
terminazione. Et però riposto [illegible] Christi nomine
invocato, hanno terminato in tutto e per tutto [illegible]
petita.

1680 : 13 7bre.

~~[illegible]~~

Istanza fatta dalla Comunità
di Pordenone agli Eccell.mi Sig.ri
Giudici di Petizion. onde fosse
da loro determinata l'annua
contribuzione di £ 50 = per
far li allevare il Sig.r Ettore Scrio
beneficato del legato Locati.

[illegible]

1692 = 15 7bre

Aggiustamento tra le SS.re Livia, ed Anna M.a Ovio, ed il Sig.r Ettore Ovio.

1

Adì 15 settembre [illegible] in Pordenone

Il [illegible] salario di £ 50 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

1602 = 15 7bre

1607 = 15 7bre

1697 = 15 7bre

Cessione del Sig.r Ettore Orio alle Sig.re Livia Orio Scalfieri, et Anna M.a Orio Chiepi del livello francabile di £ 50 al med.o corrisposto dai SS.ri di Pordenone

In Christi nomine amen Anno Incarnationis eiusdem mill.° sexcentes.mo nonag.mo septimo Ind.e quinta die vero martis uigesima quarta m.tis septembris —

Essendo seguito aggiustam.to trà le sig.re Liuia, et Anna maria sorelle Ouio da una del q. sig.r Claudio, e dall'altra il sig.r Ettore Ouio q. sig.r Fran.co sotto li 15: sett.re corr.te 1697: come appar scrittura di tal aggiustam.to del giorno sud.to, et obligatosi in d.to Aggiustamento il medesmo sig.r Ettore debitore di Capitale de Ducati mille, e di prò sino all'affrancatione da corrispondersi alle sud.e sig.re sorelle Ouio; Hora le sud.e sig.re sorelle Ouio, rappresentando diuersi titoli però sono deuenute unanimi, e concordi alla presente Comp.ne transatione, et accordo cioè

Che la sig.ra Liuia come quella che hà aggitato le liti tutte à sue spese per il corso d'anni dodeci et essendo in sua specialità ... natural di q. sig. Antonio Ouio suo Fratello resti il ... in ducati seicento del Corpo del sud.to capitale de ducati mille contenuto nella sud.ta scrittura d'aggiustam.to 15: 7bre 1697: corr.te con suoi prò de cetero correranno, di chi esso sig.ra Liuia ne sia libera del medesmo et assoluta Patrona di disponer à suo piacere. —

Che li altri ducati Tracento restanti ... sud.o capitale de ducati mille siano diuisi tra esse due sorelle nella per caduna sue li titoli di dote, et altro, che unitam.te rappresentano ... possino caduna di esse separatam.te disponer di sua portione, come di cosa propria.

Hora la sig.ra Anna maria sud.ta trouando nelle mani diuersi effetti di raggione della sig.a Liuia sua sorella per la summa de ducati cento e otto, et altre volte per la summa de ducati dodeci, et essendoli hora alla presenza di mè nodaro stati contati et numerati dalla sud.ta sig.a Liuia ducati trenta alla sig.a Anna maria sua sorella

sud.to sanno Ducati cento cinquanta, però detta Sig.ra Anna Maria cede, e libera.te rinontia ad'essa Sig.ra Livia sua sorella qui pñte, et accetante la contingente sua portione spettante del Capitale oltras.to de Ducati trecento, così che detta Sig.ra Livia, heredi, e successori suoi nè sia libera et assoluta Patrona, et possi di quelli disponer à suo piacere, ponendola in ogni di lei luoco raggion, stato, et essere constituendola nell'esigenza sud.ta tanto per il capitale, quanto per li prò sua Procuratrice irrevocabile con l'obligo sempre di manutentione et legitima deffensione per li sud.ti Duc.ti 150 ℓ come sopra ad'essa Sig.ra Livia Cessti, à tutte sue spese, danni, pericoli, et interessi, in Giuditio, e fuori: All'osservanza, et manutentione delle quali tutte cose nel presente Instrum.to contenute obligano esse Sig.re sorelle Omis cadauni loro beni pnti: et futturi supra quis.

Actum Venetijs in scrip.: mei Notarij posita super Plateam Divi Marci. Pntibus: ad predicta D: Steffano Solutio q.m Jacobi, e D: Fran.co Pellegrini q.m Mario & Francisco Testibus vocatis, et rogatis.

De cognitione vero supradictarum sorar.: Omis fidem faciente mihi Not.o VNH Ferdinandus de Bribus q.m VNO Allexandri.

Ego Marcus Generinus Pub.s Venet.s Not.s q.m Dni Jo: Antonij pariter Venet.s Notarij de premissis rog.s in fidem me subscripsi, et signavi ——

[illegible] -

[illegible]

1697 = 24 7bre

[illegible]

Aggiustamento tra' la Sig.ra Livia Orio,
e la Sig.ra Anna M.a Orio.

Copia

Alla presenza dell' Ill.mo et Ecc.mo [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] di Venezia [illegible] di [illegible] e suo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Fran.co [illegible] Avocato e [illegible] [illegible]
Giovanni [illegible] della Città di Venezia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] Sig. Claudio Olivo, fu [illegible]
consorte [illegible] giorni [illegible] [illegible] morte quale seguì
li 13 Febraro corrente in Villa di Godego di questo territorio
alla presenza de' testimoni [illegible] saranno esaminati di [illegible],
et ordinò come segue.

Lascio e dichiaro herede di tutto il mio il Sig. Giovanni mio
marito durante sua vita.

Unde instò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di voler conseguire il bene-
ficio [illegible] ordinario [illegible] [illegible] e far rilevar [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] instante [illegible] [illegible] pronun-
ciare e pronunciando ordinare di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] diventato al [illegible]
di testimoni [illegible] [illegible] dell' ordinario [illegible] [illegible]
[illegible] e ridur [illegible] in forma di publico testamento e
ciò senza pregiudicio [illegible] [illegible] ragioni.

Quale instanza [illegible] [illegible] [illegible] e consonante alle leggi ha
ordinato [illegible] [illegible] [illegible] in tutto e per tutto come
sopra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in forma [illegible]

Castelfranco li 16 Febraro 1707

[illegible] Zuane Paolo Rossi [illegible]

1707: 20 Febraro.

Ha riferto Fredentio [illegible] Cu.de Comandador questa mattina ... in mezzo ... sono stata [illegible] al Ponte ... [illegible] ... nella Villa di Galeg nella maggior frequenza del Popolo molti ... letti ... fatta da instanza del ... Girolamo Gualtieri ... di Venetia ... in ... [illegible] ... di relevatione di Breviario in forma ... ris e Testamento fatto ... Giulia Gualtieri ... Consorte ... se alcuno intenda opponer o contradir alla relevatione del ... nel presente Officio nel termine di giorni quindici giusta le Leggi altrimenti passato detto termine ne alcuno comparso si devenirà alla relevatione sud.ta la contumacia di cadauno non ostante.

1707: 5 Febraro

Comparse in ... Officio ... il ... [illegible] a nome del ... Girolamo Gualtieri ... testimoni ... relevatione della ... [illegible] ... di ... Giulia Gualtieri ...

... Antonio ...

... Simion Zucarelli.

Christoforo ...

Domenico Banavasu ...

1707: 7 marzo

... Banescari

M. Reverendo S.r Antonio Stanghellini testi sono
S.r Simion Zuaneli teste primo luoco
In agro Christoforo Gallo teste ad essere
Dom.co Banaretto d.to Modin teste examinati

M. Gierolamo Gualtieri
d.o

Venuto in officio g.a citatione avante il Rev.do S.re Antonio Stanghellin el S.r Dom.co della Villa di Galego testimonio nominato, per essamatione dell'o ... di ... in Breviario della qm. S.a Giulia Gualtieri à favor dell S. Gierolamo Gualtieri amonito, essaminato et interrogato con ... rispose

Questo d. la S.a Giulia Gualtieri alquanti giorni avanti il di lei morte scrivesse in mia presenza e di S. Simion Zuaneli, Christoforo Gallo et Dom.co Banaretto in queste parole: Lascio herede di tutto il mio il S. Gierolamo mio marito durante la sua vita ... in quello tempo essa S.a Giulia mi fece scriver una lettera ad esso S. Gierolamo Gualtieri di lei marito con la quale lo chiamava ad inventariar di lei robbe come suo herede e ... ma non esser fatta essa lettera, quando esso S. Gierolamo no fosse ...

Interrogato de causa scientia
Rispose essendo io presente a tali cose ...
... et tutto il detto ... ...
... giurati

d.o

Venuto in Off.º ... Simion Buanotti ... Bastian ... della Villa di Godego testimonio nominato citato ut ante per ... della assertita disponzione, e ... a detta ... Sig.ra Giulia Gualtieri a favore del Sig. Giovanno di lei marito amonito ... interrogato col pretesto materia ...

Risponde Veram.te la ... Sig.ra Giulia Gualtieri ... giorni prima della di lei morte disse in presenza del Rev.do Pre ... Antonio Tamezini ... Carlo ... e della mia persona ... parole ... Erede di tutto il mio il Sig. Giovanno Gualtieri mio Marito ... vando ... di lei ... Erede universale

Interrogato la causa scienza

Io so ... perché son sempre stato ... la ... Giulia in tutto quello che ha occorso nel tempo della sua malattia et ero presente a le predette espressioni con li sopra scritti testimonii

...

Venuto ... Citazione ut ante ... Tosi ... della Villa di Godego Testimonio nominato ... dalla assertita disposizione ... della ... Sig.ra Giulia Gualtieri a favor del Sig. Giovanno Gualtieri di lei marito amonito ... esaminato ... col pretesto materia ... risponde

Veram.te la ... Sig.ra Giulia Gualtieri ... giorni avanti la di lei morte ... presenza del ... Rev.do ... Tamezini

Stanghelin di Simion Guanetti e Dom.co Dauaresco con espresse parole: Lascio Erede di tutto il mio il Sig. Giovanni Gualbarti mio marito durante la sua vita

Interrogato de causa scientiæ

Gio so perche stavo alla sua assistenza e diceva di non vedeva l'hora di veder il Sig. Giovanni suo marito che haveva mandato a chiamare esser presente al tutto

Ptu. eius q. D. D. D. ... Jurauit

Venuto in ... Dom.co Dauaresco quondam Zuane di Stra... della villa di Gondego testimonio nominato per compro:bazione e relevazione della disposizione per breviario della quondam Sig.ra Livia Gualbarti a favor del Sig. Giovanni Gualbarti di lei marito comparso a citazione il ... amonito examinato et interrogato col presente giuramento ...

Disse che la quondam Sig.ra Livia Gualbarti pochi giorni avanti la sua morte espresse ... sana ... e in presenza del Sig.r Dott.r ... Stanghelin di Simion Guanetti e ... Gatto e disse: Lascio Erede di tutto il mio il Sig. Giovanni Gualbarti mio marito durante la sua vita.

Interrogato de causa scientiæ

Rispose lo so perche ero presente e mi mando a chiamare ... Sig.r Giovanni di lei marito pregandomi a condurlo perche diceva voleva consegnarli tutta la sua roba

Ptu. eius q. D. D. cons. et Jurauit

1707: 7 Marzo

Rinoncia — Comparse ... il Sig. Lorenzo con instando ~~...~~ l'Ecc.mo

Sig. Fran.co Trinelli Avocato e a nome del Sig. Gio.

Gualtieri da Venezia Marito della Sig.ra Ginia

figliola del q. Sig. Claudio Cinio la sua consorte,

visto la rinoncia ... sotto il 8 Febraro pros-

simo passato data di ilevacione di Breviario ordinato

dalla pred.ta Sig.ra Ginia visto il proclama in esecu-

cione di d.ta pronuncia datto alli nostri soliti luoghi

di Com.ta 20 Febraro sud.to et ricerto accio alcuno in-

tende usar tale ... ragioni sopra il Breviario pred.to

comparir dovesse nel termine di giorni quindici nel

presente Officio ... aliter ... sopra signato no comparso

alcuno contradicente ... visto la depossicione di li

testimonij nominati in vista della pronuncia d.ta

concordemente ... per stato ordinato dalla

pred.ta Sig.ra Ginia in tutto e per tutto come ...

io nella rinoncia pred.ta e contener in tutte le me

1707: 21 Marzo
fu registrato il sopradetto di S. Marco come apar Bolettino a Carta N.o 108 L 4: 5 ... Zuane Mifielini Exator

parti ~~...~~ verita la Deposicione pred.ta ... vi-

dendi ... segnente ... con ogni miglior modo ha pro-

nunciato ... il Breviario pred.to in forza del ...

et autentico istromento come se fatto fosse per mano

di pub.co e legal Nod.o ordinando il detto ... il suo

eff.to nella persona et a favor del pred.o Sig.r Gilormo

Gualtieri marito della pred.ta Sig.ra Ginia beneficiata

e per maggior ... valor ... interponendo et interpone la

sua presona autorita e giudicial decreto in forma.

Presenti li Sig.ri Fran.co Francischi e Tomaso Bonello testimonij ...

E Gian Carlo ... Lodetti

Emilio Faccini Nod.o
di Castel Franco

Nos Io: Carolus Giorgio, Potestas

Primarius attestamur ultrascriptum D. Emilium Vaccini esse Not.rium Venetum Pub. reg. Coll.ti huius Civitatis Attualem Offitij notariorum assistentium hic et ubiq. plena fide dignum in quorum fidem &c. Castrifranci die 16 Maij 1607

Fran.cus Parisoli Not.us Cancell.rie Franci

Sig.r Girolamo Gualtieri

Sig.r Livio Ovio da Pordenon

Rilevazione della disposizion per Breviario della Sig.ra Livia Ovio Gualtieri in favor del Sig.r Girolamo Gualtieri di lei marito, fatta in Castelfranco 7 Marzo 1707.

[illegible]

Primo [illegible]

[illegible]

overo in caso di [illegible]

[illegible]

Adì 30 Xmbre 1709

Confesso Io Girolamo Zanussi, come hò ricevuto dalli RR.PP. Dominicani alli Gesuati ducati cento da L. 6:4 per ducato, et questi in ratte vinti quattro a Ducati vinticinque per ratta.

Et questi mi sono stati esborsati per esecuzione fatta dall'Ill.mo Sig.r Rettore di Pordenone mio Nipote giusto all'aggiunta seguita li 15 7bre ...

Io sud.to mano propria

1709 = 30 xbre

[illegible]

Ricevuta del Sig.r Girolamo Gualtieri
di £ 600 p saldo della cessione fatta dal
Sig.r Ettore Ovio alle Sig.re Livia, ed Anna M.a Ovio
1692.

ri
ral
Mª Ovio
1697.

Poricenon
1709 = 30 Xbre

Affrancation Livello Pucio
Pelaiio de [illegible]
del Aboato
de ₫ 600, ut intus

Ill.mi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible]

Romerio di Pordenone come [illegible] [illegible]

al [illegible] [illegible] [illegible] Antonio [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] beso

[illegible] [illegible] [illegible], che [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], domandò [illegible] [illegible] [illegible] annuo

ducati [illegible] [illegible] pagabili in due

rate [illegible] ducati [illegible] [illegible]

di tempo in tempo, fino al termine della [illegible]

[illegible] con [illegible], che li Padri che habitavano

nell'altro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dell' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] fare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ill.mo [illegible] Antonio [illegible] [illegible] Pordenone.

Adì 13 Genaro 1698. M. Valerio Mevran [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] e chiavi della med.ª e furono date al [illegible] [illegible] [illegible]

stesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel anno

Locatione fatta dall'[illegible] Zan [illegible] Batta Zanchi [illegible] de [illegible] in persona al Sig.r Franc.o Mainenti della Bottega ove lavora di orefice per anni tre prossimi venturi, per la qual'e [illegible] a corrispondere [illegible] l'anno in lire 6 soldi 4 [illegible] in fede di che sono sottoscritte [illegible] presente dovrà [illegible] fatta per mano di publico nodaro.

Io Zan Gio. Batta Zanchi affermo quanto di sopra.

Io Franc.o Mainenti affermo [illegible]

Adì 12 Xbre 1709

Con la presente scrittura, qual dovrà haver il medemo valore, come se fosse fatta per mano di Publico Nodaro. Il P.re Angelo Maria Patini Vic.o nell'ospi=cio de Padri Dominicani in Pordenon nella Chiesa, et ospicio di S. Antonio, dà, e concede ad affitto, per un'anno, che principierà il p.o di Genaro prossi=mo venturo, a D. Valerio Bertoli la bottega di ragione delle Case dell'ospicio medemo. Per la qual Bottega il sud.o D. Valerio pagherà alli Padri per annuale affitto lire cinquanta in due rate di mesi sei, in mesi sei; la prima l'ultimo di Giugno, e la 2.a l'ultimo di Xbre.

In fede di che ambe le parti si sono sottoscritte di proprio pugno

F. Angelo Maria Patini [illegible]

Io D.no Valerio Bertoli Laudo et affermo quanto di sopra

Item consegna dalli bottega in consegno la porta della medema con due seraure, e chiavi, e cai [illegible] balconi

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

{ocatione della bottega
a S. Valerio Bertoli.
709. 1° gen°

1709.
Aff.to della Bottega
a S. Valerio Bertoli

Locatione col Minenti.
della Borgna 1060 pmo Ero

[illegible]
[illegible] 693 [illegible]

Paulus Pallavicinus [illegible], et Sanctae Sedis [illegible] [illegible]
Dux, Marchio, Comes etc.

Tibi P. Fr. Turno Arnaldi Lectori Ordinis Praedicatorum S. Dom. de Obser:
vantia concionandi facultatem ad beneplacitum nostrum duraturam his nostris
litteris facimus in Oratorio S. Philippi Nerij Patrum Oratorij [illegible] Concionem
Dicens, in cuius Oratorij Domo tanquam in Hospitio [illegible] eiusdem Oratorij
commorari [illegible] [illegible] [illegible] novus Conventus, et Ecclesia fuerint
[illegible]ficati, prout eisdem concessum fuit, [illegible] [illegible] [illegible] nobis, ut in Concionibus
ea serves, quae in Sacris [illegible], Pontificijs Constitutionibus, et quaeque
Synodalibus nostris Decretis continentur, aliter [illegible]

M. [illegible]

[illegible] ex Canc. Episc. die 4 Iulij 1697

[illegible] Bap. Fabris [illegible] [illegible]

Io. [illegible] Canc. Episc. [illegible]

Io. [illegible] [illegible] Canc. [illegible]

Jo: [illegible] [illegible] ... anni [illegible]

1697 4 Luglio

Facoltà durevole sino a nuovo ordine data da Monsig.re Illustrissimo Vesc.o di Concordia al S. Tomaso Arcanli di predicare nell'Oratorio di S. Filippo

Paulus Valaresso Dei et Sedis Ap.cae gratia Episcopus Concordiensis Dux, Marchio, Comes etc.

Tenore praesentium facultatem concedimus R.do fri de Boni Bernardo Ord. S. Dom.ci de Observantia concionatori in Ecclesia Parochiali S. Marci ... R.R. P.P. Minorum Conventualium S. Francisci Portusnaonis nostrae Concordien. Diocesis occasione Adventus R.R. F.F. ... pro Novo Conventu et Ecclesia aedificanda in civitate praed.a ... ientiae

Item eandem facultatem concedimus concionatori R.do fri Marco Antonio Baldassari eiusd. Ord. ... in Oratorio S. Philippi Neri civitatis praed.ae in cuius Oratorij Domo ang.e in Hospitio R.R. P.P. dicti Ordinis com:morare intenderint, donec novum ... fuerint aedificat., et hoc unica ... Adventus praes...

Jo: Baptista ... Canc. Episc.

Item facultatem concedimus RR. PP. FF. Danieli Danieli Baccalaureo Priori Conventus S. Secundi Venetiarum et Aloysio Cambruzi Priori [illegible] eiusdem Ordinis Coneglani audiendi sacras confessiones, et absolvendi a casibus Nobis reservatis, in Oratorio [illegible] S. Philippi Neri per tribus diebus ante [illegible] permittimus, et per die eiusdem [illegible] tribus sequentibus &.

In quorum fidem

[illegible] Portusgruarii ex Canc. Epali die 4 Julii 1697.

Rapd. Varnis [illegible]

[illegible]

Go: Statius [illegible] ane: yati

1697 4 Luglio

Licenza data a Mons.r Cattaneo in g.le di predicare al S. F. Bernardo Borghi di predicare nelle Chiese di S. Marco, o di S. Francesco il giorno istante dell' arrivo de' nostri SS. in Lodi, ed al S. Marzant.o Baltrapari nell' Oratorio di S. Filippo nel med.o giorno istante. Ed ai SS. Daniel Danieli e Luigi Cambrezzi di confessare nell' Oratorio med.o; ed assolvere da' casi riservati ne' tre giorni avanti l'arrivo, nel giorno dell' ingresso, e ne' tre giorni immediatamente seguenti

Paulus Vallaressus Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Concordien.
Dux, Marchio, Comes etc.

Tenore praesentium, et auctoritate concedimus RR. PP. Ordinis S. Francisci Minorum de Observantia conservandi SSmum Eucharistiae Sacramentum in Tabernaculo decenti iuxta Constitutiones nostras Synodales in Oratorio S. Philippi Nerij Portusnaonis huius nostrae Concordien. Dioecesis, ac nostrae Ordinariae iurisdictioni subiecto, in cuius Oratorij domo tanquam in Hospitio dicti RR. PP. pro nunc intendunt [illegible] commorari, donec ab eisdem Monasterium cum nova Ecclesia fuerit extructum, [illegible] prout ipsis concessum fuit, ac in eodem monasterio [illegible] Celebrare, et in Ecclesia ipsa functiones Ecclesiasticas peragere. Reservata nobis et [illegible] Ordinarij facultate visitandi dictum Oratorium praefatum.

Dat. Portusnaonis ex Aedibus nostris die 4 Julij 1697.

Jo. Aloysius Tridis Canc. Epalis

Jo. Aloysius Tridis S.T.D. Canc. Epalis

16, 1 4 Luglio

Jo: Blasius Tidis S.J. D. Conc: [illegible]

169[illegible] 4 Luglio

1697 4 Luglio

[illegible] data da Mons. Collaredo Vesc.° di Concordia a [illegible] 28 [illegible] in S. [illegible] di conservar nel [illegible] Oratorio il SS.° Sacramento, [illegible] pregiudizio [illegible], [illegible] nel med.° Oratorio.

Io: Baptista Favus U. I. D. Canonicus Penit.ius Prothonot.us Apost.cus, et Vic.s in Spirit.bus et Temp.bus Gnalis

Tenore praesentium licentiam et facultatem concedimus RR. PP. Ordinis S. Dominici de Observantia abitantium in Hospitio S. Philippi Nerii Bounaonis nec Concurrien. Diecesis incedendi processionaliter ad Ecclesiam Parochialem S. Marci dictae civitatis cum insigniis B. V. M. de Rosario, ibique concionem habendi de consensu tamen RR. DD. Vicariorum dictae Ecclesiae, et valeat pro unica vice tantum.

In quorum fidem

Dat. Portugruarii ex Canc. Gnali die 12 Julii 1697.

Io: Bapt. Favus Can.cus Vic.s Gnalis

Io: Ba. ... Curiae Gnalis

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1692 12 Luglio

Facoltà data da Mons.r Vic.o Gle di Concordia ai nostri PP.ni abitanti in S. Filippo di andar processionalm.te p una per sola volta alla Chiesa di S. Marco, e di predicarvi nella med.e previo il consenso de' SS.mi Sig.ri Vicari.

ai nostri Ill.mi
[illegible] per una par[te]
[illegible] della med[esi]ma

[illegible] Cesare [illegible]
[illegible] priore —

Sì [illegible] a Voi [illegible] padre [illegible] [illegible] di [illegible] 10
[illegible] di san Fran[ces]co [illegible] [illegible] nella [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggior [illegible] minori
[illegible] [illegible] [illegible] di san Fran[ces]co [illegible]
[illegible] padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di san gerardo [illegible] di [illegible] in [illegible] nome [illegible] loro
Provinciali e Conventi —
Data [illegible] 4 [illegible] Aprile 1698

[illegible] [illegible] [illegible]

1698 = 9 Aprile

Intimazione fatta da PP. Conventuali, e Capuccini di questa Città per impedire la fondazione del nostro Convento.

[illegible] Gf.

[illegible]pedire

[illegible]ozzo

1074 [illegible]

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Copia

Adì 9 maggio 1698 in Pordenone.

58

Constituiti avanti di me Nod.o et alla presenza de sottoscritti testimonij gli Ill.mi SS.ri N.N. S.ri Co. Gabriano, Antonio Ger.mo Ant.o et Francesco fratelli Gregorij, et Gio. Batta Spelladi di questa Città; et perche la verità habbi ad apparire in ogni luoco e tempo così richiesti dalli M.to R.di Padri Domenicani del S.mo Rosario pure di questa Città, con loro giuramento tactis scripturis affermorno, come segue.

Che li d.i M.to R.di Padri Domenicani dell'osservanza con previa permissione dell'Ecc.mo Senato de di 5 luglio 1690 hanno fatto in l'anno susseguente questa Città et l'anno 1691 in numero di 20 in circa, ed in quel giorno presso il Convento della Chiesa di S. Rocco, Convento a quella contiguo.

Che ritrovandosi la d.a Religione introdotta li Padri Franceschani avanti et quasi fosse detta una confraria del Santiss.o Rosario, hanno loro consignata l'antica Bolla, del Stendardo e Vessillo con la statua della B. Verg. del Rosario, portata processionalm.te ... Chiesa Parochiale, da dove terminata la processione ritornava nella Chiesa di S. Rocco, ove resta incorporata d.ta Compagnia per quello riguarda al spirituale, come spetta alla Relig. Domenicana.

Che li SS.ri Vicarij della Parochiale, mossi pure dallo stesso motivo, anzi ragione stessa, resero di buon animo alli med.i Padri Domenicani la Bolla antica della Scuola del Nome di Dio, che nella Chiesa di S. Rocco fu eretta, quanto s'aspetta al spirituale attinente pure alla d.a Religione.

Che nella d.a Chiesa di S. Dom.co si conserva il Sant.mo Sacramento,
e da quei P.ri assi cotidianam.te s'amministrano à molti
li Ss.mi Sacramenti di Confessione, e Comunione, come
pure le feste, e tre giorni alla settimana si recita
il Ss.mo Rosario con grandiss.o concorso de secolari, e
predica da medi.mi [illegible] Padri ogni giorno festivo.

Che attualm.te detti Ss.ri Padri di S. Dom.co godono li privilegij
ecclesiastici della loro Religione, facendo processioni
publiche ogni prima Dom.ca del mese del Ss.mo Rosario,
e tutte le [illegible] Domeniche d'ogni mese per il
Nome di Dio.

Che di presente vi sono et anco p.a [illegible] vi sono stati nel
d.o Convento di S. Dom.co cinque Religiosi, et un Converso
conti [illegible] ciò attestare come occorre.
Pres.ti D. Bernardin Merlutti, et Gio: Batta Nardon
ambi serventi in casa di d.o S. Co: [illegible]

Locus sigilli. Et ita: predicta attestor ego Valent.s Marchetti
Not.s publ.s [illegible] in fidem [illegible]

Noi Giacomo Semicecolo [?] Prov.r e Capit.o

A chiunque si attesta essere l'antedetto S. Valentin Mar-
chetti Nod. publ.co di questa terra e tale qual si è
sottosc.o alli di cui caratteri si puo dar fede
ogni credenza. In quorum [illegible]
Dal Castello di Pordenon [illegible] Maggio 1628

Locus sigilli   Pietro Vinarli [?] Canc.r [illegible]

rio,
publi
me-
riccia
è,
uilegi
ni
Rosani;
li
to nel
ernense
Nardon
—
iarchetti
te—
mar-
che
pare

Attestato 1698

Dell' ingresso della nostra Religione in questa Città.

Della cessione delle due Confraternità del Rosario, e Nome di Dio, alla Religione

Delle pubbliche funzioni esercitate da nostri Padri a vantaggio dell' anime et c.

Adì 9 Magg.o 1648 in Pordenon

Constituiti presso me Nod.o et a la presenza de sotto scritti testimonij li sott. Ill.mi . . . . . . Gerolimo, Ant.o, e Fran.co Gregorij, e Gio Batta Spe . . . di q.ta Città, e per chè il vero sij . . . in ogni luogo, e tempo così richiesti dalli M. R. . . . del Rev.o di q.ta Città attestarono con loro giuram.to tactis scripturis.

Che nel conu.to de Rev. P.ri minori conventuali di questa Città non vi habitano di ordinario più di sei, o sette religiosi. Et ciò affermare . . . portasse il bisogno.

Presenti q. Pietro Menuzzi, e q. Dom.co Zaffoni ambi di Pordenone testimonij.

Attestationes suprascriptas ext.a ex notis hij . . . Marchetti Nod.i Pub.ci . . . Cosma Decanij . . . fidei subscrip.

Noi Gio. Domenico Lovadina Pod.a e Cap.o &

A qualunq. attestiamo esser il sud.o D. . . . Marchetti Nod.o Pub.co di q.ta Città, e tale si è sotto scritto, alle di cui sottoscrittioni si può prestar piena fede. & In quor. &

Dal Castello di Pordenon 10 Magg.o 1648

Pietro Vidali Canc.r . . .

1698 [illegible]

Attestato, in cui affermasi nel convento de' SS.mi Annunziata di questa città non abitare di continuo più di sei o sette religiosi

asi

uvertuel

vitare

o nesse

nte

tipo

nte

nte

rvi=

rad

ranid

ilad

riscia

lura

se

alcun

dove

w

Ddi.

uno

le, 2

isno

spro

A dì 18 Ag.to 1704 Venezia 64

Molto Rev.do P.re Rettore 6

Ho comunicato al P.re Rev.mo Gen.le quanto V.R. mi significa nella sua delli 12 Luglio. e dice che loro Padri tenghino pure la Confraternita del SS.mo Rosario nell'Oratorio di Pordenone che benissimo si goderà tutte le indulgenze, onde non bisogna fare altra restituzione, tantopiù che vi si deve fabricare una chiesa come mi accennò; e preghi per me e compagni.

Roma 19 Luglio 1704

Di V.R.

P. Gio. Alberto Tabacco Rettore Venezia

come il Tabacco ... in al ... ci ... che ... di Povenento ... Pordenone ... al ... Comincia ... altri ... per ... mille ... Cristoforo ... gli altri

Molto Ill.re e Molto Rev.do P.re F. Gio: Alberto Tabacco Dig.mo Rettore del

Sig.re Rosario P.ron Col.mo

Venezia

1704

Lettera del P.re [illegible]

Procurator di [illegible]

di tenerne lo [illegible]

in Padova

di San [illegible]

Adì 18 Ag.to 1724 in Vta [illegible]

[illegible] R.R. P.P. Domenicani

come il
Tedrico
[illegible]
cia al [illegible]
i' [illegible]
che [illegible]
[illegible] Con=
mento
di Pordenon,

segue [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
modi, et
senza alcun
[illegible]
ciò per
[illegible]
le [illegible]
[illegible]
[illegible]
D. Cristoforo
[illegible]
[illegible]
? successori
: ne ha

1704 19 Luglio

Lettera del P. Proc.r Gle dell'Ordine in cui afferma ~~potersi~~ tenere la Confraternità del SS.mo Rosario nell'Oratorio di S. Filippo

Adì 18 Ag.to 1724 si P.ta

Nel Collegio de S.to Rosario de RR. PP. Domenicani

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Prov.ri e Cons.ri
Ill.mi Sig.ri Lod.ri Giulivi, e Consig.ri

03

Sicuro della pia deliberazione di questa Ill.ma Comm.tà
p. l'esecu.ne delle p.me intenzioni del q. Ill.mo e pio Sig. Cav.
Claudio Scoti intorno all'officiatura della Chiesa
di S. Filippo Neri, al pnte sprouveduta di sagri cultori,
espongo con tutto il rispetto e divota rassegn.ne io Can.co
Gio: Chri Christoforo Gabrielli Prov.re Ap.to l'umilissime
inchieste, implorando dalla comune loro pietà
l'assenso grazioso di rinouare alla perpetuità in
d.a Chiesa la Cong.e dell'orat.o, dando alla Cong.e
med.a il libero possedimento di d.ta Chiesa, con le
fabriche annesse lasciate in dote della stessa Chiesa
dal pio fondatore, e Testatore, con li mobili, che
di pnte si ritrovano in essere, e con autorità di
poter restaurarne, migliorarne, e farne quanto mi sem
brerà proprio, così della Chiesa, come delle case
~~ad altro~~ senza alcuna contrad.e, assumendomi
l'obligo di conuenire con li RR. PP. CC. RR. di S. Dorino
per l'esborso de £ 1600 creditori di questa Ill.ma
Comm.tà, ed in Ordine di celebrare messe ex.o no l'anno
in perpetuo all'Alt.re di S. Filippo secondo la pia
inten.e di quel decreto che lasciò d.a obligaz.e, e di
mantenere la Chiesa med.a quanto il neces.o decoro
p. l'officiatura predetta.
In caso che la Cong.e non avesse il suo pieno effetto
o che in qual che tempo venisse a mancare
obbliga la Comm.tà med.a le sue ragioni, e facoltà
riseruate nell'instr.o stipulato con li PP. RR. CC. RR.
nell'anno 1697 - Atti del q. Sig.r Valeriano Marchetti
Nod.o di questa Città, al quale instro in tal caso s'abbia
sempre relazione, e fuori del qual te restino la
Chiesa
gli altri

come ed
il Tabacco
e Illuminaz.e
ancia al Ill.mo
qui presente
e de Dezi
mi di Cor=
ncenso
o di Confermi
o segna remiss
suoi o altri
detta Grisicio
di dir rendersi
comodi, et
senza altra
il fatto e dare
e ciò per
otto M. Ridi
le persone
cui nulle, e
Testimonij sono
il D. Cristofo
ro da
il valore
e successi
ne ne

1704 19 luglio

la Chiesa fabriche, e mobili in perp.º donare alla cong.e sudetta

Sa magg.r gloria di Dio, l'aumento del sagro culto, il bene spirituale del prossimo, e la mente religiosa del. Test.e intenta al servizio di Dio siano li oggetti, c'hanno officiare, che sono al conoscere di deliberare in favore di questa s.ta opera Gratia q.

[illegible] la Cong.e deliberare [illegible]

li Ssi. Ill.mi P.ri e figli

in questo Ill.mo conseglio letta la supp.ca del P.to S.r Can.co Gio: Christina Gabrielli Proc. Aggto, e vedendo q.to sia p accrescer il culto di Dio, che ha mosso questo degno sacerdote a rinovare la cong.e delli Orato. nella Chiesa di S. Filippo Neri già fondata dalli fu q. D. Sonz., applaudita universalmente con dimostranza p benef.º spirituale dell'anime, e decoro di questa città, nada parte, che la supplica stessa sia accettata, et approvata in tutte le sue parti, come sta e giace, con impartire la facoltà agli Ill.mi Sig.i Dott. e Giudici di stipulare qualunque scrittura che occorrerà p l'intiera esecuz.e della supplica sudetta, e delle cose in quella contenute;

Bal. passò a tutti voti

Adì 18 Ag.to 1724 in Venezia
Nel Collegio del S.mo Rosario de RR. PP. Domenicani

... za come si
... sp.e Salucca
... o e l'ilumin...
... ancia al R.mo
... , qui pacera
... ni che dee
... ...
... rovvenero
... di Pordenon

... ciò sopra ...
... Sud ...
... detta ...
... di ...
... comodo, et
e senza alcun
... il fatto e dato
e ciò per
detto M. R.do
... che ...
... mille, ...
... ...
... D. ...
... da
... valore ...
... e successori
... ne ha

Li ...

Parte presa dalla communità di Pordenone per la venuta de' P.P. Filippini

1704 19 luglio

Supplica del Canonico Ebrieli a questa Città per fondare una Congregazione dei Preti dell'Oratorio nel luogo detto San Filippo ammessa dalla stessa Città a pieni voti.

Adì 18 Ag.to 1725 in Ven.a
Nel Collegio del S.mo Rosario de RR. PP. Domenicani
su le Zattere.

Con la presente privata scrittura che haver debba l'istesso vigore, e forza come se rogata fosse in atti di Publico Nodaro, M. R.do Pre. Rettore Giuseppe Tatacco col consenso de PP. come commissarij del Legato Zevardi ha dato cesso e liberamente rinonciato come col tenor di questa scrittura da cede e liberamente rinoncia al R.mo Sig. Can.co D. Gio: Christoforo Gabrielli Proton. Ap.co e Vere dell'Ordine, qui presente e che riceve e fa sue proprie le ragioni, attioni, et attioni di qualunque sorte che detti PP. per il Legato Zevardi hanno et aver possano verso l'Ill.ma Comunità di Pordenone per li crediti et entrati fatti in aderir e per occasione dell'Investimento 1697 – in Giugno – in atti del nunc q.m Sig.r Valentino Marchetti Nodaro di Pordenone al quale in questa parte s'habbia intiera relazione.

Quali ragioni attioni, e crediti esso Molto Rev. Pre. Rettore Tatacco qui sopra nomin. cede e liberamente rinoncia ad esso Rev.mo Can.co Gabrielli assieme con tutte l'altre sue ragioni et attioni anzianità e nelle quali detti RR. PP. per detta Comissaria sono subintrati con gl'esborsi e pagamenti fatti dell'Ospital de Gioelli dipendenti dell'Investimento in esso Investimento 1697 nominati. Ituttociò però a solo comodo, et incomodo utile e danno pericolo et interesse di esso Rev.mo Canonico e senza alcun obligo e peso di manutenzione in qual si sia modo e caso se non per il fatto e dato solamente di detti RR. PP. sopra comissarij per il detto Legato e ciò per esser espresso ne la sudetta cessione et libera rinoncia ha fatto e fa detto M. R.do P.re Rettore Tatacco qui sopra nominato perche all'incontro il sud.o Rev.o Can.co ha promesso e promette esborsare à detti RR. PP. rappresentanti la sudetta Comissaria ducati mille e seicento correnti da L 6: 4 i conto de quali alla presenza delli sottoscritti testimonij sono stati esborsati e numerati così ordinando il sud.o Rev.mo Can.co dal Molto Ill.e Sig. D. Christoforo Gabrielli q.m Sig. Antonio ducati seicento da L 6: 4 per ducato che sono però de proprij danari di esso Rev.o Gabrielli in tante diverse monete d'oro al corrente valore al sud.to M. R.do Pre. Rettore Tatacco che per nome e conto di detta Commissaria e successori in quella l'ha ricevuti ed à sè tratti e per quali così avuti e come sopra ricevuti ne ha fatto, e fa a sud.o Rev.o Gabrielli lire amplissima quietanza.

Gabrieli

si asoni ucevamente restante ducati mille promette e si obliga esso Rev.mo Can.co Zabelli
restituire e sodisfare denaro straordinario d'anni quattro oggi principiati in una o più volte non
però con somme minori di ducati duecento cinquanta d.ti — 250 — restando però obligato
esso Rev.mo Zabelli corrispondere à detti R.R. P.P. ut supra Commissarij sive Rev.do P.re
Rettore, per tempore per ora di ducati tre per cento quale anderà minuendosi à proporzione
de pagamenti ed estrazioni che si faranno come sopra del sud.to restante Capitale di ducati mille.
E per maggior cautione di detta Commissaria qui presente il Sig.r M.co Rev. Sig.r D. Cristoforo Sandalli fig.o
Gio. Andrea per sè, et eredi suoi si è obligato et obliga simul et in solidum col sopradetto Rev.mo
Can.co Zabelli per l'intiero pagamento e sodisfazione delli sopradetti restanti ducati mille et
alla corrisponsione annua per in tutto e per tutto come sopra è stato stabilito e pattuito.
Seguita poi che sarà l'intiera francazione et estrazione di detti mille ducati con gli dipendenti
doveranno d.ti R.R. P.P. fare solenne alienazione e quietanza in forma. Per osservanza delle
quali tutte cose di sopra espresse e pattuite obligano li sud.ti Rev.mo Zabelli e M. R. Sandalli
tutti li loro beni mobili e stabili simul et in solidum come pure il sud.to M.to Rev.do P.re Rettore
d'Abacco ut supra nomine obliga li beni di detta Commissaria in forma, e la presente sarà con
altra simile sottoscritta per restarne una per parte.

Io Fra Gio: Vincenzo d'Abacco Rettore de R.R. P.P. de consilio Commissarij ut supra
affermo et ho ricevuto li sopradetti ducati 600 contantini dal sud.to M.to R.do Sandalli
Io Rev.do Gio: Dionisio Zabelli aff.mo e prometto quanto di sopra.
Io Cristoforo Sandalli aff.mo e prometto quanto di sopra
Io Bernardo Zucino Crescelli delle g.li dell'Ecc.za fui presente testimonio
Io Giuseppe Longa di Pre: Longa fui testimonio … sopra … con la …

Tratta d'altra simile depositata dal Ill.mo Sig.r D. Giorgio … nell'arch.o di Venetia dotto della Zeica … restituita per altra mano, ma collatione diligente facendosi de parola a parola e concordato … In fede don il mio solito sigillo … questa … Hac die … Martij 1733. …

… Fr. … Vincenzo … not.o …
… Franc.o … not.o …

... rateall
... non
... obligato
... V.ra S.tà
... proporre
... [illegible] mille
... [illegible]
... V.ra S.tà
... mille et
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... V.ra S.tà
... sarà in

... [illegible]
... [illegible]

... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... scrisse
... [illegible]

1728

Scrittura coll'Ill.mo

[illegible] della vendita

della Casa di Pordenon.

Adì d.° 7bre 1706

Inventario della Sagristia consegnato dalli P.P. Americani al Mto. R. D. Zio: Gabrielli del Oratorio

In Sagrestia

Una Pianeta di Ferandina di diversi colori, con manipolo, e stola.
Altra nera, con manipolo, e stola.
Altra Verde, con manipolo, e stola.
Altra Bianca, con manipolo, e stola. Tutte vecchie.
Altra Rossa, con manipolo, e stola.
Altra Paonazza, con manipolo, e stola.
Quattro Camisi con cordoni, et amiti da Prete.
Tre Mantili, et altri 3 sopra gl'altari.
Une di Foglette, con merlo, e una bastra.
Due Cussini neri di Ferandina.
Due di Ferandina Bianchi.
di Coridoro quattro.
Due pezzi di Cendà Rossi.
Due altri Verdi.
Un sacro Convivio intagliato, indorato.
Un Velo da Calice nero.
Un Verde di Ferandina.
Un Paonazzo di Damaschin
Un'altro Bianco.
Un Rosso.
Una Borsa di Ferandina Rossa
Una nera.
Una Bianca.
Una Verde.
Due Corporali; e diece Animette.
Un ... in fatura ...
Due Messali Romani vecchi, et uno da Morto.

Un

1768

Scrittura colti [illegible]

[illegible] dotta [illegible]

Un Secchiello di Rame con suo Cuccia da [illegible] e [illegible].
Un Scabello di Nogara.
Un Banco di Nogara.
Due Armarietti sopra [illegible] di Nogara.

Un Chiesa.

Candelieri dodeci.
Una Croce d'otton.
Tre Lampade d'otton.
Sopra tre altari [illegible] con Cussini di Coridoro.
Un Bracialetto d'otton.
Due quadri lunghi.
Sei quadri quadri.
Quattro quadretti quadri d'Evangelisti.
Quattro quadretti piccoli di [illegible].
Banchi d'Albero n.° 8.
Due Confessionali.
Due Pille di Rame per l'aqua santa.
Due Scabelli nella Cantoria.
Tre Pale sui altari, una di [illegible], una di S. Filippo, [illegible]
Un Crocifisso di legno.
[illegible] le sue finestre di vetri [illegible]
Quattro [illegible] sopra li [illegible] con suoi vetri e due Nappe di pietra [illegible] Francesco [illegible]
[illegible] con [illegible] di S. Filippo [illegible] di Coridoro.
Sei [illegible] d'Albero. Cinque finestre di vetri [illegible]

Nelle Casa [illegible] dell'Ill.mo [illegible]

Le finestre [illegible] con suoi vetri [illegible]
Una Nappa di Pietra [illegible] Francesco.

J. D. ac B. V. M.

1706. 5. Marzo. In Venezia

Crano dechiarati il Rdo. [illegible]

1728

Scrittura coll'Ill.mo

[illegible]

1728 = otto Xbre

Inventario della robba consegnata da nostri Padri al P. Gabrieli della Chiesa, sagrestia, Oratorio di San Filippo e delle Case annesse.

:L.D. ac B.V.M. :66

1738 li 5. Marzo in Venezia

Avanti di me ... il Rev.mo ... D. Ecc. Visitator Generale ... Domenico e Preside ... Provinciale come anco il M. Rev. P. ... Antonio dell' Ordine ... Pietro alli mo... R.R. PP. Domenicani ... alle Zattere Comissarij del legato ... milla ... con ... 1728 fatta ... Rev.mo ... Generale ... rassioni ... dal ... Giuseppe ... consiglio de ... Comissarij ... da ... con ... Pri. come nella ... vecia e quali ... Hora ... essendo seguito ... ecc. dalli ... mille come anco ... tutti ... e ... ecc. ... Sig.r ... di cui ... quindi ... F. ... Piazzoni come ... il ... delli ... R.R. PP. Domenicani come ... commissarij confesso ... sudetto ... della ... delli ... Comissarij ... al ... Rev.mo ... in quietanza perpetua ... forma. ... dalli R.R. PP. Comissarij ... ecc. ... come sopra ricevuto dichiaro ... ... M. R. ... Pietro ... Redi ... la ... In fede di che

Io F. Benigno Piazzoni ... come sopra ... di propria mano scritta e sottoscritta

... Rosario ... come sopra ... ad ... F. Benigno Piazzoni ... e ... sottoscritto

[illegible]

1736 = 5 Marzo

Ricevuta fatta dal P. Liarconi dell'intiero pagamento avuto dal P. Scaldelli per la cessione del luogo di San Filippo fatta al Sig. Canonico Gabriellini [illegible] Filippino.

B

Acquisto del luogo del N. S.r Gian. Daniel di Montevegale-Mantica per fondarvi questo Convento. Aprimento di un foro nelle mura della Città dirimpetto alla nostra Chiesa.

[illegible]

Coll. [illegible] Dovendo [illegible] construire in questa Città un Convento [illegible] proprio al loro bisogno un luoco [illegible] detto alla Colonna de campi posto in [illegible] con casa Colonna [illegible] Domenicali; soggetto al fidecommisso del q. Gio. [illegible] et attendomi stato ricercato [illegible] [illegible] del sud. luoco [illegible] altri uno più parte, et [illegible] [illegible] in caso, che non [illegible] parti. Domando il [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] acciò si degni concedere facoltà di [illegible] del contratto, quale [illegible] a fare il deposito nella [illegible] [illegible] beni [illegible]

[illegible]

[illegible] Gio: Daniel [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... afferma quanto di sopra ... in atti di [illegible] ...

in atti di [illegible] [illegible]

afferma quanto di sopra.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1696 : 26 Marzo

Scrittura con cui si obbliga il N. S.r Giandaniele di Hoverrgald Mantica di vendere ai SS. il suo luogo posto nel Borgo alla Colonna

1696 : 13 Aprile

Elezione di due confidenti uno p parte, quali giudichino quel che debbano esborsare i SS. oltre le stime.

1696 : 26 Maggio

E sentenza de' due confidenti, dover cioè i SS.ri esborsare f 100 in aggiunta alle stime.

[illegible]

'rrnatomi con più applicatione. al fatto feci chiamar a me il ugerto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ternatomi con più aplicatione il tutto feci chiamar a me il sugesso

1696: 13 Aple

Supplica al Ser.mo Principe per l'acquisto del terreno f di ragione del Monreal per la fondazione del Convento.

Ser.mo Prencipe

Gli ricercato con Ducali della Ser.tà V.ra de dì 3 corr.te porgier all'intendimento supremo di V.V.E.E. informatione giurata sopra la supplica presentata dalli Rev.di PP. Domenicani osservanti alle Zattare di cotesta Dominante, et havendo havuto sotto l'occhio il testamento del q. N. H. s. Aluise Zorzi fu de s. Antonio, dal quale vengono beneficiati li sud.ti PP. d'una Mansionaria perpetua di D.ti 1200 annui, affinè con questi debbano comprar un sitto et erigier un Monasterio con obligatione di cel.re 10 messe quottidiane, per construire il quale gli fu concessa la permissione dall'Ecc.mo Senato in questa Terra, come per parte di 5 Luglio 1600 come pure dalla sacra congregatione gli fu dato il placet, come per Bola de dì 9 Agosto 1601; onde non ho trascorso punto dal mio debito d'usar quelle diligenze possibili per portar alla Serenità V.ra con tutta realtà una distinta relatione delle cose contenute in essa supplica. Per il che obligato dalle mie indispositioni corporali ho fatto condursi il mio Canc.re con publico Perito sopra un luoco di rag.e di s. Gio: Daniel Monte Regal Mantica posto fuori della Terra contiguo alla porta, che ha communicatione col borgo di S. Giovanni, et osservato il testamento di s. Gio: Daniel Mantica celebrato l'anno ~~[illegible]~~ 1611 10 Aprile in atti di s. Andrea Rigo nod.o ~~[illegible]~~ Pudi; dal quale si ricava esser stato commesso et hora è in testa di d.to Monte Regal Mantica, come dall'Arbore della discendenza si vede. Sitto in vero propio e comodo tanto ~~che~~ ~~così~~ agl'habitanti della Terra come del Borgo et alli stessi PP. per la erettione del Convento Medes.mo non essendo in questo luoco altro sitto (per esser da per tutto pieno di case) per poter erigere un Convento con la sua Chiesa, et altri comodi necessarii ad uso di Religiosi, che per altro questo Popolo numeroso ne tiene bisogno per esser scarso di Confessori e privo d'altri essercitii spirituali bisognosi ad ogni Christiano, non essendo in questa Terra che un solo Conventino di 4 Padri dell'ordine dei Minori Conventuali; onde è, che sono desiderati da questo Popolo come ben si comprende dalla Parte presa in questo Conseglio con tutti i voti, e dall'[illegible], che li desiderano. Quindi informatomi con più applicatione al fatto feci chiamar a me il suddetto

S. Monte Regal dal quale mi fu essibita una scritta, con la quale s'obliga ven-
der alli sudetti SS.ri il luoco sopranominato, giusto la stima che seguirà
senza alcun dibattimento del s.o, acciò il Tratto sia depositato nella Pub.ca
Cecca per esser investito e poter restar l'Investitura medes.a surrogata
al fidei comisso stesso a beneficio de gli heredi fidei commissarij, quali
ne riceveranno un utile considerabile e rilevante come si vede da
una stima fatta l'anno 1613. 6 Giugno come il suo luoco stato ap-
prezzato D. 1920: L 2: 14 dal corpo della quale stima si osserva esser in
prezzo le Case che s'attrovavano sopra esso luoco D. 1334 L 2: 15, delle
quali esso S. Monte Regale non ricava che L 100 anui etc.; onde in-
vestiti D. 1334 valor d'esse Case, veniranno molto più a beneficio
de gli heredi stessi. onde rimettendo il mio debol intendimento all'acu-
ta intelligenza dell'EE. VV. dirò che sarebbero degne della gratia, humilian-
do però alle publiche deliberationi alle quali sempre me rimetto.

Pordenon li 6 Aprile 1696

Giacomo Semitecolo Prov.r e Cap.o mano
propria con giuramento.

liga uir
scauirà
lla Pub
uovoi
vri, quai
ueir In
orato ui
esser in
2:15, [illegible]
; onde in
venerita
o du arr
humilis
ossio.

ai mano

10.10

Informazione resa per ordine dell'Ecc.mo Sen.to dal N. H. Giacomo Semitecolo Prov.r e Cap.o di Pordenon sopra la supplica presentata dai PP. del S.mo Redentore per l'acquisto del luogo del q. Fran.co Montereale e la sonda e del trasporto del Fideicomisso, con attestazione del med.o Ecc.mo Prov.r esser vantaggiosa al Fideic.o la richiesta traslazione

Fu [illegible] il [illegible] [illegible] 1620

[illegible] come procuratore [illegible]

del S.to Rosario de Predicatori [illegible] le [illegible] [illegible]

[illegible] a m'obligo [illegible] et [illegible] al Nob.e [illegible]

[illegible] Daniele di Montereale Mantica, ò à chi

presentarà la presente ~~[illegible]~~ Ducati cento

cinquanta, moneta corrente da lire 6 : 4 [illegible]

et questi seguito che sarà immediate [illegible]

d'aprile della Brayda [illegible]

[illegible] Dona in Pordenone [illegible] ——— [illegible] 150.

[illegible] Alessandro Alessandrini

[illegible]

1696 : 13 Ag.to

Scrittura con cui si obbliga il S. Aless.ro
Alessandrini Proc.r del Collegio di sborsare
all' Ill.mo S.r Giandaniel di Montereale Ma.
d. 150 per pagam.to delle rime ~~[illegible]~~
fatte delle Case, e Braida alla Chon

Hess.
organ
ile, Ina
[illegible]
Ron

... fuora de' Pordenon detto la
Braida al luogo della [illegible]

1. Soprascritto luogo confina a levante ...
Zuan Giacomo et [illegible] fratelli [illegible]
giorno [illegible]
à [illegible]
[illegible] una et parte [illegible] strada [illegible]
[illegible] strada [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] longo [illegible] 6. alto [illegible]
[illegible] longo [illegible] alto [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] altre

[illegible] — — [illegible] 9[illegible] : —

[illegible] una [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] alta

[illegible] ferro [illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] 28 : [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] lungo

[illegible] [illegible] largo

[illegible]

[illegible] 5 [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible] 18 — —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — — [illegible]

[illegible]

Per ... della quantità di ...
che sono piatte ...
... il vale in tutto ... —

Per ... dell'andito di
Batti de Mad. lungo pa
ta di piedi ... lungo
piatta ... piedi 4 sono pia
ta ... piedi 4 ...
il vale tutto — ... 16: 8:—

Per il ... sopra l'andi:
to con il suo soffitando
della quantità del ...
to che sono piatta 6 pie:
di 4 a ... il vale ... 8:1:—

Per la porta dell'andito semplice
e con suoi serramenti ... 5:—

...

con suoi Modionetti sotto £ 12:—

Per il Suno sopra la strada
con sua piana di piera £ 6:—

Per un Necessario e pergian
Nol — — — £ 14:—

Per la prima Scala armada
sin al primo solaro £ 14:—

Per la salida di sopra la
[illegible] [illegible], la scala i
catta 18: piedi 1:½ a £
£ 4:10: il passo — — £ 139:18

Per la Seconda Scala sin al
Secondo solaro con [illegible]
[illegible] — £ 11

Per il Secondo solaro seguire
della quantità delli due
primi che sono passa 30:
piedi ½ a £ 6: il passo £ 120:15

[illegible]

Per un[a] [illegible] della camera di

sopra con suo Camin — ℔ 171.

Per il Cornicio di detta [illegible]

fatto longo piedi 6: piedi

2: largo piedi 10: che

sono piedi n.° 38 piedi

2: a ℔ 9: il piede ℔ 345: —

Per cinque Finestre di sopra

con tre piane ciascuna ℔ 14.

item dall'altra parte di casa

con detta della medema, e

muro sopra la strada lon.

go piedi 7: piedi 4: 3/4

alta piedi 5: piedi 2: 1/2

La [illegible] sopra il Cortino

longo piedi 7 piedi 1 alta

[illegible] piedi [illegible]

[illegible]

piedi 2: 3/4 alto ratta

2: piedi 1/2 con [illegible] [illegible]

Meno sono piatta 99: pie

di 2 a £ 8. il piatto £ 795: 4:—

Per il Solilado di Modon ton-

do piatta 13: piedi 2: 1/2

largo piatta 2: piedi 1: 1/2

che sono piatta 8: piedi 1: 1/2

a £ 3: il piatto val £ 24: 18:—

Per la porta dell'andito sem-

plice con suoi ferramenti £ 13: 10

Per uno scuro semplice sopra

il cortino val — £ 13:——

Per il serramento di rotte, che

serve alle scale val — £ 24:——

Per la pietra del secchiaro

incavata val — £ 7:——

Per il primo solaro sopra

andito

[illegible] pianofaio [illegible]

piatta [illegible] [illegible]

i piatti [illegible] — L. 58:1—

Per il [illegible] della [illegible]

de [illegible] piatta [illegible]

[illegible] [illegible] piatta

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] — L. 55:5.6

Per [illegible] in [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] — L. 10.

Per un [illegible]

[illegible]

[illegible] — L. 17:—

Per il [illegible]

[illegible]

Cucina che [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible] 83: —

Per un armario [illegible]

[illegible] della cucina [illegible] 6 —

Per la scala armata [illegible]

[illegible] [illegible] 14: —

Per il [illegible] di [illegible]

[illegible] alle tavole del [illegible] 48 —

Per due finestre con sue [illegible]

[illegible] — [illegible] 4.

Per il [illegible] de [illegible] [illegible].

[illegible] largo matta di piedi

[illegible] largo matta di piedi

[illegible] [illegible] matta 291 piedi

[illegible] — [illegible] 1558. 4

Per [illegible] di Chiavarde n.° 18

[illegible]

Per un necessario [illegible] [illegible] [illegible]
al Muro [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] una [illegible] da [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] segna il Cartone [illegible]
[illegible] 13. alto [illegible] [illegible]
di 7. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
all'altra [illegible] con [illegible]
[illegible] cadaun di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
Per il [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

piedi 2 a [illegible] 8 il palko [illegible] 3 . [illegible]
[illegible] da [illegible] [illegible] 28 : —

Per [illegible] della scalla [illegible]
[illegible] colone di [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] — — ʒ . 20 : —

Per la porta della scalla con
suoi ferramenti — [illegible] [illegible]

Item l'altra parte di [illegible]
dove è la Camera, una
Cameretta [illegible] [illegible]
[illegible] della intrada muro lo
[illegible] [illegible] longo [illegible]
[illegible] piedi [illegible] alto palka 3 [illegible]
[illegible] all'altra [illegible] sopra
la [illegible] muro longo [illegible]
la [illegible] alto [illegible] piedi
[illegible] [illegible] quattro [illegible]
[illegible]

cãtiamo altri tagli, [illegible]

3 piedi [illegible] altri [illegible]

3 piedi 2 [illegible]

[illegible] prada [illegible]

[illegible] . . . . . . 8 [illegible]

Per due [illegible] in [illegible]

[illegible] — [illegible] 3. —

Ite [illegible] il [illegible]

del [illegible] per [illegible]

[illegible].

Per il [illegible] lungo

[illegible] 13. piedi ¾ largo

[illegible] 2 [illegible], che [illegible]

[illegible] piedi [illegible]

[illegible] [illegible]

La [illegible] in [illegible]

[illegible] del [illegible]

[illegible] Cancelo [illegible]

... , ...

... ...

... — — ... 29: — 8

Per la porta della ... sem

plice con seradura cadenallat ... 3. 10—

Per il mattonamento di cotta ... 12: —

Per un trave sopra il corti-

no con suoi ferramenti ... 12 —

Per due vetrati l'uno dorinato

l'altro bianco ... ... —

Per il Solaro di detta Camera

semplice piatta 13: piedi

e $\frac{1}{2}$ largo piatta 12: ...

... 6: piedi 13: $\frac{1}{2}$ ...

... — ... ...

Per la porta della stalla sem

plice con suoi ferramenti ... 3. —

Per una Mangiatora in stalla

di legno con suo ... ... — ...

...

Per un anno — — [illegible]

Per il [illegible] semplice longo

piatta 3. piedi e largo

piatta 3 piedi [illegible]

ta 9: piedi [illegible] 3. 5

Il piatto — — [illegible] 32: [illegible]

Per il [illegible] de Coppi tanto

[illegible] longo piatta dieci [illegible]

[illegible] 3: largo piatta [illegible]

[illegible] piedi 3. [illegible] 8

Il piatto — — [illegible] 508: [illegible]

Per il [illegible] a [illegible]

[illegible]

[illegible] di Coppi [illegible]

[illegible] il [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sono i [illegible]

lungo natta, 2: piedi [illegible]

alta si [illegible] alli altra

banda, l'altra [illegible]

[illegible] piedi 13: ⅔ alta natta

s. altrettanto all'altra ban-

da [illegible]

[illegible] piedi

3: ½ [illegible] 33: piedi

[illegible]

Item per quattro [illegible]

nel torre semplici [illegible]

ti natemo — : — ☉ 30

Per Muro [illegible] da porta

che va in la Braida lon-

go natta 3: piedi 2 alto

natta 2: piedi 1: che sono

natta

passa [illegible] piedi 13 a [illegible] il
catto monta — — [illegible] 39:[illegible]
Per il coperto del torre de coppi
mianelado longo passa 10
piedi 13: largo passa 13: piedi
di 4:½, che sono passa
10 piedi ⅔ a [illegible] 10: il passo [illegible] 101.6
Per quattro Arpe da Travamenti
de due da Comedra valendo [illegible] 16:
Per il Necessario contiguo al
torre [illegible] — [illegible] 36
Item per muri che tiene il
Cortino sopra la strada ver
la [illegible] longo passa
16 piedi 4: alto passa 1
piedi 3: che sono passa
[illegible] piedi [illegible]
[illegible] [illegible]

Per altro muro, che serra il [illegible]
[illegible] che già [illegible] alto [illegible]
[illegible] longo [illegible]
piedi uno, e mezzo alto pas.
[illegible] piedi uno, e quello
che sono quattro dodeci
piedi [illegible] il quadro
[illegible] ₤ 10: –

Per altro muro che serra il
lato, che è già fatto, e
[illegible] alto longo [illegible]
quattro piedi [illegible]
[illegible]
[illegible] quattro [illegible]
[illegible] il quadro ₤ 40:18

Per la porta [illegible]
con suoi serramenti [illegible] ₤ [illegible]

Per [illegible] muro [illegible]
[illegible]

b[illegible]a che è tra le case lon-

go passa sette piedi [illegible]

e mezzo alto passa tre che

fanno passa n° [illegible] piedi

[illegible] il passo [illegible] 118.

Per altro muro [illegible]

sa che sara [illegible] longo

passa [illegible] alto passa [illegible]

che fanno passa n° [illegible]

[illegible] il passo val [illegible] 330:–

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] e [illegible] — g.lo
[illegible] netto 181 £ [illegible]
Denari [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] £ 263 —

Somma £ 8293. 11

[illegible] [illegible] fino
fino alla [illegible] [illegible]
no come di [illegible] £ 8293. :
che fanno — — £ 13342:12:13

Item [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] £ 238: 1
[illegible] [illegible]
[illegible] una [illegible] pratica
[illegible] una particola [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] [illegible] £ 3630: [illegible] 5916

[illegible] 2.14

Stima e misura delle Case, e della Braida di ragione
del Sig.r Monterdal poste nel Borgo della Corrsa

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] di Monreale [illegible] [illegible] [illegible] particolari e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] publicare e mettere all'ubbidienza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alli nostri Strate [illegible] [illegible] [illegible]

e stimette con tutta quella delligenza che si conviene [illegible] hoperationi e prima [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Leonardo [illegible]zana Ser.te Pub.co [illegible]
et Nome [illegible] Rev.di Padri [illegible] Sig.r Liviat
Fioreani [illegible] in Cà fombria in Sordi Grande
[illegible] haver operato quanto di sopra
concordem.te in Sig.r Giuliano Danello, compa
gno, et cio [illegible] giurante.

[illegible]

[illegible] Mantovagatte [illegible]
[illegible] commessa [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] ...
[illegible] et [illegible] per canar [illegible]
[illegible]
che [illegible] in ragion d'[illegible]
importa il capitale
che sono [illegible] 64 tanto habbiamo liquidato
[illegible]
et [illegible] in nostra conscienza con [illegible]
per [illegible]
[illegible] per parte [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et ciò [illegible]

e Noi [illegible] al Excelso [illegible]
[illegible] Mag[illegible] [illegible]
[illegible] Cavalle [illegible]
[illegible] alle cui [illegible] in [illegible] fede
[illegible]

Dal Castello di [illegible] li [illegible] maggio 16[illegible]

[illegible]

1696 : ai Atti

Stima e misura delle case, e Braida di ragione del S.r Sig.r Monterdel . . . . poste nel Borgo della Colonna, fatta dai due Pub. Periti Navarrizzana e Danella.

[illegible] del
[illegible] fatta [illegible]

[illegible] aprile [illegible] 7 [illegible]

Stima [illegible] arbori e [illegible] della [illegible] Salviati
[illegible] nella [illegible] a richiesta [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d'arria [illegible]

[illegible] Arbori con sue [illegible] fosse N°: 465 a [illegible] — 279:
[illegible] non tirata [illegible] fosse — N°: 18 a 6 — [illegible] — — 5:
[illegible] attorno il muro tirato a spalliera parte con li
suoi Arbori e parte con scalloni N°: 135 a 11 [illegible] — — 74: — 5
Talponi da cima grandi N°: 27 val [illegible] — [illegible] — 200:
Talponi piccoli e mezani N°: 29 [illegible]
[illegible] cerelari [illegible] grandi [illegible] 3 [illegible]
Nozare da cima N°: 9 di valor de — — [illegible] — 105:
Albari [illegible] grandi e piccoli N°: 170 a 10 [illegible] — — [illegible]
[illegible] tre da pomi dolci [illegible] — [illegible] — — 9
[illegible] Morare grande val — [illegible]
Sopra il muro della scala due [illegible] grandi [illegible]
[illegible] picolo da pomi granati val — — [illegible] — [illegible]
Figari N°: 8 appresso li muri val — — [illegible] — — — 4.
[illegible] cornolari grandi val — — — — [illegible]
[illegible] N°: [illegible]
[illegible] sino cieca de [illegible]
[illegible]
[illegible] sopra il muro della [illegible]
[illegible] dell' Horto e della Casa sino al cortino val [illegible]
[illegible] grande [illegible] val [illegible] 15:
[illegible] granco [illegible] dolci [illegible]
[illegible] cerelaro grande val — — — [illegible] — — [illegible]
[illegible] picolo val [illegible]
Sulizari dolci val — — — — [illegible] — — 1:
[illegible]
[illegible]
[illegible] tre [illegible] — [illegible] — 2: —
[illegible] sino [illegible] N°: 14 [illegible] — 8:
[illegible] cortino [illegible] val — — — [illegible] — 2: —
[illegible] sopra il muro della casa [illegible] — [illegible]
[illegible] — [illegible] 6: 15
[illegible] Somma [illegible] 8 [illegible]
[illegible] Leonardo Manzzari [illegible]
[illegible]
[illegible] la presente concordemente col sud:° Collega [illegible]
[illegible] Padri et [illegible] sud:° [illegible]
[illegible]
detto et così affermo di propria mano

1696 · 12 Aprile

Stima dell' Alberi, e delle Viti della Braida del Sig.r Monteval fatta dai 2 Sor.i Maranzana, e Zanella.

Copia

Laus Deo 1616 Adì 22 Aprile in Pordenon

Relatione et Stima fatta à richiesta delli Molto R.R. P.P. de San [illegible] [illegible]
il Convento del Santiss.mo Rosario in Venetia [illegible] [illegible] [illegible] Zattere [illegible]
et dal Ill.mo Sig.r Gio. Daniele de Montereale Mantica dall'altra [illegible]
[illegible] da noi sottoscritti R.R. [illegible] [illegible] delle parti eletti e portatisi sopra
il luoco di detto Sig.r Montereale posto nel [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Sitto del cortino et case da muro, coperte à coppi, et [illegible] et [illegible]
va annessa parte arativa, et parte prativa detta la [illegible], confina à levante
parte strada publica et parte [illegible] Valentin Marin e consorti mediante
l'acqua detta la Roia à mezodì terren della Ven.[illegible] [illegible] [illegible] Ven.
del Batud mediante detta acqua à ponente l'acqua detta la Roia delle [illegible]
et parte particolari alli Monti strada publica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] le [illegible] et necessarie [illegible], et [illegible] misure, come [illegible] [illegible]
con tutta quella diligenza che si conviene far in simili [illegible] [illegible]
invocato il nome di N.S. [illegible], e della B.V.M. dalli quali [illegible] ogni [illegible] e giusto
giudicam.to così inspirati stimiamo come segue, e prima

Muro del [illegible] verso levante della Caneva, Camera et
[illegible] [illegible] longo p. 17 alto p.di 16 fa — p.ta 10 p.di 22
La facciata verso il Cortivo longa p.di 45 alta 16 fa p.ta 28 . 20
Una tramezera divisoria longa p.di 17 alta 16 fa p.ta 10 22
Un altra di muro divisoria longa p.di 20 alta 17 fa p.ta 13 15
[illegible] verso sera longo p.di 22 alto 16 fa p.ta 13 . 11
Un altra divisoria longa [illegible] 18 alta 17 fa p.ta 12 6
La facciata alli Monti longa p.di 55 alta 15 fa p.ta 35 5

Suma per p.ta 125 piedi 1

Dalli quali si batte il vodo di quattro usci, e di quattro finestre
per esser senza lavori sul finil p.ta 17 p.di 18

Resta muro netto la suma di p.ta 125 p.di 18.
Stimato à ragion di L 7 il passo val — L 754 - 5
Il porton della strada con sua feramenta come stà e giace
coperto de coppi longo p.di 50 largo 30 fa p.ta 60 à L 10 — L 600 -
Solaro de travi e tole longo p.di 46 largo 17 p.ta [illegible] L 128 16

4

Terazo della Caneva longo p.di 15 largo 15 fà p.a 9 a ₤ 2 — ₤ 18
Salizado di pietre cotte longo p.di 16 largo 10 fà p.a [illegible] — ₤ [illegible]
[illegible] della Salla e sotto portego p.a 10 a ₤ [illegible] — ₤ [illegible]
Sie Zan[illegible] e due [illegible] de ferro val — ₤ 5
— ₤ 154 : 8 : 0

[illegible] con suo [illegible] [illegible] piera [illegible] — ₤ [illegible]
[illegible] da duoi lati [illegible] — ₤ 19
Vn [illegible] di piera cotta di p.di [illegible] — ₤ 5
Coperto di coppi longo p.di 22 largo 10 fa p.a 6 : 20 a ₤ 9 — ₤ 5[illegible]
Tromba e camin de torno — ₤ [illegible]
Due Zandolette di ferro val — ₤ [illegible]
Muro da [illegible] anesso à detto forno sino alla Cusina del [illegible] longo p.di 38 alto 13 [illegible] — ₤ 123 :
Muro della Cusina e camera per uso [illegible] spicio verso leuante longo p.di 19 [illegible] — ₤ 16[illegible] : 17
Muro la faciata di mezzo di longo [illegible] p.a 25 : 10 a ₤ 8 — ₤ 2[illegible] : 10
[illegible] della casa [illegible]
Muro la faciata verso li monti longo p.di 37 largo 25 fà p.a 33 [illegible] — ₤ 277
Due pianne di piera viua e due fenestre [illegible] — ₤ 6
[illegible] sei e 4 Zandolette di ferro — ₤ 24
Muro della tramezera longo p.di 19 alto 8 fà p.a 13 : 17 a ₤ 8 : 10 — ₤ 110 :
Solaro de Traui e tolle passa [illegible] — ₤ [illegible]
[illegible] con sua [illegible] — ₤ [illegible]
Vn Secchiaro di piera viua longo p.di [illegible] largo [illegible] val — ₤ [illegible]
Scala de Traui e tolle [illegible] — ₤ 18
[illegible] di piera [illegible] longo p.di [illegible] largo [illegible] fà p.a [illegible] a ₤ [illegible] — ₤ 28
Salizado della [illegible] longo p.di [illegible] — ₤ [illegible]
Solaro tauelado sopra p.a 8 si fatte il [illegible] della Scala [illegible] granaro della casa alta p.a 2 ½ vesta p.a 5 ½ a ₤ 3 il passo — ₤ 2[illegible]
[illegible] fora della cusina nel cortiuo p.a 7 — ₤ 10 : 10
Le scancie della Cusina — ₤ [illegible]
Muro della casa alta il fronte p.o verso leuante alto p.di 24 largo 18 fà p.a 17 p.di 19 a ₤ 10 — ₤ 17[illegible]

La faciata a [illegible] longa p.di 30 alta 15 fa p.a 32:10 à ₤ 10 — ₤ 324.

La faciata verso sera longa p.di 30 alta 21 fa p.a [illegible] à ₤ 11 — ₤ 277.

La faciata verso [illegible] longa p.di 30 alta 22 fa p.a 32:10 — ₤ 356

Il tramezero del muro de mezo pieno alto p.di 27 largo 18 fa p.a 20 à ₤ 5 — ₤ 100:

₤ 2410:17

Selerado di [illegible] à [illegible] nella [illegible] longo p.di 27 largo 18 = fa p.a 20 à ₤ 2:10 — ₤ 50.

Primo solaro pianelado p.a 20 à ₤ 6 il vano — ₤ 120

Scala che ascende à detto solaro fatta à [illegible] di tolle con suo parapeto — ₤ 24:

Altra scalla che va in granaro di tolle con parapeto — ₤ 14:

Granaro di sopra taucelato p.a 20 si batte per il vodo della scala p.a ½ resta p.a [illegible] — ₤ 115.

Due cacene de rovero con quattro gambe che tiene il couerto — ₤ 48:

Una napa de legno nella camera di sopra senza tromba — ₤ [illegible]:

Nel [illegible] una napa di piera viva fatta ala vanese con sua tromba e camin fora della muraia e camin sora li coppi val — ₤ 100.

Coperto di coppi longo p.di 31 largo 31 fa p.a 38 à ₤ 12 — ₤ 454.

Nella [illegible] selerado di tolle [illegible] à [illegible] — ₤ 50:

Piane di piera viva alle finestre n.o [illegible] à ₤ 6 l'una val — ₤ 54.

[illegible] sette et zanchette [illegible] de ferro val — ₤ 24:

Un destro con sua cassa e tromba di piera cotta — ₤ 16:

Muro della terza la faciata verso mezzo di [illegible] longo p.di 35 alto 15 [illegible] p.a 14 p.di 17

La faciata verso sera longa p.di 21 alta 12 fa p.a 7 15

La faciata verso monti longo p.di 35 alta 11 fa p.a [illegible]

p.a 39. 17

Si batte il vodo delle porte — p.a 6:

Resta muro — p.a 33: p.di 17 à ₤ 9 — ₤ 199: 10

Le porte con sue [illegible] e cadenazzi in 4 latti — ₤ 30:

Due zanchette di ferro val — ₤ 3

Coperto de coppi longo p.di 26 largo 27 fa p.a 27 à ₤ [illegible] — ₤ 351

Muro della Stalla appresso detta Terza il fronte
verso Levante longo p.di 20 alto 16 fa p.a — — 12: 20
La faciata a mezo di longa p.di 35 alta 14 fa p.a — 19: 15
La faciata a sera longa p.di 20 alta 16 fa p.a — 12: 20
La faciata a monte longa p.di 35 alta 14 fa p.a — 14: 15
Muro di tramezera longo p.di 20 alto 7 fa p.a — 5: 15

Suma tutto passa 70: [illegible] 10
Si batte il vodo della porta del fenil p.a 1 p.di 10
Resta netto passa num.o 69: p.di [illegible] a ₤ 7 ₤ 483: —
Suma — ₤ 2156: —

Tobiadura de Travi e tolle sopra detta Stalla p.a 26 a ₤ 3 — ₤ — 78: —
Coperto de coppi longo p.di 35 largo 28 fa p.a 39: 5 a ₤ 9 — ₤ 353.
Muro [illegible] dalli [illegible] sino al canton longo p.di 75 alto 11 [illegible] p.a 34. 12 a ₤ 6 ₤ 207.
Muro della Colombera sino alla Caneva longo p.di 12 alto 10 che fa p.a 4: 20 a ₤ [illegible] ₤ 28.
[illegible] della braida anesso alla Colombera con sue feram.te muro e coppi [illegible] ₤ — 3:
Muro dell'[illegible] appresso la Strada longo p.di 565 alto [illegible] fa p.a 80 15 a ₤ 7 ₤ 563.
Muro del [illegible] appresso la braida longo p.di 125 alto 5 ½ fa p.a 27 ½ a ₤ 4 ₤ 110 —
Muro dell'[illegible] appresso il cortivo longo p.di 33 alto [illegible] fa p.a 9 ¼ a ₤ [illegible] ₤ 04: 5
Muraglia della Colombera la faciata a levante alta p.di 30 larga 10 fa p.a 12: 20.
A ponente alta 30 larga 10 che fa p.a — — 12:
A mezo di alta 30 larga 8 fa passa — — 9: 15
A Tramontana 30 larga 8 fa p.a — — 9: 15
Tutto suma Muro passa 44: a ₤ 11 ₤ 484: —

La Cornise p.di 48 a ₤ 10 il pie — ₤ 24: —
[illegible] Solaro de [illegible], secondo vacuo, il terzo [illegible] tavolato [illegible] p.a 9 a ₤ [illegible] ₤ 70
[illegible] di [illegible] della Colombera [illegible] ₤ 10
Coperto di coppi, sotto tavolato p.a 8 a ₤ 12 — ₤ — 96: —
Scancie de Tolle dove stano li Colombi — — — — ₤ — 26: —
[illegible] 8 di ferro val — — — — — ₤ — 20:
Un [illegible] overo piramida in cima con croce di ferro — — ₤ — 6: —
Coperto appresso nel cortivo p.a 21 — — — ₤ — 21: —
Muro di [illegible] longo p.di 37 2 alto 10 fa p.a 18 8 20 a ₤ 5 [illegible] 94 —
Muro [illegible] longo p.di 75 alto 7 fa p.a [illegible] 20 — — ₤ 102
Fontana de Muro con sue pietre vive come sta val — — ₤ 32

La Pischiera cioè [illegible] e portelle nel stato e misura come segue, muraia con suo volto, et [illegible] di grosella di due piere con due piere [illegible] [illegible], una scaletta, la muraia parte [illegible] con [illegible] come sta ∫ 16 a ℥ 16 val ℥ 256

Todolado in strada [illegible] [illegible] le muragie con [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] valutemo ℥ 31

℥ 3624 : 51

Fondi dei [illegible] [illegible] ℥ 1 T. 102 a [illegible] 220 [illegible] campo [illegible]

à ragion de Campo val — — — — — ℥ 412 : 10

Fondi e [illegible] de quantità di C [illegible] T. 236 à [illegible] 130 à ragion di campo — ℥ 112 : 8

Fondi della braida [illegible] [illegible] de quantità de C 4 [illegible] 3 T. 143 à [illegible] 00 [illegible] ℥ 3016 :

Fondi della [illegible] braida terra [illegible] e [illegible] de [illegible] de C 4 [illegible] T. 128 à [illegible] 70 val ℥ 1079 : 12

℥ 4700 . 10

Prima Suma delle Fabriche ℥ 1545 : 6
Seconda Suma — — ℥ 2440 : 17
Terza Summa — ℥ 2156 : —
Quarta Summa — ℥ 3624 : 51

℥ 9766 : 8 dico — — — ℥ 9766 : 8

tutto Suma — ℥ 14460 : 18

che fano Ducati 2333 ℥ 2 [illegible] da ℥ 6 [illegible] 4 [illegible] [illegible]

Tasandosi per nostra mercede ducati 20 per cadauno

Io Leonardo Maragana [illegible] eletto per [illegible] delli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Libera Floriani [illegible] in Cà [illegible] in Terra Grande, affermo haver [illegible] quanto sopra concordato con [illegible] Giuliano Danella [illegible] e ciò con mio giuramento.

Io Giuliano Danella di Pordenone [illegible] [illegible] eletto dal [illegible] Sig. Giò Daniele di Montereale Mantica, affermo haver fatto et operato [illegible] quanto di sopra e ciò con giuramento, ~~tratta dall'autentica stima~~.

Tratta dall' autentica stima [illegible] nelli atti di me [illegible] Danella [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] sigilli

Noi Giacomo [illegible] [illegible]

[illegible] ad qualunque [illegible] [illegible] [illegible] che le [illegible] [illegible] Giuliano Danella è [illegible] [illegible] [illegible] il soprad. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et indubitata fede in [illegible] [illegible]

Dal Castello di Pordenon li 9 Giugno 1696

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Ro-
mae, et [illegible] [illegible]

[illegible] et singulis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
Romae 9 Junii 1646

Julius Sacchettus Card.lis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Sec.

Parte de Fideicomisso de' Padri Domenicani Osservanti
1646 2 luglio

Lette alli [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] da [illegible] [illegible] col Priore de [illegible] de [illegible]
[illegible] degl' [illegible] [illegible] [illegible] modi di [illegible]
1646 5 agosto

Che alli [illegible] sia concesso quanto hanno ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] in conformità del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] instante in [illegible] [illegible]
[illegible]

F 8
— 0

Cons.ri
Pietro Mocenigo
Nicolò Morosini
Andrea [illegible]
Gio. Batt.a Foscarini
[illegible] [illegible]
Alessandro Bon
Ca.i di XL
Carlo Querini
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

'oriz

ii'

'z,

mais'

aca adi'

','.

.)

agos'

accio

M.to R.do in Christo et P.re Sig.r mio Oss.mo

Io son favorito dalli suoi Reverendi Compagni come di tutti li altri Padri; ho subito trovato un perito di buona perizia e coscienza: onde oggi sia dato principio a quel operar alli medesimi: et non dubito, sì loro Padri, che sarà usato ogni diligenza acciò sia fatto le cose con ogni sincerità, avendo il nostro perito una di queste offerte da portarsi a V. P.tà, porterà seco le prime da Lei desiderate, quale sarà accompagnato da una mia; resto con farli humil.mi rev.ze et prego felicità con l'altri padri.

Mil.o Li 17 Aprile 1646

Di V. P. M.to R.da

Aff.mo Ser.re [illegible] et [illegible]

Liberat Fiorani

Rett.e di Co. Lorabina

[illegible]

[illegible] de suoi Receviti Comandi: sergo [illegible] à [illegible]
[illegible] Come che subito auto La [illegible]
[illegible] et reciatato che deue eser il suo Lento;
onde auendo [illegible] eser il S. Zuchon Danelli di [illegible] et lo à Nome
detto [illegible] è [illegible] Leonardo [illegible], ondi auendo
esse [illegible] asato il tutto con suo Giuram.to come le L.S. [illegible]
[illegible] auendo [illegible] il sud.o [illegible] di [illegible]
[illegible] è stimato [illegible]
con [illegible] che dal [illegible] gli sarà [illegible], e stimo
Giuste à quelle [illegible] quanto [illegible]
[illegible] che payano [illegible] al S. [illegible], onde [illegible]
[illegible] quanto siano [illegible] e sue mercede per questa sono tutte
farina del S. Danelli; che però credo che questo nostro [illegible]
sarà con queste pretese; qual [illegible] credere che si ayusterà
come [illegible] L.S. [illegible]; più gli ò [illegible] che [illegible]
[illegible] che quando Lei
[illegible] le [illegible] anco esse; che in Cio [illegible]
[illegible] dauantagio Notificarli, solo di parte [illegible] L.S. [illegible]
come [illegible] il figlio [illegible]
[illegible] Doue andar [illegible] auendo [illegible]
il Giorno doppi, resto si le mie debolezze [illegible] altro
[illegible] sereuire [illegible] apresso delli suoi
[illegible] che [illegible] non più [illegible]
et [illegible] il [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1696 : 10 . . 25 . [illegible]

2 Lettere di [illegible] Fiorian ai SS.ri di Cat.a
intorno la stima del luogo del S.r Montereal.

[illegible] [illegible] Sig.r Sig.r P.ron Col.mo
[illegible] Sig.r Alessandro
[illegible] Gherardini sin.co

Ill.mo
S.r Amario — Venetia

Adì [illegible] Aple 1696 in Venetia

Io [illegible] ho ricevuto dalli RR. Padri del SS.mo Rosario di Venetia ducati quattro a conto de' d.ti io dico ducati che devi havere p. la stima [illegible] [illegible] così d'acordo con essi Padri

[illegible] Moranzana
[illegible]

1696 : 19 = e. 25 . ido

1696 : 29 Aprile

Ricevuta del Sig.r Gennardo Marzenzana di
d.ti 4 a conto di d.ti co dovutigli p la stima
fatta del luogo Montenelli

...zic

...enzana

...p lastima

[illegible] 25 [illegible]

Ser.mo Prencipe

Permessa dalla pietà publica ai Padri Domenicani Osservanti alle Zattere l'erretione d'un Monast.o nella Terra di Pordenon [illegible] al Nome della Madona del Santissimo Rosario ordinato nel suo testamento dal fù Nob. Homo Ser Alvise Gerardi nella scarsezza degl'incontri in quel luogo assai popolato [illegible] è finalmente sortito di ritrovare un sito subito fuori del Borgo detto alla Colona di ragione [illegible] in fabriche con otto camere [illegible]

[illegible] sito ne hanno trattato l'aquisto con scrittura [illegible] 20 [illegible] stima da [illegible] da due periti [illegible] era stimato da due [illegible] dovendo l'importar della stima esser depositato in Cecha per esser investito a [illegible] d'essi Padri e col loro assenso per restar [illegible] investita medema a [illegible] di fideicomisso in luoco del loco sudetto [illegible] [illegible] non può sortir il suo effetto senza il Sovrano publico Beneplacito [illegible] nel luogo soggetto al fideicomisso instituito da [illegible] [illegible] [illegible] humiliato detto memoriale à piedi di V.S. per impetrare [illegible]

[illegible] il nostro ossequio [illegible] humiliatione che come questa è una gratia che [illegible] in avantaggio del fideicomisso così havendo questa per ultimo fine il Maggior Culto del Sig. Iddio ed il bene dell'anime di quelli numerosi habitanti [illegible] più facilmente concorrere l'innata Carità ed esemplare Religione di questo Ser.mo sempre Augusto Governo

[illegible] della S.V. riflettendo all'avantaggio del fidei[commisso] [illegible] con la scrittura sopra motivata [illegible] fosse fatta la stima de fondi [illegible] [illegible]

che doveva esser contribuito da Padri. Dalla stima giurata da Periti 21 ...
... risulta il valor delle Fabriche ascendere alla suma de L 9700 ...
... quello de Fondi L 4700. 10 che in tutto sono L 14400. 18 fanno du: 23342
... Ma è osservabile che quella delle Fabriche ... con ...
... li coperti de coppi solari de travi, e tavole revazzi sanzane di pietre
... feramenta tavellato forno granaro, e l'altre parti più minute esi-
stenti nelle medeme fabriche stimando il tutto ... senza diffalcimento
alcuno che pure nella Patria del Friuli dove ... pratica forma si rigorosa
... stima è solito per ordinario di levarsi il terzo
L'affitto che cavò di dette Fabriche il Montereale d'alcuni suoi Coloni ...
lo attestano li medemi periti e di L 50 et alcune regalie che si sono ...
... portare d: 12 incirca onde investendo il loro importare ch'è di ...
25 a soli 5 % cento veniva cavare d: 75 incirca in luogo delli d: ...
... Quanto ai fondi ... poteriesi cavare
annuo affitto 50: stara ... e vino conzi ... di capitale
L 3496: 18. In ogni modo per la stima li Periti devono costare
L 4700: ... de quali con la loro investita ne caveranno molto di più e
come distinta:te risulta dalle stime medesime che in forma autentica cade-
rano sotto l'ochio di V.V. EE., oltre de quali vi se agiongono altri
... 100 che dai Residenti sono stati ... alle medesime come si vede
... loro dichiaratione ... Maggio corrente
... perche tutte queste lunee ... V.V. concedesse à venderli ... con ...
... debbano essere investite in altro fondo ... per ... fidicom: ... obligatione Magiore ... se ...
... con l'Autorità del Mag.to Ecc.mo o d'altro che paresse di destinare
... alla Prudenza di V.V. EE. questi Pp. ... s'inchiniamo
gratia.

22 Maggio 1690

... Antonio Longo ... con ...
... Bergamasco ... Fil. ...

[illegible]
[illegible]
233.12
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]mento
[illegible] rigori
[illegible]
[illegible]sono [illegible]
[illegible]
[illegible]li [illegible]
[illegible]are
[illegible]tare
[illegible]itare
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] siede
[illegible] loro
[illegible]ouesse
[illegible]nare
[illegible]iamo
[illegible]

1696 ... maggio

Informazione presa da' Avvocati Fiscali p commis sion Pubblica sopra la supplica dei PP. presenta ta al Ser.mo Principe p far acquisto del luogo del Sr. Montereal nel Borgo della Gloria, e trasportar il Edeif.o in esso al med.o luogo, con attestazione de' sud.i Avvocati, esser vantaggioso al med.o fideicom.o il richiesto trasporto.

onco

1690, adì 6 Giugno. Presentata dal Sig. Gervasi Fiora per nome delli Molto Rendi Padri instando

Acciò la uerità de fatti appareschi giuridicamente intendono li Rendi Padri Domenicani Osservanti del Collegio del Santissimo Rosario di Venezia li infrascritti Capitoli.

Primo che la verità è che d.o sig. Daniel Monte Regal. Cantico delle case poste nel borgo di Pordenon loco detto alla Follona ricava d'annuo affitto Ducati dodici in circa tra honoranze e contanti nel nono per tutto

Secondo che delli campi posti nel detto luoco contiguo à dette case, che sono numero nove in circa tra arativi e prativi come dalla perticatione fatta sotto li 21 Aprile prossimo decorso da Leonardo Marenzano e Giuliano Darella publici Periti ricaua il sudetto Monte Regal ... cinque for-

mento, e conci cinque vino, nel prato per tutto.

Testimonij sopra detti Capitoli

Michiel Magrini lavoratore di detti campi e afficiale delle ... ...

Giacomo Costallo

Antonio Bomben detto Signot tutti di questo luogo

Die Presentationis

Ill.mo Signor Giacomo Tomitecolo Prov. e Capitanio inteso il capitolo su detto ha quello admesso sic et in quantum, ordinando la citatione delli sudetti testimonij per comparir à essaminarsi affine etc.

Fu fatto il mandato in forma per Giacomo Costallo

Fu fatto altro simile per Michiel Magrini

Fu fatto altro simile per Antonio Bomben

Detto

Referì il afficiale haver citati li infrascritti testimonij per comparir à essaminarsi

Michiel Magrini

Giacomo Costello et

Antonio Bomben

Adì 7 Zugno 1606

Fatto venir all'offitio della Cancellaria Pretoria Nadal Magrini affittual [illegible] [illegible] [illegible] testimonio come avanti [illegible] citato [illegible] [illegible] [illegible] essaminato col protesto del giuramento in forma quatenus etc.

Interogato sopra il capitolo oltrascritto [illegible] letto[illegible] parola per parola ove viene

Rispose il contenuto del Capitolo primo [illegible] contiene verità in tutte le sue parti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che dalle case poste nel borgo di Pordenon [illegible] detto alla [illegible] [illegible] [illegible] Monteregal Mantica [illegible] annuo affitto ducati dodeci in circa [illegible] honoranze e [illegible] anzi io li corrispondo questo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che intorno alle rive delli campi ogni anno [illegible] [illegible] pascolo anco i miei animali ne altro d'avantagio posso dire sopra detto Capitolo

Interogato sopra il Capitolo secondo Rispose quando il racolto passa in ben e non vien tempestado dalli campi sudetti posti nel luogo predetto consiguiscono alle case predette il [illegible] sig. Monteregal [illegible] [illegible] a cinque stara di formento e vino conzi quattro o cinque in circa come di più anco [illegible] [illegible] provocatione [illegible] da Leonardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la settimana santa prossima passata ma non sapria dire quanti campi possono essere, ma suppongo che siano otto, o nove campi in circa tra arrativi e prativi e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] d'esse case, e lavorator de detti campi et hec

A generalibus Respondit Recta Relectum Confirmavit [illegible].

Adì 8 Zugno 1606

Fatto venir Giacomo [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] testimonio come avanti [illegible] detto citato ammonito essaminato col protesto del giuramento in forma

Interogato sopra il Capitolo primo [illegible] per parola [illegible] [illegible] [illegible] menicani antescritti ove viene [illegible] Rispose il contenuto del Capitolo primo [illegible] contiene verità in tutte le sue parti e renderò la causa per la quale affermo il contenuto di esso Capitolo di certa scienza. [illegible] stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel borgo di Pordenon [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Daniel Monteregal Mantica, [illegible] [illegible] che son stato [illegible] ho [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alle quali gli ho pagato annuo affitto lire cinquanta in contanti et honoranze

anche Volemo far vienti otto in caso non li corrispondesse ; come

avo tenuto darli in contanti in tutto ducati codici questo è quanto

posso dire, e verità sopra il capitolo sudetto.

Interrogato sopra il capitolo secondo; Risposto vero è che i campi di raggione

dal sudetto Sig.r Alvise Regal sono posti nel medesimo luogo alla Colo:

nia, e sono contigui a detta Casa, che se non fallo sono campi otto in

circa tra arrativi, e prativi; ma non saperia dire se sia stata per

ficatione, o nò, perche io son stato suo affittuale per due anni soli

e sarà un anno in circa che son stato licentiato dalla detta affittan

za, e nel tempo che io hò tenuto i campi arrativi mi hanno reso

da cinque stara di formento in circa in tutto e vino conci cinque

di sua parte però però a buon raccolto e secondo gl'anni; ne al:

tro d'avantaggio posso dire di quanto hò detto et hec &.

Ad Generalia Respondit Recte Relectum Confirmavit et Juravit

Antonio Cagnola Cap.o Prett.o

Noi Giacomo Semitecolo Prov.r e Capitanio

Attestiamo a qualunque etc. che il suddetto che è hora et è sempre

...rino... il sopradetto Ser Antonio Cagnola e tale quale s'è

sottoscritto alla cui sottoscrizione si può prestar ampla et indubitata fede

In quorum fidem

Dal Castello di Pordenon li 9 Giugno 1696

Iove
Vigilli
L. M.

Lorenzo Cagnola Can.e Prett.o

1696 : 6 Giugno

Esame di 3 testimonii fatto nella Cancellaria
Pretoria di Pordenone per rilevare giuridicamente
quanto fruttano al N. S.r Monteregale le di
lui case, e campi posti nel Borgo della Colonna
richieste dai nostri LL.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] molto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] levano [illegible] 2[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 100.
una [illegible] dalla [illegible] [illegible] tutto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] utile dello [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
perchè [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] grazia [illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ancora [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 100. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

1696 : 22 Giugno

Informazione presa dagli Ecc.mi Avogadori per ordine Pub.co sopra la supplica presentata al Ser.mo Prencipe dai SS.ri per l'acquisto del luogo del Sig.r Montorgale, e traslazione del Fideicomisso con l'attestazione de' med.i Ecc.mi Avogadori essere di maggior vantaggio al Fideicom.so il richiesto trasporto.

74

1696, 9 luglio

Letto alla ... detto ... in ... lettera del Rettor ... de Fiscali, e quello ... trovare modo di reconciliarle

1690, ... Agosto

... supplicanti ha concesso, quanto hanno ... applicarsi in ... notato sotto di ... in ...

Cons.

... Batta ... Zorzi ...
... Angelo ... Anto ... Franco ...
... Anto ... Francesco ...

... Vicario ...

1696, ... Agosto

Vista ...

... Consiglio ...

... Agosto 1690

... ad ...

... 136 } Cons.

... de ...
... Ant.o ... Not.

1693, ... Marzo

... } Cons.

...

1646. [illegible]

1696 : 22 [illegible]

Collatione [illegible]

[illegible]

[illegible] 1696. 7 Agosto 35

Constituiti nelle Cancell.ria Ducal il R.do P.re F. Arcangelo Vendramini Sindico de RR. PP. Domenicani Osservanti alle Zattere e facendo tanto p nome suo quanto p li sopradetti PP. da quali radotti in Capitolarm.te à suon di Campanella gli fu dato facoltà di notar à nome loro l'infrascritto Constituto come risulta Andrea Frasseti Comand.r. Nec non, l'Ecc.te D. Gio. Piero Vicelli come Procur. di Sig.r Gio. Daniel Montereal Mantica, apparir procura negl'atti di D. Gicellio Danella Nod. Publico di Pordenon de di 27 Lug.o pross.o decorso con sua legalità in forma e con facoltà come in quella, e dichiarando la suppl.ca presentata per parte de predetti PP. a piedi di S. S. sotto li 3 Aprile decorso, contentano tanto li sopradetti Padri Compratori quanto il sud.o Montereal Vend.re, che il tratto del loco in essa supplica nominati ascendente giusta alle stime a ducati [illegible] patuito alla somma di D.ti due mille quattroc.to novantadue 2 L. 6 sia depositato nel Mag.to Ecc.mo de Ill.mi Prov. sopra Monasterij, acciò d'accordo tra esse Parti, e coll'assenso anco di quell'Ecc.mo Mag.to resti investito in altri stabili che restar debbano surrogati al loro sud.o fideicomisso, quando gliene sia concessa la conversione dalla publica [illegible] obligandosi essi PP. à maggior cauzione del fidei-comisso in qualunq. caso di evizione de beni comprati reintegrarlo con investir di nuovo il sud.o tratto, e quello tanto [illegible] quanto succedesse l'evizione, così che in alcun tempo non resti scoperto il fidei commisso predetto obligandosi à tal effetto tutti, e cadauni loro beni presenti, e futuri, oltre alla special hyppoteca sopra il loco stesso, intendendosi in oltre essi Padri obligati e tenuti pagare le gravezze del loco predetto di anno in tutto, e per tutto come dalla parte dell'Ecc.mo Senato resta commandato, e così instorno a notarsi. &

Gio. Fran.co Giacomazzi
Nod. Ducal

1606

1606 : 7 Agosto

Cordenon Monreal

Constituto rilasciato dai S.S.ri del Deposito in Cancell.ria Ducale per depositare il soldo sborsato per l'acquisto del luogo del S.r Monteral nel Magist.to de' Sopra Monasterj per investirsi poi in altri luoghi stabili da surrogarsi al Fideicommisso all'obbligazione de' med.i S.S.ri di reintegrar il d.o Fideicommisso in caso di evizione.

Informazion

Dal N. H. q. Alvise Givardi col suo testam.to furono lasciati ₣ 1200: annui alli PP. Domenicani dell'Osservanza alle Zattere, acciò con essi comprino un fondo, e fabbrichino un Conv.to dedicato alla Mad.a del Ros.o, qual essi habbino obligo di celebrare dieci messe quotid.e per l'anima sua, e de suoi Genitori.

Da Padri ne fu implorata la Publica permissione, che con Decreto dell'Ecc.mo Senato gli fu concessa nella Terra di Pordenon. E dalla Corte di Roma ne fu pure dato il placet.

Fatta in d.a Terra diligente inquisizione non s'è potuto ritrovare altro sito, che un loco soggetto al fideicomisso d'un tal Mantica e se ne procurò l'acquisto dal S.r Daniel Montereal di antica herede fideicomissario, che con scritt.a privata, di obligo, l'avrebbe venduto conforme alle stime che saranno fatte da due periti, e quel di più in aggionta sarà terminato da due confidenti, e ciò quando dalla Publica Pietà ne sia concessa la gratia di poterne far l'acquisto con l'investir il tratto in altro fondo a cauzione del fideicomisso.

A quest'effetto da Padri fu presentata supp.ca a piedi di V.V. E.E. e di più si sono obligati gli Padri con constituto annotato in Cancellaria Ducal che in qualunque caso venisse l'incertezza a cauzione del fideicomisso d'investir di novo il tratto med.mo e questo tante volte quante accadesse l'occasione, così che in alcun tempo mai il fideicomisso habbia a restar pregiudicato.

I motivi della gratia sono molti. P.o quelli che riguardano il servizio di Dio, e di quell'anime che ne tengono bisogno di esser servite di confessori, et altri esercizij spirituali. 2.o L'utile del fideicomisso rilevante, atteso che de beni le quali sono giustificati con testimonij giurati non ricava esso Montereal che ₣ 12: d'entrata, e viene da Padri contribuito ₣ 1500: in c.a. E delli campi de quali ricava 5 stara form.to e 5 conzi di vino, ₣ 833 in c.a e di più altri ₣ 100 come fu accordato da confidenti. Motivi

tutti che mossero la Ser.ma Sig.ria a conceder la gratia a norma del
constituto sopracennato. Tanto più quanto li motivi di concederla in casi simili sono il vantaggio del fideicomisso, e la sicurezza
del mat.ro, quali tutti si verificano in questo caso

de l
comiedor
verra

[illegible]

[illegible]

Informazione per ottenere
dal Ser.mo Principe l'acquisto
del terreno [illegible] del Sig.r
Monreal per la fondazione
del Convento.

a 125: [illegible] 1607 [illegible] Minelli [illegible] [illegible]

Costituito in [illegible] il [illegible] [illegible] Strumenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] le Tavole [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Carlo Gabrieli [illegible] [illegible] Luglio 1646 [illegible] [illegible] [illegible] atti volontarii, come in [illegible] et [illegible] [illegible] di Cecco qui sono registrati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] disposti, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fideicommisso ordinato [illegible] quondam [illegible] [illegible] et [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] terzo[illegible] e di detti [illegible] [illegible] [illegible] del presente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] consiglio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Copia tratta dal Zornal corr.te de' Debiti
de' Particolari del Proved.r alli
Ori et Argenti in Cecca

L.D. B.V. 1697 a 22 Maggio

Per Cassa de [illegible] conto di Deposito
Officio di [illegible] Depos.
del Fasio [illegible] [illegible]
Esec.r della Prima [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
d.ti 232 g. 1 — [illegible] cento trentadue g. 1 contadi
da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
al [illegible] che [illegible] [illegible]
[illegible] — 232:4:1

[illegible] [illegible] [illegible]

Giacomo [illegible]

Tratta dal [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

1697 : 22 Maggio

[illegible]

Deposito fatto dal Sig.r Francesco Cerviarmini di f. 24.3.9 nella cassa de' Depositi in Cecca p inde stirsi e surrogarsi al fideicommisso Mantica, e ricevuto nel Deposito del Mag.to de' Sopra Monasterij.

1697 19 Giugno in [illegible]

20 [illegible] io Gio: Darial di Montezesale [illegible] dal M.to R.do Padre [illegible] Conrado Raguini [illegible] del [illegible] del [illegible] di Venetia Ducati [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] Bonatino per la [illegible] del Loco di Pordenon [illegible] di [illegible] del [illegible] del d.o Gio: Darial [illegible] lui obligo in caso d'esecutione [illegible] la [illegible]

[illegible]

1692 9 Giugno

Ricevuta dell'Ill.mo Sig.r Giandaniel di Monte regale Mantica di £ 150 cor.ti p(er) regalo pervenuto p(er) la vendita del luogo posto nel borgo della Bona di sua ragione; con obligo di restituirli in caso di evizzione.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1697 29 Agosto

Ricevuta dell'Ill.mo sig. Giandaniel di Monte-
regale Rantica di ƒ 110 per intiero pagamento
degli Alberi, e viti esistenti ne' fondi da qui ven-
duti, col rilascio di L 196:14 importanti l'intie-
ra stima fatta 1696, per spese da noi fatte per l'acquisto.

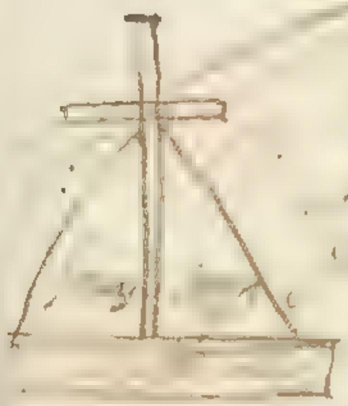

1607 : 12 Xbre

Attest.° aut.° del Sig.r Zenardo Moranzana l'8 Xbre diaderoli, stimati degli arberi esistenti nel fondo da noi investito dal Sig.r Giandaniel Montenari [illegible] ~~[illegible]~~ f 110 —

Gl'Illmi et eccmo signori Provveditori sopra li Monasterij ... instanza ... Monasterio ... nec non di ... Gio: Daniel Montereal esponenti esser stati depositati sino sotto li 22 Maggio 1697. per partite ... à gl'Ori et Argenti à credito di questo Eccmo Magistrato Ducati ... Mille quattrocento e trentadue d. 9. per conto di detto Monasterio, che con costituto annotato in questo Eccmo Magistrato sotto li 22 Maggio med:mo hà dichiarito dover esser detto denaro investito ... fideicomisso ordinato da ... Sig:r Gio: Daniel Mantica con l'intervento del presente Eccmo Magistrato et in tutto e per tutto come in ducali del Serenissimo Magg:r Conseglio de di 22 ... 1697. ... di ricuperar Beni ... d.o Sig:r Montereal ch'erano ... con l'esborso de Ducati 1617 = 8 da farsi al N. H. ... Gio: Batta ... li suoi titoli, e raspresentanze per il che è stato il giorno d'hoggi annotato costituto dal Rev. D. Arcangelo Bonvamini ... di detto ... Monasterio ... d'essa summa di D. 1617 g 8 ... è stato accettato tanto per parte di d.o N. H. ...

quanto à nome e di esso sig.r Montereal esso=
nente; sistano però che del corpo delli sudetti
d. 1617 d. 8 siyno givati d. 850 al N.H. s. Gio: Batt.a
Minelli da esser investiti in uno de Publici De=
positi il Capitale conditionato p. il fideicomisso
ordinato dalli q.m Zuanne e Z. Battista q.m Marco
Maccarelli e li pro da esser corrisposti al sud.o
N.H. Hom: Minelli, e li altri d. 767 d. 8 siyno
dati liberamente al sud.o N.H. Minelli in vero
vo pagamento di suo credito, e de suo rappresen=
tanti tanto di capital, quanto di pro, spese
e miglioramenti che haveva con l'heredità
delli q.m Nicolò Montereal e Ottavian Man=
tica sua Moglie, con che vengono à restar
diversi Beni situati in Villa di Casian nel Friuli
Territorio di Prato di raggione d'esso sig.r Gio:
Daniel Montereal in tutto, e per tutto giusto alli
costituti sudetti alli quali s'habbi rellatione.
Onde sue Ecc.e il tutto inteso, e matturamente
considerato veduti gl'atti sopra riferiti et
. Ecc.e D. Gio: Batta Fontana Avocato Fiscal
del Ecc.o Magistrato, dicente dal suo con
obligatione sempre all Monasterio della Ma=
nutentione ... nel decreto dell'Ecc.mo Mag.to
Conseglio 2 Aprile 1697. Hanno
... in tutto e per tutto ...

stato ricevuto ordinando che sii levato mandato
per l'essecutione

Vicenzo da Mula Prov:

Aluise Corner Prov:

Leonardo Donado Prov.do Prov.do:

Tratta dalla filza delle Terminationi di Cecca
esistente nell'Mag.to Eccmo. de' Monasterij

1701 [illegible] maggio

[illegible] — — [illegible]

Fedoltà degli Ill.mi ed Eccellent.mi
Provveditori sopra i Monasterj di
Verona del deposito di d. 2432 / 10
fatto in questi banchi
Per l'acquisto del luogo Monastico
di 1617 / 8 da darsi al Monte
[illegible]

[illegible] 20 [illegible]

Cost.to in att.i [illegible] Gio. [illegible]

Vendramini [illegible] Domenicani [illegible]

[illegible] alle Zattere [illegible] in atti di

di D. Carlo Gabrielli Nod. V.o de di 26 Sett.e

1610: con auttorità di tai atti volontarij

et volontariamente Contenta, che il rimanente

deposito in summa de D.ti ottocento quindeci

[illegible] che si attrovan in [illegible]

il [illegible] 22 maggio 1613 [illegible] di Cecca di

di [illegible] giunto a credito del [illegible]

del q.m Gio: Daniel Mariica [illegible]

[illegible] inserito [illegible] cento [illegible]

[illegible] Gio: Daniel [illegible]

mente [illegible] Mariica dal [illegible]

[illegible] de Campi venticinque [illegible]

alla misura Grande, posta [illegible]

[illegible]

nelle pertinenze della villa di [illegible]

[illegible] confini dichiariti nella [illegible]

[illegible] Danella [illegible]

[illegible] di [illegible]

gosto 1717 e visto a cautela di ...
fatta tra li sud.i Mortaragol compratore e
Ferigei venditore alla quale si habbia
relatione de di 26 d.o p.to anno 17.. re-
stano questi campi restar soggetti et
sottoposti al Fidei commesso instituito dal
q. Sig.r Gio: Daniel Mantica con le
conditioni in esso, e per esso giusto al
Decreto del Ecc.mo Magg.r Consiglio de di
2 Ap.le 1697 dovendo li sud.i ... esser ricuperati in mano propria del Sig.r
Co: Luigi Angelieri o suoi legittimi ...
in affrancatione d'altra tanta summa
dal corpo di maggior quantità di denaro
dato a livello dal ... Co: Angelieri
al sud.o ... Fenicci con ... rogato
...
...
e si intenda esso Sig.r Gio: Daniel Mantica
regol compratore subintrato in tutte
le ragioni attinenti ...

privilegii per rogatione per detta somma sp.
come seguva tanto aspettante al Sig.r Co: 97
[illegible] rendite quanto [illegible] d.o
Angelini e come nella sud.a scrittura v:
alla quale si habbia relatione, et
sic.
Io Gio: Batt.a Arcangelo Vendramini come
di voce affermo precanto di sopra

Tratta dal [illegible] mio [illegible] d.i
[illegible]

Giacomo Lenzi [illegible]

[illegible] 20 7bre

Costituto fatto dal P. Arcangelo Vendramini per poter levare il restante del deposito, posto in Zecca per l'acquisto de' luoghi Monasterial circa d. 815 di da darsi al Sig. Conte [illegible] [illegible] in nome del [illegible] [illegible]

Stefano [illegible] –

Gli Ill.mi et Ecc.mi SS.ri [illegible] li [illegible] veduta la
riverente instanza dell'Ill.mo Sig.r Gio: Daniel Morti-
ngal Martinengo [illegible] [illegible] con l'anno
Maggio 1697 [illegible] del Ven.do Monastero
di S. Domenico Osservanti sopra le [illegible] per parte
il [illegible] [illegible]
[illegible] ricevuto [illegible] il [illegible] ordinato
dal [illegible] Gio: Daniel Martinengo con [illegible] del d.to
[illegible] Mag.to [illegible] come [illegible]
magg. [illegible] de di 12 [illegible] 1697, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] depositati [illegible]
[illegible] del [illegible] [illegible] maggio avanzano
[illegible] [illegible] Gio: Daniel Martinengo [illegible]
[illegible] rimanente summa del sud.o deposito
nel conto del [illegible] de [illegible] 35 [illegible] 3 [illegible] 45 [illegible]
nella [illegible] [illegible] della qualità e con li confini
dichiarati nella [illegible] [illegible] Pancera (?) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 23 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Francesco [illegible]
con scrittura de di 26 [illegible] [illegible]
[illegible] Arcangelo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible]
[illegible] rimanente deposito [illegible] accennato [illegible]
[illegible] [illegible] Mag.to [illegible] il [illegible]
di Maggio 1697 [illegible] di [illegible] giorno
[illegible] del Fidecommisso [illegible] Giovanni
[illegible] in [illegible] 1611 [illegible] al [illegible]

Gio: Giuse Angelici è suoi legitimi Int.i, à e Mancandone da cui mata [illegible] di Somma di quella quantità di dinaro dato dal med.o à [illegible] al Sig.r Gio: Ottavio Fenicio con Instr.o rogato li [illegible] Lug.o 1709 à atti di D. Alessandro Bronzini N.o [illegible] per conto del prezzo della casa [illegible] per esser esse state [illegible] à [illegible] concesso [illegible] dal Sig.r Gio: Daniel Montica vend.e con la conditione in tutto e per tutto conforme al Decreto di [illegible] [illegible] Conseglio de di 12 Lug.o 1699 stante il qual [illegible] [illegible] così intendono d.i Sig.i Gio: Daniel Montereal con [illegible] [illegible] in [illegible] i rag.i anzianità notificatione, privilegij, prerogative [illegible] [illegible] come sopra dato aspettanti à d.o Sig. Gio: Fenicio [illegible] quanto al Sig.r Gio: Angelici in tutto e per tutto come nella scrittura di compra [illegible] seguita tra d.i Sig.i Montereale e Fenicio [illegible] in tutto e per tutto come nel Instr.o medesimo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al Sig.r Angelici, ò [illegible] legitimo Int.o in affrancatione d'altrettanta somma di [illegible] di maggior quantità di dinaro dato à [illegible] del medesimo al Sig.r Gio: Ottavio Fenicio con il [illegible] Instr.o in atti come sopra, [illegible] [illegible] per conto del [illegible] dovuto da d.o Sig.r Gio: Daniel Montereal [illegible] al sud.o Sig.r Ottavio Fenicio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fatti dal medesimo [illegible] 35 . 13 . 25 [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible]

restar obligati, et soggetti à tutte le conditioni esp.
re n.ti Ducali de l'Ecc.mo Magg.r Cons.o [illegible] 1697
et nel pred.o [illegible] annotato libro Corrente del d.o
Proc.re de Ven: [illegible] de li Dominicani osser:
vanti sopra le Zattere.

Onde l'Ill. SS. il tutto inteso e maturamente
con[illegible] rato, vedute gl'atti di ogni parte, et
udito l'Ecc.te S.r Batt.a Fontana Proc.r [illegible]
de l. Coro [illegible] dicente per [illegible] hanno terminato
in tutto e per tutto come è stato ricercato ordi:
nando che sij levato Mand.to per [illegible]

Leonardo [illegible]

Zio. Batt.a [illegible]

Cavata dalla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Giacomo [illegible]

1512 · 3 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] il restante [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostri [illegible]

[illegible] [illegible] servito del [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] 8 [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible].

VIII [illegible]

[illegible]

[illegible]

... Fabrizio ... [illegible]

[illegible]

... orecchie come sudetti, e Sono di ...

[illegible]

Sig.ri Gio: Daniel di Montbegals

con' suo conto, et commissione

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ario. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

1715: 23 Maggio

Istromento di assicurazione di
[illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] Ottavio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Laus Deo 1706 ... alli ... Frane

... et Misura di Pezza ... in ...

... della ... in ...

... di ... Padri

di S. Domenico di ... e ... in ...

... in ...

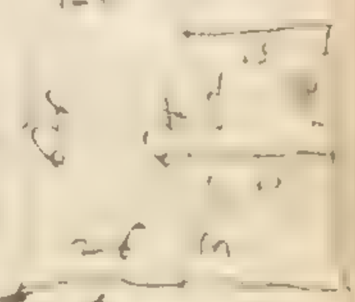

1. Prima una Pezza di terra in ... detto

... di ... 9.ti ...

Confina a ... Con. ...

... mezo ... seola s. ... ...

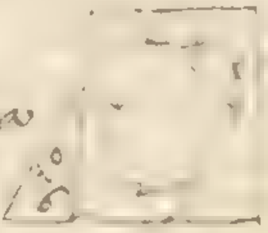

2. Una Peza di terra in ...

verso il ... 9.ti ... in ...

3. Una Peza di terra ...

... in ...

... il ...

... ...

4. Una Peza di terra in ...

generale ... 14 ...

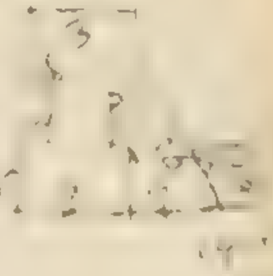

Sumario di queste Peze ...

Altre Peze di terra ...

Convento ... Peze ...

...

Sumario ... 4 ...

05 . 29 Xbre

Perticazione e scrizione fatta
da Luciano Sevolini l'anno 1706
della nostra Braidina [illegible]

[illegible] [illegible] Maggio [illegible]

A qualunq. &c. faccio ampla fede io sottoscritto o hauer misurato il corno di terra di rag.ne de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pordenon oue vengono la fabrica [illegible], et hauer [illegible] [illegible] della sequente quantità cioè

[illegible] [illegible] [illegible]

et il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 11 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Perticazione della nostra Braida
fatta dal Sig.r Antonio Tosi
12 Maggio 1719 -

Copia tratta da un scritto 1593: del
fu Ill.mo Sig.r Rev.do Daniel Bianca
in libro longo coperto di carta pecora
c. 58: esistente appresso il Ill.mo Sig.r
Rev.do Daniel di Montereale Bianca

Pordenon 1593

Li Massari de questa Comunità pagan
de livello
Contadi adì p.mo Genn.o — Z 130:4

Ricevuti adì 28 Genn.o 1594 per
el 1593 da S. Daniel
[illegible] Massaro de Comun
contadi — — — Z. 130.4

1594 adì Zugno [illegible]
[illegible] Amalteo e Iac.o [illegible]
mass.o de comun [illegible]
duc: 300 per [illegible]
questo livello.

Valer[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Porcia
[illegible] ecc. [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

Nos Jacob. Spectad.

[illegible] Due: Dom: [illegible] Petras [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Dot. [illegible] servis [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

De [illegible] die [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] Com. [illegible]

1594 : Giugno

Attestato della affrancazione fatta dalla Comunità di Pordenone del Livello di £ 300 col Sig.r Daniel Mantica

Copia — Nel Nome del sig.r Iddio Padre e Figliuolo [illegible] 30

16[illegible] adì 10 Aprile. [illegible]

Sapendo io Zan Daniel Mantega q.m [illegible] Mantega che non è cosa più certa della morte, et più incerta dell'hora, ho risolto ordinar in questo foglio quello voglio sia esseguito della mia facoltà doppo che sarò andato à miglior vita, et non [illegible] del corpo et della mente [illegible] sig.r Iddio, al quale raccomando l'anima mia, pregando S. M.tà si degni per misericordia perdonarmi li miei peccati, et concedermi il Paradiso.

Prima prego il sig.r Iddio che conceda patienza à me et à M.a [illegible] consorte mia [illegible] della rinuntia di quest'altro [illegible] et che ne levi il dolore; et conforti che habbiamo insopportabile, et ne conceda gratia di haverne ancor [illegible], et che diventino buoni et [illegible] sani et di ottime qualità, sì come era il q.m [illegible] et dava speranza di riuscire anco il [illegible], et così concedendo [illegible], et [illegible] nel qual caso [illegible] che mi conceda alcun figliuolo overo più, lasso quello, overo quelli miei universali heredi di tutta la mia facoltà, li consegno M.a [illegible] madre, et mia moglie [illegible] et governatrice di loro, et della mia facoltà vivendo vedovalmente et castamente.

Et caso non piacesse al sig.r Iddio concedermi figliuoli maschi ma femine, voglio che sia maritata alcuna di loro nella mia famiglia Mantica, et [illegible] alcun della mia famiglia alli [illegible] et di [illegible] qualità, et [illegible] il primogenito sia herede, et [illegible] morendo senza figliuoli maschi.

Talis la mia facoltà sia sottoposta à fideicommisso, che non si possa vender, ne alienar.

Et anco [illegible] al sig.r Iddio di non darmi figliuoli [illegible] mio [illegible] adottivo et herede [illegible] figliuolo della Beatrice mia sorella [illegible]

et con obligo espresso, che si chiami della [illegible] antica;
et anco li suoi descendenti; che succederanno [illegible] heredi di questa
mia facoltà.

Lasso anco mad.a Lucretia mia moglie governatrice della mia
facoltà, et tutrice anco del figliuolo adottivo et usu-
fruttuaria della facoltà in vita sua vivendo vidualm.te,
come ho anco detto. Se si maritasse sia nulla, et resti
governator della facoltà il [illegible] Francescini mio Nipote
sino che il figliuolo adottivo haverà anni 25., et mancando
il d.o figliuolo adottivo, succeda il 2.o figlio della Beatrice
mia figlia, et mancando il 2.o figlio senza figli, succeda
il terzo, et poi di mano in mano se ne sarà.

Et anco, che Dio non voglia, morendo tutti della Beatrice;
succeda Prospero figlio di Ottavia mia figlia et moglie
del S.r Nicolò Montevecchio; et mancando Prospero senza
figli succeda il 2.o, et così mancando quest'altro, succeda
li altri di uno in uno con li med.mi oblighi, et conditioni, che
ho detto in quelli della Beatrice.

Restando però esecutrice la mad.na Lucretia mia moglie
vivendo vidualm.te in vita sua, come ho detto nelli altri
capitoli.

Lasso tutrice Lucretia mia moglie vivendo vidualm.te, et
il S.r Nicolò Franceschini mio Nipote, et il d.o Pietro
Franceschini.

Et quando mancassero li figliuoli dell'Ottavia senza figli
mascoli, voglio, che succeda quelli dell'altre mie figlie,
et prima quelli di [illegible], [illegible] poi quelli di [illegible]
[illegible], et poi quelli della Silvia [illegible] Damese, con le med.me
conditioni, et oblighi, che ho detto nel p.o capitolo del figlio
addottivo.

Lasso [illegible] alla fabrica, et Chiesa di S. Zorzi del
Borgo [illegible] che siano datti in quattro anni dalli
mio herede, et sia fatta una Capella, et [illegible] di Chiesa
di S. Zorzi con il titolo di S. Franc.co, et di S. Vitale: del
resto delli dinari [illegible] come [illegible]

et si faccie dir in su quell'Altare qualche messa.

Lasso quattro stara di formento i quali sono statto in consu-
eto a donarli ogni anno: cioè doi stara da Natale
et doi da Pasqua, overo statto in usanza, et sia datto
ogni anno sino che saran contenti et se lo mio Erede non
obedirà, do autorità, et prego la … della Bene-
detta fraterna di S. Maria à voler levar li quattro stara
di formento di questi miei heredi, cioè li piacerà,
cioè da qual affittual li parerà, et farlo in pan, et
darlo alli poveri.

Raccomando li RR. PP. Capuccini, à quali ha fatto l'elemosina
solita del Sabbato almeno. Raccomando li poveri che
vengono alla casa, et alli poveri infermi che in tutta
l'elemosina che sia concessa dalla facoltà di poter avere.

Lasso al … mio … Francesco … mio, li rese usufruttuario delli
miei beni in territorio di S. Quirino in vita sua con
obligo di pagar lui quello, che pagan di beni, et poi pas-
sato lui à miglior vita, restino al mio Erede.

Io Zuan Daniel Mantica … scritto di mia mano
et sottoscritto, et voglio sia essequito.

[illegible] ind. 9. il giorno di Dominica … 8. del mese di
Decembre. … Daniel Mantica q. …
… nelle mani …
… sano del corpo, senso, et intelletto …
… Todaro quanto … sigillato …
… dicendomi esser questo … Testamento:
alli presenti … Zan Daniel … Pizon et …
Marco Frauto … ordine
sottoscriveranno, et è sigillato con …

Io pre Daniel Pizon fui presente, et mi son sottoscritto
di mia mano.

Io Marco Frauto fui presente, et mi son sottoscritto di
mia mano.

Z. Daniel mendica testator
in p.a Lotto Procurcia Clemigo

1611. 10 Aprile
. . Lotto Lucretia Monterea
. . . di Angelini

Vincentio — Beatrice — Silvia — Lotto — Antonia — Flaminia — Vincentio

in Monterea[l] — fratello di Lucretia — in Danese — in Teoli — in Lauini — in . . . Monterea[l]

Vincentio Herede

Z. Daniel Montereal 67. pronuncia a leggere

... 10 Aprile
Testamento dell'...mo Sig. Giandaniel ....

[illegible] e Ecc.mi SS.ri Lor.o Morosini Alvise Contarini e [illegible] [illegible] Deputati alla [illegible] S. [illegible] Vito [illegible]
Magistr. [illegible] nome [illegible] [illegible] Marchio [illegible]
[illegible] Zuo. Daniel [illegible] [illegible]
venir [illegible] alla [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Zorzolo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] d'oglio [illegible]
1684 [illegible] [illegible]
[illegible] Marchio [illegible] et [illegible]
[illegible] 18 [illegible] nel [illegible]
[illegible] 1688 [illegible]
[illegible] 1678 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] come [illegible]
[illegible] come [illegible] dimanda
[illegible] Marchio [illegible] in
[illegible] Zuo. Daniel [illegible]
[illegible] 1687 [illegible]
[illegible]
[illegible] il [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] dimande [illegible] et [illegible]
[illegible] in quanto [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] da una [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] tutti [illegible] unanimi e concordi [illegible] et
[illegible] dalle sud.e dimande, et in conseguen[za] [illegible]

laudati li sud.ti testimonii [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1655 : 10 . Marzo

Sentenza del Mag.to S. D. approvante il paga-
mento di Dote fatto da S.ri Tealdi contra il Sig.
Gio. Daniel Monterossi Mantua.

[illegible]

[illegible] d. 40. [illegible] primo introductio [illegible] venerabilis [illegible] Danielis de [illegible] regale Marchio [illegible] [illegible] Joannes [illegible] [illegible] Jeronimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Jeronimi et [illegible] et contra [illegible] Joanem in [illegible] regalis Marchio [illegible] [illegible] et [illegible] omnibus [illegible], [illegible] quod [illegible] [illegible] et in omnibus [illegible] [illegible] juramento [illegible]

omnes non [illegible]

[illegible] d. in 2. [illegible] ob [illegible]

non [illegible]

[illegible] d. in [illegible]

[illegible]

omnibus [illegible] Hieronimi [illegible] et aliquibus Judicij [illegible]
[illegible]stantibus ex parte appellata [illegible] nunc [illegible]
D. Bapta. [illegible] et [illegible] Matteo Sasoni et pro
[illegible] parte d.a parte deferebat iuramento, ac dabit [illegible]
[illegible] remansit

[illegible] ——— [illegible]
[illegible] ——— [illegible]
[illegible] ——— [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

1693 : 14 luglio

Taglio della parte posta nella Quarantia C. N. p annullar la sentenza del Magis.to S. D. contro il q. Iseppo Giandaniel Montereal Mantica in favor de' sig.ri Fratelli Dealdi p il pagamento di dote.

1695

Figura e rima delle case poste in Piazzetta

M.to R.do Padre mio Sig.r Col.mo

Subito arrivato qui a Pordenon ò fatto dar notitia a quella Donna
p. la casa posta in Piacenza appresso la sua Braida, qual dice
che è incontro di vender[illegible] poiche essa vuol andar via di Porde
non, io l'hò fatto dire che essa compiacendo si agiusta a lui et
che se si aggiusteranno la piglierò io, et così anco questo che
parerà di comprar[illegible] a caso, onde mi inginocchio [?] [illegible] la
stima della med.ma casa che la med.a Donna à fatto far quando
à fatto pagamento della sua Dona essendo [illegible], et li suoi
figlioli [illegible] via banditi; Dalla [illegible] della med.ma quasi
materiali di loro che tutti si potranno metter in opera in altre
fabriche essendo tutti di buona qualità, et circa il p[illegible]o
di detta stima spero si averà anco qualche avantaggio, et
che la med.ma Donna la vol vendere più presto che può
ne io mancherò servir loro altri Padri con ogni [illegible] spirito
mentre con [illegible] suoi [illegible] mi raccomando.

Di V.a P.a [illegible] R.da

Pordenon [illegible] li [illegible] Ottobre [illegible]

Obed.mo [illegible] Ser.e

Gio: Daniel di Monteregale [?]

B4

Molto R.[do] P.[re] [illegible]

[illegible]

[illegible] Quanto poi al [illegible]

[illegible] Conte di [illegible] [illegible]

[illegible] è [illegible]

[illegible] felicemente avendo tutti quelli [illegible]

[illegible] Popolo di [illegible]

[illegible] desiderare, [illegible] le cose mutate a [illegible]

et l'odio convertito in amore, et [illegible]

[illegible] P.[ri] Domenicani et [illegible] inteso [illegible]

[illegible] Canarie, [illegible] in questo [illegible]

[illegible] a loro, [illegible]

[illegible] Dispetta a [illegible]

[illegible] Bisogna confessare il [illegible]

[illegible] il suo voto. Mi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

1695 · li ottobre 13

Lettere del Sig.r Giandaniel S. Antonio al P. Daniel Danieli per la vendita di una casa posta in Piazzetta.

Al Molto R.do Padre mio Sig.r Col.mo

Il Padre Daniel Danieli

Dominicano

Venetia

Ai Gesuati alle Zatt.

Con suo pinne privato scrittura qui hebbi portato come se fatto fosse

…ano come Madana
…ue vendere alli
…l Coll.o del S.mo
…re' Case dei Coll.
…di Case contigue
…to di uno vicino
…ento di Terra, et
…tra due pa…
…il resto rima…
…il tutto di …
…de' Debiti, che
…rimanente …
…liberamente
…uno Venditrice.

… quanto di

135

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

La ocasion di aver Conuenuto portarmi a Treuiso
l'Ingegner sud.o è transportato il primo a V. S. Ill.me
d'interesse di S. loco in Borgo del S. Fracaschini
onde gli porto di auiso come ho fatto stimare,
Cioè tutte le fabriche di sua ragione coli muro
in Stroppa et muri di peschiera, et il Cimitero
dinanzi alla Casa ove abita esso S.r che
in tutto ascende alla suma di £ 1600 dico ducati
mille è sei Cento à stima a pitta tanto
gli porto la sua Regola acio posi valersi
di quello sarà necesario di suo bisogno
et di chi assiste a dette facende, et
ocorendo d'auantaggio a V. S. Ill.me se ne valle
della mia debolezza qual mi trouerà sempre
apronto nel seruir la Religion che
Sempre mene esibisco obligato et in fine
vesta Con … Ser.mi et Dil.mi Reuerendissima cor
tutto il Colegio racomandandomi alle sue ho
rationi —
di Pord. li 14 Aprile 1696
D. V. S. R.mo
Humilissimo Devotissimo et Obligatissimo S.re
Il Conte Mariano
Gio. … Marcolini

1695 a' [illegible] xbre

Lettera del Sig.r Giandaniel di Monterzal al S.r Daniel Danieli per la vendita di una casa posta in Piazzetta.

... privato scrã, quai ... come se fa ...
... [illegible] ... liano come Madama
... vendere alli
... Cl. del S.mo
... Casa dei Col.
... di Casa contigui
... di ...
... ...
... due ...
... ...
... ...
de' debiti, che
rimanente ...
... tramento
... venditione.

... quanto ...

1696 = 14 Aprile
Lettera di Liberal Doriam ag.te di Cà
Lombria a SS.P.P. di Venezia della ...
del luogo di ... Morizzini.

Ott.e 95 1695 : li ottob.e 13

i lettere del Sig.r Giandaniel Antergal al S.r Daniel Danieli per la vendita di una casa posta in Piazzetta

All'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Padron Col.mo il Sig.r Daniel Danieli [illegible] il Collegio di S.[illegible]

[illegible] Venetia

[illegible] privata scrittura, quai habbi forza, come se fatta [illegible]
mano di Pub.co Nod.o di questa [illegible] [illegible] come Madonna
Anna [illegible] giuradori Soldati si obligano vendere a a
M.to R.di Padri Domenicani Procuratori del Co.ro del S.mo
Rosario di Venezia alle Zattere, le case dei [illegible]
[illegible] con suo Cortino, nelle due parti di Casa contigue
alla casa Domenicale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in detto [illegible] il suo pagamento di [illegible], et
questo [illegible] stima, che [illegible] dai due [illegible]
d'esser eletti uno [illegible] parte [illegible] il [illegible] [illegible]
[illegible] come del [illegible] [illegible] il tutto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in pagamento de' debiti, che
[illegible] [illegible] [illegible] et il rimanente [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alla detta Madonna Anna Venditrice.

io [illegible] [illegible] mi obligo quanto [illegible]
[illegible]

1692 : 12 Giugno

Scrittura con cui M.a Anna [illegible] si obbliga
di vendere [illegible] [illegible] case di sua ragione poste in
Piazzetta.

Noi Giacomo Semitecolo Prov.^r, e Capp.^o

[illegible] attestiamo esser l'anteced.^e [illegible] quanne

[illegible] tale quale si è sottoscritto, [illegible]

mi sottoscriv.^e [illegible] questo [illegible]

[illegible]

[illegible] Pordenon 31 Marzo 1699

Pietro Vidali Canc.^r [illegible]

1698 18 Marzo

Parte presa nel Consiglio di questa Città di fare a spese di questo Publico un Portone nelle mura dirimpetto alla nostra Chiesa .

Em.mi et Rev.mi Sig.ri miei Col.mi

138

Avevo Raite nel giorno di q.ta med.ma Eminenza sua sotto li 18 [illegible] vol.to decaro di [illegible] la pub.ca [illegible] di poter aprir una [illegible] nelle mura di q.ta Città ad effetto di formar una commoda strada rendente al Conv.to [illegible] [illegible] dirigere li [illegible] del Ros.o, mi vennero portate quest'oggi l'istanze in nome della med.ma [illegible] che con humiliare a piedi dell'Ecc.ze VV. [illegible] parte stessa io le rapresenti il suo desiderio in quest'interesse. Onde raccomando alle sue humilissime instanze ch'altro fine non hanno, [illegible] di veder con quest'[illegible] [illegible] incaminat[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenendo il motivo di supplicar l'Ecc.ze VV. [illegible] conciliata, et divotam.te le bacio le mani

[illegible] 1648

Dell'Ecc.ze VV. Ill.me et Rev.me

[illegible] alle [illegible]

[illegible]

[illegible] humilissimo [illegible]

[illegible] 19 Giugno

Suggerarono [illegible] [illegible] [illegible] scrivano degli Ecc.mi [illegible] [illegible] [illegible] presentata per ottener la conterma [illegible] parte [illegible] nel angolo di [illegible] [illegible] di aprir un foro nelle pubbliche mura della med.a

Copia — Ser.mo Prencipe.

Coll'auttorità dell'Ecc.mo Senato devono li Padri del Rosario di questa Dominante erigger un Convento in Pordenone giusta la pia volontà del N. H. Girardi Benefattore. Scielto il sito, manca al principio dell'opera il commodo d'un Foro, ò sij Porta in quelle mura per dar accesso alla pietà, ed alla pietà de divoti: e come che le mura non sono de [illegible] Publico, [illegible] nissun riguardo di Fortificatione, è supplicata la bontà e clemenza della Ser.tà V. commettere l'informationi al Magistrato delle Fortezze, et al commettere poi à quel Reggimento che benignamente permetta la stessa apertura, [illegible] servendo à maggior gloria di Dio, à interesse di V. Serenità, e di questo [illegible], e bene della Republica. Gratie —

1698. 8 ag:to —

[illegible] anni [illegible]

Cons.ri —

Marco Giusti.
Piero da Mula
Marco Ruzzini.

Agostin Sagredo
Giov: Barbarigo.
Giov: Bernardo.

Ill.mo

D'ordine degl'Eccellentissimi Sig.ri Savij
Scrivadi, che alla retroscritta supplicatione
risguarda il Magistrato delle Fortezze;
et bene informato delle cose in essa
contenute, dica l'opinione sua in
scrittura giurata, et sottoscritta di
mano propria giusta la forma delle
leggi.

Gio: Fran.co Giacomazzi
Nod.o Ducal.

1698 8 Agosto

Pordenone.

[illegible] presentata al nostro [illegible] Ser.mo Principe per ottener la facoltà di aprir un foro nelle [illegible] mura di Pordenone in prospetto alla [illegible] chiesa, coll' accettazion della supplica, [illegible] commissione al magistrato [illegible] [illegible] di venire informazione, [illegible]

Ill.mi et Ecc.mi SS.ri SS.ri Col.mi

Copia

Dovendo render informate l'EE.VV. sopra il contenuto nella supplica delli Rev.di Padri del Rosario di Conegliano ultimamente umiliata ai riflessi della Regia Camera, giusti alle riverite commissioni impostemi in foro Ecc.mo di [illegible] divenni [illegible] la presente. Con la ispezione oculata del sito, dove d.i Padri devono erriger un Convento in esecuzione della Pia volontà del Benefattore, rilevo mancarvi al principio dell'opera il comodo di formar una Porta. Niente più adattato per questa non trovai, che con un foro in quella muraglia dirimpetto al sito dissegnato, che sij il più facile, e di comodo all'accesso de' Religiosi alla Chiesa, ed il più proprio, e necessario anco al [illegible] della fabrica. Dopo fatta diligente osservazione, e ben esaminar l'affare, rilevo non ridondar l'apertura stessa in alcun publico, ne minimo pregiudicio, non essendo [illegible] di [illegible] alcuno di [illegible], ne men di bene [illegible] al particolare. Et come la [illegible] solo [illegible] di commercio alcuno, e introduzione di qualsiasi sorte di mercanzie nella Città [illegible], così è desiderata da tutto [illegible]

commodo che molto le faciliterà il concorso il ser-
vitio del Sig.r Iddio. Onde attese tali informationi
resemi à cognitione con l'occhio proprio, cioè m'assi-
curarne delli particolari accennati, unichi à lume
delle publiche deliberationi, dico per mio riverente
parere, rendersi capaci li Padri della gratia supplicata
alla publica munificenza, per incaminar
un'opera tanto pia, à consolatione anco di questo
publico in assicurar l'occasione di seguitar sempre
più le devotioni à favore dell'anime loro, et
à preservatione di cotesta Ser.ma Republica.
Bacciò per fine all'EE. VV. riverentissimamente le mani.

Pordenone 10 9bre 1648

Giacomo Semitecolo Prov.r e
Cap.o con giuramento.

er –
ioni
alli-
e
nte
eli-
ar
to
we
eb
o.
ani.

e

1698 : 10 Xbre
[illegible] —

Informazione data da S. E.
Cmiricolo Proveditore al
Magistrato delle rason vecchie
circa il sito de torri
delle mura publiche.
In vista [illegible] 1698
10 Xbre

Hauendo noi Padri Domenicani della Riforma di Pordenone ottenuta publica permissione di poter erigere un Convento e Chiesa fuori delle Mura d'essa Terra in un sito, in faccia al quale s'attroua la mura vecchia di publica ragione dirimpetto alla contrada Dominichinis situata in mezo la Terra stessa riguardante al luogo, oue si deue construire la Chiesa: per il che si ricerca il bisogno di fare un foro nella suddetta mura vecchia, per commodo del popolo di portarsi con maggior facilità alla Chiesa stessa. Supplichiamo per tanto [illegible] C.C. [illegible] l'innata [illegible] della facoltà di fare il sudetto foro, non douendo [illegible] à corrispondere nella [illegible] grandezza del [illegible] [illegible] [illegible] comune [illegible] corrispondenza, che sarà [illegible] gratia della loro benignità. Gratia [illegible]

[illegible] Di 4 Aprile 1699

Presentata per il Sig. D. Arcangelo Vendramini come Proc.^r del med.^o Monast.^o instando come in quella

Gli Ill.^mi et Ecc.^mi Sig.^ri Prov.^ri alle R.V. infrascritti veduta la sud.^a supplica, et nella medesima considerata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] necessità in [illegible] [illegible] ordinano [illegible]

Nicolò Dona [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle R.V.

[illegible] [illegible] [illegible] alle R.V.

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Copia — Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo — 44

Dall'occlusa copia di suppl.ca presentata nel mag.to n.ro à nome de RR. Padri Domenicani della Riforma di Porde-none V. S. Ill.ma comprenderà quanto vengsi da medemi ricercato: per il che si compiacerà renderci distintam.te informati se il conceder à d.i supplicanti quanto ricer-cano sosti esser d'alcun nocivo, o danno pregiud.o come pure saria da publ.co servitio con giurata relazione ren-dersi informati della lunghezza e larghezza del Foro da farsi, con quanto si potesse obligare detti RR. PP. à contribuire in opra publica per l'auttorità ricercata facendo in oltre far publico proclama alli luochi soliti et sopra il loco supplicato ne giorni convenienti nella mag-gior frequenza di popolo perche se vi fosse alcuno, che intendesse opporsi ò pure volesse concorrer all'investitura della facoltà ricercata comparir debba nel t.ne di giorni otto avanti di noi, et mag.to nostro, che non li sarà mancato di ragione, et Giust.a, quali spirati li poteremo sopra l'incanto per deliberar al più offerente come esseguirà e farà che sij esseguito trasmettendoci il tutto sotto sua lett.a et sigillo, e se le raccomand.mo

Ven.a dal mag.o delle Rason V. li 4 Ap.le 1697

Piero Sagredo alle R. V. etc.

All'Ill.mo Sig.r Prov.r di Pordenon.

[illegible]

1699 4 Aprile

1699 4 Aprile

[illegible] un [illegible]
[illegible] d'informar [illegible] hag.[illegible]
sopra la supplica presentata da' nostri [illegible] aprir un foro
[illegible]

[illegible] 1699 presentata [illegible] 43

A dì [illegible] Aprile 1699 in Pordenon —

Essendo io stato comandato dall'Ill.mo et Ecc.mo
Sig.r Proveditor di douermi portare nella Contrada
Dominichini, que sta [illegible] di Pordenon per uedere
la larghezza, et altezza del foro per fabricar la
Porta, che condurrà al Monastero dei Padri Dome-
nicani, ho osservato essere di larghezza di Piedi
otto, et altezza di Piedi [illegible]: cosiche il muro
che si getterà a basso per questo foro, sono Passi nove
di muro uecchio cadente, e la [illegible] [illegible] tatto
de' sassi, quale ho giudicato in mia conscienza
ratandolo à tutto tirare à lire sette il passo, uai
Lire settanta tre, dico L. 6 ß: — E però per detto [illegible]
[illegible] di L. 6 ß: — à ragion di cinque per cento, doverb-
bero contribuire [illegible] alli [illegible]
Il tutto ratifico con mio Giuramento —

Io Bernardo [illegible] murario affermo come sopra

[illegible]

1600 [illegible]

1699 6 Aprile

Stima fatta da Pub.co Perito dell valore della muraglia della Città da attraversi p aprire un foro trimezzo alla nostro [illegible]

Esseguendo gl' ordini dell' EE. VV. espressi in lett.e 4 corr.te che accompagnano copia di supplicazione presentata nel loro Ecc.mo Mag.to per parte delli PP. [illegible] della [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in essa contenute con la dovuta puntualità le rappresento

Dall' osservazione da me fatta con tutta diligenza della [illegible] di publica ragione di rimpetto alla contrada Domenichina situata in mezzo questa Città riguardante al luogo dove li sud.i PP. RR. devono erigger un Conv.to, e Chiesa con publica permissione clementem.te ricavai non poter riuscir di pregiudicio veruno al publ.co ne al [illegible] il far un [illegible] in detta mura per formar un [illegible] che sij tendente e di comodo al popolo di [illegible] vicinità alla Chiesa stessa da costruirsi mentre la mura non è di [illegible] di fortificazione ne [illegible] punto il particolare. Doppo informazione [illegible] [illegible] e di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ordine ho fatto seguir [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con concorso di popolo perchè se vi fosse alcuno ch' intendesse [illegible] dovesse comparir all' investitura della facoltà ricercata comparir dovesse avanti di loro Ecc.mo Mag.to nel term.e di giorni 8 [illegible] non [illegible]

mancano de Giust.ᵃ; senz' tre spicio sarà poi l'incant.ᵒ
pub.ᶜᵒ deliberan. sopr.ᵃ il pub.ᶜᵒ incanto al più offerente.
Tanto significo all' Ecc.ᵉ V.V. in espedi.ᵉ di i loro com-
mandi, a lume delle proprie deliberazioni e le
baccio diuot.ᵗᵉ le mani
Pordenone 6 ap.ᵗᵉ 1679

[illegible]

1599 6 Aprile

... ancora dell'Ill.mo Sig.r Prov.r di Sard.a al mag.to ... ragion ... dello informazione prese ... commissione circa il foro da aprirsi nelle mura di S. Giorgio.

… Cristiano … Zuanne … Lunardo Mocenigo … Crovedanaro di Crovedoni alle rason vecchie per l'autorità del loro officio hano fatto il giorno d'oggi deliberato al terren publico … à quello perpetuo … per … anni … à recolta … per un terreno … di Pordenon nella contrada … di larghezza piedi otto et altezza … in faccia il Luoco, ove deve construir la Chiesa … vedutala stima fatta da Bernardo Ferrara muraro … fatta in virtù di lettere dell'Ill.mo Mag.to 4 del mese stesso come appare … lettere responsive dell'Ill.mo Sig.r Giacomo … Proved.re e Capit. di Pordenon … che asserisce anco non poter esser detta … investitura … alcun publico ò privato pregiudicio et hauer fatto seguir publico proclama in d.o Luoco, et … il Luoco publicato per eccitar li concorrenti … qual … con suo cont.o del giorno d'hoggi dichiarò hauer fatto detto aquisto per conto, e nome del … Domenico … intendendo … hauer … investitura … fatto, e fano … Sig.ri Proued.i per nome … d'esser pagato … al d.o … per … all'anno … sempre anticipatamente, nella Cassa grande … sotto pena di soldi due per Lira … e così per espressa conditione … anco … heredi e successori suoi sotto le pene sud.te e del doppio affitto, venir ò mandar in Cassa

d'anni 29 à farsi rinouar la presente inuestitura quai [illegible]
[illegible] anticipato sono state contate in [illegible]
del sud. Ecc.mo Mag.to sotto il giorno d'hoggi si [illegible]
d. Vend. Cont. Liuellario per se heredi, e successori suoi in
perpetuo tener, goder, usufrutuar, uender, et alienar, salu[o]
[illegible] il diretto dominio della Seren.ma Signoria et far tut
quello che li piacera, e parera; promettendo in oltre [illegible]
[illegible] Proued.ri per nome della prefata Seren.ma Sig.ria di
mantener nel quieto e pacifico possesso di d.o foro, come s.o Liue[llario]
[illegible] contra qualsivoglia [illegible]

Marco [illegible]
Nicolò [illegible] Proc.r
Zuan [illegible]

Giacomo Giouene Pr.
[illegible]
Pietro Sagredo Pr.

[illegible] delle terminationi dei Mag.ri Ecc.mi delle Ragion ecc.
Domenico Alberti Nodaro alle R.

[illegible]
[illegible] grati
[illegible]
[illegible]uoi in
[illegible]
[illegible]ar tut
[illegible]
[illegible]
[illegible] Luca

[illegible] Vecchi
[illegible]

1699 = 28 Aprile

Investitura fatta dal Massaro della Zoson vacuità del foro nella pubblica muraglia di pietra città · colli obbligo di una livellaria annua corrisponsione di L. 3 = 10

Copia — Ill.mo Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo — 46

Con terminatione del mag.to n.ro del giorno d'hoggi, noi habbiamo deliberato à livello respettivo alli Sig.ri Padri Domenicani la facoltà di far un foro nelle mura vecchie di Pordenone nella strada Dominicaina di larghezza di piedi sette, et a ... di piedi ... in faccia il luogo ove devesi costruir la Chiesa di detti Padri, per il che, s'ammi piacerà V.S. Ill.ma permetter la facitura del foro med.o alli detti Sig.ri Padri, non permettendo, che da chi si sia vengano molestati in d.ta operatione, anzi, le darà prestar ogni aiuto, e favore, che gli occorrerà per tal causa, et così le raccomandiamo.

Venetia dal Magistrato ... ... li 28 aprile 1699.

Coriolan Lioncin Nod.r alle Acq.e V.e e C.e

A tergo / All'Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo Sig.r Proved.r e Cap.o di

Pordenone.

All'Ill.mo S. Prov.r e Cap.o di Pordenone. —

1699 25 Aprile

Sera ill.mi ecc.mi Coriolan, Riodene, Prov.ri alle Pagh[e]
cerchia ... ecc.mi Prov.ri di l'ordine non in cui gi[à]
sa rettezza esser stata concessa a nostri S.ri la facolt[à]
di ... un foro nella mura pubbliche di d.a Città, [e]
si commette di assister ai med.i p l'esecuzione.

Copia

Die [illegible] 1703 [illegible]

Li Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Bortolomio Bini e Piero Martire Curti Ill.mi Sig.ri Pro.ri [illegible] in tratt.o absente il terzo Sig.r Colonna

Per autorità dell'ecc.o off.o et in ord.e alle deliberaz.ni dell'ecc.mo Senato et in esecuz.ne della Serm.a deliber.ne d'oggi hanno inovato l'investitura [illegible] a [illegible] Domeniani [illegible] sotto li 28 aprile 1699 di [illegible] di far un foro nelle [illegible] nuove di [illegible] chiuse di lunghezza di piedi otto et altezza di piedi sedici et in tutto e per tutto come nella precedente investitura 1699: Perciò li Ill.mi [illegible] ant.di stante la cosa sud.a facendo per nome della Serenis.ma Sig.ria hanno investito et investono li sud.i [illegible] nel foro sud.o [illegible] come espresso in quella [illegible] con [illegible] alli stessi di dover pagar nella Cassa grande del [illegible] [illegible] 8: 10 [illegible] all'anno [illegible] [illegible] in anno [illegible] [illegible] con le pene sud.e et del doppio [illegible] di venir à mandar in acqua [illegible] à farsi [illegible] [illegible] haver [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] sud.o foro come de [illegible] [illegible] il diretto dominio della Serenis.ma [illegible] [illegible] promettono di mantenerli nel suo [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] ordinarono [illegible] la presente

3.

3 Bortolamio Bini P. [illegible]

3 Piero Martire Curti P. [illegible] [illegible] [illegible] notaro [illegible]

[illegible]

1727 1 Aprile

Investitura rinovata del Magistrato dalle ragion vecchie del foro nelle pubbliche merzarie di mezzo giorni coll'obbligo di un'annua corrisposizione di

£ 3 = 10 =

[illegible]

V. S. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

che ottenero da questo ecc.mo mag.to la gratia

[illegible] [illegible] [illegible] nelle [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible] [illegible] con [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] e [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

questa stessa occasione rappresentiamo

a riflessi maturi di [illegible] che [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] un pezzo di terra che comprende

[illegible] l'una all'altra tutto muraglia

[illegible] [illegible] con pericolo della morte

di [illegible] [illegible] e con [illegible]

[illegible] del conte da [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] loro conte [illegible]
poter [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] con due [illegible] o [illegible]
[illegible] di loro [illegible]
[illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible] vari [illegible]
[illegible] di [illegible]

[illegible] et maturam.te [illegible]
[illegible] terminato [illegible] anco al altre [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] per mezzo la facoltà alli sud.ti [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
tutte le muraglie publiche in tutto [illegible]
fatto [illegible] dalli sud.ti [illegible]
[illegible] ordinando [illegible]
[illegible] con la missione [illegible]
[illegible]
[illegible]
dalli sud.ti [illegible]
[illegible]

Lettera d'altra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

~~Jenano posti con anitie in ordine come sono~~

1727 1 Aprile

Supplica presentata da Parti al Magistrato delle Razon Vecchie per ottenere l'atterramento di un pezzo di muraglia della Città; col rescritto favorevole a d.ta supplica Adì

Copia

[illegible]

[illegible] ro

[illegible] in

[illegible] ra

[illegible] ie=

[illegible] n

[illegible] la=

[illegible] co

[illegible] co=

[illegible] na=

[illegible] l:

[illegible] esie

[illegible] ne

[illegible] vio

[illegible] ro

[illegible] ma.

[illegible] voe

[illegible] gio

[illegible] eie

[illegible] lie

[illegible] Sommo [illegible]

e stesso del Registro delle
[illegible] vecchie et [illegible]
di [illegible] acciò [illegible]
[illegible] la terminazione [illegible]
accordo [illegible] attraverso di una
[illegible] di memoria [illegible]

Copia

Ill.mi et ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Per coman. venerato di VV. EE. assessomi in
terrere d.ti Artefi privato vitassiare dal instanza
delli R.di Padri Dominicani osservanti, che richie-
dono la facoltà di poter gittare à basso un
pezzo di mura, che congiunge una muraglia
alla altra, mi son portato sopra loco
... Zassova mutato, e veram.te ossei
ri, che il Pezzo di mura ricercato nella sua
supplica da essi R.di Padri in viatami dalli ...
VV. era in peggior stato di quello che viene
fu espresso nella Lor suplicatione
Con tall' occasione jossia osservai un toco
di muraglia in stola di piedi quindici che per
la sua antichità e. ruinosa minaccia maggior
ruina della prima mentre in breve tempo
porta cavare e per questa ... cessare
... del Ponte che conduce al m...
nastero delli sudetti R.di Padri con pericolo
anco di peggiori conseguenze. Ho consid...
vato proprio di comandare al momento stesso ...
come in necessitatione del medemo b maggio che ingio
... humilio a lume dall' EE. VV. Per attender
sopra ciò quanto mi sarà prescritto, e le bacio in
veram.te le mani

Pordenon li 6 maggio 1727.

1727 = 6 Maggio

Informazione data al Magistrato
delle Razon vecchie circa lo
stato di certo terreno di muraglie
di questa città

Illmi ed Eccmi Sigi

Copia | Ricorsero li PP. Domenicani Osservanti di Pordenone dalla pietà di questo Eccmo Magto sempre disposto a beneficare li suoi suddili, ed à porger ripari à loro pericoli si ricorsero nel decorso mese d'Aprile con loro riverente suplica, implorando da V.V. E.E. la rinovazione dell'investitura ottenuta sino 1699 con la quale gli fù commesso di poter far un foro nelle publiche muraglie havere libero il transito alla Chiesa et Convento da loro nuova mente costrutti. Esposero pure in detta suplica à riflessi di V: V: E.E: come essendo rimasti sopra detto foro pendente in aria un pezzo di muraglia, questa minacciava prossima rovina con danno irreparabile dal ponte à questa stretto posto, et con pericolo della morte di quelle che passaggiero supplicando per questo di poter sbarrare detto muro sino all'alto ad ottenero favorevole il rescritto della gracia Portato si portò l'Eccmo Publico Rappresentante al quale fu commessa l'essecuzione sopra loco, osservò che per metter in sicuro il

renno eccidio di d.o Ponte vendevasi neces=
savio l'atterramento d'altri sei passi i incir.a
di muovo che già rovinoso resta isolato
per la caduta casuale dall'altro pezzo, pro
di stante che tutto minaccia di rover-
ciarsi ad ogni picola scossa: Umiliati però
imploriamo da V:V: E:E: la grazia di poter-
re con l'atterramento di detti sei passa
di muovo assicurare l'eccidio di detto pon
te vendevasi necessario l'atterramento d'
altri sei passi incirca di muovo che già
rovinoso resta isolato per la caduta cas=
ale dal'altro pezzo poco di stante che
tutto minaccia di rovesciarsi ad ogni picola
scossa. Umiliati però imploriamo
da V:V: E:E: la grazia di potere con
l'atterramento di detti sei passa di muovo
assicurare l'eccidio di detto Ponte
che serve à publico comodo de Citta=
dini, la dove le publiche mura già
in più passi [illegible] e cadute non
servono più per custodia della Citta
ma di pericolo agl' habitanti [illegible]
[illegible] sempre più obligarà la gratitudine
[illegible] Religiosi à porger voti all' Altissimo
per la prosperità di V:V: E:E: [illegible]

Del Prencipato Evasia

Adì 6 Giugno 1727

Presentata per [illegible] Ill.mi Ecc.mi [illegible]
Rason Vecchie nel nome delli RR. PP.
Domenicani

Detto

Gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Proved.ri alle Rag.ni
V.V. in rescritti [illegible] le visioni
del Reggimento di Pordenone [illegible]
[illegible] maggior [illegible] con quali
rendo informato il magistrato [illegible]
del [illegible] vicino [illegible] le mure
publiche vicino al monastero di
detti RR. PP., [illegible] la Regina
[illegible] dalli [illegible]
tutti [illegible] in [illegible]
[illegible] con [illegible]
[illegible] anno [illegible] patti [illegible]
[illegible] pervenno alli
terminato [illegible] d'altra
detti [illegible] in [illegible]
la muro [illegible]
[illegible] supplicati [illegible]
[illegible] il Reggim.to di Pordenon
[illegible] e [illegible]
con [illegible] [illegible]
terminationi, [illegible] habbino d'esser posti
delle mura [illegible] consumat.
in [illegible] d'altro ordine
per [illegible]

Il nuovo [illegible] } [illegible] Sig.ri
[illegible] Michiel Angelo } Menzi
[illegible] Sim. 3.° [illegible]
[illegible] Cecchi [illegible]

[illegible] in [illegible]
[illegible] simile [illegible] della
[illegible] delle Terminationi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

1723. 5 Giug.

Supplica presentata da Padri
al Magistrato della Ragion vecchia
per ottenere di appoggiare pei
[illegible] di muro appartenente
alla muraglia della Città.
e rescritto favorevole a [illegible]
[illegible]

52

Adì 17 Giugno [illegible]

Illmo [illegible]

Mandiamo l'acclusa copia di seminarioni [illegible] si compiacia V. S. Illma quella esseguire et far che vestino esseguire in tutte le sue parti facendo [illegible] poner li manuali di detta Mura in loco sicuro, per la loro conservatione, sino ad altro ordine nostro. [illegible] esseguirà, et farà esseguire, et dell'osservanza si prenderà gl'avvisi e [illegible] recomandiamo.

Data dall'[illegible] residenza della Ragion [illegible] li 6 giugno 1727

[illegible] Secondo

Io [illegible]

al L'Ill.mo [illegible]
Commissario —
17[illegible] 2 Giugno
Lettera del Magistrato delle
Ragion vecchie al sud.to Rappresen-
tante di Pordenone, acciò faccia
atterrare certo ferro di nuovo
[illegible] le istesse case de
[illegible], ed a e servitori del
medesimo Magistrato.

Partecipo a VV. SS. Ill.me esser stato in ord.e a vive
vite loro rev.me accompagnata con loro l...
b Luogo ... stati con le quali è stato im
partita lacorà alli PP. Padri Domenicani
osservanti di Pov. che essendo rimasto separa
... loro ... in aria un pezzo di mu
raglia ... minacciando rovina con
danno irreparabile del Ponte con altri ...
di maggior conseguenza, è stata anco con le ...
dell'Ill.me ... ... levare ... sbarare ...
raglia fino all'alto ... ... hanno
... ... li med. Padri a sue spese ...
... un forte ... per sostenere la ...
... come infatti io ... ...
... ... e li materiali ... ...
... nel monastero per maggior loro ... e
la qualità, et il valore di quelli lo ...
davanno dall'... ... del ... ...
nominato ... ...
... dell'... VV. ... ... delle mie incom-
benze, e le bacio ... le mani.
Pesaro li 16 luglio 1721.

A 16 luglio 1721

Attesto io sottoscritto ... ...
... d'ordine della ... nel luoco ...
al ponte della Chiesa delli Reverendi Padri
di san Dom.co di questa Città ... ...

mandiali ... osservati della p[ersona] mia ... sovra ... loro commissione ... et ... piezzami, et votami di poco momento che ... scienza ... non valer di più di ...
... anco sono stati ... nel ... loro sicurezza et anco che non venghino smarriti, et ... tanto ... con mio giuramento

Io Pio ... Caiafa mutato il ... a ... et io Evac[...] Caiafa suo figliolo ... per il med[esi]mo per non saper ... così ... pregato.

... Hand[...]

ici
oni, c
ie con
o: —
ice
, et con
non
ligiol
sesse

1727 18 luglio

Lettera del sud.o Cammerlengo a Lorenzo il Magistrato della Ragion Pubblica, in cui notifica l'atterramento di un pezzo di muraglia di detta Città; ed il valore dei materiali rifi

In Dei Aeterni nomine amen

Anno [illegible]

[illegible]

quadragesimo secundo [illegible] die

vero decima [illegible]

Ill.mi [illegible] Giacomo [illegible]

[illegible] [illegible] patrizi [illegible]

[illegible] instrumenti

Per l'autorità [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Venerando [illegible]

[illegible] dal annua [illegible]

[illegible] maggiore [illegible]

[illegible] grande [illegible]

[illegible]

1727 18 luglio

di Pordenon hanno [illegible] [illegible]
[illegible] in ordine al [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] hanno fatto
e fanno detti [illegible] [illegible] per nome
de [illegible] per prezzo di ducati [illegible]
[illegible] [illegible] cioè per cento e ciò
in [illegible] del [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la
[illegible] di danaro che fu contata in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] del [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] chi avera da
[illegible] [illegible] di larghezza
[illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in tutto
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] io [illegible]

e come meglio parerà e piacerà al Pred.to
Sig.r [illegible] ponendolo con il [illegible]
[illegible] in ogni regione [illegible]
[illegible] qualsisia [illegible] in [illegible]
[illegible]
nome, che non farà mai in alcun tem:
po [illegible]
[illegible]
[illegible] in giudicio [illegible]
[illegible] qualsisia [illegible]
[illegible]
[illegible] Ill.mo [illegible]
[illegible]
[illegible] Domenico
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible]
[illegible] hanno terminato
e terminando ordinato, che [illegible]

1727 18 luglio

[illegible] in una [illegible] di
[illegible] [illegible]
[illegible] commorandus [illegible]
[illegible]
[illegible] le giudicasi [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in avvenire
e le ammonizioni [illegible]
[illegible]

[illegible] Barbaro [illegible]
Zan [illegible]
[illegible]

[illegible] alle grandi
[illegible] della S. V.

[illegible] 1727 [illegible] luglio

[illegible] di [illegible]
[illegible] diecisette, [illegible]
gnigno [illegible] per [illegible]
della S. V. [illegible]
[illegible] 18 luglio

[illegible]
Zan Batta [illegible] R. V.
[illegible] R. V.

[illegible]
[illegible]
[illegible]

1727 18 luglio

1727 18 luglio

1742 = 10 Lug.o

Istromento di affrancazione col Magistrato delle [illegible] vecchie dell'annua livellaria corrisponsione di £ 3:10 sul loro terreno nelle pubbliche muraglie di questa Città.

21
55

In Christi Nomine Amen, 17 [illegible] [illegible] giorno
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nel R.do Conuento
de R.di Pad.i Domeniani sub.o

Cost.o pers.te [illegible] [illegible] sub.o [illegible] Sesso [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
att.e liberam.e rinonzia al sud.o V. Conu.o [illegible] à [illegible]
qui [illegible] il [illegible] R.do Pad.e Giouanni Vicentini
Prio.re e Sindico del med.mo V. Conuento et à
nome di quello [illegible] [illegible] [illegible]
vezzeto di fondi di rag.e del pred.o S.r Isearo
[illegible] [illegible] dell' Sig.r Ant.o dell' Agaba q.m Pietro,
come [illegible] posto nella Contrada [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fù Dominichino [illegible] alla [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Corte
et ciò con tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
tuttociò, che à loro parerà, e piacerà, et sic [illegible]
Pnt.i [illegible] Bort.o [illegible] q.m Zaccaria e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testi [illegible]

[illegible] [illegible] Antonius Rossi [illegible] [illegible] Nt.s
Portignaonis sic rog.s scripsi, et ex notis suis ext.
sub.t, ac de more signauit

1729
Istromento di
Cessione di un pezzetto di terra
fatta dal Sig.r Giuseppe Agaro
al nostro Convento.

Crida Essendo stato rappresentato dalli M.to R.R.di Padri Dominicani Osservanti del Santiss.mo Rosario che à molti di questa Borgo li conterminali Domini et altri ne affluino infiniti notabiliss.mi danni al loro ?? terreno da essi fatto construire per mantenimento del Ponte e strada dalle Mura sino alla loro Chiesa rompendo il terraggio no ?? ?? il ponte ?? ?? nel med.mo terraggiono, e quel ch'è più per mezo la Chiesa causando inconvenienti intollerabili; Al che volendo provedere l'Ill.mo Sig.r Co: Franc.o ?? per la Ser.ma Repub.a di Venez. in ?? di questa ?? e sua ?? fa publicamente intendere et assolutamente prohibire à tutti li Hab.ti di questa Borgo come à qualunque altra persona, che ?? debbano ?? conterminali ?? quali si sia sotto ?? à ?? ?? ?? ne ?? alcun benche minimo danno in pena di ?? banda ?? ?? ?? della ?? oltre il procedere criminal.te ?? il ?? del danno che ?? li R.R.di Padri med.mi volendo sua Signoria Ill.ma che il presente sia inviolab.te esseguito altrimenti contro li trasgressori saranno usati li più severi rigori di Giust.a

Adì 8 Luglio 1736

Fu publicato il sud.to proclama sopra la pub.a ?? al Lunedì ?? ?? Gio: Batta Lanaguel ?? Pub.co ?? ?? il ?? di tromba in concorso di molte ascoltanti persone e particolarmente ?? quali ?? ?? Paulo Brugan ?? ?? ??

Adì 8 Luglio 1736

Fu publicato il sud.o proclama al ?? ?? Gio: Batta Lanag: ?? Pub.co Trombe ?? in concorso di molte ascoltanti

persone e particolarmente Di: Ciolbaen: nolen
e Di: Luc: Penzi di gl.ni Ioni sei

Joannes Maraleni Cancell.
Comitis Dirdaen: eoz

io Sr. [illegible]
[illegible] maestà [illegible]
di Volumas. Com
ord. Consi. inuti
come in quello
comunicarsi otte
Cibarsi del S.
d. Pro. [illegible]
esser da [illegible]
[illegible] vestigio [illegible]
dell' [illegible]
[illegible]
[illegible] in
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] aloggio [illegible]
[illegible] Grave [illegible]
[illegible]

Alta

Ducale del Ser.mo Silvestro Valier con cui dà
facoltà ai nostri Padri di far acquisto del luogo
del . . . [illegible] . . . l'antica
[illegible] nel Borgo alla Bonna per edificare il
Convento, e di trasportar il Sedeci. al med.o luogo

C

Carte spettanti a questa Chiesa, all'espo
sizione del SS.mo Sacr.to alle Processioni, alla
Sepoltura de' Defunti, specialm.te Forastieri, alle Terziarie. Scritture
de' Banchi, delle Campane, del Coro, dell'
Organo, degli Altari degli Angioli. Attestati di non possedere
stabili. Dazio della Macina. Grazie de' Poveri del ...
Memorie circa i Castelli della Sanità..
Osservazioni circa l'obbligo preteso di far S. ...
Notizie circa l'annuo Sussidio ordinario.
Scritture nella controversia con Cividale nel P. Grazzini

[illegible]

Franciscus Cavalerius Dei, et Apostolicae Sedis gratia
Episcopus [illegible], Ducatus Marchio, Comes etc.

Expositum fuit Nobis parte et nomine Fratrum Predicatorum de Observantia, quod cum in Civitate [illegible] nostre [illegible] construere Ecclesiam B. V. Mariae de [illegible] eorundem, nec non [illegible] pro eorum domicilio prope dictam Ecclesiam aedificare cupiant peroptent, iuxta mentem et ultimam voluntatem [illegible] Viri [illegible] Gherardi, quare humiliter supplicarunt quatenus supradictae constructioni seu fabricae nostra pastorali authoritate [illegible]. Nos igitur huiusmodi precibus benigne inclinati, et authoritate nostra in hac parte fungentes, [illegible], tenore [illegible] supradictis Fratribus Ecclesiam, et Monasterium [illegible] concedimus, nec non Rev. Patri [illegible] Fratri eiusdem ordinis licentiam impartimur, ut primum lapidem benedicere, ceteraque functiones agere valeat [illegible] sacra solemnitate a Rituali Romano praescriptum. In quorum fidem etc.

Dat. [illegible] in Palatio nostro [illegible] Iunii 1644.

[illegible]

Antonius [illegible]

Expediat
[illegible] Concordavit

y in simili [illegible]
ad [illegible]

5

[illegible]

…ay in similit[illegible]

…vem Dei [illegible]

1655, 17 Giugno

Facoltà data da Mons.r Vallaresso Vesc.° di Concordia ai nostri PP. di rifabricare il Convento, e la Chiesa [illegible] nome, ed al nostro P. Vic.° Generale di benedir la prima pietra, e di far le altre funzioni &c.

Ill.mo Sig.r mio P.ron Col.mo

Ricevo con la dovuta stima la lettera di V. S. Ill.ma con la quale hà la bontà di ragguagliarmi sopra il primo, e secondo disegno formati per la nuova fabrica del Conv.to del mio Ordine da erigersi in Pordenone; e giache V. S. Ill.ma giudica bene che il secondo sia per riuscire ordinario e commodo, e con minor spesa, rimettendomi al sano e prudente giuditio di V. S. Ill.ma così scrivo al P. Vic.o Gnale della Cong.ne che faccia eseguire senza una minima alterat.ne; e in tanto do le dovute gratie a V. S. Ill.ma dell'incommodo, che hà havuto in quest'affare di non poca premura di cotesta mia Cong.ne e resto p fine baciandole divot.te le mani. Roma 29 Aprile 1718 -

Di V. S. Ill.ma

Aff.mo et obblig.mo ser.e
Fr. Antonino Cloche
mro gnl dei pred.

Ill.mo S. Andrea Musolo - Pord.na

provincia, et complacita exercens, praemissis,
omnibus, quae de Iure, et iuxta Apostolicas in similibus
desiderantur, pro tam Ecclae ad majorem Dei gloriam

omnibus, quae de Iure, et iuxta Rubricas in similibus
tenderantur, tam Ecclae ad majorem Dei gloriam

1713

Lettera del P. Generale [illegible] diretta all'Ill.mo Sig.r Andrea Musolo, acciò sia eseguito il secondo disegno formato nella costruzione di questo Convento.

In Nomine Dni. Amen. Anno ab eiusdem Nativ:
Millesimo Septingentesimo Vigesimo Nono die
[illegible] Pontif: vero SSmi in Xto
Patris, et Dni Nri Dni Benedicti Div. Provid: PP.
XIII Anno Sexto, Praesentibus, et Assistentibus RR.
DD. [illegible] Gaspare [illegible], et Daniele Bussinello
[illegible] Familiaribus Dnis sui Illmi, et
[illegible] frequenti Populi concursu, cum
[illegible] tempore Sacrae Visitationis
suae [illegible]

Per hoc [illegible] Documentum omnibus, et singulis ad
quos [illegible] Dedicationis, et consecrationis Ecclae SS.
[illegible]
[illegible] eadem Eccla consecrationis
[illegible] Instrumentum pervenerit, indu:
bitanter pateat, ac notum sit qualiter sub die praed:
[illegible] per [illegible] et [illegible]
et per quos [illegible] ad quod [illegible]
Illmus, et Rmus DD. et in Xto Pater Fr. Jacobus Maria
Brizzo Ordinis Praedicat. [illegible] Epus
[illegible], ac [illegible] Pontificalibus [illegible]
[illegible] Assistens, primo mane se contulit ad Ecclam su:
pradictam, et Pontificalia exercens, peractis, ac expletis
omnibus, quae de Iure, et iuxta Rubricas in similibus
rendebantur, praefatam Ecclam ad Majorem Dei gloriam

et in honorem ac Titulum Beatissimae Virginis Mariae, Annunciationis ... cum Altari majori in Titulum Sanctissimi Sacramenti, ad instantiam, et requisitionem Adm. Rev.^di Patris Georgij Modino Vicarij ex eodem Conventu Bonacursi, caeterorumque Patrum in eodem Conventu degentium, unxit Sanctis Oleis, Sacrisque, ac solemnibus precibus benedixit, dedicavit, et consecravit, Missamque in eo, et super Altare consecratum et supra dictum pariter celebravit.

Omnia, et singula suprad. caeteraque ad omnes preces, unctiones, reliquiarum functiones, praesentibus, et assistentibus ipsis omnibus Testibus, et me Cancell. infrascripto. In quorum omnium, et singulorum fidem me subscripsi manu propria, et pro Documento in facto debita Registra in Actis Cancell.^ae Epalis Concordiae in nostro Actuum Libro in Sacra Visitatione, solito, et consueto Cancell.^ae Sigillo, roboravi, et ...

[illegible]

Jacobus ... Cancell. ...

[illegible]

Documento 1729 pubblico della
Conservazione
della Chiesa,
e dell' Altare
maggiore
fatta da Monsignor Errico

Adì 17 Giugno 1727 à N. S. Dom.co 4

Havendo io sott.o letto e considerato il Privilegio 30 Aprile 1725, concesso dal Reg.te sommo Benedetto XIII. alli M. RR. PP. Domenicani di poter fare la loro solenne processione del SS.mo Ros.o la pma Dom.ca d'ottobre, senza chieder licenza nè dai Parrochi nè dall'Ill.mo Ordinario della Diocesi: non è di dovere che a derogazione del Privilegio sud.o li M. RR. PP. del SS.mo Ros.o di questa Città passino ad altre officiosità nel Caso di fare la sud.a Processione per il Borgo di mia Parocchia; mà sono altro in vigore del Medesimo Privilegio passino à solennizare la Festività stessa con la processione etc. - - In fede etc.

Gio. M.a Medina Parroco di St.
Giorgio di Dom.co aff.mo come sopra.

Jacobus Formenti ...

1780

Attestato del sig.r [illegible]
Pedrina, in cui riconosce
il servizio di esser [illegible]
[illegible] [illegible] possessione del Conte
[illegible] [illegible] [illegible] ecc.

Nos F. Jacobus M.a Erizzo Ord.is Predicat. Dei, et Ap.licae Sedis gratia Ep.us Concordien. Dux Marchio, Comes etc. Solij Pontificij Praesul. Assistens.

Dilecto Nobis in Xto R.do Adm. P. D. Fr. Fri Georgio Modino Moderno Vic.o PP. Ord.is Predicat. de Observ.tia Portusnaonis in Conventu eiusdem Congreg.nis commorant., ceterisq. RR. PP. Patribus in eodem Monast.o existen. salutem in D.no. Cum post translationem Vestram de Hospitio in d.o loco existen. ad Conventum de novo per vos constructum pariter in eodem Portusnaonis loco anno praeterito secuta debitis, et requisitis modis et formis non faciendam Processionem in die festo B. M. V. S.mi Rosarij facultatem pro prima vice à D.nis Vicarijs Curatis eiusdem loci petieritis, et locum, viasq. de eorum consensu pro toto d.ae Processionis ordine, instructione, ac instituto destinaveritis, apud Nos humiliter institistis ut dictam Concordiam, facultatem, et permissionem Auct.te Nra confirmare dignaremur: Nos iustis votis vestris benigne annuentes pnti Decreto Nro omnia supra requisita, et expressa confirmamus; Videlicet, ut futuris perpetuis temporibus, Nemine contradicente, possitis Processionem suprad. quolibet anno instruere, et compiere, Ordine, Loco, Via, ac Instituto, quo anno praeterito, ut sup.a instruxistis, et convenistis absq. ulteriori obligatione petendi à Nobis, seu à Vicarijs suprad.is novam facultatem, et licentiam, cum jam abunde in omnibus, et per omnia apud Nos, et apud dictos D.nos Vicarios convenientijs vestris adimpleveritis, et ita in posterum observari mandamus. In quorum fidem etc.

Dat. Portusnaonis ex Sacra Visit.e die 28 Junij 1729

F. Jacobus Maria Ep.us Concordien. etc.

Jacobus Formenti J.V.D. Cancell. Ep.alis mand.

[illegible]

non

[illegible]

1729
Decreto di Mgr [illegible]
Vesc.o Arizzo p la
proclamazione solenne
del Re.

5

F. Jacobus M.a Crucis Ordinis Praedicatorum ... et Apliae Sedis ... Concordien.
Dux, Marchio, Comes, ac Solij Pont.
Praesb. Domesticus, et Assistens.

Ad plenam, et omnimodam executionem Decreti S. Congregationis super statu Regularium diei 9 Augusti 1691, cuius vigore committitur Epo Concordien., qui postquam ei ... constiterit de redditibus, prout expositum fuit, per supplicem Libellum porrectum S. Congregationi a P. F. Jacobo Rizzio Proc.ri Gnli Ordinis Praedicatorum, necnon de absolutione Fabricae pro Conventu SS.mi Rosarij in loco Portusgruarij Concordien. Dioec. PP. Ordinis Praedicatorum Observantium Congregationis B. Jacobi Salomonis Venetiarum, attenta erectione ipsius Conventus formalis iam facta de licentia et facultate o.m Ill.mi et Rev.mi D.D. Pauli Vallaresi Praedecessoris nostri, facta modo per nos revisione Fabricae, et comperto eas esse numeris omnibus absolutam, videlicet Ecclesia, Campanili, Choro, Sacristia, Refectorio, et Dormitorio, nec non supellectilibus sacris, quae pro tanta ... sufficiunt, et sustentatione Religiosorum reperta, eidemque causis existentibus exceptis ... congregationibus quoad alteram partem dicti Decreti, ut in eo Conventu iam erecto, ut saltem praescriptus Religiosorum numerus introducatur, ac in eo inhab...

tare valeat ad observantiam regularem juxta
praescriptum ss. Canonum S.C.T. et Const. Apostolicarum
et Ordinis sui ad omnibus et singulis pri-
vilegiis, facultatibus, exemptionibus, [illegible] be-
neficio, licentia et facultatem concessit, ac
concedit itaq. In quorum fidem

Datum Concordiae ex Cancell. Episcopali Concordiensi die [illegible] 8bris 1755.

{ Fr. Jacobus Maria Epus. Concordien. &c.

Jacobus Zorzi Cancell. Episcopalis

2735

Decreto di Monsig.re Vicario a 25. 8bre 1755

di dover collegare questo

Convento di Cordenone

Ecc.za Ill.ma

Il M.to R.do P.re Ignazio Marotti odierno Priore de' Pred.ri
Oss.ti di Pordenone desiderando di fare l'Espo-
sizione del S.mo Sagramento nelle Domeniche
del Mese di Settembre fino al
gio, nel qual tempo non si fa
Parrocchie di d.to Luogo, per la
maggiore dell'Anime, perciò riverentemente
supplica l'Ecc.za V.ra Ill.ma del di lei beni-
gno consenso, onde riesca con quel buon
ordine, che desidera Grazie &.

Ill.mus, et R.mus D.nus D.nus Fr. Jacobus M.a Erizzo Ep.us
Concordien. & Visa suprascripta supplicatione, et
respective instantia, eas admisit, ac, et
in quantum de jure &. concedens p.to Adm. R.do
D.no P.ri Ignatio Marotti hodierno Priori Ordinis
Prędicatorum strictioris Observantię Loci Portusnaonis,

-cipsia ... , ut illud sacramentum ... in sua Ecclia dictus Dominicis a mense ... usque ad mensem Majum exponi possit, fidelium adorationi, ita ...

Dat. Portus ... ex cancell.a ... Concordiae die 2 9bris 1756.

{ F. Jacobus Maria Epus' Concordien.s &c.

Die 13 Mensis Januarii 1758.

... et ... Epus Concordiensis ad preces ... Jo. Baptae Contarini ... Conventus ... ad ... Sacramenti venerationem ... maturitatem ... facultatem ad omnes dies festos occurrentes infra ... ... per totum annum ...

{ F. Jacobus Maria Epus' Concordiensis

... Bapt... anticipavi

Jacobus ... Cancell.s Epalis

1756 12 9bre
Concessione dell' [illegible]
del Venerabile due 7bre
fino a' Maggio etc.
nelle Domeniche
1758 [illegible]

Estensione di d.ta concessione
per tutti i giorni festivi
che cadono entro la settimana
in tutto l'anno.

[illegible]

8

3.a Serenissimo Principe

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Sindici

Li Religiosi del Serafico Padre San Francesco, uscirono al Mondo l'anno 1209, sotto due famosissimi stendardi. Il primo fu il fondatore predetto, et il secondo ... glorioso ... questa ... 1410 in circa, nel qual tempo ... in due ordini ... osservanti ... il secondo ... che ... sempre ... stati ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Delli Concessioni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
carta [illegible] Aprile [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Dominio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Padri di S. Biagio di della Terra.

Questa supplica dalla [illegible]

Ill. non può esser efficace [illegible]

civiltà, nè per ordine, nè pe[r]

merito.

Per ordine, mentre questa [illegible]

era incaminata [illegible]

[illegible]

Per merito poi, non solo a vostro
favore militano li sopraaccen-
nati fondamenti di raggione del-
la precedenza nell'ordine del sere-
[illegible] et altro, ma
quello che totalmente decide à
causa presente, è la qualità sem-
pre insensibile del serenissimo [illegible]
in Ferdinando, dalla quale si vede
[illegible] che viene arrecata
quella serenissima [illegible]
Procedimenti del Congresso [illegible]
altre funzioni che deve [illegible]
[illegible] a tutte l'altre dove trattarà
[illegible] precedenza et in oltre
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

è d'essere più antichi della [illegible]
[illegible] di Ferrara, et perciò [illegible]
[illegible] dalli decreti di Gregorio deci-
mo terzo 1585, et Urbano ottavo
1633 Sommi Pontefici, dover [illegible]
precedere; al che si li rispo-
se non esser stati essi decr[illegible]
posti in uso, come ne può far
testimonianza [illegible] il fatto
stesso, mentre essi precediamo
in ogni luoco, e pure per trat-
[illegible]
[illegible] a Convento
antichissimo, cede nelle pro[illegible]
al nostro Convento di S. Fra[illegible]
[illegible] perchè [illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

facciano semare mantenuta

onde se confessavano all'annu

... come non potevano negare

essere ... ...

... questo caso ...

Ne'quale quello che attenì

che ... ...

... Bigio ... ...

di ... ...

... Maria ... ...

Suppressi li Conventuali

uassero ...

essendo ... incentrati nel

loco ... ...

poiche ... ...

... come Religiosi

servi

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 620 [illegible]
[illegible]
[illegible]

v 16

esposizione de' [illegible] [illegible] [illegible]

e' fedinune [presentare] per ornamento del Sen.to

senza lu piantarne nelle processioni

sopra i SS. [illegible] memori.

1670 =

[illegible]

[illegible] orrevolmente [illegible]

[illegible] un pretta [illegible]

acquisto con lor [illegible]

[illegible]

Bordo delle [illegible]

[illegible]

[illegible] quando [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] para [illegible]
[illegible] del Tercero [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non veduto, e me[illegible]
dico nei li Studi [illegible]
[illegible] [illegible]
ne di [illegible] Papa e quelli so[illegible]
[illegible]
godeva il beneficio tanto [illegible]
[illegible]; quando li stessi [illegible]
[illegible], essendo [illegible]

[illegible]

[illegible] che [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] recorrí [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] per sovenisse [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Supplica di PP. Conventuali di
[illegible] presentata al Ser.mo [illegible]
per ottenere la precedenza nelle
processioni sopra i PP. Serventi
1670

c. 16

[illegible]

[illegible] pertinent [illegible]
data occasione praecedente
[illegible] enim [illegible]
[illegible]
tolendas [illegible]
[illegible] exemplum
[illegible] in tali [illegible]
scriptarum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... oraciam

[illegible]

[illegible]

de nos [illegible]

[illegible]

quibus faciendo in iustitia con

ceteraque ducatus ...

ram rei memoriam et [illegible]

... executione ... et

aestum, et concernentibus et

[illegible] ... 1600

[illegible]

... maurici[illegible]

... 1608

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Supplica de' S.ri [illegible] Servi

di Giuliano Cavalline circa

la precedenza nelle processioni

sopra i PP. Carmelitani

1649

1 16

[illegible] fenderata, e sua

[illegible] le pieggy [illegible]
plicazione de Padri [illegible] di cotesta
Terra per le proteste del [illegible]
[illegible] e funzioni solleni da Padri minori os-
servanti della Terra stessa. ed all'incontro
si son [illegible] matricam.te condrezate le ra-
gioni addotte da med.mi Padri osservanti
à loro vantaggio. La [illegible] materia è
[illegible] le Bolle del sommo Pontef. Leon
[illegible], ed materia chiaram.te disponente, co-
me [illegible] le Bucali di q.ta Cons.e [illegible] 1525
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] le processioni e funzioni solleni [illegible] li Padri Minori
Osservanti di cotesta Terra [illegible]
[illegible]

Il che doveste [illegible]

1670

Decreto del [illegible] e [illegible]
de' PP. Minori Osservanti di
[illegible] circa la precedenza
nelle pubbliche processioni
rispetto a' Padri Conventuali.

c. 16

Ill.mo D... 312

1514 adì 9 Magg.o in [illegible]

Ill.mi Ecc.mi e Lus.mi Consiglieri

Havendo osservato quanto rappresentano nell[illegible]
del delitto de Ricuati sotto Castel franco et dell[illegible]
[illegible] Lettere
del Mag.co [illegible] senza [illegible]
la notitia e per rimotione del disordine, et
delle Lettere scritte dal Mag.co [illegible] restano
[illegible] li fiscali della Sig.ra Vra di Conegla.
[illegible]
[illegible] che sia necessaria un' informatione
[illegible] che [illegible]
[illegible] quando siano
stati incarcerati li [illegible]
del [illegible] l'offitiante, onde con tali [illegible]
[illegible]
come si conviene. Havendo anco inteso
[illegible] dell'union di buone [illegible]
[illegible]
[illegible] al qual effetto haver [illegible]
[illegible] qualche numero de Cavalli [illegible]
[illegible] Treviso; Sentiremo anco allo [illegible]
ne avanza una squadra di [illegible]
[illegible] che valera [illegible]
all'altre, [illegible]
intorno [illegible]
[illegible] e [illegible] negando.

[illegible]

[illegible] le [illegible]

[illegible] , [illegible] [illegible]

et come [illegible] [illegible]

[illegible]ano nelle processioni sollenni come [illegible]

[illegible]

luoghi della Terra Ferma, con voi [illegible]

[illegible] convenire ordinando che habbino il

[illegible] e precedenza li Dominicani [illegible]

come per quanto si accostuma in questa

città nelle funcioni Sollenni, et di quanto sarà

esseguito ce ne portarete la notitia —

[illegible]

Ser.mo Señor [illegible]

1674

Decreto del Senato in favore
dei [illegible] [illegible]
circa la [illegible] [illegible]
[illegible] rispetto
di Frati Francescani.

Ser.mo Prencipe

Adì 28 Marzo 1698 13

In Pord.ne nelle Case de gl'Ill.mi [illegible] m.to RR.di
Padri [illegible]

Come li Conti li Nob.i Ill.mi Sig.ri Daniel
Montereale Mantica Conte Lazzaro
Frasso et Bernardino Gelard.i di questa
Città, et perche la verità habbia ad
apparire in ogni luoco e tempo, così
richiesti dal m.to R.do Padre Lettore Fra
Gio: Batta Zanetti Vic.o de RR.di Padri
Domenicani, in questa Città, attestorono
con loro giuram.to tactis scripturis come
havendo discorso con il m.to R.do Padre Nicolò
da Pord.ne Vic.o de RR.di Padri Capucini le
settimane passate d.o R.do Padre Nicolò hauer
detto che in quanto alle processioni
si fanno in questa Città il luoco se conviene
delle lor Religioni alli RR.di Padri Domi-
nicani et che in ciò non vi era contrasto.
Presenti essi Ill.mi Constituenti ciò afferma-
ndo [illegible]

Sopra il Nobil Sig.r Franc.o Negrinis di Pord.ne et il
Sig.r Franc.o Tomo q.m Gio: habit. in Pord.ne al
[illegible] in Borgo Piccolo test.i

Continuando [illegible] [illegible]
[illegible]
infidel [illegible]

n.o

Ser.mo Principe

p.o

Precedenza nelle pubbliche
Processioni confermata
doversi ai PP. Domenicani
dai Cappuccini di Pordenone.
1608.

Ser.mo Principe

Nell'occasione che fui in questo giorno à solenizare nel Duomo la Festività del glorioso Protettore San Marco, rilevai, che li P.P. Domenicani osservanti, tutto che ridotti in numeroso Convento Priorale, non intervengono alla solita Processione, à cagione della precedenza del luogho pretesa per l'antianità d'abitatione dai soliti P.P. Conventuali seguitati dai P.P. Cappuccini. Parmi, secondando la massima che stilasi in questa Ser.ma Dominante, avvalorata con decreto di V. Serenità 1525, cui dà regola anco à tutta la Terra ferma, che essi Domenicani con ciò difendono li titoli del loro istituto, ed insieme le deliberationi dell'Ecc. Ecc. V.V. espresse nell'unite copie de Ducali 1670, 31 Genn.o e 9 Maggio 1674. Pria di passare à quelle deliberationi, che vagliono uniformarsi alle Publiche intentioni, credo debito del mio umilissimo dovere l'assoggettarne il disordine sotto ai sapientissimi riflessi della Ser.tà V., per venerare quanto mi fosse nel proposito prescritto à titolo di Gratie.

Pordenone 25 Aprile 1726

Bortolo Soranzo Prov.r e Cap.o

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1236

[illegible]tera del sud.to [illegible]

di [illegible], in cui notifica

il [illegible] [illegible] [illegible]

in cui ricevuto né, nostri [illegible] di non interve-

nire alle pubbliche processioni;

e [illegible] come [illegible]

loro [illegible] di precedenza

rimesso a [illegible] Conventuali, ad

accomodi.

Copia tratta dall'autentica in filza all'Ill.mo
pub.co Archivio sotto il presente Regg.to
del N.H. G. Borghi Senatore Co. e
Capitanio di Pordenon

Die ix Mensis Augusti 1736. [illegible]
Quib. [illegible]

Aloysius Pisani Dei gratia Dux Venetiarum
[illegible] Nobili et Sap.ti Viro [illegible]
[illegible] de suo mandato [illegible]
Cap.o Portus Naonis Fideli Dilecto
salutem, et dilectionis affectum.
Doppo esser stato esaminato, e rimesso
nella giornata d'ieri avanti la Con-
sulta de Savij del Collegio [illegible]
Padri Conventuali di S. Fran.co di questa
Città per li [illegible] Convento [illegible]
nato li 17 [illegible], e posto in Con-
[illegible] con [illegible] [illegible]
gione di preeminenza nelle [illegible]
che processioni de Padri [illegible]
[illegible] di S. Fran.co, ne essendo
[illegible] alcuno, trova opportuno
il Senato di dichiarire la sua vol-
ontà. [illegible]
[illegible] Conventuali [illegible] quanto [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

proposito, per questo fu stimato in
Conegliano con Ducali 9 maggio
1674, ui diremo in risposta delle
vostre nostre 25 Aprile, che abbi
ano à procedere nelle prouigioni
sudette i Padri della Riforma di
S. Domenico, facendo dare ordine
à quelli Conuentuali di S. Fran.co
il sentimento Publico, di che ce
ne renderete auisati dal essecu
tione che ne sarà prestato.
Dat. in Nostro Ducali Pal.o die xix Jul. Ind. xiiii. 1686

Giouanne Franceschi
Seg.rio

Die [illegible]

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r [illegible] in obbedienza
delle presenti [illegible] Ducali [illegible]
chiamare à se il R.do Padre Guar
diano Conuentuale dell'ordine di
S. Fran.co, è venuto seguire detto
[illegible] del suo [illegible] Conf.
[illegible] il senti
mento Publico [illegible] Ducali ad [illegible]
per il Capit.o, indi commise [illegible]
l'essecutione della Ducale [illegible]
uolontà [illegible]

Detto

Fu risposto dall [illegible]

[illegible]

1726

1736

Livero del denaro a favore de' nostri [illegible] di Pordenone per la residenza nella [illegible] avevanni rispetto ai [illegible] eventuali.

[illegible]

[illegible] preceden[illegible] [illegible]
[illegible] della Lettera [illegible] [illegible]
[illegible] di Luglio [illegible] [illegible]
solo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ho l'onore [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] 9 Agosto 17[illegible]

[illegible]

1749 Grandinius

394

Lettera Avogaresca per impedire certa novità fatta nel Processione del Venerdì santo, di portare cioè due aste, e due fanali davanti la Croce del Clero Secolare et immediate dietro al Clero Regolare.

Vicen: Vivo D. Pietro Porcius Ramis

p: eodem die. De opportuno [illegible] suffragio [illegible] nomine [illegible]

d. Dominici observantiae [illegible]

quicumque [illegible] [illegible] quod [illegible] in audientia [illegible] falso [illegible]

in occasionibus processionum [illegible]

Gradibus, sed servetur sicut [illegible]

arbitrio [illegible]

-bilis, quem [illegible]

-bus. [illegible] exequias [illegible]

[illegible] Dei. –

[illegible]

[illegible]

Copia)

1703 20 Decembre in Pregadi

Al Cap.° di Bergamo

18

Dal contenuto dell'occluse carte raccoglierà la Virtù Vostra, quali vessazioni habbia ingiustam.te promosso nella Nunziatura Ap.lica in questa Città l'Arciprete d'Alzano ai Padri Reformati d'esso Luogo per la sepoltura, che diedero nella loro Chiesa al q.m Carlo Bembo Cittadino di Venezia morto colà improvisamente nel ritorno es . . . . . . La Pietà, che esercitorono i Padri stessi a motivo dell'istanze, ch'ebbero dai Parenti del defonto, le convenienze da questi usate verso il Paroco . . . . e l'accreditate informazioni dei Prov.ri sop.a i Monasterj, con le tante Bolle e raggioni, che allegano i Consultori nostri in Iure nelle carte sopraespresse ci persuadono di consolar i Padri med.mi . Incarichiamo però il Zelo vostro es . . . . . .

Gio: Francesco Giacomazzi Nod. Ducal.

1703 · 20 Xbre

Ducali dirette al Podestà di Bergamo in favore de' PP. Riformati di Alzano intorno alla sepoltura de' secolari.

Copia

Al Luogo Tenente di Udine.

Ricorsi alla S. N. li Padri Domenicani osservanti in [illegible] giurisdizione di codesta Patria [illegible] per la pretesa insorta in quel Parroco, ha al essere invitati detti Padri all'accompagnamento [illegible] alla Sepoltura intende egli [illegible] obligarli a [illegible] alla Chiesa Parrochiale, per levar prima la persona [illegible], et [illegible] passare alla [illegible] il che essendo per le informazioni [illegible] contrario al uso, e consuetudine sempre praticata, vogliamo però che da voi s'abbia d'ingiongere a detto Parroco che non [illegible] venir [illegible] una dalle solite e consuete formalità sino ad ora osservate in tale materia, così [illegible] conveniente. Del esecuzione della presente attenderemo dalla diligenza vostra gli avvisi

Zuanne Borghesaleo Nod.[o] [illegible]

E G.
P N.

Tratta la presente copia d'altra consimile sottoscritta dal nominato Nod.[o] Nob. Borghesaleo, carattere da me benissimo noto, esebitami da questi R.R. P.P. Domenicani Osservanti, per me Evaristo Salvani [illegible] di [illegible] Nod.[o] in [illegible], in fede di che pongo il mio solito segno Nodariale e ciò sotto il giorno 3 xmbre 1700, e mediante altra mia fedel mano, avendogli prima fatto la dovuta incontrazione

[illegible]

[illegible]

[illegible] Henrico [illegible] de sua Ma.tà [illegible]
et [illegible] et successoribus [illegible]

[illegible]

[illegible] il privilegio [illegible]

[illegible] et [illegible] nel [illegible]

[illegible]

[illegible] Spagna [illegible] della Sua [illegible]

sempre all[illegible] sal[illegible] al [illegible] [illegible]
[illegible]. [illegible]
[illegible] registro [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] al [illegible] [illegible]
perche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] xxx [illegible]
XIV 1551

[illegible]
Andreas [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nella Camera [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Camera [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
articolo delle [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Camera Decano [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

751 : 29 Marzo

uale autenticata, in cui si commette al Podestà di Capodistria di ordinare al Sig.r anonico Parroco di astenersi dal molestare i Regolari a cagione della sepoltura de' Defonti nelle loro chiese.

Copia di Ducale scritta all' Ecc.° Cons.° di X in data 10 7bre 1755 — 21
all' Ill.mo Ecc.mo Sig.r Pasqual Cigogna Pod.à e Cap.° di Capodistria

Franciscus Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum Nob: et Sap.ti Viro Pasquali Cigogna de suo mandato Potest: et Cap.to Justinopolis fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Per il memoriale che averete in copia di cod.to Capitolo de' Canonici, in cui risiede il gius parochiale amministrato [illegible] Canonico Decano rileva con piacere il Consiglio di X che le deliberationi sue espresse in Ducali a codesta carica del giorno 29 Marzo 1751 nel particolare della tumulazion de' Cadaveri, riportino per parte dell' uno, e dell' altro Clero secolare, e regolare l'intiero, esatto adempimento. Ma poiche sta indicato nel riferito Memoriale, che nel punto de' Ceremoniali agli incontri di tali funzioni non si trovi precisamente spiegato il metodo a tenersi, la qual cosa dar potrebbe occasione a dissidj, ed a scandali, e quindi per rimuovere li pericoli, venendo posto in vista per opportuno il suggerire la pratica di questa città, che dalle rassegnate attenzioni risulta, che viene da Consultori in jure considerata per consentanea, e che anche dallo stesso consiglio fù stabilita nel già decretato articolo la tumulazione antedetta. Vi significhiamo che quando averà a tumularsi un Cadavere in alcuna Chiesa de' Regolari debba prima essere dalla propria casa tradotto alla Chiesa Parochiale con l'accompagnamento del Paroco, e di lui Clero secolare senza verun intervento de' Regolari stessi. Dovrà indi il Cadavere sopradetto restar ad ora competente levato dalla Chiesa parochiale medema, e trasportato alla destinata Chiesa de' Regolari, avendo ad esser dal solo Paroco, e suo Clero accompagnato, senza che alcuno de' nominati Regolari intervenga, [illegible] sarano in simili [illegible] processionalmente alla Chiesa de' Regolari [illegible] entrare il Paroco, e suo Clero con stola e Croce inalzata senza [illegible] con gli claustrali

Compite allora che sieno l'orazioni determinate espresse nella Terminazione 5 Settembre 1749 del Magistrato sopra Monasteri estesa per ordine dello stesso Consiglio di X, averà il Paroco deposta la stola, ed abbassata la Croce a partire con il suo Clero. Di tutte queste ordinazioni farete in questa Cancellaria [illegible], ed in qualunque altro luoco occorresse a lume ancora de' successori, diffondendo starimente circolari notizie alli regimenti della Provincia [illegible] da loro pure siano fatti registrare le ordinazioni predette in tutte la Cancellerie per cognizione dell' avvenire

Datæ in nostro Ducali Palatio
Adì 5 Settembre 1755 [illegible]

Exc. Cons. X Segretarius
Augustinus Bianchi

[illegible] Pod.à e Cap.° ordina, e prescrive l'esecutione [illegible] e che sia [illegible] nelle rispettive Sagrestie, et [illegible]

Pasqual Cigogna Pod.à e Cap.°

1755 : 26 Ag.to

Ducale diretta al Podestà di Capodistria, in cui si stabilisce il metodo da tenersi nel portarsi a sepellir i cadaveri nelle Chiese de' Regolari

Copia

Adì 16 settembre 1757 in Venezia.

Coll'oggetto di terminare e recidere per intiero ad un colpo tutte le varie contese in materia di Funerali tra il Rev.mo Capitolo unitamente al Canonico Decano, e Parroco della Cattedrale di Capodistria dall'una; e tra li M.M. R.R. Regolari della medesima Città dall'altra parte, e di stabilire insieme tra loro una pace perpetua, quale appunto non pure insinuano, ma esiggono i doveri di Fraterna Carità, e le massime di Spirito Religioso, coll'insinuazione eziandio consiglio ed opera di persone probe nullameno che esperte a gloria dell'Altissimo, ad edificazione de' popoli, e a scanso altresì de' pesanti dispendj indivisibili dall'impegno de' litigj: Invocato il Santissimo Nome di Dio hanno d'unanime sentimento entrambe le parti sin' ad ora contendenti, et bene, et segno di propria volontà concordato trattato e convenuto come segue.

Primo. Che giusta l'antica consuetudine di Capodistria i Regolari abbino diritto di concorrer ed intervenire all'accompagnamento de' Cadaveri ogni qualvolta vengono invitati da quelli che averanno la cura de' funerali.

Secondo. Che a norma d'essa Consuetudine i Cadaveri de' Secolari da sepellirsi nelle Chiese de' Regolari siano tradotti retto tramite alle Chiese medesime: nell'accompagnamento de' quali Cadaveri, siccome dovrà esser permesso a' Regolari di continuar nella pratica di portar la loro Croce, che preceda l'uno all'altro Clero così il Can.co Parroco averà diritto d'inalzare egualmente la propria, anche quando non interverrà il Capitolo de' Canonici, la quale precederà immediatamente il Clero Secolare [illegible].

Terzo. Che per quanto riguarda i Cadaveri degli Ecclesiastici da tumularsi presso de' Claustrali si osservi in rapporto eziandio de' Cadaveri medesimi seguì l'osservanza della Consuetudine accennata. Cioè dovranno tai Cadaveri prima trasferirsi alla Cattedrale acciò ivi siano fatte dal Presbiterio sopra d'essi le consuete solite funzioni funebri, senza nessuna però obbligazione a' Regolari, i quali averanno accompagnato colà il Cadavere, di dovervi intervenire ad una tale officiatura. La qual poi terminata che sarà, i Cadaveri si porteranno da colà dritti alla Chiesa Regolare ove si averanno ad adempir le tumulazioni [illegible].

Quarto. Che per non dipartirsi dalla Consuetudine la qual serve di base all'accomodamento i Regolari abbiano da contribuir alla Cattedrale la metà dell'Cere de' funerali degli Ecclesiastici, che si sepelliranno nelle lor Chiese: e la sola quarta di quelle che averanno servito ai funerali de' Laici così in Chiesa Regolare si averà Sepoltura.

Quinto. Che le Cere de' Funerali le quali oggetti si trovassero peravventura in deposito sian divise a tenore del capo quarto di questo Componimento.

Sesto. Non potranno in avvenire nè gli Eredi di alcun Morto nè i Curatori de' funerali eleggere la Sepoltura per li defonti: stando anzi sempre alla consuetudine di Capodistria ed al Diritto Commune, che nel presente punto va colla Consuetudine d'accordo potranno nelle Chiese de' Regolari sepelirsi soltanto Primo quelli che vi averanno Sepoltura propria Gentilizia o di sua ragione: secondo i Figli innubili quando in talura

delle mentovate Chiese venga da genitori loro eletta la sepoltura, y terzo quelli che avanti di morire se l'avessero ordinata per Testamento o Codicillo, oppure avessero manifestata in voce la loro ultima volontà da esser certificata per mezzo di due o di tre Testimonj di buona coscienza egualmente che di fama, e previo giuramento. Che se mai taluna delle parti cioè Capitolari e Regolari intendessero ed amassero meglio di rilevare [occorrendo] con rito e formalità legali la depositione di giurati testimonj sopra tal volontà vocalmente indicata dal Defunto, allora sia in arbitrio della parte la qual ciò desiderasse farne assumere gl'esami in quell'officio foro, cui de jure compete. Ma sempre però a proprie spese, sicche l'altra parte non abbia d'indi mai a risentirne verun incomodo, nè gravame.

Settimo. Tutti i rimanenti usi nella materia funeraria fra il Clero Secolare e Regolare che dipendono dalla sopraccennata Consuetudine, e che per brevità non s'esprimono doveranno dall'una, e dall'altra parte essere integralmente osservati.

E perchè la presente transazione ed accordo abbia da riportar la piena puntuale esecuzione dovrà da ambe le parti concordemente esser rassegnata alla Sovrana Autorità degl'Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o de Dieci, ed umilmente implorata l'autoritativa sua approvazione, e supremo Decreto per la perpetua, ed inviolabile osservanza di tutti e cadauno gl'articoli che vi sono amicabilmente con buona fede e reciproca soddisfazione pattuiti e segnati. Ad laudem Omnip.tis Dei etc.

Io Fra Sigismondo Pegati Procuratore de' M. M. R.R. P.P. Regolari di Capodistria assento confermo, e prometto di eseguire in ogni e cadaun articolo quanto contiensi nel presente accordo per il quale unico fine rispettosamente e volontariamente rinunzio al beneficio del Decreto del Ecc.so Cons.o di X.ci 1751. 29 Marzo non aliter nec alio modo.

Io Fra Lorenzo Giustinian Procuratore come sopra affermo in tutto e per tutto come sopra.

Io Andrea Calegari Proc.r del Rev.mo Capitolo de' Canonici di Capodistria e del Canonico Parroco assento confermo e prometto di eseguir in ogni e cadaun articolo quanto contiensi nel presente accordo. Per il quale unico fine rispettosamente e volontariamente rinunzio al beneficio del Dec.to del Ecc.so Con.o di X.ci 1751. 29 Mar.o non aliter nec alio modo.

Adì 6. Ottobre 1751.

Franciscus Lauredano Dei gratia Dux Venetiarum. Nob. et Sap. Viro Laurentio Paruta de suo mandato Potestati et Capitaneo Justinopolis Fideli dilecto salutem et dilectionis affectum. Terminate e poste in silenzio coll'unito accordo le differenze tutte che per causa della tumulazione de Cadaveri vertivano tra li P.P. Regolari di Città et il Capitolo de Can.ci riguardo al di lui Parrochiale dritto è devenuto il Cons.o di Dieci coll'annessa deliberazione ad approvare l'accordo suddetto. Voi però di questo, e del Decreto preso farete seguire in codesta Cancellaria ed ovunque occorresse il registro per lume de successori inviandovi insieguire in ogni tempo perchè sia con esattezza adempito il contenuto.

Datum in Nostro Ducali Palatio die 24 7bris ind.ne 01.a 1751.

Ecc.i Cons.i X.um Secr.
Augustinus Bianchi

quesiti
nare
per mezzo
ricevuto
anton=
egati
defunto
gl'esami
igere:
esame.
fare che
nono

esegutio
torità
borata
ed in=
bilmente
di. Dei etc.
nto con=
ei nel
ente
[illegible]

epra.
canonico
quanto
i vecon-
per [illegible]

mancato
con:
[illegible] sumula
al di lui
accordo
[illegible]
[illegible]

n Seer:
ranchi

1757 = 16 Agosto

Accordato fatto tra il Clero
Secolare, e Regolare della
Città di Capodistria in materia
de' Funerali

C.

12.

Nel giorno 26. Gen.° 1770. [illegible] che [illegible] [illegible] testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Gio. Batta. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testimonj [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 23. [illegible] [illegible] [illegible] giorno 26 Gen.° di venerdì.

Passò il martedì 27 d.° e il mercoledì 28. [illegible] volendo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 29 d.° [illegible] ad istanza de' [illegible] Vicarj.

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Defonto Falomo era in età d'anni 68.

[illegible] ... potendo star in [illegible]
il cav.re e con [illegible] atto di [illegible] di foglio di [illegible]
[illegible]
[illegible] essere [illegible] nella [illegible]
[illegible] e con tutte le [illegible]
[illegible] qual giudice [illegible]
e detti in [illegible] testimonij [illegible]
e [illegible] interrogatorij, e nominar
interrogatione [illegible] alla [illegible]
[illegible] gl'antedetti [illegible] interrogatorij da [illegible]
fatti alli testimonij

1.° [illegible] siano stati chiamati, e [illegible]
[illegible] sono stati testimonij all'apertura [illegible]
2.° [illegible] il detto [illegible] e [illegible]
[illegible] nella [illegible]
[illegible]
[illegible] detto [illegible]
[illegible] detto [illegible] detto [illegible] familiare
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
5.° [illegible] siano stati [illegible] testimonij dall'
[illegible]

Prova [illegible] 8 e 18 [illegible]

[illegible] testimonij siano stati chiamati [illegible]
dal [illegible] detto [illegible]
[illegible] senza [illegible]
[illegible]
[illegible]

8

volle far una causa, acciò ne seguisse un giudizio, con li SS. Ill.mi Dom.ni non [illegible] a [illegible]

[illegible] e [illegible], così avendo [illegible] il [illegible] delli [illegible]

testimonj [illegible] il detto giorno 29 [illegible] alle

ore 16 [illegible] in atti di un Not.o quali [illegible]

Chiesa de' SS.ri [illegible]

[illegible] del S.re [illegible] e [illegible]

il [illegible] alle ore [illegible] e [illegible] testimonj

[illegible] al [illegible] e [illegible] testimonj [illegible]

[illegible] voglio [illegible] nell' [illegible] del [illegible] alli

SS.ri [illegible], e ritrovatolo [illegible] dal male

[illegible] con [illegible]

[illegible] chiamato, [illegible]

to di ciò a [illegible]

[illegible] parte del [illegible] alli

[illegible] del 1735 e [illegible] alli

testimonj [illegible] dal [illegible]

[illegible] ad

[illegible] di dir verità

[illegible] del Giuram.to [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] così pure [illegible]

[illegible] alle ore [illegible]

[illegible] con un aggiunta [illegible]

[illegible] e chiamato [illegible]

[illegible]

[illegible]

Publicat.

Pubblicati gl'esami, e veduti dalli Sig.ri Vicarj [illegible] in mano l'attestato autentico e munito il detto giorno [illegible] di una fede dell'Eccell.mo Medico Fisico, che visitava l'infermo [illegible] il martedì all'ore 18 [illegible] indicava de l'[illegible] e il [illegible] mando [illegible] stato [illegible] con questo [illegible] di rendir [illegible] [illegible] condanna [illegible] al martedì [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] uno [illegible] rimanere [illegible] [illegible] [illegible]

Si [illegible] un Cons.te [illegible] l'Eccell.mo [illegible] [illegible] e contradicente a [illegible] [illegible] alle ore 16 [illegible] [illegible] e [illegible] all'esame del [illegible] [illegible] in [illegible] del d.to constituto [illegible] [illegible] del [illegible] considerava [illegible]

Risposto, e [illegible] [illegible] e a tenore delle Leggi [illegible] e statuto le cose [illegible] a [illegible] con l'esame de [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del d. [illegible] [illegible], salvo [illegible] alli Sig.ri Vicarj [illegible] canoniche [illegible] contradiz.ne [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] attestato [illegible], nullo [illegible] e contrario alle Leggi tutte, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible].

[illegible] Vicarj con [illegible] [illegible] Sarà [illegible] in [illegible] di [illegible], che come [illegible] [illegible] attivo, e possano [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] come [illegible], et [illegible],

e ciò

e ciò, se il fatto, o per publici [illegible] di [illegible] (le cinque [illegible] e [illegible]
[illegible] signori Vicarj e tal è [illegible] che è detto delli [illegible]
oggi [illegible] per l'Uffo di Sanità e [illegible] [illegible]:
[illegible] detta al [illegible] [illegible] [illegible] e loro [illegible]:
vore, e [illegible] e [illegible] de [illegible] [illegible].
[illegible]

[illegible] [illegible] di [illegible] taglia il sequestro.

Il giorno seguente 30. [illegible] li signori Vicarj [illegible]:
[illegible] avanti [illegible] [illegible] con sospensione [illegible]
[illegible] [illegible] fu [illegible] di [illegible] istan:
e lo stesso giorno in contradittorio [illegible] che avvenga la
[illegible] taglio della [illegible]
sepoltura per [illegible] signori Vicarj, [illegible] Parrochiani, e nella
sepoltura de [illegible] Magg.ri [illegible] po:
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] delli Vicarj [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] Parrochiali [illegible]
[illegible] [illegible] detta [illegible]

[illegible] il [illegible] con [illegible] di detta [illegible]
[illegible] e non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] della sentenza del [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] da esso [illegible] il [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in att [illegible] [illegible] alle [illegible]
[illegible] [illegible] Vicarj [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sentenza [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] questa [illegible] [illegible] [illegible]
Vicarj [illegible] dal [illegible] [illegible] inter:
venire all'accompagnam.to del [illegible] [illegible]

[illegible] e

cosa, a Isola un Religioso forestiero vestito da un
Riverenda, uno de' i condussero alla Terra di
S. A. SS. Domeniani. E questa è tutta la serie
del fatto.

Dopo eseguita come s'è detto, da gli [illegible]
in q.a sentenza si vede commessa [illegible]
assemblata ad iudicii, ad quem juxta constitutum
[illegible] non essendo contraria a qual [illegible]
[illegible] [illegible] a durare [illegible], quello [illegible]
[illegible] detta a [illegible] di [illegible]
a le [illegible] [illegible] da [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] sotto i 3 [illegible]
[illegible].

Noi Ferrando Ussario Podestà

Ad instanza delli Reverendissimi Signori Pre Giovanni Simoni e Domenico Patessio Vicarij della Parochial Chiesa di San Marco di questa Città si ferma e si ...

in ... Giovanni Pietro ... il ...

di ... e ... commetendosi in ... ed altre ad ... Giovanni

di non permettere che ... da chi si

sia ... per essere seposto in altre Chiese che nella ... Chiesa di San

Marco nel sepolcro de ... ivi esistente intendendo li medesimi

... farsi ascoltare nelle ... ragioni contra qualunque ... caso

o voi o altri haueste in contrario ragioni per ... di ... dover

esser amministrata Giustizia. ... sarà comesso che ... altro di ... Famiglia l'esecuzione del presente

..., in ...

Pordenone li 29 ... 1784

Adì 29 ... 1784

Riferì ... Giovanni ... di ... hauer intimato il ...

Al Reverendo Prete Antonio Filomo ... c

Addì 29 Genaro 1739
a dd.

Per il Reverendo Prete Antonio Filomo il Signor Domizio Tolentini di lui Avocato e nel termine della citazione per ora credere colli Reverendissimi Signori Vicarij di questa ... Chiesa instantemente per la revocazione e taglio del ... qual ... ssimo mandato del giorno d'oggi ad esso Reverendo intimato per le cause ivi esposte e perche la verità diversamente esplicata ... ragione ... intimato ... e ciò ex abundanti ... ... instando ... per ... admissione

Che la verità si è che ... Filomo fratello di detto Reverendo dum erat in humanis ... d'eccovrente ... di San Vicenzo Ferrerio nella Chiesa de Reverendi Padri Dominicani e che tale è stato il suo desiderio nel ... per ...

Restando ecitati detti Signori Vicarij ...

... 570

tro gl'interrogatorij per anni vi detta
materia di cui si tratta, e nomina il
interrogatore come ad essere provenuti
gradatamente alla delazione del giuramento
di tutti alli testimonij che saranno illico
nominati sic valuit absque pregiuditio e
nelle spese

Li Li Ill.mi Signori Giudici sedenti coll'Ill.mo
Signor Podestà [illegible] hanno [illegible]
-sta hanno admesso il Capitolo proposto
dal Reverendo Salomone ordinando l'esame
de testimonij che doveranno illico esser
nominati, non opponendosi il debito Signor
Fausto [illegible] Procurator delle R.R. Vicarij

Illico comparve il sopraccitato Signor [illegible]
Federchini Procurator del Reverendo
Salomone e nominò per testimonij li sotto
scritti

Gio Battista Angelico e Zuanne Rizzeri
ambi di questa Città
citati illico

Costituito in offitio il debito Signor Fausto
[illegible] Procuratore delle Reverendissime
Signore Vicarij quale in relazione al
[illegible] Capitolo [illegible] le seguenti

interrogatorij sopra quali doueranno
esser interrogati li sudetti testimonij
et hor ab(?) ... pregiudicio ... abund(?)
...
Primo dicano essi testimonij di che sono
stati chiamati e l'ora precisa che
sono stati testimonij dell' orrenda(?)
Inquisitione

Secondo se detto Palamo(?) sauesse ... e
se queste usano di riceuere i sacramenti
nella Parochia di ... ouero
nella Chiesa de Reuerendi Padri
Domenicani

Terzo se ui fosse presente il detto tempo
alcuno di Casa di detta persona se detto
suo famiglio o sua famiglia e
habbi parlato alcuna cosa alli
... di detto e con che parole

Quarto se ui fosse presente alcun religioso
e chi fosse questo

Quinto Le precise parole dicano con cui
s'espresse il sudetto persona

[illegible]

Sesto se siano stati condotti essi testimonj
lì a bello studio ed in che stato s'attrovasse
in quel tempo

Settimo quanto tempo sij sopravissuto

Settimo se essi testimonij siano stati chiamati
per nome del sudetto Defonto

Adì 29 Genn.o 1789

Dissero Sio Batt.a Langnol officiale havere istato
li sudetti tre testimonj

Pero

Sr Zuanne Pizzeri Officiale del quondam Augusto
di queston [illegible] testimonio prodotto dal Pd.
Don Antonio Palomo stato monito di dir la
verità con giorame

Interrogato sopra il Capitolo del medesimo Sig.
Palomo prodotto letoli [illegible]
e quello [illegible] Rispose Lunedì
sera circa le hore [illegible] due e mezza
fui chiamato da Donna [illegible] sorella
del quondam Don Antonio Palomo
e di [illegible] Andrea e condotto dalla
medesima in una camera ove giaceva
infermo detto [illegible] Andrea [illegible] che
disse siamo tre testimonij essendo uno
stato chiamato [illegible] in

che voglio esser scritta nella Chiesa de
Reverendi Padri Domenicani nell'Altare
del Santissimo Rosario

Interrogatus de causa scientiae. Rispose son stato
chiamato come hò detto Lunedì dalla
Catarina Palomo e condotto nella Camera
senti che il detto Pavone li dicea dice di
voler esser sepolto nell'Altare del Santissimo
Rosario nella Chiesa de Reverendi
Padri Domenicani e ci mando con
Dio e pavaj ho ed il detto Angelica

Interrogato sopra il quinto Interrogatorio
che dice di chi fù stato chiamato
e l'ora precisa. Rispose hò detto di
sopra che sono stato chiamato da
Catarina Palomia sorella di detto Pavone
che dovea circa l'ore ventidue e mezza

Interrogato sopra il secondo che dice se il
detto Pavone havea havuto anche
Dio nel Chiesa se fusse ricevuto
i sacramenti. Rispose hò inteso dalla
che è la sudetta e l'hò veduta dice e
detto à andar à confessarsi e comu
nicarsi dalli Reverendi Padri Domenicani

51

Interrogato sopra il terzo che dice se vi fosse
presente alcuno di casa, e se quelli che
furono presenti habbino parlato cosa
alcuna all'agonizante e con che parole
Rispose era presente la sudetta Antonia
e non altri, e la detta Antonia sorella quale
disse sedi qui Sig.ra [illegible] e lui ci
disse che voleva esser sepolto alli Dominicani
come sopra

Interrogato sopra il quarto che dice se vi fosse
presente alcun Religioso e chi fosse
Rispose non vi era alcuno

Interrogato sopra il quinto che dice che dica le
precise parole con cui s'esprese il sudetto
Defonto; Rispose disse che voleva esser
sepolto nella Chiesa de Reverendi Padri
Domenicani nell'altare del Santissimo
Rosario

Interrogato sopra il sesto, che dice se sieno
stati conosciuti essi testimonij ed in che
tempo s'attrovasse in quel tempo; Rispose
io non so se si habbi conosciuta ne so in che
stato fosse sò ben che tra noi altri dicevamo
che sarebbe morta

Interrogato sopra il secondo che dice quanto tempo sij sepelito. Risponde: è sepelito due giorni circa più

Interrogato sopra il terzo che dice se essi testimonij sieno stati chiamati per nome. Risponde: noi non siamo stati chiamati per nome ne ci disse alcuno che le pareto vedere

Ad generalia recte respondit relectum confirmavit cum iuramento ... anno suo

47: Detto

Rispose Gio: Battista Angelica quondam Francesco di ... ora fabro in questa Città, testimonio ... prodotto, medio esaminato et con giuramento

Interrogato sopra il Capitolo prodotto ad instanza del Reverendo Don Antonio Palomo, letto parola per parola e quello ben inteso. Risponde: sopra questo Capitolo dirò la verità. Lunedì sera circa hore una e quattro essendo in bottega fui chiamato da Antonia sorella del nome quondam ... Andrea Palomo e mi condusse nella camera di sopra assieme con Zuanne Rizzeri ove giaceva infermo il detto Andrea ...

di lei

di Lei fratello e ci disse sapere testimonio
voi ed il Rizzeti che morto che sia voglio
esser sepolto nella Veneranda Chiesa del
Santissimo Rosario e che la sua intenzione
era sempre stata così, ne altro ci disse

Interrogata de causa scientiæ; Rispose sono
stata chiamata dalla sudetta Antonia come
ho detto e condotta nella Camera ed il sudetto
Andrea ci disse quanto ho detto di sopra

Interrogata sopra il primo interrogatorio che
dice da chi sono stati chiamati e t'ova
precisa; Rispose son stata chiamata con
il Rizzeti dalla sudetta Antonia Falomo
e fu il Lunedì circa l'hore cinque quattro

Interrogata sopra il secondo che dice se detto
Defonto habbi sorelle e se queste usino
di ricevere i sacramenti nella Matrice di
San Marco o pure nella Chiesa de Reverendi
Padri Dominicani; Rispose ne ha una
che è la sudetta Antonia e questa usa
a confessarsi e comunicarsi dalli Dominicani

Interrogata sopra il terzo che dice se ui fosse in detto
alcuno di casa di detto Defonto e se detto
suo famigliare o sua famigliare habbi
cavato alcuna cosa alli moribondi
sudetto qualche parole Rispose non ui era

presente se non era Bernia sua sorella
che disse à suo fratello sono suoi
testimoni, ne altro disse Ma il Ser[illegible]
Andrea ci disse quello che ho detto di sopra
Interrogato sopra il quarto se vi fosse presente
alcun Religioso e chi vi fosse. Rispose non
vi era alcuno Religioso.
Interrogato sopra il quinto che dice che dica le
precise parole con cui s'espresse Andrea
Dessonti. Rispose ho detto abbastanza di
sopra
Interrogato sopra il sesto che dice se sieno stati
conosciuti essi testimonj ed in che stato
si trovasse in quel tempo, Rispose ci ha
conosciuto benissimo ed era in buoni
sentimenti
Interrogato sopra il settimo, che dice quanto
tempo sia sopravissuto. Rispose sopravissuto
dal Lunedì sera sino al Mercordì circa
l'ora del mezo giorno
Interrogato sopra l'ottavo che dice se essi
testimonj sieno stati chiamati, o richiesti;
Rispose mi disse il detto Gio: Batista che
testimonio di sua intenzione vi è stato
sentito

sepolto nella Chiesa de Padri Domenicani
nell'Arca del Santissimo Rosario e ciò si
dice, acciò li signori Vicarj non se l'haveresse
a male

Al Generalia se che responsiva velocità confirmatio
cadavaui a gratis supra annovera 48 —

Il Sacco de restoni delle gare furono publicati
li suddetti esami
detto

Costituita in offizio li Reverendissimi signori
Vicarj quali sottoscritti hanno detto
e fanno ogni maggior eccezione al testimonio
Bizzeti come implicante e contraditorio a
quando l'ha deposto questa mattina all'ore
16 in atti di pubblico notaro con il proprio
giuramento in caso urgente e prima di
formazione e conseguentemente all'
esame. Dopo passo fatto in questo
offizio, tanto spicca dal Costituto predetto
che si produce, assieme con una fede
dell'Eccellente signor Dottor Giuseppe Quinta; e
ciò con riserva e senza pregiudizio

Per il Reverendo Don Antonio Falonio chino
Indicato e vestito l'atto suo, precedente di
questa mattina in causa con questa

Reverendissimi Vicarj, invai di tenor delle Leggi Canoniche, non meno che sentiti le cose di lui fuuore ritenute coll'esame de testimonj, che resti venorata e tenuto l'ingiustissimo mandato a loro lasciato in questo officio, ad effetto che il Cadavere del di lui fratello Andrea venisse sepolto dove fece l'elezione, salvo sempre alli medesimi Signori Vicarj le loro canoniche porzioni pretendenze in reliquis e contradette l'espressioni del sopradetto Andrea, ed alla produzione dell'accettato in atti Cucazzi, nullo per se medesimo come contrario al sentimento di tutte le Leggi, e particolarmente a quella del Serenissimo Maggior Consiglio 1718 — d'altra qualunque sua ragione in via criminosa contro il testimonio ecc. Ma de atque prejuditio ehin dicendis

Avendo li Reverendissimi Signori Vicarj così ascoltato e protestato brevemente l'ano detto di sopra eccezioni di aver data licenza in punto di ragione che come essi in presentazio ... di ricevere il Cadavere del quondam Andrea Facomo

Nella

nella Chiesa Matrice e nel sepolcro de
suoi Maggiori non essendo st[at]o arrevar di
lui disposizione come suggesta ed insoffri
e ciò per il fatto per le pubbliche fedi e per
[illegible] con [illegible] ragione [illegible] Reverendissimi
Signori Vicarij e [illegible] effetti delli due
Signori [illegible] per l'offizio illustr.
di carità e del presente [illegible] [illegible]
[illegible] l'eccezione [illegible] col [illegible]
[illegible] ed [illegible] Giudizio a favore
per [illegible] e per conservazione de [illegible]
[illegible] a [illegible] Matrice [illegible]
l'altra [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Li Illustrissimi Signori Giudici ordinarij [illegible]
colli Illustrissimo Signor [illegible] [illegible]
Signor Domizio [illegible] dell'[illegible]
Dr. Antonio Palomo [illegible]
Signor [illegible] [illegible] delli Generali di
Signori Vicarij di [illegible] [illegible]
Michel Marco dall'altra [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] il
Mandato di [illegible]
in opinione di Signor Francesco [illegible]

Die 30 Ian.o 1589

Comparuit in officio [illegible] Reverendissimo [illegible] D. Dominico [illegible] Vicario della Chiesa di [illegible] [illegible] in nome del Reverendissimo suo [illegible] [illegible] et accetta la detta sentenza [illegible] in favore del Reverendo Prete Antonio Falono cum omnibus [illegible] [illegible] rationibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

...er
...ésn
...nc
...uallo
...nda
...nsio
...is
...i

1739 : 26 Gennaro

Caso di sepoltura eretta nella nostra Chiesa, e contradetta da Sig.ri Vicarj e Sentenza [illegible] del Convento [illegible] di S. [illegible] [illegible] del [illegible] Paron Andrea Falonco di Pordenone.

[illegible] dell'Ill.mo [illegible] Prov.re e [illegible]
[illegible] dell'Off.o di [illegible] e [illegible]
Ill.i Prov.ri [illegible]
e si seguetan in casa di Voi [illegible]
[illegible] il [illegible] inche
nel termine [illegible] hoggi vengli deliberato [illegible]
[illegible] il Giudizio, e come fu detto
[illegible] domenica del [illegible] Off.o [illegible]
[illegible] sequestro [illegible]
doverà essere osservato [illegible] ne
art.o 8
[illegible] dall'Off.o di [illegible] lib. 9 [illegible]

Can.re [illegible]

29 [illegible] 1739. In Pordenon
in Casa di me Nodaro posta nel borgo di
Gioveidi a Corte 16. [illegible]

Constituito personalmente appresso me Nodaro [illegible]
Zazzetti q. Angelo di questa Città qual
richiesto dalli R.R. Sig.ri Vicarij della Par-
rochial Chiesa di S. Marco Pieve di [illegible]
et acciò la verità sempre in ogni luoco
e tempo apparisca disse, et [illegible] scriptis
[illegible] attestò esser stato [illegible]
nato [illegible] passato a [illegible]
[illegible] Pro [illegible]
Zaborro e sorella di [illegible]
quale disse à detto Sig. [illegible], che qui sono
due testimonij, e lui rispose voglio [illegible]
sentir nella [illegible]
Domenicani e [illegible]
di male lo considerò che [illegible]
con credulità, non havendo conos[illegible]
ne meno nominato per nome. [illegible]
disse esser pura la verità, pronto [illegible]
affermare ove occoresse [illegible]
[illegible] Angelo [illegible]
in Pordenon [illegible] Bacci [illegible]
[illegible] di [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] 4

1739 = (9) 29 = Gen.^o

In questo Giorno l'Ecc.^mo Giuseppe Puciarri Medico Fisico di Rov.^e rilasciò giuridica: fede, come li 27 d.^o, cioè il Martedì, haver visitato il q.^m Sig.^r Fad.^o Salomo alle ore 18 =, et haverlo ritrovato in mal stato, indicante de Riviv.^i et il doppo per due altre visite havertli fatto, et ritrovatolo perigitato —

[illegible]

[illegible]

col Rev.º, e litabi questa Mattina con [illegible], [illegible]

[illegible] del [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] costante [illegible] di questi [illegible]

[illegible]

[illegible] del cadavere [illegible]

cam.ta [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a [illegible] la persona [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] —

[illegible] Rev.º [illegible]

R. A. [illegible] [illegible] alle due [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

malam.te appellato, ad effetto, che il cadavere del q.m

S.r Andrea [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] constituendo [illegible]

depositioni giurate de' testi legalm.te esaminati; [illegible]

[illegible] al Confess.º, come contrario al [illegible]

[illegible] [illegible] leggi, e partecolo [illegible]

[illegible] Gen.º 1718 [illegible]

[illegible] ai [illegible] de [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] levarg: da [illegible]
[illegible] [illegible] ne [illegible]
[illegible] lire sedere, riedere, et alzare in [illegible]
[illegible] tutto [illegible] peso, e [illegible] considerab
[illegible] Avvocato [illegible] [illegible] comi
[illegible] tutto [illegible] del Sig.r Avvocato
[illegible]

[illegible] —— 2.16

[illegible]
[illegible]

[illegible] 1712

[illegible]

[illegible]

21

[illegible]
o
[illegible]
[illegible]
Do [illegible]
he
o
[illegible]
ne
di
[illegible]
a
a [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Adì 30 Decembre 1744

[illegible] il Sig.r [illegible] Domiziano
osservavano in questa [illegible]
[illegible] Borgonove col Molto Rev.do Sig.r Domizio
Pier [illegible] Avvocato e nel termine della
citazione de mandato in questa [illegible]
come risulta [illegible] col Molto Rev.do Sig.r D.n
Gianmaria Meiner piovano di Borgo [illegible]
verà da questa Giustizia terminato [illegible]
spettante ad essi Officiali il Cadavere di Donna
Giacomina relitta del q.m [illegible] [illegible]
vera sepolta [illegible] e [illegible] di
sua [illegible] nella Chiesa de [illegible] in conformità
della Testamentaria disposizione [illegible]
[illegible] [illegible] che [illegible]
[illegible] pubblico [illegible] di questa [illegible]
[illegible] Canonico [illegible]
[illegible] Madonna [illegible]
de [illegible] nella Chiesa di Borgo [illegible]
[illegible] Testamento [illegible]
[illegible] che Domenica [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Gianmaria [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Tronzolo, e delle Campane della ven.^da sua Chiesa
e di sepellire il Cadavere di d.^o Giacomo [illegible]
[illegible] lo di lui Cavaliero [illegible] e nelle
forme [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] l'elezione della sepoltura
[illegible] movendo con Toramento [illegible]
[illegible] [illegible] ove [illegible]
[illegible] intersecatura [illegible]
ne potesse [illegible] d'inserire aurebbe [illegible]
[illegible] di sepellirla nella [illegible] di lui Chiesa
e [illegible] di [illegible] e lasciata [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible]
[illegible] [illegible] il [illegible]
di [illegible] che gli piacerà, nulla opponendovi in
questo, premesso sempre li ricorsi di tutti gli
[illegible] [illegible] non intendendo
inferirsi in minima parte, ma [illegible] sia di
comodo et incomodo de [illegible] Nel.^mi dichiarando
in fine essere pronto ad osservare la [illegible]
ed uso di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Domenicani che
e [illegible] [illegible]
altresì di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] ex quandocunque
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] di sua [illegible]

Ill.mi; Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi:

Sopra l'insta.a de RR. PP. Padri Dominicani Osservanti di q.ta Città rassegno à riflessi di VV. SS. EE. l'occluso memoriale, potendo per altro assicu=rar codesto Ecc.mo Magistrato le cose in quel=lo esposte esser vere come rilevasi anche dalle Carte inserite, per eseguirne sempre rispettoso le sapienti deliberazioni, baciando con tal'incontro all' EE. VV. SS. rinovata=mente le mani.

Pordenone 30: Xmbre: 1744

All' S. E. Sig.ri Prov.ri e sop.a Prov.ri alla Sanità. Venezia.

Giac: Contarini Prov.r e Cap.o

Segue il Memoriale

Ill.mi Ecc.mi Sig.ri Prov.ri e sop.a Prov.ri alla Sanità

Con publico Testam.o 1742: 5: Xmbre: nei Atti di D.o Gio: Marchetti Nod.o di Pordenone, ordinò Giacomina r.ta q.m Piero Pitalti d'esser sepolta nell' Arca del Santiss: Rosario nella Chiesa de RR. PP. Padri Domenicani Os=servanti pur in Pordenone. Passò la med.ma à miglior vita il dì 29: Xmbre: spirante all'hore

toderi senza hauer altrimenti mutata dispositione. Mà non fù però eseguita la di Lei volontà in tale proposito, essendo anzi anche prima dell'ordinario spazzio stata sepolta verso le hore 22: di detto giorno in una Cassa nel Cimiterio della Parochiale del Borgo di detto Luoco ò sia per l'affettata premura del Paroco, ò per l'incuria degli Eredi. In tale emergenza riuscite infruttuose le private rimostranze, ricorse il Convento al Foro Giurisdizionale di quella Contà: addimandando che fosse decreto à Lui spettarsi previj i requisiti di Sanità, il Cadavere di d.ta defonta colle porzioni de Jura Canonico dovute. A ciò non s'oppose il Rev.do Parroco, anzi conoscendo il proprio torto douette confessare per giusta la nostra dimanda quantunque sotto il giro d'artificiose parole. Ma quando credevamo d'ottenere l'effetto quà trà Prov.ri della Sanità Terrieri mossi non si sà vedere da qual riguardo con loro vocali voti alla presenza di quel Ill.mo Prov.re e Pod.à negarono la licenza ne senti pur di concedersi à no PP. Al Marsenda: sue vi[illegible]

pub.ca: vigilissi: staggione di non esser mancata l'ora 24: dal momento della di lei sepoltura. Pertanto mediante l'umilissimo pub.co: nostro: memoriale ricorren: do i Pri: Domenicani sud.ti dalla grave autori: dell'E.E.V.V. supplichiamo la benigna permissione di disumare d.to Cadavere per lo trasporto nella no: Chiesa à dovuta esecuz.ne della volontà della d.a: sa defonta, che deve essere inviolabile non meno che per render immune sopra tal'esem: pio d'arbitrij pregiudiciali il nostro Convento, e Religione. Grazie

Ill.mo: sig.r: vig.te Ecc.mo:

Adi 3: Genn.o 1744: M.V. sera Riccardi

Risultando dalle carte trasmessici nella sua di 30: X.bre cadente la rissoluta volontà ... della q.m Flaminia v.a q. Pietro Pizzotti d'essere sepolta nella Chiesa di ss. B... ... ed essendo con dicorrina stata la ... sepolta nel Cimiterio Parrocchiale ordiniamo à V. S. Ill.ma: che unito à codesto ... faccia cavare le ossa ... Cimiterio

e senza essere aperta sia serrata nella Chiesa
di essi Padri Dominicani à norma del d.to Pub:
Decreto, et à V. S. Ill.ma: bramiamo ogni bene.
Venezia [illegible] Genn.o 1744

Li Proved.ri Sop.ti e Prov.ri alla Sanità

Antonio Paulucci Seg.rio

Adì 4: Genn.o 1744: M. V. [illegible]

Fù exact. nottificato il contenuto della retro Lettera [illegible]
del Mag.to alla Sanità di Venezia al Rev.do Sig.r D. Gio
Maria Madurna Piacc.o della Parochiale di San
Giorgio in Borgo di q.ta Città per la pronta obbedienza
al Commando prescritto in essa, in forma [illegible]

Adì 4: Genn.o 1744 - M. V. [illegible]

Fù exact. nuova nottificato il contenuto della retro Lettera
alli Ill.mi Sig.ri Co: Fran.co Bichiari, Co: Fran.co Ferro,
e Nob. Sig.r Gio: Batt.a Bailon, tutti trè Prov.ri di q.to Off.o di Sanità
per la pronta, e sollecita obbedienza di quanto vien
prescritto nelle Lettere [illegible] del Mag.to [illegible]
Sanità di Venezia [illegible]

Gio: Leonardo Bichiari Canc.ra Letto [illegible]
[illegible]

-ara
-ei
-ena.

[illegible]
-Tio.
-van
-Dianzi

-Lit:
-Ferro,
-anità
-uia:
[illegible]

[illegible]

1744 = 30 Xbre

Caso di sepoltura data
nella nostra Chiesa della q.m
Giacomina Poletti, il di cui
cadavere sepolto prima nel
Cemeterio della Parochia di Borgo
fu per ordine dell' Eccellen.mo
Magistrato della Sanità di
Venezia disotterato per essere
sepolto nella nostra Chiesa.

Asserzione Prima

[illegible] per li suoi [illegible] [illegible] nelle Chiese de' Regolari, ancorchè non [illegible] tale consuetudine, e [illegible]nchè in esse non [illegible] tomba o [illegible]

[illegible] Predicatori; ed a Minori, come si prova dalla Clementina [illegible] de Sepult.: Fratres dictorum Ordinum [illegible] Praedicatorum, et Minorum in Ecclesijs vel locis suis ubilibet constitutis [illegible] valeant sepulturam, videlicet quod omnes ad eam recipere valeant, qui sepeliri elegerint in locis et Ecclesijs memoratis [illegible] indi poi che essersi dati altri Ordini Regolari parte per speciale privilegio, parte per la comunicazione de' loro privilegi, e di ciò non v'è controversia.

Tutta dunque la difficoltà verrà [illegible] da' quali non è permesso di eleggersi sepoltura [illegible] Licet [illegible] de Sepult. in 6°: impuberes [illegible] [illegible] eleggere loro la sepoltura nelle Chiese de' Regolari, in caso che in esse non vi sia sepolcro de' Maggiori, ovvero osti la consuetudine.

[illegible] il Jus Canonico nel cit. C. Licet in [illegible] e [illegible] idem [illegible] Molina, Defuncto, aut absente Patre [illegible] la sepoltura dove [illegible] impubere se ciò [illegible]

la consuetudine altrimenti d. b. farlo seppellire nella tomba dei Mag-
giori se vi è, in qualsivoglia chiesa o luogo che si trovi - e se non vi è,
debba seppellirsi nella chiesa parocchiale. Così intendono li seguenti
... ... Zesa di Ancarano ibid. not. ... Barbosa de Officio
et ... Parochi, il Reiffenstuel in cit. cap. ... ...
... Decreto della Sagra congregazione ... :" Habet
" Si consuetudo Terrae id habeat quo voluerit sepelire poterit: hoc
" tamen non poterit ubi consuetudo hujusmodi non habetur: sed cum
" suis Majoribus, vel in Parochiali Ecclesia sunt tumulandi ".

Ma ciò nulla ostante ha ... , più volte la sagra congrega-
zione decretato e risposto ... fatto dubbio in favore dei Regolari e
deciso. I.° che sia lecito a Genitori di seppellire li di loro figli impuberi dove più loro piace etiandio nelle chiese dei Regolari: II.° nè
potere o dovere esserne impediti da Parochi dei luoghi: III.° ancorchè
non vi fosse la consuetudine di seppelirveli: IV.° ancorchè nonvi aves-
sero le arca o la tomba de Maggiori.

Prova del primo membro.

" Die 20 ... ... congregatio ... Regulari im-
... ...
... ...
puberibus nondum ... ... sepulturam ".

Prova del secondo membro.

" Nec a Parochis locorum impediri posse aut debere ".

Prova del terzo membro.

" Praesertim vero, si in dictis ... ... con-
" suevering " Prova del quarto membro.

" Vel in eis ... ...

Questo Decreto così è autentico e lo riferisce il Pirrino in
Privilegiis Regul. in fine operis Decreto XVII., il Mancino in
Praxi Visit. infirm. in eius trad. de servit. dub. 16. ...

...

[illegible] Moral. tom. 1. Disput. [illegible] n. 7 pag. 301. [illegible] in Summ. ed Constit. Apost. tom. 2. Constit. 2. Honorii III. Sect. unica n. 9. pag. 3[illegible] [illegible] Lucio Ferraris nella sua Bibliotheca ed altri. Quindi basta avere un po di lume di ragione e intendere il significato ovvio e naturale delle citate parole del Decreto per dovere restar pienamente convinti della verità della nostra asserzione.

E si noti con attenzione che nel Decreto non dicesi semplicemente „ si in dictis Regularium Ecclesiis sepeliri consueverint „, come taluno (non sa con qual buona fede) ci vorrebbe dar ad intendere; ma vi si dice a lettere tonde „ praesertim vero si in dictis Regularium Ecclesiis sepeliri consueverint, vel in eis habeant sepulcra Majorum „: vale a dire secondo le buone regole grammaticali: „ vel [illegible] in eis habeant sepulcra Majorum „. Lo che a spiegarla in volgare „ La Sagra Congregazione ha più volte saepius dichiarato „ o definito essere lecito a Genitori scegliersi la sepoltura „ [illegible] Figliuoli impuberi in qualsivoglia Chiesa eziandio dei Regolari, senza che i Parrochi possano o debbano opporvisi, [illegible] massimamente specialmente, tanto più se vi sia o consuetudine di seppellirveli, ovvero vi sia il sepolcro de' Maggiori „.

Dunque [illegible] chiarissima conseguenza nè la consuetudine, nè il sepolcro dei Maggiori fa di uopo che vi sia, quando in rigore e assolutamente, perchè possano li Genitori seppellire a loro beneplacito [illegible] presso a Regolari. Dunque indipendentemente dalla consuetudine e [illegible] [illegible] nelle Chiese de' Regolari il sepolcro dei Maggiori possono i Padri e le Madri seppellire i loro Figliuoli impuberi nelle Chiese de' [illegible] [illegible] [illegible]

Quindi il [illegible] Lucio Ferraris nella sua Bibliot. Canonico-giuridica tom. 7. pag. 30[illegible] n. 1[illegible] dice [illegible] „ Auctores magni nominis [illegible] [illegible] [illegible] generaliter et [illegible] attenta [illegible] [illegible] Parochibus exigere [illegible] [illegible]

1744 : 30 Xbre

" puberi in quacumque Ecclesia etiam Regularium " Ac Ventriglia in Praxi annotat. sp. § unico n. 13., Laurentius de Franchis, e Mucci de Sepultur., Barbosa, Murga &

[illegible] a [illegible] (in Dire Por. Regul. Ditiis Majorensis [illegible] de privilegiis pag. 88. n. 124.) Dicendum est posse parentes " eligere sepulturas pro Filiis usque ad annos pubertatis in Ecclesiis " Regularium: imo mortuo Patre, potest Mater, si non extet Majorum sepulturam, illam eligere pro impuberibus filiis " ita Pasqualigu[s] [illegible] 373 n. 3 et ita declaravit Sacra Congregatio apud [illegible] tom. 5. in Mari magno Praedicatorum § 12. n. 26. Cui declarationi non obstat alia emanata an. 1645. sub Innocent. X., quam refert Seguna tom. 5. Maris magni Minorum § 10. n. 70. in qua [illegible] non licere Matribus eligere sepulturam pro impuberibus filiis [illegible] legitima consuetudine; nam hoc [illegible] fuit [illegible] pro Regno Majorensi; nec talis Declaratio authentica est, ut fatetur idem Segana; unde non est recedendum a prima Declaratione ". Fin qui il cit. Autore [illegible]

[illegible] Ma, che occorre cercare altri Autori [illegible] conferma della nostra [illegible], se abbiamo un Caso nato in [illegible] [illegible] con autorità [illegible] d'Innocenzo XI. nell'anno 1680 ai 24. di Agosto in favore de' Regolari? Imperciocchè avendo preteso il [illegible] D. Francesco [illegible] Piovano della Terra di [illegible] impedire a Mastro Donato de [illegible] di seppellire la sua [illegible] morta in età infantile nella Chiesa [illegible] della Grazia di [illegible] de' R.R. P.P. Domenicani, portarono questi le loro giustissime doglianze a Roma; e fu da Papa Innocenzo XI. allora regnante specialmente eletto e deputato per decidere questa lite il R.mo Sig.r Domenico Maria Curzio Protonotario Apostolico, e [illegible] di sua [illegible] dell'una e dell'altra Signatura Auditore generale della Curia delle Cause della Camera Ap.ca, e Giudice Ordinario della Curia Romana, il quale dopo matura

[illegible]

giorno della Senza definì con autorità App.ca: quod R. D. Fran-
„ ciscus Tussardus Piesanus di Sae Terme [illegible] non potuerit,
„ nec de jure debuerit impedire, quin Magister Donatus de Moris
„ Rosam filiam suam in infantili aetate defunctam [illegible]
„ cerco in Ecclesia DD. [illegible] nominis [illegible] modi
[illegible]ationem impedivit contra formam DD. privilegiorum et literarum
„ Apostolicarum, ac inveteratae consuetudinis. „ Questi privilegi sono
nella medesima sentenza poco prima riferiti con queste parole „ Uni-
„ verso Ordini Praedicatorum per summos Rom. Pontifices, et nominatim
[illegible] IV. et V., Leonem X., Clementem VII., et VIII., Pium IV.
„ et V., Gregorium XIII., et Paulum V. concessum fuerit:
„ [illegible] (I.°) non solum quaecumque corpora defunctorum qui
„ se in illorum Ecclesiis sepeliri ordinaverint: „
„ (II.°) Sed etiam ea propter quae a defunctorum haeredibus
„ sive curam [illegible] habentibus ex ipsorum libera electione vocati
„ fuerint (ac praemonito et requisito, ac recusante Parocho Pres-
„ bytero) ex ipsorum defunctorum domibus cum ipsorum fratrum
„ Cruce levare, eaque recipere, et associare ac ad eorum fratrum
[illegible] deferre, et in ipsorum Ecclesiis sepeliri facere (salvo sem-
[illegible] jure [illegible]).
„ (III.°) [illegible]
invitos illi ad [illegible] non obstantibus qui-
„ buscumque consuetudine, more sive usu. „

[illegible] Queste ultime parole si notino attentamente [illegible]
[illegible] sovrac-
cennata sentenza con dire che sia stato giudicato in favore
dei Padri Domenicani di Valvasone non precisamente a motivo
dei privilegi dell'Ordine dei Predicatori, ma ratione inveteratae
consuetudinis.

È vero che alle altre ragioni della sentenza vi si aggiun-
gue anche quella della inveterata consuetudine favorevole ai Padri.

Ma è verissimo altresì, che questa è sovrabbondante, nè in alcun modo necessaria, e bastare all'intento la ragione addotta dei Privilegi del Ordine Domenicano, essendovi in essi, come sopra si è detto, la clausula: "non obstantibus quibusvis consuetudine, more, sive lege."

Segue il testo d.tta sentenza. (IV.°) "Nec non Fratres praedictos etiam [illegible], vocato tamen de jure Parocho, mortuorum cor[illegible] [illegible] ut supra [illegible]."

"(V.°) Nec obligari debere haeredes, propinquos, sive curam [illegible] habentes pro defuncto associando ad sepulturam, ad vocandum ad funus majorem numerum Presbyterorum quam statutum ad aequalem, et alia multa privilegia [illegible]."

Una fedele copia di questa decisione estratta dall'Originale autentico che conservasi nell'Archivio dei R.R. P.P. Domenicani del Convento di Valvasone, si può vedere in fine di questa Scrittura.

Dopo tuttociò non vedo qual difficoltà mai far possa il Decreto [illegible] 3. Marzo 1704. (in una Novariensi funerum dubio [illegible] [illegible] per [illegible] da Francesco Monacelli nel suo Formulario Legale Pratico del Foro Ecclesiastico nella p. [illegible] pag. [illegible] che è del seguente Tenore:

[illegible] cercava

[illegible] Cavalli debeant ex aliqua speciali consuetudine sepeliri in [illegible] vel [illegible] tum sibi [illegible] ante, quam post mortem illorum [illegible] sepulturam eligere, eaque tumulari facere in proprio sepulcro [illegible] [illegible].

[illegible] affirmative, quoad [illegible] partem [illegible] respondere

"Negative quoad primam partem."

Cioè: i Cadaveri degli [illegible] non si devono per una qualche speciale consuetudine seppellirsi in sepolcro particolare per loro [illegible] [illegible]

[illegible] ad secundam

[illegible]

Copia

Cioè: Ita è lecito (I.°) à Parenti di prima che dopo la di loro morte eleggere loro la sepoltura: (2.°) E (è lecito) farli seppellire nel proprio sepolcro dei Maggiori esistente nella Chiesa dei R.R. PP. Riformati.

Or a cosa mai vi è in questo decreto che si opponga al sopracennato? Anzi non è egli (come ognun può riflettere) del tutto al [illegible] contrario. Con qual ragione adunque il Monacelli ci vuol persuadere che è lecito a Parenti di eleggere la sepoltura nelle Chiese dei Regolari per i loro Figliuoli impuberi, secondo questo Decreto, in caso soltanto che vi abbiano arca o tumulo dei Maggiori dicendo espressamente il decreto due cose: I.° che licitum sit Parentibus tam ante quam post mortem illorum pro eis sepulturam eligere: II.° licitum sit ea tumulari facere in proprio sepulcro Majorum f.[illegible]

Ma detto e non concesso che in quelle parole del decreto [illegible] licitum sit parentibus pro eis sepulturam eligere, et [illegible] sepulturam si debba intendere il sepolcro dei Maggiori, che ne avviene da ciò? Forse che il presente Decreto 1604 si opponga in verun modo [illegible] dottrine [illegible] Sacra Congregazione rispondendo al suo [illegible] proposto [illegible] Parentibus sepulturam eligere et tumulari facere in sepulcro Majorum si dà una precisa risposta alla interrogazione fattale, senza estendersi al generale, e senza restringere o [illegible] oppinioni su questo punto [illegible] mai nel suo vivo pensiero, come materia aliena dal presente particolar proposito, e dubbio avvanzato[illegible]

Ne però niuno di sana mente potrassi mai dar a credere che con questo [illegible] la Sacra Congregazione restringere o limitare la podestà concessa a Genitori di far seppellire [illegible] loro Figliuoli impuberi nelle Chiese dei Regolari indipendentemente dalla [illegible] e dall'essere in tre sepolcro de' Maggiori, come abbastanza di sopra si è dimostrato.

od esporre tutto ciò, che altrevolte concesso a Genitori in torno alle sepolture di loro minori nelle Chiese di Regolari.

7411 - 30 Xbre

Asserzione Seconda.

Vi è in Pordenone consuetudine inveterata, che li Genitori eleggano eziandio nelle Chiese dei Regolari la sepoltura de' loro figliuoli impuberi.

Avvegnachè, poste le cose dimostrate nella prima parte di questa Allegazione, non sia in alcun modo necessaria al nostro intento la prova di questa asserzione, la quale sebbene sostener non si potesse, non ne verrebbero perciò a riportar pregiudizio veruno la facoltà dei Genitori, e li Privilegj dei Regolari sul punto che versiamo della sepoltura degl' impuberi nelle di loro Chiese: Ciò non pertanto gioverà l'addurne brevemente il fondamento sì per trarre d'inganno quei che si mostrano di contraria opinione, come per render palese non avere li R.R. P.P. Domenicani del SS.mo Rosario di Pordenone asserito cosa che non sia del tutto al vero conforme.

E primieramente si rileva dai libri dei Morti dei suddetti R.R. P.P. essere stati seppelliti nella lor Chiesa dal 1697 epoca del di loro stabilimento in Pordenone sino al presente anno 1769, figliuoli impuberi per volontà dei loro Genitori numero 7, come appare dalla qui descritta nota fedelmente estratta dal libro medesimo dei Morti

1755. 10. 7bre. Antonio Tonetti figlio del Sig.r Francesco di età di cinque anni sepolto nella [illegible] avanti l'altare di [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~

1758. 19. Gennajo. Bartolommeo Valle di età di anni 11. in circa. Nella medesima sepoltura [illegible]

1758. 18. Xbre Anna Maria Perotta di età di anni 5. Nella medesima sepoltura. di S. Vincenzo

1761. 6. Marzo. Lugrezia figlia del Sig.r Paolo Balena di giorni cinque. Nella medesima sepoltura

1761. 18 [illegible] Valentino figlio del d.o Sig.r Paolo Balena di anni 7. e giorni 26. Nella med.a sepoltura

1762. 29. Giugno. Lugrezia figlia del d.o Sig.r Paolo Balena di mesi 4. incirca. Nella med.a sepoltura

1762. 26 Xbre. Domenico [illegible] di [illegible] Bersatti di anni uno e mesi due. Nella med.a sepoltura

[illegible] che se non basta a far consuetudine, [illegible] dovrà bastare per prova [illegible] [illegible]. E' egli credibile, che li R.mi nostri Avversarj cotanto gelosi dei loro diritti, (restringendo la proposizione ad alcuno in particolare) [illegible] [illegible] ad accordare a Regolari ciò che le leggi Canoniche, anzi li decreti [illegible] della Podestà [illegible] [illegible] stessero a decidere in loro favore, volessero poi pacificamente cedere ad un [illegible] [illegible] precisa la consuetudine) si davano a credere di possedere come certo incontrastabile indubitato con loro manifesto pregiudizio? Li Genitori di questi impuberi non avevano Arca nella Chiesa dei sudd.i Padri; con qual ragione dunque accordarono di seppellirveli, se non vi fosse stata la consuetudine?

[illegible] è [illegible] concessa [illegible] [illegible] dalle loro [illegible] [illegible]

e sostegno per verità molto debole di una causa cadente: se per grazia anno con-dicono, ciò loro accordato, o permesso; perchè non fare costare ai Padri una tal gra-ziosa permissione nelle debite forme, così che non avessero campo di fondarvi o stabilir-vi sopra la consuetudine che tanto a loro preme? Ma il bello si è che li Padri so-vraccennati avendo fatta diligente perquisizione per rilevar la verità di questo fatto, è interrogati diligentemente li Parenti de' morti Impuberi fin ora sopravviventi, furono assicurati non aver essi domandata a propri rispettivi Parochi una tal permissione, nè questi essersi espressi di accordar loro una siffatta licenza di seppellire li loro [illegible] nelle Chiese de' Regolari; anzi si è saputo di certo, che li medesimi Parochi anno pro-curato o immediatamente, o mediatamente di frastornare li Parenti dalla concepita idea per modo che il Sig.r Francesco Tonetti per liberarsi dalle di loro inquietudini in caso simile, fu in necessità di minacciar loro che avrebbe portate le sue ragioni all' Eccellentissimo Magistrato di Venezia; ed altri, che li stessi medesimi avrebbono portato li loro defonti Impuberi a seppellire nella Chiesa de' PP. Domenicani senza accompagnamento del Paroco. Ecco però di qual natura sia la graziosa permissione, che li Rev.mi Parochi ci rap-presentano.

Che se tuttavia insistino, che appunto per la opinazione de' Scrittori ha conve-nuto loro cedere: rispondiamo (I°) che non era a loro difficile il ricorrere a Supremi Tribunali per mantenersi nei loro diritti e rintuzzare la temerità de' loro Parrocchiani; e (II°) diciamo che non avrebbono mancato di opporvi almeno una giuridica protesta di nullità, e irregolarità del fatto, acciocchè non passasse in esempio.

Ma lasciamo andar siffatte briglie; veniamo al punto decisivo. La inveterata consuetudine di cui parliamo, resta pienamente provata dai autentici registri de' Morti de' R.R. P.P. Conventuali di questa stessa Città di Pordenone. Dal 1591. sino al 1753 vi contano non meno [illegible] Impuberi seppelliti parte nelle Arche comuni della Con-cezione, e [illegible], parte nel Cimiterio della Chiesa di S. Francesco de' sud.ti R.R. Padri la lista de' quali fedelmente dagli originali estratta, è la seguente

[illegible] Morti Impuberi sepolti nella Chiesa, e Cimiterio, ed Arche Comuni

1744 - 30 xbre

Nota de' [illegible] cadaveri sepolti nella chiesa [illegible] [illegible] e comun[illegible] [illegible] convento [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

1521. [illegible] q.m Girolamo Moravio

1530. [illegible] Padoano

[illegible]

[illegible] una [illegible]

[illegible]

1546. 12. xbre. Una putina di M.r Anto. Marascosco.

[illegible] 19. zugno. Una figlia di quel dei [illegible]

[illegible]

1555 3 [illegible]

[illegible]

1573. [illegible]

[illegible]

1585. 29. zugno. Una creatura [illegible]

[illegible]

[illegible] overuomo [illegible]

[illegible] di [illegible]

[illegible]

1586. 28. Aprile. Un figlio di [illegible]

1586. 19. [illegible] Un figlio di [illegible]

[illegible]

[illegible] cimiterio

[illegible]

[illegible] cimiterio

[illegible]

Copia

Dominicus Maria Carrius Prothonotarius Apostolicus 271

1680. 23 [illegible] nell Arca della Concezione.

1689. 1. 7bre. Un Figlio di un povero Mollinaro di Borgo. Cimitº

1690. 14. Febº Una Figlia di Sig. Agostº Forestà. Concezione.

1690. 6. Aprile. Un Figlio del Sig. Gio. Anto. Alberty di Borgo.

1690. [illegible] Maggio. una Figlia del d. Gio. [illegible] Ferrario.

1690. 29. Lugl. [illegible] povero [illegible] Mollinaro di Fanna. Nel Cemeterio.

1690. [illegible]

1690. [illegible] 9bre. Un Figlio di Zuanne Sbarcata. Cemiterio.

1692. [illegible] per parte [illegible] Smeralda Mantica. Rosario.

[illegible] Diego Berella.

1693. 23 Febº [illegible] Figlia di [illegible] anni 13. circa.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Zuanne Carrioni.

[illegible] sono Stilli della Parroch. di S. Marco

[illegible] della Riva nata di recente

[illegible] di un anno circa, della Parrochiale di S. Marco.

1679. 22. Agº Un Figlio di D. [illegible] Cortinari della Par. di S. Marco.

1679. 24. 8bre. Una Figlia di Mº Vicenzo Linella di anni uno [illegible]

[illegible]

[illegible] Maria di Sig. [illegible] Rasia della Par. di S. Marco

[illegible]

1681. 10. 9bre. Virginia Figlia [illegible] di Pietro [illegible]

[illegible]

[illegible]

1686. 15. Giugl. Un Figlio del Eccmo Sig. [illegible] di anni [illegible]

1686. 7. Agº Felicita Figlia del medesimo, della Parroc. di S. Marco.

1688. 11. 9bre. Bortolº Figlio di Dr. Franco Roja Chirurgo della Parrochiale di S. Marco.

[illegible] Sig. Pietro Sintori della Parrochiale di S. Marco [illegible]

1693. 26. Febº Vittoria Figlia del D. Sig. Pietro Custori [illegible]

[illegible] Figlia di Mº Pietro Antonello di anni uno, e mesi 4. della Parroc. di S. Marco. Concezione.

1698. 8. Febº Mattio Figlio di Mº Pietro Antonello di giorni [illegible]

1700. 13 [illegible] Nell' arca della Concezione

1704. 12. Agº Elisabetta Figlia del D. Sig. Pietro Sintori di anni uno, e mesi 4. Concezione.

1710. 27. Febº Una Figlia di Mº Pietro Antonello di anni 15 circa.

1713. [illegible] Lugl. [illegible] Figlia di [illegible] Bastian Antonello [illegible]

1723. [illegible] Figlia di Mº Bastian Antonello di età di mesi uno, e mezzo incirca della Parroc. di S. Marco. Concezione.

1725. [illegible] Figlio di Mº Bastian Antonello di mesi 30 circa. Nell' arca della Concezione.

1732. [illegible] Andrea [illegible] Pietro [illegible] di anni 6. incirca. Nell' arca de [illegible]

1733. 18. 7bre. Antonia Figlia del Sig. Mr. Bastian Antonello in età di anni 2. e mezzo. Nell' arca della [illegible]

1737. [illegible] Nell' arca [illegible]

[illegible]

1755. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Copia

1744 - 30 Nov.re

Che anno da opporre tra i nostri R.mi Avversarij, come che essendosi per trascuraggine [illegible] di età della maggior parte de' segnati nella Lista non si [illegible] dimostrativamente il [illegible] di [illegible]. Ma primieramente vi è motivo di credere impuberi per la diversa maniera con cui [illegible] de' morti, [illegible] segnati gli Adulti; poichè questi anno nome e cognome ed età e gli altri, come si può osservare, sono segnati coi soli nomi di figlio, figlia, Putto, Putta; diversità che ci dà fondato motivo di credelli Ragazzi di pochi anni. In secondo luogo vi è ragione di crederli tali, perchè fuori degli anni della pubertà non avrebbono i di loro Genitori potuto farli seppellire fuori della Parrocchiale, quando per altro non si può presumere che questi Putti e Putte, avendo appena passati gli anni della pubertà, si abbiano essi medesimi scielta la sepoltura nella Chiesa di S. Francesco, piuttosto che nella Parrocchiale di S. Marco, o di S. Giorgio di questa Città.

Ma per buona sorte nella medesima Lista qui addietro, se ne contano da 15 chiaramente contrassegnati per Impuberi, e notati con una crocetta: la onde lasciando anche ogni altro argomento, con questi 15 soli sovrabbondantemente resta decisa in favore de' [illegible] anche quanto al secondo punto, la Causa.

A questo argomento definitivo nulla anno che rispondere li nostri R.mi Avversarij. [illegible] adunque di conchiudere che anche in Pordenone (siccome comunemente [illegible] Valvasone San Daniel Cordovato Cividal del Friuli [illegible] più insorta nella Serenissima Dominante) vi è inveterata consuetudine che i [illegible] eleggano, eziandio nelle Chiese dei Regolari, la sepoltura per loro [illegible] impuberi.

Copia

Dominicus Maria Currius Prothonotarius Apostolicus

1744 · 30 xbre

Copia

[illegible] Maria Currius Prothonotarius Apostolicus

1744 : 30 Xbre

Padri di
Pordenon

Copia

Lett. Pontif. in favore de' PP. di Valvasone.

Dominicus S. Maria Curtius Prothonotarius Apostolicus Utriusque Signaturae SS.mi D. N. Papae Referendarius, nechon Curiae Causarum Camerae Apostolicae Generalis Auditor, Romanaeque Curiae Iudex Ordinarius ab eodem SS.mo D. N. Papa specialiter electus, et deputatus Universis, et Singulis RR. DD. Abbatibus, Prioribus, Praepositis, Decanis, Diaconis, Archidiaconis, Scolasticis, Cantoribus, Thesaurariis, Sacristis, tam Cathedralium quam Collegiatarum Ecclesiarum Canonicis, Rectoribus, Plebanis, Viceplebanis, Curatis, et non Curatis, caeterisque Praesbyteris, et Clericis, Notariis et Tabellionibus publicis quibuscumque, illique, vel illisque salutem. NOVERITIS, pro parte, et ad instantiam Adm.i R. P. Gondisalvi Mariae Veroccai Subprioris, et aliorum RR. Patrum Conventus S. Mariae Gratiarum Valvasoni Concordiensis Dioecesis Ordinis Praedicatorum omni meliori modo, praesentialiter fuisse coram nobis Comparitum et expositum, quod licet ex inveterata consuetudine Parentes, Propinqui, Consanguinei, et haeredes, sive Curam funeris gerentes, Defunctorum, qui sepulturam particularem sibi expressè non elegerint, jus habuerint eos sepelliri facere ex eorum libera electione, et devotione, quo magis ipsis libuerit, dictoque Conventui et Patribus instantibus, ac universo Ordini praedicto per Summos Romanos Pontifices, et praesertim Sixtum quartum, et quintum, Leonem Decimum Clementem septimum, et Octavum, Pium Quartum et Quintum, Gregorium XIII, et Paulum Quintum Concessum fuerit posse non solum quaecumque Corpora Defunctorum, qui se in eorum Ecclesiis Sepelliri ordinaverint, sed etiam ea propter quae a praedictis Defunctorum haeredibus, sive Curam funeris habentibus ex ipsorum electione vocati fuerint, ac praemonito, et requisito, ac recusante Parocho, Praesbytero ex ipsorum Defunctorum Domibus cum ipso-

rum fratrum Cruce levare, eaque accipere, et associare, ac ad eorum fratrum Ecclesias deferre, et in ipsorum Ecclesiis sepelliri facere (salvo semper iure Parocchiali) nec cogi posse Defunctorum Consanguineos invitos illa ad Parocchiales Ecclesias deferre non obstantibus quibusvis Consuetudine, usu sive more, necnon fratres praefatos etiam solos (vocato tantum de iure Paroc.) mortuorum Corpora associare, ut supra, posse, nec obligari debere haeredes, Propinquos, sive Curam funeris habentes pro Defuncto associando ad Sepulturam ad vocandum ad funus majorem numerum Praesbyterorum quam fratrum, aut aequalem, et alia multa privilegia, et indulta dictis Ordini et fratribus apostolica Authoritate concessa fuerint, aliisque desuper diversis rebus, et negotiis quietem, et tranquillitatem spiritualem, et temporalem, statum dicti Ordinis concernentibus, de prout latius ex indultis, et litteris Apostolicis desuper emanatis, ad quas h. et Proinde R. D. Franciscus Cussardus Plebanus dictae Terrae Salvasoni non potuerit, nec de iure debuerit impedire, quin Magister Donatus de Moris Rosam filiam suam in infantili aetate defunctam sepelliri facere in Ecclesia D. D. R. R. Patrum Instantium, nihilominus huiusmodi electionem impedivit contra formam D. D. Privilegiorum, et litterarum Apostolicarum, ac inveteratae consuetudinis, et introducto super praemissis iudicio in Tribunali Nuntiaturae Apostolicae Venetiarum inter D. D. instantes, et Parochum eisdem R. R. instantibus inauditis, eorumque iuribus non visis, neque consideratis ex dicto Tribunali emanavit sententia, seu decretum praedicto Parocho favorabile. A quibus quidem sententia, seu decreto, omnibusque aliis gravaminibus desuper illatis, ac toto praetenso desuper fabricato Processu praejudicialibus tamen sentientes praedicti R. R. Patres instantes sese valde laesos, et gravatos, timentesque in eorum

magis laedi, et gravari posse inhaerendo cuicumque alteri appositioni in partibus forsan interpositae, denuo, quatenus opus sit ad Ssmum D. N. D. Innocentium Papam Undecimum, eiusque Sanctam Sedem Apostolicam, ac ad Nos et ad Curiam Nostram, omnemque alium Iudicem competentem appellarunt, reclamarunt, et de nullitate dixerunt, ideo Nos Dominicus Maria Cursius Auditor, et Iudex praefatus appellationem huiusmodi si, et in quantum, et quatenus de iure admittendam duximus prout admisimus, ac praesentem Citationem cum Inhibitione vigore huiusmodi appellationis, necnon Monitorium in forma concessimus, et propterea Vobis omnibus, et singulis supradictis, ac vestrum cuilibet insolidum tenore praesentium committimus, et in virtute sanctae obedientiae stricte praecipiendo mandamus, quatenus statim visis seu receptis praesentibus, et postquam vigore praesentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus ex parte nostra, imo verius Apostolica Authoritate Moneatis, et requiratis, ac moneri, et requiri faciatis, prout nos monemus, et requirimus per praesentes, praedictum R. D. Franciscum Pussardum, omnesque et singulos alios in exequtione praesentium nominandos, et cognominandos. Quatenus intra sex dierum spatium, quorum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies pro tertio, ultimo, et peremptorio termino, monitioneque Canonica nos assignamus, et vos assignatis eisdem sub mille ducatorum auri in auro R. Camerae Apostolicae applicandorum, et pro illis mandati exequtori, et in iuris subsidium excommunicationis, aliisque Ecclesiasticis sententiis censuris et poenis clebeant, et eorum quilibet debeat supradictas litteras Apostolicas et indulta et privilegia observasse, attendisse et adimplevisse, ac debitae plenariae, et omnimodae exequtioni demandasse, et pro vero et reali effectu observationis, et exequtionis

hujusmodi effectu ab omnibus, et singulis molestiis vexationibus, perturbationibus, et impedimentis D.D. instantibus in, et super praemissis, et contra seriem et tenorem D.D. Indultorum quomodolibet illatis, datis, factis, et praestitis, vel inferri comminatis, dandisque, et inferendis in futurum pariter, et omninò cessasse, recessisse, destitisse, et sese abstinuisse, dictasque molestias, et caetera contraria nullas, et nulla indebita, injusta de facto facta illata, et praesumpta declarasse, et tamquam talia revocasse, et pro revocatis [illegible] habuisse, nullumque omninò damnum sive molestiam desuper intulisse, imò praedictum Cadaver supradicti Romae per modum provisionis in Ecclesia S. Petri humatum eisdem instantibus restituisse, et in Ecclesia D.D. instantium sepellivisse, seu sepelliri fecisse, et si qui [illegible] praetendant aut ipsorum aliquis praetendat, id actum coram Nobis, vel infrascripto nostro Locumtenente per acta infrascripti Notarii deduxisse. Itaque ad haec et alia omnia necessaria, et opportuna, et in processu Causae, et Causarum hujusmodi tam principaliter quam incidenter, conjunctim, separatim, et insolidum ante, et post litem contextam supradictas, et alias ob causas, et rationes [illegible], et dum opus fuerit deducendum, et ostendendum omnibus et singulis viis Juris, et facti remediis necessariis et opportunis astringi, arctari, cogi, et compelli, et mandatum de admittendo, ac aliud quodcumque desuper necessarium, et opportunum decerni, concedi, et relaxari, sententiamque, seu sententias fieri, et promulgari, ... aequè, et justitiam fieri, et ministrari vidisse et audivisse expensasque refecisse, et praesentibus omninò paruisse. Alioquin eosdem sic monitos si in praemissis sese gravatos fore senserint, peremptoriè citetis, citarique curetis, prout nos citamus, [illegible] quatenus trigesima die post praesentium executionem, si ipsa dies Juridica fuerit, alioquin prima die Juridica compareant Romae in Judicio legitimo coram nobis, vel infrascripto nostro in Civilibus Locumtenente per acta infrascripti Notarii cum om-

nibus, et singulis actis in praedicto Tribunali Nun-
tiaturae, vel alibi factis [illegible], et aliis Scripturis
ad Causam, sive causas hujusmodi facientibus in
Causa, et Causis praedictis ad jura respondendi, diciaque
dicendi, et faciendi prout justitia suadebit, et ordo
dictaverit rationis, sive Causam eorum praesentis gra-
vaminis allegandi, et justitiae complementum con-
sequendi. Certificantes eosdem sic monitos, et Citatos,
quod sive in dicto Citationis termino Comparue-
rint, sive non, nos nihilominus, vel Locumtenens
noster ad praemissa et alia graviora juris, et fa-
cti remedia procedemus, seu procedet justitia me-
diante eorum Citatorum Contumacia, vel absentia
in aliquo non obstante. Inhibeatis, et inhibendo
expresse praecipiatis, et mandetis prout Nos in-
hibemus, praecipimus, et mandamus per prae-
sentes praedicto R. D. Francisco Tussardo, omni-
busque, et singulis aliis in executione prae-
sentium nominandis et cognominandis, necnon
D. D. Officialibus, et Ministris dicti Tribunalis
Nunciaturae, omnibusque, et singulis aliis
D. D. Judicibus tam Ecclesiasticis, quam Sae-
cularibus, Delegatis, Subdelegatis, et quacum-
que Authoritate, vel dignitate fulgentibus,
et functuris, Baroncellis quoque, Executori-
bus, Subexecutoribus, Caeterisque justitiae
ministris, ne sub jam ante dictis Ecclesiasticis
sententiis, Censuris, et poenis audeant, seu prae-
sumant, aut ipsorum aliquis audeat, seu
praesumat dictos D.D. P.P. instantes in, et
super praemissis, illorumque Causa, et occa-
sione contra formam, seriem, et tenorem
dictarum Litterarum Apostolicarum molesta-
re, vexare, perturbare, inquietare, impedire
vel alibi quam Romae coram Nobis, vel in-
frascripto nostro Locumtenente, per acta in-
frascripti Notarij convenire, aut aliud quicquam
attentare, seu innovare, aut molestari, et con-
veniri facere, vel aliud quicquam attentare,
seu innovare per sese, alium, seu alios quovis
sub praetextu Causa, ingenio, vel quaesito

colore. et si secus factum fuerit, id totum revocare, et in pristinum statum reducere curabimus necnon ad praedictarum censurarum, et poenarum incursus devenianus Iustitia mediante. Absolutionem vero in praemissis, Nobis vel Superiori nostro tantummodo reservamus. In quorum fidem &c. Datum Romae ex Aedibus nostris hac die vigesima quarta Augusti millesimo sexcentesimo octuagesimo sexto.

L. S.

Ioseph Maria Ballettus
Curiae Causarum Camerae
Apostolicae Cancellarius.

D. Caprara Gris
Citationis cum monitorio
et inhibitione.

Lib. in. fol. 57.

Concordat cum originali penes
Vendum Conventum S. Mariae
Gratiarum de Valvasone existente.
Fidr. per manum fidam exscripsit
Rmus Bernardi I.V.D. Terrae
Valvasoni Not. in fidem &
Valvasoni die 18 Octbis 1767

ravo-
timus
nanum
tobe-
ni nos-
lemb.
vi-
nsimo

ció

Copia — adì 29 Genaro 1671 Recep.ta

Joannes Cornelius Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobb. et Sapp. Viris [illegible] de suo mandato Provinciae e Cap.o Portus [illegible] fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.

Essendo riuscito [illegible] in Tribunal Nostro che dalle Religiose delle Chiese [illegible] con la dovuta pietà esercitate le funtioni Christiane et che si pratichino queste in lume di [illegible] et come [illegible] devenendo à notitia che in cotesta terra siano nelle due Chiese soggette à Regolari aperte le porte [illegible] le Messe inanzi del levar del sole con la introduttione d'ogni sorte di persone, il che potrebbe dar motivo di scandalo e qualche inconveniente, vi commettemo però con li Capi del Cons.o de X di far chiamar avanti di voi li superiori di d.e Chiese et esprimendoli questa Nostra intentione onde habbino ad aprire le Chiese [illegible] con la mira al Culto del Sig.r Iddio.

Datae in Nostro Ducali Palatio die XXVII Januarii Ind.e IV. MDCLXX

Ex.mi Consilii X Capita [illegible]
[illegible]

adì 30 Genaro 1671

In esecutione [illegible] dell'Ill.mo et Ecc.mo [illegible] chiamare avanti di lui li Padri Angelo [illegible] Guardiano [illegible] et Padre Gabriel [illegible] de Minori Conventuali di questa città, à quali fece l'ammonitione che in detta [illegible]

adì 31 detto

Responsum fuit [illegible]

adì 13 [illegible] 1671

Furono chiamati avanti li Padri Superiori dell'Ospitio di S. Franc.o di questa Città et li Padri Superiori de Conventuali [illegible] Minori Conventuali per la dovuta osservanza et essecutione delle [illegible] dall'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r [illegible] Cap.o Attuale.

17[illegible]0 [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]

[illegible]

Chiesa [illegible] [illegible]

Die

intimatur [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Gravenoli [illegible]

[illegible] litteras [illegible] [illegible]

1728 25 Maggio

Scrittura circa i Banchi fatti nella nostra Chiesa di Pordenone.

17.0

Nel Nome della Santissima Trinità. L'Anno
di nostra salute 1728. Indizione sesta,
giorno di . . . . . 25. del Mese di Maggio
in Pordenone.

Volendo li Rdi Padri Domenicani Osservanti di Pordenone concorrere al compiacimento delle premurose instanze avanzate loro dalli Sigri N.N., à fine resti graziosamente accordato à medemi l'assegnamento d'un sito nella nuova Chiesa intitolata la Madonna del Rosario di ragione de Padri sudetti, per in esso fare un Banco che restar debba à comodo degl'Instanti e sua famiglie nelle occasioni d'intervenire ed assistere alle sacre funzioni che pro tempore saranno da Padri celebrate nella Chiesa medema: ad oggetto d'ovviare ogni sconcerto che per qualsisia motivo ed in qualsivoglia tempo nascer potesse e perche in via sia risplenda sempre la cristiana carità, ed il decoro del sacro Tempio. sono le parti venute di commune consenso alla stipulazione de seguenti capitoli, che goderanno il loro vigore in vigore della presente privata scrittura quale sarà dalle parti sottoscritta, e firmata acciò abbia l'effetto come se fatta fosse per mano di publico Nodaro e con ogni altra consueta solennità.

Primieramente dunque si dichiara che il sito in cui dovrà porsi respettive il Banco particolare nella su nominata Chiesa ò come gratis concesso, restar sempre debba à libera disposizione de Padri, tanto potendo ne' medemo fondarvi Arca ò altro à loro piacere senza alcuna minima contradizione del [illegible] Possessore del Banco medemo quale per ragione di tal concessione non potrà acquistare altro Gius immaginabile che di tenervi il Banco come sopra.

Secondariamente dichiaravasi contentarsi ogn'uno de parti-
colari

particolari concorrenti alla posizione de Banchi, che abbisognando à Padri muovere li Banchi stessi da un Luogo all'altro à motivo di qualche Funzione, ò Solennità, lo facciano liberamente, e cessato il bisogno restituiscano li Banchi medemi nel loro sito primiero.

Terzo, che essendo molto conveniente alla pulitezza della Chiesa l'uniformità de suoi apparati, debba ogn'uno, à cui verrà concesso di fabricare del proprio un Banco particolare nella Chiesa nominata, [illegible] in tutto e per tutto à quel modello e misure co quali saranno [illegible] da Padri medemi à comodo comune de Fedeli.

Quarto, che sia tenuto ogn'uno in particolare di ritenere [illegible] decenza il Banco à lui concesso facendolo acconziare quando occorri il bisogno. e se alcuno fosse in ciò renitente, avisato che sij una sol volta prima da Padri ne adempindo il suo dovere, possa il Banco stesso restaurarsi da Padri medemi ed in questo caso il Padrone del Banco ò suoi legitimi discendenti decadino dal beneficio del sito e resti il Banco stesso à libera disposizione de Padri come se da medemi interamente fatto.

[illegible] osservanza e mantenzione di tutte le cose suddette concorrono e s'obligano vicendevolmente le parti ed acciò che in nessun tempo [illegible] rilevarsi saranno da Padri come s'è detto, confermate co loro sottoscrizione e così pure da cadauno de graziati in particolare e ciò alla presenza di due Testimonij quali una volta posti serviranno per sempre à valore delle posteriori sottoscrizioni che di tempo in tempo verranno da particolari fatte.

Io [illegible] Vic.° dell'Offizio conferma quanto si contiene nella presente Scrittura.

Girolamo Ant: Gregorij confermo quanto si contiene nella presente Scrittura.

Io Carlo Martinas confermo quanto si contiene nella presente Scrittura

Io [illegible] quanto si contiene nella [illegible]

Io [illegible] conf.° quanto in questa si contiene.

Io Gaetano [illegible] conf.° [illegible] nella presente [illegible]
Come per [illegible] Antonio mio fratello absente, e ciò di mio [illegible]
[illegible]

Io Franco Badini aff.mo [illegible] di sopra

Io [illegible]

Io [illegible] di sopra

Io Giouañi [illegible]

Io [illegible]
[illegible] affermo [illegible]

Io Cesaria [illegible] aff.mo

Florio [illegible] di sopra

P. Gio: Maria [illegible] Bortolussi [illegible]

Io Lorenzo [illegible] quanto di sopra

Io Gio: Batta Salvini afferma quanto di sopra

Io Giacomo Bailini [illegible] Cap.le Bastian
[illegible] quanto di sopra

Io [illegible] quanto si contiene nella [illegible]

Io Valentin Tinti afferma quanto di sopra

Io Gio: [illegible]
[illegible]

Io Pietro Zaffoni affermo quanto di sopra

[illegible]

Io Carlo Agudi afermo quanto contiene di sopra

Io Lunardo Sartori in unione con il sig.r Verdiamino Banahi

laudo et afermo quanto nella presente si contiene

Io Gio: Batta Scotti affermo quanto come sopra

Io Gio. Maria Lemolini afermo, insieme con Gia: Marchesi

Io Anzola Remolato insieme con Dom.co Poletti e Gio: Batta Carli

Io Antonio Saumede assieme con la S.ra Palma Fornis e dona Caterina Biancheta affermo

Io [illegible] assieme con il sig.r [illegible]

Io Domenico Mocati afermo quanto è scritto nela presente carta.

Io Gio: Ant.o Ventolari afermo quanto di sopra [illegible] nel sig.r Andrea Barbarin.

Io Giovanni Marchesi afermo insieme con Gio: M.a [illegible]

Io Fran.co Azzano di Gioseppe Servati insieme con Dolce Azzano afermo

Io Bernardo Bernardi Affermo quanto di sopra

[illegible] 1720 [illegible] Ventolari [illegible] il suo [illegible] al Signor Andrea Barbarini, e [illegible] Barbarini [illegible] ratificatione di [illegible], i Padri [illegible] concessero in conferma [illegible] di sottoscrivere [illegible] Barbarin [illegible] sopra

Scrittura de Banchi
posti in Chiesa

17.0 [illegible]

Nos Fr. [illegible] Thomas De Boxadors
S. Theologiæ Professor ac Universi Ordinis
FF. Prædicatorum humilis M.r Gñalis
et Servus.

Quamvis [illegible] ut ad decus ornamentumque Ordinis [illegible] minutiores [illegible] nostri, quamvis per se parva videantur digna profecto sunt ut ad illas cogitationem, curamve nostram convertamus; atq. id generis est ad habitum nostrum [illegible] parum feminarum seu ut vocari consueverunt Beatas, quæ in unum collectæ seu collegialiter minime vivunt, sed singulæ [illegible] vel aliorum laicorum domibus degunt, adeoq. agendi vivendiq. ratione [illegible] arbitrio moderantur; ex quarum moribus [illegible] instituto [illegible] Ordinis [illegible] haud parum injuriæ redundat. Quamobrem multa et diligens adhibenda est cura, ut iis dumtaxat habitus Ordinis [illegible] quas perspecta morum integritas et diuturna exercitatio virtutis [illegible] commendat [illegible] habitum [illegible] digne merito videantur. Cujus rei causa Majores nostri decori Ordinis [illegible] in Capituli Gen.bus an. 1594. 1600. ac 1601. celebratis strictis [illegible] Prælatis omnibus sub poena absolutionis [illegible] eorum officiis statim, si contravenerint [illegible] ne de cetero aliquam [illegible] ad habitum [illegible] Ordinis recipiant quæ [illegible] quæ non sit bona fama honesta familia [illegible] unde de victu et vestibus [illegible] sibi valeat providere; intelligendo nimirum de his quæ seorsim in propriis domibus habitant. Quod sane eo magis servandum est, quo Apostolicis etiam

ordinationibus, Sacrarumque Congregationum Decretis praeceptum est.
(Jam vero, cum experientia didicerimus difficile admodum esse, ut P. eadem
sive Coenobiorum, sive Provinciarum omnia, quae graviter praescripta sunt
in harum mulierum delectu, saepe etiam ob res extrinsecus concurrentes
rite ut par est observent quo fit, ut non modicum detrimentum ejus-
modi instituto, immo et Ordini ipsi universo inferatur: huic tanto
incommodo omnino occurrere decorique Ordinis ut ratio muneris nostri
postulat consulere volentes, vestigiis majorum nostrorum inhaerentes
harum serie nostrique auctoritate Officii facultatem recipiendi ad
habitum Tertii Ordinis palam quacumque ratione deferendum muli-
eres, quae non collegiali, sed aut in sua aut in aliena Laicorum domo
vivant, easque ad professionem admittendi, Nobis, et Successoribus nos-
tris privative reservamus, reservatamque dicimus, decernimus
et declaramus: prohibentes omnino ne deinceps aliquis Praelatus
in Ordine etiamsi Prior sit Provincialis, audeat quamcumque mulie-
rem cujuscumque sit gradus, aut conditionis ita ad habitum Tertii Ordinis
recipere, aut receptam ad Professionem admittere sine expressa et
speciali Magistri Ord.is pro tempore ejus ad habitum recipiendam,
et receptam ad Professionem admittendam licentia, sub poena cum
nullitatis tam receptionis quam Professionis, tum absolutionis ab
Officio et privationis vocis activae, et passivae a Praelatis contra fa-
cientibus, etiamsi Priores Provinciales sint, absque ulla alia decla-
ratione ipso facto incurrendae. Revocantes etiam quascumque
facultates, si quae forte in hac re a Praedecessoribus nostris hactenus
concessae fuerint, quas immo [illegible] nullius roboris esse volumus
et revocatas dicimus, ac declaramus. Praecipimus autem omnibus
et singulis Provinciarum, et Congregationum Praesidibus in virtute
Spiritus Sancti Sanctae Obedientiae ac sub formali praecepto ut has litteras
nostras in singulis suarum respective Provinciarum, et Congregationum
Coenobiis, ac domibus quamprimum legi et publicari faciant, [illegible]

omnino observari curent. in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti Amen.
Quibuscumque non obstantibus &c. In quorum fidem &c.
Datum Romae in Conventu Nostro Sanctae Mariae supra Minervam
die 2. Febr. an. 1757.

Fr. Joannes Thomas de Boxadors Mr. Ordinis

Reg. fol. 1
Fr. Joannes Bute
Mag. Provinciae [illegible] et [illegible]

1757 ... 28

Lettere circolari del Rmo P. M.
Gio. Boxadors intorno
alli Terziarii.

Religiose Sorelle in Xρo. Con mio sommo gusto sono avvi-
sato della special divozione, con cui riguardano il mio habito,
usando di esso da molti anni in quà sì nella loro Casa, come
fuori di essa, di che lodo questi loro pij e divoti sentimenti; e per
concorrere con il loro desiderio, in virtù della presente le dò
facoltà con la mia bened.e di poter continuare à portarlo, come
sin qui hanno usato e praticato. E volendo anche con loro usare
delle grazie, che compartire si sogliono à Persone divote della me-
desima, in virtù di questa le ammetto in vita et in morte alla
participazione de beni spirituali delli fid.e e pregaino il Sig.re
nelle loro orat.ni p. me e Comp.ni Roma 20 Maggio 1718.

Cons.e in Xρo Fr. Antoninus Cloche
Mag. Ordinis

Relig.e Sorelle in Xρo Margarita et Angela Perla

Reg. p...

quattro Vmi:
sone, come
iaria sotto
comodam.te

1713

Lettera del S. Domenico Corte,

in cui concede alla sorella

Margarita [illegible] [illegible] [illegible]

di [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible].

Rev.mo P. Gen.le

Angela Perla Zittella di Venezia d'anni quaranta quattro Umi:lissima Serva di V. P. Rev.ma reverentem.te gl'espone come già da venti sei anni veste il Sant'Abito di Terziaria sotto la cura, e direzione de Padri del Rosario, e avendo comodam.te da mantenersi in Casa Paterna in compagnia di Parenti desiderando poter fare la professione secondo l'Instituto delle Terziarie Domenicane, supplica Umilm.te la Bontà di V. P. Rev.ma degnarsi di concederlene benigna licenza. Che della grazia.

Atteso l'esposto, dato il vivo suo desiderio dimostrato che ha di professare, in virtù della presente diamo licenza al P. Rettore del nro Collegio del Rosario di Venezia di poterla ammettere alla solenne professione, servatis tamen servandis. Roma 22 dec.re 1714.

fr. Antoninus Cloche

Mag. Ord.

1720 [illegible]

[illegible]

1720

Al Rev.mo P. Pre de Pred.

Sor Angela Perla Terziaria

Rdo Pre Letr. Priore salute — Attese le buone informazioni datemi da V.P. della Terziaria Francesca Valle, in virtù della presente le concedo la facoltà di ammetterla alla Professione secondo l'Istituto delle nostre Terziarie, come la medesima desidera; e dandole la mia benediz.ne mi raccomando assieme co' miei compagni alle sue Orazioni. Nella Min.va di Roma 11 Feb.o 1751.

P.S.

Conf. in Dno Fr. Antoninus Bremond

Mag. Ord.

Letr. Priore Fr. Giuseppe Ant.o M.a Casali Pordenone

1751

Lettera del P. Guardia[no] Brema[n]i in cui concedesi la facoltà di ammettere alla professione di Terziaria la Sig.a Francesca [illegible] che espirava in professione nel l'ora stanza del giorno 7 = 8bre 1751 del R. Priore, cui è diretta.

Sov. Ang.

Pordenone

Venezia

12.0

30

R. P. Priore salute: Mi contento che V. P. R. riceva la Profes-
sione della Terziaria di cui mi parla, e gliene concedo in
virtù della presente la necessaria facoltà. Bensì le preven-
go, che ciò sia in guisa, che la Terziaria anche dopo la
professione debba potar, e porti l'abito sotto le vesti se-
colaresche, come già ordinai quando concedetti la grazia,
che da Lei vien mentovata, e dandole la mia benedizione
mi raccomando co' Compagni a' suoi sacrifizj. Roma
12 Febbrajo 1757.

Conser.re in Dño Fr. Antoninus Bremond

Mag.r Ord.is

P. Priore Fra Giuseppe Anton M.a Casali - Pordenone.

Reg. fol. 17. t.o

1752

Lettera del P.° Generale Bremond in cui concedesi una facoltà d'ammettere alla professione il Terziario f. [illegible] [illegible] [illegible] finali. Lo esamina nel dopo pranzo del giorno 8 marzo 1752 in Confessionale [illegible] [illegible] cui la lettera è diretta.

Al M. R. P.re
M. L. Fra Giuseppe Maria
Cavalli de' Predicatori Priore del
n.ro Conv.to di
Mag.r Ord.e
Vinezia f.o — Padrone

diocesi
ere dalla
facolta
ome ssi
Jacopo
Illri. Ecc
6
inventu
E. Carlo
uitade
ubatii
i pani
i diblio
itrovani
labati
Luenza
rsbeni

Reg. fol. 17.4°

12.0

Emi, e Rmi Sig.ri

Il P. Priore, e Padri Domenicani di Pordenone nella diocesi di Concordia supplicano umilissimam.te l'EE. VV. di concedere alla nuova Libreria del loro Convento fondato da poco tempo la facoltà di tenere ben custoditi Libri proibiti anco d'Autori Eretici, come fu benignam.te concessa ad altri Conventi della Congne med.ma dei PP. Jacopo Salomonio, essendovi anche in questo Studio, e Lettori, come riceveranno Ecc.

Feria 4.ta Die 14. Octobris 1750.

In Congne Emi S. Rom. et Univlis Inquis.nis habita in Conventu S. Mariae supra Minervam coram Emis, et Rmis DD. S.R.E. Cardinalibus in tota Republica Christiana, contra haereticam pravitatem Generalibus Inquisitoribus a S. Sede Apostolica specialiter deputatis.

Lecto supplici Memoriali Emi, et Rmi DD. Cardinales Generales Inquisitores petitam facultatem concesserunt supplicantibus retinendi tantum in Bibliotheca eorum Conv.tus omnes, et quoscumque damnatorum Authorum, et haereticorum prohibitos libros, quos tamen separato fabulo, et sub speciali clave retineant ne ad aliorum manus deveniant, neque permittant illos legi, nisi ab iis, qui licentiam eosdem legendi obtinuisse ostenderint.

Paulus Ant.s Cappellonus S. Rom.

et Univlis Inquis.nis Not.s

Reg. fol. 17. t.o

12.0

17.0

1750 4 8bre

Licenza ottenuta dalla Sagra Congregazione del S. Offizio di Roma di tenere nella Libreria di questo Convento Libri proibiti.

Originale della ottenuta facoltà di rittenere qui nella nostra Libreria purchè ben chiusa, qua= lunque Libro proibito etiandio Eretico.

Anno Dñi 1750.

Adì 8. Febb.° 1758. in Pord.e

Con la presente privata scrittura, che dovrà valere, come se
fosse fatta per mano di pubblico Nodaro, si fa sapere come
il sig. Dom.co Zambelli di Ceneda Fonditore di Campane
si obbliga a rifondere la Campana maggiore della Chiesa
de' RR. PP. Domenicani di Pordenone del medesimo peso,
di cui presentem.te si ritrova di perfetta qualità, e
di buon sono con obbligo del mantenim.to per il corso d'anni cinque
senza alcun difetto. Rompendosi entro questo tempo, che Dio non
voglia, l'obbliga detto sig. Zambelli di rifonderla a sue spese
senza alcun pagam.to ed [illegible], e viaggi, [illegible], e trasporto. [illegible]
[illegible] di [illegible] con un buon sono la nuova Campana
[illegible] [illegible] all'indoratura, e di [illegible]
la [illegible] Campanelle.

Per il contrario li detti RR. PP. s'obbligano in [illegible] di [illegible]
a detto sig. Dom.co L. [illegible] 100. di quanto peserà la nuova campana
[illegible] alla [illegible] della condotta della vecchia, e ricon-
[illegible]: [illegible] alla [illegible] qualche disgrazia nel
[illegible] della nuova; come questo [illegible], che [illegible] qualche disgrazia nel
maggio per la nuova, lo stesso sig. Dom.co dovrà [illegible] a tutti i danni
come sopra. Quanto poi alla spesa circa l'indoratura [illegible] [illegible]
di [illegible]; [illegible] il sud.to sig. Dom.co sia [illegible] assistente, [illegible] all'espr
[illegible] alle Campanelle [illegible], che Dio nol voglia, qualche disgrazia
nel [illegible]

nell'osservarla, rigorla [illegible] Inspanille, debba esso [illegible] risarcire interam.te a tutti i danni senza alcuna [illegible] nuova del [illegible]

[illegible] Gio. Leonardo [illegible] Priore del [illegible]

Co. Domenico Zambelli Conditor di Campane in Venezia afermo a quanto si contiene nella presente scrittura

[illegible] Giacomo [illegible] di Londra [illegible] et Nicolo [illegible] di Daniele famiglia del [illegible]

Li 18. Marzo 1728 fu [illegible] nel [illegible] e [illegible] di [illegible] incaminata il [illegible] [illegible] nel [illegible]

nell'elevarla, vi gionta [illegible] campanille. debba e 130 [illegible]

[illegible] in[illegible] a nuova del [illegible]

[illegible]

Peso della Campana vecchia — ₤ 1090
aggiunta di rame — ₤ — 138
aggiunta di stagno — ₤ — 30
₤ 1258

Peso della camp.na nuova — ₤ 1090
metallo avvanzato — ₤ — 109
peso nuovo — ₤ 1199
peso vecchio — ₤ 1258
Calo di metallo — ₤ — 59

Io Donato Campane di Contie

[illegible] di San Daniele [illegible]

[illegible] 18 Marzo 1728 fu [illegible]

70
214
276
117 | 4
158.11

Dalli 19 marzo 1743
fino alli 19 detto 1743
resta obbligato il Sig.
Lambertini di Caldarola
Vicario di Camporoni di
mantenere la nostra
[illegible] [illegible]
[illegible] all'Abisso

1738
e [illegible] del contratto atto
[illegible] [illegible] di [illegible]
per ordine [illegible] Camerale
[illegible] di questo [illegible]

Cividale 15 Giugno 1739.

Con la presente minuta scrittura [illegible] haver [illegible] forza come se fosse [illegible] per mano di Pub.co Nod.o / si fa sapere come dovendosi fabricare due Altari di pietra in questa [illegible] Chiesa del [illegible] di questa Città; et [illegible] con [illegible] li due [illegible] Agostino, e Lorenzo Canziani [illegible] di Ven.a quelli si obbligano di fare il d.o lavoro con le conditioni che seguono.

Prima di fare li detti due Altari secondo il da essi esposto [illegible] e con conditione che li Scalini delle due Predelle [illegible] [illegible]; [illegible] cimasse del Scabelletto, e scabello, [illegible], il [illegible] [illegible] di mezzo dello scabello con [illegible] della [illegible] [illegible] sia di [illegible] di [illegible] di [illegible] [illegible] contorno della [illegible] di [illegible] [illegible] li Capitelli [illegible] come [illegible] le Colonne siano di Pietra di Trento il [illegible] conforme apparisce dal Disegno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Capitelli [illegible] pietra di Lucazzo con obligo di più di assistere a poner in opera li detti Altari.

Circa le Colonne, quattro [illegible] due di tutto diametro [illegible] di pietra di Rovigno, e l'altre due di [illegible] [illegible].

Circa la Predella [illegible] di pietra [illegible] [illegible] in [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della Chiesa nuova del Santiss.mo Rosario di Venezia e finalmente il [illegible] Cresigne [illegible] mo di Rosarino [illegible] e [illegible] senza [illegible] ne [illegible] ciò [illegible] unanimamente accordato [illegible] prezzo di ₣ 960 [illegible] ducati novecento e sessanta per uno.

[illegible] [illegible] ed [illegible] [illegible] anno [illegible] due mezzi [illegible] [illegible] le due [illegible] con [illegible] gli abbassamenti fino [illegible] colonne [illegible] e l'anno seguente l'altre due mezze [illegible] colonne, e il resto al [illegible] [illegible] fino [illegible] interamente in opera, à spese [illegible] del Convento

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] ne primi due anni ducati ducento [illegible] anno e negli anni seguenti fino all' intiero pagamento ducati quattrocento ogni anno. [illegible] [illegible] [illegible] Convento [illegible] [illegible] alla [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] Convento e la presente [illegible] alla presenza de [illegible] del Convento e delli due sottoscritti [illegible] [illegible] testimonij [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] di Pordenone e Valentino [illegible] [illegible] testimonij

Io Fr. [illegible] [illegible] Priore del Convento sud.[illegible]

Io Agustin [illegible] [illegible] [illegible] affermo: mano propria:

Io Lorenzo Canziani [illegible] affermo quanto di sopra.

1739 5 Giugno

Scrittura del Contratto fatto colli Fratelli Cnaviani per due Altari di questa nostra Chiesa.

Adi 8 Gen.° 1742 in Pordenone

Resta conuenuto trà il M. R.do Pad.e Andrea [illegible] Priore attuale del R.do Conuento de' R.R. P.P. Domenicani Osseruanti di questa Città col Conseglio dello stesso R.do [illegible] e M.ro Sebastiano Rizzani Marangone da Ciuidal di Friuli dall' altra, come segue

Lo stesso M.ro Sebastiano qui pnte si obliga fare il Coro di questo R.do Conuento conforme [illegible] sotto il sigillo dei med.mo Conu.to con pauimenti alle sedie basse et alte ben lauorato con la sedia di mezzo dirimpetto all Altare mag.re distinta dall' altre con qualche maggior lauoro, con le due porte [illegible] con [illegible] incessi et intagli adattate al disegno delle sedie et il [illegible] in mezzo al Coro [illegible] sia in figura ottangola con [illegible] da due [illegible] di dietro da [illegible] del Coro nella figura e modo che si troua il presente [illegible] con architettura che non offenda ma serui d'ornamento al rimanente del Coro.

Parim.te si obliga il med.mo M.ro Sebastiano di fare nella detta Chiesa di d.to Conuento sopra la Porta maggiore una Cantoria [illegible] intagliati [illegible]

con quattro pilastri con sue alette architrave base, cimase nel balaustro, e di sopra le sue gelosie con sue fasse cornisetta e colonette che corrispondino alli pilastri l s.to, con suoi suffitti riquadrati fra li modeoni. Dovendo esser principiate le sud.e opere in quadrag.ma prossima et intieram.te terminate per tutto il mese d'ott.e pross.o venturo.

All'incontro il sud.to M. R.do Pad.e Priore à nome del p.to conu.o si obliga dare all'anted.o m.ro Sebu. per intiera sua mercede cioè

[illegible] prima opera del coro D.ti 360 da J6:9 l'uno [illegible] la 2.da opera della Cantoria D.ti 120 pure da J6:9 terminate che saranno le opere e med.e et anco in parte prima secondo che li [illegible] occorrerà materiali tutti saranno somministrati dal d.o convento il legname terminato [illegible] [illegible] altra cosa [illegible] con questo [illegible] d.o m.ro debba por in opera tutto il legname che di sotto si [illegible] à tal fine preparato già dal med.mo [illegible] [illegible] come tutto, e frà gl'altri lavoranti che saranno proveduti da d.o m.ro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'ordine con dare [illegible] la sua giusta mercede senza verun altra obligaz.ne del P.to Convento.

[illegible] ambe le parti attender osservar [illegible] nella sud.a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] l'ordine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Adì 13 Febraro 1742 in Pordenone

Il M. R.do Padre [illegible] Priore e attuale del
d.o [illegible] de RR.di PP. Domenicani Osservanti
di questa Città col Conseglio del med.mo da una
e m.ro Sebastiano [illegible] navangon da
Cividal di Friuli dall altra concordemente
convengono di raggiungere alla scrit. seguita
[illegible] sotto li 8 Gen.o pross.o pass. per
occasione della fattura del [illegible] come segue.
Si obliga d.o m.ro Sebastiano aggiunger [illegible]
[illegible] stessi che corrispondino al diseano mordato
quali siano investite di legno [illegible] della
stessa qualità che è la mostra datane e
l'anima sia [illegible] quali [illegible] siano
fatte con suoi capitelli base e zoccolletti
[illegible] sotto [illegible] del med.mo [illegible]
Dovendo tal'opera esser fatta a tutte spese [illegible]
m.ro Sebastiano si di legname d'ogni sorte come
di colla et ogn'altra cosa che fosse occorer
per l'opera med.ma
[illegible] il Padre Priore a nome
di d.o [illegible] Convento si obliga corrisponder al s.do
m.ro [illegible] per tal'opera di [illegible]
contadi D. 100 da L. 6 [illegible]
Tanto promisero e [illegible] osservar [illegible]
sotto [illegible]
Pnti [illegible] Ant.o Damian [illegible] Sab.n et [illegible]
q.m [illegible] ambi di Pord.ne testi [illegible]
Antonius Rossi [illegible] Not. [illegible]
[illegible] et in notis suis ext. subs. ac de more s[illegible]

12.0

[illegible]

[illegible]

1720

1712 8 Genn.°

Scrittura del Contratto fatto
col Ferrari per la costruzione
del Coro di questa Chiesa
e Cantoria.

In nomine Dñi Adì 8. Ottobre 1748 in Pordenone

Con la presente privata Scrittura, la quale dovrà aver vigore come se fatta fosse per mano di Pubblico Notaio di questa Città (così essendo si obbligate e accordate le Parti sottoscritte per la intiera esecuzione come qui si esprime) si dichiara,

Come il Sudetto Sig.r D. Pietro Nachini abitante in Venezia si obbliga di fare un Organo tutto di nuovo a spese sue, di Piedi otto in facciata; la qual facciata dovrà essere tutta di Stagno sopraffino, ben grossa e consistente giusta le buone regole dell'Arte. Il restante delle Canne interne dovrà esser di Piombo sopraffino con sua Lega del sudetto Stagno a venti per cento e le medesime Canne dovranno esser grosse e ben proporzionate. I Contrabassi saranno n.° venti; il primo principierà di sedici piedi, e gli altri gradatamente giusta le regole dell'Arte. I quali dovranno esser tutti di Abete Cordevole di Terra Tedesca, i medesimi Contrabassi saranno dipinti dentro e fuori per preservarli dalla corruzione, e riquadrati di Noghera procettati con le guide.

Il Sommier dovrà esser fatto tutto di Noghera stagionata e procettato tutto a guide; il suo fornimento sarà tutto di Ottone. Il Sommier de Contrabassi sarà di Abete Tedesco, procettato colle guide, e il suo fornimento parimente tutto di Ottone. I mantici saranno n.° due, i quali dovranno esser fatti di Abete Tedesco o sia Cordevole della grossezza di Ponte, Incollati tutti al di dentro, e impellati doppiamente; e nelle giunture a quattro e cinque doppi. condotti e il Crivello dovrà esser fatto di Abete Cordevole. La Tastatura sarà di quarantacinque tasti, di Bosso di Costantinopoli, e di Ebano, con qualche rimesso vago. Le incatenacciature saranno tutte di Ferro ben consistente, e il loro fornimento

sarà tutto di Ottone. La Pedaliera dovrà essere tutta di Noghera, e il suo fornimento di Ottone. In somma il medesimo Organo dovrà esser fatto in tutte le sue parti di materiali i più perfetti che si possono trovare nella Dominante Veneta.

I Registri saranno come segue.

Principale.

Ottava

Quintadecima.

Decimanona

Vigesimaseconda.

Vigesimasesta.

Vigesimanona

Flauto in Duodecima.

Voce Umana.

Cornetta

Tromboncini Bassi.

Tromboncini Soprani.

Tamburo

[illegible] tutti [illegible] Eco.

All'incontro si obbligano il detto [illegible] [illegible] del Venerando Monistero del Rmo Pos.o di Pordenone, e i Padri [illegible] medesimo [illegible] [illegible] di [illegible] medesimo Sig.r Pietro [illegible] una volta tanto Ducati [illegible] [illegible] cinquecento [illegible], posto che sarà e terminato in tutte le sue parti il medesimo Organo [illegible] ed approvato

[illegible] Sanno [illegible] [illegible] [illegible]

l'Organo da Venezia.

Il medesimo Organo dovrà esser terminato finito e collocato nel suo luogo dentro la State del prossimo venturo anno 1749. in conferma di che si sottoscrivono ambe le parti.

F. Vittore Pellegrini Priore
F. Giovanni Vicentini Sottopr.e
F. Pietro Maisis
[illegible]
Fr. Lionardo m.o Cantanutti.
F. Lorenzo m.o Gurinian.

Io D. Pietro Nachini aff.mo con giu. mio.

Adi 10 8bre: 1749 Pordenon

Ducati da Lire sei soldi quattro per ducato, vieno io sottoscritto, ricevuti dalli [illegible] qui sopra scritti [illegible]: cinquecento e sessanta per saldo del prezzo dell'Organo nuovo fatto nella loro Chiesa come della [illegible] scrittura e promessa di contratto, in fede di che [illegible]

Io D: Pietro Nachini aff.mo con giu. mio.

1748 li 18 [illegible]

Scrittura del Contratto del Convento di S. Fra

fattura delli organo col Sig.r

D. Pietro Nachini

Adì 17. Giugno 1753. Pordenone

Si dichiara con la presente privata scrittura, come resta stabilito trà li RR. PP. Domenicani di Pordenone, ed il Sig. Gio: Batta Bettini la manifattura di due Altari di questa Chiesa del SS.mo Rosario secondo il disegno dal sud.tto Sig. Bettini presentato e segnato con machia di diaspro di Sicilia &c. valendosi delle due colonne giale che sono nelli presenti Altari: ed il prezzo fù accordato con ducati 550. correnti dico cinquecento cinquanta condotto alle barche di Pordenone. La pietra di questi Altari dovrà esser del scoglio delli Sorioni incarnata, e batellata come li esistenti.

Così pure dovrà il sud.to Sig. Bettini fare quel tocco di pavimento dentro le capelle stesse di bianco, e rosso di Verona. Più resta stabilito con lo stesso Sig. Bettini, che per la spesa del trasporto delli Altari presenti nella Capella di mezzo del SS.mo Rosario &c. si dobbano contribuire al sud.to Sig. Bettini Ducati cinquanta correnti l'uno.

Più sarà impegno del Sig. Bettini fare le quattro colonne del altare, che si trasporterà incrostate di diaspro di Sicilia ben distribuito, e ben connesso &c. Dovendo li PP. sud.tti per detta manifattura esborzare allo stesso Signore Sig. conto trenta correnti ogni quattro colonne, cioè per ogni altare. Così pure sarà à carico del sud.to Sig. Bettini il pavimento nelle capelle del Rosario, e di S. Domenico, restando à peso del Monastero il trasporto della Piana in cui si incamerò, come pure altre spese occorrenti cioè murari, Fabro, e tutto quello potrà occorrere. In manutenzione di quanto di sopra si sottoscrivono le Parti. giorno dì sopra li 17. m.

Io fra Gianbommaso Bandellini Priore aff.o

Io Gio Batta Bettini M.r Copia Afermo

Li Padri retroscritti s'impegnano di fare allo stesso retro:
scritto Sig. Bettini il contamento di detti duecento conenti
ò in Pordenone, ò in Venezia nelle mani del Sig.
Gaetano Fusali à piacere del Sig. Mattini dentro
settembre futuro, e prima se si potrà.

[illegible]

1753 7 Giugno

Scrittura fatta al Sig.r Giovanbatta Bettini per gli Altari di San Domenico, e di San Vincenzo

[illegible]

Adì 17 Marzo 1764 in Pordenone

[illegible] presente [illegible] scrittura che [illegible] valer come se [illegible] se in Atti [illegible] Nodaro si dichiara come

Il Sig.r Giuseppe Bernardi Toretti Statuario di Venezia si assume [illegible] costruire [illegible] Statue [illegible] rappresentanti due Angioli, da collocarsi [illegible] l'Altar maggiore [illegible] Chiesa de' RR. Domenicani, di altezza piedi 5 con sotto a' piedi una tavoletta unita alta oncie 3, larga oncie 16½ e lunga oncie 19½ tutto di marmo di Carrara bianco [illegible] e di un [illegible] nelle [illegible], azzione e vestimenta, che saranno giudicate convenienti, e proporzionate dal Sig.r Giorgio [illegible] lavorate e lustrate [illegible] come [illegible] dovendo [illegible] da ogni parte, perfezzionate insomma in ogni parte secondo le regole dell'Arte, e con tutta la esattezza, pulizia e buon gusto possibile. E [illegible] opera [illegible] e per tutto terminata e compita s'impegna di darla per la Festa di tutti li Santi, cioè per il primo giorno di Novembre del corrente anno 1764. ed ben assicurata nelle casse in sua Bottega [illegible] in persona a caricarla dalla Bottega nella Peata e dalla Peata nella Barca Pordenone; di farla accompagnare e custodire sino a Pordenone da uno de' suoi lavoranti a proprie spese; e parimenti a proprie spese di [illegible] egli stesso a Pordenone a [illegible] in opera

[illegible] Giuseppe [illegible] della sopra descritta Opera [illegible] no. 100 dico cento [illegible] de' piccoli, e nulla di più per qualsisia titolo di mancia di regalo o sotto altro nome.

Q. questi si faranno contare al medesimo in Venezia in due volte
cioè Zecchini nº 30 nel giorno che sottoscriverà la Scrittura presente
e gli altri Zecchini nº 70 compito che sarà l'Opera e posta al suo sito
in Pordenone. Di più si assumono di soccomber a tutte le spese
necessarie nel trasporto della medesima dalla Bottega del Sig. Giuseppe
sino alla sua collocazione su questo Altare, cioè Casse, facchini, [illegible]
Barca di Pordenone, carri, muratori, manoali, armadure, materiali
e tutto quel, che occorrer potesse per lo stesso oggetto come pure da
alloggiare in Convento, e trattare lo stesso Sig. Giuseppe co' suoi lavoranti
in tutto il tempo, che si fermeranno qui per la stessa fattura.
Tanto promettono concordemente ambe le parti, ed affinchè questa [illegible]
ne abbia il suo intero vigore ed [illegible] si sottoscrivono di proprio pugno.

{ Io F. Cherubino Zelo Priore affermo come sopra

{ Io Giuseppe [illegible] [illegible] affermo

Adi 29 xbre 1764 Venezia

Ho ricevuto io sotoschrito dal Molto Re:do P.re Teofilo Vigozi Sindicho del Convento deli Re:di P.ri Capuchini Lire mille e cento Lire e questi per saldo di una chanbiale ricevuta dal Molto Re:do P.re Remigio Domenicini Sindicho del sudeto Ordine del Convento di Pordenone e dera una sonne per resto e saldo di due Angioli di Marmo di Carara fati da me per l'altare Magior dela sua chiesa pure di Pordenone dicho — — — £ 1100

Io Giusepe Bernardi Sculptore

Di questi si faranno contare al reverendo in [illegible]

cioè Zec

e gli alt

in Lori

se nice

se sino

Barca d

il tutto

alloggian

in tutto

tanto giorna

né altra

Vgozi

iuno nna

—— ſ 660

[illegible] Torre e Afeermo
[illegible] grega
e uenzi dicho ʒ 220
~~[illegible] dicho ʒ 660~~

ne das [illegible]

[illegible] ——— ʒ 220
adre sindicho
[illegible]
in venezia
——— ʒ 100

1710 27 Genn.

Di questi li facevano portare al Governo in Venezia in ...

cioè Ze

e gli a

in Lo

se ne

ne sin

Barca

è tutto

alloggia

in tutto

santo prom

nè altri

Adì 28 Marzo 1764

Ricevuto io sottoscritto dal Padre Teofilo Vigari secondo la presente scrittura ~~[illegible]~~ [illegible]

dicho —— L 660

in diverse partite [illegible] io sottoscritto

Adì 10 Agosto per mano del sig.r Francesco Gregori cichini dieci val. lire ~~[illegible]~~ duecento e venti dicho L 220 ~~660~~

Adì 25 ottobre ho ricevuto in Pordenone dal Padre Sindicho di Conventi cichini n.o dieci val. — L 220

Adì detto ho ricevuto dal medesimo Padre Sindicho per [illegible] una cambiale di cichini cinquanta pagabile dal Padre Teofilo Vigari in Venezia dicho lire mille e cento —— L 1100

io Giuseppe Bernardi Toresi

1720 [illegible]

Molto Rev.do Pre. Sig.r Pron. Col.mo

Venezia li 11 Agosto 1764

Mi son trasferito dal Sig.r Giuseppe Torretti Scultore giusto la sua riverita comissione a vedere li consaputi due Angioli, et hò ritrovati li medemi bene avanzati, e con buona riuscita, tanto per quello riguarda ala qualità del marmo e grandezza quanto per la disposizione, e gientilezza del lavoro, nè il [illegible] si può sperare che terminati che saranno, e posti in opera faranno un ottimo compimento all'Altare, tanto le avanzo in esecuzione de stimatiss.mi suoi comandi e rassegnandole li miei osseq.mi rispetti mi protesto, facendo lo stesso [illegible] verso tutti cotesti Molto Rev.di Padri.

Di V. P. Molt. Rev.da

Um.mo Dev.mo et Obl.mo Serv.re

Giorgio Massari

12.0 [illegible]

[illegible]

Adì 23 7bre 1743.

Presentata à S. Ecc.a Sig.r Luog.te da Frà Agostino Simonetti Procuratore del Convento di Santa Lucia degli Agostiniani di questa Città.

Petrus Grimani Dei gratia Dux Venetiarum Nobili, et Sapienti Viro Francisco Thiepolo de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julij fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Informazioni molto esatte dal precessor nostro del Coll.o de Dieci Savij sopra le Decime in Rialto, e de Consultori in Jure dando à conoscere, che l'intenzione di cotesti Padri Agostiniani del Convento di Santa Lucia per poter fare l'aquisto d'una Casa rovinata internata nel Convento med.mo, e similm.te di altra Casetta contigua, onde ad alienarle concorono li proprietarij d'esse abbiano il fondamento di ragionevoli cause, e speci=almente dell'oggetto di perfecionare l'intrapresa fabrica del Chiostro, e di assicurarsi da rubarie à quali prestano in ora faci=lità le rovine della Casa predetta si è pur rilevato dall'infor=mazioni stesse, che fra l'uno, e l'altro aquisto non sarà da Religiosi supplicanti per eccedersi l'esborso di Duc.ti 440, mentre à questo prezzo son valutate per le seguite perizie esse Case, come però si tratta di lieve spesa per parte de reserenti Padri ed è all'incontro essenziale il Beneficio, che verrano per gli espressi motivi à risentire così va inteso restar loro concessa l'implorata facoltà, e permesso in conseguenza che seguir possano tutti gli atti necessarij al salvo sempre, che per li fondi delle due Case antedette far si debba da Padri acenati il pagam.to delle publiche gravezze ordinarie, ed estraordinarie nella misura à quali si trovano prima dell'assentita incorpo=razione al Convento soggetti, per il che a voi si rimette il disporre tutti quegli ordini, che occorressero.

Dat. in Nostro Ducali Pal.o die XIV 7bris Ind.e 7ma 1743

Agostino Bianchi Secr.o

[illegible]

1720

1743 14 7bre

Ducale ottenuta da PP.
Agostiniani di Udine
per l'acquisto di una Casa etc.

Copia di una Ducale otte-
nuta da PP. Agostiniani di
Udine per l'acquisto di una
Casa etc.

12.0 [illegible]

Adì ... 1712

Per obbedire a' riveriti comandi de gl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Deputati alla vendita del Collegio Ecc.mo de' Sig.ri X Savi [illegible] sopra le Decime in Rialto notificati a' noi Padri Domenicani Osservanti dell'Offizio, sive del Convento, che si va construendo in Pordenone, per questo Ecc.mo Regimento

Attesto io [illegible] Vicario dell'[illegible] sud. con mio giuramento, come il nostro Offizio, sive Convento che da alcuni anni si va fabricando non ha, ne possede beni stabili [illegible], livelli, capitali, ne qualunque altra sorte di rendita. Fuorche il [illegible] in circa, ove [illegible] loco con Case e Corti [illegible] comprato da D. [illegible] Daniel con il Convento da noi comprato [illegible] Montereal [illegible] con obligo di [illegible] al laico [illegible] [illegible] in ordine al Decreto del Ser.mo Maggior [illegible] in ordine al [illegible] del 1697 concernente [illegible] Consiglio a [illegible] 1697 [illegible] il Capital per la fondatione [illegible] acquistato al il Capitale per le fondationi [illegible] consistente in Ducati [illegible] del [illegible] [illegible] Dote il [illegible] 4 [illegible] il [illegible] [illegible] Cento. Circa poi [illegible], [illegible], comprese Congregationi [illegible], come [illegible] [illegible] ne [illegible] le Chiese [illegible] anno terminato, ne officiale [illegible] non ne vi sono, ne vi ne [illegible] [illegible] da [illegible] possono essere, chi abbia alcuno [illegible] segno.

io F. [illegible] Vic.
Delli [illegible] Sud.

17.. [illegible]

[illegible]

[illegible]
Ven.ᵗⁱ a Cinq.ʰ [illegible] X [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

Adì 21 marzo 1742

Per obbedire à riveriti comandi degli Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Deputati ad. Vendite del Collegio Ecc.mo de Sig.ri xxx Savi sopra le decime in Rialto, notificati à noi Pad.ri Dominicani Osservanti dell'Ospizio, sive del Conto, che si và construendo in Pordenone da questo Ecc.mo Regimento

Aveto io infrascritto Vic.o dell'Ospizio sud.to con mio giuramento, come il nostro Ospizio, sive Conto, che da alcuni anni si và fabricando, non hà, ne possede beni stabili, Affitti livelli di alcuna sorte, ne qualunq: altra cosa di rendita, fuor che un capitale stimato necessario, e sufficiente per finire la Chiesa, fabricare il Conto con orto, come attualm.te si fà fabricando dalla Religione comprato dal Sig.r Conte Gio: Domenico Montereale con obligo di pagare al cassiere le pubbliche gravezze e ciò in ordine al Decreto del Seren.mo Maggior Consiglio a Aprile 1697 concessiono per tale acquisto; et il Capitale per la fondazione lasciatosi dal N. H. q. Alvise Sirardi consiste in ducati trentamille esigibile il prò al Magistrato Ecc.mo del Sale alle quattro, al ora per cento. Circa poi livelle, Collegi, Louagni, Congregazioni, Mansionarie, Comissarie, nè altra cosa di spirituale ad Pias causas, non ve ne sono in questo Ospizio nè in questa Chiesa

F. Giorgio Molini
Vic.o dell'Ospizio sud.to

Marzo 1752

Adì 1. Ottobre 1758. 38 9

Pordenone.

In obbedienza agl'ordini dell'Eccellentissimo Collegio de Dieci Savii
sopra le Decime a Rialto, contenuti con Proclama
delli 16. settembre prossimo spirato presentato
da questo Ecc.mo Reggimento, attesto io infrascritto
Priore del Monastero de PP. Domenicani Osservanti
di questa città di Pordenone con mio giuramento, qualmente
il detto Monastero nostro non ha, ni possede
cosa alcuna de' Beni Stabili, Affitti, o livelli en-
feteutici, alla riserva della sola tenuta ove sta ora
fondato il detto Monastero, orto, et altro comprata
dal Sig. Daniele Montereale in virtù di clementissimo
decreto dell'Eccellentissimo Collegio [illegible] delli 2. Aprile
1622 concessoci di fare acquisto [illegible]

* [illegible] lasciatoci dal q.m [illegible] Alvise Gerardi fondatore
di questo stesso Monastero di ducati 30000 [illegible] in mano
dei [illegible] [illegible] de quali il [illegible] alle
[illegible] [illegible] a cento [illegible] come

[illegible]

[illegible] Priore

Octr. 1738.

In vera obbedienza del proclama revenente nel presente mese di maggio in data delli 13. Febraro 1712 d'Ordine del Collegio Ill.mo et Ecc.mo de SS.ri X Savii sopra le decime in Rialto, notifico io sottoscritto come il Vend. Convento di P.P. Domenicani di Pordenone non s'attrova posse[illegible] stabile alcuno entro [illegible] del Ser.mo Principe.

Dat. nel Convento S. Domenico di Pordenone li 5 maggio 1713

[illegible]

[illegible] Serenis.mo Principe

[illegible]

Li Padri del Convento del SS.mo Rosario della Città di Pordenone umilissimi servi, e sudditi di V. Ser.tà genuflessi al Trono Augusto umilmente implorano la grazia, acciò venghi determinata, e fissata la summa precisa per conto del dazio della macina, ed imbottadura, portati in tavernine debitori nella camera fiscale di Udine: come altri due de loro Conventi, Portogruaro, e Valvasone, per grazia godono da molti anni il privilegio. Onde oltre il publico interesse resti assicurata per sempre la quiete di detti Padri, e che non mancheranno di porgere à Dio Signore incessanti suppliche per l'esaltazione sempre maggiore di V. Ser.tà

Ser.mo Principe

Il Povero Convento de Padri del S.mo Rosario della Città di Pordenon umiliss.mi servi, e sudditi di V. Ser.tà viene dal moderno Condu=tore del Dazio Macina, ed imbottadura nel nuovo compar=so di esso appostato debitore di somma, che eccede non solo la limitaz.ne rogata in passato nelle precedenti condotte, ma trascende inoltre di gran lunga il solito consumo, a cui deve per altro corrispondere l'impu=taz.ne del pagam.to da farsi p. conto del Dazio med.mo

Non essendo riuscito al d.o povero Convento d'ottenere sull'altrui esempio dal d.o Conduttore la ben giusta riforma e minoraz.ne della somma stessa; e vedendosi negl'incontri delle nove condotte esposto agl'arbitrj de Con=duttori del d.o Dazio, ricorre genuflesso al Trono Augusto di V. Ser.tà ed umilm.te implora, che dalla Publica maturi=tà, Prudenza, e Giustizia venghi determinata, e fissata la somma precisa a debito di esso povero Convento p. conto del Dazio stesso, e dalla med.ma appostato de=bitore nella Fiscal Camera d'Udene, alla quale averà a corrispondersi ogn'anno la summa stessa, come in altri Conventi si vede praticato, onde sarà il publico interesse, e rimossi i rovinati arbitrj de Conduttori, res=ti assicurata p. sempre la quiete a d.i Padri, che non mancheranno di porgere a Dio p. V. Ser.tà incessanti suppliche p. l'esaltaz.ne sempre maggiore di V. Ser.tà. Grazie.

1710

[illegible]

Supplica presentata al Ser.mo
Principe per ottenere la
grazia di pagare le Gravezze
nella Camera fiscale di Udine
dal nostro Convento di Pordenone

Li Ill.mi et Ecc.mi ... Luogot.te ... vista le ricercanti ... restanti ... parte ... Dom.ni Ord.ri ... che sij separata la partita della lor annua contribuzione per il dazio della macina de gross. anni dal debito imposto al Comun d'esso Luogho, e che sij distintam.te appostata in questa Fiscal Camera a loro carico la loro quota ... l'Ordini ... e particolarmente li due ultimi 21 Gen.o, e 5 ... 1717, e considerate ragionevoli le loro istanze d'indemnità al Publico interesse, hà decretato, che da ... Ministri ... incombe, sia piantata ... partita separata di ... 39:14 all'anno, ... importar dell'ultima annata da essi come sopra pagata a mano di quel Commune, per esso ... d'altrettanta summa esser data la bonificazione a quel Commune nella sua partita, ...

... Sagredo Luog.te

... Ord.o ...

Tratta dall'Original nella filza de Dazj Sett.re 1717 esistente in questa Cam.a ...

...

... Ord.o ...

Nos Antonius Grimani ... Venet. Locumtenens
Patriae Fori Julij ...

Fidem facimus ... ...

...

...

1729. 1739

Grazia ottenuta dai consorti di Cordovado, e Valvasone di pagare il macinato de' grossami sotto Camera Fiscale di Udine

Per la macina di Cor-
dovado, e Valvasone

Copia

Tratta dal Lib.o Ducal seg.to [illegible] esistente nell'Uffizio della magnif.ca Fiscal Camera d'Udine

Aloysius Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nob. et Sap. Viro Michaeli Pisani de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Julii dilecto salutem, et dilectionis affectum. Essendo concepita in termini, che niente pregiudicano al publico interesse, la terminazione, che vi siete accomodata con le vostre 9 corrente del pres.te anno con la quale resta separata la partita dell'annua contribuzione de' SS. Possessori di S. Dom.co della Chiesa della B. V. di Cordovado, per il dazio macina e ... mi, da quello, di cui è appostato in codesta Camera Fiscale il Comun stesso; Noi concorriamo a consolar l'istanze de' SS. supplicanti con l'approvazione della terminazione stessa, dovendo voi far appostar debitrice la ditta de' SS. stessi, e sollevar d'altrettanta summa il Comun stesso, com'è di giustizia.

Dat. in n.ro Ducali Pal. die 26 Martii indic. VII. 1729

[illegible]

Udine dall'Uffizio stesso li 30 ap.le 1729

Noi Michiel Pisani per la Serenis.ma Republica di Ven.a Luogotenente Gn.le della Patria del Friuli etc. Facciamo fede, come il sopras.to [illegible] Cancell.o Fiscal è nostro [illegible] al quale s'è sottoscritto

Udine li 30 ap.le 1729

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.mi Sig.ri

Havendo saputo li P.P. Domenicani Oratori umilissimi essere le V.V. S.S. Ill.me Deputati per la nuova Tassa della Macina, e Vino à loro si presentano per renderle un fedele conto del loro numero, e consumo, onde possano su d'essi fare un giusto ripartimento della commune gravezza. Rapresentano per tanto, qualmente essendo essi al numero di quindeci vengono a consumare di Formento (oltre quello racogliesi, possono ne recinti del loro Monistero, e va esente d'ogni gravezza) sacca venti in circa e di Vino Catesa la grossa racolta d'Uve nella loro Braida, ed il poco uso de Religiosi alcuni de quali vagliono di pura aqua) un Anno per l'altro Bote due a questa misura. Però rapresentano a pietosi giusti riflessi di V. V. S. S. Ill.me, essere eglino ne passati Anni stati agravati più del giusto onde ben tre volte sono stati costretti far ricorso al Principe Serenissimo, che gli hà benignamente uditi, e colla suprema sua autorità in due Ducali hà impedita, se non in tutto almeno in parte l'esorbitanza. Ora pertanto, che l'Affare nelle mani ritrovasi di V. V. S. S. Ill.me sperano dalla loro clemenza tutto quel solievo, che loro per giustizia si deve, onde niente più restino agravati di quello conviene giustizia, che essi implorano anche à motivo di quel fervoroso zelo, e di quelle caritative premure colle quali notte e dì s'affaticano pel bene Spirituale di questo popolo senza riportare alcun temporale emolumento, onde ben giusto sembra che trattandosi di gravezze sieno almeno mirati con ochio di clemenza e trattati colla possibile [illegible] ... della Grazia di

1720

supplica presentata dal Convento gli Ill.mi Sig.ri Deputati di Pordenone, onde sia fissata una giusta tassa per la macina et imbottadura dei Pagari dello stesso Convento.

Ve:do Convento
Macina -- ₰37:10
Imbotadura ₰18:12
Sumo ₰56:2

Re:de Monache
Macina - ₰75:-
Imbotadura ₰40:-
Sumo ₰115:-

Ser.^mo Prencipe

Comesso dalla Pietà della Ser.^tà V.^ra à noi Padri Domenicani dell'osservanza la construzione d'una Chiesa in honore della Verg.^e S.^ma del Ros.^o nella Terra di Pordenone; che pure si va effettuando secondo la dispositione testamentaria de q.^m N. H. s. Aluise Givardi; per cooperare ad opera sì pia anco il s.^r Christoforo Badini Nob. di d.^a Terra à motivo di pura Carità esibisce trenta roveri consistenti nel suo Bosco di Pradolino 5, ò 6 miglia discosto da d.^o Loco

Supplichiamo perciò humilm.^te la Ser.^tà V.^ra per la benigna licenza di fare il taglio di detti 30 roveri nel prenominato bosco, affine che aggevolata la fabrica con tal caritatevo sussidio si possi vedere il compim.^to della med.^ma e sicchè potiamo in quel sac. Tempio porgere alla Maestà Divina incessanti le preci per l'aumento di d.^a ser.^ma Serenissima, e conservaz.^e dell'Ecc. V.^ra Gratia [illegible]

Ducendosi ... [illegible] ... comma ... à quei della Terra

... overndosi massime con-
... trine un ponte di non ... loca questa in cui ...
... fà duopo impiegarvi ... quame acciò
si communichi à quei della terra ... che 4

[illegible]

a [illegible] al [illegible] [illegible]
del taglio di 30 giovani
nel bosco del [illegible] [illegible]
Badini.

Bresm.

Ser.mi Prencipi

...agò io ... i Sig.ri Cons.ri ... tini erano in pru... [accorto] nelle sue deliberazioni tal che non si ...

Aprendendo noi Padri Domenicani dell'Osservanza alla nostra humilissima supplicatione presentata avanti la Ser.tà V.ra per la benigna esentione dal taglio di 30 Roveri esistenti nel Bosco di [illegible] di ragione del ... [illegible]

[illegible] ... di onori ...

... [illegible] la consecutione [illegible]

... del Trono della Serenissima Repubblica [illegible]

... supplichiamo humilmente ... [illegible]

suddi Roveri coll'esentione della solita contributione ... ~~avvertendo che~~ delli ... [illegible]

... stato per ... Roveri, ~~[illegible]~~ ... ~~non puo contribuirsi~~ ... trattandosi d'opera, che deve ...

ad onore della ... Vergine particolar Protettrice ... Serenissima Repubblica, ne haverà anco ... motivo sempre maggiore di ... come ...

...

di lei ... Lorenzo Mezzan. ...

[illegible]

e supplicar al Eccel.mo Principe
per ottenere in esecuzione
del decreto solito pagamento
per cadun rovero nel taglio
di 30 roveri del Zadini.

Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Fedel Giurato — Sopra le instanze di questi S.S. Comunisti avressimo noi stessi riveduto il bisogno in cui sono di far un riparo al acque nella fossa confinante al loro comune, onde mantener la stradella, che da communicazione co. Borgo, e che agevola il concorso di quegli abitanti alla Chiesa dal che ne nasce in conseguenza il magg.r culto per S. Dio — Rimarcato in seguito da noi occor. vere per l'aggiustamento stesso almeno cinque Roveri senza li quali ... di facilitar l'affluenza delle ... in la ... di Dio ad onore sempre più grande del med.mo ci incarichiamo di portarci nel Publico Bosco del ... o sia di S. Marco in queste pertinenze et ivi bollarete, e ricentrarete alli ... per l'effetto come sopra cinque roveri effetto ... urgenze della circonferenza da noi giudicata col fatto sopra ... e ci riferirete indi ... Pordenone in ... 1750.

Ill.mi ed Ecc.mi ... Dal Fiore coniare, incontro col Reg.ro Citad.; sottoscritte, e sigillo ...

di Fedel Lorenzo Mezzan. ... 1750.

[illegible]

1751 14 Giugno

Copia legalizata della facoltà rilasciata da Sua Ecc.za Pisani General di Palma per il taglio di cinque Roveri nell'occorrenza della rilevata necessità del ripsaro &c. come appar nella med.ma Copia 1751.

Cop.ª 1760: 16 Gen.ᵒ in Preg.ⁱ

Dimostrano le m[illegible] diligenti inquisiz. del Mag.ᵗᵒ alle dal la povertà vera, in cui sono li P.P. Domenicani osserv.ᵗⁱ di Pordenone, perche oltre non aver la minima rendita, non vanno nep: pur questuando, e vivono miserand.ᵗᵉ con le sole elemosine delle loro Messe. Ben esaudibile perciò comparisce la loro istanza d'esser soccorsi dalla Carità Pubb.ᶜᵃ con due St.ᵃ di Sale all' anno e tanto più, che il valore di essi non ascende le Lire dieci di piccoli, e che gl' Ingneg.ʳⁱ Genli hanno spiegato in Cott.ᵒ il Loro assenso. Concorrendo però il Senato all' [illegible]

[illegible]

1751 14 Giugno

1751 14 Giugno

Memorie circa li Rastelli della Sanità
estese nel Aprile 1761.

I Certo è che questo nostro Convento di Pordenone ha pagato per d.i Rastelli l'anno 1711 nel Mese di Feb.ro, l'anno 1713 nel Mese di Gen.o, Maggio e Novembre, e Dicembre, l'anno 1714 nel Mese di Feb.ro, l'anno 1715 nel Mese di Novembre, l'anno 1716 nel Mese di Gen.o, Marzo, e Giugno. Ciò costa dal Libro intitolato Esito dell'Ospizio dal 1697 Luglio sino al 1718 Settembre, esistente nel nostro Archivio.

II Certo è che questo Convento dall'anno 1716 sino all'anno corrente 1761 [illegible] le non ha pagato per d.i Rastelli, non ritrovandosi un tal pagamento nè nel d.o Libro dell'Esito, nè negli altri Libri posteriori di Esito.

III L'anno 1760 fu mandato più volte dalli Sig.ri Deputati della Sanità di Pord.e il Fante della Città al Convento, acciò si pagasse per d.i Rastelli e sempre gli fu risposto, che il Convento non intendeva di pagar niente. Vedendo d.i Sig.ri Deputati di non poter riscuotere tralasciarono di più mandare il Fante al Convento, onde niente in fatti si pagò.

IV Nel principio poi dell'anno 1761 ritornò il d.o Fante al Convento per riscuoter il pagamento di nuova ratta per d.i Rastelli: e gli fu risposto, che li PP. non intendevano pagare, se prima non vedevano il titolo da mostrarsi da' Sig.ri Deputati pel quale fossero obbligati a pagarvi.

V Intanto il P. Priore scrisse a Cordovado, ove erano tenuti da [illegible] tempo Rastelli con guardie anche di [illegible] per informarsi da que' PP. se essi pagassero per i Rastelli. Ed ecco la risposta datagli dal P. [illegible] Savorini 13 Marzo 1761: „M.to R.do P. Priore, dopo che abbiamo prese le nece„ssarie informazioni [illegible] rispondervi che sebbene nel Diploma del „Magistrato sopra la Sanità diretto a tutto per la Patria del Friuli, che sta affisso „ne' Rastelli, e che comanda la guardia da farsi a [illegible] ritrovarsi „che s'intendono comprese nell'obbligo di far la guardia le persone tanto privi„legiate, che non privilegiate: a[illegible] però di un Decreto di questo [illegible], ed anche

„de' Soldati, che sono alla custodia non vengono sotto tali persone nè i Sig.ri
„ Giurisdicenti, nè i Preti, e meno i Frati, o Regolari. Il fatto questa è la mate-
„ ria qui in Cordovado, e per quanto io so, anche in Valvasone, ove nè meno il
„ famiglio nostro fu obbligato (benchè abbiano tentato di obbligarlo) a concor-
„ rere o pagare la sua cotta in tempo che io era in Valvasone". Sin qui
il P. Vadoini

[illegible] Marco Barbaria [illegible] 4 Marzo così gli rispose: „una dimanda
„ simile di pagare per li Rastelli della Sanità, molti anni sono, fu fatta [illegible]
„ [illegible] pretendendo che il Convento dovesse soccombere pro rata, o manda-
„ re una persona al Rastello secondo il Rodolo; ma li RR.PP. d'allora ricorsero a
„ [illegible] [illegible]mente, e questi comandò, che il Convento dovesse intendersi esente
„ ed anche fece un ordine molto pungente rispetto a quelli che volevano che il
„ Convento soccombesse. Queste carte, quando io era a Valvasone, li ho lette e
„ stiano in Archivio nell'Armaro subito dietro la porta nel cancello, o sotto
„ o sopra in quello, che si apre verso il muro confinante col Dormitorio, dove
„ erano le polizze del [illegible] ed altri miscellanei. Questi, che nell'anno, nel
„ quale quei di Valvasone domandarono, erano li Rastelli per timore d'infezio-
„ ne negli Uomini. Del resto nè qui in Cordovato, nè in Valvasone in questi
„ ultimi anni, che sono i Rastelli per gli animali bovini alcuno mai ha dimandato che il Convento paghi".

VI Nello stesso tempo che fu mandato il Fante al nostro Convento, per riscuotere il pagamento delle tasse, fu mandato anche al Convento de' RR.PP. Min. Conventuali per lo stesso fine, ma altro non riportò che la risposta medesima [illegible] data da noi. Il P. Cecchian allora Guardiano del Convento scrisse al P. [illegible] [illegible] in Portogruaro per informazione, a cui ebbe in risposta, prima, che colà li Regolari non pagavano cosa alcuna per i Rastelli; dipoi, che essendosi portato ad abboccarsi su di ciò coll'Ecc.mo Inquisitor alla Sanità, esso gli espresse, che i Regolari erano affatto esenti da una tal gravezza. Con occasione poi che il d.o P. Guardiano si portò a Venezia, consultossi di questo affare col Fiscale dell'Ecc.mo Magistrato della Sanità, e questi parimenti

rispose, non esser compresi i Castellari ne' pubblici editti sopra di ciò pro
mulgati, governandosi però Pordenone co' proprj statuti, oltre essere
che vi sia qualche special Legge su questo punto; ma doversi star avver
titi di non credere a parole, nè fidarsi di qualsisia asserzione dell'esisten-
za di una tal legge, finchè non viene mostrata, e non si è veduta co' pro
prj occhj, e dopo tutto questo, esser bene il farla esaminare da chi si
aspetta per rilevarne con sicurezza l'autenzia, e valore della medesima.

VII Finalmente li 11 di questo stesso Mese di Aprile furono levati intieramente tutti i
Rastelli, e più non si parlò di pagamenti sino al presente.

VIII Essendo poi capitata nelle mani del P. Andrea Loriguzzi Scrittore di Valva-
sone la lettera indicata dal P. Marco Barbaria, non già di S. E. Luogotè-
nente, ma dell'Ecc.^mo ~~Inquisitore~~ Proveditore alla Sanità, ai SS.^ri Giurisdicenti
di Valvasone, ce ne trasmise la copia, che è del seguente tenore:

„Sp.^li Ill. SS.^ri Par a noi cosa assai stravagante, che costì, come ci viene rap-
„presentato, si pretenda di astringere li PP. Domenicani di codesto Convento
„delle Grazie a far le guardie ai Rastelli del luoco, il che non essendo di con-
„venienza, incarichiamo le Sp. Sp. V.^re S.^rie a non portarle alcuna molestia, ma
„senza obligare tutti gl'altri alle medesime custodie, come resta prescritto da
„nostri Proclami mentre anco li stessi Religiosi faranno la parte a servizio-
„ne detta materia con le Loro continuate Orazioni al Sr Iddio per la preser-
„vazione dello stato, e tanto eseguiranno, e se le raccomandiamo.
„ Udine 29 Gen.^o 1681
„ Pietro Barbarigo Proveditor alla Sanità.

Memorie circa i Rastelli della Sanità.

Osservazioni

circa l'obbligo, che si pretende abbiano li nostri Padri di far pubblica Scuola a' Secolari in Pordenone, esposte nel Mese di Agosto dell'anno 1761; nel fine delle quali notasi non aver li nostri Padri in Pordenone alcun obbligo rigoroso nè di predicare, nè di confessare &c.

Perchè in varj tempi, e specialmente in quest'anno alcuni Signori di Pordenone hanno preteso, che i nostri PP. abbiano obbligo di far pubblica Scuola a' Secolari in questa loro Città o in forza di promessa fatta da' PP. nel dimandar l'assenso di fondare in essa Città il Convento, o in forza di convenzione stabilita poi fra li PP. medesimi, e la Città stessa, o in forza di altro titolo gravoso, perciò si è giudicato prezzo dell'opera lasciar a' posteri le seguenti osservazioni, colle quali si dimostra affatto insussistente la loro pretesa.

I Prendendo dunque la cosa da' suoi primi principj mi fo in primo luogo ad esaminare la supplica presentata da' nostri PP. del Rosario di Venezia in data 20 Maggio 1690 all'Ill.mo Consiglio di questa Città per ottenere dal medesimo l'assenso di fondare in essa il Convento. Eccio la supplica tratta dalla copia che conservasi in quest'Archivio nel Lib. A, carta 33

„ Adi 2 Giugno 1690
Sopra la Loggia

„ Consiglio

„ Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Pod.r
Ill.mi Sig.ri Prov.ri e Giud.i e Cons.ri

„ In argomento della stima, che i Padri del S.mo Rosario di Ven.a retribuiscono al merito di cotesta Città risolvono di immortalare la sorte memoria-
„ le dell'Ecc.za V.ra et a VV. SS. Ill.me supplicandole concorrere con il loro benigno
„ consentimento alla elettione a essi Padri fatta in ord.e alla ultima volontà del fu
„ N. H. Ghirardi Benefattore, per cui sortiscono la libertà di eleggersi una Città

2

„in Terraferma, dove fondar possano un Convento sotto l'adorato Nome
„di Maria Vergine del Rosario, dottato delle rendite del med.mo Religiosis.mo
„Testatore. Per la Pietà de' Cittadini, e per la nobile, e salubernma costitu-
„zione sito in concordanza della Sub.ma Sovrana Volontà si determinano à
„sortire questa felice parte per haverla a servire negli Esercitij dello Spi-
„rito, nella coltura dell'anime, nelle dottrine, e nelle scienze.
„Con questa viva fede confidano nelle gratie dell'Ill.mo Sig.r, che vorrà
„d'abbracciare con Paterno affetto una Religione osservante, che le sarà
„sempre devotiss.ma Gratie &.
„ Venetia 29 Maggio 1690
„ Devotissimi et obblig.mi Servi
„ i Padri osser.ti dell'Ill.mo Rosario."

Ma chi ben riflette vede subito, da una tale supplica non potersi racco-
gliere una vera promessa di far scuola a' Secolari. Imperocchè di quelle pa-
role per aver a servire la Città negli esercizj dello spirito, nella coltura
delle anime, nelle dottrine, e nelle scienze quale di grazia è il senso na-
turale, ed ovvio? Questo certamente, acciochè stabiliti i Religiosi nostri in
Pordenone possano a servizio della Città impiegarsi negli uffizj propri del
nostro Istituto, che sono, oltre la pratica delle ecclesiastiche funzioni, pre-
dicare, confessare, insegnare [illegible] Dire pertanto i PP. supplicanti, che se
dimandavano l'assenso per fondare il Convento in esecuzione della testamen-
taria volontà Girardi, non lo dimandavano per solamente celebrare le Messe
al Fondatore, per essere semplici Capellani, per solamente uffiziare la Chiesa,
e del resto starsene affatto oziosi; ma lo dimandavano anche per esercitare a
servizio pubblico gli impieghi propri del loro istituto. Pretendasi dunque pu-
re, che con tal maniera di parlare abbiano i nostri PP. dichiarata, ed espres-
sa la loro buona volontà di predicare, confessare, ed insegnare secondo lo spiri-
to del nostro Ordine, non mai però potrà provarsi che a ciò si sieno obbligati
con vera promessa. Infatti come è mai verisimile che per ottenere di questo

Ill.mo Consiglio il solo sollissimo assenso di ergere un Convento sino da' fondamen-
ti tutto a spese del legato Girardi, in un fondo da comperarsi con soldo dello
stesso legato un Convento, dissi, che doveva poi mantenersi col medesimo legato
senza un menomo aggravio di Pordenone, e suo distretto, anzi con suo tem-
porale, e spirituale vantaggio; come è mai verisimile, che i nostri PP. abbia-
no da se stessi spontaneamente voluto con una detta promessa assumersi
sudetto rigoroso obbligo di predicare, confessare, coltivar le anime negli esercizj
di spirito, e far scuola a secolari, e scuola non ristretta, o alla sola Filosofia, o
alla sola Morale; ma estesa a qualunque scienza?

II Detta supplica fu li 2 Giugno dell'anno stesso 1690 accettata dall'Ill.mo Consi-
glio, e fu presa parte come segue: „letta l'istanza suddetta de' M. RR. PP.
„Osservanti del SS.mo Rosario vadi parte, che quella sia admessa colli patti,
„modi, e condizioni, che saranno proposte, e maneggiati da' tre soggetti da de-
„putarsi a tal effetto, dovendo essi riferire il trattato, e maneggio a questo Pub-
„blico per l'approvazione. Ballottata restò presa a pieni voti." Li tre sog-
getti deputati furono Li Sig.ri Antonio Motense, Antonio Amalteo, e Fran-
cesco Oria. Con questi non si venne a stretto maneggio, e trattato da' nostri
PP. prima del Maggio dell'anno 1692 {avendo li nostri PP. giudicato bene, ot-
tenuto l'assenso di questa Città, avanti di passar oltre colla medesima, ottener
anche dal Ser.mo Principe, e da Roma le facoltà necessarie per la fondazione
del Convento in Pordenone} nel quale giunsero da Venezia a Pordenone spe-
diti dal Consiglio del Collegio del SS.mo Rosario li PP. Giacinto Bigontina,
Alberto Dabacco, e Girolamo Castelfranco deputati dalla Religione. Ciò di
cui si trattò da questi PP. colli d.i Sig.ri Deputati fu la compera del luogo di
S. Filippo, per vendere il quale avevano li stessi Sig.ri Deputati ottenuta dall'
Ill.mo Consiglio con parte 10 Maggio 1692 una pienissima facoltà. Si esibì
da' PP. per d.o luogo di esborsare alla Città $ 1000, e di pagare la pensione vita-
lizia annua di $ 50 al Sig.r Ettore Orio, della qual pensione era aggravata la
Città stessa. Li Sig.ri Deputati all'opposto pretendevano, oltre la pensione Orio,

ƒ 1200, e di più pretendevano imporre obbligazione di mantenere Lettori di Filosofia, e di lasciar uffiziare nella Chiesa di S. Filippo da certo Prete, sua vita durante, una Mansionaria di alcuni giorni alla settimana. Nulla però si conchiuse, perchè li PP. non vollero nè accrescere sopra li ƒ 1000 da loro esibiti, nè assumersi altri obblighi. Da tuttociò (che vien riferito nella Storia della fondazione di questo Convento scritta dal P. Daniele Danielli soggetto di singolar probità, e dottrina, che fu Vicario Generale della nostra Congregazione, e due volte Lettor primo del Collegio di Venezia, e cui fu principalmente addossato il maneggio di questa fondazione) chi non vede aver li PP. del Rosario di Venezia colle parole della supplica: per aver a servire la Città negli esercizj dello spirito, nella coltura delle anime, nelle dottrine, e nelle scienze, semplicemente voluto esporre sotto gli occhj di questo Pubblico gl'impieghi proprj del nostro Istituto, e dichiarare la loro pronta volontà di esercitarli a servizio di questa Città, senza però assumersi obbligazione di esercitarli più gravosa di quella, a cui siano tenuti in forza delle proprie Costituzioni?

III Sciolto il congresso senza aver niente conchiuso si partirono li PP. Bigontina, Tabacco, e Castelfranco disgustati dal mal tratto di uno de' Sig.ri Deputati, cioè del Sig. Amalteo, per Valvasone. Intanto li 13 Maggio 1691 si radunò l'Ill.mo Consiglio di questa Città, e fu presa parte come segue: "non essendo sortito alli Sig.ri Deputati nell' interesse delle Case, e Chiesa di S. Filippo di conchiudere con li sud.ti PP. del Ss.mo Rosario, sebben procurato l'avantaggio possibile a beneficio di questo Pubblico, ridurre il prezzo a ƒ 1100, oltre l'aggravio Sorio. Vadi parte, che sia concessa facoltà a' medesimi Sig.ri Deputati di poterlo risolvere ancor con ƒ 1000 esibiti da' P. sud.ti PP. oltre l'aggravio del sud.to Sorio." Presa una tal parte lo stesso Ill.mo Consiglio scrisse li 16 Maggio dell'anno sud.to al Sig. Marini suo inviato in Venezia così: "se li sud.ti PP. capiteranno a Pordenone le sarà da' Sig.ri Deputati in ordine alla parte di questo Consiglio stipulato l'istromento con tutte le condizioni descritte nella notarella fatta di mano di uno di essi sud.ti PP. Tanto vogliamo V. S. Ill.ma insinuati

Infatti parlò subito il Sig.r Marini co' PP. in Venezia; ma n'ebbe in risposta da loro, doversi fare le dovute riflessioni avanti di riassumere altri maneggi. Ricercato poi nell'Ottobre dell'anno sud.o 1692 il d.o Sig.r Marini dal nostro P. Pietro Martire Bertagna quali fossero le condizioni, alle quali (venendo il caso) dovesse stipularsi l'istromento, le scrisse di proprio pugno sopra di un foglio: I $ 1000 per l'Oratorio, case, e pertinenze del loco di S. Filippo: II il vitalizio di un censo legatario (cioè dei $ 50 Ovio) III resterà cesso tutto senza imaginabile altro aggravio, o riserva. Ciò nulla ostante li PP. stettero saldi in non voler per allora altri maneggi in tal punto: e quindi restò arenato ogni trattato per qualche anno. Rigettata adunque da' PP. Bigontina, Fabano, e Castelfranco la condizione gravosa dell'obbligo di mantenere un Lettore di Filosofia, che li Sig.ri Deputati pretendevano addossarci si restringe questo Pubblico alle sole due condizioni esibite da d.i PP., di esborsare $ 1000, e di pagare l'annuo vitalizio Ovio, e si dichiarò, che avrebbe cesso tutto senza imaginabile altro aggravio, o riserva. Tanto è lungi dunque, che noi per convenzione fatta con questo Pubblico siamo obbligati a fare scuola a' Secolari, che anzi dal Pubblico stesso siamo stati dichiarati per parte sua liberi affatto da un tal obbligo per la terza condizione di sopra esposta, che il tutto resterebbe cesso senza imaginabile altro aggravio, o riserva.

IV Nell'Agosto dell'anno 1695 si ripigliarono li maneggi, e li trattati per mezzo del Ill.mo Sig.r Comendatore Fra Girolamo di Pers riflettendo i nostri PP. da una parte, che il luogo di S. Filippo non era capace per fondarvi un Convento, e dall'altra parte, che il comprarlo assolutamente poteva pregiudicar loro per comperar poi altro luogo capace per la d.a fondazione avevano sin al sud.o anno sospeso ogni trattato colla Città risoluta di volerli obbligare alla compera del luogo di S. Filippo. S'interpose adunque il d.o Sig.r Comendator Pers per raggiustare le passate differenze tra' PP. e la Città, onde la Religione nostra fosse stabilita in Pordenone. Si ripigliarono li maneggi, e li trattati, ne' quali (come costa dalla Storia più volte citata cap. 13, e da un carta intitolata sumario de' trattati avuti) nel Lib. A, carta 133)

mai però si parlò dell'obbligo di mantenere Lettore di Filosofia, o di altra
scienza. Fu presa anche parte a pieni voti dall' Ill.mo Consiglio li 8 di-
cembre 1695 di dar a godere per uso, e comodo de' Religiosi nostri la Chiesa
e case di S. Filippo coll' obbligo di esborsare ₤ 3000, e di pagare l'annuo
vitalizio all padre Ovio: ed in essa parte non si ritrova altro patto, che il
seguente, cioè, che ad libitum di questa Comunità si possano riavere detta
Chiesa, Case &. coll' esborso del detto dinaro: non s' impone altro obbligo a'
RR.PP., che di mantenere, e conservare dette Chiesa, e Case nell' esser loro: ne
altro riservasi la Comunità, che le poche rendite della suddetta Chiesa.

V Vedendo i nostri PP. di Venezia, che l'affare dello stabilimento della Religione in
Pordenone dalle cose riferite principiava a prendere buona piega, e
sperando un esito felice pei maneggi del più volte lodato Sig.r Comenda-
tor di Pers, scrissero a questa Comunità significando l'aggradimento lo-
ro nel veder accolta la Religione con pienezza di voti, e superate le difficoltà,
che ritardavano i loro desiderj; la speranza che avevano di una celere con-
chiusione; e l'obbligo, che restava in loro di contribuire all' affetto della Comu-
nità colle fatiche proprie della Religione a pro della medesima. Ebbero la
risposta de' Sig.ri Podestà, e Giudici del tenore seguente diretta al P. Remigio
Giovanni allora Rettore del SS.mo Rosario di Venezia: „alle dimostrazioni della
„grande gentilezza di V. P. R. ci vediamo tenuti a un rendimento di parti-
„colari grazie: e si assicuri, che così nel pubblico, come nel particolare la sua
„degna Religione sarà accettata, ben veduta, ed ~~accolta~~ assistita con ogni affetto,
„restando sicuri del buon servizio di Dio a nostra grande consolazione, e glo-
„ria della sua Religione, rassegnandoci, quali &.ª„ In queste convenienze
esercitate da' nostri PP. colla Città, e dalla Città co' nostri PP. può forse de-
dursi qualche patto reciproco rigorosamente obbligante per parte de' PP.,
cioè di far la Scuola a Secolari, e per parte della Comunità di assistere
la Religione con ogni affetto.

VI Si venne finalmente alla conchiusione dell' affare, e dopo l'acquisto fatto da' PP. del

luogo del Sig.r Montereale situato nel Borgo detto della Colonna per i=
fabbricare il Convento; e nel 1697 si stipulò, li 12 Giugno, l'Istromento
to dal S. Leonardo Bagassini come Procuratore de' PP, e dalli Signori,
Antonio Amalteo, e Antonio Motense Deputati della Città per mezzo
del Sig.r Valentino Marchetti Pub.o Nod.o In questo Istromento dicesi, che
essere già stata impartita da questo Pubblico la facoltà di edificare un
Convento colla parte presa li 12 Giugno 1690 in ordine alla supplica a
presentata da' PP. del Rosario nel giorno stesso. Già una tal supplica è
stata da noi esaminata sul bel principio, osservando, che in essa i PP.
non fecero che una nuda esposizione degl'impieghi proprj del nostro
Istituto, dichiarando il loro animo di esercitarli a servizio della Città,
in cui dimandavano di essere ammessi per dar esecuzione al testamen-
to Girardi. Qui osservo di più, che sebbene nella parte presa in ordine
alla detta supplica dicasi, che sia ammessa con li patti, modi, e condizioni,
che saranno proposti, e maneggiati da tre soggetti da deputarsi a tal effet-
to; che furono li stesso nominati Sig.ri Amalteo, Motense, e M.r France-
sco Oria; tutte le facoltà nondimeno dall'Ill.mo Consiglio agli stessi Sig.ri
Deputati dipoi concesse con le varie parti prese li 10, e 13 Maggio 1692
e 8 Dicembre 1695, non riguardano, che la sola vendita del luogo di S.
Filippo: nè di altro essi Sig.ri Deputati diedero parte all'Ill.mo Consiglio di
maneggi, e trattati avuti co' PP, che circa detta vendita. Ma torniamo
all'Istromento. In esso si stipula dipoi per l'esborso di $ 1000 la cessione
dell'uso, e del godimento del Luogo di S. Filippo con facoltà a' PP. di va-
lersi ad uso di Religione delle Case, e come più loro piacerà, ed aggraverà;
e più di tutti li utensili, e paramenti sì della Chiesa, come della Sagrestia.
Ma co' quali obblighi? Eccoli: con obbligo a' PP. di pagar al Sig.r Ettore
Oio l'annua pensione di $ 50 sua vita durante: e di mantenere, e con-
servare le fabbriche stesse nell'esser loro senza alcuna pretesa di miglio-
ramenti in caso di ricupera. Con obbligo alla Comunità di manutenzione, e

difesa del sopradetto luogo, tanto in giudizio, come fuori, contro cada una persona sì pubblica, che privata, a tutti i danni, spese, e interessi della Comunità stessa. Co' quali patti? Con patto espresso, che la Comunità quandocumque coll'esborso di ₰ 1000, e di quanto venisse impiegato da' PP. per liberare il suddetto luogo dalla sopraddetta pensione Ovio possi riaver il possesso di detto luogo, non potendo però in tempo alcuno mai essere astretta a far tale ricupera . . . nè potendo mai essi PP. essere privati del godimento del suddetto luogo, se non sarà prima seguito l'effettivo, e libero esborso in loro mano dei ₰ 1000, e di quanto fosse stato impiegato per estinzione della pensione Ovio. Vi sono in detto Istromento altri obblighi, altri patti, altre riserve? Nell'altro affatto. Ora se da questa Città fosse stato imposto a' nostri PP. l'obbligo di far scuola a Secolari nel dare il suo assenso per la fondazione del Convento; se un tal obbligo fosse stato accettato da' PP., doveva certamente spiegarsi nel riferito Istromento, con cui aggiustate tutte le passate differenze, superate tutte le difficoltà, e levato ogni ostacolo alla fondazione del Convento si ultimò l'affare, furono messi i PP. al possesso del luogo di S. Filippo, e si diede alla Religione libero l'ingresso in Pordenone.

VII Infatti dopo la stipulazione del riferito Istromento non si pensò ad altro da nostri PP., nè da' Sig.ri di questa Città, che a rendere più solenne l'ingresso della Religione, che seguì li 12 Luglio 1697 un mese dopo la stipulazione dell'Istromento suddetto. Entrati pertanto i PP. ad abitare come in Ospizio nel luogo di S. Filippo si diedero subito agli esercizj del nostro Istituto: erano assidui nel confessare, e amministrare la comunione a' Fedeli, predicavano ogni giorno festivo, promovevano la divozion del Rosario, e del Nome di Dio, come apparisce da attestato giurato 9 Maggio 1698. Non si faceva però da essi scuola a' Secolari: nè per tal omissione si sa, che si lamentasse la Città: segno chiaro, che li PP. non avevano ob-

bligo rigoroso di farla.

VIII ~~[illegible]~~ Il primo de' nostri PP., che cominciasse la Scuola in S. Filippo fu il P. L.r Candido Marinoni venuto a Pordenone verso la metà dell' Agosto 1713 destinato Vicario dell' Ospizio. Così attestò a me nel Luglio del presente anno 1761 l' Ill.mo Sig.r D. Stanislao Franceschinis Vicario di S. Marco, che fu uno de' primi Scolari, che frequentasse la nostra Scuola in S. Filippo, il quale mi disse, che avendo terminata con tre altri Giovani suoi condiscepoli la Rettorica sotto il pubblico Precettore di questa Città, nè essendovi in Pordenone chi insegnasse Filosofia, fu indirizzato dall'Ill.mo Sig.r Girolamo Gregoris al d.o P. L.r Candido, che poteva insegnar la Filosofia. Si portarono pertanto tutti quattro li Giovani accompagnati dallo stesso Ill.mo Sig.r Gregoris dal d.o P. L.r Candido a pregarlo della grazia d' insegnar loro Filosofia, ma questi rispose non potersi assumere alcun impegno senza la permissione de' PP. di Venezia, ai quali promise di scriver per ottenerla. Ottenuta la permissione compiacque li quattro Giovani, e per due anni insegnò loro la Filosofia. Se dunque dal 1697 sino al 1713 non si fece scuola da' nostri PP. in S. Filippo, nè si cominciò che per buona grazia de' PP. di Venezia dal P. L.r Candido alle preghiere, ed istanze del benemerito Sig.r Gregoris, e de' Giovani studenti, non è manifesto, che i nostri PP. non avevano alcun obbligo rigoroso con questa Città di far la scuola?

IX Al d.o P. L.r Candido successe come Vicario dell' Ospizio il P. L.r Giuntafrancesco Morosini venuto in Pordenone nel Giugno 1717. Anche questi, terminato da qualche anno il biennio di Filosofia del d.o P. L.r Candido, fece scuola in Pordenone per compiacere questi Signori, come mi attestò l' Ill.mo Sig.r D. Girolamo Pero altro Vicario di S. Marco, che fu suo scolaro. Al d.o P. L.r Morosini che da qualche anno aveva affatto abbandonata la scuola, successe il P. L.r Bartolomeo Cavallieri, soggetto per dottrina e pietà ragguardevole, venuto in Pordenone da Venezia nel Dicembre dell' anno 1721. Quest' ottimo Religioso, che

10

ancor vive, così si esprime in una sua lettera di risposta scritta a me dal suo Convento di Fara in data 4 Luglio 1761: „quando io fui mandato a Pordenone eravamo tre Sacerdoti, e poi quattro, tutti novelli in quel luogo, tras„feriti li precedenti Sacerdoti in uffizj rilevanti altrove. Non si pensò di saper „del passato, non vi essendo occasione, e motivo. Per quanto mi sovviene in„confuso, avanti di me era stata qualche sorta di Scuola o di Filosofia, o di „Morale, non so se fatta dal P. Candido Marinoni, o P. Morosini, o da tutti due „succeduti uno all'altro" (il P. Morosini difatti, per attestato del Sig.r Vicario Pio aveva fatta anche scuola di Morale). „Io fui mandato costà per confessare in „Chiesa, essendovi un sol Confessore, oltre il P. Mattioli Confessore delle Monache: „fummi data la patente per la scuola di Filosofia, ed io la feci mattina, e sera, „nè ho alcuna idea di pretese di codesti Signori, o di patti de' nostri PP. per la „scuola. Questo mi ricordo, che nel secondo anno del solito triennio per li Se„colari non molto dopo Pasqua, ritrovandomi incomodato, il P. Candido Ma„rinoni Vicario Pre. mi mandò a Venezia a regolarmi, per incominciar poi „il prossimo Settembre la Filosofia a' nostri Novizj. Appena giunto in Ve„nezia (oltre le raccomandazioni fattemi in voce prima di partire) mi capi„tò un plico di lettere di quei Signori, perchè facessi premurosissime istanze „alli Superiori, acciò mandassero costà per l'anno seguente altro Lettore. „Per quanto sembrami di ricordarmi, quelle lettere principalmente consi„stevano in preghiere, e rappresentanze del bisogno, e profitto della loro „Gioventù, e non in pretese di obblighi di patti, di rigore: nè mi fu riflettu„to obbligo di fondazione, e patti dal P. Andriussi Rettore, cui rassegnai „il plico suddetto. L'effetto di tali preghiere, e istanze fu mandare costà a „suo tempo il P. Ermenegildo Tonelli per far la scuola. Non so altro, nè mi „ricordo altro. Il P. Sabino, che fu in Pordenone anche a mio tempo, e fo„so, di maggior peso, e rimembranza, saprà dire forse di più". Sentasi pertan„to anche il P. Paolino Graziani Predicatore, capitato in Pordenone la prima volta li 27 Giugno 1711, che tuttavia vive in decrepitezza sana, nella lettera

di risposta scrittami dal suo Convento di Valvasone in data 19 Luglio 1761:
"Della pretesa di codesti Signori circa la scuola la cosa mi giugne nuova. Io sono
"stato costì assegnato tre volte, due in S. Filippo, e una nel Convento nuovo,
"e in tutte tre le volte, per lo spazio di sei anni in circa: nè ho mai sentito
"di essa, farne parola alcuna. Certo è, che non sempre in S. Filippo si è fatta
"la scuola: nè si faceva nell'anno 1721, che fu la prima volta, che venni asse-
"gnato in Pordenone, perchè il P. Morosini aveva tralasciato di farla, occupa-
"to nelle Confessioni di codeste Monache. Eppure nessuno di codesti Signori ha
"fatto mai alcun lamento, nè avanzata alcuna doglianza, che non si adempis-
"se all'obbligo della Scuola. Mi ricordo bensì, che il Rdo. Sigr. Girolamo Gre-
"goris fece istanza, ma come per grazia, al M. R. P. Candido Marinoni allo-
"ra Vicario Generale di un Lettore per erudizione di codesta gioventù; che
"lo esaudì col mandare il P. Lr. Cavallieri, che di fatti aprì la scuola, e la
"prosegui; ma non sò per quanto tempo." Sin qui il do. P. Paolino Graziani.
Ora così la discorro. La scuola, che da' nostri PP. ri alle preghiere, e alle sup-
pliche di questi Cittadini cominciata in S. Filippo per grazia, fu per grazia
proseguita con qualche intervallo di tempo dal P. Lr. Morosini, e poi, con in-
tervallo parimente di tempo, dal P. Lr. Cavallieri, e dal P. Lr. Ermenegildo
Donelli arrivato in Pordenone li 22 Novembre dell'anno 1723, come
costa dalle relazioni di sopra esposte: dunque non avevano li PP. nostri
alcun obbligo rigoroso di farla. Lic. li PP., che ne' primi tempi della
scuola furono in Pordenone attestano, come si è di sopra esposto, mai
aver mai inteso di pretese, di patti, di convenzioni, fondanti un obbligo ri-
goroso di far la scuola; ma anzi assicurano, che per ottenere Lettori pre-
sentavano questi Cittadini supplichevoli istanze a' Superiori: dunque non
vi sono mai state nè promesse, nè patti, nè convenzioni, fondanti obbligo ri-
goroso di far la scuola, se non nella mente di costoro, che non avendo nè lette
le carte, nè prese informazioni giuste, s'imaginano le cose a lor capriccio,
onde aggravare chi più lor piace.

X Dimorarono li nostri PP. nelle Case di S. Filippo, or facendo, ed or non facendo la Scuola, sino li 5 Giugno 1728, nel qual giorno con solenne processione passarono ad abitare questo Convento, e ad uffiziare questa Chiesa. Il fondo su cui furono fabbricati il Convento, e la Chiesa, fu comperato con soldo contante del legato Girardi, e la fabbrica dell'uno, e dell'altra fu fatta, e tutta a spese dello stesso legato: onde nè per detto fondo, nè per detta fabbrica si venne mai da' PP. ad alcun trattato con questa Comunità, nè fra PP. e questa Comunità seguì alcuna convenzione. Abitavano i PP. nel nuovo Convento, uffiziavano la nuova Chiesa; tuttavia però restava a loro disposizione la Chiesa, ed il luogo di S. Filippo, per l'uso, e godimento del quale, come di sopra fu detto, avevano esborsati ₰ 1000, e si erano obbligati all'annua pensione d'oro di ₰ 50, di cui anche si erano affrancati l'anno 1709 - 30 Dicembre. Ma, grazie al Signore, dopo varj passi, tutti inutilmente, riuscì loro di sbrigarsi della Chiesa, e luogo di S. Filippo, cedendolo li 18 Agosto 1728 al Rdo. Sig.r Canonico D. Giovanni Christofaro Gabrielli Prete dell' Oratorio per ₰ 1600, colle stesse stessissime condizioni, colle quali l'avevano dalla Comunità ottenuto. Nè per tal cessione seguì trà nostri PP., e la Comunità alcun trattato, nè alcuna convenzione.

XI Ecco pertanto li nostri PP., disimpegnati affatto del luogo, e Chiesa di S. Filippo al pacifico possesso del nuovo Convento, e della nuova Chiesa a spese del legato Girardi fabbricati da' fondamenti. Ed ecco i PP. anche nel nuovo Convento or a fare la scuola di Filosofia, or quella di Morale a' Secolari. Forse però, ad oggetto di mantenere dette Scuole ha fatto di poi questa Ill.ma Comunità qualche assegnamento a' PP.? è forse loro a tal oggetto stato lasciato qualche legato da persona privata? Per sopire forse qualche contesa insorta fra i PP. e i Preti massimamente per le processioni, e funerali si sono obbligati i PP. a far detta scuola? Nulla di ciò; come può ognuno assicurarsi dalla continuazione della Storia della fondazione di questo Convento, e dalle carte esistenti nel nostro Archivio appartenenti ai legati, alle contese,

XII Conchiudo adunque, non avere li nostri PP. alcun obbligo nè in forza di promessa, nè in forza di convenzione, nè in forza di altro titolo gravoso di far la scuola a' Secolari in Pordenone. Tutto il loro obbligo nasce dalle Costituzioni proprie del loro Istituto, fondato per insegnare, predicare, confessare. Come però le nostre Costituzioni sono in mano de' nostri Superiori, ai quali appartiene secondo le circostanze de' luoghi, delle persone, de' tempi o promoverne l'osservanza, o non promoverla: così un tal obbligo dalle Costituzioni stesse unicamente incaricato è in mano degli stessi Superiori, dai quali soli dipende, secondo le circostanze, farlo, o no, adempire.

XIII Resta da notarsi dalle cose di sopra distesamente esposte chiaramente inferirsi, non avere li nostri PP. in Pordenone alcun obbligo rigoroso di predicare, nè di confessare, nè di esercitare altri uffizj utili a' prossimi, nè di fare sagre funzioni (eccettuata sempre la celebrazione di Messe, a cui si sono di quando in quando obbligati nell'accettare certi legati di persone particolari) o in forza di promessa fatta a questa Città nel dimandarle l'assenso di fondare il Convento; o in forza di qualche convenzione da noi stabilita colla Città medesima; o di altro titolo gravoso; non essendo state fatte da' PP. alla Città altre promesse, nè essendosi stabilite altre convenzioni colla medesima, nè essendovi altri titoli gravosi, che quelli, e quelle, di cui si è parlato nelle da noi esposte osservazioni. Se si predica dunque, se si confessa, se si assiste agl'infermi, e moribondi, se si esercitano altri uffizj utili a' prossimi, se si fanno pubbliche sagre funzioni, tuttociò si fa da' Padri ~~nostri~~ mossi dal solo spirito del proprio loro Istituto fondato a procurare la salute dell'anime, non mai costretti da alcuna rigorosa obbligazione, che abbiano contratta con questa Città, o nel principio della fondazione di questo Convento, o dipoi.

Notizie circa l'annuo Sussidio ordinario.

Il Sussidio ordinario è un Tributo, che deve annualmente corrispondersi al Ser.mo Prencipe da tutti quelli, che possedono beni stabili, livelli, negozj, mansionarie o altri capitali o fondi fruttiferi, per li frutti, che da' medesimi si ricavano.

Sin dall'anno 1552 con lettere [illegible] de' 15 Novembre fu obbligata la Comunità di Pordenone all'annuo esborso di ₤ 1300 [illegible]. Parendo alla Comunità di dover andar esente da un tal aggravio, „in virtù de' suoi Privilegj, rispetto che questo Luogo [illegible] tutte „le altre Città e Luoghi" del Veneto Dominio: ed esser [illegible] te la tassa di ₤ 1300. fece pertanto per mezzo de' suoi Ambasciatori esporre all' Ecc.mo Collegio le sue rimostranze, da cui ammesse, e rimesse alla consulta de' Savj, fu con parte dell'Ecc.mo Consiglio de' Pregadi sotto li 8 Giugno 1553 stabilito circa il primo punto, che „ conciossiachè „la parte delli [illegible], che non eccettua alcuno, ma vole, che esenti e non „esenti privilegiati e non privilegiati debbano contribuire [illegible], „che da tutti Fidelissimi [illegible] si abbia [illegible] aiuto, che „[illegible] e intorno loro possono sopportare". Quanto [illegible] „fu preso et deliberato, che la limitazion data alla [illegible] Comuni„tà di ₤ 1300 per cadaun sussidio sia ridotta a 1000". (Instrumentorum Portusnaonis [illegible] III. [illegible] 75.)

Ritornati con queste [illegible] decisioni gli Ambasciatori [illegible] dovea la Comunità le sue mire a proporzionatamente distribuire il nuovo peso e ad assegnare a ciascuno de' possessori [illegible] getti la sua porzion adequata da soddisfare. Toccò [illegible] anche a' proprietarj del [illegible] di cui è [illegible] questo Convento, che [illegible]

pel corso di circa 150 anni in varie mani, finalmente con Ducali de' 22 Aprile 1697 fu data facoltà ai nostri Padri di farne l'acquisto, e ai 5 Giugno anno stesso ne fu stipulato l'Istrumento, e dato l'attuale possesso, con che passò ne' medesimi l'obbligo di soddisfare per la tangente dell'annuo sussidio al medesimo fondo annessa. Egli è bensì vero, che sopra porzion del medesimo vi è fabbricata una Chiesa e l'attual abitazion de' Religiosi, per qual riguardo si essa porzione che altra contigua per l'estension di campi quattro, ch'è la maggior parte della clausura, secondo le Leggi, dovrebbe esser esente dal tal gravezza; egli è però vero altresì, esservi altra porzion di fondo fruttifera fuori di clausura, e non compresa nell'attual abitazion de' Religiosi, e perciò soggetta al sussidio e per il Ser.mo Prencipe con parte de' 5 Luglio 1690 concedette ai nostri Padri di fondar il Convento in Pordenone con condizione, che il fondo deva esser tenuto sempre alle gravezze col Laico {Lib. A c. 112}: e li stessi Padri nel costituto de' 7 Agosto 1696 e pro[...] fessarono obbligati e tenutti pagare le gravezze del loro pervenuto ai Laico in tutto e per tutto. {Lib. B. c. 15}. Nè per gravezza di Laico altro certamente deve intendersi, che l'annuo sussidio ordinario: primo perchè non è soggetto questo Luogo ad altra gravezza che a questa: secondariamente perchè così l'intesero li Padri medesimi, che maneggiarono questi interessi ne' primi tempi della fondazione, e così lo resero nel titolo di un impianto di questo aggravio, che leggesi in un squarcio, o vacchetta annessa al Catastico primo A p. 26 ne' termini seguenti: Sussidio annuale, che si paga alla Comunità di Pordenon per il Terreno Monterdan

Certò egli è adunque l'obbligo di questo Convento di contribuir la sua tangente per l'annuo sussidio; non così certo però è il tempo in cui cominciò a contribuirla. Le prime memorie, che intorno a ciò si ritrovano sono il sopracitato impianto. Ecco le stesse parole del medesimo.
„1717 p.° Ott.e Il P. Vic.° attuale Giant.° Morosini depositò nella Cancella-
„ria di questa Magn.ca Comunità L 13: m.a di Cam.a; e questo per saldo delli
„sussidij ordinarj, et estraordinarj dal 710 fino 716; protestando di nulli-
„tà alla Tassa fatta di L 4 all'anno, e di voler usare delle proprie ragio-
„ni contro detta Tassa come troppo eccedente." Qual fine abbia fatto il qui riferito deposito non si rileva da alcun Libro di esito, o altro Registro di questo Archivio; come neppur si trova chiaramente espresso qual effetto abbiano avuto le notate proteste. Puossi non ostante argomentare averlo esse avuto favorevole, ed esser stata regolata la ingiusta eccessiva tassa: poichè nel Libro dell'esito della Fabbrica nel mese di Luglio 1722, (ch'è il primo sborso, che trovasi notato dopo il surriferito deposito), si dice: dato per il sussidio di anni 4 sco la moneta di camera a ragione di una lira e soldi 4 all'anno, sei lire 15 soldi.

Ridotta pertanto a termini più moderati questa gravezza, continuossi dipoi a soddisfar per la medesima sullo stesso piano, sebben con qualche piccola variazione. Dal d.° anno 1722 sino al 1727 non si trova registro. Nel Genajo dello stesso 1727 si esborsò p. il 1725 L 1:16 corr.te e colla stessa summa si soddisfece sino al 1731 exclus. Nell'anno poi seguente si trova notato L 1:18, e negli altri due seguenti L 2 -. Indi p. il 1734 si contò L 1:17, p. il 1735 L 1:19 p. il 1736 L 1:18, e p. i 2 seguenti anni L 2:1 p. ciascuno. Si tornò poi indietro, e p. il 1739 si diede L 1:15, p. il 1740 L 1:18 p. ciascuno de' 3 seguenti anni L 1:6½, p. il 1744 L 1:13, p. il 1745 L 1:12, e p. il 1746 L 1:13,

Dopo cui non fu più fatta alcuna mutazione sino all'anno corrente 1763, come rilevasi dalle ricevute annesse a quelle del Dazio della macina e imbottadura in libretto a parte; e dai Libri dell'esito del Convento. Ne' quali devesi avvertire esser registrato per 5 anni, cioè dal 1741 sino al 1746, aver il Convento pagato l'annuo sussidio per la Casa fuori dell'Horto, supponendo forse chi così scrisse, dover tutta la Clausura, come abitazion attuale de' Religiosi andar esente da un tal aggravio: ma per errore.

Riflettendo poi li Signori Deputati all'esazion di questo Tributo, e per alcuni anni, che per compier la summa de' ₤ 100 tassata a questa Comunità doveva essa aggiugnervi del proprio, essendo mancate alcune Ditte, e occorsi altri accidenti e variazioni, pensarono perciò in questo anno 1763 di venire a una nuova rotazione. E per non aggravar alcuno più del dovere cominciarono ad accrescer a ciascuno un soldo per Lira; nè ciò bastando per formare la fissata summa, ne accrebbero un altro, e così fu aggravato questo Convento di ₤ 3 all'anno sopra li ₤ 33 pagati dal 1746 sino al presente: e ciò il Condotto Montereal aggravato già sin da principio. Indi si risolsero li detti Sig.ri Deputati ad annotare a tutti quelli, che dopo l'ultima ratazione fatta nel 1730 avevano comprati, ereditati, o in qualunque modo conseguiti fondi o capitali fruttiferi la rispettiva porzion di sussidio contribuita già dagli antichi proprietarj de' medesimi. Che però essendo pervenute nel Gennajo 1762 a questo Convento l'eredità o il legati [illegible] Anna M.a Bega Vidimana consistente in C.i 6 posti in Azzano, in una Casetta situata in Pordenone dal Convento venduta per ₤ 100, che furono [illegible] a livello a [illegible] Valentin [illegible] di Morai [illegible]; e in un altro livello di ₤ 200 [illegible] [illegible] Agostino, e fratelli [illegible] di S. [illegible] [illegible]

e tre capitali soggetti al sussidio; perciò in riguardo di questi s'imposero ₤ 2:16 da sborsarsi annualmente e ciò conforme alle leggi, secondo le quali queste imposizioni devono essere di 13 bezzi per ogni ducato che ricavasi dal capitale e li 3 sopranotati capitali rendono ₰ 26 in circa. Ne deve far difficoltà ad alcuno, che li campi sud. siano nella giurisdizion di S. Vito e non di Pordenone; poiché nella sopracitata parte de' 18 Giugno 1553 fu dichiarato, che questa „contribuzione sia et s'intenda esser non solamente per li beni posti nel luogo di Pordenon e suo „territorio, ma per li beni ancora, che possedono in altri luoghi della „Patria ..... li quali siano sottoposti a questa contribuzione", esenti però dalla contribuzion della Patria.

Stanti adunque le cose come sono al presente, dovrà questo Convento sborsare ogni anno ₤ 3:12 per l'annuo sussidio ordinario; cioè ₤ 1:16 pel fondo Montereggale; e ₤ 1:16 per l'eredità Bega la qual summa dovrà proporzionatamente distribuirsi a peso de' capitali della medesima, come fu stabilito con Consiglio 9 Maggio 1764; cioè ₤ 1:4 pel livello Saleggin e ₤ :12 per li beni di Azzano, e pel livello Renaldy dai quali detraendosi ₤ :2 a riguardo di cancelleria, e tra ne 6, che devono provvedersi dai prò di questi 2 capitali, e ponendosi a peso del Convento, resterà a conto di questa eredità ₤ 1 ogni anno da sborsarsi pel sussidio, e da notarsi nel libro della [illegible] intitolato [illegible] alla partita delle spese annue Bega insieme cogli altri aggravj nell'esito di detta partita

Copia della Prima Lettera del dº M. R. Priore Comi al P. F. Mocalino Retto Priore di Pordenone.

Molto Rdo Prē Priore Prone Colmo

Suppongo che la V. S. M. R. avrà preso il governo del suo Priorato, e però scrivo a Lei sopra un affare che per se stesso dispiace non meno a me che a tutti gli altri, e dispiace altresì per le sue [illegible] oggi otto è qui arrivato il P. Grappini, ma in quello stato d'infermità ed impotenza che lo rende inabile a tutto, specialmente a celebrare la Messa, oltre agl'altri incomodi e spese, che in adesso e durante lo stato di sua inabilità che Dio non voglia abbia ad essere quello di tutta la vita sua conviene e converrà sostenere. Una tale infermità il nostro Religioso l'ha incontrata essendo attuale Priore di cotesto da me Venerato Convento, nè da essa si è mai rimesso; onde secondo le leggi di giustizia tocca a codesto Convento soggiacere a tutte le spese che per il vitto e per altri motivi saranno necessarie, essendo per una [illegible] circostanza chiara la legge che Conventus infirmi tenetur ad expensas, e per l'altra non volendo alcuno negare che il Prior del Convento non appartenga a quel Convento, del quale è Priore. È vero che questo è il Convento di sua assegnazione; ma ciò non trova che essendo Priore d'un altro Convento, appartenesse nello stesso tempo a questo, ma solamente che terminato il suo governo, senza nuova destinazione, fossimo tenuti a riceverlo qui, come pur troppo è accaduto, ma senza nostro pregiudizio. Sano e salvo questo [illegible] da qui nel servizio d'altri Conventi; sano e salvo questi Conventi hanno debito di restituirlo a quello di sua assegnazione e mi [illegible] ce bensì che una tale disgrazia tocchi al Convento di Pordenone, come [illegible] mi dispiace che a questo tocchi quella di avere qui un Religioso in tale stato; ma se Dio ha voluto così, bisogna che uno e l'altro Convento abbi pazienza: e se a codº Convento tocca il peso di mantenerlo, a questo tocca l'aggravio molto maggiore di averlo qui in tale stato. Già si sa che il Convento di cui uno è Priore [illegible] per giustizia a mantenerlo sano ed infermo. [illegible] bene ed [illegible] e questo appunto è il [illegible] al Convento di Pordenone. [illegible] questo il Convento di sua assegnazione ha portato il peso di doverlo ricevere nello stato miserabile in cui ritrovasi; il che non sarebbe accaduto, se non fosse qui stato assegnato: e l'essere il Convento di Pordenone quello dove era Priore quando è stato sopragiunto dalla fatale sua infermità, porta seco l'aggravio di averlo a mantenere durante tale stato. [illegible] il P. Grappini è partito da qui sano e salvo per servire i suoi

Convento

(I)

Conventi, sono già sei anni da lui impiegati in tre Priorati successivi; il
debito di tali Conventi giusta le leggi del equità e della giustizia è di [illegible]
[illegible] Convento [illegible] è stato [illegible] contro
l'equità che mentre il Religioso impiegasse stesso a beneficio d'un terzo
il Convento [illegible]
[illegible] nell'attuale servizio d'un altro Convento, e questo appunto è
il caso presente, nel quale conviene altresì riflettere che se il Convento di
Pordenone non fosse tenuto a soccombere al mantenimento di questo
Religioso potrebbe accadere che uno se ne stesse venti o trent'anni lon=
tano dal Convento di sua assegnazione ed impiegato in servizio d'altri
Conventi (com'è il caso presente, essendo già sei anni da qui partito
il P. [illegible] sano e salvo da lui impiegati in servizio de' diversi
Conventi dove è stato Priore) potrebbe dissi accadere che il Convento d'as=
segnazione dovesse soccombere a tutti gli accidenti che nello spazio
anche longhissimo di venti e sei anni potessero avvenire al Religioso,
e mentre gli altri Conventi godono [illegible] di lui servizio, il Convento natu=
rale senza essere servito dovesse essere [illegible] contro
le leggi certamente del equità e della giustizia; poiché se è vero che
chi serve del Altare ha da vivere del Altare, perché non ha da esser
vero che chi serve un Convento ha da essere a beneficio ed a peso del Con=
vento medesimo? Mi risponderà forse che il P. Braggini non è più Priore
di Pordenone? E [illegible] controsia? Ma mi negherà forse lei che il male pre=
sente non le sia avvenuto essendo attual Priore di Pordenone, ed in conse=
guenza che codesto Convento secondo le leggi sia tenuto alle spese
annesse allo stato del male medesimo? Dirà che il Convento di Pordenone non
ha colpa alcuna in tale infermità. Ma che colpa anno i Conventi nelle
altre infermità? [illegible] devono [illegible]
vento di Pordenone non ha colpa alcuna [illegible] quello di Cividale?
Sano e salvo il P. Braggini è partito da qui già sei anni; sano e salvo è ve=
nuto Priore di Pordenone. Il Convento di Pordenone, come [illegible]
verno era tenuto rimetterlo a questo Convento, così è tenuto restituirlo tale
quale l'ha ricevuto; che tale lo renda, e non sarà tenuto ad alcun aggravio
[illegible] il che non ho fatto ad altro oggetto
se non perché veda la giustizia e l'equità della domanda che fo, non
dubito che questa giustizia ed equità non sia riconosciuta dalla P. V. M. R.
e da codesti degnissimi Padri; e però starò attendendo qualche riscontro delle loro
deliberazioni, che non [illegible] non siano per essere intieramente conformi
alla ragione ed all'equità. Con che distinti riverendi con tutti li suoi Religiosi,
pieno di vera stima mi protesto

D. V. P. M. R.

Cividale 26 Maggio 1763

Um.^o Divot.^o obb.^o Servo
F. Anastasio [illegible]

Copia della lettera del P. F. Cherubino Zelo Prior. di Pordenone al M. R. P. Anastasio [illegible] Priore di Cividale intorno la differenza insorta per la infermità del P. [illegible]

M. R. P. Priore [illegible]

(II)

Avvisato appena a questo Convento mi vidi onorato [illegible] gratissime [illegible] intorno l'affare del P. [illegible]. [illegible] io doveva per convenienza portarmi alle consuete [illegible] e [illegible] di noi portarmi da [illegible] non [illegible] e desiderava di prontamente rispondere; molto più [illegible] l'affare per se stesso e quanto [illegible] avvanza nella [illegible] sua meritavano qualche [illegible] riflessione. Era [illegible] da questi impegni presento prima a [illegible] riflessi della [illegible] quanto mi viene da suggerirle in proposito del punto controverso [illegible] e sempre con retta a fedeltà le sue parole [illegible] rispondendo a [illegible] prima [illegible] e corroborando insieme la mia asserzione non esser cioè il nostro Convento di [illegible] in [illegible] infermità del P. [illegible] a dover [illegible] anno della rinunzia fatta del Priorato:

Primieramente adunque ingenuamente confesso [illegible] almeno non trovarsi nelle nostre Costituzioni [illegible] nostre [illegible] la differenza [illegible] definizione [illegible] del caso nostro: Contuttociò sembra a me e a quanti de nostri Padri più di me illuminati che anno esaminato la presente controversia [illegible] le Costituzioni nostre e Capitoli [illegible] e le [illegible] argumenti [illegible] tutto ragionevolmente non [illegible]

I. Noi troviamo (nella [illegible] de [illegible] § 5) altre [illegible] Assegnazioni [illegible] ad [illegible]. Assegnazioni semplici quelle [illegible] non essere [illegible] come sono le figliolanze [illegible] Conventus (sono parole [illegible] nel luogo cit.) consuevit (prout [illegible]) providere [illegible] de toto victu ac [illegible] tam [illegible] quam infirmitati. Assegnazioni ad tempus sono quelle [illegible] assegnati [illegible] in un Convento da questo [illegible] o per [illegible] o per ragion di qualche uffizio. [illegible] (Declarationum [illegible] Romae 1680 [illegible] de Assignat. n. 7.) [illegible] assignationes Officialium [illegible] Confessorum Monialium [illegible] modi officia (exceptis assignationibus [illegible] qui [illegible] assignantur in [illegible] generalibus et [illegible] generali, [illegible] Institutionibus [illegible]

Priorum, Vicariorum localium et Predicatorum generalium) non esse censendas assignationes ad officia, sed assignationes simpliciter, ita quod assignati, post completa officia remaneant Conventuales eorundem conventuum in quibus prefuncti sunt predictis officiis, donec avocentur. » Chiara adunque è la distinzione tra assegnazioni semplici e quelle ad tempus.

II. Noi troviamo in oltre (nel luogo cit. delle Costituz. § XI) « Fratres extra Conventus quorum sunt filii assignati ad tempus (idest ad exercitium seu officium certo tempore durans et determinato) completo illo certo tempore (ex quo sunt absoluti ab assignatione) intelliguntur assignati in Conventibus quorum sunt filii, nisi Superior eos aliter assignaverit. » Soggiunge « Priores expleto eorum officio intelligantur assignati in Conventibus quorum sunt filii nisi aliter a Superioribus assignentur. » Fontan. verb. de Prior. Convent. n: 33.

III. E qui torna bene l'osservare ch'essendosi nella nostra Congregazione abolito l'uso delle figliolanze, furono invece sostituite le assegnazioni che semplici dalle Costituzioni si chiamano per distinguerle da quelle che diconsi ad tempus. E che tutto il jus che porta seco la figliolanza resta a condizione annesso alla semplice assegnazione. Conciochè tutto ciò che dalle nostre leggi viene disposto riguardo alle figliolanze deve necessariamente aver luogo (nel sistema nostro presente) nelle semplici assegnazioni, e non mai nelle assegnazioni ad tempus come son quelle de Priori, e Vicarj locali ecc. come si è detto (n.° 1.) Laonde se nel Fontana (loco cit. n.° II.) leggesi « Priores expleto eorum officio (lo stesso deve dirsi si amoti fuerit vel officium dimiserit) intelliguntur assignati in Conventibus quorum sunt filii » noi dir dobbiamo ubi simpliciter assignati sunt e così del rimanente, come vediamo praticato.

IV. Ora ecco il nostro primo argomento. Il Convento dov'è uno figlio o vogliam dire ov'è semplicemente assegnato è tenuto provvedere (Religioso) de toto victu vestitu et aliis huiusmodi etc. (vid. n. I). Il Convento del P. Frappini è codesto di Cividale. Dunque il Convento di Cividale tenetur providere al P. Frappini de toto victu vestitu etc.

V. Risponderassi forse che tutto l'argomento è vero parlando di un Religioso che attualmente si trova nel Convento di sua assegnazione, e nel medesimo si amala, non già di un Religioso che si amali essendo attualmente al servizio di altro Convento.

VI. Ma rispondo che l'argomento è vero ancora nel caso che un Religioso rimosso dal proprio nativo Convento ad tempus sive ad exercitium aliquod nell'attuale suo uffizio si amali; non già nel tempo medesimo che dura nell'offizio, nel qual caso è obbligato mantenerlo il Convento ove si attrova impiegato come dirassi. Perochè nel caso nostro seguita la rinunzia, è evidente che il Convento del P. Frappini non è il Convento di Pordenone a cui più affatto non appartiene, ma il solo e l'unico di Cividale a cui prima era ed è simpliciter assegnato. Questo siccome propriamente è il suo vero e legittimo Convento, e non altro; così questo soltanto sarà tenuto

providere etc. conciossiachè s'egli è un Priore, per ragion del suo offizio du=
rante il medesimo e ad tempus, soltanto destinato al servigio del Convento
di cui è Priore, potrà fare bensì che il Convento medesimo durante il
suo uffizio teneatur providere etc. come ha fatto questo Convento di Pordeno=
ne con il P. Frappini essendo attual Priore; ma non mai che cessando Egli
d'esser Superiore, non cessi a un tratto ogni e qualunque obbligo di
spesa per il medesimo: Conventus autem (infirmi) dicono le Costituzioni
(dist. 1. cap. 7. §. 2.) ille dicitur, cujus est filius: Priores (nel luog. cit.
del Tort.) expleto proprio officio intelliguntur assignati in Conventibus quo=
rum sunt filii. Ora il Convento di cui è figliuolo, o (ch'è lo stesso)
a cui è simpliciter assignatus il Padre Frappini è quello di Cividale.
Il P. Frappini expleto officio di Priore di Pordenone vel eo dimisso
(ch'è lo stesso) s'intende assegnato in Cividale. Dunque Cividale
tenetur (non solo riguardo, ma) providere de toto victu vestitu et aliis
hujusmodi tam tempore sanitatis quam infirmitatis.

VII. È vero che le nostre Diete dicono che Conventus infirmi tenentur
ad expensas; ed in virtù di tal legge vorrebbe il reverendissimo P. Priore
di Cividale obbligar questo Convento alle spese etc.

Ma oltrechè come si è detto Conventus infirmi, ille dicitur cujus
est filius, o sia cui simpliciter est assignatus; la legge delle Diete
chiaramente parla a favore di que' Religiosi infermi, che essendo asse=
gnati simpliciter in qualche Convento vengono per mancanza di Medico
mandati ad altro Convento affinchè ricuperar possano la perduta sanità,
non già a favore di que' Religiosi, i quali assenti dal proprio naturale
a qualche uffizio in altro Convento ad certum tempus, com'è il caso nostro
presente, in cui il P. Frappini non viene mandato a Cividale a risanarsi
destinatione curæ Medici, ma vi viene mandato a Cividale come al proprio
Convento di assegnazione. Ecco com'è chiarissimo il testo del num. 27
» della Raccolta delle nostre Diete: « Ne Religiosi infirmi necessaria
» Medici cura destituantur ordinamus ut superiores illorum locorum et Con=
» ventuum ubi non adest Medicus possint ac debeant si infirmitas exigat
» mittere suos Religiosos infirmos ad alium conventum Congregationis propin=
» quiorem ubi Medicus adsit. Prior autem teneatur illos caritative suscipere
» et in omnibus ad sanitatem recuperandam necessariis providere. Conven=
» tus tamen infirmi ad expensas teneatur.

VIII. Nemmen suffraga il Convento di Cividale l'altro caso di un
Religioso simpliciter assegnato in qualche Convento nel quale ammalatosi
e dopo una sufficiente necessaria medicatura o per moto del Superior
Maggiore o per insinuazione de' Medici locali rimosso dal suo no' vien
assegnato ad altro Convento ove poco dopo avvisato ricade nuovamente
nel medesimo male da cui fu altrove sopragiunto. Imperciocchè intanto
questo secondo Convento non è tenuto alle spese, ma il primo; perchè al
primo era simpliciter assegnato, ed in forza della consuetudine introdotta
fra noi e comprovata co' fatti (tra quali anco noi ne siamo stati parte.

nella Persona del su P. Quintiliano) apparisce al più vivo l'aggravio del Religioso infermo. Nel caso nostro, il P. Grappini non ha avuta asse-gnazione semplice in Pordenone, ma soltanto destinazione al Priorato. Il Convento di sua assegnazione è quello di Cividale, quale sempre si consi-derava come Convento proprio ancorchè vivesse da quello lontano tutto il corso di sua vita in uffizi Priorali. Onde se il Convento proprio dell'assegna-zione tenetur providere tam tempore sanitatis quam infirmitatis, ed il Priore expleto suo officio si intende assegnato al proprio Convento; per-chè dovrà il Convento di Pordenone soccombere alle spese.

IX. Molto più che potrebbe dirsi e ancor provare che il male da cui è stato assalito il P. Grappini in Pordenone non è (e pur è) male nuovo o che abbia qui avuto principio. Primieramente noi sappiamo per attestazio-ne di più d'uno de nostri Religiosi che anche da Novizio in detto Con-vento di Cividale il povero Padre era sottoposto alle medesime fantasie per sollecitarlo dalle quali i Superiori avvedutamente lo tenevano sempre impiegato. In oltre noi sappiamo per confessione del P. Grappini, essersi rovinato a Cividale, di poi a Calvatone e a Cortevato. Sappiamo per confessione del medesimo, che già otto anni in Calvatone gli venne il stes-so medesimo che provò in Pordenone, e che sempre ha persistito nella falsa opinione di essere morto da colpo apopletico. Sappiamo per confession del medesimo, che dopo i premori i scuotimenti (che poi furono il princi-pio del male ec.) avuti nel principio di Dicembre dell'anno scorso non si assali-rano più nel mese di Febraio di quest'anno. Sappiamo che tutti i Medici da quali fu veduto il P. Grappini senza il consiglio han giudicato e giudicano non aver avuto il male che decantava nè averlo. Sicchè dunque tutta la fatale infermità del P. Grappini incontrata in Pordenone si riduce a una risvegliata opinione già concepita avea e a una in-oltre elevata fantasia non mai a vero real male. Comunque ciò la-sci che non ci cale su questo punto fondar nostre ragioni, passiamo a corroborar l'argomento.

Confermazione dell'antidetto Argomento

X. Per dove le Costituzioni nostre e delle assegnazioni *ac tanto* non fanno differenza dalle destinazioni de Priori (Vicarj) quali sono uni-formali a quelle de Studenti che dalla loro Provincia sono mandati in ... allo studio generale, come apparisce dal testo ... di ... n.° 1. *§ pluribus* ... Ora per qual oggetto mai le Costituzioni nostre determinano
» riguardo ai Studenti I.° che quicquam in aliquo studio per tres annos
» *et ultra* fuerint commorati ipso facto sint ab ipso studio absoluti » ...
» ... de Studentibus cap. ... text. ... II.° ... elapso (triennio) non possint
» (in ... text. lit. f.) amplius in eodem studio permanere » III.° che
» sin autem sine legitima causa (loc. cit. ... f) extra Conventum cui ...
» ... fuit assignatus, ultra quatuor menses fuerit commoratus, ad Conventum
» suum rem ... omnino » ... Simili parimente è quello in ...
celebrato in Roma l'anno 1608 ... quod ... de Studentibus n.° 29

" determinatae ac distincte precipit omnibus Fratribus, qui ad alias Provincias
" studiorum causa mittuntur, ut peracto studiorum suorum tempore quamprimum
" ad suas Provincias revertantur ": e nel n.° 30 " Dum ad suas Provincias
" revertuntur, vel in sua Provincia studium compleverint intelliguntur assi=
" gnati in Conventibus, quorum sunt Filii "; se non perchè le assegnazi
oni dei Studenti, essendo ad tempus et studii causa, compito questo tempo,
non più appartengono al Convento dello studio gente ma a quello ove sono
figlioli o semplicemente divennero poi assegnati, al quale tocca, mi è stato
detto di sopra a mantenerli? È vero che nel tempo del studentato
Priores Conventuum (n.° 34) in quibus sunt studia equaliter de necessariis
" providere debent studentibus extraneis ac propriae Provinciae ", ma termi=
nato questo tempo non appartiene forse al Convento di loro assegnazio=
ne il provederli? Tale è il caso di uno che si assuma dal natival
Convento al governo di un altro. Fino a tanto che egli è in actual eser=
cizio del Priorato, il Convento dov'è actual Priore providere tenetur al me=
desimo de necessariis e qui non ci ha dubbio. Ma compito il suo uffizio
(in qualunque maniera ciò accada) non più appartiene al Convento me=
desimo, e però non più sarà obbligato al di lui mantenimento. Chi
dovrà dunque mantenerlo, se non il di lui Convento originale al quale
spetta e ove è assegnato? Se il Religioso volesse rimanersi altrove
non si potrebbe obbligare a far ritorno al proprio Convento? Anzi se
il Convento ove dimora, o volesse dimorare, non volesse mantenerlo
ad longum tempus come in fatti nessun debito gli corre, nè in forza di
Legge, nè di assegnazione, non toccherebbe al proprio Convento riceverlo
e mantenerlo? Oltre a ciò, dato il caso, che pur può e suol succedere
che un Studente nel Convento di Studio generale ov'è mandato, si amma=
lasse nel tempo del triennio, terminato il triennio si può mai obbligarlo
al mantenimento dello studente. Mi si risponderà di no giudiziosa
mente, perchè non appartiene più a quel Convento di cui non è figliolo,
e al quale non è più assegnato, ma al proprio natival Convento. Otti=
mamente. E non è questo il caso nostro in terminis? Supponiamo, ed era
tanto che il P. Gaspital sia stato assalito in Pordenone e assalito da mal
reale, che ne seguito da ciò? Ne segue che durante il tempo del suo uffizio
il Convento di Pordenone era obbligato a mantenerlo: terminato l'uffizio
a quel di Cividale; perchè Priores expleto proprio officio intelliguntur, ...

Secondo Argumento

XI. Ella è cosa certa secondo li Capitoli genli presso il Font. verb. de
Bonis Frat. defunct. n.° 1. che tutti li beni di quei Religiosi, i quali o sono
figlioli, o sono semplicemente assegnati in un Convento appartengono al
Convento medesimo. È cosa certa altresì (apud Font. loc. cit. n.° 2.)
che i medesimi beni appartengono al Convento, ove i Religiosi sono figlioli
o semplicemente assegnati allora ancora quando o per ragion di un uffizio
o per ragion di studio, o altro vengono ad tempus assegnati ...

" Convento fuori dell'Originale " omnia Priorum Conventualium inventarium
" Presidentium, ac Vicariorum locorum atque Absentium bona totaliter ad
" eorum originales Conventus spectant "; di maniera che se un Priore o Vi=
cario locale in Prioratus (vel Vicariatus) munere e vivis tollerentur apud
" Font. verb. de Prior Convent. n° 54) " omnia eorum bona integraliter ad
" originales illorum Conventus spectant. " Però i nostri Padri nel Capitolo generale
celebrato in Barcellona l'anno 1574 dell. ult. registrato dalle Costituz.
" Dist. 2. cap. 14 de Saidone lett. 6. lit. I. dicono " declaramus, et declarando
" omnino precipimus ut in distributione bonorum fratris defuncti servetur
" constitutio videl. si contingat aliquem non simpliciter, et ad tempus propter
" studium tantum vel officium assignatum mori ex vi constitutionum in cap. 14
" Dist. 2. bona illius fratris remaneant sint totaliter illius conventus suis et
" Filius, ut saepe contingit de fratribus qui de suo Originali Conventu ad Priora=
" tum assumuntur. " Sarà dunque conseguente ancora che i Conventi di tali
" Religiosi saranno obbligati non solo a riceverli, ma a mantenerli ritor=
nati che siano sani o infermi. Perocchè se hanno l'utile de' loro benef=
ciali a loro spettanti, perchè non devono avere ancor l'aggravio del loro
mantenimento? Tutti i beni del P. Fragnini che aveva essendo attual Priore
di questo Convento o quelli quae hereditario (è il testo quinto del cap. 14.
della Dist. 2. delle nostre Costituz.) iure obtinuit, vel ei obvenit, sunt Conven=
tus sui originalis; e per la medesima ragione e qui fosse morto doveva
questo Convento restituir al Convento di Cividale omnia bona, perchè
existimi in Prioratus munere alliatus e vivis esset integraliter ad originalem
ejus conventum spectant. E il Convento di Cividale vorrà solo i vantaggi
del Religioso, lasciando a questo Convento il solo aggravio? Mi pare che
ciò non sarebbe conforme alla giustizia e all'equità.

Resta dunque a conchiudere dal fin qui detto appoggiati ai sodi fon=
damenti delle Costituzioni de' Capitoli gli, e delle nostre Leggi non esser il nostro
Convento di Pordenone a nulla tenuto, per l'infermità del P. Fragnini avendola
l'avesse incontrata qui, a codesto Convento di Cividale dal giorno della
rinunzia fatta del Priorato. Vengo ora alla lettera, ove comincia il R.
P. Priore Comi a propor le sue ragioni.

Testo della lettera del R. P. Prior Comi.

" Una tale infermità il povero Religioso l'ha contratta essendo attual
" Priore di codesto da me venerato Convento, nè da essa si è mai rimesso. "

R. Per non ripetere di continuo le cose stesse, mi contenterò di accen=
nar soltanto il luogo, ove più diffusamente si è parlato. Supponiamo
... ... il P. Fragnini abbia incontrata la infermità essendo attual
... di Pordenone (che pur almeno è assai dubbia come si è detto
al IX.) che ne cava per conseguenza il stimatiss. P. Priore? Udiamo
le sue parole.

Testo " Onde secondo le leggi di giustizia tocca a cod. Convento sogg. a
" re a tutte le spese che per il vitto, e per altri motivi saranno necessarie;
" essendo ... ... la legge ... Conventus infirmi tenentur
" ad expensas; e per l'altra non potendo alcuno negare che il Priore del Con=
vento

" vento non appartenga a quel Convento del quale è Priore. "

R.º Guai a noi P. Priore riveritissimo se una tale conseguenza da Lei caduta avesse luogo nel caso presente. Il punto però sta ove la citata chiara legge che Conventus infirmi tenentur ad expensas non suffraga punto alla causa di codesto Convento: e noi abbiamo osservato che le Diete nel luogo citato parlano di quelli infermi, che simpliciter assignati in un Convento vengono mandati a curarsi in un'altro per mancanza di Medico, e abbiamo ancora provato che Conventus infirmi nel caso nostro è quello di Cividale e non di Pordenone (Vid. n.º VI. VII. VIII.) Nessuno poi nega che il Priore non appartenga al Convento di cui è Priore; anzi diciamo colle nostre leggi che appunto perchè appartiene al Convento del quale è Priore questo è obbligato a mantenerlo sano e infermo durante l'attual uffizio di Priore. Quindi è che il Convento di Pordenone ha incontrate senza contrasto [illegible] [illegible] le spese per curar il P. Frappini nel tempo che fù attual Priore fino alla sua rinunzia. Ma dunque sarà tenuto questo Convento a tutte le spese anche dopo la fatta rinunzia? Questo è ciò che neghiamo appoggiati alle ragioni addotte di sopra ne' fondamenti di nostra asserzione.

Testo. " È vero che questo è il Convento di sua assegnazione. Ma ciò non " prova che essendo Priore di un'altro Convento appartenesse nello stesso " tempo a questo; ma soltanto che terminato il suo governo, senza nuova " destinazione fossimo tenuti a riceverlo qui, come pur troppo è accaduto " ma senza nostro pregiudizio. "

R.º Ma tutto riveritiss.º P. Priore se è vero che codesto Convento sia quello dell'assegnazione del P. Frappini, noi abbiamo vinta la causa. Abbiamo detto di sopra (n.º I.) a che sia tenuto il Convento di assegnazione semplice riguardo al Religioso: abbiamo di più osservato (n.º II. e III.) che Priores exiliato vel dimisso proprio officio intelliguntur assignati in conventibus, quorum sunt filii, e sia alti simpliciter, non assignati. Sicchè ne segue da ciò 1.º che essendo attual Priore di Pordenone appartenesse a codesto Convento se non in quanto al mantenimento temporaneo durante l'uffizio di Priore, certamente quanto al jus di trasferirsi qualunque volta gli fosse piaciuto di rinunziar il Priorato a codesto Convento, quale avea anche [illegible] nel tempo medesimo (Vid. n.º XI.), 2.º che terminato il suo governo è tenuto codesto Convento e a riceverlo, e a mantenerlo sano e infermo anche con sopravegnente pregiudizio, nella guisa medesima ch'era tenuto a mantenerlo prima dell'assunzione al Priorato.

Testo. " Sano e Salvo questo Religioso è partito da qui per servizio di altri " Conventi; sano e salvo questi Conventi hanno debito di restituirlo a " quello di sua assegnazione.

R.º Anche concesso che il P. Frappini siasi sano e salvo partito dal Convento di Cividale, non ne seguita mica legittimamente correre debito ai Conventi di restituirlo sano e salvo: la ragione è che le Leggi nostre

(N:II) dichiarano che ex lato officio s'intendano assegnati al proprio Convento; che siano poi sani i Religiosi, siano infermi questo non pregiudica ai Conventi, ove sono stati assegnati di sempre. Di fatti se uno studente come abbiamo detto nel N: X. (ch'è il medesimo caso) venuto d'altra Provincia si amalasse nel tempo de suoi studj, terminato questo tempo sarebbe forse obbligato il Convento dello Studio generale a rimandarlo sano e salvo? Mai no. Ne vale il dire ch'è partito per servizio di altri Conventi. perchè altro è incontrare un male per servizio di un terzo, altro l'incontrarlo nel tempo del servigio. Toccai a trovare al riveritiss? Pre Priore che l'uffizio del Priorato o sia il servir in figura di Priore i Conventi abbia annesso l'aggravio di amalarsi. Poveri Priori se la cosa così fosse! Certamente se dovesse toccar anche a me questa fatalità vorrei ipso facto per salvar con tutta modestia ben molti migliaia contano mandare un [illegible] quantunque appena assaggiato che sì funeste apporta le conseguenze. Di più tocca a trovarsi convincentemente che il male del P. Grappini riconosca per causa il servigio prestato a Conventi, e individualmente a questo nel suo dimezzato governo. E poi le dirò ancora che quando si verificasse che il P. Grappini avesse dovuto soggiacere a infermità pel servigio prestato a Pordenone, tanto e tanto non sarebbe soggetto a spese di sorta dopo la rinunzia fatta, perchè le leggi nostre vogliono che expleto proprio officio Prioris intelligantur assignati al proprio Convento: con che resta assoluto Pordenone dall'aggravio intiero rispetto alla persona o sana o inferma del P. Grappini.

Testo. " Mi dispiace bensì che una tale disgrazia tocchi al Convento di
" Pordenone, come più ancor mi dispiace che a questo tocchi quella
" d'aver qui un Religioso in tale stato; ma se Dio ha voluto così bisogna
" che uno e l'altro Convento porti pazienza: e se a codesto Convento tocca
" il peso di mantenerlo, a questo tocca l'aggravio molto maggiore di averlo
" qui in tale stato. "

R. Anche a me dispiace una tale disgrazia (e a chi non deve dispiacere?) disgrazia cui ora è sottoposto totalmente codesto Convento di Bolsano. Parrebbe il riveritissimo P. Priore far concepire [illegible] Buona maniera di minor aggravio mantener un Religioso che semplicemente averlo in Convento. A me sembra però che il doverlo mantenere sia assai più gravoso e però sia molto più atto a far riscuotere il comune compatimento.

Testo. " Già si sà che al Convento di cui uno è Priore tocca per giustizia
" a mantenerlo sano e infermo a' li [illegible] dalle Leggi [illegible] anche
" nesi e questo appunto è il caso del P. Grappini rispetto al Convento di
" Pordenone.

R. Egli è incontrastabile che durante l'uffizio del Priorato il Convento debba mantenerlo sano e infermo. Così di fatti si è praticato con tutti, e così col P. Grappini: e il Convento di Pordenone si persuade che il medesimo P. Grappini non si possa in alcun conto lagnare.

Testo. " L'esser questo il Convento di sua assegnazione gli portato il
" peso di doverlo ricevere nello stato miserabile in cui ritrovasi; il che
" non sarebbe accaduto, se non fosse stato qui assegnato; e l'esser il
" Convento di Sorenone quello ov'era Priore quando è stato sorpreso
" dalla fatale sua infermità porta ad esso l'aggravio di doverlo mante-
" nere durante tale stato."

R. Il P. Priore stimatissimo nel esser codesto Convento il convento dell'assegnazione porta il peso oggi di riceverlo e di mantenerlo, ma non come se mai il P. Fraggini fosse partito da Sirisale. Nè potrassi mai trovare, stato ancora che sia stato sorpreso da tale infermità essendo attual Priore, che questo Convento debba soggiacervi, perchè una volta che lasciò d'esser Priore il P. Fraggini non ha che fare più nulla con questo convento (V.di N.o II)

Testo. " Come, dissi, il P. Fraggini è partito da qui sano e salvo per servi-
" zio d'altri Conventi sono già sei anni ed in cui impiegati in tre Priorati
" successivi il debito di tali Conventi giusta le leggi dell'equità e della
" giustizia è di restituirlo al suo naturale Convento tale e quale è stato
" ricevuto; essendo contro l'equità che mentre il Religioso impiega se stesso
" a benefizio d'un terzo, il Convento naturale debba soccombere al peso
" delle disgrazie che accadere gli possono nell'attual servizio di un altro
" Convento; e questo appunto è il caso presente."

R. Per l'amor di Dio il riveritissimo P. Priore non voglia obbligarci a far miracoli. Supponiamo che sia partito sano e salvo e che sia debito giusta le leggi dell'equità e della giustizia restituirlo tale e quale è stato ricevuto; ma come fare noi per osservare queste leggi dell'equità e della giustizia se non con inaudito miracolo fatto ancor ringiovanire di sei anni? Per altro sì se mentre il Religioso impiega se stesso come Priore a benefizio d'un Convento, e secondo la giustizia durante il di lui uffizio ha dovuto mantenerlo e spesato sì sano che infermo; secondo la giustizia altresì tocca al Convento naturale di soccombere da indi in poi al peso delle disgrazie, che senza colpa del Convento, ove fu Priore nel attual Priorato gli accadero.

Testo. " Nel qual (caso) conviene altresì riflettere che se il Convento di Sorenone
" non fosse tenuto a soccombere al mantenimento di questo Religioso potrebbe
accadere che uno se ne stesse venti o trent'anni lontano dal Convento di
" sua assegnazione ed impiegato in servizio di altri Conventi (com'è il caso
" presente, essendo già sei anni da qui partito il P. Fraggini sano e salvo
" da lui impiegati in servizio di diversi Conventi, dove è stato Priore) conce-
" pendosi accadere che il Convento d'assegnazione dovesse soccombere a
tutti gli accidenti che nello spazio anche lunghissimo di venti e più anni
" potessero avvenire al Religioso e mentre gli altri Conventi godono il di lui
" servizio, il Convento naturale senza esser servito dovesse esser sottoposto al
solo peso contro le leggi certamente dell'equità e della giustizia."

R. Può accadere e accade pur di fatto qualche volta e per venti e per trenta,

e per quarant'anni il caso: dunque è contro le leggi dell'equità e della giustizia. Se gli altri Conventi, in servigio de quali è impiegato il Religioso anno il vantaggio, anno pure l'incomodo e il peso di mantenerlo sano e infermo, durante il di cui servigio, ancorchè durasse mille anni. E se il Convento suo naturale non è servito dentro tal tempo, nè tampoco è sottoposto al peso di mantenerlo sano e infermo durante lo stesso tempo. E se qualche stato succede che debba ritornare al suo Convento infermo, ciò è senza veruna colpa dei Conventi che l'anno mantenuto e servito sino a quell'ora ciò è perchè il Religioso ha diritto di esser mantenuto dal proprio Convento e questo debito di mantenerlo. Aggiungiamo che il Convento naturale ha il vantaggio che, ancorchè in Privatus munere ecc. sollevetur duonas, licet integraliter ad eius Conventum spectant. Aggiungiamo che ciò ridonda in benefizio comune, cui deve ceder il particolare; perchè al bene comune appartiene, che un Religioso di un Convento s'impieghi molte volte in servizio d'altri Conventi; e per altro può e suol succedere che vicendevolmente un Religioso di que tali Conventi serva il Convento naturale di quegli....

Testo „ Poichè se è vero che chi serve dell'Altare, ha da vivere dell'Altare,
„ perchè non hà da essere vero, che chi serve un Convento, ha da esser a
„ benefizio e a peso del Convento medesimo.

R. Appunto nel caso nostro, mentre il P. Frappini serviva l'Altare, ossia il Convento di Pordenone era a benefizio e a peso del Convento medesimo. Ma cessando di esser Priore, ha cessato ipso facto di servir l'Altare o sia il Convento di Pordenone, e subito hà ritornato ad appartener all'Altare o Convento di Cividale: e però dalla rinunzia in poi il P. Frappini totalmente hà da esser a peso di Cividale.

Testo „ Mi risponderà forse che il P. Frappini non è più Priore di Pordenone? E chi lo contrasta? Ma mi negherà forse ciò che il male presente
„ non le sia avvenuto essendo attual Priore di Pordenone, ed in conseguenza
„ zà che codesto Convento secondo le leggi non sia tenuto alle spese
„ annesse allo stato del male medesimo?...

R. Decisivamente possiam negare assolutamente che di tutto il male presente sia avvenuto al P. Frappini, essendo attual Priore di Pordenone per le ragioni addotte. Di poi dato anche che qui fosse egli avvenuto, neghiamo esser secondo le leggi tenuto il Convento di Pordenone alle spese per le ragioni già addotte negli argomenti..

Testo. „ Dirà che il Convento di Pordenone non ha colpa alcuna in tale
„ infermità? Ma ne colpa anno i Conventi nelle altre infermità? Eppure
„ devono soccombere a tutte le spese „

R. Il Convento solo di Cividale hà la colpa, se così tale si ama di chiamar, d'esser il Convento di affigliazione, per cui è tenuto a ricever e mantener il Religioso sano e infermo, e però a soccombere a tutte le spese. E intanto il Convento di Pordenone non ha colpa, perchè dopo la rinunzia al medesimo punto non appartiene il P. Frappini.

Testo " E poi se il Convento di Pordenone non ha colpa alcuna, che colpa ha
" quello di Cividale? Sano e salvo il P. Drappini è partito da qui già sei anni:
" sano e salvo è venuto Priore di Pordenone; il Convento di Pordenone siccome
" dopo il suo governo era tenuto rimetterlo a questo Convento; così è tenuto
" restituirlo tale quale l'ha ricevuto; che tale lo renda, e non sarà tenuto
" ad alcun aggravio."

R. A tutto ciò stimo superfluo il replicar il già detto in tanti luoghi.

E qui con molta più ragione di sì pregherò di un benigno compatimento, se troppo forse mi sono esteso: il che ad altro fine non ho fatto e non perchè conoscasi la P. S. M. R. e tutti codesti degnissimi Padri quanto contra la giustizia e equità pretendere questo Convento dovesse soccombere a quanto domandasi. Come Padre e Padri di ragione, dottrina e criterio adorni, esaminati senza prevenzione i nostri fondamenti, resteranno persuasi esser interamente conforme alla ragione e all'equità, che codesto Convento sottoponga le spalle, quantunque non senza nostro sensibile dispiacere, al grave peso di dover mantenere il P. Drappini. Insieme poi confido, che in questa guisa sarà pacificamente ultimata e senza strepiti la differenza nostra: e che la P. S. M. R. non avrà l'impiccio di stendere nuova apologia, ed io la fatica gravosissima di rispondere, parendomi le ragioni addotte sì sode e concludenti, che nulla a ragione possa opporsi. I miei rispetti a tutti codesti suoi Religiosi, mentre io pieno di stima ed rispetto passo a sottoscrivermi.

Della P. S. M. R.

Pordenone 1 giugno 1763

Umo. Dmo. Obbmo. Servidore
F. Cherubino Zelo da Prodi

gual

Informazione ed Allegazione, ut infra.

(III)

Il P. Serafino Grappini degnissimo nostro Religioso è partito da questo Convento di sua assegnazione già sei anni passati impiegati da esso in tre diversi Priorati di Valvasone, di Cordovado, e di Pordenone. In quest'ultimo Convento fu sorpreso da una somma Ipocondria, per liberarsi dalla quale dopo la cura inutilmente praticata sotto il medico ordinario di Pordenone, stimò bene di portarsi a Venezia per tentare sotto la nuova cura di qualche valente Medico il suo ristabilimento. Arrivato in Venezia nello stesso tempo si pose sotto la cura del Sig.r D.r Lizzari, e fece la rinunzia del Priorato, che se qui nella sera del dì tre Marzo passato. Il M. R. P. Vicario Gen.le con sua Lettera del dì cinque Marzo diede a me avviso dell'arrivo in Venezia del d.o P. Grappini, e della rinunzia da esso fatta, ed accettata del Priorato e della nuova medicatura da lui intrapresa. Io partecipai il tutto a' Padri di questo Convento, che sorpresi dall'unione di tante notizie, senza sapere a quale fine fossero dirette, mi commisero di scrivere allo stesso M. R. P. Vicario Gen.le, il quale con sua lettera del dì 16 Marzo mi diede risposta di questo preciso tenore „della rinunzia del P. Grappini l'ho avvisata, non perchè sia mia opinione che codesto „Convento piuttosto che quello di Pordenone sia obbligato alla spesa, qualunque „sia stata l'intenzione di chi ha fatta la rinunzia, quale doveo accettare. „anche [illegible] da' que' Padri, perchè da molto tempo non fa la Communità, „ed ha bisogno di non poco e lungo divertimento. Ancora l'ho avvisata acciò „sappia del suo nuovo suddito per poter disporre di taluno di codesti Religiosi „per rimpiazzare li Conventi mancanti dell'ordinario numero, e acciò sappia circa „il peso della Vestiaria. Del resto se la intenderà co' Padri di Pordenone" A questa risposta li Padri di Cividale sospesero ogni risoluzione, perchè da una parte rilevavasi dalla medesima preservato ogni diritto del Convento, e dall'altra stimavasi di aspettare l'esito della cura, che dalla Lettera stessa appariva non disperato, riservandosi d'intendersela co' Padri di Pordenone a caso disperato. Fino molto tempo il M. R. P. Vicario Gen.le mi scrisse, che il P. Grappini seguita oltre ai [illegible] „roni... Il Sig.r D.r Lizzari gli ha attestato con formal giuramento, [illegible] ha

„pei ~~minuti~~ incommodi, e che sono fantasie pure purissime, ch'egli non ha biso
„gno della medicina, senzi di mutar aria e divertirsi. Si pensa perciò di di in
„viarlo accompagnato da F. Mauro a codesto suo Convento" etc. Con altra lettera
del dì sette Maggio tornò a scrivere in una postilla, che il P. Grazzini, in cui
partirà alla volta di Civvidato con F. Mauro etc. Finalmente con altra lettera
del dì 19 Maggio scrisse, che il P. Grazzini è partito da qui collo stesso male
di fantasia alterata, col quale è partito da Pordenone, d'onde ha preso la ma
tonara etc. In fatti capitò il d.o Religioso in questo Convento nel dì 21. Maggio
e capitò in uno stato affatto compassionevole, con niuna speranza di vederlo
naturalmente rimesso. Allora per sentimento di questi Padri scrissi al M. R. P.
Vicario Gle. per il mantenimento di d.o Religioso, e di tutte le spese fatte, e da
farsi per esso, durante lo stato di sua infermità, e d'intiera inabilità, e ricevei
la seguente risposta del dì 24 Maggio: „Ella ha anche giusta pretensione col
„Convento di Pordenone, e già ne ho parlato col mio Successore, e gli parlerò a
„di proposito". E più sotto: „ho di proposito parlato circa il P. Grazzini etc. col
„mio Successore, e rispose, ch'Ella avvanzasse le sue pretensione a Pordenone, e
„ne scrivesse al nuovo Priore, e convenissero insieme; che poi non concordandosi
„egli potrebbe essere mezzano e compositore". In consonanza di tale risposta,
scrissi al nuovo P. Priore di Pordenone, rappresentandoli la giustizia, l'equità
e la convenienza, che quel Convento, di cui era attuale Priore il P. Grazzini
mentre fu sorpreso dalla sua infermità, che tuttora ostinacemente persevera
fosse tenuto al mantenimento del medesimo, e di tutte le spese fatte e da farsi
durante il suo presente miserabile stato. Ma dopo qualche tempo, invece di
una semplice risposta mi capitò una lunga scrittura sottoscritta dal M. R. P.
Priore di Pordenone, in cui si pretende di provare, non essere il nostro Conven
to di Pordenone a nulla tenuto per l'infermità del P. Grazzini, e questo in
vento dal giorno della rinunzia fatta del Priorato. In simili circostanze non
avendo voluto il M. R. P. Vicario Gle. per li suoi giusti riguardi intromettersi
in questa differenza o per composta, o per decisiva, mi son trovato nella neces
sità di esaminare la scrittura esibita dai Padri di Pordenone. Il che ho fatto seque

do la scrittura med.ma a capo per capo. E comeché essi prima in tanti diversi numeri hanno esposto tutti li fondamenti, che hanno preteso essere loro favorevoli, cavati dalle nostre Costituzioni, Capitoli, e Diete, e poi hanno diffusamente risposto alla mia lettera; così volendo seguitar a capo per capo si rende necessario che ad uno ad uno vada esaminando li loro supposti fondamenti. e poi esaminerò quanto può essere necessario, la risposta della mia lettera. E comeché ciò non può farsi che con noja e prolissità, così per minuire al possibile il tedio di chi deve leggere la presente scrittura, nelle stesse risposte, che io darò alla scrittura de' PP. di Pordenone, inserirò anche li fondamenti nostri. La differenza pertanto che passa tra il Convento di Pordenone e quello di Cividale è questa. Il P. Serafino Grappini essendo attual Priore di Pordenone è stato sorpreso dalla presente sua infermità; per cui è reso totalmente impotente e per se stesso e per gli altri. Il Convento di Cividale pretende che tocchi al Convento di Pordenone soggiacere al mantenimento di questo Religioso, ed alle spese occorrenti, durante la presente sua infermità, perché attualmente e formalmente apparteneva al Convento di Pordenone, essendo attual Priore del medesimo nel tempo che fu assalito dalla infermità medesima. Il Convento di Pordenone all'opposto pretende di non essere tenuto a risarcimento alcuno dopo la rinunzia da esso fatta del Priorato, perché dopo di essa non apparteneva più al Convento di Pordenone, ma a quello di Cividale, ch'è il Convento di sua esplicita assegnazione. Prima però di cominciar l'esame della scrittura avversaria, per maggior chiarezza divido in due classi le spese fatte o da farsi per l'infermità di questo Religioso. La prima classe contiene le spese fatte in Venezia dopo la sua partenza da Pordenone. La seconda contiene il di lui mantenimento, e le spese fatte in questo Convento durante la sua attuale infermità. Nell'esame della scrittura opposta risponderò a' loro fondamenti, ed inserirò generalmente quelli, che appartengono a tutte le spese fatte e da farsi. in fine poi aggiugnerò alcuni argomenti particolari, che riguardano le spese fatte in Venezia dopo la sua partenza da Pordenone, e prima che il povero Religioso arrivi in questo Convento. Facciamoci ora ad esaminare la scrittura opposta, che comincia così

„ Primieramente adunque ingenuamente confesso non v'essere, o almeno
„ non trovarsi legge decisiva nelle nostre Costituzioni, o Capitoli Gñli, o nelle nostre
„ Diete circa la differenza nostra, nè definizione positiva e precisa nel caso nostro
„ Controverso, sembra a me, ed a quanti de' nostri Padri più illuminati di me, che
„ hanò esaminata la presente controversia, che e le nostre Costituzioni, e Capitoli
„ Genli, e le nostre Diete tali argomenti ci somministrino, a' quali ragionevolmen-
„ te non possa opporsi." Io accetto questa ingenua confessione, ma, se tutte le
nostre leggi niente decidono circa la presente differenza, perchè dunque i PP.
di Pordenone vogliono appoggiare alle nostre leggi tutto il fondamento delle
loro ragioni, mentre confessano che le nostre leggi niente decidono o definiscono
no circa tal affare? Verba legis tantum valent quantum sonant, e mentre si
confessa, che niente hanò suonato, perchè volerle far suonare a viva forza, e
non appoggiarsi piuttosto alle leggi dell'equità naturale. Ma bisogna che ab-
biano que' Padri riflettuto, che simili leggi non potevano essere favorevoli al caso
loro, e però hanò piuttosto voluto attenersi, non allo spirito ma alla lettera di al-
cune leggi positive da loro supposta, sebben falsamente, favorevoli a' loro inte-
ressi. Sopra queste leggi per altro da loro addotte, conviene una volta p. sempre
senza replicarlo continuamente, che io dia loro un' eccezione, ed è che non sono
Leggi universali fatte p. tutta la Religione, nè p. la miglior parte di essa; ma leg-
gi particolari fatte p. quelle Provincie o Conventi, dove non vi è la Communità
e dove sono in vigore le Figliuolanze, come si vederà dall'esame delle medesime.
Ma oltre di ciò conviene riflettere, che considerate tali e quali sono dette leggi,
non, me ne molto ne poco favorevoli a' loro sentimenti. Vediamo dunque se è così

N.º 1 Noi troviamo, dicono, nella Cost. P. cap. 14 de student. § 5, esservi essere
assegnazioni semplici etc.

R.º Accordo, che nelle nostre Costituzioni nel luogo citato ed in altri
ancora si distinguano assegnazioni semplici, o siano indefinite, ed assegnazio-
ni determinate, o siano ad tempus. Accordo altresì, che le assegnazioni sem-
plici possano essere perpetue, non però come le Figliuolanze, come dicesi, e
costantemente, supponesi nella scrittura contraria. Cheno io posso accordare

la descrizione delle semplici assegnazioni esposta nella medesima scrittura, cioè, che siene quelle, per cui Conventus consuevit {prout tenetur} providere talibus de toto victu, vestitu, et aliis huiusmodi, tam tempore sanitatis, quam infirmitatis. Mi dispiace di dover qui notare, che il testo non sia interamente addotto, ed in sostanza sia diverso da quello che si pretende. Ecco il testo intero.

„si vero est assignatus in aliquo Conventu simpliciter, et pro tali ibidem praesentialiter receptus, et Conventus ille consuevit {prout tenetur} providere talibus de toto victu, vestitu, et aliis huiusmodi tam tempore sanitatis, quam infirmitatis; divident haec taliter acquisita mobilia aequis portionibus inter Conventum, in quo est assignatus, et Conventum cuius est Filius. Alioquin quarta pars tantum erit Conventus, in quo simpliciter est assignatus." ~~[illegible]~~

Qui si rifletta, che questo Testo è condizionato: si est assignatus et receptus, et Conventus consuevit etc. Dunque secondo questa Legge è falso, che le assegnazioni semplici per se siene quelle, per cui Conventus consuevit etc. poichè questo dipende dalla varia consuetudine de' Conventi tollerata dalla Legge medesima, la quale, sebbene supponga nel ~~[illegible]~~ Convento d'assegnazione ~~[illegible]~~ qualche debito di convenienza, prout tenetur, non impone però alcun debito rigoroso. Il che si prova dalle determinazioni della Legge medesima, la quale stabilisce, che il Convento d'assegnazione provvedendo come sopra tam tempore sanitatis, quam infirmitatis, debba godere la metà de' suoi beni mobili nella mancanza del Religioso: non provvedendo poi, debba godere soltanto la quarta parte. Ora qual legge giusta sarebbe questa? Il Convento d'assegnazione è tenuto a provvedere il Religioso di tutto il bisognevole tam tempore sanitatis, quam infirmitatis, dunque se non lo fa si stabilisce per pena, che godi la quarta parte de' suoi beni, sebbene demeritati, perchè in colpa di non aver provveduto a di lui bisogni, ed in pregiudizio del Convento di Figliolanza, che ha dovuto soccombere a tutto il peso. A me basta però, che dal Testo sincero della Legge addotta nella scrittura contraria si raccolga esser falso, che l'assegnazione semplice sia quella per cui Conventus consuevit etc., mentre anzi espressamente si raccoglie dalla Legge medesima, darsi assegnazioni semplici per le quali ciò si verifica e darsi

assegnazioni semplici per le quali ciò non si verifica, secondo la diversa consuetudine de' Conventi. È vero, che tra noi ~~ivi~~ è la consuetudine, che il Convento d'assegnazione proveda intieramente a' Religiosi sani ed infermi del loro bisognevole, ma questo non è quello, che di presente si ricerca. Nella scrittura contraria si appella alla legge in essa addotta, e pure secondo la legge medesima è falso, che il Convento d'assegnazione generalmente sia tenuto a provedere, come sopra. Per quello poi che riguarda la consuetudine nostra si esaminerà a suo luogo. Intanto prima di chiudere questa prima risposta rifletto, che quando anche fosse vero, che il Convento d'assegnazione fosse tenuto a quanto si pretende, non solo secondo la legge addotta ostarebbe al Convento di Cividale, ma piuttosto sarebbe in suo favore, poichè la legge non decide contro il Convento d'assegnazione se non perchè suppone, che il Religioso ad esso assolutamente appartenga, ut pro tali ibidem praesentialiter receptus; dunque, e si verificasse, che un Religioso assegnato semplicemente in un Convento non appartenesse in alcuna maniera allo stesso, ma appartenesse ad un altro attualmente e formalmente, nel quale fosse assegnato ad tempus o ad officium, secondo la legge addotta, questo secondo, e non il primo Convento sarebbe tenuto a provedere tam tempore sanitatis, quam infirmitatis. Ora questo appunto è il caso nostro, mentre il P. Graspini come Priore attuale del Convento di Pordenone apparteneva formalmente a quel Convento, come capo al suo corpo, nel tempo che fu sorpreso dalla sua fatale infermità.

N°. 2. "Noi troviamo in altre etc.

R/. È vero, che nel luogo citato delle Costituzioni ciò si determina ma converrà or ora esaminare, se da tale principio legittimamente si raccolga la conseguenza dedotta nella contraria scrittura.

N°. 3. "E qui torna bene osservare etc.

R/. Quanto si stabilisce in questo n° 3. bisogna, che mi si permetta di dire essere tutto appoggiato a principii falsi. È falso, che nella nostra Congregazione alle figliuolanze escluse siano state sostituite le assegnazioni

semplici. È falso altresì che tutto il jus delle figliuolanze resti a proporzione annesso alle semplici assegnazioni. Per rilevarne la verità di quanto dico, bisogna supporre un principio irrefragabile nelle nostre leggi, qual è, che la destinazione formale de' Religiosi a qualche convento è di tre sorti: altra per affiliazione, altra per semplice assegnazione, altra per assegnazione determinata o sia ad tempus. Delle affiliazioni si parla dalle nostre leggi in cento luoghi ed io non recherò se non il luogo delle Costituzioni dist. 1. cap. 7. text. 1. Conventui autem suum dicimus, cujus est Filius. Delle assegnazioni semplici e ad tempus si parla dist. 1. cap. 14. de student. text. 5 et 6 ed altrove, come nel n°. 1°. della scrittura contraria. Ciò posto si vede esser falso, che nella nostra Congregazione alle figliuolanze abolite siano state sostituite le assegnazioni semplici, perchè nelle nostre leggi espressamente si distinguono le une dalle altre, le une sussistono insieme colle altre nello stesso tempo e rispetto alla stessa Persona, come si praticava tra noi quando le figliuolanze erano in uso, e come si pratica di presente nelle Provincie, nelle quali frequentemente accade, che un Religioso sia Figlio di un convento, e dimori per semplice assegnazione in un altro, dunque le une non sono sostituzioni delle altre, ma due cose separate, e la nostra Congregazione rinunziando alle Figliuolanze non ha sostituito ad esse le semplici assegnazioni, ma soltanto delle tre formali destinazioni de' Religiosi ad un Convento, ha rinunziato ad una di esse; cosichè se nelle Provincie li Religiosi possono esser formalmente destinati ad un Convento o per affiliazione o per assegnazione semplice, o per assegnazione determinata cioè ad Officium, tra noi non sono più in uso che le due ultime maniere, esclusa la prima; onde è falso quanto si stabilisce nella contraria scrittura, che nella nostra Congregazione alle Figliuolanze abolite siano state sostituite le assegnazioni semplici. Nè men falso è quanto si aggiugne, che tutto il jus che porta seco la Figliuolanza resti a proporzione annesso alla semplice assegnazione. Primo perchè le Figliuolanze sono per se perpetue, non così le semplici assegnazioni. 2°. Il Convento di Figliuolanza ha jus su' beni immobili, ed anche sopra tutti, o almeno sopra una parte de' mobili spettanti al Figlio Religioso, secondo le

Costituzioni dist. 2. cap. 14. de student. text. 5. et 6. di maniera che morendo anche in altro Convento al Convento di Figliuolanza appartengono tutti li di lei beni imobili e parte anche de' mobili. non così può dirsi del Convento di semplice assegnazione, il quale al più ha, secondo le Leggi medesime diritto sopra una parte de' beni soltanto mobili, il quale si varia e si perde secondo le varie consuetudini del Convento medesimo, o la rimozione del Religioso assegnato. 3°. Il Convento di Figliuolanza ha debito di mantenere sani ed infermi li Religiosi suoi Figli, li quali se sieno assegnati in altri Conventi, e la consuetudine de' medesimi non sia di provvedere al loro bisogno sì in tempo di sanità, che d'infermità, come abbiamo veduto permettersi dalle Leggi nella risposta al n. 1°. il Convento di Figliuolanza deve per giustizia supplire. non così parlano le Leggi delli Conventi di semplice assegnazione, ne' quali è diversa la pratica, secondo le varie consuetudini introdotte e tollerate dalle Leggi medesime, con questo di più, che se il Religioso venga rimosso e trasportato altrove, non ha più da sperare ad esso come se mai li fosse appartenuto. Posto queste verità non inventate a capriccio, ma fondate nelle Leggi medesime addotte nella scrittura opposta, cade tutto il fondamento della scrittura medesima, essendo falso, che alle Figliuolanze abolite siano state tra noi sostituite le semplici assegnazioni: ed essendo falso altresì, che tutto il jus delle Figliuolanze resti a proporzione annesso alla semplice assegnazione, in conseguenza resta parimenti falso quanto si deduce, che tuttociò che dalle nostre Leggi viene disposto riguardo alle Figliuolanze deve necessariamente aver luogo nelle semplici assegnazioni. È vero, che la consuetudine della nostra Congregazione lascia al Convento di semplice assegnazione il peso di mantenere sani e infermi li Religiosi ad esso appartenenti, quando li Religiosi medesimi sieno stati sorpresi da qualche infermità nel Convento medesimo, o mentre attualmente e formalmente ad esso appartengono; ma qual è questa nostra consuetudine? Questa nostra consuetudine fondata certamente nell'equità e nelle Leggi, non già in quelle particolari fatte per quelle Provincie o Conventi dove sono in vigore le Figliuolanze,

e non si vive in comune nelle quali si fonda la Scrittura contraria, sebbene non applicabili al caso nostro, ma in altre leggi generali e spettanti a tutto l'Ordine, che si citeranno più sotto; questa nostra consuetudine, dissi, esige, che il mantenimento e le spese di un Religioso infermo sieno a peso di quel Convento, a cui formalmente ed attualmente apparteneva mentre fu sorpreso dal suo male, sebbene dopo l'attacco del male si portò ad un altro Convento, quale è appunto il caso del P. Scarpini, che secondo tutti formalmente ed attualmente apparteneva al Convento di Pordenone quando fu attaccato della sua ipocondria, che indivisibilmente lo ha accompagnato per ogni luogo, e li fa pure qui una assai tetra compagnia. Sebbene però ciò sia vero nella nostra Congregazione, anzi secondo le leggi generali, come vedremo debba essere comune a tutti quei Conventi, ne' quali non sono in vigore le Figliuolanze, è però falso, che tale pratica e consuetudine abbia l'origine dalle leggi recate nella scrittura contraria, le quali distinguono li diritti ed aggravj de' Conventi di affiliazione, da quelli de' Conventi di semplice assegnazione e quanto nelle medesime leggi si attribuisce agli uni, non compete certamente agli altri. e però resta provato, che nella scrittura opposta falsamente si pretende di provare la consuetudine de' nostri Conventi sulle leggi in essa addotte, che non possono essere applicabili al nostro sistema. Su di ciò ho dovuto trattenermi a lungo; perchè contenendo li principj fondamentali della d.ta Scrittura, era necessario dimostrare quanto essi sieno poco sussistenti.

N.° 4. Ora ecco il nostro primo argomento. Al Convento etc.

R.° Premessi li riflessi già fatti rispondo alla maggiore dell'argomento negando li supposti della medesima. Qui si suppone, che sia la stessa ragione delli Conventi di Figliuolanza, e di quelli di semplice assegnazione, cosicchè li diritti ed aggravj degli uni convengano anche agli altri; il che abbiamo veduto esser falso. Si suppone inoltre, che sia debito indispensabile di ogni Convento d'assegnazione provvedere a' suoi Religiosi de toto victu etc. il che pure abbiamo veduto esser falso secondo le leggi, le quali in ciò si rimettono

alla diversa consuetudine delli Conventi. Veniamo ora alla minore dell'agomento, che conviene distinguersi: il Convento del P. Grappini di codesto di Cividale, così che però attualmente e formalmente appartenesse a questo Convento quando fu sorpreso del suo male, nego la minore; cosichè attualmente e formalmente non appartenesse a questo Convento quando fu sorpreso del suo male, ma a quello di Pordenone come capo del suo Corpo, concedo la minore, e nego la conseguenza. Provvedere al Religioso de toto victu etc. tocca a quel Convento, al quale il Religioso formalmente ed attualmente appartiene quando attualmente viene attaccato dal male, cosichè secondo le leggi e la pratica questo Convento è tenuto a provvederlo fino alla ricuperata salute, o alla sua mancanza. Il Convento a cui formalmente apparteneva ed attualmente il P. Grappini quando fu sorpreso da' suoi incomodi era quello di Pordenone e non quello di Cividale; dunque il Convento di Pordenone e non quello di Cividale è tenuto al mantenimento ed alle spese occorrenti per il P. Grappini, fino che intieramente si rimetta.

N.° 5. Risponderassi forse, che tutto l'argomento è vero etc.

R. Quanto si dice in questo luogo è vero, è pertanto avvertito doversi intendere nel senso conforme all'equità ed alle leggi, il quale non può essere altro che questo, che ogni Convento è tenuto a provvedere sano ed infermo qualunque Religioso formalmente, legitimamente, ed attualmente appartiene al medesimo Convento. Per ogni capo della scrittura opposta si legge, che il Convento dove uno è figlio, o dove è semplicemente assegnato è tenuto secondo le leggi a provvederlo sano ed infermo; ma non si spiega il sentimento delle leggi, quale è, che ogni Convento sia tenuto a provvedere sani ed infermi li Religiosi che ad esso formalmente e legitimamente appartengono. La figliolanza, o la semplice assegnazione, come pure l'assegnazione ad officia, può essere il fondamento, o il titolo, per il quale un Religioso formalmente e legitimamente appartiene a qualche Convento, ma la ragione formale per la quale un tale Convento è tenuto a provvedere lo stesso Religioso si in tempo d'infermità che di sanità non è altra, se non... essere formalmente e legitimamente appartenente al Convento medesimo, ed esser parte di esso, per qualunque titolo, che ciò succeda. Dunque se un tale Religioso, se bene figlio, o assegnato

semplicemente in un Convento, formalmente e legittimamente non appartenes-se ad esso, ma ad un altro, come succede appunto nelle assegnazioni ad Officia, in tal caso quest'ultimo, e non il primo Convento sarebbe tenuto a provvederlo. Questo, oltrechè ha fondamento nelle leggi, come vedrassi qui sotto, viene prescrit-to dall'equità naturale, poichè, siccome la parte è ordinata al tutto, ed è tenuta ad impiegarsi per esso; così il tutto deve invigilare alla manutenzione ed al bene della parte. Però comecchè un Religioso formalmente e legittimamente appartenente ad un Convento è parte di esso, così questo è tenuto a provvederlo in tutti li suoi bisogni.

N.° 6. Ma rispondo, che l'argomento è vero ancora etc.

R. In questo numero si stabiliscono due cose. Primo, che un Reli-gioso assegnato ad tempus, o sia ad officium in un Convento, durante tale sua assegnazione debba essere mantenuto sano ed infermo dal Convento medesimo. 2.° Che terminato tale officio, o rimosso dal medesimo, il mantenimento di esso non più appartiene a quel Convento, ma all'altro di sua semplice assegnazione. 3.° Restarebbe da stabilire quando un Religioso si amala nell'attuale suo Offizio, e per cagione della malattia è necessario rimoverlo dal medesimo, se il Convento al cui servizio si amala, siccome è tenuto a provvederlo sano ed infermo durante l'Offizio, così rimosso anche dall'Offizio stesso per pura cagione della contratta infer-mità, sia tenuto a provvederlo durante l'infermità medesima. Di questo però non si tratta, poichè le leggi, sulle quali si fonda l'opposta scrittura, per quanto si vogliono estirare, non arrivano fino a tale segno. Io però lascio, tralasciato di ri-spondere al fondamento addotto nella scrittura medesima, ch'è il solito, già esa-minato e confutato nelle risposte precedenti, ed amettendo quanto si concede dell'obbligo del Convento, in cui un Religioso è assegnato, durante Officium di man-tenerlo sano ed infermo durante l'Offizio medesimo, ne cavo per conseguenza, che se il Religioso venga rimosso per infermità, o termini in stato attuale d'infermità l'Offizio medesimo, lo stesso Convento sia tenuto a mantenerlo durante lo stato dell'infermità medesima. Già vediamo per esperienza, che se un Religioso parte dal Convento di sua assegnazione per passare ad un altro con qualche incomodo di

rimarza, il mantenimento e le spese della cura durante tal incomodo non spettano al secondo convento, ma al primo, sebbene il Religioso non più a questo, ma a quello attualmente appartenga. E ciò perchè? Perchè attualmente apparteneva a quel Convento quando fu sorpreso dall'incomodo, non essendo secondo l'equità, che il Convento, a cui attualmente apparteneva serva il proprio comodo con aggravio del terzo. Ora non è questo il caso nostro? Si concede nella scrittura opposta, che essendo stato sorpreso il P. Graziani dalla sua malattia presente essendo attual Priore di Pordenone, toccava in conseguenza a quel Convento mantenerlo anche infermo; e ciò perchè? Perchè attualmente apparteneva a quel Convento, come capo al suo Corpo, quando fu sorpreso dal male; dunque se dal suo male fu sorpreso, appartenendo attualmente al Convento di Pordenone, secondo l'equità, secondo la pratica, e come vedrassi, anche secondo le leggi, è peso del Convento di Pordenone il mantenerlo infermo ancorchè dopo incontrata la sua infermità sia passato a questo Convento.

N.o 2. Vero è, che le nostre Diete dicono etc.

Si è aggiunto anche in rigor di tal legge intesa secondo la pratica ed il senso comune questo Convento esige da quello di Pordenone le spese del mantenimento del P. Graziani. Due difficoltà si propongono nella scrittura opposta per escludere la forza di questa legge. La prima si deduce dal testo delle Costituzioni, che Conventus infirmi illa dicitur, cujus est filius, ma questa legge non è a proposito, perchè in congregazione non vi sono conventi di figliuolanza. E quanto si aggiunge, ubi est simpliciter assignatus, non è testo di legge, ma interpretazione mal fondata, poichè secondo le leggi non è [illegible] ragione de' Conventi di figliuolanza, e di quelli di semplice assegnazione. Del che di sopra si è abbastanza parlato, e si è pure osservato l'incoerenza di applicare leggi particolari, quali generalmente sono le prodotte nella scrittura opposta, a noi che non sono comprese nelle medesime. Di ciò della stessa nostra legge molto più si fa chiaro; poichè a qual fine far una legge municipale, se sopra tale materia vi fosse stata una legge generale e comune, come sforzasi di provare nella scrittura opposta? È dunque manifesto, che le leggi citate nella scrittura medesi

ma non sarà, e noi, nè dalle medesime, possono dedursi conseguenze legittime per i casi che non sono in esse espressi. E qui conviene riflettere ad una specie di contradizione, nella quale ha bisognato che intoppi l'Autore della citata scrittura. Pretende, che il Convento di Cividale sia tenuto al mantenimento del P. Grappini, perchè conventus infirmi ille dicitur, cujus est filius, e poi accorda, che mentre era in Pordenone toccava un tal aggravio a quel Convento. Ora io dimando se essendo Priore di quel Convento quello era il suo Convento, o no: se sì, e in conseguenza era tenuto al di lui mantenimento, dunque è falso, che non sia tenuto al mantenimento se non il convento, di cui l'infermo est filius è falso pure, che il Convento delle assegnazioni ad tempus non sia tenuto al mantenimento de' Religiosi, che in esso s'infermano. Dire poi, che il Convento di Pordenone non era il convento dell'infermo, mentre era Prior di esso è cosa così frivola ed insussistente che neppur si è caduto in mente di metterlo in vedere e solamente si dice essere convento dell'infermo, fino a tanto che l'infermo medesimo ad esso apparteneva come Priore. Al che io replico che se essendo già infermo, apparteneva a quel convento, dunque secondo la pratica, e le leggi tocca a quel convento mantenerlo fino a tanto che sia intieramente rimesso dalla sua infermità, come ho osservato di sopra, e più di proposito si mostrerà più di sotto. La seconda difficoltà opposta nella scrittura contraria alla legge della nostra Sacra è che una tal legge non ha luogo se non nel caso di mancanza di medico, e però niente fa in favore del convento di Cividale nel caso presente. Io non ho difficoltà di ammettere, che il caso della mancanza del medico possa avere somministrata la ragione di stabilire quella legge; ma che una tal legge non abbia luogo se non in tal caso, questo è contro la pratica comunemente osservata, vedendosi non di rado avere essa luogo se un Religioso di un Convento si ammala in un altro, se un Religioso ammalato in un Convento o per rimedio, o per mutazione d'aria passa in un altro, ed in altri simili casi. Onde è che il vero e ragionevole senso di una tal legge, è che se un Religioso formalmente appartenente ad un Convento o si ammali, o passi ammalato in un altro, per qualunque motivo ciò succeda, quel Convento, a cui formalmente

appartiene, sia tenuto al mantenimento ed a tutte le spese, sed. ... Se il P. Grappini ha incontrata la malattia, che tuttora persevera, appartenendo formalmente al Convento di Pordenone come suo superiore, dunque il Convento di Pordenone è tenuto al mantenimento ed alle spese del P. Grappini, durante la sua malattia.

N.° 8. Demmen, suffragia il Convento di Cividale l'altro caso del

dj. Il caso descritto importa un obbligo fondato in una legge del Capitolo Gle di Roma 1650, deci. 5 apud Fontan. de assignation. n.° 8, ch'è tale
„ declaramus juxta nostras Constitutiones ... 2. cap. 14 tit. 9, quod si Fratrem
„ ab aliquo Conventu amotum contingat mori priusquam ad Conventum suae
„ assignationis pertingat, censeatur adhuc spectare ad Conventum unde recessit
„ ita ut teneatur ei tum ad suffragia, tum ad solvendas expensas tempore in
„ firmitatis pro victu et medicinalibus, ipsisque funeralibus, si hae extra
„ Fratris Conventum aliquo cum sumptu fiant, eodem plane modo, ac si a
„ praefato Conventu non fuisset amotus. Secondo questa legge, quando anche
il P. Grappini fosse partito da Pordenone sano e salvo, e prima di arrivare
a Cividale fosse stato sorpreso dalla sua infermità, toccarebbe al Convento
di Pordenone ad solvendas expensas tempore infirmitatis pro victu et medi-
cinalibus, quanto più dunque non deve toccare al Convento di Pordenone,
essendo stato sorpreso dal suo male molto tempo prima di partire, ed aven-
dolo il male medesimo accompagnato in qualunque luogo ... fermare, come
tuttora lo accompagna qui. E per sciorre l'insussistenza della ... eccezione
che il Convento di Pordenone non era quello della sua semplice assegnazione
conviene avvertire della legge, che quanto il Capitolo ha dichiarato, che
il primo e non il secondo Convento sia tenuto alle predette spese, ... censea
tur adhuc spectare ad Conventum unde recessit ... quan
to si è osservato in altro luogo, che secondo le leggi la ragion formale per la qua
le un Convento è tenuto all'intiero mantenimento di qualche Religioso, non è
perchè esso sia Figlio, o semplicemente assegnato, ma è perchè appartiene al
medesimo Convento come parte al tutto, censeatur adhuc spectare ad Conventum.

onde l'affiliazione o l'assegnazione può bensì essere il fondamento, per cui
è un Religioso appartenga ad un Convento, ma non è la ragione formale, per
la quale lo stesso convento sia tenuto al di lui mantenimento, mentre questa,
secondo le leggi, e secondo il solo lume di natura non può essere altra, se non per-
chè quel Religioso appartiene a quel Convento come parte al tutto. Ora ciò posto,
essendo tre li fondamenti dalle leggi stabiliti, per li quali un Religioso può for-
malmente appartenere ad un Convento, vale a dire o per affiliazione, o per sempli-
ce assegnazione, o per assegnazione ad tempus, ne segue per legittima conseguenza
che per qualunque titolo un Religioso formalmente appartenga ad un Convento
questo sarà tenuto all'osservanza dell'addotta legge; però appartenendo il P.
Braggini al Convento di Pordenone nel tempo in cui fu assalito dalla contuma-
ce sua malattia, ne segue che il Convento medesimo sia tenuto all'osservanza di
una tal legge, e però al di lui mantenimento. Molto più che bene riflettendosi
al senso della proposta dichiarazione del capitolo gen. Romano 1650. Fratrem
ad aliquo Conventu amotum .... priusquam ad Conventum suae assignatio-
nis pertingat, si vede che non intende di parlare della rimozione dal convento
di sua figliuolanza, o assegnazione semplice, poichè direbbe, si fratrem a con-
ventu suae affiliationis, ovvero, a Conventu suae assignationis amotum: onde
parlando in generale di qualunque convento non può ragionevolmente intendersi
in altro senso, se non della rimozione da un Convento, al quale il Religioso for-
malmente ed attualmente appartenga, ab aliquo Conventu. Questo si conferma
maggiormente da quanto segue: priusquam ad Conventum suae assignationis
pertingat; se la legge del capitolo gen. lo suppone rimosso da qualche Convento
per portarsi a quello della sua assegnazione, dunque secondo la legge il convento,
da cui viene rimosso, non è quello di sua assegnazione, altrimenti vi sarebbe
una contradizione in terminis, supponendosi partire dal Convento di sua asse-
gnazione per incaminarsi al medesimo Convento; il che è ridicolo e impossibile.
Nè qui si porti fuori assegnazione vecchia e nuova, o cambiata, perchè questo
senso è applicabile; ma una tale applicazione non è appoggiata che alla pro-
pria voce ed un far dire alla Legge quello che niuno potrà mai provare che dica

Dopo tali riflessi ognuno evidentemente vede quanto debba meravigliarsi del riflesso, che si tocca [illegible] nella scrittura opposta, e solo notisi l'avantaggio, che la legge da me addotta non è una legge particolare ne' serva solo per alcuni gradi di Religiosi, o per quelle Provincie o Conventi, ne' quali sono in uso le Figliulanze, o ne' quali non fiorisce la comunità, ma è una legge generalissima da osservarsi in tutta la Religione quanto ella è estesa.

N.° 9. Molto più che potrebbe dirsi e ancor provare etc.

R.e Parmi di avere giusto motivo di restare ammirato de' riflessi fatti in questo num.° Si scrive, che li Padri di Pordenone s'anno, che anche da Giovane in codesto Convento di Cividale il povero Padre era sottoposto alle medesime fantasie. Transeat. Dunque il male presente è nato d'allora? Nego consequentiam. Già tre anni in questo Convento di Cividale io sono stato assalito da un male di gola, che per ora non mi ha condotto all'eternità; dunque se da qui a cinquant'anni, in qualunque luogo io mi ritrovi, sarò assalito da un male simile, dovrà dirsi essere quello stesso e toccherà al Convento di Cividale a pagare le spese. Cattiva logica. Converrebbe poi formare un troppo ingiusto concetto della Congregazione e de' suoi Religiosi, se fosse vero quanto si dice nell'opposta scrittura. Si suppone in essa, e si suppone il vero, che la infermità incontrata dal P. Grassini in Pordenone si riduca ad una stravolta alterata fantasia. Ma ciò che vuol dire? Vuol dire ad una vera pazzia, che lo rende intieramente inabile ad operare, e rispetto a se, e rispetto agli altri. Ora si vien dopo, che questo male di pazzia l'abbia il povero Padre patito da Giovane in questo Convento di Cividale, per dedurre poi la conseguenza che il male presente non l'abbia incontrato in Pordenone, ma sia quello che da Giovane pativa in questo Convento di Cividale, bisogna necessariamente supporre, che non siasi mai rimesso. Ciò posto ne viene per legittima conseguenza, che questo povero Religioso nel presente miserabile stato di stravolta alterata fantasia sia stato per tanti e tanti anni impiegato nell'ascoltare le confessioni ed amministrare altri Sagramenti, sia stato Superiore in tanti Conventi, ed in diversi pubblicate vite, sia stato dalle Diete per due anni eletto e confermato per Sindaco Gle, cui restano appoggiati gl'interessi di tutta la

Congregazione. E pure queste sono conseguenze, che necessariamente derivano dal principio, che il povero Padre da Giovane sia stato nel Convento di Cividale dominato dalla medesima stravolta alterata fantasia, che ora non lo lascia Padrone di se medesimo, per inferire poi che il male presente del P. Grappini non li sia sopraggiunto nel Convento di Pordenone. Aggiugnerò, perchè li Padri di Pordenone, a' quali era nota la di lui alterata stravolta fantasia cominciata fino da Giovane in questo Convento, e continuata successivamente fino a questi tempi, lo hanno eletto più volte, per anche l'ultima per loro Superiore? Ma che occorre perdersi una nota imposta a questo Religioso, che non può assolutamente combinarsi co' diversi rilevanti impieghi, ne' quali è stato occupato, e la di cui falsità è manifesta a quanti lo hanno conosciuto prima della presente sua disgrazia. Il male dunque presente è sopraggiunto al P. Grappini in Pordenone, e la conseguenza legitima che ne segue è, che dunque tocca al Convento di Pordenone a mantenerlo in qualunque luogo esso si trovi. L'Autore dell'opposta scrittura prosegue a scrivere, che li Padri di Pordenone sanno per confessione del P. Grappini essersi rovinato a Cividale, e poi a Valvasone, e a Cordovato. Sanno per confessione del medesimo, che già otto anni in Valvasone etc. Ma bisogna avvertire, che queste confessioni del P. Grappini sono seguite dopo che è stato sorpreso dalla stravolta alterata fantasia, onde ognuno ben vede qual caso debba farsene. Ancor qui, secondo il suo sentimento, ogni giorno ha la febbre le viscere fetide ed impregnate con tutti gl'altri mali che di giorno in giorno alternativamente lo assalgono; e pure ... dubbio è più sano di me, e mangia quanto un disperato. Restino pertanto persuasi li Padri di Pordenone, che anche le confessioni fatte loro sono effetto, parto e cagione e parto legitimo della stravolta alterata fantasia. Finalmente si dice nella scrittura, che tutti li medici consigliati dal P. Grappini hanno giudicato, non avere avuto nè avere i mali da lui supposti; onde tutta la di lui infermità si riduce ad una sconsigliata giuncone, che concepita aveva e ad una stravolta alterata fantasia, non mai a vero real male. Qui si è discorso bene, ma si è finito male. È vero verissimo quanto li Medici hanno giudicato, che il P.

Grappini non ha altro male, che quello d'una stravolta alterata fantasia, ma stravolta e alterata in tal grado, che non lo lasciò Padrone di ... medesimo e lo rende interamente inabile e rispetto a se, e rispetto agli altri, che vuol dire è una vera, formale pazzia. Fino qui siamo d'accordo: ma l'Autore della scrittura vuole che la fantasia stravolta ed alterata in grado già spiegato non sia un vero real male. Veramente io ho sempre creduto che la pazzia non sia male di corpo, ma un vero real male di spirito, e tanto più considerabile, quanto i mali dello spirito sono superiori a quei del corpo: e che un tal male riduca l'Uomo ad uno stato d'inabilità totale: io non dubito che importi uno di quegli aggravij, a' quali secondo le leggi sono sottoposti i Conventi ne' quali succede la disgrazia. In questo proposito torno a dire che sempre ho creduto così: e se mi sono ingannato rimetto la decisione al suo miglior giudizio.

Nº. 10. Parlando le Costituzioni nostre etc.

R. Per non trattenermi troppo a lungo nell'esame di questo numero, solamente avverto, che le leggi citate sono particolari per li Studenti, e fatte per motivi speciali addotti nelle Costituzioni medesime, il quali non hanno luogo che per li Studenti soli; e però tali leggi non hanno da estendersi ad altri casi; ma quando poi vogliano estendersi, sono l'Autore della scrittura esposta portiamo l'intiero testo delle Costituzioni colle sue Dichiarazioni. Titolo dist. 12. cap. 14. tex. 2. ... §. postquam autem in aliquo studio per tres
„annos ... declaramus, quod ille Studens, qui ex ea Provincia est, in qua est
„studium, post triennium spatium praescriptum ei a Constitutionibus nostris,
„remanet conventualis in ipso conventu, in quo fuit studens: at vero Studens
„ex alia Provincia, post elapsum suum triennium, remanet conventualis illius
„Conventus in quo manebat tunc cum in studio fuit assignatus. ... Capitulo Valli.
„Oleti 1605 sic praedictum statutum confirmamus, quod studii tempus formalium
„Studentium sit triennium completum, quo elapso non possint expressus in eodem
„studio permanere, ut habet ... constitutio, ... Producendo
pertanto l'intiero testo, ognuno vede, che tali leggi sono fatte per li Studenti, ut habet ... e conseguentemente non devono estendersi ad altri per i

quali non corre [illegible] ragione. 2°. Queste leggi, massime per li Stu-
denti delle Provincie estere e totalmente contrarie sono le Leggi fatte
per li Studenti della propria Provincia. Ecco il testo delle leggi abbastanza chia-
ro: "declaramus, quod ille studens, qui ex ea Provincia est, in qua est Studiu-
"post triennii spatium praescriptum ei a constitutionibus nostris, remanet Con-
"ventualis in ipso Conventu, in quo fuit studens; at vero studens ex alia Pro-
"vincia, post elapsum triennium remanet Conventualis illius Conventus, in
"quo manebat hunc cum in Studio fuit assignatus". Sicchè le leggi vogliono
che li Studenti di estera Provincia terminato il loro triennio restino Conven-
tuali di quel Convento, dove erano prima di essere mandati allo studio.
Al contrario li Studenti della stessa Provincia terminato il triennio dello
studio, le leggi prescrivono che restino Conventuali non di quel Convento
dove erano prima, ma di quello ove hanno studiato. Io torno a dire, che
queste leggi sono particolari per li Studenti, e da non estendersi ad altri
casi: ma l'Autore della Scrittura contraria in parità di ragione e di legge
vuol estendere le addotte leggi a' Priori de' Conventi, senza forse riflet-
tere alla legitima conseguenza, che nel caso del P. Maggini necessaria-
mente contro di lui si deduce. E qual è questa conseguenza? Eccola. Sic-
come li Studenti esteri terminato il loro triennio non appartengono più al
Convento, nel quale hanno studiato, ma a quello dove stavano prima, così
i Priori eletti da aliena Provincia terminato il loro governo non più ap-
partengono al Convento dove furono Priori, ma a quello dove anterior-
mente risiedevano. All'opposto, siccome li Studenti della stessa Provin-
cia terminati il loro studio non appartengono al Convento dove erano pri-
ma, ma a quello dove hanno studiato; così li Priori eletti dalla stessa Pro-
vincia terminato il loro governo, in parità di legge e di ragione, non
più devono appartenere a quel Convento dove erano prima, ma a quel-
lo dove sono stati Priori, appunto come ille studens, qui ex ea Provincia
est, in qua est Studium, post triennii spatium praescriptum ei a constitutioni-
bus nostris, remanet Conventualis in ipso Conventu, in quo fuit studens. Se

ecco dove va a terminare la forza del proposto argomento, quasi che i Padri di Pordenone non sieno abbastanza contenti di mantenere a proprie spese il P. Graziani, vogliono ancora provare, che la di lui Persona appartenga al loro Convento. Segno di che però basta che si legghino un po meglio con due righe sole, che noi per compiacerli soffriremo volentieri la mortificazione di rimandarglielo.

N.o 11. Ella è cosa certa secondo li Capitoli Gli etc.

R. In questo numero si da per cosa certa quello, che secondo le leggi è certamente falso, mentre si stabilisce, che tutti li beni di quei Religiosi, i quali o sono Figliuoli o sono semplicemente assegnati in un Convento, appartengono al Convento medesimo; e si pretende che ciò sia cosa certa secondo le leggi, mentre basta leggere le Costituzioni dist. 2. cap. 14 de Convent. text. 5. et 6. sec. 1 dove si fa la distribuzione de' beni tra li Conventi di affiliazione, di trasfiliazione, e di semplice assegnazione per vedere in sua evidenza la falsità della massima, che come certa si pretende di stabilire. Chi vuole legga pure le Costituzioni ne' luoghi addotti, e vedrà se dico il vero, poiché io che sono persuaso che queste leggi [illegible] particolari, cioè parlano soltanto di quelle Provincie e luoghi, dove non vi è alcuna sorte di vivere in comunità e dove sono in vigore le [illegible] quindi mi dispenso dall'esaminarle più a minuto, mentre non le giudico applicabili al nostro sistema. Quanto poi si aggiunge in questo numero circa li beni de' Religiosi assegnati ad tempus, o propter officium in qualche Convento, e distintamente de' Superiori, è vero secondo le leggi, ed anche secondo la pratica della nostra Congregazione, ma queste leggi e questo uso tanto è falso che favoriscano la contraria opinione che anzi confermano la nostra, poiché da una parte niuno nega che amministra un Superiore nel Convento di suo governo, ed anche morendo, tocca al stesso Convento ogni spesa sì della malattia che de' funerali, e pure è certo che secondo le leggi e la pratica tutti li suoi beni appartengono al Convento di sua figliuolanza o assegnazione: dunque e la pratica fondata nell'equità naturale, e

le leggi vogliono intieramente esente il Convento di figliuolanza, o
aggregazione da ogni aggravio proveniente da incomodi incontrati da
qualche Religioso nel tempo di attuale governo di un altro convento, non
ostante che tutti i di cui beni appartengono al d.o Convento di figliuolanza
o aggregazione. E questo appunto è il caso nostro. Ma, parmi egli [illegible] di
qui aggiugnere una legge, fatta appostatamente p. i Priori morti nel
convento di loro governo, perchè contribuisce non poco a rilevar lo spirito
to delle leggi nel proposito nostro. Questa è l'ordinazione quinta del
Capitolo Gen.le di Roma 1580, che trovasi nelle dichiarazioni delle costituzioni
dist. 1; cap. 3. De suffrag. mortuorum, sect. 1; lit. a; "Item e 1580 ordinatum
" fuit, quod quando aliquem fratrem, dum est Prior in aliquo Conventu,
" cujus non est filius, mori contigerit, etiam ipsemet Conventus, in quo
" erat Prior, ad suffragia pro ejus anima teneatur, non ostante quod ejus
" omnia bona ad eum Conventum, cujus erat filius, quomodo spectent."
Questa legge primo suppone, che tutti i beni de' Priori morti tocchino intieramente e privativamente al loro convento di figliuolanza o aggregazione. 2.o Stabilisce, che ciò non ostante il convento di governo sia tenuto pienamente a' suffragj p. la loro anima. 3.o Prova, che il Convento di governo sia tenuto a tutte le spese della malattia incontrate nel corso del governo medesimo; poichè se secondo le leggi è tenuto in caso di morte a' suffragj, non ostante che tutti i di lui beni privativamente spettino ad altro Convento, perchè lo stesso non dovrà dirsi delle spese occorrenti p. le malattie essendo di ambedue gli aggravj la stessa ragione? E se così è, come potrà il convento di Pordenone esentarsi dalle spese p. la malattia del P. Grappini, se questa fu incontrata nel tempo dell'attuale suo governo di quel Convento, nè mai più vi è rimasto?

N.o 12. L'Autore della scrittura opposta, dopo avere esposti li suoi metessi fondamenti, passa a rispondere lungamente alla mia empie lettera accennata, fino dal principio, colla quale a nome di questo convento richiesi dal M. R. P. Priore di Pordenone le spese ed il mantenimento del Reli-

giojo infermo. Al forza di tale risposta si riduce a due capi, che per evitare al possibile la confusione registrerò sotto di questo numero, e poi ri spenderò, secondo il solito, omettendo così alcuni altri riflessi nella medesima contenuti, perchè li giudico di poco o niun momento. Primo si accorda in detta risposta, che il P. Grappini essendo Priore di Pordenone apparteneva formalmente a quel Convento, e però era peso del Convento medesimo mantenerlo sano ed infermo. 2°. Dopo la rinunzia del Priorato non apparteneva più nè molto nè poco al Convento di Pordenone, ma a quello di Cividale, dove era semplicemente assegnato, però a questo non a quel Convento tocca il peso di mantenerlo sano ed infermo.

Rsp. Per la verità fondata chiaramente nelle leggi e nella ragion naturale, e per confessione ancora de' Padri di Pordenone il P. Grappini essendo attual Priore di Pordenone apparteneva formalmente a quel Convento, e però a di lui peso doveva essere manuto sano ed infermo. Sia in nome del Signore. A questo aggiungasi, che il P. Grappini essendo attual Priore di Pordenone fu sorpreso dalla sua tetra malinconia che non l'hanno mai abbandonato, e lo hanno ridotto ad uno stato di miseria inaudita. Posti questi due principj, ne viene per legittima conseguenza, che il Convento di Pordenone sia tenuto al mantenimento del P. Grappini infermo anche dopo la rinunzia del Priorato, e fino che durerà l'infermità sua. Questa conseguenza è fondata nella legge della nostra Congregazione che conventus infirmi teneatur ad expensas ancorchè contratta l'infermità passasse ad altro Convento, come viene comunemente inteso e praticata tal legge. Qui si confessa che Conventus infirmi cioè del P. Grappini, mentre contrasse l'infermità, non era quello di Cividale, ma attualmente era quello di Pordenone, perchè era attual Priore del medesimo. Perciò si confessa l'obbligazione del Convento di Pordenone di mantenerlo ancorchè infermo fino che si è fermato colà, dunque deve pure confessarsi l'obbligo di mantenerlo anche dopo la rinunzia, e fino che durerà l'infermità, quantunque non più appartenga a quel Convento, ma a questo

di Cividale, perchè ha fatto la rinunzia coll'infermità addosso, perchè ha cessato di appartenere a quel Convento essendo infermo, perchè non ha incominciato ad appartenere a Cividale che infermo. La stessa conseguenza con evidenza viene poi comprovata dalla legge del Capitolo Gle. 1650. Sopra di che riflettasi a quanto si è detto nelle risposte al n.o 7.o ed 8.o Nè si dica, che il P. Grappini dopo la rinuncia non più apparteneva al Convento di Pordenone. Io lo accordo; ma non può negarsi che appartenesse attualmente a quel Convento, mentre fu sorpreso dalla sua infermità; e questo è quel tanto, che le leggi addotte espressamente ed in pratica esigono, perchè un Convento sia tenuto al mantenimento di qualche Religioso infermo, sebbene dappoi coll'infermità contratta passasse ad altro Convento. Nè si replichi, che il P. Grappini essendo a Pordenone apparteneva a quel Convento come Priore, ma quello non era il suo Convento d'assegnazione semplice ma solamente di assegnazione ad tempus. Io accordo tutto questo, ma cosa ne segue? Bisogna provare che sempre appartenga al Convento di assegnazione essere sottoposto ai aggravj di spese per un Religioso che formalmente ed attualmente appartiene ad altro Convento, il che non potrà mai provarsi. Bisogna provare, che il Convento di assegnazione ad tempus non sia tenuto alle spese di un infermità sopraggiunta ad un Religioso formalmente appartenente allo stesso Convento il che i Padri di Pordenone non potranno mai nè provare nè affermare senza manifesta contradizione, mentre dicono che il Convento di Pordenone era Convento di assegnazione ad tempus mentre s'infermò, e poi accordano che quel Convento era tenuto al mantenimento di quel Religioso anche infermo mentre si trovava colà. Ora se ciò è vero, mentre quel Religioso attualmente infermo si ritrovava colà, secondo le leggi sopracitate deve esser vero anche dopo che è partito di là, perchè è partito col male indosso, nè mai si è rimesso. Dopo di quanto si è detto, è superfluo dir altro sopra quanto si ragiona, che il P. Grappini dopo la rinunzia non appartiene più al Con

vento di Pordenone, ma a quello di Cividale dove è semplicemente aggregato; però a questo non a quello tocca l'aggravio. Io accordo che dopo la rinuncia non più appartenga al Convento di Pordenone, bensì a quello di Cividale, ma soggiungo, che al tempo della rinuncia da più mesi era già aggravato dal suo male; che non ha cessato di appartenere al Convento di Pordenone che ag gravato da male, che non ha cominciato di appartenere nuovamente al Con vento di Cividale che aggravato di male, che, secondo le leggi, a quel Convento al quale formalmente apparteneva quando fu sorpreso dal male, deve mante nerlo durante la sua infermità, sebbene sia passato ad altro Convento: è certo che il Convento, in cui il P. Grappini fu sorpreso dal suo male è stato quello di Pordenone, dunque deve esser certo, che il Convento di Porde none secondo le leggi intese come sono poste in pratica, deve aver il peso di mantenerlo, fino che durerà la sua infermità; e questo basti per risposta dei riflessi sostanziali fatti sopra la mia lettera.

Ec ho finito di rispondere a quanto è stato esposto nella scrittu ra di Pordenone. Sarebbe fine di qui compilare li fondamenti di l'una e l'altra parte contenuti in quanto si è finora esaminato. Ma io sono ne cessitato a dimandare di ciò una cortese dispensa, perchè mi manca il tempo di farlo, e la mente illuminata di chi leggerà queste carte, riflet tendo alle cose già dette, potrà decidere a favore di qual parte sia l'equità e la ragione. Nè io farò più altro che aggiungere alcuni particolari riflessi circa le spese seguite in Venezia per la malattia del P. Grappini dopo la sua partenza da Pordenone fino al di lui ritorno a questo Convento, come ho proposto dapprincipio. Che tali spese tocchino intieramente al Convento di Pordenone oltre i fondamenti recati in questa scrittura, che provano generalmente per il mantenimento, e per tutte le spese fatte e da farsi, vi sono alcune particolari motivi che specialmente risguardano le spese fatte in Venezia.

1.º Il P. Grappini oppresso dal suo umore ipocondrico, dopo le inutili esperienze fatte in Pordenone essendo attuale Priore, risolve di pas

tarsi in Venezia per intraprendere nuova medicatura sotto il Sig.r Lizzari. In
fatti parte a tale oggetto, va a Venezia, e nello stesso tempo rinunzia il Priorato,
ed intraprende la sua medicatura. Ecco il primo riscontro, che di ciò io ebbi dal
M. R. P. Vicario Gen.le con sua lettera del dì 5. Marzo 1783, senza che da alcuna
altra parte avessi ricevuto alcun previo avviso. „Appartenente a questo in-
„vento il P. Serafino Grappini da costì levato Prior di Vacaione, come pur
„il Prior di Cordovato, e da Cordovato passò Priore a Pordenone. Avverto perciò
„la P. S. M. R. quamente aggravato dal troppo caldamente espresso accidente
„più ipocondriaco che altro, che già le sarà pervenuto alla notizia, è partito
„da Pordenone a Conegliano, ivi trattenutosi la sera, dopo avermi previamente
„scritto e pregato di rinunzia sono stato astretto ad accettarla per aiutarlo. Egli
„è sotto la cura del Sig.r Lizzari, a cui l'infermo avendo creduto &c. Ciò posto
ognuno ben vede, che la medicatura di Venezia è dipenduta dallo stato e
volontà Priorale del P. Grappini, che senza alcuna previa intelligenza
di questo Convento, in vigor dell'autorità di Priore ha potuto, ed ha
voluto portarsi a Venezia ad intraprender la medicatura. Ed infatti
essendo attual Priore di Pordenone è andato a Venezia ed ha comin-
ciato la medicatura, nè si è data alcuna notizia al Convento di Civi-
dale se non dopo seguiti tutti questi passi dal Convento di Cividale in-
teramente ignorati. Dunque se tutto l'influsso di questa medicatura
è derivato dallo stato attuale di Priore di Pordenone in cui trovavasi
il P. Grappini per sentimento e per confessione anche de' Padri di Pordenone,
tutte le spese di questa medicatura toccano al loro Convento. Aggiungo
che li Padri medesimi di Pordenone ~~che~~ avrebbero dovuto darne parte
al Convento di Cividale se avevano pretesa, che a questo toccasse di pagare
le d.e spese. Invece di far ciò, non hanno pregato che di stimolarlo di andare
a Venezia per liberarsi da lui, come lo ricavo da un'altra lettera del M. R. P.
Vicario Gen.le in data del dì 16 Marzo, in cui mi scrisse di aver accettata la
rinunzia anche pregato da quei Padri. Dunque se previamente all'arrivo
del P. Grappini in Venezia avevano pregato il M. R. P. Vicario Gen.le di accettar

la di lui rinunzia, sapevano e desideravano e promovevano il di lui viaggio per Venezia, certamente intrapreso coll'intenzione della medicatura, come la sicurezza del fatto lo ha dimostrato; dunque essi pure saranno inquisiti in detta medicatura; onde se l'hanno voluta anche la paghino.

2°. Il Convento di Cividale non sapeva lo stato vero e reale del P. Graziani, ed io posso affermare con pura verità, che fino alle notizie avanzatemi dal M. R. P. Vicario stesso dopo il fatto non mi ricordo di avere saputo altro, se non che per un accidente succedutogli all'Altare stava assai male, e si curava di lui, cosicchè io aveva appresa la disgrazia per un male fisico di corpo. Molto meno poi si è saputa l'intenzione del viaggio di Venezia, e la medicatura intrapresa, se non dopo il fatto e quando era impossibile d'impedirla. Soggiungo, che se io fossi stato avvisato ed informato in tempo, non solamente non avrei approvata una simile condotta, ma certamente avrei resistito alla medesima, persuaso, come l'esperienza ha di poi anche dimostrato, che la condotta medesima non poteva essere che di certo pregiudizio al paziente, fomentando maggiormente la sua alterata e stravolta fantasia. Finalmente quando anche avessi creduto bene di compiacerlo in qualche medicatura, anco qui abbiamo Medici e medicine senza andar altrove, specialmente per la cura di un male, per cui uno bene informato poteva vedere che al più al più poteva bastare l'apparenza della medicina, senza incontrare spese. Ma ciò posto rimane: con qual coscienza il Convento di Cividale possa essere aggravato di dette spese? e quando in essa si ha a disporre della roba altrui non solamente senza suo consenso, ma senza sua cognizione? Perchè i Padri di Pordenone non hanno avvisato a tempo in cui si potessero prendere le ~~migliori~~ risoluzioni credute le più convenienti? Se hanno tralasciato di ciò fare, di chi è la colpa? Chi ha fatto il male paghi la pena.

3°. Qui non occorre portar fuori che il Convento di Cividale e il suo Convento di semplice aggregazione, e però per quanto forti possano essere le ragioni addotte, sempre si deve verificare che ad esso tocchi di pagare le dette spese fatte dopo la rinunzia. Primieramente cosa s'intende dire dopo la rinunzia? È falso,

che le spese della medicatura di Venezia vertanti intorno a tale sono la rinunzia, perchè la rinunzia seguì in tempo che le spese già cominciate erano, ed era impossibile d'impedirle. Di più la ragione che sortasi che il Convento di Cividale è in sostanza di una semplice aspettazione per il Rev. Achille ue Padri di Pordenone, che le spese di Venezia, fu onorato i espi, onde e per questa ragione pretendevano che il Convento di Cividale dovesse esser tenuto a dette spese; perchè non dare ad esso parte dello stato sincero delle cose? Perchè non avvisarmi a tempo delle risoluzioni ucate e prese? Perchè voler disporre della roba altrui senza consenso, anzi senza ingerenza del Padrone? Se vogliono rispondere di non aver potuto impedire il viaggio e la medicatura, io replico che potevano almeno avvisarmi, col riguardo il Convento di una aspettazione, pretendevano che il esso dovessero toccare le spese; e neppure si avvisa dello stato delle cose? E poi per qual ragione non potevano impedire il viaggio e la medicatura? Perchè era Priore? Dunque quel viaggio l'ha fatto da Priore, e la medicatura l'ha intrapresa da Priore; dunque il Convento, di cui era Priore deve pagarla. Ma il fatto è che avrebbero potuto ed avvisare ed impedire se avessero voluto. Ma abbiamo veduto di sopra che non hanno voluto, anzi hanno dovuto promuovere una tale condotta per liberarsi da lui. Ma se per liberarsi da lui si sono compiaciuti di tali mezzi in pregiudizio del terzo, abbiamo eziandio la bontà di sperimentare le leggi della giustizia in favore del terzo. E questi sono quelli punti riguardi, che distintamente riguardano le spese seguite in Venezia, rimettendo questi, e quanto di sopra è stato esposto al ogni miglior giudizio.

Cividale 13 Novembre 1768

F. Anastasio Comi Priore.

[illegible]essioni
[illegible]lla [illegible]formazione
e [illegible]azioni ecc

(IV)

Riflessioni sulla Informazione, e Allegazione presentata da PP. di Cividale ai PP. di Pordenone intorno la differenza insorta a quale dei due Conventi tocchino le spese fatte e da farsi nella infermità del P. Serafino Zrappini: e ma Allegazione [illegible] in Difesa dei PP. di Pordenone [illegible] alla Allegazione esibita dai PP. di Cividale.

Il P. Serafino Zrappini nel nono mese del suo Priorato del Convento di Pordenone fu sorpreso da un accidente quale [illegible] di cui alterazione e descrizione, fu [illegible] giudicato apopletico [illegible] giorni però si vide chiaramente non vi esser nulla a temere per la [illegible] dell'occorsogli accidente; molto però per la parte di una scompigliata, e ostinata insieme apprensione di fantasia, che aveva guadagnato quasi assolutamente le azioni del medesimo Padre, ne' suoi supposti [illegible] mali. Per sollevare il di lui animo abbattuto angustiato e oppresso inutili furono tutti gli ammirabili [illegible] rimedj [illegible] portatosi in Venezia per intraprendere una nuova cura [illegible] dell'Ecc.mo Sig.r D.r Antonio [illegible], e quindi [illegible] il Priorato di Pordenone, dopo qualche tempo dalla incominciata medicatura, si [illegible] vano e superfluo, vana pure [illegible] la cura, a segno che disperata [illegible] dal canto dei [illegible] la guarigione, si ridusse al nostro Convento di Cividale, ove [illegible] negli impieghi ed esercizj della Religione [illegible] a quel med.mo Convento [illegible] Priore Maestro [illegible] da questo Convento [illegible] il risarcimento di tutte le spese fatte e da farsi per la conservazione [illegible] del d.o P. Zrappini [illegible] stato di una fantastica immaginaria infermità. Alle quali pretese, e alla [illegible] [illegible] il [illegible] Zelo di consenso co' Padri di Pordenone [illegible] con una Allegazione, nella quale avendo esposte colla maggior forza, e sicurezza [illegible] e le ragioni, per cui il Convento di Pordenone doveva esser esente da qualunque [illegible] dal [illegible] della rinunzia fatta dal med.mo P. Zrappini [illegible]

[illegible] i Medici di Cividale [illegible] quel partito aggiudicar si dovesse la ragione, si richiedessero quindi, e in tal guisa [illegible] riposta venisse a sacrificarsene [illegible]. Se non che dar li ad alcuni mesi si vide deluso nelle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a nome [illegible] [illegible] una lunga contrallegazione; in cui studiasi a tutto potere di distruggere ed abbattere tutte le ragioni da Lui addotte, esposte, e inserite nella prima [illegible]zione. Con qual giustizia però e ragione ciò pretenda il M. R. [illegible] [illegible] di [illegible]dale si vedrà nelle riflessioni che qui appongo alla sud.ª Allegazione da [illegible] [illegible]esposta, e che per ora m'inpiego ad esaminare. Premesso però, che nel confutar quanto ci oppone il Compilatore della opposta Scrittura, io non mi servirò già come ha fatto Egli, di cavigoselli, sofisticherie, stiracchiature, di mala fede ma colla medesima ingenuità, schiettezza, e semplicità risponderò alle di lui ragioni con cui ha formata la prima Allegazione a favore di questo Cont.º di Pordenone

L'Autore certamente [illegible] introduce con una distinta [illegible]zione di ciò che accade al S. Grassini nel tempo che fu assalito dal fatal colpo, fino alla andata di qui in Cividale, ove tuttavia pertinacemente sussiste dominato da una stravolta alterata fantasia; indi passa a stabilire lo stato della questione, a quale cioè de' due Conventi tocchin le spese fatte e da farsi pel mantenimento del sud.º Grassini. Alla [illegible] [illegible] riccorre ancora allo stravolto stato della questione [illegible] [illegible] [illegible] Solo avverto che (come [illegible] da diversi luoghi della mia Allegazione) non è così certo come suppone l'Autore, ~~[illegible]~~, che il S. Grassini sia stato sorpreso dalla presente sua infermità essendo Priore di Pordenone [illegible] [illegible] molti argumenti in essa addotti. [illegible] [illegible] in questa, si prova che allora quando esso era attual Priore di Pordenone il male già radicato e vecchio, siasi più ampiamente dichiarato, e [illegible] [illegible] [illegible]. Del resto per ciò [illegible] e nulla fa al nostro intento.

[illegible] avendo già [illegible]mente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] trovarsi [illegible] decisiva [illegible] [illegible] definizioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e dette conseguenze [illegible] [illegible] [illegible] Costituzioni, e [illegible] Generali [illegible] [illegible] [illegible] argumenti [illegible] [illegible] [illegible] maggiormente [illegible] [illegible] Per [illegible] [illegible] dal bel principio [illegible]

buona fede del sagace Compilatore, non si debba increscere di redirlo. niente

Accettata questa ingenua confessione, dunque, dice, se le nostre leggi o [illegible] niente decidono circa la vertente differenza, perchè [illegible] di [illegible] e [illegible] ragionano raccogliare dalle nostre leggi tutto il fondamento delle loro ragioni mentre confessano che le nostre leggi niente decidono o definiscono circa tal affare? (Memoria, Padre mio, che mi sembra alquanto alterato) Verba legis tantum valeant quantum sonare [illegible] niente (siamo qui al niente) anno suonato, perchè volerle far suonare a viva forza, e questo [illegible] e non appoggiarsi piuttosto alle leggi dell'equità naturale? — E quando, e dove ho io detto che le nostre leggi non decidono assolutamente niente circa la differenza nostra? Ho bensì detto che nelle nostre leggi non vi è, o almeno non trovasi legge decisiva o definizion [illegible] e precisa nel caso nostro. Ma ho detto altresì che le nostre leggi tali argumenti somministrano, a quali ragionevolmente non può opporsi. E egli questo un confessare che le nostre leggi assolutamente non decidono o non definiscono niente? È piuttosto un supporre, che realmente, quantunque non definitivamente, vi siano ben fondati argumenti nelle nostre leggi a favore dei R.R. di Pordenone per quali manifestasi le loro ragioni, e siano ben appoggiate contro i R.R. di Cividale. Veramente l'Autore ha cominciato male. Ma dice verba legis tantum valent quantum sonant [illegible] e abbiamo fatto vedere che anno suonato, perchè mi si rinfaccia che volemo farle suonare a viva forza [illegible] le leggi [illegible] e parlano certamente a nostro favore, perchè dobbiamo [illegible] unicamente nei casi della equità naturale [illegible] onninamente le nostre leggi, mentre è ben da credere che le nostre leggi non deviano, e non possano deviare dalle leggi dell'equità naturale [illegible] assai [illegible] [illegible] [illegible] fondate. Finalmente verba legis tantum valent quantum sonant, adunque quantum [illegible] sonant dobbiamo [illegible]. Ma così è. Che dal med.mo Avversario [illegible] si confessa che i Sig.ri di Pordenone si sono valuti attenersi non alla [illegible], ma alla [illegible] di alcune leggi positive, supposte [illegible] falsamente [illegible] a [illegible]. Adunque le leggi literalmente suo.

rano a nostro [illegible]. Vederò poi se siano [illegible] o [illegible] a [illegible] gli interessi [illegible].

Alla eccezione poi che dà il compilatore alle leggi da noi [illegible] che, sopra queste leggi dice gli conviene una vita [illegible] [illegible] dicasi [illegible], che dia loro [illegible]; e che non sono leggi universali fatte per tutta la Religione, né per la miglior parte di essa, ma leggi particolari fatte per quelle Provincie o Conventi dove non vi è la comunità e dove sono in vigore le [illegible]; mi [illegible] doversi dire che una [illegible] non [illegible] [illegible] di cui [illegible] da tutti vien lodato il talento, la saviezza e la prudenza! Come? non sono leggi universali fatte per tutta la Religione! perché non produce gli argomenti di [illegible] [illegible] [illegible] delle costituzioni o Capitoli Generali certamente [illegible] ha menomo fondamento di ciò affermare; anzi vi ha tutto il fondamento onde affermar l'opposto. I° perché quando o si ordina o si determina cosa in particolare per alcune Provincie [illegible], si nomina o [illegible] la Provincia. II° perché parlandosi delle leggi da noi addotte chiaro si [illegible] esser generali, e per tutto l'Ordine [illegible] universale. III° le leggi [illegible] [illegible] [illegible] più necessarie e utili per la manutenzione della [illegible] regolarità, per la maggior parte di esse non sono nuove, non sono peculiari, ma leggi già stabilite dai Capitoli Generali, come avvertii nel [illegible] Collezione. Non nego però che [illegible] parlando, non convengano più a quelle Provincie o Conventi, dove non vi è la Comunità, che dove vi è. Ma non può negarsi egualmente che [illegible] che aveva detto, che le leggi [illegible] [illegible], le quali ragionevolmente [illegible] [illegible], [illegible] non [illegible], e [illegible] convengano a tutta la Religione in generale, e alla miglior parte di essa [illegible] [illegible] come [illegible] vedere, e vedremo, [illegible] si [illegible] [illegible] [illegible] casi [illegible] particolari, [illegible] ciò negli [illegible].

Dopo di ciò entra il nostro Avversario all'esame delle leggi da noi addotte, le quali, a [illegible], non sono né [illegible] né [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] si sforza di farmi comparir [illegible] [illegible] addotte i [illegible] [illegible] delle leggi [illegible] [illegible] [illegible]

tralasciato di riportar alcune parole che per allora non facevan punto al caso. Basterammi il far vedere che secondo le nostre Leggi si assegnazione semplice aveva forse in cui Conventus contineri (prout tenetur), providere taliter de victu vestitu et ... in provincia a suo Conventu assignatis simpliciter, ac pro tali ibidem praesentialiter receptis, che già supporrei, e che se ivi di tali Religiosi assegnati semplicemente muoja dividant haec taliter acquisita mobilia aequis portionibus con quel che segue. Ognun vede che non era al mio proposito il registrare e nessun altro nessuno può negare che ivi (e lo accorda l'Avversario stesso) non si parli di assegnazioni semplici. Strana poi si è la interpretazione che si applica alle parole consueverit prout tenetur, pretendendo che la provvisione del necessario ai Religiosi semplicemente assegnati in un Convento non supponga debito rigoroso, ma debito soltanto di convenienza, dirò di più, dipendere [illegible] dalla varia consuetudine dei Conventi. Io non vorrei far torto al Compilatore della Scrittura opposta supponendolo ignaro di ciò che un semplice Novizio sa e saper deve, cioè che sottomettendo il Religioso alla Religione non già negli spazi imaginari ma in concreto, tutto se stesso, e tutto ciò che può acquistare, siccome consegue un diritto rigoroso per esser mantenuto, così la Religione medesima in concreto contrae debito rigoroso di doverlo mantenere sino alla morte. Onde dedur si debba che siccome ove sono in uso le figliolanze in Conventi stessi sono rigorosamente obbligati a mantenimento dei Religiosi figliuoli, così ove non sono in uso altro che le assegnazioni semplici, i Conventi stessi siano rigorosamente tenuti al mantenimento dei Religiosi semplicemente assegnati tam tempore sanitatis, quam infirmitatis. Il testo adunque da noi addotto, e la Legge non parla non già secondo una varia consuetudine, o secondo un debito di convenienza; ma di un debito rigoroso. Molto più che io non saprei in tutta la Religione ritrovare un Convento nel quale non abbia questa consuetudine, se così vogliam chiamarla, di provveder a' Religiosi ivi esistenti e semplicemente assegnati. Che se si

Autore volesse pure [illegible] [illegible] il [illegible] nel quale non v'è [illegible] la con-
suetudine di mantenere [illegible] i Religiosi [illegible] assegnati

[illegible] che in tal caso si debbe [illegible] [illegible] [illegible]

il convento di Affigliazione [illegible] quel Religioso non avendo mantenuto

da convento di semplice assegnazione [illegible] [illegible] [illegible]

per altro avendo dinaro di esso mantenuto [illegible] ad esso [illegible] del

diritto medesimo, e la ragione [illegible] in quanto [illegible] tal consuetudine

[illegible] ove rinunciate si sono le figliuolanze, e [illegible]

e [illegible] [illegible] conventi, a quali vengono [illegible] [illegible] assegnati

Alla [illegible] con cui chiude il presente numero [illegible] [illegible]

che il detto [illegible] la legge obbliga il convento di assegnazione a man-
tener un Religioso, in quanto [illegible] che il Religioso ad esso [illegible]
mente semplicemente appartenga, ac pro talis iisdem [illegible] [illegible]
[illegible] e questa è la ragione appunto, per cui e il convento [illegible]
obbligato, e il Religioso ha jus d'essere provveduto. Ma così è dico io
che il P. Grappini assolutamente e semplicemente apparteneva, e
tuttora appartiene [illegible] pro talis iisdem [illegible] al Convento di [illegible]
Dunque il Convento di [illegible] [illegible] tenuto a far le spese al P.
Grappini. O il P. Grappini [illegible] e formalmente nel tempo
del [illegible] [illegible] al Convento di Pordenone. Trasferito dun-
que [illegible] il P. Grappini qui assegnato semplicemente, ac pro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

al [illegible] doveva esser mantenuto nel tempo del [illegible]
e nel [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] provveduto ma non
[illegible] [illegible] formalmente semplicemente, ac [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] della assunzione [illegible] de' [illegible]
[illegible] [illegible] occasione di [illegible] [illegible] iterum

[illegible] Intanto venendo al num. 3. il Compilatore della costituzione
Allegazione fa [illegible] per aver [illegible] [illegible]
[illegible] e assegnazioni semplici [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

soltanto. Ma ragione dell'Autore, e noi per l'avversario diremo lo stesso che Tizio giacchè nulla ci cale, o si dica restituendo, o si dica rinunziare le Affiliazioni. Conviene però esaminar le ragioni che l'Autore adduce per provare esser falso che [illegible] che porta seco la Figliuolanza non resti a proporzione annesso alla semplice assegnazione. Ecco le [illegible] è falso, perchè le Figliuolanze sono per se perpetue non così le semplici assegnazioni. Dirò primieramente all'Autore che anche le semplici assegnazioni possono essere e sono per se perpetue [illegible] ciò si deduce dalle Leggi nostre 6 in Constit. dist. 12 cap. 14. § 1 ove diconsi: "in alio Conventus non est assignandus in perpetuum, sed ad tempus propter studium vel officium" [illegible] dove [illegible] si [illegible] di assegnazione perpetua in contrario ad assegnazione ad tempus [illegible] qualora le assegnazioni semplici sono pure per se stesse perpetue, non così quelle ad studium vel officium. In fatti la assegnazione semplice [illegible] non però [illegible] e non sia perpetua, vi vuole la volontà del Superiore Maggiore che [illegible] [illegible] assegnazione, tanto però la [illegible] volontà non è nè perpetua; e non è che per accidens alla assegnazione semplice la nuova volontà del Superior Maggiore che altrove [illegible].

Pietro a ciò dirò lo stesso della Figliuolanza se non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il quale [illegible] dei Superiori Maggiori e della maggior parte de' [illegible] del Convento in cui volere [illegible] nel [illegible] la prima affiliazione esser sempre [illegible] [illegible] la seconda [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che alla assegnazione semplice [illegible] [illegible] convenir a proporzione [illegible] della Figliuolanza [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il convento [illegible] [illegible] Figliuolanza [illegible] beni immobili, ed anche [illegible] tutti, o almeno sopra una parte dei mobili spettanti al [illegible] [illegible] secondo la [illegible] [illegible] de Stud. [illegible] 5. et 6.; di maniera che morendo [illegible] in altro Convento, al Convento di Figliuolanza appartengono tutti li di lui beni immobili e parte anche de' mobili, non così può dirsi del Convento di semplice assegnazione [illegible]

al più sia secondo le leggi medesime diritto sopra una porzione dei beni soltanto mobili, il quale si varia e si perde secondo le varie consuetudini dei Conventi medesimi; o la rimozione del Religioso assegnato. Anche qui doveva riflettere l'Autore che la legge varia della figliuolanza compa-rativamente alla assegnazione semplice di modo che ciò si verifica di un Re-ligioso figliuolo di un Convento assegnato semplicemente a un altro Convento, non già di un figlio assolutamente, o di un Religioso semplicemente assegnato asso-lutamente. Non è vero adunque ciò che si sforza di provare l'Autore. Ve-ro che anzi è cosa, a mio credere, certissima che il medesimo jus che gode il Convento di un Figliuolo, goder lo debba il Convento di un Religioso sempli-cemente assegnato. Imperocchè supponiamo per ora coll'Autore che il Convento di assegnazione semplice secondo le leggi abbia al più diritto sopra una por-zione dei beni soltanto mobili, e che questo si varj e si perda giusta le varie consuetudini dei Conventi, o la rimozione del Religioso assegnato, quale (chiedo io all'Autore) dei Conventi avrà jus sui beni immobili, ed an-che sopra il resto dei mobili? Qui non può già rispondere il Convento di figliuolanza, che non vi è: nemmeno può attribuirlo al Convento di asse-gnazione ad tempus, perchè, oltre che qui non vi ha luogo, il Convento di assegnazione ad tempus viene dalle leggi privato di ogni utile tempo-raneo quanto ai beni mobili e immobili, come abbiamo detto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la somiglianza delle figliuolanze, tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] assegnazione [illegible] 3° luogo dice l'Autore, che il Convento di figliuolanza ha diritto di mantenere [illegible] e infermi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altri Conventi e la consuetudine dei medesimi non sia di provvedere al [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] di figliuolanza deve per giustizia supplire; non [illegible] dei Conventi di semplice assegnazione [illegible] [illegible] è diversa la [illegible] [illegible] le varie consuetudini [illegible] [illegible] dalle leggi [illegible] con questo di più che se il Religioso [illegible] [illegible] è trasportato [illegible] non [illegible] [illegible] da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] appartenenze. [illegible]

nego già che il Convento di Figliuolanza non sia dotato di [illegible] [illegible] e interni [illegible] Religiosi [illegible] [illegible] ma dico che il [illegible] [illegible] [illegible] di necessità, come ne [illegible] [illegible] ai Conventi di semplice assegnazione; cosicchè nel caso proposto dall'Autore io non persuaso che per giustizia voglia, dovesse il medesimo Convento di semplice assegnazione. Al che aggiungo che siccome il Convento, ove Studio Generale tenetur aequaliter providere de necessariis Religiosis ivi assegnati ad studia (Vedi il n.º X.º dell Allegat.); molto più ciò verificar si deve circa quelli che sono semplicemente assegnati ad un Convento, mentre questi non quelli assolutamente e formalmente appartengono a quel corpo come membri. Alla varia considerazione che suppone l'Autore già si è risposto di sopra, nè è [illegible] ripeter le stesse cose. Vero è adunque e non altrimente falso che tutto il jus delle figliuolanze resta, ove queste non sono, a proporzione annesso alla semplice assegnazione, e che tutto ciò che dalle nostre leggi viene disposto riguardo a quelle deve necessariamente aver luogo in questa.

È vero, soggiunge l'Autore, che la consuetudine della nostra Congregazione lascia al Convento di semplice assegnazione il peso di mantener sani ed infermi i Religiosi ad esso appartenenti. Che ci vuole adunque quando anche falsi fossero tutti i fondamenti nostri se [illegible] la consuetudine della nostra Congregazione? Ma piano prosegue il Compilatore, tale consuetudine è quando li Religiosi medesimi siano stati sorpresi da qualche infermità nel Convento [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] e non mentre attualmente [illegible] [illegible] [illegible] addivengono ottimamente. Ma quale è questa nostra consuetudine dimanda l'Autore. Questa non [illegible] [illegible] sono [illegible] [illegible] [illegible] leggi particolari da noi addotte, ma in altre generali, e [illegible] a titolo [illegible] che si riferiranno più sotto. Conviene ancor io più [illegible] risponderò. Intanto seguitando i passi dell'Autore, la consuetudine, dice, dei Conventi della nostra Congregazione è di mantenere un Religioso, che formalmente [illegible] [illegible] appartiene ad un

Convento [illegible] è [illegible] dal male, sebbene dopo l'attacco del male si [illegible] ad un altro Convento quà [illegible] stato assegnato [illegible] [illegible] il P. [illegible] che secondo tutti formalmente ed attualmente apparteneva a Convento di [illegible], quando fu attaccato dalla sua ipocondria. Vero che il P. [illegible] formalmente ed attualmente apparteneva al Convento di Pordenone essendo attual Priore, ma non è così vero che in Pordenone [illegible] [illegible] dalla sua ipocondria, se non che è vero maggiormente che non essendo più Priore, non apparteneva più attualmente, né formalmente al Convento di Pordenone, come capo reciso dal corpo. Onde, siccome attualmente [illegible] teneva al Convento di Pordenone essendo Priore, doveva esser sano e infermo mantenuto dal medesimo, così non essendo più Priore, e non più attualmente e formalmente appartenente a Pordenone, non deve siccome nemmen sano, così nemmeno infermo, da Pordenone ever mantenuto. Altrimente parlerei in supposizione che qui fossi malato, e qui fosse stato semplicemente [illegible] [illegible]: nel qual caso certamente questo Convento dovrebbe soccombere a tutte le spese. Distingua adunque l'Autore (il che però non ha voluto mai intendere né capire, anche nei num.i 4 e 5.) queste due cose, cioè che altro è l'esser assegnato [illegible] in un Convento, e altro l'essere assegnato ad tempus, sive ad officium. L'esser [illegible] assegnato [illegible] in un Convento come parte componente il [illegible] ha il diritto per se ad esser mantenuto sì sano che infermo, ancorché essendo infermo fosse assegnato in un altro Convento, perché a quello [illegible] formalmente [illegible] [illegible], e a questo non deve [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in un Convento come parte componente [illegible] [illegible] [illegible] seco il diritto di dover esser provveduto sì sano che in fermo [illegible] [illegible] che [illegible] dura al servigio, ma non così terminato il suo ufficio, perché per una parte allora né per se, né [illegible] [illegible] ha diritto veruno a quel Convento, ma [illegible] [illegible] Convento di [illegible] [illegible] assegnazione, come se mai fosse da lì partito, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprio Convento il aggravio, [illegible] anche servito, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

il utile de' suoi, sono tutti alla morte. Non sarò pertanto a fermarmi di avvantaggio su questo, stimandomi sodisfatto alle ragioni addotte, e non moltre, ne' inervate dall' Autore in più luoghi della nostra Scrittura.

Risponde però l' Autore nel num.° 6.° a quanto noi siamo andati dicendo finora, che si dovrebbe da stabilire quando un Religioso si amala nell' attuale suo ufficio, e per cagione della malattia è necessario di rimuoverlo dal medesimo, ove il Convento al cui servizio si amala, siccome è tenuto a provedere vano ed infermo durando l' ufficio; così rimosso anche dallo stesso ufficio per pura cagione della contratta infermità, sia tenuto a provederlo durante la infermità medesima? (Per parentesi rispondo negativamente)..... Già vediamo per esperienza che se un Religioso parte dal Convento di sua congregazione per passare ad un altro con qualche incomodo di rimarco il mantenimento e le spese della cura durante tale incomodo non pensano al secondo Convento ma al primo, [illegible] il Religioso non più a questo, ma a quello attualmente (voleva dire l' Autore materialmente) apparteneva. E ciò perchè? perchè attualmente apparteneva a quel Convento quando fu sorpreso dall' incomodo, non essendo secondo la equità (e cara questa equità!) che il Convento a cui attualmente apparteneva avesse il [illegible] comodo con aggravio del terzo. Vedremo più [illegible] il fine che ciò apprende contro l' Autore da noi.

Mi perdoni l' Autore se gli dico che in tutta la sua Scrittura altro non si ha fatto giammai che imbarbugliare le ragioni, invece di impugnarle direttamente. E ciò per certo ha fatto, perchè troppo vi[illegible] [illegible] nel volto la verità. Ne' avrei badato a quanto ha detto nell' Allegazione [illegible] no.° 2, n.° 8 ed altrove avrebbe ancor veduto che non ci siamo scartato dalla identità proposta. Oltre a che o ragion [illegible] di carità a' n.° [illegible] aveva fatto vedere che la medesima ragion corre tra uno Studente mandato da una Provincia all' altra [illegible] Generale [illegible] della stessa Provincia, il cui Convento in tutto il tempo che [illegible] ferma Studente deve provedere de necessarij consisto il quale tempo non è più tenuto a nulla ancorchè [illegible] si amalasse, e

amaiato [illegible] trasferirsi al Convento di sua Provincia. Perchè dunque non dovrà dirsi [illegible] di un [illegible] rimosso dal suo originale Convento ed [illegible] in un altro, mentre non quanto alla destinazione (e quanto al restante come vedremo) parte vi ha ragione dei [illegible] degli Studenti. Il rispondere che quelle degli Studenti sono le leggi e casi particolari, è un sutterfugio troppo magro e troppo inetto, e noi vedremo qual forza abbia o possa avere.

Per verità poi la [illegible] che l'Autore al n.° [illegible] dà alla legge delle nostre diete che Conventus infirmi teneatur ad expensas, è vaga e notabile. Noi abbiamo risposto nel luogo cit. che Conventus infirmi ille dicitur cui [illegible] o sia chi è Religioso non simpliciter est assignatus. La ragione: perocchè non essendovi tra noi l'uso delle figliuolanze conviene pure che il Religioso sia di un Convento determinatamente, o semplicemente assegnato. Da questo Convento di semplice assegnazione conviene pure chiamare esser Convento del Religioso medesimo, e che per conseguenza [illegible] [illegible] proprio del Religioso come proprio [illegible] quello della figliuolanza. Quando incorre un [illegible] anche assegnato ad [illegible] altro nel Convento della assegnazione [illegible] non può dirsi nè il Convento dove è figliuolo, così non può dirsi nè il Conventus infirmi, se ivi si ammala. Di più terminata la sua destinazione [illegible] del Convento appartiene [illegible] per se per ipso facto al Convento suo originale così che di lui altri non hanno ad aver cura [illegible] fuori il Convento. [illegible] [illegible] ora l'Autore al [illegible] giacchè [illegible] sopra, ma la figliuolanza e l'assegnazione semplice [illegible] [illegible] e la medesima [illegible] narravasi. Ricordo [illegible] che il Convento di Pordenone dovesse mantener sano ed infermo al P. Graziani essendo [illegible] Trevigiana. [illegible] però che il Convento di Pordenone fosse il naturale, ossia il legittimo Convento [illegible] [illegible], e potesse dirsi [illegible] Conventus [illegible] [illegible] dice [illegible] [illegible] a questo Convento quando [illegible] [illegible] [illegible] perchè aggiunta apparteneva a questo Convento, e [illegible] appartenuto [illegible] ancor mantenuto sano ed infermo. Il Convento non si mantiene più, perchè cessando d'esser [illegible], non più appartiene a

quello

questo Convento, ove al Convento suo proprio, naturale, interno qual è codesto [illegible] [illegible] [illegible] esterno.

Ma pure in questo proposito abbiamo riferire le parole delle nostre Diete, le quali chiaramente svelano esser stata stabilita la legge che *Conventus infirmi teneatur ad expensas* trattandosi di un Religioso semplicemente [illegible] in un Convento mandato per mancanza di Medico in un altro affin di ricuperare la perduta sanità. L'Autore premesso di non aver difficoltà di ammettere che il caso della mancanza del Medico possa aver somministrata l'occasione di stabilir questa legge, si mostra ad avversire com detto da me che una tal legge non ha luogo se non nel caso di mancanza di Medico, il che, soggiunge, questo è contro la pratica comunemente osservata, vedendosi non di rado aver essa luogo, se un Religioso d'un Convento per accidente si ammala in un altro, o se un Religioso ammalato in un Convento o per sollievo o per mutazione di aria passa in un altro, e in altri simili casi. Quantunque io non avessi detto che tal legge non abbia propriamente luogo se non nel caso della mancanza di Medico lo dirò ora senza tema di incontrar la critica dell'Autore, mentre con uno suo stesso principio lo provo. *Verba legis*, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], e perchè voglia l'Autore far sonar a viva forza, [illegible] le [illegible] Religionaze [illegible] [illegible] [illegible] legge nuovamente sotto gli occhi. Se Religiosi *infirmi necessaria Medici cura destituantur* (qui non parlasi se un Religioso si ammali in un altro Convento per accidente, ma si suppone già malato nel proprio, in cui non vi sia Medico) *ordinamus ut expensas illorum Socorrum et Conventus, ubi non adest Medicus* (e qui non si parla già se un Religioso ammalato in un Convento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o per mutazione di aria passa in un altro, ma si parla unicamente [illegible] [illegible] a [illegible] di quei Conventi ove sono i [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] Medico) [illegible] [illegible] [illegible], *si infirmitas exigit* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Religiosi infermi non [illegible] ad [illegible] Religiosus *infirmus* [illegible] [illegible] [illegible] *aliquem Conventum ubi Medicus adest*. Già è [illegible] legge [illegible] [illegible] ristretta solo al caso di mancanza di Medico [illegible]. L'Autore [illegible] se si impegnò di voler sostener una falsa [illegible] cadente io [illegible] [illegible] [illegible]

care in una altra, nell' palpabile maniera di pretendere cioè che i veri ragionevoli senso di una tal legge sia che se un Religioso, rimanendo appartenente ad un Convento o ad altri, è poi ammalato in un altro, per qualunque motivo ~~ciò~~ succeda, quel Convento a cui formalmente appartiene sia tenuto al mantenimento ed a tutte le spese; quindi è che il P. Grappini avendo incontrata la sua malattia nel Convento di Pordenone, il Convento di Pordenone sia tenuto al mantenimento e alle spese del P. Grappini durante la sua malattia. Sfido l'Autore, e qualunque altro a provare tale esser il vero ragionevol senso della legge addotta: nè capace sono bene persuaso [illegible] che [illegible] di [illegible] intendimente potrà mai dare una spiegazione che certamente si vede trovarsi chiara esser manifestamente contraria. Comunque però sia conchiudiamo, che dato ancora, e non concesso, che tale sia il senso della riferita legge, tanto ancora non segue che il Convento di Pordenone sarebbe tenuto al mantenimento e alle spese del P. Grappini dopo la rinunzia del Priorato, perchè colla rinunzia finì affatto di appartenere in qualunque maniera a questo Convento.

Sia lodato Dio, finalmente siamo giunti là dove l'Autore dopo [illegible] tenuto [illegible] di [illegible] le leggi universali, generali, comuni a tutta quanta ella è estesa la Religione produce una legge, secondo lui, inventoria a nostro danno, definitiva e senza replica. Però qui si che mi troverò nelle strette. Ecco intanto il Capitolo Generale di [illegible] celebrato in Roma [illegible] [illegible] quod si Fratrem ab aliquo Conventu [illegible] contingat [illegible] prius quam ad Conventum suae affiliationis contingat, [illegible] ad Conventum unde recessit, ita ut teneatur et tum ad suffragia, tum ad [illegible] expensas [illegible] in victu et medicinalibus [illegible], si [illegible] extra [illegible] Conventum [illegible] eadem [illegible] modo, [illegible] Conventu [illegible] quid [illegible] Autore, ed io [illegible]

fede, e insieme il vero legittimo senso della legge, proseguisce a trascrivere le parole del Capitolo medesimo: Si vero autem (?) ejusdem [illegible] juxta ibidem statuta (cioè in Constitution. dist. 2. cap. 14. tit. 9. corrige [illegible] debeant [illegible] inter praelatum Conventum, et ejus originalem juxta modificationem Clemen. Constit. ibid. tit. 7. n. Ed ha avuto il coraggio di rinfacciar me di poca sincerità nel trascrivere tutto intiero un testo, che nulla faceva al suo proposito, quando ei maliziosamente tace quello, che direttamente fa contro di lui, e in cui evidentemente apparisce la di lui mala fede. Ma [illegible] il nostro Autore. E primieramente nel caso proposto dice egli intanto il primo, e non il secondo Convento è tenuto alle riferite spese, perchè censetur adhuc spectare ad Conventum, unde recessit. Ottimamente secondo le leggi un Priore spetta al primo Convento da cui fu rimosso, e molto più, dico io, terminato l'ufficio. Dunque il primo Convento, cioè di Cividale sarà tenuto alle dette spese pel P. Grappini, poichè spezialmente compito l'ufficio di Priore ordinariamente apparteneva a Cividale, cosicchè se da Venezia portandosi a Cividale fosse morto in viaggio le spese toccavano a Cividale, perchè spectabat ad Conventum da dove prima recessit. Nè questa è una vana mia interpretazione alla legge, come vorrebbe l'Autore, il quale riferendo il senso della [illegible] di chiarazione del Capitolo [illegible] [illegible] Fratrem ab aliquo Conventu amotum [illegible] prius quam ad Conventum suae assignationis [illegible] tingat, si vede, dice, che non intende di parlare della rimozione dal Convento di sua figliuolanza, o assegnazione, [illegible] direbbe: Fratrem a Conventu suae affiliationis, ovvero a Conventu suae assignationis amotum: onde parlando in generale di qualunque Convento [illegible], può ragionevolmente intendersi, se non della rimozione di un Convento, al quale il Religioso formalmente ed attualmente appartenga, ab aliquo Conventu. Appunto, se non dice (soggiungo io) espressamente a Conventu suae

assignationis simpliciter lo insinuar bene colle parole che soggiunge: bona autem ejusdem fratris debebunt dividi inter praefatum Conventum et eius originale, per le quali parole non può intendersi certamente ivi parlarsi in generale di qualunque Convento. Non parlo in aria già mi appoggiato alle proprie mie idee [illegible] [illegible] [illegible] legge [illegible] che [illegible] [illegible] potrà mai trovare che dica; ma parlo colla legge alla mano chiara lampante. Vediamolo. Distinguono le nostre leggi come [illegible] [illegible] affigliazioni assegnationi [illegible] [illegible] [illegible] ad tempus. Ora determinano che tutti i beni di quelli Religiosi non simpliciter sed ad tempus tantum causa studii vel alicujus officii assegnati in un Convento, e morto in questo Convento, fiunt illius Conventus, cujus erat filius, ut saepe contingit in Baccalaureis qui ex suo originali Conventu vel ex alio in quo sunt [illegible] assignati ad Lectoratus assumuntur [illegible] [illegible] de Stud. cap. 19. [illegible] Omnia Fratrum Conventualium, Conventuum Praesidentium, seu Vicariorum [illegible] [illegible] bona totaliter ad eorum originales [illegible] [illegible] spectant [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] defunct. n.º [illegible] così [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] munere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] conventu n.º [illegible] omnia ejus bona [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dichiarazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Convento di assegnazione ad tempus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dividere [illegible] conventuum et [illegible] [illegible] [illegible] le Costituzioni nostre quali sono [illegible] [illegible] conventi tra i quali [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Convento originale o sia di [illegible] [illegible] e il Convento di assegnazione [illegible]. Ecco le parole [illegible] [illegible]

ai Tit.

al luogo cit. Sit. f. " Declaramus quod ... si quis Frater in aliquo Conventu simpliciter assignatus sit, bona omnia post ejus mortem apud eorum inventa quae vivens ac aliquo [illegible] non [illegible] in duas partes dividantur (parla egualmente il Capitolo Rom. 1650 [a]) quarum altera datur Conventui originali [illegible], altera vero Conventui, in quo moritur assignatus. " E ciò [illegible] che la dichiarazione del Capit. Rom. 1650 parla del Convento unicamente di assegnazione semplice. Chi non ammira ora la intrepidezza di [illegible] avversaria, concernente questo numero, colle seguenti parole, " Sono notabili disavvantaggio che la legge da me addotta non è una legge particolare che serve solo per alcuni gradi di Religiosi, o per quelle Provincie o Conventi, ne' quali sono in uso le Figliuolanze, o ne' quali non [illegible] la comunità, ma è una legge generalissima da osservarsi in tutta la Religione quant' ella è [illegible]. "

[a] Font. verb. De Bon. [illegible] Defunct. n.º 9. così dice: " Bona fratrum decedentium in itinere, vel ex uno Conventu remoti [illegible] domain, in quo fuerant assignati, [illegible] commorabant, [illegible] media: tale ad [illegible] Conventum originali, et pro altera ad Conventum a quo [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] 1650.

[illegible] Sappiamo avanti per carità, giacchè tutta la opposta critica al num. 6. della nostra Allegaz. non fa, come ognun vede, troppo onore all' Autore medesimo, ed io non voglio addurre altre antecritiche vittoriose per risparmiargli il rossore. In questo n.º 9. l' Autore fa il maraviglioso, e poco manca che non metta a fascio i Padri di Pordenone in genere di [illegible] [illegible] [illegible] Grappini. Io non già per fondar (come già dissi nel luogo cit.) le ragioni di [illegible] [illegible] della causa contrastata loro sul male del P. Grappini, ma [illegible] per [illegible] vedere all' Autore che vi erano probabili, e più probabili fondamenti di poter asserire ragionevolmente che il male del P. Grappini avesse avuto principio nel Convento di Cividale, ho scritto molto più che potrebbe dirsi, e ancor provare che il male da cui è stato assalito il P. Grappini in Pordenone non è (deppur è) male nuovo, e che abbia qui avuto principio. Primieramente noi sappiamo per attestazione di più di uno de' nostri [illegible] che [illegible] da [illegible] in [illegible] Convento di [illegible] [illegible] il povero Padre era soggetto alle medesime [illegible] [illegible]

con tuono maestrevole, risponde l'Autore. Dunque il male presente
è quello d'allora? Nego conseguentiam. (Cospetto! ha ragione) Già tre
anni in questo Convento di Cividale io sono stato assalito da un
male di qualche per poco non mi ha condotto alla eternità. Dunque
se da qui a cinquanta anni in [illegible] ritornerò saro
assalito da un male simile, dovrà dirsi essere quello stesso, e dovrò
[illegible] il Convento di Cividale a pagarne le spese. [illegible] logica
[illegible] logica [illegible] in verità [illegible] all'Autore. Anch'egli med.mo
doveva riflettere altro essere un male, di qualunque considerazione che
si possa, ma passaggiero, e transitorio, e altro un male che ha avuto la
sua radice [illegible] fino dall'età più verde e col quale in certo
[illegible] stato [illegible] onninamente il Paziente. Altro essere
un male che non lascia nell'individuo prave e abituali disposi-
zioni atte a produrre il mal medesimo, e altro un male [illegible]
radicato in se, e non toglie le prave affezioni dell'animo e del
corpo, le quali sono, come la sede dei mali susseguenti. Il male
del P. L. Pietro fu male [illegible] gravissimo passaggiero, e che non
poteva [illegible] Non così quello del P. Frapponi di cui
[illegible] riconoscesi dagli anni più floridi della gioventù, e per attesta-
zione dei Religiosi della età del med.mo P. Frapponi ha avuto il suo
[illegible] in codesto Convento di Cividale, e da cui mai [illegible]
Doveva l'Autore con buona logica provarci false o sospette
le attestazioni dei Religiosi, falso che il male possa riconoscersi [illegible]
principio da tanti anni addietro, e falso che in Cividale avesse
principiato. [illegible] una parità che non è a proposito, [illegible]
[illegible] sciorre la difficoltà. Vero è che quantunque [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] vero che [illegible] Convento di [illegible]
[illegible] stato [illegible] e [illegible] conventi.

ripugnava punto [illegible] S. Grappini, o disdiceva al decoro dei Padri della Congregazione. I° perchè quantunque [illegible] mai dichiararsi così patentemente, come [illegible] se [illegible] applicazione di vari impieghi era utile e valevole e a tenerlo sollevato, e a non fissare ne' suoi melanconici tetri pensieri. III° E ciò è tanto vero, che pure ora presentemente (per quanto vien riferito e [illegible] detto) interviene a Consigli e parla giudiziosamente, e interrogato circa gli affari temporali del Convento, risponde a tuono, come prima di aver fissato [illegible] melanconie. [illegible] confessioni [illegible] S. Grappini, non so per qual ragione si dia eccezion assoluta. Bisogna che l'Autore sappia che queste Confessioni sono state da Lui fatte appena che fu sorpreso dall'accidente, in tempo che il male non aveva preso ancora piede, quantunque avrebbe meritato fede, se anche dopo se avesse fatte mentre è cosa certa chiara come [illegible], e che qui in Pordenone ha celebrato la S. Messa, eccettuati pochissimi interotti [illegible] ogni giorno [illegible] [illegible] della Sentenza.

Che poi il male non fosse vero reale, o sia fisico [illegible] [illegible] l'Autore [illegible] reale il male, non v'è da dubitare, e lo accorda pure l'Autore [illegible] [illegible] [illegible] che quantunque fosse male di spirito agitato, [illegible], [illegible], poteva continuarsi, e può farsi vero fisico real male. Conchiudiamo adunque, il male del S. Grappini ha avuto il suo principio nel Convento di Cividale, e si è dichiarato più [illegible] dopo tanti anni in Pordenone. [illegible] adunque ancora che il Convento di Cividale è stato quello in cui il [illegible] Grappini si è ammalato. [illegible] conseguenza [illegible] Autore. [illegible] Aggiungerò finalmente, che dato e non concesso, che qui in Pordenone il S. Grappini abbia veramente incontrato un male di nuovo [illegible] [illegible] le ragioni addotte in varj [illegible] della prima e seconda mia Allegazione tanto è tanto tocca al Convento di Cividale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sono state distrutte o [illegible].

Passiamo leggendo [illegible] num.º 38. della sua Allegazione ove di leggieri [illegible] in maggior [illegible] l'Autore con [illegible] precisioni pretende esser leggi particolari, fatte per motivi speciali, da non potersi estendere quelle che ivi adduco. Ognun vede, dice l'Autore, che tali leggi sono fatte per li Studenti delle Provincie estere, e totalmente sono contrarie le leggi fatte per li Studenti della propria Provincia. Ecco le parole delle [illegible] [illegible] dall'Autore [illegible] che Studens qui ex ea Provincia [illegible] [illegible] studium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostris, remanet Conventualis in ipso Conventu in quo fuit Studens; at [illegible] Studens ex alia Provincia, post [illegible] [illegible] triennium, remaneret Conventualis illius Conventus, in quo manebat tunc [illegible] in Studio, fuit assignatus. Rispondo dunque esser verissimo che le leggi da noi riportate sono fatte per gli Studenti, ma aggiungo e [illegible] ora proverò che a maggior di parità convengono anche ai Priori, non già che quelle [illegible] fatte per gli Studenti abbiano a valere per i Priori, ma piuttosto perchè consimili essendo le stabilite per i Priori, nell'uno e nell'altro caso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Rispondo poi secondariamente esser verissimo che nel luogo citato [illegible] [illegible] degli Studenti di [illegible], e [illegible] propria Provincia, ed [illegible] [illegible] [illegible] nell'Allegazione ho [illegible] [illegible] [illegible] de Studenti di estera Provincia, e tanto bastava al caso nostro [illegible]. Mi piace di fermarmi un poco su questo punto, [illegible] [illegible] [illegible] le Costituzioni nostre e i [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] contrari; e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Nel luogo citato delle Costituzioni [illegible] [illegible] differenziano realmente gli uni e gli altri Studenti. [illegible] [illegible] [illegible] (vedi de Studentibus [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad suas Provincias [illegible], vel [illegible] [illegible] [illegible] studium compleverint, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] asserzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Capitoli Generali. Recitiamo le parole dei Capitoli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suas [illegible], assignati ad tempus, idest ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... ei determinato tempore durare, illo certo tempore terminato, ex quo sunt absoluti a tali assignatione, intelliguntur assignati ... Conventibus quorum sunt Filii nisi Superior aliter eos assignaverit. Quod fuit eisdem verbis approbatum in seq. Capit. Neapoli 1515. approbat. 6. n. Consimili sono le formole delle quali ... ... sitamente circa li Studenti in generale i ... Romano 1601 e di Vagliadolid 1605. Che deve dirsi adunque su questo particolare? Dirò con probabilità che una volta tali erano le leggi da osservarsi circa li Studenti, tali non esser più in vigore al presente, parlandosi di quelle che differenziano gli uni da gli altri. La ragione che adduco è che la legge citata dall'Autore intorno i Studenti di estera e propria Provincia riconosce il fondamento nei Capitoli di Perpignano 1427, e di Perugia 1478. citati dalle Costituzioni nel luogo detto. La legge che comprende unitamente tutti i Studenti ... ... Generali di Roma 1513, di ... 1515. di Roma 1601, di Vagliadolid 1605. Tutto ciò che non è capriccio ... mia idea, ma che ha il suo fondamento reale, cade a terra la ragione addotta nella Scrittura opposta in questo luogo. Contuttociò questo non temo pure la difficoltà, e vengo alla conseguenza che ne deduce l'Autore, che siccome cioè i Studenti esteri terminato il loro triennio non appartengono più al Convento, nel quale anno studiato, ma a quello dove stavano prima; così i Priori eletti da aliena Provincia terminato il loro governo non più appartengono al Convento dove furono Priori. All'... ... ... i Studenti della stessa Provincia terminato il loro studio non appartengono al Convento dov'erano prima, ma a quello dove anno studiato; così i Priori eletti della stessa Provincia terminato il loro governo in parità di legge e di ragione non più devono appartenere a quel Convento dov'erano prima, ma a quello dove sono stati Priori. Primieramente dovrebbe pur sapere il dotto Autore che le parità non possono aver ...

uguaglianza, ma [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], però non dovrebbe ostare se anche vi fosse qualche discrepanza. Secondariamente giacchè Egli trae questa conseguenza a nostro danno, ecco ora questa che deduco a mio favore e di lui imitazione? Siccome i Studenti di estera Provincia terminato il loro triennio non appartengono più al Convento dove ànno studiato ma a quello dove stavano prima; così i Priori eletti di estero Convento, terminato il loro governo non più appartengono al Convento dove furono Priori, ma all'originale loro Convento. Non è ella questa conseguenza? In 3.° luogo quando anche fosse vera la conseguenza dedotta dall'Autore riguardo ai Studenti della propria Provincia, osterebbe non ostante riguardo ai Priori, nei quali vi è la legge particolare e chiara, che « expleto prioris officio [illegible] [illegible] in Conventibus quorum sunt Filii ».

Vediamo ora succintamente in che consiste la parità di ragione tra gli Studenti, e i Priori. La prima ragione si fonda nelle nostre Istituzioni e Capitoli, li quali parlando delle assegnazioni de' Priori e dei Studenti apertamente dichiarano che le une e le altre sono assegnazioni ad tempus, e non assegnazioni semplici. Dichiarano inoltre che siccome i Studenti [illegible] [illegible] [illegible] o dello Studio, [illegible] [illegible] debbano esser mantenuti dal Convento ove [illegible]. In 3.° luogo dichiarano che [illegible] terminato il tempo dello Studentato, i Studenti [illegible] [illegible] in Conventibus quorum sunt Filii, così i Priori expleto prioris officio [illegible] [illegible]. Finalmente che i tutti i beni tanto dei Studenti quanto dei Priori appartengono al Convento dove sono [illegible] quantunque morissero nello Studio o nel Priorato [illegible] era ben facile il dover concedere a ragion di parità, che siccome a uno Studente ammalato nel tempo dello Studentato dovesse provveder il Convento dello Studio, ma non già, seguendo [illegible] in[illegible]fermità, terminato lo Studio; così dir si dovesse lo stesso dei Priori, come pure si abbiamo detto, e provato in questo numero decimo della [illegible]

[illegible]

[illegible] fontana [illegible] de [illegible] [illegible] n.° 1 [illegible] anche delle Costituzioni [illegible] [illegible] [illegible] Fratri [illegible] quo [illegible] illa, quæ ab aliqua Provincia, vel ~~Conventu~~ habuit, sine illius; quæ vero aliter acquisivit, sine Conventus, cujus est Filius, si (notisi ora [illegible] condizionata) in alio Conventu non est assignatus in perpetuum, sed ad tempus propter studium vel officium [illegible]. [illegible] Affiliazione, Assegnazione semplice, perpetua, e assegnazione ad tempus. Anche [illegible] nondimeno pertanto può dirsi esser cosa certa, che i beni di quei Religiosi assegnati semplicemente [illegible] appartengano al Convento ~~al Convento~~ dove sono assegnati. Ma acciò non dica l'Autore che stracchiamo le leggi a nostro modo aggiungo, come ho ancor provato, che siccome correr dee la medesima ragione tra le Figliuolanze e le Assegnazioni semplici, ove quelle non sono in uso; così siccome delle prime, senza contrasto dell'Autore [illegible] che tutti i beni di un Figliuolo di un Convento assegnato ad tempus in un altro Convento che muoia in questo Convento apparterranno totaliter al Convento di Figliuolanza; così di un Religioso assegnato semplicemente in uno destinato ad officium in un altro Convento tutti i beni in accidente di morte apparterranno al Convento di semplice assegnazione [illegible] [illegible] all'Autore, che suppone esser falso quanto abbiamo detto, a qual Convento apparterranno i beni di un Religioso nel nostro caso: Non al Convento dove [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] assegnazione, come suppone il Compilatore. A quale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ma non in forza [illegible] legge [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altre leggi [illegible] [illegible] dalle Addotte da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pertanto io dire appoggiato alle leggi essere cosa certa che tutti i beni dei Religiosi [illegible] [illegible] semplicemente assegnati non [illegible]

[illegible] e [illegible] singolarmente appartenevano al Convento medesimo. Tanto è vero che il medesimo Autore, ricevuto di averci replicate molte in questo Dilemma, replica più di una volta che ciò è certo secondo le leggi e la pratica. E parlando di quei Religiosi morti in attual uffizio di Superiori che tutti i loro beni appartenevano al Convento di lor Figliuolanza, e Assegnazione ».

Riportate quindi dall'Autore queste parole del Capit. Rom. 1580. « Quod quando aliquem Patrem ~~in quo erat~~ Dum est Prior in aliquo Conventu, cujus non est filius, mori contigerit, etiam ipsemet Conventus, in quo erat Prior ad suffragia pro ejus anima teneatur, non obstante quod omnia ejus bona ad eum Conventum, cujus erat filius, solummodo spectent ». Questa legge dice, primo suppone che tutti li beni dei Priori morti tocchino interamente e unicamente al loro Convento di figliuolanza o di Assegnazione. Secondo. 2°. fa [illegible] che ciò non ostante il Convento di governo (doveva dire etiam ipsemet Conventus in quo erat Prior, mentre qui si suppone che ancora il Convento di Figliuolanza, o di Assegnazione sia tenuto) sia tenuto pienamente a suffragi per la loro anima. Secondo. 3°. Prova (è troppo Padre mio, ma non la voglio disputare nemmeno per questo) che il Convento sia tenuto a tutte le spese delle malattie incontrate nel corso del governo medesimo; [illegible] (ecco la ragione concludente che apporta per dire che il Capitolo Rom. prova) se secondo le leggi è tenuto ai [illegible] di morte ai suffragi non ostante che tutti i di lui beni [illegible]mente pertino ad altro Convento; perchè [illegible] non dovrà [illegible] [illegible] per le malattie essendo di ambedue gli aggravj la stessa ragione! Vi pare, Padre mio, che sia la stessa ragione dell'aggravio di far orazione e dell'aggravio di dover spender dinaro? Io temo che l'Autore scienziato [illegible] il primo aggravio che il secondo. Ma supponiamo tutto ciò vero che ne segue? [illegible] In questo punto mi son fermato più che altrove, perchè non arrivava a [illegible] la [illegible] di questa deduzione a [illegible]

tore si ha ben veduta lqui, e però con tutto rigor logicale deduce questa bella conseguenza: e se così è come sarà il Convento di Pordenone caricato di tutte queste spese per la malattia del P. Frassini se questa fu incontrata nel tempo ch'ei aveva il governo di quel Convento, e non mai più vi è rimesso? Certamente la mia ignoranza non mi lascia campo di comprender dalle cose premesse questa conseguenza. Imperocchè o qui il Autore vuole parlare e far parlare il Cap. Rom. benchè non parli, delle spese occorse per il P. Frassini fino a tanto ch'è stato Priore: e in questo senso il Convento di Pordenone non si è certamente scaricato. O il Autore vuol parlare e far parlare il Capit. Rom. delle spese occorrenti dopo la rinunzia del P. Frassini del Priorato di Pordenone, e in questo caso dirò all' Autore che ha torto a ciò pretendere dal Convento di Pordenone mentre può stiracchiar quanto vuole ~~il deno~~ le parole del detto Rom. Capit. che fino a questo segno non giungeranno giammai, nè possono giugnere. Oltre di ciò ha torto l'Autore per un'altra ragione. Egli che decanta ~~...~~, e inculca con tanta caldezza i diritti della equità naturale, e della natural ragione, può mai avvanzarsi persuaso a dire esser conforme all'equità naturale, e alla natural ragione il dover mantenere una Persona, che in verun modo non ci appartiene, e da cui nè si può sperar utile nè si deve ritrarne vantaggio? Ma tale sarebbe il caso nostro. Al più [illegible] il Convento di Pordenone ha avuto l'utile [illegible] Persona del P. Frassini, questo è vero; ha avuto anche l'aggravio [illegible] mantenerlo [illegible] e il Convento di Cividale [illegible] mantenerlo ora [illegible] e deve avere anche l'utile di tutto [illegible] e non potrebbe che stranamente dirsi, e mai conforme [illegible] che ci dà il Autore della equità naturale, se tutto l'aggravio [illegible] dovesse e sicurare al Convento di Pordenone e tutto l'utile al Convento di Cividale. Qui finiscono le note [illegible] una [illegible] Persona [illegible] mia [illegible] quindi [illegible]

[illegible] nostro Autore pertanto [illegible] alle riflessioni da me fatte [illegible] non se gli presenta veruna via di rispondere alle ragioni [illegible], se ne sente far il carico, e pretende di gettar a terra i nostri fondamenti in poche mal pensate parole. Ricavati da lui i seguenti principj, I.° che il P. Frappini ex Priore attual Priore di Pordenone apparteneva formalmente a questo Convento, a peso ed a cure del Convento medesimo doveva esser mantenuto sano ed infermo, doveva [illegible] finchè durasse Priore. II.° che il P. Frappini [illegible] attual Priore di Pordenone fu sorpreso dalle sue tetre malinconie, ne [illegible] per legittima conseguenza che il Convento di Pordenone sia tenuto al mantenimento del P. Frappini infermo, anche dopo la rinuncia del Priorato, e fino che durerà l'infermità. Una giusta [illegible] non mi aspettava dal nostro erudito Autore; I.° perchè è [illegible] o almeno [illegible] dubbio, come ho detto, che il P. Frappini qui unicamente sia stato sorpreso dalle sue tetre malinconie, e molto più falso che qui abbiano avuto il loro principio. II.° perchè, come più volte ho detto, dato ancora, che qui fosse stato sorpreso dalle tetre sue ipocondrie, non può [illegible] pretendere il Convento di [illegible] il mantenimento di [illegible] Padre, poichè lasciando di esser Priore, non solo non aveva più diritto veruno al Convento, ma non poteva, senza nuova destinazione del Superior Maggiore, esser più assegnato [illegible] o infermo fosse, poichè non fu più Priore, intelligeretur assignatus in [illegible] III.° perchè [illegible] conformità delle nostre leggi nel luogo medesimo ove dicono che [illegible] [illegible] o contraria [illegible] Autore) dove [illegible] [illegible] assignatus [illegible] [illegible] e generalmente il Convento dell'Infermo quello essere [illegible] è figliuolo, quando [illegible] destinazione ad tempus vel ad officium. Ma si dovesse convenire [illegible] mi? Non per altra ragione certamente se non perchè in qualunque altro Convento [illegible] anni [illegible] Convento [illegible]

li originali ai quali [illegible] e devenir [illegible] terminato [illegible]. Vedasi dunque l'Autore che essendo cod.º il convento de [illegible] Grappini [illegible] dopo la rinunzia [illegible] riceverlo e mantenerlo, quantunque si verificasse essersi qui amalato irreparabilmente. IV. A ragion di parità siccome uno Studente malatosi nel tempo dello Studentato e terminato [illegible] infermità, [illegible] convento di sua [illegible] o [illegible] non [illegible] veruno a pretendere il di lui mantenimento dal Convento dello Studio generale, nè a questo corre [illegible] veruno di mantenerlo [illegible] oltre del [illegible] si deve parlare. Queste ed altre ragioni fondamentali [illegible] provano [illegible] della legittima convenienza [illegible] dall'Autore. Sicchè mi dispenso intieramente di dir altro sulle [illegible] vare [illegible] che aggiugnere, e solo avverto che l'Autore con tutta semplicità mi fa dire quello, che non ho giammai detto, anzi detto all'opposto, che si contessa cioè da me che il Convento Infermi, cioè del P. Grappini, mentre contrasse la infermità, non era quello di Cividale ma quello di Pordenone. Leggasi a tal proposito l'Allegazione in varj luoghi e singolarmente [illegible] in risposta alla lettera, ove sono citati i num. 6. 7. 8. dell'Allegaz.

Io ho finito [illegible] delle [illegible] dell'Autore, [illegible] rispondere a quanto è stato esposto nella prima parte della [illegible]. Mi rimane ora di esaminare la seconda parte, o sia [illegible] Allegazioni che fa l'Autore circa le spese seguite in Venezia per la malattia del [illegible] Grappini [illegible] da Pordenone fino al di lui ritorno al Convento di [illegible] [illegible] ducono [illegible] 1.º Che la [illegible] di Venezia [illegible] dallo stato e volontà [illegible] del P. Grappini [illegible] intelligenza di cod.º Convento [illegible] dell'autorità di [illegible] hà potuto, ed hà voluto portarsi a Venezia ed intraprendere la medicatura [illegible] i Padri di Pordenone lo [illegible] a Venezia per liberarsi da lui, anzi [illegible] in Venezia, anno mandato il [illegible] ad accettar [illegible] di qui rinunzia [illegible] Che dovendo i Padri di Pordenone [illegible] di

tutto ciò i Padri di Cividale a tempo affinchè potessero prender quelle riso-
luzioni che avrebbono stimate opportune, non l'ànno fatto; imperciò non potea
varo in buona coscienza voler aggravato delle spese occorse il Convento di Civi-
dale mentre tutto si è disposto in tal guisa non solamente senza il di lui
consenso, ma senza di lui cognizione. IV° Che le spese della medicatura di Vene-
zia debbonsi intendere fatte dopo della rinunzia, perchè la rinunzia seguì
in tempo che dette spese già cominciavano, ed era impossibile di impedirle.
V° finalmente si è vero che i Padri di Pordenone non abbiano potuto
impedire il viaggio e la medicatura, perchè il P. Grappini era Priore; dunque
avendo fatto il viaggio da Priore, e la medicatura intrapresa da Priore, il
Convento di cui era Priore, deve pagare.

Prima di [illegible] a questi [illegible] le giuste note, mi [illegible] di
premetter qui una succinta sincera descrizione, di cui tutti i Padri
che si trovarono allora in Pordenone possono render una giurata
testimonianza della infermità del P. Grappini cominciando dal giorno
in cui fu [illegible] con accidente fino al giorno della sua partenza
da Pordenone ove [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] i [illegible] [illegible]
detto [illegible] di portarsi in Venezia. Agli otto adunque di [illegible]
dell'anno 180[illegible] mentre il P. Grappini celebrava [illegible] [illegible]
Sangue di Gesù Cristo, si sentì come colpito nel [illegible] [illegible] che cadute
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vigore di sollevarle immediatamente, e solo [illegible]
[illegible] i due diti [illegible] e [illegible] della destra mano [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] addormentati. E di questo addormentamento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accidente
è facile d'immaginarsi da chi conosce il P. Grappini quai fosse [illegible]
[illegible] e [illegible] di animo. [illegible] [illegible] [illegible] una
[illegible] il Sig.r Medico [illegible] [illegible] conferisce [illegible] [illegible] e da [illegible]
supponendo l'accidente uno passaggiero [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible]
per riparare al male che nascer [illegible], [illegible] ~~ordinato~~ [illegible] [illegible]
[illegible] di sangue e [illegible] non so che [illegible] di [illegible] [illegible]
nuovi [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] informato [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], a cui fu sempre ~~[illegible]~~ il P. Padre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ostessi, non necessariamente tenere in strettezza la cura, perchè il Medico Professore su questo punto replicava la necessità che si torna con moderazione operasse, qui più ove dei i rimedii e più si accese a riscaldò a contraria quindi perchè non credeva che il corpo fosse quanto era necessario ubbidiente, perciò ai rimedi ancor altri ridusse aggiunse. L'uso frequentissimo de' Clisteri, ne' quali così si regolava, che lavativamente esservi stati anti, abbrucciati gl'intestini retti, e già marci e spacciate le viscere. In aggiunta voleva aver una continua leggiere febbre; in aggiunta continue tosse, continui tremori, continui palpitamenti di cuore, e si sa che per un mese alla lunga volle dormir accompagnato con famiglio, o altro servente per tema di restar all'improvviso colpito dalla morte. E qui notisi che il S. Gruppini già ricuperati aveva e il braccio e le due addormentate dita, e unicamente fissato aveva il chiodo nell'aver continua la febbre, e marcie le viscere. Non valsero adunque nè il attestato del Medico che lo assicurava di sua buona salute, nè lo divertivano i vaghi facetti discorsi nè lo consolava il provare in seguito che il primo male, quel più temeva lo aveva lasciato, ma sempre più radicato nelle sue malsane malinconiche afflizioni si ridusse allo stato di non esservi successo ne' i suoi utili onore interessi, e ne ricavar in se stesso la di ridursi a tale seguimento stato andava dicendo di voler assolutamente rinunziar il lavorare perchè non vedendo più la Comunità, il redditi, nè conto di esso, ne temuto il governo e meno sbattuto che i Malaidi avevano mostrato a rinunzia che certamente venduto sarebbe di elevar a sua sicurtà, e a rinunzia ma i suoi giorni anzi lo sforzavano a continuare nel rispetto che ne restava, vedi la stanza che tal con sì alterazione, ancora del Medico, che non riconosceva in lui male corporale di sorta; le portavano pure i Medici giorni, giacchè diffidava totalmente dell'ordinario Professore, che si contasse a consultare in persona il Sig. Dr. Zaini di Cervignano, e il Sig. Dr. Gerardini di S. Daniele, o i più rinomati e vicini di ogni medicatore o almeno andasse frequentemente a visitarlo in carrozza

si gettava con ferocie come [illegible] dissi, l'acqua nel mortaio; e ai più si lasciò scappar da bocca che qualora avesse tenuto consultar i Medici voleva consultar [illegible] D. Fizzari di cui pure [illegible] aveva accettato il carattere. Alla fine della totale diffidenza del Medico, e abbandono di se, pregò un Religioso, che tuttora qui soggiorna, ed è buon testimonio di quanto vado dicendo, a cui sapeva che il Sig. Dottore scoprirebbe tutto intiero lo stato suo, che si portasse dal medesimo, e che ricevute da più sincere informazioni, gliele ridicesse candidamente, senza di credeva [illegible] fin allora lo avesse burlato. Portatosi ai 15. di Febbrajo 1763. il Religioso dal Medico, e ritornato a casa mentre voleva riferire quanto gli era stato detto, si sentì rispondere che non occorreva altro, che già il Sacerdote Grappini era determinato di portarsi in Venezia sotto l'assistenza del Sig. D. Fizzari [illegible], fatta questa risoluzione da Pordenone li [illegible] Febbrajo 1763, quantunque già pentito della presa determinazione, persuadendosi di dover morir in viaggio, a qual uopo volle seco per Compagno il proprio Confessore. Giunto a Conegliano ivi si fermò quindici giorni in circa; e volle consultare i più sperimentati Medici di detto luogo. Mentre il Sig. Grappini si tratteneva in Conegliano, il Sig. [illegible] di Pordenone scrisse al M. R. Sig. Vicario Gente esponendogli la storia di quanto accorse al Sig. Grappini, e motivandogli ancora, giacchè il Sig. Grappini [illegible] più non era in istato di curar anime, se [illegible] rinunciar la [illegible] [illegible] era [illegible] di rinunzia. Oltre di che il medesimo Sig. Grappini, [illegible] prima aveva detto di voler rinunziare, [illegible] aveva pur di conoscer la sua presente inattitudine al governo, si espresse di [illegible] più [illegible] con quelli che lo [illegible] a confermare, che [illegible] [illegible] rinunziare [illegible] non era giusto che [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] [illegible] giusto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accompagnato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accettar la rinunzia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vicario [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] a ~~[illegible]~~ sera del giorno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sig. Grappini il M. R. Vicario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] accettò la rinunzia [illegible] [illegible]

sono a lui nuova stata loro nell' Ordinario seguente [illegible]

perchè sebbene avessero necessità di supporre la [illegible]

ne avevano certezza anzi credevano che [illegible] prima [illegible]

della medicatura del sig.r Pizzari.

Premessa questa semplice verissima narrativa [illegible] ora in

primo luogo all' Autore esser vero che il viaggio per Venezia è derivato tra

dallo stato e volontà [illegible] del P. Grappini essendo pur anche nel caso [illegible]

di necessità di vedersi sollevato dalle sue [illegible] da questi Religiosi; [illegible]

il viaggio, nè era in libertà dei Religiosi di impedire [illegible]

Non così la medicatura, mentre è cosa certa che il P. Grappini è partito

con volontà di rinunziare benchè altrimente pregato, come in fatti rinunziò.

Dirò piuttosto che ha intrapresa la medicatura sulla giusta riflessione, e ragio-

nevol supposto che i Padri di codesto Convento non fossero per con-

traddirvi come non gli han contraddetto per quanto [illegible]

in oltre che se ciò [illegible] fatto senza notificar [illegible] immediato [illegible]

di cod.o Convento lo stato in cui si trovava, [illegible] di medicar [illegible]

mano del sig.r Pizzari avrebbe dovuto [illegible] appartenevа ai Padri

di Pordenone di ciò notificare [illegible]

perchè erano [illegible] se realmente avrebbe in effetto rinunziato il

Priorato; 2do perchè la risoluzione presa del viaggio [illegible]

avrebbono potuto avvisarlo a tempo [illegible]

perchè fu da un giorno all' altro: 3o perchè fu lo stesso arrivato in

Venezia e [illegible] il che non poteva esser noto a questi Religiosi:

4o Non correva questo obbligo di avvisare ai Padri di Pordenone

perchè siccome già di [illegible] supplirono alle spese [illegible]

e in Pordenone e in Conegliano per il P. Grappini Priore, così erano

in disposizione di continuare le spese medesime in Venezia [illegible]

P. Grappini avesse continuato il Priorato, come poteva [illegible]

continuare [illegible] in [illegible] che dato ancora che i Padri [illegible]

[illegible] abbiano [illegible] il P. Grappini a portarsi in Venezia, cer-

tamente non lo hanno [illegible] per liberarsi da lui ma [illegible]

liberasse egli medesimo dalle [illegible]

P. Grappini posto a per i motivi addotti di sopra ha voluto rinunziare che ci avevano a fare questi Padri? È vero che il P. Correttore di allora [illegible] al M. R. P. Vic. Gen.le lo stato di [illegible] in cui trovava il P. Grappini per esercitar le funzioni [illegible] da ~~[illegible]~~ [illegible] che [illegible] caso che [illegible] rinunziasse accettasse la rinunzia, ma qui si vede chiaro il motivo che ha avuto il P. [illegible] e si vede altresì chiaro che nè nel P. Grappini vi fu stimolo estrinseco a farlo rinunziare nè nel M. R. P. Vic. Gen.le ad accettar la rinunzia nè nei Padri di Pordenone malizia la quale [illegible] avere [illegible] procurato avessero presso il M. R. P. Vic. Gen.le che facesse rinunziare il P. [illegible] in una parola i Padri di Pordenone anno operato in queste circostanze per il solo vantaggio e bene della Osservanza regolare e della Comunità quello stesso che l'Autore medesimo ed altri ancora nei casi simili averebbero fatto molto più perchè è chiara la legge a questo proposito che se i Priori attuali a choro et refectorio notabiliter se absentent nisi ex causa notabili et urgenti ... in poenam a suis officiis absolvantur. [illegible] Const. [illegible] De Absolut. Prior. Convent. n.° 4. [illegible] quando [illegible] [illegible] [illegible] che dicono non potevano e non dovevano i [illegible] di Pordenone avvisare a tempo il R. P. Priore di Cividale con il noto nella più su descritta narrazione, non è per questo che [illegible] aver [illegible] [illegible] codesto Convento delle spese occorse senza il di lui consenso e commissione. E qual obbligo correva a questi Padri di avvisare [illegible] di Cividale della cose accorse, mentre egli [illegible] [illegible] e [illegible] a sovvenire si aggravio fino a tanto che il P. Grappini [illegible] venuto il Priorato? E come potevano previamente avvisarlo, se fu improvvisa per loro la partenza e la rinunzia [illegible] luogo esser falso che le spese della medicatura [illegible] intendeva fatte prima della rinunzia, mentre è cosa certa [illegible] non [illegible] [illegible] se non seguita la medesima. Se poi era [illegible] [illegible] non [illegible] mentre noi non vi abbiamo [illegible] nè poco nè molto, e solo il P. Grappini che ha voluto [illegible] Egli è vero che i Padri di Pordenone non anno potuto impedir il viaggio del P. Grappini perchè Priore e non potevano impedire [illegible] [illegible] o la

o la intraprendesse da Priore, nel qual caso, fintanto che durava Priore a questo convento toccavan le spese, o la intraprendesse da Suddito, nel qual caso toccavano e toccano al convento di Cividale. Se il P. Grappini ha fallato nell'ordine, viderit, ex iure, [illegible]

Resta dunque concludentemente, e a mio parere, convincentemente provato, che l'aggravio o delle spese occorse in Venezia, o del mantenimento, mentre fino che Dio li conserverà in vita col P. Grappini [illegible] unicamente e privativamente al solo convento di Cividale. Perchè questo Convento di Pordenone è e deve esser onninamente immune ed esente da ogni aggravio, dacchè il P. Grappini lasciò di esser [illegible] di questo medesimo Convento. Io spero che tale sia pure per essere il sentimento di que' Padri assennati, che intorno a questo punto disappassionatamente avranno a decidere, e dare la loro definitiva sentenza; alli quali pure e ad ogni miglior giudizio [illegible] quanto in questa [illegible] necessario di esporre in difesa de' Frati di Pordenone, de' quali sono Capo, mentre troppo chiare e ragionevoli e ben fondate mi sono sempre apparse le loro ragioni.

Noi infrascritti, eletti Giudici dalla Dieta di nostra
Congregazione dell'anno presente, sulla differenza
insorta tra i due nostri Conventi di Cividale, e
di Pordenone a cagione delle spese fatte, e successi-
vamente del mantenimento del P. F. Serafino
Frassini, già Priore di Pordenone presentemente,
e già da molto tempo infermo; udite ambe le
parti abbiamo sentenziato, che il Convento di Ci-
vidale, ch'è, e che fu quello della di lui asse-
gnazione, sia soggetto a tutte le spese per esso
fatte dopo la dimissione del suo Priorato sud.o, e
al di lui intiero successivo mantenimento.

Dal Collegio del SS. Rosario Venezia li 29 Aple 1765.

Io Fr. Giambattista M.a Contarini Rettore di d.o Collegio ho
così giudicato.
Io Fr. Atanasio Vallotti, Priore di S. Secondo ho così
giudicato.
Io F. Bonifacio Finetti ho giudicato.

1705

Sentenza de' Sindici destinati dalla Dieta della Congr.ne in favore di questo Conv.to nella causa con Cividale pel S. Erasmini

D

Erezioni di Confraternite del SS.mo Rosario.
Diete della nostra Congregazione.

IN NOMINE SANCTISS. ET INDIVIDVÆ TRINITATIS

Patris et Filij, et Spiritus Sancti. —

Et ad laudem, et gloriam Beatissimæ Dei Genitricis, semperque virginis Mariæ Dominæ nostræ; Piamque venerationem Patris nostri Divi Dominici Sacri Rosarij authoris, atque institutoris. Nos Fr. Sixtus FABBRI Lucen. Sacræ Theologiæ Professor, totius Ordinis Prædicatorum in Romana Curia Procurator, et Vicarius.

Quemadmodum Christianæ perfectionis summam in unitate Christianorum invicem et ad Christum velluti membrorum ad caput omnium perfectionum fontem consistere credimus: Ita ad illam adipiscendam optimum esse Orationis medium, ratione et experientia pie edocemur: Modus vero Deum orandi secundum quem Sacratissima Virgo Maria Mater Dei per centum quinquaginta salutationes Angelicas, et quindecim Dominicas orationes instar Davidici Psalterij colitur (qui ROSARIUM nuncupatur) à Beatissimo Patre nostro Divo Dominico primum inventus et institutus, à Summis Romanis Pontificibus successivè ad devotam Patrum nostri Ordinis intercessionem approbatus, privilegijs quoque ac maximis et innumeris sanctis Indulgentijs, alijsque Apostolicis gratijs decoratus inter cæteros in Ecclesia inventos ad hoc obtinendum, ni fallimur, magnopere confert: Nam præter hoc quod Beatissima Dei Genitrix (cuius intercessio nobis perfectionem hanc impetrare potest) ibi crebrius invocatur: ipse quoque per se modus orandi sicuti fit, quia facillimè compendio illam consequitur dum, qui Christi Salvatoris nostri vitam omnem per quindecim mysteria digesta meditando percurrere facit. Quæ nos in Christo nobis dilectissimi et devotissimi Christifideles Castri PORTUS NAONIS Diœcesis Concordiæ in Patria Fori Julij piè considerantes, et ad habendum augendum et conservandum expeditum modum orandi, Confraternitatem Psalterij seu Rosarij sub invocatione Beatæ Mariæ Virginis in Ecclesia Conventus Fratrum Sancti Francisci Conventualium dicti Castri instituendi et ordinandi, eiusdemque altare et capellam fundandi et erigendi à nobis instantissime expetijstis per interpositam personam Fratris Pauli de Quirinis Tarvisiensis Ordinis Prædicatorum, nobis licentiam impartiri cum gratijs et favoribus opportunis: Nos igitur vestris nobis et piis petitionibus inclinati dictam Confraternitatem Psalterij, seu Rosarij Gloriosissimæ Virginis, atque altare et capellam in dicta Ecclesia Castri vestri sub dicto titulo Beatæ Mariæ de Rosario habendi instituendi fundandique et erigendi, media Prædicatione verbi Dei, auctoritate Apostolica nobis in hac parte concessa tenore præsentium licentiam concedimus et facultatem (dummodo alia similis Confraternitas in eodem Castro Portus Naonis instituta non fuerit) Eamque Confraternitatem quamprimum per nos institutam, atque omnes utriusque sexus Christifideles in eam receptos et recipiendos ad gratias, privilegia et indulgentia.

quibus aliæ consimiles Confraternitates in Ecclesijs nostri Ordinis institutæ potiuntur, recipimus et admittimus in vita pariter et in morte: Admonentes eiusdem Smi Rosarij Festum prima Dominica mensis Octobris singulis annis in eadem Ecclesia celebrari debere iuxta S.D.N. Gregorij PP. XIII decretum et institutum in gratiarum-actionem præstantis ac memorandæ victoriæ contra Turcas eiusdem Societatis Confratrum fusis precibus eadem die ut pie creditur, ac auxilio et intercedente Sacratissima Virginis Dnæ nræ impetratæ atque obtentæ: Huius Societatis et Capellæ in supradicta Ecclesia instituendæ et erigendæ Cappellanum deputamus Rev.dum P.em Guardianum siue Ministrum eiusdem Conventus nunc et pro tempore existentem, qui nomina et cognomina omnium Christifidelium in eandem Societatem ingredi et describi petentium in libro ad hoc specialiter deputato possit scribere, recipere et admittere, Psalteria seu Coronas benedicere, sacri Rosarij mysteria, ut decet, reuerenter exponere, et omnia ac singula facere, quæ Fratres nostri in Ecclesijs nostris ad hæc deputati facere possunt et ibi consueverunt: In die Christianus conscientiam onerantes ne pro huiusmodi admissione ingressu scriptura et benedictione aliquid omnino temporalis lucri quomodolibet exigat, sed gratis hæc omnia præstet, quemadmodum ipsius piæ Societatis capitula habent et sanctiones, ubi etiam Nos in Dei cultum eiusque Smæ Matris Dnæ nræ gloriam et Christifidelium salutem et profectum gratis accepimus et gratis damus et concedimus: Volumus autem et omnino observari iubemus, quod in venerabili Icona pro præfata capella conficienda et erigenda ubi ut par est, quindecim nræ Redemptionis sacra mysteria pingantur, necnon pro huiusmodi concessionis ratione consentanea recognitione in eadem Icona Diui Patris nri Dominici eiusdem sacri Rosarij primarij authoris imago veneranda flexis genibus de manu Beatæ Virginis Coronulas orarias accipientis similiter pingatur; quod si secus factum vel neglectum fuerit, præsentes nræ literæ nobis et successoribus minime suffragentur, nulliusque sint roboris et valoris, quod etiam intelligi volumus si præsentes nræ literæ ab ipsarum expeditione seu concessione infra tres menses quoad legitimam ut refertur, Societatis institutionem suum non fuerint sortitæ effectum: Decernimus et declaramus postremo quod aliquando contigerit Fratres nostros intus vel extra dictum Castrum Portus Naonis Ecclesiam obtinere, ipso iure ipsoque facto ex nunc protunc absque noua declaratione sed præsentium tenore præfatam Societatem, et omnes Indulgentias ac priuilegia eidem concessa ablatasque a dicta Capella et penitus atque totaliter ad dictam nostram Ecclesiam, modo priuilegia tantum, translatas; In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti Amen. Quibuscumque in contrarium

facientibus.

facientibus non obstantibus. In quorum fidem, his patentibus literis nostro sigillo munitis manu propria subscripsimus. Datum Romae in Conventu nostro Sanctae Mariae supra Minervam. Die: VI Februarij. M.D.LXXIX.

Fr. Sixtus [illegible] qui supra
manu propria.

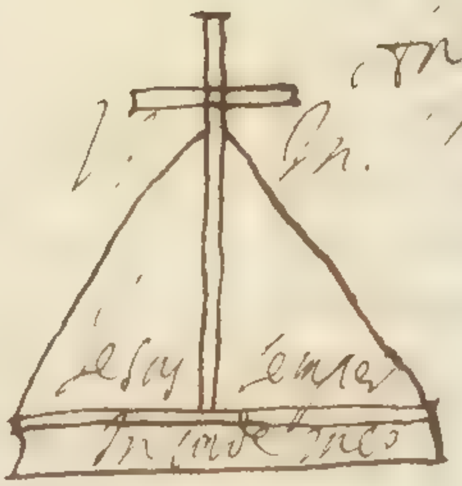

Concordat bullam [illegible] [illegible] aliena
manu [illegible] [illegible] autentica
Ego Valerius [illegible] notarius
Canc. [illegible] [illegible] [illegible] con-
corde inveni [illegible] et [illegible] [illegible]
signavi in fidem

~~Bolla dei SS.mo Sacramento~~

Copia della Bolla di erezione della Confraternita del Rosario nella Chiesa de' PP. Conventuali di Pordenone l'anno 1579 =

[illegible]

m-
nij
ti,
vo
ter
con
nij,
vere
fuit.
oug
y
idem
f
n, que
pho-
n
ata
entur
rlunt
zi.
nter,
canion

~~Dell. dei Ill.ᵐᵒ Sor. ...~~

[illegible]

Jo Zumaria [illegible] a Se-
mo quanto di sopra.

Jo [illegible]

[illegible]

en-
nis
fi,
vo
ter
con
nis
iere
luit:
oug
Z
adem
t
n que
ptro-
n
ata
entur
stunt
zi
ntej
icanon

~~Della dei Rosº [illegible]~~

Institutione della Scuola del Rosº
nella Villa di Girano
1698

[illegible]

[illegible] Ecc[ellenz]e [illegible] dicendi [illegible]

[illegible] insieme [illegible]

[illegible]

[illegible] ed altri particolari pro[illegible]

[illegible]

e della salute [illegible]

spirituali [illegible]

[illegible] e necessità e la [illegible]

[illegible] desiderando quella di ogni modo [illegible]

[illegible] e concordi [illegible]

[illegible]

[illegible] dell'Ordine [illegible]

i quali [illegible]

[illegible] intesa [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Ill.mo il Breve [illegible] ed ha man[dato]

[illegible]

[illegible] alla presenza [illegible] Popolo

congregato nella Chiesa [illegible] aver tutta una [illegible]

[illegible] eccelenza [illegible]

[illegible] et in quanto tocca [illegible]

Del SS.mo Rosario

Quando è, che questi appo di me ...

in quanto a' libri, ed indulgenze, ma ancora quanto

... li suoi Beni, e rendite ... Elemosine Temporali, ...

... ad presente, se dovrà di sui tutti li altri ...

Nos Fr. Raphael Zeni Prior
Fratrus Sanctae Mariae Gratiarum
de Valuesono ordinis
Praed. ... Vic. Gen.
... Paulo ...
eiusdem ordinis
in ...
Salutem

Requisiti instanter fuimus ut societatem SS.mi Rosarij in Eccle-
sia Sancti Martini in Villa Salsi Diecesis ... ... erige-
re ab ... et instituere vellemus. Nos autem eorum supe-
... ...
... ...ucibus ab alio ... ...
... ...
mendantes. Tibi V. P. Fr. Paulo ... ...
... ... collata ... ...
Rosarij a R. P. Nro, et Patriarca Dom.co ... ...
...esia ... ... Salsi ... ...
... ... Primum ... ...
... ...
... ...
... ... exremas omnia denique et singula facia
... ... quae ... Nri ...
Fratres in Nris Ecclesijs ... ... fieri solent
et possint ... ...
Reputare ... ante erectam societatem ... ...
... ... et recipiendi confratres. Quos
(admonemus)

[illegible]

admonetis quod si [illegible] [illegible] Nos Ec-
clesiam habere in dicto loco de Padi [illegible] absque
[illegible] Ecclesiam [illegible]
omnibus [illegible] suis [illegible] et temporalibus [illegible]
[illegible]
[illegible] Statuta Societatis SS.mi Rosarij
[illegible] recte
In Nomine Patris et Filij, et Spiritus Sancti Amen. In quorum
fidem his signatis [illegible]
de [illegible] manu propria subscripsimus.
[illegible] 1714

[illegible]

L.S.N. [illegible]
[illegible]
[illegible] Tabellionaliter subscripsit

Ex originali [illegible] libro existente [illegible]
[illegible] Michaelis [illegible] N.s [illegible]
[illegible]
ac solito mei tabellionatus signo [illegible]

Ec:
ue
tin
xer
vay
eeite
ward
vaie
nu.
Sli
misi
Se
sui
m di

un-
nij
iti,
vo
ter
con
nuy,
iere.
fuit:
que
udem
t
n que
ipho-
u
uta
entur
vrunt
zi
ntes
canicer

[illegible]

un-
nij
fi,
vo
ter
con
my,
iere
luit:
oug
udem
n, que
iptio-
n
eta
entur
Vsunt
z:
ntes
cantur

Erettione della Confraternita del Rosario in Palse 1714

[illegible]
del SS.mo Rosario in Palse 1714

un-

nis

ter

con

nis,

iere

luit.

udem

n, que

istro-

sta

entur

ntes

canon

[illegible]

Copia

In Christi Nomine Amen. L'Anno di Nro Salvatore 1786 [illegible]
Ind. IVta fatto in Dardago in Canonica [illegible] presenti
Dalli qui sottos.ti Testimonij Ecc.

In Esecuzione della Bolla [illegible] del Rmo Padre [illegible] Gene-
rale di tutto l'Ordine de Predicatori Fr. Tomaso Ripoll
[illegible] caritative qui in Dardago nella casa del [illegible]
[illegible] il Rdo Padre Fr. Pio Ant.o [illegible] con patente
del seguente tenore; Ecc.

Nos [illegible] Vicarius [illegible] Ordinis Praedicatorum [illegible] Rmi [illegible]
in Ecclesia S. Mariae Majoris loci Dardaci Dioecesis [illegible]
[illegible] erigere [illegible], et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
multi quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dictam Societatem [illegible] legitime erectam [illegible] [illegible]
commendamus [illegible] P. F. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nomine Rmi P. N. Magistri [illegible] Ordinis [illegible]
eadem autoritate [illegible] hac vice tantum specialiter collata
[illegible] Societatem SSmi Rosarii [illegible], et [illegible] Dom.
[illegible] in [illegible] Ecclesia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et erigimus. [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] omnes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in libro [illegible]
[illegible] scribantur Rosaria [illegible] [illegible]
omnia [illegible] singula [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] solent et possunt. [illegible]

aliquem idoneum sacerdotem deputare ... dicta ... Societatis, cum facultate ... benedicendi ... recipiendi ... fratres ... in ordinem Nostris Constitutis ... gratias plenarias impertiendi. Cum itidem ... quod ... aliquo ... Fratres nostri Ecclesiam habere in ... loco ipso, facto absque alia declaratione ... Ecclesiam ipsa societas cum omnibus bonis spiritualibus, et temporalibus statim revocatum ... et gubernare iuxta Capitula ordinationes, et statuta Societatis SS.mi Rosarij sancta Romana Ecclesia. In Nomine Patris et Filij, et Spiritus Sancti. Amen.

Datum in Conventu nostro SS.mi Rosarij ... die 28 Novembris Anno 1730.

Fr. Ioannes Vicentius Prior

Fr. Ioannes Andreas ... a ...

In esecutione di d.ta patente ... autorità a ciò concessami dopo di havere predicato le grandezze, prodigij ... operati dal Gran ... di d.ta ... Rosario ... Stato, tutti si fossi scrivere in d.ta Santa Confraternità ... di d.ta Confraternità con tutte le grazie, privilegij, ... assistenti nella detta ... instituendo la Divotione e ... della med.ma Confraternità il Molto R.do Sig.r ... pro tempore ... d.ta ... nella ... d.ta Confraternità del SS.mo Rosario.

quando anco fatto sapere à tutti che la prima [illegible] del SS.mo Rosario deno Celebrare la prima Dom.ca
[illegible] Conforme alla Institutione di Papa Gregorio
XIII [illegible] eziandio [illegible] nell'Altare del SS. Rosario
habbino [illegible] li quindici misterij [illegible]
Christo [illegible] la nostra salute [illegible] le sante
Imagini di San Dom.co di Santa Catt.na [illegible]
una alla destra, et l'altra dalla sinistra dell'Imagine della
B.a Vergine.

Protestando finalm.te che in qualunque [illegible]
de' Predicatori [illegible] nel [illegible]
loro in lontananza di [illegible] miglia [illegible] la Confra
ternita sud.ta con tutti li suoi beni [illegible] spirituali come
temporali s'intenda subito devoluta al [illegible]
de' Predicatori [illegible] et [illegible]
declaratione

Quali cose tutte [illegible] nel presente [illegible]
promisero et [illegible] il m.to R.do [illegible] Priore [illegible]
[illegible], e li sequenti qui sotto [illegible] à nome di
tutti li [illegible] Comuni di [illegible], [illegible] et [illegible]
di mantenere, et [illegible] osservare in tutto et [illegible]
forma [illegible] Dei [illegible]
Gloriosissimae Virginis Mariae SS.mi Rosarij [illegible]
[illegible] Patris [illegible] Societatis, et [illegible]
[illegible]

3 [illegible]

Ill.mo R. [illegible] della Lancia [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] Zan [illegible] Racusto da Darizo
[illegible] Rigo [illegible]
[illegible] Lorenzo [illegible] [illegible] da [illegible]
[illegible] Ant.o [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] da [illegible]
[illegible] Gio. Batta [illegible] da Budria
[illegible] [illegible] da Budria
[illegible] [illegible] da [illegible]
[illegible] [illegible] da Budria
[illegible] Gio. [illegible] da Budria
[illegible] Gio. Batta [illegible] da S. Lucia
[illegible] Gio. Dom.co Besa da Santa Lucia
[illegible] Gio. Batta [illegible] da S. Lucia
[illegible] Gio Batta [illegible] da S. Lucia
[illegible] [illegible] da Santa [illegible]

Io Valentino Merolino [illegible] not.
di Aviano ho estrato la presente
[illegible] dalli miei [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Istromento della Confraternita del Rosario
fondata in Dardago 1736

Instromento dell'institu:
zione della scuola del
SS.mo Rosario in Dardago
1736.

in esecutione della Bolla ottenuta dal q. [illegible] Generale dell'Ordine de Predicatori essendo eretta [illegible] in Vicinale nella Sua Parrocchiale del q. Ill.mo Sig.r D. Ant.o Querini [illegible] con Patente del seguente tenore.

Nos F. Joannes Vincentius Ord. Pred. Prior [illegible] Magnis dilecto Filio F. [illegible] Petroantonio [illegible] eiusdem Ord. in Domino salutem.

Requisiti instanter fuimus ut Societatem S.mi Rosarij in Ecclesia [illegible] Mariae loci Vicinalis [illegible] erigere, plantare et instituere valeremus. Nos tamen eorum supplicationibus nobis porrectis inclinati et informati quod dictus locus sit distinctus ab alio habente dictam Societatem iam legitime erectam [illegible] ipsorum commendantes, tibi F. [illegible] Petroantonio [illegible] praefato [illegible] nostro, nunc [illegible] Magistri nostri Ord. [illegible] committimus ut eiusdem auctoritate [illegible] hac vice tantum specialiter collata dictam Societatem S.mi Rosarij a B. V. N. et Patriarca Dominico [illegible] instituti in praedicta Ecclesia S. Mariae media praedicatione instituas, [illegible] et erigas. [illegible] huius orandi modum [illegible] omnes utriusque sexus personas in ea ingredi [illegible] volentes recipias, et in libro ad hoc deputato scribas, Rosaria [illegible] benedicas, [illegible] coronas, omniaque denique [illegible] gratis tamen et solius Dei amore [illegible] deputari [illegible] facere [illegible] [illegible] cum facultate scribendi, benedicendi [illegible] in articulo mortis constitutis Indulgentiam Plenariam impertiendi. Quos itidem admoneri, quod si

si contigerit aliquo tempore d.am Ecclesiam habere in dicto loco, sive

Fratres absque alia declaratione, ad nram Ecclesiam, seu societas cum

omnibus bonis spiritualibus et temporalibus, statim devolvantur, teneantur

quiaque se regere et gubernare iuxta capitula, ordinationes,

et statuta Societatis SS.mi Rosarij super Minervam Romae erectae.

In Nomine Patris et Filij et Spiritus Sancti. Amen

Datum in Conventu Nro SS.mi Rosarij, Cortonen. Conv. die 12 octobris, 1736

F. Ioannes Vicentinus Prior ut sup.a

F. Do: Andreas Chiaroi a Secretis

E in esecuz.e di d.a Patente, e coll'autorità comessa al M.to

R.do Padre Predicatore F. Pietroant.o Dia del medesimo Ord.ne

dopo haver predicato le grandezze, prodigij, portenti, e

miracoli operati da Grande Dio per mezzo della devozione

del SS.mo Rosario, et exortato tutti a farsi ascrivere in d.a

Confraternità, fondò d.a Confraternità con tutte le gratie,

indulgenze e prerogative esistenti nella d.a Bolla suddetta,

instituendo Rettore e Priore della med.ma Confraternità il

R.do presente in d.o Piviano pro tempore della d.a Pieve,

nella qual eretta d.a Confraternità del SS.mo Rosario.

Havendo anco fatto sapere a tutti che la Principal Festa del

SS.mo Rosario si deve celebrare la p.a Domenica d'Ottobre

conforme la institut. il Papa Gregorio XIII.zo animando

ancora che nel dire del SS.mo Rosario si devono & loro d'…

cingere le quindici Misterij operati da Christo Nro Signore

Et la nostra salute con le altre Imagini di S. Domenico, e S. Catarina di Siena sin ora dentro, et l'altra alla inistra dell'Imagine della B. Vergine

Protestando finalm.te che in qualunq. caso l'ordine de Predicatori ve: nisse ad ottener altro convento nel distretto di detto luoco in lontananza di due miglia al più la Confraternità sud.ta con tutti i suoi beni, così spirituali, come temporali s'inten: da subito devoluta al med.mo Convento de Predicatori ex nunc pro tunc, et nunc absq. nova declaratione

Quali cose tutte contenute nel pnte Instr.o promisero, et s'obligorono il Sig.r sud.to Sig. Rimano Pelize, e Lucenni et li qui infrascritti deputati o Testimonij à nome di tutti li Comuni di Vistinal Prato di sotto, e Zilotta di mantener e sicuram.te osservar in ampia, e valida forma. Ad laudem Omnipotentis Dei, eiusq. S.mi Nominis et gloriosissima Virginis Mariæ sanctissimi Rosarij Reginæ nec non Beatissimi Patris Dominici Societatis, et devotionis Inventoris, et Institutoris, totiusq. Curiæ Cœles: tis et ad perpetuam rei memoriam Ame. Cutis[?]

D. Zio. Zannadio q.m Lorenze
m.o Andrea Zannadio q.m Michiel
d. Bortolo q.m Zuvaro Domizzo
m.ro Gaspar q.m Angelo Zannotto
m.ro Pierro q.m Piero Zuccato
m.ro Piero q.m Bernardo Bicinia
m.ro Pietro q.m Ant.o Mariuzzo
m.ro Matrio q.m Zuane Arcilotto
m.ro Zuane q.m Lorenzo Dotto
m.ro Santo q.m Bastian Zeilotto
m.ro Franc.o Lina q.m Zementin
m.ro Zarman Zardi q.m Zuanne
m.ro Giacomo q.m Dotorio Armanin
m.ro Zuanne Anderan q.m Benetto
m.ro Ant.o Aninello q.m Leonardo

Presenti il Sig.r D. Girolamo Zernardi e m.ro Bastian q.m Zuane Masarutto Ambi di d.o Loco Testes

Antescriptum Instrumentum prout stat, et iacet de notis meis ab alium
michi fidum manu exemplare feci, ego Joannes Brunetto a(?)
q(uonda)m Jacobi Bud.s V. A. Not.s Bratz in fide sub.t ac de more
signavi in robur.

J B
N.

alim
v
e-

6
io
1216
10
ni
un-
nij
o
ti,
sio vo
nor
ani
n ter
di con
nuj,
o iere
luit:
cio
oug
ey
rco udem
t
ios n que
... ptio-
ry n
ata
no ... nditr
... rlunt
res ... i
. cz
io ... ntej
... caian

6
[illegible]
un-
nij
[illegible]
ten
con
[illegible]
iere
fuit:
[illegible]
udem
[illegible]
[illegible]
[illegible]

instituzione della confraternita del Rosario in Lisignano 1736

istromento [illegible] erezione della [illegible] nella parrochia di [illegible] 1736

In Nomine Christi Amen Anno Nativitatis eiusdem 1738 die xiiii Mensis Aprilis actum presentibus admodum R.do D. Gio: Batta: de Ferro hatus Ecclesie Parocho et sequentibus Nominibus etc.

In esecuzione della Bolla ottenuta dal R.mo P. General di tutto l'ordine de Predicatori Fra Tomaso Ripoll essendo capitato qui in Castello d'Aviano in Casa del accennato Molto R.do Sig: Piovano il Molto R.do P. F. Pietro Ant.io Dia dell'ordine de Predicatori con patente del seguente tenore

Nos F. Joannes Vincentinus ord: Pred: Conf.ris SS.mi Rosarij Portus Naonis dilecto Filio R.P.F. Petro Antonio Dia eiusdem ordinis in Domino salutem

Requisiti instanter fuimus ut societatem SS.mi Rosarij in Ecclesia SS.me Annunziate Castri Aviani Diecesis Aquilejensis erigere plantare et instituere vellemus. Nos tamen eorum suplicationibus nobis porrectis inclinati et informati quod dictus locus sit distinctus ab alio habente dictam societatem iam legitime erectam devotionem ipsorum commendantes tibi R.P.F. Petro Antonio Dia prefato his nostris nominis R.mi P. Magistri Generalis Ordinis Nostri committimus [illegible] auctoritate tibi hac vice tantum specialiter collata dictam societatem SS.mi Rosarij a B.P.N. et Patriarcha Dominico adinventam in prefata Ecclesia SS.me Annonziate media Predicatione instituas plantes et erigas. Primum hanc orandi modum explices et suadeas omnesque utriusque sexus personas in eam ingredi devote petentes recipias et in libro ad hoc deputato scribas Rosaria benedicas misteria exponas omnia denique et singula facias (gratis tamen et solius Dei amore) quae nostri ordinis Fratres ad id deputati in nostris Ecclesijs facere solent et possunt. Poteris insuper aliquem idoneum sacerdotem deputare super dictam societatem cum facultate scribendi benedicendi recipiendi

Confratres

Confratres ipsisq: in, articulo mortis constitutis Indul=
gentiam Plenariam impertiendi. Quos idem
Quos idem admoniemus quod si contingerit aliquando
Fratres nostros Ecclesiam habere in dicto loco
ipso facto absq: alia declaratione ad nostram Eccle
siam ipsa Societas cum omnibus bonis spiritualibus
et temporalibus statim transferatur et teneantur
se regere et gubernare iuxta Capitula ordinationes
es et statuta Societatis SS.mi Rosarij super Minervam
Rome erecte. In Nomine patris et filij et Spiritus
Sancti Amen.

Datum in Conv: Maestro SS.mi Rosarij Portus
Maonis die 24 Aprilis anno 1737
Frã Joannes Vicentinus Prior

F. Gioanes, in[illegible] Chiavoi a Secr.s

In essecuzione di detta Patente coll'autorità percio concesso
dopo d'aver Predicato le grandeze prodigi portenti e
miracoli operati dal grande Iddio per mezo della divozio
ne del SS.mo Rosario ed esortato tutti a farsi ascrivere
in questa S. Confraternità fondò detta Confraternita con
tutte le grazie Indulgenze ed prerogative esistenti
nella Bola sud.ta instituendo per Direttore e Capelano
della med.ma Confraternità il Molt R.do Sig. Piovano pro
tempore della detta Chiesa nella quale si fondò
questa Confraternità del SS.mo Rosario, e avendo ne
fatto sapere à tutti che la principal Festa del SS.mo
Rosario si deve celebrare la prima Dominica d'
Ottobre conforme alla constituzione di Papa Gregorio
terzo decimo avisando ancora ch'o nell'Altare o
Altare del SS.mo Rosario si debano fare dipingere
li quindici Misterij operati da Christo Nostro Sig.
per a nostra salute con le due Imagini di S.
Domenico e di S. Catarina da Siena [illegible]
à l'altra alla sinistra della d.a Imagine della B.V.
Protestando

Protestando finalm.te che in qualunq: caso ov'vero che li Predicatori venisse ad otenere qualche Convento nel distretto di questo loco in lontananza di due Miglia al più la Confraternita sud.ta con tutti li suoi beni così spirituali come temporali s'intenda subito devoluta al med.mo Convento de Predicat.i ovi ex nunc pro nunc et tunc absq: nova declarat.e

Quali cose tutte contenute nel pnte: Instrom.to promissero ed obligorono il Molt. R.do D. Zio: Batt.a Tauro Pievano per sè e successori e li seguenti —

Il Sig.r Giovanni Zanussi S.r Giacomo Donadoni M.r Giacomo Allegrari, M.r Ang.o Beradin Polo de Zan Gualdo Michilin M.r Piero Carniello Ant.o Zanus Tomes Giacomo f.u Gualdo de Chiara Michiel Zanus Giacomo f. Ang. de Chiara Batt.a Tauro, Fran.co Zan. [illegible] Marco [illegible] Daniel Michilin a nome di tutto il Comune del Cas[tel]lo di Aviano di mantenere e pienam.te osservare in ampla et valida forma ad laudem Omnipotentis Dei eiusq: Sanctissimi nominis ad gloriosissimae Virginis Mariae SS.mi Rosarij Reginae nec non Beatissimi Patris Dominici societatis [illegible] devotionis [illegible] ac institutoris eiusq: [illegible] et ad perpetuam posterorum memoriam Amen —

Presentibus super scriptis

Marcus Zanussius P.s [illegible] Castro Aviani de premissis rog.s interfui requisitus scripsi in fidem cum solito sig: suo.

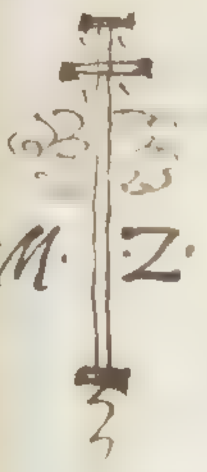

Institusione della Confraternita
del Rosario nel Castello d'Attiano 1738

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis eius
... in dict.e 5.a die vero ... mensis Maii ...
actum Sedrani in Chronica patibus ...

In esecuzione della Bolla ottenuta dal Rmo. ... Generale di tutto l'Ordine de Pred.ri F. Umberto Polici essendo arrivato qui in presente ... con ... il M. R. P. D. Michiel Lanoia il Rdo. P. F. Vincenzo Polici con ... del seguente tenore. Noi ...
In esecuzione di d.a Patente coll' autorità concessale, dopo d'aver predicato le grandezze, prodigii, portenti, e miracoli operati dal grand' Iddio per ... divozione del SS.mo Rosario, ed esortato tutti i fedeli ... in ... la Confraternità fondò d.a Compagnia con tutte le Grazie, Indulgenze, e prerogative esistenti nella Bolla ... instituendo per Direttore il Capell.o della medesima confraternità il ... Rdo. ... Vicario pro tempore della d.a Chiesa, nella quale si fonda q.ta conf.tà del SS.mo Ros.o avendo anco fatto sapere a tutti, che la principal Festa del SS.mo Ros.o si deve celebrare la prima Dom.ca d'Ottobre conforme alla constituzione di Papa Gregorio XIII, ... che nell'Altare del SS.mo Ros.o vi debbano esser dipinti li 15 Misterii operati da Christo Nro. Signore per la nostra salute, con le ... imagini di S. Domenico, e S. Catterina da Siena alla destra e sinistra, ed altre della B.V.

Protestando final.te, che in qualunque caso l'Ordine de Predicatori venisse ad ottenere qualche convento nel distretto di questo ... in lontananza di due miglia al più, la ... con tutti li suoi Beni ... temporali s'intenda subito devoluta al medesimo convento de' Predicatori, et nunc pro tunc, et ... quali cose tutte contenute nel presente instrom.o promisero, ed obligorono il M.to Rdo. D. Michiel Lanoia a nome di tutto il Comune di Sedrano mantenere e pienamente osservare in ampla e valida forma ad laudem ... Omnipotentis Dei, ... SS.mi ... Rosarii Reginae, nec non Beatissimi Patris Dominici, ... SS.mi Rosarii Inventoris, et Institutoris, ... et ad perpetuam

perpetuam poster. memoriam Amen. Presentibus

Mr. Sebastiano Peleq q. g. Zuane di questo Loco di Sadiano,
et Gregorio q. Giacomo Gregnol pure di Sadiano

Die antedicta 22ª Maii 1742

Dà consimile à stampa copiata d'altrui mani esistente presso il Rev.do Sig. D. Michiel Larsia, fatane l'incontrazione con il stampato, et ritrovata essere concorde, fuorche nelle lettere A N, che lasciano ad libitum

S. N il ponere li Nomi, sottoscrisse in fede coll. appositione del solito suo segno Giò Batta Cornachini V. A. N. S. Querinò

Die [illegible] Augusti 1742

Da consimile copia [illegible] d'altra [illegible], fatta hoggi per me sottoscritto [illegible] incontrationi della med.ma copia, quella [illegible] à questa, et questa à quella, sottoscritta di mia pugno, solito appe. [illegible]

[illegible] Batta Cornacchini V. A. Not. [illegible]

t
n
un-
nij
fi,
vo
ter
con
muy
iere.
luit:
oug
y
udem
t
n, que
istro-
n
eta
entur
stum
z:
ntes
canan

Istromento dell'istituzione delle confra.[ternità] del Rosario in Sedrano 1742

1742

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem 1758. Ind.ne 6.ta die vero 24. Settembris. In Ter.re Burai magni Territ. Bertuccii Diocesis Concordiensis in Domo habit. Ill.rum D. D. Petri fratrum Semolini [illegible] [illegible] Ville.

In esecuzione della facoltà ottenuto dal Rev.mo Padre Lorenzo Maria Ferretti Vicario Generale di tutto l'ordine de Predicatori sotto li 10. del Mese d'Aprile dell'anno 1757. essendo stati caricato il M. Rev.do Padre F. Casimiro Guiati con Patente del seguente tenore.

Nos F. Joan. Baptta. Contarenus S. T. M. Prior Conventus SS.mi Rosarii [illegible] ordinis Praedicatorum [illegible] Patri Fratri Casimiro Guiati ejusdem ordinis salutem in Domino.

Requisiti instanter fuimus, ut societatem SS.mi Rosarii in Ecclesia S. Laurentii Levitae et Martiris Loci Burai magni Diocesis Concordiensis erigere, plantare, et instituere vellemus. Nos autem eorum supplicationibus nobis porrectis inclinati, et informati quod [illegible] Locus sit distinctus ab alio habente dictam societatem, jam legitime erectam [illegible]

earum comendantes tibi Revdo Patri Fratri
Casimiro Zucati predictos, nos nostri Literis
nomine Reverendissimi Patris Fratris Fr.
Thomæ de Boxadors magistri Generalis ordinis
Nostri committimus, et eiusdem auctoritate
tibi hac vice tantum specialiter collata
dictam societatem Ssmi Rosarii a Ssmo
Patre nostro, et Patriarcha Dominico
adinventam in predicta Ecclesia S. ... ...
... Predicatione instituas, plantes, et
erigas. Eiusque hunc modum orandi
explices, et suadeas, omnes utriusque
sexus personas in eam ingredi devote
petentes recipias, et in Libro ad hoc
deputato scribas, Rosaria benedicas,
Mysteria exponas, omnia denique, et
singula facias (gratis tamen et solius
Dei amore) quæ per nostri ordinis Fratres
in nostris Ecclesiis ad hoc deputatos fieri
debent, et possunt. Poterisque aliquem
idoneum Sacerdotem deputare super erectam
erectam societatem cum facultate scribendi,
benedicendi, recipiendi confratres, ipsisque
in articulo mortis constitutis indulgentiam
Ecc.

Plenariam impertiendi. Quos admonemus, quod si contingerit aliquando Fratres nostros Ecclesiam habere in dicto loco; ipso facto, absque alia declaratione, ad nostram Ecclesiam dicta societas, cum omnibus bonis suis spiritualibus, et temporalibus statim devolvetur teneaturque se regere, et gubernare iuxta Capitula, ordinationes, et Statuta societatis Smi Rosarii Sanctae Mariae super minervam Romae erectae. In nomine Patris, et Filii, et spiritus S. Amen - In quorum fidem his sigillo nostro Conventus Smi Rosarii Corturniacensis munitis manu propria subscripsimus.

Datum Corturniaci [illegible] mensis septembris 1758

F. Joannes Baptista M.a [illegible] Ordinis Praedicatorum S. Theologiae Professor, et praelatus Conventus Prior

F. [illegible] M.a [illegible] Lector moralis [illegible]

In esecuzione dunque di questa Patente e della autorità concessa al detto Padre F. Casimiro Gumar, dopo aver predicato le grandezze, i prodigii, e miracoli operati dal grande Iddio per mezzo della divozione del S.mo Rosario

ed esortato tutti a farsi scrivere in questa Confraternità, stante detta Compagnia con tutte le grazie, indulgenze, e prerogative ad essa concedute dalla pietà de' sommi Pontefici: costituendo per Direttore, e Cappellano il M. Rev. D. Pierandrea Semolini R.re della detta Chiesa, e suoi successori.

Avendo anche fatto sapere, che la principal festa del S.mo Rosario si detta celebrare nella prima Domenica di Ottobre colla maggior possibile solennità conforme alla constituzione di Gregorio XIII. Avvisando eziandio, che nell'Altare debbano essere espressi i quindeci misteri del santo Rosario, e la immagine di S. Domenico, che genuflesso il Rosario riceve dalle mani della B. V., che il Rosario si reciti in Chiesa ad alta voce da tutto il Popolo una parte per giorno almeno in tutte le feste di precetto; che in ogni Domenica prima di ciascun mese si faccia indispensabilmente la Processione del Santo Rosario per qual si sia solenità, o funzione, che occorra in essa, e non potendo farla fuori per motivo di pioggia, o di altri accidenti, che si faccia come si può attorno la Chiesa, o almeno coll'andare Processionalmente dal

dal Coro all'Altare per la Indulgenza Plenaria, et altre ancora, che ad essa vaño unite.

Protestando finalmente che in qualunque caso l'Ordine de Predicatori venisse mai ad erigere qualche Convento in questo luogo, la Confraternità sud.ta con tutti li suoi beni spirituali, e temporali s'intenda subito devoluta al medesimo Convento de Predicatori, ex nunc pro tunc absque alia declaratione.

Le quali cose tutte contenute nel presente Istromento promisero, e si obbligarono il Rev.do Sig.r D. Pier Andrea Temolini Par.co sud.to, e li m. Angelo q.m Antonio de Fedrigo d.o Grigoletto Merigo, m. Mattio, e Valentin Michelucci Camerari a nome di tutto il Comune di Rorai grande di mantenere, e pienamente osservare in valida forma ad Laudem Omnipotentis Dei, et gloriosissimæ Virginis Mariæ S.mi Rosarii Reginæ, nec non Beati Patris Dominici, Societatis, et Devotionis S.mi Rosarii Inventoris et Institutoris, totiusque Curiæ Cœlestis, et ad perpetuam posterorum memoriam.

Pnti m. Daniel q.m Batta de Fedrigo d.o Grigoletto, e m. Bernardo q. Fedrigo de Fedrigo ambi di Rorai grande testi.

In atto il sop.to Pre.te da me Notro in Chiesa di S. Lorenzo di Rorai grande dove fu la fonzione in Concorso di Popolo.

Quæ ... mei de notis ex... Petrus Bombarden q.m Hieronimi ... Notari Portusnaonis ... in fid.

V

n
ren-
nij

ti,
ivo

ter
con
ruy,
iere
fuit.

seq
udem

n, que
istro-
n
eta
entur
erunt
z

ntes
anian

10

n
un-
nij
sti,
vo
ter
um
nuj
iere
luit:
que
udem
t
n, que
ytro-
n
ita
ntur
rum
zi:
ntej
anar

18

n

zen-

nij

fi,

vo

ter

con

nuj,

iere

luit:

oug

udem

t

n, quo

ytio-

n

eta

nitur

vsunt

zi.

ntej

anor

Fondazioni della confraternita
del Rosario in Borà[illegible] 1758

Essendo qui comparso il P. Pred.re Casimiro Ducati con patente de suoi Superiori a rinnovare in questa Chiesa di Corva l'antica Confraternita del SS.mo Rosario, gia anticamente piantata nella Chiesa vecchia, ora dall'innondazioni destrutta, Il M.to R.do Sig.r Piev.o di questa Chiesa, il Sig.r Procuratore, e Sopraintendent. della Comunita ricevono la stessa Confraternita rinnovata colle condizioni, e Capitoli nella Pontificia Bolle, e nei Capitoli Generali espresse all' Ordine de Predi.ri da detto Padre Predicatore Casimiro Ducati ad essi proposte, e da essi publicamente accettate.

In fede di che Io P. Benedetto Abbonetti Pievano di Corva affermo quanto di sopra

Datto in Corva li 11 Febrajo 1759

10

[illegible] un-
[illegible] niy
[illegible] sti,
[illegible] vo
[illegible] ter
[illegible] com
[illegible] uiy,
[illegible] iere
[illegible] huit.
[illegible] que
[illegible] iy
[illegible] udem
[illegible] n, que
[illegible] pho-
[illegible] n
[illegible] ta
[illegible] ndir
[illegible] sunt
[illegible] ubej
[illegible] aniae

Rinovazion della Confraternita
del Rosario in Corva 1759

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem 1760. Ind.ne 8a giorno di Domenica li 12-8-bre in Villa Ville Nove Giurisdizione del Castello di Porde:non nella casa presbiterale dell'infrascritto M.o R.do Sig. Pievano, pnti &

In esecuzione della facoltà ottenuta dal R.mo P. Fr. Gian Tomaso di Boxadors maestro Generale di tutto l'Ordine de Predicatori sotto li 31 marzo 1760 - essendo qui capi:tato il M.to R.do P. Fr. Sebastiano Rossi con Patente del seguente tenore cioè

Nos Fr. Raymundus a Nuce Prior Conventus SS.mi Rosarii Portusnaonis Ordinis Predicatorum Rev.do P. Fr. Sebastiano Rossi ejusdem Ordinis salutem a Domino.

Requisiti instanter fuimus, ut Societatem SS.mi Rosarii in Ecclesia S. Odorici loci de Villa Nova Dioecesis Concor:diensis erigere, plantare, et instituere vellemus. Nos autem eorum supplicationibus nobis porrectis inclinati, et in:formati, quod dictus locus sit distinctus ab alio habente dictam Societatem, legitime erectam, devotionem ipsorum comendantes, tibi R.do Fr. Sebastiano Rossi his nostris Litteris nomine R.mi P. Fr. Joannis Thomae de Bo:xadors magistri Generalis Ordinis Nostri, committimus ut ejusdem auctoritate, tibi hac vice tantum specia:liter collata, dictam Sodalitatem SS.mi Rosarii a S.to P.re Nostro Dominico adinventam in praedicta Ecclesia Sancti Odorici

Odorici media praedicatione instituas, plantas, et erigas: precandi hunc orandi modum explices, et suadeas omnes utriusque sexus Personas in eam ingredi, devote petentes recipias, et in libro ad hoc deputato scribas; Rosaria benedicas, mysteria exponas, et singula facias, (gratis tamen et solius Dei amore) quae per Ordinis Nostri Fratres in nostris Ecclesiis ad hoc deputatos fieri debent, et possunt. Poteris insuper aliquem idoneum Sacerdotem deputare super dicta erecta societate, cum facultate scribendi, benedicendi Rosaria, recipiendi Confratres, ipsisque in articulo mortis constitutis indulgentiam plenariam impartiendi. Quos istos admonebis, quod si contigerit aliquando Fratres Nostros Ecclesiam habere in dicto loco, ipso facto, absque alia declaratione ad Nostram Ecclesiam ipsa Societas, cum omnibus bonis suis spiritualibus statim devolvatur, tenebunturque se regere et gubernare iuxta Capitula, Ordinationes, et Statuta Societatis SSmi Rosarii Sanctae Mariae super Minervam Romae erectae. In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

In quorum fidem his Sigillo Nri Conventus SSmi Rosarii Portus Naonis munitis manu propria subscripsimus.

Datum Portus Naonis die 27. mensis Augusti Anni 1760.

{ Ita est Fr. Raymundus a Nuce Prior &

Fr. Paulus Gerardi L. et a S.is

In esecuzione dunque di questa Patente, e coll'autorità concessagli il d.o P. Fr. Sebastiano Rossi, dopo aver predicato le grandezze, i prodigi, e miracoli operati dal grande Iddio ~~per mezzo~~ dalla divozione del SSmo Rosario, ed esortato tutti a farsi scrivere in questa confraternità

Confraternità, fondò d.a Compagnia con tutte le grazie, indulgenze, e prerogative ad essa concedute dalla pietà de Som̄i Pontefici insti=tuendo per direttore, e Capellano il M.o ~~R.do~~ Sig.r D. Francesco Pineli[...] [...] la Parroco della detta Chiesa, e suoi successori

Avendo anco fatto sapere, che la principal Festa del SS.mo Rosario si debba celebrare nella prima Domenica di ottobre colla maggior possibile solennità, conforme alla constituzione di Gregorio XIII. Avvisando etiandio, che nell' Altare debbano sem=pre essevi i quindeci misteri del SS.mo Rosario, e la imagine di S. Domenico, che genuflesso il Rosario riceva dalle mani della B. V., che il Rosario si reciti in Chiesa ò altro [...] da tutto il Popolo una parte, per giorno almeno in tutte le Feste di precetto, che in ogni Domenica prima de ciascun mese si faccia indispensabilmente la Processione del SS.mo Rosario per qual si sia solennità, o fonzione, che occorra in essa, e non potendo farla di fuori per motivo di piog=gia, o di altri accidenti, che si faccia come si può attorno la Chiesa, o almeno coll' andare processionalm.te dal Coro all' Altare per la Indulgenza Plenaria [...]

[...] ad esso vanno unite. Protestando fin[...]

[...] l'Ordine de Predicatori venisse mai [...]

[...]to in questo Luogo, la Confraternità [...]

[...] spirituali s'intenda subito devoluta [...]

[...] Predicatori, ex nunc pro tunc absque [...]

Le quali cose tutte contenute nel p.nte instrom. [...]

[...] garono il mag.mo molto R.do Sig.r D. Francesco [...]

[...] R.i Giuseppe q.m Corrado Gaspardo d.o Bani [...]

Giacomo q: Ospitàdo Bortolan, et Nadal q: Dom.co Bortolan Giurati pur attuali, necnon Pietro q: Luca Bortolan, Nicolò Bortolan q: Martin, Antonio Bortolan q: Ospitàdo, Lorenzo q: Steffano Burlin, Ospitàdo q: Giacomo Covazzin, Bastian q: Dom.co pur Bortolan, Luca Bortolan q: Dom.co, et Fran.co q: Leonardo de Benedetto tutti Uomini qui presenti componenti il Comun di d.a Vila di mantenere, e pienam.te osservare in vaudis forma ad Laudes Omnipotentis Dei, et Gloriosiss.mae Virg.nis M.ae SS.mi Rosarii Reginae, nec non Beatiss.mi Pris Dominici, Societatis, et Devotionis SS.mi Rosarii inventoris, et institutoris, totiusq Curiae Caelestis, et ad perpetuam posterorum memoriam

Pnti li Ecc.mi D.D. Valerio Contini q: Alfonso, e Giovanni q: Mattio Pupim ambi di Pordenone Testij noti ℘

Dicta die

Fu letto il soprascritto Instrom.to da me Nod.o inf.o nella sud.a V.e Chiesa di Sant'Odorico di Vila Nova dopo la Fonzione in concorso di Popolo ad alta voce, molti ascoltanti et particularm.te

[illegible] q: Dom.co Bortolan, et q. rev: Batta di q. Pietro Bortolan ambi di questa Villa Testimonii noti pregati ℘

{ [illegible] q. Ospitàdo Bortolan [illegible] V. A. Not.o Publ.o [illegible]

In esecuzione [illegible] [illegible]

del

[illegible]

uvati
on q:
o Bur:
Rto.
de
un
vornat
avii Re
tionis
, et a
attio
p.
ione
Rto.

ni
tis
cf
mus
inq
nis n
un-
nij
iti,
ivo
ter
con
nuy,
iere
uit.
que
ndem
que
vtio-
n
ta
ntur
vrunt
tes
anion

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] n
[illegible] un-
[illegible] nij
[illegible]
[illegible] iti,
[illegible] ivo
[illegible]
ten
[illegible] con
uuy,
iere
[illegible] luit:
[illegible] que
[illegible] ndem
[illegible] que
vtro-
[illegible]
ta
ntur
vrunt
[illegible]
ates
enan

In Dei Filio ... RR. Patribus, ac Fratribus Congregationis S. Sacchi, ... Ordinis Praedicatorum F. Daniel Danieli eiusdem Congregationis humilis Vic. Generalis et servus salutem

Cum à RR. PP. in Conventu nostro Coneglanensi die 24 Aprilis 1701 ad dictam congregationem nobis omnibus publicanda, prius Romam ut moris est ad Rmum P. totius Ordinis Vicarium Generalem ... transmisimus. Quibus initio diligenter inspectis examinatisque, atque summorum Pontificum, sacrae Congregationis ac Ordinis statutis conformiter digestis repertis ab Ipsomet Pre Rmo Vic. Generali responsum fuit: Eadem acta nulla egere confirmatione, sed ... executione; nostrumque ... fore, ut ipsa ab omnibus nostrae curae subiectis observari, et executioni mandari contendamus. Quare, quae pro viridi regularis disciplinae observantia in Patrum Coneglanensi congressu peracta sunt, ut ... Sedi, ac Ordinis nostri decretis, quae (ut ait P. Rmus, magis venerari oporteret) conformia, vobis Patres, ac Fratres in Christo dilectissimi, non tantum audienda, aut ... enda, verum et operibus amplectenda tenere praesentium ... authoritate committimus. Vos monitos esse cupientes, non auditores, sed factores legis esse iustificandos: non enim speculantibus, sed opera ... non obloquentibus, sed iussa Patris facientibus ... Regni promittitur: Estote ergo factores verbi, non auditores tantum, fallentes vosmetipsos; licet enim Intellectus plura involuens, ... tamen teste Psalmista) tantum ... faciebus ... quippe iusti ad vitam ... igitur ut ... opera, legi scilicet, ... estis professi, consonantia, certam vestram vocationem ... faciatis. Haec enim facientes non peccabitis aliquando; sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum Regnum Domini nostri, et Salvatoris Jesu Christi ... me vestris orationibus comendatum habentes. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. In quorum fidem &

Dat. Venetiis in Collegio nostro SS. Rosarij die 9 Julij 1701

Coris ... Fr. Daniel Danieli
Vic. Gnlis

[illegible]

[illegible] Patribus [illegible] Congregationis [illegible] strictioris observantiae Ordinis Praedicatorum ex mandato A. R. P. F. Ioannis [illegible] Tabacco eiusdem congregationis [illegible] Generalis ac [illegible] congregatis in Conventu [illegible] sub die 24 Aprilis 1701

[illegible] nuntiationes

Omnibus et singulis fratribus huius nostrae Congregationis [illegible] denunciamus in virtute Brevis Felicis [illegible] Innocentii Duodecimi sub die 31 Februarii 1693 quo statutum est, eos [illegible] qui a Conventibus huius Congregationis egressi sunt, vel imposterum egredientur, si intra tres menses a die egressus computandos ad suos Conventus non fuerint, affiliationem suam absque alia insinuatione amittere et amisisse. Patres F. Alanum [illegible] F. [illegible] [illegible], [illegible] Dominicum [illegible] F. Baptistam [illegible] F. Antonium Bellaro F. Innocentium [illegible] et Fratrem Zachariam Viscardi, nec non F. Andream [illegible] et [illegible] Pacificum [illegible] qui omnes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] deputatos [illegible] filiationem suam respective [illegible] amplius hanc ad congregationem ullo titulo filiationis [illegible] [illegible] [illegible] R. P. [illegible] denunciamus [illegible] die decima Aprilis 1700 acceptatam [illegible] P. Rmo Magistro [illegible] Ordinis spontaneam potius [illegible] renunciationem graduum omnium ac privilegiorum personalium, atque eumdem Patrem Rmum decrevisse [illegible] titulos, quae praeeminentias omnes nec modo nec imposterum [illegible] minendas ac permittendas [illegible] hac in congregatione [illegible]

Item denunciamus sacram Congregationem super disciplina regularium huic nostrae Congregationi concessisse licentiam [illegible] [illegible] ad [illegible] viginti Clericos et decem laicos [illegible] [illegible] ad [illegible] pro Congregatione in [illegible] absque ulla alicuius conventus particularis affiliatione.

Tandem notum facimus ab eadem sacra Congregatione [illegible] sima quarta Martii 1699 designatum fuisse

Conventum Iustinopolitanum pro novitiatu in quo recipiantur filii Provinciae Venetae S. Dominici ut professione emissa possint successive in Conventibus eiusdem Provinciae S.S. Constitutionum observantiam ac perfectam vitam comunem introducere.

Declarationes

Authoritate a P. Rmo concessa ut a nobis in dicta congregatione examinentur translationes filiationum in conventibus huius Congregationis factae a dieta celebrata 26 Maii 1696 et deinceps an omnia requisita a Constitutionibus pro earum validitate servata sint nec ne, hac interim subsistere non intelligantur, infra notatis filiationum translationibus diligenter ac mature circa omnia examinatis praefata authoritate Rmi declaramus translationem filiationis P. F. Marci Antonii Baldassari a Collegio ... ad conventum Faventinum factam ... 14 Maii 1697 et filiationis F. Ioannis Baptistae Mardegan Conversi a Conventu et Provincia Dalmatiae ad praefatum Conventum Faventinum exactam die 12 Aprilis 1696. nec non filiationis P. F. Bernardini Cordenons a Conventu ...tensi ad Conventum Iustinopolitanum actam die 8 Maii 1696 carere conditionibus exigitis a Constitutionibus nostris, adeoque ... et invalidas esse, eosque ad suos tamquam Originarios Conventus tanquam filios pertinere.

Translationes autem ~~filiationis~~ Filiationis F. Ioannis Mariae de Turrecta Novitii Professi a Conventu Rhodigino Provinciae ad Conventum ... factam die 23 Iunii 1696. nec non filiationis P. F. F. Angeli Maria Pasini a Conventu ...ensi Provinciae ad Collegium S. Rosarii peractam die 22 Octobris 1697 declaramus omnibus requisitis fulciri easque validas esse ac subsistere.

Cum in dicta Decreti fuerit examinandum consilium quod ... habitum in Conventu Salvatoris sub Prioratu P. F. Zachariae Viscardi die 4 Ianuarii 1700 registratum fol. 86 in quo narratur P. F. Victorium Canati, ut post originarium filium eiusdem Conventus petiisse

a filijs ipsius met Conventus facultatem renunciandi Ne-
-potibus suis in saeculo existentibus bona temporalia ad ipsum
spectantia de quibus ante professionem, exponebat, se nullam
renunciationem fecisse. Vidimusque pariter transumptum
eorum libro Consiliorum pag. 60 cuiusdam literae P. Rmi
Generalis sub die 19 Januarij 1692, quâ supposita decla-
-ratione nullitatis transitus affiliationis eiusdem P. Ignatij à
Conventu Valuasensi ad Conventum Meldulae; ipsum habere
remittit tanquam filium sui Originarij Conventus ad Congre-
gationem. Omnibusque predicta inspectis, ac diligenter con-
sideratis declaramus prefatum consilium ut potes indebite
convocatum ~~ob~~ paucitatem filiorum, nullius fore, irritum ac
invallidum, sicque illud rescindimus, et abrogamus decernemus
usque expungendum esse à prefato libro ~~cont~~ consiliorum
transumptum predictae literae P. Rmi Magistri Generalis
ut potè subrepticiae, et in excels. Collegio pro ipsius
executione non admissae, nec non relaxatae Adm. Rdo P.
Vicario Generali inibi exaratae: cum adhuc nulla emana-
-uerit declaratio nullitatis predictae translatae affiliationis
in Conventu Melduiensi.
Cum sacra Congregatio super disciplina Regularium die 7 Januarij
1700 omnes et quascunque licentias recipiendi ad ~~habitum~~
habitum et admittendi ad professionem Novitios nobis
eadem sacra Congregatione concessas revocaverit ac annul-
-lauerit et alias nobis benigne induxerit facultatem admi-
-ttendi ad habitum et professionem triginta Clericos et decem
Laicos nomine tantum Congregationis in comuni absque
ulla alicuius conventus particularis affiliatione quod
itidem concessum fuerat à supradicta sacra Congregatione
supra statum Regularium pro quindecim Clericis, et quin-
-que Laicis nomine pariter Congregationis in comuni
ut eâ, quâ par est reverentiâ et obedientiâ S. Sedis
prosequamur prefatis inverteres decretis declaramus
nullum in virtute predictae triplicis facultatis indutum
vel induendum hac in Congregationes alicui Conventui
particulari affiliari applicari, aut destinari posse.

sed tantum filios totius Congregationis in communi semper cen
sendos esse ac proinde affiliationes applicationes sive desti
nationes siquae hactenus factae sint, nimirum ex vi professionis
triplicis licentiae professionum, alicui particulari conventui [illegible]
ad de consensu ipsius Conventus invectas, nullas esse
dicimus, irritas, et inanes, ut potè menti sacrae Congrega-
tionis repugnantes easque decernimus e libris Constitutionum
et [illegible] iniatum expungendas, vel in earum margine irritan-
das esse.
Si autem huiusmodi Congregationis in communi filii aliquid
de necessarijs, seu spiritualibus, seu temporalibus deficiat, decla-
ramus, et decernimus iuxta constitutionum Ordinis tenorem eos
tamquam filios habendos esse in Conventibus, in quibus fuerint
a superioribus assignati, ita quod si eos contingat infirmari
quacumque infirmitate, etiam incurabili, vel mori
aut aliquid aliud quod iuxta constitutiones spectat suppleri a Con-
ventu Originali aut quoquo modo ad hunc pertinere, Conventus
eorum assignationum, in quibus incipiunt infirmari teneantur
sumere omnia subire pro ipsis, ac si fuissent eorum filii tum
quo ad temporalia initia, tum quo ad suffragia in morte,
et autem omnia circa [illegible] recte disponendam, et conveniendi
quibus consulamus decernimus, [illegible] ordinamus, ne huius-
modi Congregationis filii [illegible] moveri possint a Conventibus ubi
fuerint assignati, nisi praefata gaudeant valetudine; si quos
medicina consulente ad alios Conventus eos transire contingat
vel si aliqua urgente causa P. Rmus Vicarius Generalis eos
alibi collocare in Domino iudicaverit expedire, semper
teneatur Conventus, a quibus infirmi recesserunt ut supra,
ac si forent eorum filii.
Hac vero stante dispositione, quae Congregationis decretis consona
et intentioni, ne praefati filii Congregationis in communi, qui
eiusdem propagationi, et observantiae insudarunt deterioris
conditionis efficiantur ac fratres huc ex aliena [illegible]
sive Congregatione advenientes, declaramus in posterum
[illegible] nostrae non posse alios [illegible]
et Congregationis aff[illegible] ad Conventus, qui proprie Congre-
gationis filios alere, et sustentare tenentur aliorum
externorum filiationibus graventur. volumus tamen

circa eos qui nobiscum commorari desiderant omnino servari decretum P. Rmi Magistri Genalis in confirmatione dictae 1692 atque easdem subeant conditiones quas alij Congregationis in communi filij [illegible]

Ordinationes

Inhaerentes ordinationi [illegible] alias in dictis repetitis et a P. R. confirmatis quibus mandatum fuit ut si eleemosinae missarum non sufficiant pro completa vestiarie communi annua satisfactione teneantur conventus de proprijs redditibus [illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible] iterum districte mandamus [illegible] [illegible] [illegible] singuli conventus sub poena suspensionis ab officio indispensabiliter intelligenda ut omnino praefatum decretum ac ordinationem exequantur, quod autem ut facilius impositum fieri possit sub eadem poena praecipimus eisdem [illegible] ut singulis mensibus de conventus proventibus quatuor libras pro singulis fratribus seorsim reponant Patri vestiario sub [illegible] dispositione solvendas. Si quae vero missarum eleemosinae suppleantur [illegible] respective subjicientur

Attendentes sanctae observantiae propagationi et decreto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac supplicationi Provinciae Venetae eidem servationis internae ac supplicationi [illegible] 24 Maii 1699 decernimus instituere Congregationis [illegible] [illegible] aliquem [illegible] esse P. R. A. P. Provincialis, ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suae Provinciae nobis assignet, in quo commorari [illegible] [illegible] iuvenes [illegible] [illegible] et professuri pro [illegible] provincia vitaeque communis et regularis observantiae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ab ipsa Provincia eo in [illegible] supplicatum fuit [illegible] [illegible] Quod si concessive [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad habitum recipiendum amplius [illegible] in [illegible] [illegible] et interim cum omnes [illegible] [illegible] [illegible] numero Novitiorum [illegible] [illegible] statuimus pro ijs, qui actu Iustinopoli [illegible] Provinciae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] expensas pro [illegible] [illegible] saltem ad [illegible] exigentias [illegible] [illegible] [illegible]

Ut in Quirici observantia semper maneat decretum in forma brevis emanatum ab Innocentio 12 die 5 Februarij 1693 commisimus A. R. P. [illegible] Genali insistere, ac procurare ad terminos [illegible] [illegible] reduci decretum [illegible] Congregationis emanatum in favorem P. F. Martialis Rossi, ut potè subreptitium

Ut magis magisque vitae comuni hac in Congregatione consulamus statuimus ac ordinamus, Conventuum superiores omnino curare ac invigilare debere, ut omnia fratrum vestimenta si quae in [illegible] cellis detinentur in comuni vestiaria conventus reponant, eaque resarciri si opus fuerit, lavari, reconcinnari faciant sive ab ipsis vestiariis, sive a Sutoribus.

[illegible] imposterum a P. Vestiario comuni [illegible] provideri [illegible] de pilleis modestis ac statui [illegible] conformibus [illegible] abstineant ab iis qui hucusque adhibiti fuere. Quare eidem committimus provisionem [illegible] Patavii faciendam esse.

Ut etiam in calceamentis provisio totius Congregationis ad comunem vitam reducatur ordinamus imposterum a P. Vestiario comuni providendum [illegible] omnibus Congregationis Religiosis de solitis tantum calceamentis et crepidis, ubique [illegible] quod autem ut sine vestiariae detrimento fieri possit statuimus Conventus Congregationis teneri [illegible] ipsi vestiariae comuni pro dictis calceamentis, et crepidis septem libras annuatim incipiendo a die 1 Maii 1701, pro singulis suis religiosis assignatis [illegible] deputatis si quae vero a Conventibus expensae fiant pro [illegible] calceamentis, et crepidis, sive pro veteribus restaurandis, ac [illegible] omnes indebitum Vestiariae comuni [illegible] tempore a P. Vestiario compensandum.

[illegible] indumentorum dispositioni consulentes ordinamus ut singuli Conventuum Superiores R. A. P. Vicario Generali premittant notulam in qua exprimantur suorum religiosorum indigentiae peculiares [illegible] habentes, ne ipsis de necessariis aliquid desit, nec de non necessariis [illegible] [illegible], quam notulam [illegible] V. Generali subscriptam ad P. Vestiarium comunem transmittatur inibentes eidem P. Vestiario cuiquam [illegible] de indumentis tradere quod in [illegible] notulis a P. A. R. V. G. firmatis non contineatur, ut tamen quae eundem A. R. P. V. Generalem, ut in visitatione Conventuum invigilet ne dimissa P.P. vestimenta distrahantur, sed P. Vestiario fideliter restituantur.

Approbationes

Approbamus et confirmamus formulam hinc fuori [illegible] et [illegible] Portuensis eamque imitari omnino prohibemus

Provisiones.

In Secretarium Provinciæ Dieceç instituimus P. Lectorem F. Georgium Modino, cui pro actorum extensione associamus P. Lect. F. Danielem Danieli.

Judices Causarum si quæ emergant difiniendæ facimus RR. PP. F. Aloysium Zambruccium Priorem Iustinapolitanum F. Hieronimum Maria Castelfranco, et F. Thomam Bovella.

Pro revidendis sacristiæ comunis ratiociniis eiusdemque statu referendo constituimus PP. F. Danielem Danieli Rectorem et F. Alexandrum Alexandrini Vicarium Portusnaonis.

Cum ex decreto P. Rmi Generalis sub die 10 Aprilis 1701 [illegible] sindicatus fuerit [illegible] in comuni Dieta instituantur omnes Moderatores, ac Lectores instituimus in Rectorem Primum seu Moderatorem Collegii SS. Ros. pro anno currenti P. F. Remigium Pivani in secundum Rectorem seu Moderatorem pro anno 1702 P. F. Antonium Baldassari alm. Rectorem Collegii [illegible] in Studiis Lectorem, seu Moderatorem pro presenti anno P. F. Georgium Modino.

In Lectorem [illegible] studii Materialis civitatis [illegible] P. F. Dominicum Arrivanssi.

In Lectores [illegible] Philosophiæ [illegible] conventibus congregationis in quibus incoantur [illegible] instituimus P. F. ~~[illegible]~~ Joseph Felicioli, P. F. Augustinum Rati, et servatis servandis P. F. Secundum Pasoti, quibus assignandos decernimus Novitios pro studentibus.

Hijs omnibus dignetur A. P. V. Generalis suo tempore patentes de more concedere.

In Magistrum Novitiorum simplicium in Conventu Coneglanensi instituimus P. F. Marianum Qiarel, pro quo iam concessa fuit a P. R. Generali dispensatio super ætate à constitutionibus requisita.

In Vestiarium Comune Congregationis instituimus, ac damus P. F. Seraphinum Marchesi

In Sindicum comunem [illegible] instituimus P. F. [illegible] ~~[illegible]~~ ~~Amantinale~~

~~Admonemus omnes [illegible] Superiores conventus~~

Admonitiones

Admonemus Omnes RR. PP. ut specialem adhibeant diligentiam pro uniformitate in cæremonijs Sacræ Missæ servandæ iuxta ultimi Missalis Rubricas. si qui autem in his negligentes inventi fuerint à superioribus districte corrigantur.

Ad memoriam quoque reducimus inibitiones pluries repetitas excludendi frequentius è Conventibus, atque divagandi p[er] civitates, præcipuè verò non de facili permittantur Religiosi pergere ad parentes [illegible] invisendos.

Vaunus quoque præsertim Novitios [illegible] in socios Fratres designari inhibitum esse à sacris Constitutionibus. Quare si quis in hoc abusus irrepserit, penitus aboleatur.

Circa Paupertatis interim, omnes et singulos Conventuum superiores admonemus ut sedulò invigilent [illegible] Religiosis capsulis pro tabaco et stroffinis [illegible] ridolentibus utantur. In cellis picturas, etiam parvulas non habeant, utique Religioso statui superflua si quæ invenerint ab eis omninò removeant. Præcipuè verò nullo prætextu vel motivo permittant pecuniam quantumvis minimam apud ipsos nisi sint, [illegible] Capravi vel Sacristæ remanere, aut ab ipsis expendi, sed hoc tantum comuni Sindico co[m]mitti faciant. Curantes ut hic [illegible] in visitatione ab A. R. P. Vicario Generali contrafacientes severè corrigantur.

Admonemus pariter Conventuum superiores Recreationis tempore tenentur debere cum Religiosa modestia, ac frugalitate veteris simplicitatis, eidem districtè inhibentes permittere ut carnis [illegible] pro [illegible] deforis procurentur, sed [illegible] in Conventu pro debito Caritati [illegible]

Abstineant autem a Recreationibus apud seculares, quos etiam in Conventibus nostris si contingat commorari religiosa parcitate, [illegible] usu carnium in comuni Refectorio tractandos esse sancimus eumque [illegible] [illegible] in ve[illegible] patres assistant exteris supervenientibus colloquentes contravenientes autem facientes ab A. R. P. V. Generali rigorose puniantur.

Cæterum omnes tum superiores tum subditos maxime in Domino adhortamur, ut quam, benedicente Domino Caritate,

comunitatem ac Regularem observantiam hac in congregatione experimur semper studeant fovere augere ac ad profectum deducere

Examinatores

In Collegio Veneto SS. Rosarij in examinatores pro ordinandis, confessionibus excipiendis, et ad concionem aprobandis designa... ultra tres Actuales Moderatores duos alios patres antiquiores qui Lectoris munus subierunt

In Conventu Civitatensi pro ordinandis et Confessionibus excipiendis ultra actu legentes alios PP. a consilijs antiquiores ad quinarium numerum.

In Conventibus S. Secundi, Coneglanensi, Saluasonensi, Tarvisi et Iustinopolitano pro ordinandis ultra P. Lectorem actualem alios PP. a consilijs antiquiores ad numerum saltem Ternarium

Pro futura dieta celebranda designamus Conventum S. Domini... de Iustinopoli In quorum fide etc. His sigillo congregationis unitisque manus proprias submisimus.

Ita est F. Ioannes Albertus Tatacci Vicarius Generalis M.P.
Ita est F. Hyacinthus Bigontina Prior Conegianensis
Ita est F. Aloysius Combruzius Prior Iustinopolitanus
Ita est F. Marcus Antonius Pastrello Prior Saluasonensis
Ita est F. Marcus Antonius Baliasari ... Rector Venetiarum
Ita est F. Paulus Bigontina Superior Conegianensis
Ita est F. Hieronymus Maria Castelfranco
... Thomas Bobella
Daniel Danielli Lector primus Collegii SS. Rosarij
Remigius Vinani Lector Moralis Collegii SS. Rosarij
Reginaldus Maria ... Lector secundus S. Rosarij
... Raffaelli.
Michael Michieletti Lector primus Civitatensis

Concordat cum originali etc.
F. Daniel Danieli
...

vel. eris
permittere ut ca
uo; sed huius in conuentu

seculares, quos etiam
religiosa parciturae
lictorio tractandos esse
nis tollendum, quae in ve
uenientibus colloquentes
R. P. V. Senali vigorose

ditos maxime in Domino
Domino Caritate,

V

nt

um.
reun-
ronij
ev.
es
liti,
pro

ater
uon
niuy
luere
luit.

que
bus
endem
ut
m, quę
nptio-
em
ata
rentur
cessunt
ui

entes
icaran

[illegible]

[illegible]

[illegible] V

II

[illegible] de 30 [illegible]

[illegible] vazioni

[illegible] XXII [illegible] XXII [illegible]

[illegible]

[illegible] voce avvertita non ostiano [illegible]

[illegible] intende che [illegible]

[illegible] essere [illegible] avere [illegible]

[illegible]

[illegible] perche [illegible]

[illegible] che [illegible]

[illegible]

(Right margin, partial words from facing page: um. / vuen- / aonij / Pev. / nes / iti, / pro / Pater / cum / imus / luere / oluit: / is que / ibus / tandem / r ut / um, que / scriptio- / licem / icata / aventur / pessum / ani / rientes / dicavan)

[illegible]

[illegible]

[illegible] in causis nostris [illegible]

[illegible]

[illegible] non examinata ad examinandum [illegible]

[illegible] non essent [illegible] maxime [illegible]

[illegible] qui [illegible]

[illegible] examinata [illegible]

[illegible] et [illegible]

V

[illegible]

[illegible] exer [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] veut [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible]

[illegible] atrices [illegible]

[illegible] exerat [illegible]

[illegible]

um.
runn-
aonij
Pev.
nes
siti,
pro
Pater
cum
inus,
luere
bluit.
is que
ibus
tandem
ut
um, que
in pro-
icem
icata
avendu
pessum
ani
riento,
ricanar

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V. [illegible]

VI. [illegible]

VII. Ordinamus [illegible]

VIII. [illegible]

[illegible]

Constitutiones

Instituimus in Lectorem primum Collegij SS.mi Rosarii Venetiarum pro proximo festo S. Lucae R. P. F. Bernardum de Rubeis

In Lectorem secundum eiusdem Collegij ~~pro proximo festo S. Lucae~~ pro anno 1725 R. P. F. Vincentium Conegliani

In Lectorem tertium prefati Collegij pro proximo festo S. Lucae R. P. F. Bartholomeum Cavalieri.

In Lectorem primum Studij ... pro proximo festo S. Lucae ... R. P. F. Nicolaum Concina.

Confirmatus est in Magistrum ... R. P. F. Dominicus Maverzi.

In ... Congregationis confirmatus est R. P. F. Riccardus Romani

In ... Congregationis confirmatus est R. P. F. ... Lavese.

Dat. in Collegio SS.mi Rosarij Venetiarum die ... Maij 1724.

Ita est Fr. Io: Hieronymus Ferrari Vic. Gñlis

Ita est Fr. Io: Joseph Tabacco Collegii [illegible]

Ita est Fr. Gervasius [illegible] Prior [illegible]

Ita est Fr. Leopoldus Marcuoli Prior S. Secundi [illegible]

Ita est Fr. Joseph [illegible] Prior Io: Bapt. [illegible]

Ita est Fr. Io: Iacobus [illegible] Prior [illegible]ensis

Ita est Fr. Michael Michelotti Prior [illegible]ensis

Ita est Fr. Casimirus Mª [illegible] Prior S. Mª della Torre S. Danielis

Ita est Fr. Carolus Bigentina [illegible]

Ita est Fr. Clemens Palea [illegible]

Ita est Fr. Marcus Ant. Sarvell [illegible]

Ita est Fr. Reginaldus Mª Panighetti

Ita est Fr. Georgius [illegible]

Ita est Fr. Dominicus Mª Andreini

Ita est Fr. [illegible] Mª [illegible]

Ita est Fr. Augustinus Ratti

Ita est Fr. [illegible] Marinoni

Ita est Fr. [illegible] Collegii [illegible]

F. Iacobus [illegible]

[illegible]

✝

[illegible] Dei [illegible] suis dilectis [illegible] [illegible] ceterisque [illegible] quibuscumque [illegible] in [illegible] Generalis Ordinis Praedicatorum

[illegible] Thomas [illegible] Sacrae Theologiae Professor ac [illegible] Generalis, et Servus, Salutem

[illegible] Congregationum [illegible] in Provincia nostra [illegible] [illegible] sua die 20 [illegible] proxime elapsi in Collegio [illegible] congregatis facta, ad nos [illegible] Generales [illegible] attente legimus [illegible] ac non sine animi nostri [illegible] vidimus zelum [illegible] in promovendo Studio [illegible] ac [illegible] convenientibus et [illegible] mediis ordinationibus, admonitionibus [illegible] [illegible] commendamus [illegible] [illegible] Generalis [illegible] maxime [illegible] inuigilent, pro illorum [illegible] observantia exacta, ac remotione [illegible] sint, contra illam superiorum [illegible] [illegible] in [illegible] tali die, quod [illegible] aliis observantiis [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] et superiores [illegible] quos in hac parte invenerint negligentes, vel ad illa [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] expectari profectus in Studiis.

[illegible] commendat in Scholis sequela

P.

Doctrinę D. Thomę, et in [illegible] revocarunt Pene, in [illegible] Generalibus [illegible] reservatam in [illegible] ultimo Salmaticensi contra [illegible] taxatas, [illegible] ead. [illegible] pęnas incurrere [illegible] a concordi [illegible] Thomistarum Sententia [illegible] communi omnium iudicio [illegible] asserta a [illegible] Praeceptore [illegible] principiis deducta [illegible] modo [illegible], ut iam fuit pronunciatum in Capitulo Romę 1670 admon: 5. et Romę 1721. Ordin. 5. [illegible] in materia de [illegible] arbitrio, seu [illegible] [illegible] [illegible] iuxta [illegible] expositionem [illegible] Lectores sequantur [illegible] in Cap. Romę 1644 Ordin. 9.

Et quia [illegible] maximo animi nostri sensu audivimus [illegible] Lectores [illegible], [illegible] scandalo et [illegible] in Philosophicis [illegible] contra [illegible] interpretatione sequutum fuisse; ac in [illegible] doctrinam [illegible] quod in Cap. Romę 1721. Ordin. 5. [illegible] ut [illegible] ausu et temeritas in maximum [illegible] et [illegible] [illegible] non [illegible] imponimus moderno P. Vicario Generali et omnino [illegible] suis Scholaribus dictata et [illegible] in illis [illegible] omnino a [illegible] [illegible] declaret, nec ad lecturam [illegible], [illegible] [illegible] P. Vicario inculcamus specialem curam habere in promovendis studiis [illegible] [illegible] Scholastico [illegible] tanquam veri [illegible] uti Principem [illegible] Ordinis Scholastico [illegible] satis in [illegible] [illegible] Dogmatica maior [illegible]

[illegible] autem [illegible] in [illegible] alias non [illegible] in [illegible] [illegible] declaramus [illegible] [illegible] [illegible] suffragium in singulis Conventibus unus annuale [illegible] elegerint, et [illegible] quadrage.

... sicut non sint examinati ... sacramentales ... suscipienda ... voce activa ... Hos supra dispensamus ... pro audiendis confessionibus, et decernimus ipsos gaudere ... electionibus ... non ... in dicto Cap.lo ... ad audiendas confessiones ... non adhuc attingunt statis ... quadragesimo, etiam si pluries elegerint, volumus ... mandamus ut intra spatium sex mensium ... computandum examini se subjiciant ... si vel recusaverint subire examen ... non ... approbari, declaramus illos ... privatos ... omnia intelligenda decernimus ... nullum examen subierunt, ... post primum examen factum, secundum aut tertium non subierunt.

... et supra ... approbamus et confirmamus ... nostro ... ut ... simul ... publicari ... in eis contenta observari faciat ... in quorum fidem ... sigillo munitis propria manu subscripsimus

... Romae ...

... (Fr. ...)

... (Ordinis

...

... Franciscus Maria ...

N. 1.

III

V

[illegible]

a Rev.dis Patribus quamvoriis Congregationis B. Jacobi Salomonij Ord. Praed. in Provinciae Venetae [illegible] Domini de mandato [illegible] Joanne Marrone [illegible] Congreg.is Vicarij Gen.lis, ad dictae Congregationis in Collegio [illegible] Rosarij Venet. hebdomadae [illegible] Octobris [illegible] anno 1731

Denuntiatio [illegible]

I. Omnibus et singulis, [illegible] Congreg.is Patribus ac Fratribus denunciamus [illegible] literas [illegible] à [illegible] Clemente PP. XI. anno 1702. die 10. Novembris obtentas, easdemque hoc anno 1731. die 29. Martij [illegible] Serenis.mae Reipublicae Vene[illegible] ab omni jurisdictione [illegible] Provinciae Venetae [illegible] Congregatio nostra [illegible] Conventus et Vicariatus [illegible] Apostolicae eximuntur [illegible] liberant.

Nunc, solut[illegible] temporis [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] exercuerunt Maiores [illegible] deinceps [illegible] votis [illegible] [illegible] quod nobis Deo tandem [illegible], non potuerunt.

Notas quoque facimus [illegible] Pontificis Brevis [illegible], quibus [illegible] Congreg.is [illegible] exemptionis [illegible] subjacere, pro tempore existenti Magistro [illegible] ejus loco in Romana Curia residenti pro tempore Vicario [illegible]. Quid enim [illegible] [illegible] [illegible] nos [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in nos [illegible], confidimus, [illegible] certo habemus.

Ordinationes

I. [illegible] Clemente PP. XI. obtentae, feliciter executioni mandarentur [illegible], aequitatis communi calculo [illegible] Conventus [illegible] et Vicariatus Congreg.is [illegible] [illegible] [illegible] deberet. Inde singulis [illegible] annuae [illegible] tributo

et [illegible] variatibus deinde librorum monstrat [illegible] ero [illegible] dicimus [illegible]tionem; quae imposterum praestanda quoque erit, donec sumptus ulteriores (quod vel [illegible] [illegible] opus [illegible] [illegible].

Notum est, compertumque ex Constitutionibus aliisque Capitulorum generalium Edictis Priorum, et Superiorum auctoritatem circa expensas intra certos limites coerceri; [illegible] [illegible] Priorum et [illegible] [illegible] nostrae [illegible] [illegible] [illegible] ordinationem hac de re praescriptam in Dieta anni 1711 revocamus ad memoriam [illegible] [illegible] sunt: Ordinamus omnibus et singulis hujus [illegible] [illegible] Superioribus [illegible] faciant [illegible] [illegible] [illegible] insciis [illegible] omnesque eleemo[illegible] et uniarias quas quomodocumque [illegible] [illegible] incrementa [illegible] [illegible] Sacris ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nec illo modo ex [illegible] [illegible] [illegible]lem Patrum consilio, in libro itidem exitus transcribendas.

Non semel experti sumus litteras scribi a Religiosis, praesertim juvenibus aut [illegible] penitus [illegible] aut minus ut [illegible] esset castigatas, vel eas denunciantes [illegible] [illegible] opus esset vel sententias infertas quae in aliorum [illegible] [illegible], ne [illegible] [illegible] scribentis [illegible] [illegible] ordinamus ut omnes Conventuum, et Vicariatuum Superiores litteras quae accipiuntur quaeve mittuntur a Religiosis legere valeant [illegible] [illegible] molestas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]entes pro meritis puniant: admonentes in Capitulo generali celebrato anni 1542 [illegible] nam [illegible] alias arbitrarias [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible].

Bonitati, ac disciplinae succedit litterarum cultus quem apud nos florere, in [illegible] augeri vehementissime cupimus cum inde Congregationi nostrae decor maximus [illegible] veniat et ejusdem alumnis [illegible] eorum professiones nomen comparare [illegible] [illegible] [illegible]orum [illegible], qui addiscendis scientiis operam navant, ut absoluto demum curriculo [illegible] lectionibus, vel concionibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]tem sufficientem probe nosse studeant deputati examinatores ac promotores. Quod ut [illegible] [illegible] ordinamus [illegible] primo, ut quotannis juvenes in tyrocinio studiorum

posit

posita in quolibet Monasterio ubi lectiones habentur eoque tempore [illegible] quo iis ad P. Ovarius [illegible] visitationem revocat examen [illegible] [illegible] [illegible] eorum gravioribus [illegible] [illegible] in literis testimo[nia] [illegible] non solum de absoluto studiorum tempore [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] deque diligentia in studiis adhibita testimonium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Admonitiones

I. Omnes et singulos Congregationis nostrae PP. ac FF. maximeque Superiores quibus ejusdem Congreg.^s regimen commissum est serio ac impense admonemus ut exemptionis a [illegible] [illegible] [illegible] Pontifice Maximo Clemente [illegible] obtentae ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] provinciaeque finem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tam. Non is est inanis exemptionis gloriola, sed [illegible] observantiae [illegible], [illegible] ut Apostolici Brevis [illegible] verba. Parum [illegible] nihil [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] munivi, si in eadem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] probanda minus ardenti, ac desides quod Deus avertat invenit [illegible]

2. Itaque pro nostro officio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] totas animi contentione admonemus et omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] religiose [illegible] silentii legem, tantopere a Patribus nostris commendatam, ex cujus cultu tot tantaque bona [illegible] [illegible] [illegible] ut verbis utamur [illegible] [illegible] [illegible] anno 1611 celebrati [illegible] hoc in Dom.^m Christi conscientiam praesidenti [illegible] sacri hujus silentii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

3. Concionatorum nostrae Congreg.^{nis} [illegible] [illegible] muneris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] admonemus convenientissime hac de re [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inviolabiliter imposterum teneri, et [illegible] [illegible] [illegible]. Verba sunt [illegible] [illegible] [illegible] anno 1608 Nullus Fratrum [illegible] procurare sibi locum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quadragesimae temporis sub poena privationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nium. [illegible] [illegible] Provinciali, procurentur loca, et de eorum [illegible] [illegible]

[illegible]

Concionatoribus destituantur, Vertas quoque sunt Capitulo Parisino anni 1711 Si autem alicui locus assignatur ad dictum officium sciat licentiam accipiendi a suis superio ribus

22 Memores professionis nostrae et extimi [illegible] SS. Sanctissimi Patris Nostri agendo substituerunt omnes et singulos [illegible] Patres ac Fratres [illegible] volumus ut quod servandum [illegible] studeant cum omni humilitate, modestia ac [illegible] ad omnem [illegible] deputandi [illegible]

quae urgente necessitate [illegible]

23 Monemus denique ad tollendas omnes removendas quae ob [illegible] Sumorum evocatas et evocandas [illegible] nihil conducunt negotij justitiae adqui tate et [illegible] ut inveniri eo medio est ipsum quod anno 1709 wals [illegible] de Lavavitrae [illegible] P. Magistro Gnlis [illegible] existens in ejusdem anni Dietas denunciavit. Vertas sunt. Denunciamus [illegible] Magistrum Gnlem die 2 Februarij 1701 de Lavasse [illegible] R. Vicarium Gnlem [illegible] gationis pro tempore, aucto statim habeto assignandi seu deputandi intra congre gationes [illegible] valentes in conventu [illegible] quibuscunque, prout sibi in Domino videbitur expedire. [illegible]

[illegible] vel Sudriorbus Conventuum [illegible]

Commissiones.

1. [illegible] in Coenobio nostro [illegible] aliisque [illegible] annis [illegible] munificentia [illegible] tempore [illegible] quandiori quoque claustri ac majoris sacris [illegible] ad quadrati alarumque [illegible] absolute constructo sit [illegible] commendatio ut quod necesse est destruenda manent [illegible] omnino [illegible] P. Vicario Gnli [illegible] ut omni cura fabricae complementum promoveat ac ejus dem Conventus formales erectionem facultatibus impetratis prout de jure [illegible] quatis

2. [illegible] montis [illegible] quam evidens atque grave esse debeat [illegible] a [illegible] Conventus Conegliancusis, [illegible] quo [illegible] post annum tyrocinij in Congregationem nostram, ac ordinem [illegible] committimus [illegible] ad [illegible] Vic. Gnli

ut in eodem Conventu quamplures possit, moribus, prudentia discretione praeditos as-
signet Patres a Consiliis, tanto rei momento expendendo pares.

3. Cum facile sit, a Veneta S.ti Dominici Provincia, a qua Congregatio nostra, benigno, et auctoritate Sedis Apostolicae plenarie liberata est, [illegible] ob aliquam solvendarum contributionum partem, eidem Patri ad R.P. Vic.o Gnli committimus ut opportunitate data cum Patribus discretis omnium hanc causam expediat pro sua prudentia, et dexteritate.

Parum est in Dictis nostris convenientissima ad regularem disciplinam custodiendam, promovendamque editas fuisse, ac esse praescriptas, nisi eadem, ut fideliter impleantur Patribus nostris innotescant, ac saepius relegantur. Quamobrem committimus ad. R.P. Vic.o Gnli, ut ex Dictis easdem Celebratis congruam [illegible] collectionem describi faciat, ac [illegible] ois in anno statutis temporibus, ut moris est in omni uni [illegible] in [illegible] legendam Patres omnes, ac Fratres dictae Congregationis, quantum [illegible] in Domino admonentes, ut ad eam [illegible] nam, qua uno spiritu statuerunt graviores Patres in Dictis contentam vitam mores [illegible] componere, omni studio curent, ac satagant.

Declarationes.

Declaramus P. F. Ambrosium [illegible] pertinere ad Dictam [illegible] ordinationes in nostra Congreg.e.

Itemque P. F. Petrum Paulum Mezzanelli [illegible] substituendum esse.

Institutiones et Informationes

Instituimus [illegible] Theologicae [illegible] SS.mi Rosarii Venet. [illegible]
[illegible]

[illegible] Primarium in studio Conventus Forojuliensis P. F. Bartholomaeum [illegible]

Syndicum totius Congreg.is [illegible] P. F. Benignum Piantoni

Informamus Magistrum Novitiorum simplicium P. F. [illegible]

Communis vestiariae curatorem P. F. Bernardinum [illegible].

Dat. in Collegio nostro SS.mi Rosarii Venet: Die 14 Aprilis 1731

Ita est F. [illegible] Marinoni Vic.us Gnlis

Ita est F. [illegible] Collegii Rector.

Ita est F. Andreas [illegible] [illegible]

Ita est F. Richardus Zambellanus [illegible] Veneti

11

Ita est F. Dominicus Mar. Andriuss. Prior Bardensis

Ita est F. Augustinus Vitaliani Prior Conteglanensis.

Ita est F. Seraphinus Siziani Prior Valvasoriensis.

Ita est F. Gervasius Tamassi Prior Idemal. S. Danielis.

Ita est F. Johan. Joseph Tabacco Prior Cordubatensis.

Ita est F. Paulus Brigantina.

Ita est F. Marcus Antonius Pastrelli.

Ita est F. Reginaldus [illegible] Paniafessi.

Ita est F. Joh. Thomas Bianchi

Ita est F. Georgius Modena Vic. s Portus-Naonis.

Ita est F. Albertus [illegible] Zanchi.

Ita est F. Angelus Zarosi.

Ita est F. Augustinus Rassi.

Ita est F. Candidus Marinoni

Ita est F. Joh. Hieronymus Ferrari Vic. us Cormonensis

Ita est F. Jacobus Rassi [illegible] Primarius

Ita est F. Nicolaus Comina [illegible] in [illegible] Forojuliensi.

Ita est F. [illegible] Bernardus M. ro [illegible] Studiis a Venetiis.

N. 1. V

Dil. Filio sibi Dilectis R. P. … Vicario Generali, Prioribus, ac ceteris Patribus et Fratribus Congregationis nostrae B. Jacobi Salomonii in Prov.a nostra S. Domin. … Venetae Ordinis Praedicatorum

F. Thomas Ripoll Sacrae Theologiae Professor, ac ejusdem Ordinis humilis

Magister Generalis et Servus, salutem, ac regularis Observantiae Zelum.

Actas Dictae [illegible] … de jure ad illas spectantibus Congregationis nostrae B. Jacobi Salomonii … Fratrum in Prov.a Venetae S.ti Dominici sub die … celebratis in Palatio nostro … Veneto … [illegible] … cosita ad nos … confirmationes transmissas … legimus ac in eis contenta nostrae approbatione … censuimus, exceptis quod in … ordinationes ex Capitulo Gen.li Veneto anni 1592 … truncatae admonitis non sine Superiorum injuria.

Ut ergo illam ordinationem ut jacet in dicto Capitulo ordinatur … ad integram … habeatis … Constitutiones et … nec … apponimus. Ordinamus … quae hisce … temporibus … quod nullus Frater Ordinis nostri … in … Institutionibus nostris audeat … ad aliquem … quam ad Superiores mittere nisi … visae et … sigillo … missas legere, vel aperire nisi … Superiori suo legendas … [illegible] … seu mensam … [illegible]

Ex quo manifestum fit … mittere ad Superiores et ad … Superioribus … recipere quam prius a … vel … subscribantur vel eidem … Immo in Capitulo … Avenione 1470 … et … ordinat … reverentias et obedientiam … praestandas et maxime Magistro Ordinis … mandatum … gravioris … quam contrafaciendo ipso facto incurrant … et … in … retinere, occultare … nec suum consequantur … modo … [illegible] … Florentiae 1272 … fuit districte inhibitum ne aliquis Frater … cuicumque alius … vel … impediret ne Fratres … quod … Magistro Ord.is

Acta … Dictae ut supra cum his nostris additionibus vel declarationibus tenore praesentium nostrique officii auctoritate … et confirmamus eisque robur nostrae auctoritatis adjicimus. … Moderno P. … simul cum … has nostrae confirmationis litteras patentes in omnibus et singulis Conventibus et Domibus … in … et … contrarium … In quorum fidem … sigillo officii nostri munitis manu … subscripsimus. Datum … in Conventu nostro … Minervam. Die … Aprilis 1731.

F. Thomas Ripoll

Magister Ordinis

Reg. … fol. 5.

F. Caytanus Benitez de Lugo

Magister, et Socius.

… concordant cum Originali

… F. … [illegible]

… Vic.s …

F. Barthol.s Cavalieri … Soc.s

Diva 1183.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] testimonium [illegible]
Praedicatorum in Provincia Veneta S. Dominici ex mandato [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] congregationis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] post Octavam Paschae Anno 1737

1 Omnibus et singulis nostrae Congregationis [illegible] ac [illegible] notum facimus
Decretum emanasse [illegible] [illegible] Congregatione die 21 [illegible] 1730
[illegible] cultu a tempore immemorabili B. Benedicto Papae XI Ord.
[illegible] [illegible] (quod a [illegible] D. Papa nostro Clemente XII feliciter
regnante confirmatum fuit die [illegible] eiusdem mensis et anni

II [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S. Viti et Modesti in insula [illegible]
[illegible] [illegible] ante aliquot annos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] integrum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] regio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] congregatio nostra [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 8 [illegible] anni 1735 cum [illegible] ut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et quattuor [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] Dominica [illegible] [illegible] [illegible] nomini [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] Episcopi [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] B. [illegible] Thomas

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] quae omnia [illegible]

[illegible] adhaerent.

II. Quae uniformitate [illegible] memorare [illegible] quae in Tract. [illegible] 1681
libro 1708 et 1713 [illegible]
maximum et [illegible] singularitate ac [illegible]
quae [illegible] in [illegible] cum in [illegible]
[illegible] omnino [illegible]
[illegible] in natura [illegible] mensura [illegible]
[illegible]
[illegible] linteola [illegible]
[illegible] nullo modo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

III. [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1708 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

P. 2 V

[illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] 1713 [illegible]

[illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible] et justa [illegible]

» [illegible]

[illegible]

[illegible] 16, 1703, 1713 [illegible]

[illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

» [illegible]

»

[illegible]

I [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

III. Cum vero non solum Sacrae nostrae constitutiones, et generalia comitia verum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
Papae VIII, quae incipit, Inter omnino, sed non [illegible] recolendae
memoriae Benedicti Papae XIII (Ord. Praed. ad [illegible]
[illegible] (Bonon. [illegible]), tam districte praecipiunt, ut divinis laudibus
die noctuque in choro assistant Religiosi omnes, qui aut [illegible]
aut [illegible] munere non [illegible]
[illegible] et in eos qui negligentes, aut inobedientes fuerint [illegible]
» poenitentiae superiores animadvertant ad praescriptum regulae et
» constitutionum, aliment etiam, si opus fuerit, distractiones; omnes
et singuli huius tam gravis [illegible] memores choro assidua [illegible]
nec se ab eo subtrahant, nisi ex causis [illegible] seu [illegible]

IV. [illegible] ante omnia ob oculos ponimus [illegible] illa [illegible] VIII.
[illegible]
» [illegible] rationem, quam in novissimo die reddituri sunt pro grege sibi
» commisso, ac pro [illegible] omni studio invigilent, ut quae in [illegible]
» de ordinis regularis constitutionibus de oratione mentali, [illegible]
» Capitulo culparum aliis in spiritualibus exercitiis prudenter, ac pie
» [illegible] sunt, ea omnia et singula ad unguem observentur, ut
» [illegible] [illegible] velut fundamentis omnis Religionis [illegible]
» [illegible] et amplificanda esse.

[illegible]

— Acta — V

[illegible]

[illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] professor ac totius ordinis Praedicatorum humilis

Magister Generalis et servus [illegible] [illegible]

Dictae congregationis [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] hebdomadae post octava [illegible] anni 1737 ac nos nunc [illegible] [illegible] pro confirmatione transmissa, ea quae [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostrae [illegible] [illegible] esse videantur auctoritati nostrae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] praecedenti approbamus, confirmamus et roboramus; et approbata, confirmata ac roborata per praesentes dicimus et declaramus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] praefatae congregationis ut hanc nostram confirmationem in omnibus et singulis congregationis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

In [illegible] [illegible] his [illegible] officii nostri [illegible] manu propria [illegible]. Datum Romae in Conventu nostro S. Mariae de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

cum
conven-
ta
tionis
Rev.
nes
Viti,
pro
Ap
Pater
cum
imus
olvere
oluit:
iis quae
tibus
eandem
I ut
rum quae
unpro-
licem
dicata
aventur
upsserunt
pari
riantes
licanar

[illegible] nos [illegible] Vicarius Generalis Congregationis S. Jacobi Salomonii [illegible] omnia et singula [illegible] fidem facimus [illegible] omnia de verbo ad verbum transumpta esse ex originali, et cum ipso in omnibus adamussim concordare. In quorum [illegible]

Dat. [illegible] 18 Junii 1734

F. Fulgentius Cavalcati
[illegible]

F. [illegible]

— Acta V

rum
is
lam
post

cum
conven-
ita
shaonis
Rev.
nnes
i. Viti,
ur pro
atus

Later
cum
timus
solvere
solvit:

iis quæ
tribus
eandem
I ut
orum quæ
bien pho-
licem
dicata
paventur
capessunt
egari

pientes
Vicarian

A Ad

I.

II. (

III.(

IV.

— Acta

A RR. Patribus gravioribus Congregationis B. Iacobi Salomonii Provinciis Prędicatorum in Provincia Veneta S. Dominici ex mandato Rev. Adm. Patris Fratris Iulgentii Cuniliati prefatę Congregationis Vicarii Generalis ad dietam congregatis in Collegio SS. Rosarii Venetiarum hebdomada secunda post Octavam Paschę anni 1739.

Ordinationes

I. Quoniam iustum est ut singula Coenobia, quę in bonis cunctis communicant cum ceteris Conventibus nostrę Congregationis nec non domus, seu Vicariatus, de eorundem oneribus ęque participent, prout sancitum est in Dieta habita anno 1733. ordinatione 7. Ordinamus, ut Conventus SS. Rosarii Porty Naonis paucis abhinc annis erectus in Conventum formalem post hac Adm. Rev. Patri Vicario Generali pro tempore existenti solvat quę singuli, et omnes Conventus formales solvere solent: nec non ordinamus ut domus SS. Viti, et Modesti in Insula Pelestrina Dięceseos Clodiensis ad ea teneatur pro sumptibus Rev. Adm. Patris Vicarii Generalis, quibus ceteri Vicariatus Congregationis nostrę obnoxii sunt.

II. Cunctis attenta mente consideratis curis, ac solicitudinibus, quibus Rev. Adm. Pater Vicarius Generalis in commune totius Congregationis nostrę bonum cum spirituale, tum temporale, pro debito sui muneris incumbit, statuimus, et ordinamus, ut in posterum nihil amplius communi Vestiarię solvere teneatur pro necessariis suis indumentis, quemadmodum hactenus solvit: sicque hoc onere exemptum volumus.

III. Cum Regulari observantię multum conferat uniformitas, ac simplicitas in iis quę a Patre nei Vestiarię communis Curatore traduntur Patribus, ac Fratribus nostrę Congregationis, ut e medio tollatur quidquid vel tantillum eandem uniformitatem ac simplicitatem offendere queat, volumus, ac sancimus I. ut petentibus nova vestimenta non concedat, nisi prius summarium eorum, quę Religiosi petunt, sit a Rev. Patre Coenobii Superiore visum, et subscriptione approbatum. II. ut circa nova Cappucia servet, et non excedat triplicem illam formam, quę sub ipsum initium Vestiarię est consentanea judicata statuvę cuiuscumque Religiosi. III. ut in posterum non amplius parentur lanea pedulia acu intexta, vulgo scappini a guchia: et si quę supersunt distributis, alia hujusce generis non conficiantur, sed tantum vulgari textura elaboratis fratres utantur.

IV. Vanitatem omnem e Domibus, et cubiculis nostris magis ac magis removere cupientes volumus, et districte mandamus, ut nemo sive in Coenobio, sive in Vicariat

commorans Aviculas in cubiculo vel in alio loco Monasterii habeat. Et ut hæc executioni facilius mandentur, invigilent superiores, atque huius decreti additamentum apponant ad capitulum V. de Cellis Fratrum quod habetur in Collectione Dietarum quæ bis in anno legi consuevit in Mensa.

V. Inhærentes Sacrosanctæ Tridentinæ Synodi decretis nec non constitutionum nostrarum ordinationibus districte inhibemus, ne ullus quovis titulo gaudeat, aut ministerio fungatur folia quæcumque, nec non cuiuslibet generis theses typis evulget nisi revisa sint, et probata a duobus Theologis destinatis ab Adm. Rev. P. Vicario Generali.

VI. Ordinamus ut nemo habeat arculas viatorias coriis intectas, vulgo forzieri ad privatum usum, sed si quas Superiores Locorum invenerint ad communem usum Conventuum applicent, prout ex nunc Conventibus, ubi inveniuntur, applicamus, Religiosis deinde concedendas, quatenus ratio itinerum postulaverit.

Admonitiones

I. Cum Constitutio nostra prohibeat Fratres causa simplicis minutionis carnes comedere, multo minus licitus est huiusmodi esus causa præveniendi tempus jejuniorum, aut Adventus, vel Quadragesimæ. Quocirca admonemus omnes Præsidentes Locorum, ut in concedendis facultatibus vescendi carnibus determinata hæc tempora non spectent sed tantummodo necessitatem debilitatem et infirmitatem suorum subditorum attendant.

Institutiones.

Instituimus Lectorem secundum Theologiæ in Collegio Veneto pro die 14 Septembris anni currentis 1789 P. F. Aidum Riccium.

Lectorem tertium Theologiæ in eodem Collegio pro die 14 Septembris anni currentis 1789 P. F. Joannem Vincentium Latuzzi.

Lectorem secundum Theologiæ in studio materiali Foro-juliensi pro die 14 Septembris 1789 P. F. Severum Maccanineli.

Confirmamus in Magistrum Novitiorum Simplicium in Cœnobio Conetianensi P. F. Richardum Zamberlanum.

In rei Vestiariæ communis curatorem P. F. Dominicum Marenzi.

Instituimus in Sindicum, sive Procuratorem totius Congregationis P. F. Jannem Thomam Bardelini.

Datum in Collegio SS. Rosarii Venetiarum die 25 Aprilis 1789.

In Dei Filio, sibi dilectis A.A. R.R. P.P. Vicario Gen.li, Dnoribus ceterisq. PP. ac FF. Congreg. B. Iacobi Salomonii in Provincia nra S.ti Dom.ci Venetiarum Ord.is Praedicat.rum

Nos fr. Thomas Ripoll. Sac. Theologiae Prof.or ac totius Ord.s Praed.rum humilis Magister Generalis, et servus salutem, et regularis observantiae incrementum.

Acta Dietae a PP. de Jure ad illam spectantibus Congregationis nrae B. Iacobi Salomonii in Provincia nra S. P. Dom.ci Venetiarum sub die 25. Aprilis proxime elapsi, in Collegio nro SS.mi Rosarii Venetiarum congregatis facta, ad nos, prout de Jure pro Confirmatione transmissa, attente legimus, et non sine magna animi nostri voluptate in eis vidimus, et observavimus vestrum comendabilem Zelum in promovendo observantiae regularis incrementum, maxime in uniformitate, ac simplicitate vestimentorum quae religiosis omnibus a vestra Congregatione subministrantur.

Zelum itaq. huiusmo comendantes, et admonentes vos ad praxim, et observantiam harum, aliarumq. Ordinationum in praedicta et antecedentibus Dietis sancitarum, aliarumq. Legum Ordinis nri, quas in memoriam revocamus: supradicta acta praefatae dietae tenore praesentium, nriq. auct.e off.i approbamus, et Confirmamus, eisq. robur nrae auct.is adiicimus: Injungentes moderno P. Vicario Genli Congregationis, ut insimul cum actis, has nostrae Confirmationis litteras patentes in singulis Conventibus, et Domibus praefatae Congregationis publicari, atq. in eis contenta observari faciat. In nom.e Pris et Filii, et Spus S.ti Amen. In quorum fidem praesentibus sigillo off.i nri munitis, manu propria subscripsimus. Dat. Romae in nro Conventu S.tae M.ae sup. Mun. die 2. Maii 1739

F. Thomas Ripoll
Mag. Ordis

Reg.a Fol. 1.
F. Raphael Figuerola Mag. Provs Terrae S.ae et Socius.

cta . : 139

Acta

Dieta 1741

Acta

Acta a RR. PP. gravioribus Congregationis S. Jacobi Salomonii Ord. Pred. in Provincia Venetae S. Dom.ci ex mandato Rmi admodum Patris F. Dominici [illegible] Vicarii Gnlis ad dictam congregatis in Collegio Ss.mi Rosarii Venetiarum hebdomada 1. post 4. Paschae An. 1741.

Petitio

[illegible] in dicta an. 1725 celebrata sanciverint Maiores nostri, ut Religiosi [illegible] Vicarii [illegible] aliquo loco destinati censeantur ex eo Conventu amoti unde assumti in eamque domo assignati ubi [illegible] munus exercent, eademque ordinatio Rmi Patris Magistri [illegible] [illegible] clarius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] petimus ut Paternitas sua Rma eadem ordinatione [illegible] declarare dignetur [illegible] [illegible] [illegible] an. 1630 [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] designati in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maneant, ex quibus assumti fuere.

Denunciatio et acceptatio

Quae nostrae Congregationi divina favente clementia accedunt incrementa, libenti ac laetanti animo denunciamus. Novum siquidem Coenobium Parentii in Istria erigendum [illegible] [illegible] nostraeque Congregationi exhibitum fuit, quod et Sacro [illegible] Rmi [illegible] [illegible] obtento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] facultatibus accedentibus, nunc pro tunc acceptamus.

Ordinationes

1 Decori, et honestati consulentes, eaque amoliri nitentes pericula, quae ex [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contingere possunt, statuimus, et ordinamus [illegible] [illegible] eleemosinas [illegible] [illegible] nullo modo mittantur Religiosi juniores [illegible] Sacerdotes ac [illegible] cum eos extra Coenobia pernoctare necesse [illegible] [illegible] munus, cum opus fuerit, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] juventa moruumque gravitate pollentibus.

2 Attento animo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commoventur, sive ad Ecclesiarum ornatum, [illegible] [illegible] [illegible] negotium conficiendum, ante praemissa graviorum Patrum consilia [illegible] [illegible]

necessarias facultates im[petratas] decernimus, ut nemo in posterum [illegible] cunque de causa huiusmodi subsidia procurare audeat, nisi prius [illegible] Consilio Patrum accurate negotium discussum fuerit [illegible] [illegible] receperint [illegible] [illegible] tempore, quorum etiam interverit negotii [illegible] [illegible] [illegible] momentum perpendere, et explorare.

3 Novitii nostri Conegl[ianensis] paupertati pro viribus providere dignum duci[mus] [illegible], ut deinceps eorum indumenta secularia qui ad habitum [illegible] nis [illegible] in Capitulo assumuntur, non amplius Communi Vestiario adiudicentur [illegible] sed in eiusdem cedant Conventus beneficium, et Emolumentum: ita tamen ut [illegible] [illegible] [illegible] ex eorum [illegible] [illegible] [illegible] censum tribuatur

4 Recreationes quibus animi relaxandi causa indulgere aliquando solent, ac de[bent] Religiosi, ubi moderatas, ac opportunas approbamus, ita [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] volumus [illegible] [illegible] in quindecim [illegible] [illegible], quas medias vocamus, ac semel in mense [illegible] Tertio ac Maiores dicuntur, concedantur, [illegible] [illegible] canonicas [illegible] consuetis temporibus persolvendas intermitti penitus [illegible]

5 Cum Religiosos extraneos ad nostra loca, sive Conventus declinare [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causis Cong[regatio]ni nostrae [illegible] iniungimus, ut quamquam [illegible] [illegible] benigne, ac humaniter excipere debeant, eisque necessarias libenter subminis[trent] [illegible], eos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], absque expressa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6 Quoniam non tantum erga Clericos, sed etiam erga Conversos diligens cura est adhibenda, volumus ac statuimus ut de cetero omnium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; mores, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] examini [illegible] [illegible] non [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a nobis statutum fuit, sed etiam in duobus annis praecedentibus

quibuscunque in locis sive conventibus eos commorari contigerit.

Cap. LVII.

De Priorum Electione, ac Voce Fratrum activa.

'aggiunga in primo Luogo.

Dieta anni 1708. Petitio prima sic habet: Studiorum fervori ac profectui hac in Congne consulere cupientes humillime rogamus Rmam ut statuere, et declarare dignetur, quod Sacrae Theologiae Lectores, Moderatores in Collegio Veneto quamdiu actu officio suo fungentur, in Priores eligi seu institui non possint. Ceteros autem in studiis generalibus actu legentes eligi vel institui posse in Priores, dummodo quatuor annos in Sacrae Theologiae Lectura insumpserint; cumque vero quadriennium ipsum non expleverint.

Cui petitioni Revmus P. G. Gen. in literis confirmationis annuit hac verba: statuimus insuper votis vestris annuentes, quod Lectores, Moderatores Collegii praedicti Veneti, quamdiu actu officio suo fungentur, in Priores eligi, seu institui non possint. Studiorum autem generalium actuales Lectores eligi, vel institui possint in Priores, dummodo per quatuor annos Sacram Theologiam legerint: cum vero Quadriennium non expleverint.

re non dictavum nostra
admonemus iterum, et
P.P. Prioribus, ac Praesiden
re eorum dubditi. ut alio
rem Priorum exercitia
sum Clerici, item Conversi
reverentiam exhibere non de
eiro quaeque, et exem
errorem excusare ac
prudentia ac caritate
quos in ipsis adducte
professioni nostrae, et
ventur. Demum districte
anctionem Capituli De
si, qui ad quaevirium
salubo, intelligantur ad
ubi.

Ord. illi salubriter insti

declaravimus ac decrevimus pertinere ... advertimentum ... antium ... iudicium in
rem inter eos, qui iuxta quadriennium in studio ... Vicarios ... pro
Institutiones et Confirmationes, revocare ad unum Con
Instituimus in Lectorem primarium Theologiae ... Collegii ... ex Vicarios ...
tri anni currentis 1742 P. F. Almandum ... Lectori ... relatorum, et alios

necessarias facultates impetratas decernimus, ut nemo in [illegible]

cunque de causa

Consilio Patrum [illegible]

[illegible] fecerint [illegible]

[illegible]

3 Cœnobii nostri Conven[illegible]

mus, ac sancimus, [illegible]

nis eedem in Cœnob[illegible]

sed in eiusdem cedan[illegible]

cunis sumta que e[illegible]

4 Recreationes quibu[illegible]

bent Religiosi, ut [illegible]

[illegible]

[illegible]

terre ac Maiores [illegible]

consueti temporis [illegible]

5 [illegible]

[illegible] ab, in usque ad [illegible]

e causis Congni nos[illegible]

tes denique, ac [illegible]

brave, eos nihilom[illegible]

se remanere [illegible]

6 Quoniam non tantum erga Clericos, sed etiam erga Conversos [illegible]

est adhibenda, volumus ac statuimus ut de cetero omnium, qui ad statutum Co[illegible]

[illegible] moves, [illegible]

[illegible] neque non [illegible]

[illegible] a nobis statutum fuit, sed etiam in [illegible]

quibuscunque in Locis sive conventibus eos commorari contigerit.

Admonitio.

Inhaerentes ... Iurium ... statutis, nec non dictorum nostrorum ... ordinationibus, et admonitionibus, admonemus iterum et quantum in Domino possumus commendamus ... Prioribus ac Praesidentibus Conventuum, sive Locorum, ut sedulo invigilent ne eorum subditi ... sive ... anno ... decem dierum exercitia ... Curent ... ut Religiosi tum Clerici, tum Conversi quotidie studio mentalis orationis incumbant eique ... consuevit ... exemplo in ipsis Regularis observantiae zelum, spiritusque fervorem excitare, ac fovere satagant: ipsorum defectus ea qua par est prudentia ac caritate corrigant: turbidos aut inordinatos animi motus, si quos in ipsis adverterint, paternis alloquiis opportune comprimant: ac ne otiose, et inutiliter ... nus terant, sumptus ... studeant, ut in aliquibus exercitiis professioni nostrae, et eorundem capacitati consentaneis continenter occupentur. Demum ... ad memoriam revocamus, et enixe commendamus ... Capitulum de culpis teneant in ... sanctionem Capituli ... ut moris est, culpas audiant, sed etiam si quis, ipsi, qui ad ... intelligantur ... rem regularis disciplinae inflament. ... ... illi salubriter insti

Declaratio.

Declaramus ... rectinere ... Bartholomeum ... studiorum in ... eos, qui Theologiae quadriennium in Studio ... Vicarius ...

Institutiones et Confirmationes.

... ad unum ... Instituimus in ... Theologiae ... anni currentis 1742. ... Amandum ... et alios

Confirmamus in Lectorem 3.^m Theologiæ in eodem Colleg.^o pro die 24 Septembris anni currentis 1741 usque ad diem 24 Septembris 1742. P. F. Io: Vincentium Patuzzi.

Instituimus in Lectorem 2^m in eodem Collegio pro die 24 Septembris anni 1742 eundem P. F. Vincentium Patuzzi: in Lectorem vero 3.^m Theologiæ in eodem Collegio pro die 24 Septembris anni 1742. P. F. Innocentium Fanzai

Confirmamus in Magistrum Novitiorum Clericorum in Cenobio ... P. F. Ricardum Camerlani.

In rei Vestiariæ comunis curatorem P. F. Dominicum Mavenzi.

In Syndicum sive Procuratorem totius nostræ Congr.^nis P. F. Io. Thomam Bardellini.

Datum in Collegio SS.^mi Rosarii Venetiarum die 21 Aprilis 1741.

Eadem acta roborata fuere auctoritate R.^mi Magistri Generalis die ... Maii eiusdem anni 1741, et Regio beneplacito munitae die 23 eiusdem mensis et Anni.

Consonant vero cum originali

... Ita est Fr. Dominicus ... Archivista ...

... rat, in iisque ali... causis Congr.^nis ... tes ovrique, ac ... Srave, eos nihilon ...

6 Quoniam non tantu... est adhibenda, ... ucorum recipi... ...

In Dei Filio sibi dilectis Adm. R.do P.ri Vicario Gen.li, ceterisque Patribus
et Fratribus Congregationis B. Jacobi Salomonii Ord.s Præd.m
Nos Fr. Thomas Ripoll Sacræ Theologiæ Professor ac totius eiusdem Ord.s
humilis Mag.r Gen.lis et Servus

Salutem, et regularis observantiæ incrementum

Acta Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii sub die 22 Aprilis 1741 celebrata a Definitoribus Patribus ad consuetam dictam congregation. in Collegio Ill.mi Rosarii Venetiarum, postquam diligenter expendimus, auctoritate nostra roborare decrevimus, paucis adiectis, quæ bono eiusdem Congregationis regimini multum conducere iudicavimus.

Inhærentes itaque in primis petitioni in eisdem Actis expressæ decrevimus et declaravimus, quod si contingerit religiosum aliquem in suo Conventu assignatum ad alium destinari ut in eo Vicarii munus exerceat, completo Vicariatus [illegible] assignatus censeatur non illi Conventui in quo Vicarii munus obiuit, sed primo Conventui, ex quo fuit assumptus; ac propterea revocamus ordinationem contrariam quæ Anno 1725 in Actis dictæ Congregationis [illegible] factæ et a nostris Prædecessoribus confirmatæ, et omnino volumus observari deinceps sanctionem Capituli Generalis 1650 quo fuit præscriptum, ut Religiosi qui ad Superiorem alicuius Conventus assumuntur, munere suo absoluto intelligantur ad eum Conventum pertinere in quo antea erant assignati.

Ut vero in [illegible] Congregationis regimen, a [illegible] [illegible] [illegible] qui ad promovendam Regularem Observantiam et Studiorum incrementum fuerint aptiores, præcipimus ut deinceps Vicarius Gen.lis pro tempore, quoties sui termino accedente, teneatur convocare ad unum Consilium, ad hunc finem specialiter congregatum, omnes ex Vicarios Generales qui præsentes fuerint in Collegio Ill.mi Rosarii Venetiarum, et alii

intra dictam commorantes in quo quidem consilio examinentur merita singulorum qui ad promerendum decus regiminis, quae bene in Congregatione [illegible] laboraverint; ex iis vero tres qui a maiori parte digniores fuerint reputati, in una epistola nominentur sigillatim et sincere recensendo merita, et requisita singulorum. eidemque Epistolae, quae pro dicta trium religiosorum nominatione facienda debuerit ad Generalem Ord. Magistrum transmitti subscribant non solum Vicarius Generalis pro tempore sed alii etiam ex Vicarii Generales finito qui dicto Consilio interfuerint. Acta itaque praefata una cum his additamentis praesentium tenore nostrique Officii auctoritate confirmamus, et confirmata decernimus, et declaramus. Mandamus autem adm. Rev.do Patri Vicario Generali ut eadem Acta et additamenta una cum confirmatione praesenti omnibus Congregationis Conventibus significari faciat, quaeque in iis statuta sunt curet inviolabiliter observari.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen. In quorum fidem, etc. sigillo Officii nostri munitas manu propria subscripsimus.

Datum Romae in Conventu nostro Sanctae Mariae super Minervam die 6 Maii 1741

Fr. Thomas Ripoll
Mag. Ord.s

1741-23 Maii in Coll.o Vista e Licenziata p. l'esec.re Sig. Franco Vincenti vic. Sea.

Reg. fol. 13

C. V. Sanz Figueroa Mag. Ord.s Terre et Socius

[illegible]

... tantum uno more, ac [illegible] ... [illegible]

conuenerint [illegible] ...

... et major etiam numerus [illegible] columnorum, ... uno alterutro [illegible] non excedat [illegible] ... dividatur ... deliberatione ... contingat ... diminuto ...

1. deliberatio [illegible]

... et constitu... enumeratio ... numerum pro alterutra ... non ... excedat ... [illegible]

[illegible]

... volum[?] ... debere. verum enim secundum ... in ... ut ...

... ad ...

[illegible] of [illegible] [illegible]

[illegible] volumes [illegible]

[illegible] occasions [illegible]

[illegible] cuntabat [illegible] statur [illegible]
[illegible]antur.

IV [illegible]
[illegible] racitos [illegible]
[illegible]

V [illegible]
[illegible]

I [illegible]
[illegible]

II [illegible]
[illegible]

III [illegible]

[illegible] nostro [illegible]

[illegible]

[illegible]

sub die 4. Maii anno 1740 in Collegio

nostro Ill. [illegible] Veneziano

[illegible]

Omnia concordant cum Originali

Fr. Iulianus Marironi

Vicarius Generalis

F. Innocentius M.a Fantoni

[illegible] et Procurator

[illegible]

Die a 1743.

F. R. P. [illegible] Gravioribus [illegible] [illegible]

R. [illegible] Marconi [illegible] ad [illegible]

Rosarij [illegible]

Ordinatio [illegible]

[illegible] lacrimabili [illegible] ab [illegible]
in aliquo [illegible] postea [illegible]
[illegible] damno [illegible] aliquo [illegible]
[illegible] a [illegible] ad [illegible]
[illegible] meiro [illegible].

Religiosi [illegible] Congreg.nis [illegible] sola [illegible], ac
[illegible] simplici [illegible] aliquo [illegible] affiliatione, postea breui [illegible]
temporis [illegible] damno et dolore: [illegible]
[illegible] Congreg.ne [illegible] aliquo
[illegible] autem
[illegible] de [illegible], ac de [illegible] filiationis [illegible] ac [illegible]

3. [illegible] Religiosi [illegible] facere [illegible]
[illegible] ideo [illegible] et [illegible] solummodo [illegible]
[illegible] omnino [illegible] in [illegible]
libros [illegible] et [illegible] sed
[illegible] ac [illegible] aliqui [illegible].

4. [illegible] Religiosi [illegible]
[illegible] Religiosi [illegible]
Congreg.nis [illegible] a [illegible]
[illegible] libri [illegible]

5. [illegible] Magistri [illegible] Mon.rio [illegible]
Congreg.nis maxima [illegible] in Mon.rio [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible]

6. [illegible] exercitia [illegible] in [illegible] remaneant, [illegible] ex [illegible]
[illegible] Mon.rio [illegible] in aliis [illegible]
[illegible] exercitia [illegible]
[illegible] faciendi [illegible]
[illegible] faciendi [illegible]
ordinarij [illegible] facere [illegible]
[illegible]
[illegible] nemini
[illegible] et [illegible] silentio [illegible]
[illegible] silentij [illegible]
[illegible] in [illegible] faciendo.

9 [illegible] temporis [illegible] [illegible] [illegible] digniori [illegible]
[illegible] conventus, [illegible] fiat absque [illegible] [illegible] Religiosorum [illegible]
inibi [illegible] soli extra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

10 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Archivio [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] archivio [illegible]
[illegible] [illegible] de Archivio [illegible]
[illegible] reddere [illegible] [illegible] Archivio [illegible]
ac [illegible] [illegible] reddendum.

Commissio [illegible]

Commissionem [illegible] pro tempore [illegible] licentia etiam [illegible]
parentes invisendi [illegible], vel alio [illegible] gratia [illegible] licentia [illegible]
[illegible] Religiosi [illegible] in Conventibus Ord.[illegible] ubi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] permittantur [illegible] sub [illegible]
[illegible] pro [illegible] licentiis [illegible] denegandis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] uniformitas [illegible] in religioso [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] communi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] decentem, et uniformem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] deformitas, quae in [illegible] [illegible]

Admonitiones

[illegible] Religiosorum [illegible] [illegible] libertate [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Religiosi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a choro, [illegible] etiam contra
[illegible] violatores, in [illegible] etiam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] F. Thomas [illegible] [illegible] eiusdem Ord.[illegible] [illegible]
[illegible] B. Pauli [illegible] [illegible] die 8. Maii 1749 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] specialiter [illegible] [illegible]
[illegible] sub n.[illegible] 1 et 2 continetur [illegible] observantia et executionem [illegible] [illegible]
[illegible] Ord.[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a Magistro [illegible]

[illegible], ut ad sud. [illegible] [illegible], aut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] committit ut [illegible]
par.° 5 [illegible] [illegible] Monitorii [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] vel de novo [illegible] [illegible] declaramus, sicuti et ordin. [illegible] contenta, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quas [illegible] [illegible]
[illegible] facere nequeunt, [illegible] [illegible]
Sub n.° [illegible] [illegible] requiri [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] non [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pulsando campanulæ signum [illegible]
post [illegible] [illegible] in [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] in principio, ac [illegible]
[illegible] [illegible] erat faciendo [illegible] [illegible] [illegible] natu sit, ac stabilitur in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] executioni mandari.
[illegible] ut ult.° par.° continet [illegible] [illegible] [illegible] qui sit [illegible] [illegible] [illegible] quin
[illegible] [illegible], aliis [illegible] [illegible] at altera [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] at ordinarij in alijs Congr.[illegible] [illegible] ad nos, ut [illegible] [illegible]
[illegible] at [illegible] [illegible], at ut sic à nobis approbata ac confirmata
Conventibus Congr.nis publicent.
Cum sub die 27. Martij anni currentis [illegible] [illegible] congregati in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad nos transmiserint, ut modum proponendi via [illegible] ad [illegible] ad normam
et methodum antiquam revocaremus [illegible] [illegible] in conform.ne [illegible] diei anni [illegible], in
qua dispositum fuit, ut [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], at requisita suffragiorum [illegible] [illegible] suffragantium concordantium, nobis proponerent,
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ut in re tam gravi deliberaremus, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modernus, ut
imposterum [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] antiquum [illegible] [illegible] ac
proponat fideliter, ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] convenerit [illegible] [illegible]
tempore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] præfata [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modernus, ut [illegible] [illegible]
in omnibus congreg. [illegible] [illegible] fideliter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Datum Romæ in [illegible] [illegible] die 20 [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] Mag. Reverendiss. [illegible]
ac [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Dieta 1745

Acta à RR. Patribus gravioribus Congregationis Beati Jacobi [illegible]onii Ordinis Prædicatorum in Provincia Veneta Sancti Dominici ex mandato Reverendi Admodum Patris Fratris Amandi Mariæ Leoni præfatæ Congregationis Vicarius Generalis ad Diætam congregatis in Collegio SSmi Rosarii Venetiarum hebdomada secunda post Octavam Paschæ anni 1747

Ordinationes

I Ut ea, qua par est, diligentia Libri [illegible], sive manuscripti in Bibliothecis nostræ Congregationis custodiantur, ordinamus, ut Conventuum, ac Vicariatuum Superiores sedulo invigilent, ne ulli præfatorum librorum vendantur, aut commutentur, aut alio quovis modo distrahantur, prætextu substitutionis, vel incrementi, nisi habito prius consilio [illegible] Congregationis nostræ Patrum. Quod etiam intelligendum decernimus [illegible] Auctoris eadem opera [illegible], duplicati videri possunt, facile enim contingere potest, ut cum revera duplicati non sint, eorum alienatio in Bibliothecarum vergat detrimentum.

II Cum in Vicariatibus [illegible] nostræ etsi non admodum instructæ & copiosæ habeantur Bibliothecæ, aliqua tamen librorum supellex collecta ibidem inveniatur, ne Fratrum incuria eam vel minui, vel deperdi contingat sanciendum duximus ne imposterum sive Reverendi Patres Vicarii, sive cæteri Fratres eosdem libros vel [illegible] [illegible] aliorum Cœnobiorum, nec brevi tempore ad usum concedere præsumant.

III Ne ea quæ à gravioribus Congregationis nostræ Patribus in Diætis maturo examine ad [illegible] tutelam & [illegible] sancita sunt, Fratrum memoria excidant, statutum volumus, ut Diætarum Collectioni bis in anno legi solitæ in Mensa ea adjiciantur, quæ sequentibus Diætis constituta fuerint.

Admonitiones

I Justitiæ officio, & Animarum in Purgatorio degentium suffragiis, ea qua possumus, ac debemus [illegible] diligentia consulere cupientes admonemus Reverendos Patres Cœnobiorum nostrorum Priores, [illegible], ut perpetuis Missarum oneribus satisfaciant juxta mentem Testatorum,

Missæ eædem ut in propriis cujuslibet Cœnobii Ecclesiis celebrentur, cu[illegible] curantes easdem alibi celebra[n]das minime transmittentes.

II Obsequii Divini juste & canonice peragendi ratio exposcit, ut Conventuum Superiores admoneamus; ne diebus, quibus ex Rubricarum præscripto duæ vel plures Missæ Conventuales celebrandæ occurrunt, illa ex eis omittatur, sed singulas celebrari, & audiri reipsa a Fratribus cu[illegible] vent. nec sibi facile persuadeant obtentu paucitatis Fratrum, [illegible] levari onere posse.

III Inter ceteras Constitutiones nostras eam præsertim in memori[am] [illegible], summoque studio observandam commendamus, [illegible] Fratribus nostris districte prohibet, ne equitent [illegible], [illegible] necessitate, ordinantes, ut abusus, si qui irrepserint, [illegible] eliminentur.

IV Sanctæ paupertatis, qua Deo mancipati tenemur, memores [illegible] bus Congregationis nostræ [illegible] volumus, ne pecuniam quacumque ex parte sibi obvenientem, etiam [illegible] Superiorum licentia ipsimet expen[dant], sed Procuratori tradant, [illegible] juxta illorum indigentiam [illegible] Prælatorum concessionem solvendam. Item Reverendos Patres Priores admonemus, ne quamcumque pecuniæ summam apud se retineant, & expendant, sed Capsario, vel Procuratori, ut moris est tradant atque consignent.

V Ut omnium Legum nostrarum observantia magis in dies vigeat, ac foveatur, admonitos volumus omnes Congregationis nostræ Superio[res], ne in exigendis sive in Constitutionibus taxatis, sive eorum arbitrio determinandis pœnis nimia abstineant indulgentia, ex qua transgressiones multiplicari, & regularem laxari disciplinam certo novimus. Jagite præ[illegible] que exerceant in illos qui frequentius in eamdem legum violationem incur[r]unt, ac Superiorum monitis pertinacius repugnant, ut si minus justitiæ ac Religionis intuitu moveantur, pœnarum timore compulsi a prævaricationibus se continéant.

Declaratio

Cum nostræ Congregationis Vicariatus, sive Hospitia in bonis ceteris cum Conventibus, ac Domibus participent, æquum est, ut & onera omnibus communia & ipsi subeant; ea propter declaramus, Vicariatum Parentinum ad ea solvenda communi Vestiario teneri, quæ sive Conventus sive Vicariatus juxta Congregationis nostræ consuetudinem solvere hactenus consueverunt.

Confirmationes

Confirmamus, & quatenus opus est, innovamus Ordinationes omnes in Superioribus Dietis factas circa Regularem Disciplinam & bonum

regimen Congregationis nostræ, earumque observantiam Superioribus localibus inculcamus, conscientiam ipsorum aggravantes, si desides fuerint in Regularis disciplinæ executione.

Confirmamus in Magistrum Novitiorum simplicium in Conventu Conegl[illegible] glanensi P. F. Richardum Zamberlani. Et in eo[illegible] [illegible] curatorem P. F. Ignatium Soldà.

Institutiones

Instituimus Lectorem secundum Theologiæ in Collegio Veneto pro die xiv Septembris anni 1748 P. F. Bonifacium Finetti. Et in Lectorem tertium Theologiæ in prefato Collegio pro eadem die xiv Septembris ejusdem anni 1748 P. F. Petrum Fantini.

Denique instituimus Procuratorem totius Congregationis P. F. Tomam Bardellini.

Datum in Collegio SSmi Rosarii Venetiarum die 29 Aprilis anni 1747

Concordant omnia de verbo ad verbum cum suo originali.

Ita est Fr: Jacobus [illegible] Vic[illegible] [illegible]

Acta 1747

In Dei filio sibi dilectis RR. Ad. RR. Vicario Generali, Prioribus, ceterisque P.P. ac FF. Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii Venetiarum Ordinis Prædicatorum Nos F. Thomas Rippoll Sac. Theologiæ Professor ac totius ejusdem Ordinis humilis Magister Generalis, et Servus. Salutem, et regularis observantiæ Incrementum.

Acta ... Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii in Provincia nostra ... Venetiarum in Collegio nostro ... Rosarii sub die xxix Aprilis anni 1747 a Patribus ac ... Congregati peracta, pro nostra approbatione, et confirmatione ... ut juris est, ... accepimus, ac perlegimus, eaque nostra approbatione, et confirmatione digna judicavimus, ... ordinationes, ... rationem in eis contentas redolere zelum observantiæ regularis, et ... sanctæ paupertatis voti, vigilantiam pro adimpletione onerum Missarum juxta mentem ..., cautelam pro custodiendis, et augendis Bibliothecis, super quarum observantiam Vicarium Generalem, et ... invigilare non dubitamus.

Quare tenore præsentium nostrique auctoritate officii acta præfata ... approbamus, et confirmamus, eisque robur nostræ authoritatis addimus; iniungentes R. Ad. P. Vicario Generali, ut in omnibus Congregationis ... Conventibus publicari facere, et super in eis contentorum observantiam curet, et invigilet. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Non obstantibus in contrarium quibuscumque. In quorum fidem &c.

Datum Romæ in nostro Conventu S. Mariæ supra Minervam die 6 Maii 1747

F. Thomas Ripoll
Magister Ordinis

Concordant cum suo originali

... Jacobus ... Vic. ...

1747 = 29 Maggio in Colleg.o Visto, e licenziato per l'esecuzione
Gio: Francesco Zon

Regist. fol. 8

F. Joseph Munoz Magister Provincialis Terræ Sanctæ, et Socius

Acta à R.R. P.P. gravioribus Congr.is S. Iacobi Salomonij B. [illegible] In Provincia Veneta S. Dominici ex mandato adm. R. P. F. Servatij Tanossi, prefatae Congr.is Vicarij Generalis ad dictam congregatum In Collegio S.mi Rosarij Veneto, hebdomada secunda post Oct. Paschae anno 1751.

Ordinationes, et Admonitiones

I Quanquam plura in antecactis Diaetis prudenter statuta sint, ut in nostra Congr.ne consilia, quae pro occurrentium negotiorum resolutione haberi debent, optima ratione peragantur, quia tamen res haec summi momenti est, utpote à qua magna ex parte recta conventuum gubernatio pendet, hinc ceteris etiam haec addere opportunum duximus, ac statuere ut quotiescunque contigerit, certum aliquod negotium, quod in uno, vel pluribus ex praecedentibus Consilijs discuti caepit, aut etiam plene deliberatum est, nova emergente causa iterato discussioni subjiciendum esse, primò ijdem omnino Patres, qui priori, vel prioribus interfuere consilijs, advocentur. Secundò, si quempiam ex ipsis absentem esse contingat, consilium differatur, si id necessitas permiserit. Tertiò, si autem vera necessitas urgeat, non novi Patres introducantur, sed cum illis, qui remanent, novum iterum peragatur consilium, dum tamen sufficientem, ac congruum numerum constituant. Si tamen (quartò) à priore consilio iusta de causa abfuerit ex gravioribus Patribus aliquis, qui omnino iure interesse debuerit, hic posset, ac debeat advocari. Qui tamen casus, ut quam rarissimè contingat, ordinamus, ut Priores nullum gravioris momenti negotium in consilio proponant, dum aliquis ex huiusmodi gravioribus Patribus eidem interesse non potest, si tamen negotium eiusmodi sit, quod dilationem sine detrimento patiatur.

2 Cum autem experientia compertum nobis sit, in Conventibus nostris quosdam Patres à consilijs aut nimis tardos, aut minimè venientes esse, cum ad consilium vocati fuerint, eo ex nulla vel minus aequa causa accessum differre, aut penitus abnuere: qua in re non solum superioribus suis molestiam creant, verum et gravem Conventibus ipsis praeiudicium inferre possunt, quod hac ratione in causa sit, ut negotia aut iniuste differantur, aut non satis discussa statuantur. Quapropter Patres huiusmodi graviter admonendos esse iudicamus, eosque non absque conscientiae suae gravamine ita se gerere posse, ac districtè mandamus, ut imposterum nemo ex ijs, qui Paternitate à consilijs in Conventibus suis gaudent, absque iusta causa à superiore agnita, et probata, se ab ipsis abstinere audeat, aut praesumat. Committimus adm. R. P. Vic.o Generali, ut in Conventuum visitatione in huiusmodi defectus, et incuriosos Patres specialiter inquirat, ac si quos vere culpabiles reperierit, eos severè increpet, ac corrigat, atque efficaciore quocumque modo, qui sibi in Domino videbitur expedire, ad munus suum diligenter obeundum incitet, urgeat, ac compellat.

3 Quoniam prudentiae esse ... condendas praecautiones leges non sinistros expectare, even-

tus

[illegible]

ēuentus, sed ipsa pericula in antecessum providē submovere: hac ratione nos, tametsi in administratione pecuniae, quae per Syndicum Cong.is exercetur, nihil mali, nullumque infortunium, Deo benè favente, hucusque contigerit; nihilominus maiori eiusdem securitati prospicere à communi re nostra esse censemus. Quapropter decernimus, ut eadem administratio iisdem, quantum fieri potest, subiaceat legibus, quibus administratio rerum cuiuslibet peculiaris Conventus illigata est. Statuimus itaque primò ut capsa, in qua omnium ferè Conventuum pecunia aliqua asservatur, non in camera Syndici ipsius maneat, sed in Archivo istius Collegii, seu in loco tutiore reponatur. Secundò, ut pro eadem claves duae fiant, quarum alteram supradictus Syndicus habeat, alteram Capsarius huius Collegii, qui (tertiò) praesens semper esse debeat, dum ille pecuniam aut infert, aut extrahit, ac quantitatem pecuniae qualibet vice illatae, aut extractae in peculiari libro adnotare; Quartò idem Syndicus bis in anno ad libitum adm. R. P. Vic.ii Generalis eidem, vel iis, quos ipse nominaverit, fundum capsae (ut dici solet) manifestum facere, et ob oculos ponere teneatur, ut si quis error irrepserit, opportunè deprehendi possit, ac emendari. Ceterum (quintò) admonitus sit Syndicus ipse sibi non licere, ac omninò inhibitum esse: primò pecuniam petentibus mutuò dare, secundò solutiones anticipatas, quae omni periculo rarò vacant, facere, tertiò denique merces quascumque emere praeter eas, quae Conventuum usui inservire solent, ac debent.

Illud in Fratribus nostris, qui sola Cong.is affiliatione gaudent, ac toti indifferenter inservire debent, inter cetera maximè declinandum videtur, ne ullo onere sponte suscepto ita alicui alligentur Conventui, ut ipsorum remotio pro rerum opportunitate facienda difficilior reddatur, aut exactissimum muneris iisdem à Superioribus impositi exercitium impediatur: Quamobrem prohibemus, nè Fratres quicumque praesertim qui Lectoris munere actu funguntur, et multo minus Iuniores, qui Studiorum cursum nondum absolverunt, scholas cuiuscumque seu publicas, seu privatas omnis, inconsulto adm. R. P. Vic.o Generale, seu facultate ab ipso non impetrata, assumere audeant, ac praesumant.

Districtius adhuc prohibemus, seu potius prohibitiones alias factas confirmamus, ac renovamus, ne Concionatorum quisquam pro concionibus faciendis tempore Quadragesimae, absque praevia eiusdem adm. R. P. Vicarii Generalis licentia fidem suam obligare audeat. Quam prohibitionem locum habere extendimus ad quamcumque concionem, vel orationem panegyricam, quae ad quadragesimales conciones perfectis quandoque offertur. Ne videlicet huiusmodi onera acceptare propria auctoritate valeant, si hoc ultra quindenam post diem Paschae eos sibi detinere debeat; Volumus etiam, et districtè mandamus, ut Concionator quisque quadragesimalis saltem intra primam hebdomadam post octavam Paschae è loco suae praedicationis reipsa discedat, et recto itinere, nullaque mora inter-

rupto

interrupto, ad Conventum suum redeat. Rogamus verò Adm: R. P. Vicarium Generalem, et quantum possumus ipsi committimus, ut si quis differendi reditum facultatem quacunque de causa petierit, difficilem, ac nonnisi in raro, ac urgenti casu eam impertiatur.

6. Cum solliciti esse debeamus, ne in Fratribus nostris etiam absque ulla ipsorum culpa quidquam contingat, quod aliorum offendat aspectum, idcirco volumus, ut deinceps tunicae nostrae à parte anteriori ad pectus usque clausae, seu consutae sint. pro necessitatibus verò occurrentibus ab utroque latere aperiantur, quantum satis est ad manum, cum opus fuerit, inferendam.

Commissiones

I. Cum Vicariatus noster Bolestinensis non procul ab eo statu abesse referatur, quo in Conventum Collegiatum erigi possit, ut hoc quam celerrimè executioni mandetur, committimus Adm: R. P. Vicario Generali, ut ejus statum diligenter expendat, quaeque ad dictum finem praecipue necessaria sunt, observet, ac adnotet, horumque pro... expeditionem Superiori illi iniungat, eamque quantum fieri potest, interdictis quibuscunque minus necessarijs expensis sollicitet, ac promoveat.

2. Quoniam domus Novitiorum Brodensium, quae in Cong.^ne nostra sunt, quandoque ijs omnibus excipiendis ob ulteriorem ipsorum numerum, aegrè sufficiunt, et aliunde Conventus Borby-Maoris ad id satis comodus et opportunus videtur, hac de causa eidem Adm: R. P. Vicario Generali committimus, ut complementum fabricae illius Novitiatus, caeterorumque, quae necessaria sunt, curet, ac promoveat, ut quam celerius fieri potest, Novitijs recipiendis aptus reddatur.

3. Inhaerentes ordinationi novissimi Capituli Generalis Bononiensis, committimus R. P. Bernardo Mariae de Rubeis, ut historiam Cong.^is nostrae, quam elucubravit, perficiat, ut brevi typis in publicum prodire possit.

Denunciationes, et Declarationes

Conformiter ad ea, quae in novissimo Generali Capitulo sancita sunt, denunciamus primò, neminem Fratrum illorum, qui adhuc studijs addicti sunt, voce activa in electione Priorum gaudere. Denunciamus Fratres nostros, quoscunque etiam Praedicatores, et Lectores (dummodo hi per triennium Theologiam non docuerint) triplex examen subire debere, ut pro audiendis Christi fidelium confessionibus absolutè et simpliciter approbati censeantur.

Declaramus Vicarios Hospitiorum, si quando ad breve tempus ab Hospitio eos abesse oporteat, posse, ac debere Fratrem aliquem non aetatis, aut professionis, sed capacitatis habita ratione destinare, qui sui vices interim gerat, cuique caeteri illius Hospitij Fratres parere tenebuntur.

Visa 1747

Declaramus quoque R. P. Lr.ed Rius Rizzi, et R. P. Br.de Dic.us Augustinum Vitaliani ad dictam de iure spectare.

Hortum denique facimus à RR. huiusce dictae oras Vestiaria pro quolibet religioso ad Ducatos sex Venetos, ex octo, qui antea erant, redactum esse.

Institutiones et Confirmationes.

Instituimus pro anno 1752. ad diem 14. septembris in huius Collegij Lectorem Primarium R. P. Bonifacium Finetti: In Lectorem eiusd. R. P. Franciscum Iustum: In Lectorem Dertii R. P. Franciscum Brigolati: In Lectorem Primarium Civitatensem R. P. Eustachium Armellini: In Lectorem eiusd. eiusdem conventus R. P. Bernardinum Lucis; ac in Lectorem Philosophiae pro hoc Collegio ad diem 14. septembris currentis anni R. P. Io. Baptistam Zanari.

In Magistrum Novitiorum Sindicium instituimus R. P. Riccardum Zamberlani. et in Syndicum gen.lis R. P. Alexandrum Paciani.

Confirmamus in rei Vestiariae Curatorem R. P. Ignatium Solda.

Datum Venetijs in Collegio nostro M. Rosarij die p.a Maj. An. 1751.

Ita est Fr. Gervasius Danassi Vicarius Generalis.
Ita est Fr. Io: Baptista M.a Contarenus Collegij Rector.
Ita est Fr. Franciscus Iustus Prior Forojuliensis.
Ita est Fr. Amandus M.a Leoni Prior S. Secundi.
Ita est Fr. Joseph. M.a Mauro Prior Faventis.
Ita est Fr. Io. Thomas Bardellini Prior Coneglanensis.
Ita est Fr. Bonaventura Baena Prior Cervae, S. Danielis.
Ita est Fr. Andreas Dorigazzi Prior Corduovensis.
Ita est Fr. Joseph Antonius M.a Sossani Prior Bovesij..onis.
Ita est Fr. Angelus Lavese.
Ita est Fr. Hieronymus Ferrari.
Ita est Fr. Fabianus Marinoni.
Ita est Fr. Fulgentius Curiliati.
Ita est Fr. Aurelius Augustinus Vitaliani.
Ita est Fr. Hyacinthus Michaletti.

Ita est Fr. Jo: Fran.cus Bernardus M.a de Rubeis.
Ita est Fr. Jacobus Gatti.
Ita est Fr. Nicolaus Concina.
Ita est Fr. Pius Ricci.
Ita est Fr. Guicardus Zamberiari.
Ita est Fr. Jo: Vincentius Patuzzi Collegij L.r Ordinarius.
Ita est Fr. Franciscus M.a Sergolati L.r Pius Foroiuliensis.

F. Bonifacius Finetti a Secretis

[illegible] 1747

[illegible]

Acta

A.o 1751 Lit. Generalis Congregationis B. Jacobi Salomonii in Provincia Venetiarum S. Dominici

In Dei Filio sibi dilectis RR. AA. Patribus, Vicario Generali, Prioribus, Caeterisque Patribus ac Fratribus nostrae Cong.is B. Jacobi Salomonij Provinciae nostrae S. Dominici Venetiarum Ordinis Praedicatorum.

Nos Fr. Antoninus Bremond Sac: Theol.ae Professor, ac totius eiusdem Ord.is Humilis Magister Gen.lis, et Servus. Sal. et reg.ris observantiae Zelum.

Acta dictae a Patribus de iure ad illa spectantibus Cong.is nostrae B. Jacobi Salomonij Provinciae nostrae S. Dominici Venetiarum in Collegio nostro SS. Rosarij sub die 1. Maj anni decurrentis 1751. congregatis facta, ad nos, prout de iure pro confirmatione transmissa attente legimus, et non sine magna animi nostri voluptate, in eis vidimus, et observavimus vestrum commendabilem zelum, in promovendo observantiae regularis incrementum, nedum ordinationibus, et admonitionibus salutaribus, sed non et commissionibus, et denunciationibus, maxime denunciatione 1.a facta conformiter ad ea, quae in novissimo Gen.li Capitulo sancita sunt circa Fratres Studentes, qui dum studio addicti sunt, voce activa in electione Priorum gaudere non debent, et circa Praedicatores et Lectores, qui per triennium Theologiam non docuerunt, qui triplex examen subire debent, ut pro audiendis Christi Fidelium confessionibus, absolute et simpliciter approbati censeantur.

Zelum itaque huiusmodi commendantes, et admonentes vos ad praxim, et observantiam harum, aliarumque Ordinationum in antecedentibus Actis sancitarum aliarumque legum [illegible] nostri, quas in memoriam revocamus. Supradicta Acta praefatae Cong.is tenore praesentium, nostrique Offij auctoritate approbamus et confirmamus, eisque robur nostrae auctoritatis adjicimus, Mandantes P. Vicario Gen.li moderno, ut has nostras literas, simul cum Actis, in omnibus Cong.is conventibus notificari faciat. In nomine Patris, et Filij, et Spiritus Sancti Amen. Non obstantibus etc. In quorum fidem etc.

Datum Romae in Conventu nostro S.ae Mariae super Minervam die 22. Maj, anno 1751.

Concordat cum originali
Ita est F. [illegible]
[illegible]

Fr Antoninus Bremond
Mag.r Ord.is

Reg. fol. 3.

F. Joseph Manoz Mag. Provin.lis
Provin.ae Terrae S.tae, et Socius

[illegible] 1747

1751

XI

Acta

A Reverendis Patribus gravioribus Congregationis B. Jacobi Salomonii Ord. Pr. in Provincia S. Dominici Venetiarum ex mandato R.di Admodum Patris Fr. Laurentii Chariae Justiniani praefatae Congregationis Vicarii Generalis ad Dietam congregatis in Collegio Veneto SS.mi Rosarii hebdomada II. post octavam Paschae 1753.

Ordinatio.

Ut magis magisque in nostra Congregatione Sacrarum Constitutionum custodia firmetur atque Novitiorum institutio, quae nobis maxime cordi est, felicius promoveatur, volumus, et mandamus, ut singuli Novitii in anno probationis textum earundem Constitutionum primae praesertim Distinctionis transcribant, ut sic illum prae oculis semper habentes, frequenterque serio animo revolventes, quae in ipso statuta sunt, post emissam Professionem exactius adimpleant.

Petitio.

Cum in nostra Congregatione varii generis Lectiones Theologicae haberi soleant, nam 1.o habentur Lectiones Scholastico-Dogmaticae a RR. Lectoribus Primo, et Secundo in Collegio Veneto, et in Conventu Civitatensi. 2.o In iisdem Conventibus a distinctis Lectoribus, et insuper in Justinopolitano habetur in dicta Lectio Moralis, cujus tradendae methodus ita praescribitur in nostra Dieta anni 1733. ord. 3. Ordinamus, ut Lectores ad id muneris deputati in scriptis, quae tradunt, abstineant a Scholasticis Dogmaticis et eruditis quaestionibus, et unaque casus conscientiae congerant, ac discutiant cum omnium directionem spectantes. 3.o Similis Lectio Moralis quandoque habetur in aliis minoribus Conventibus a Lectoribus inibi alias ad Philosophiam legendam deputatis, ut videlicet tantummodo Dis... ... nem petitioni, ac interdum Praesulum insinuationi obsequantur. 4.o Contingit etiam nonnunquam, ut in Conventibus, in quibus S. Theologiae studium non viget a Lectoribus inibi existentibus, patente tantum Lectoris Philosophiae, vel Moralis Theologiae ornatis, ita exigente discipulorum numero, et qualitate, scripta vel Scholastico Dogmatica tradantur eodem ferme modo, quo in Collegio Veneto et Conventu Civitatensi a Lectoribus Primo, et Secundo traduntur. Dubium inter nos excitatum est, an ipsi omnes Lectores, si per tres annos ejusmodi Lectionem habuerint, censendi sint exempti ab onere subeundi ... pro audiendis Christi Fidelium Confessionibus examen, cum in novissimo Capitulo Gen.li Bononiensi a tali onere liberi indiscriminatim declarentur qui Lectiones Theologicas per triennium habuerint. Quare humiliter supplicamus R. S. Rev.am, ut pro sua benignitate, et auctoritate hoc dubium nobis dirimere dignetur.

Declaratio.

Declaramus, R. Fr. L. Joannem Vincentium Patuzzi ad Dietam de jure spectare institueno.

Instituimus in Lectorem Sextum Theologiae in Collegio Veneto pro die 14. Septembris sequentis anni 1754. R. Fr. Joannem Baptistam Lamari.

Confirmationes.

Confirmamus in Magistrum Novitiorum simplicium in Conventu Conegl.ensi R. Fr. Richardum Zambellani

In rei vestiariae communis curatorem R. Fr. Ignatium Solda

Datum Venetiis in Collegio SS.mi Rosarii
die 19. Maii 1753.

... margines ... ...

Ita est Fr. Laurentius Maria Giustinianus Vicarius Generalis.
Ita est Fr. Jacobus Giatti Collegii Rector.
Ita est Fr. Joannes Dominicus de Fabris Prior Civitatensis.
Ita est Fr. Joannes Baptista Maria Contarenus Prior S. Secundi.
Ita est Fr. Michael Angelus Santurini Prior Tarvisii.
Ita est Fr. Ludovicus Luis Formentini Prior Coneglanensis.
Ita est Fr. Joannes Dominicus Bujati Prior Valvasonensis.
Ita est Fr. Joannes Pasquali Prior Conventus S. Danielis.
Ita est Fr. Joannes Thomas Bardellini Prior Portusnaonis.
Ita est Fr. Joannes Hieronymus Ferrari.
Ita est Fr. Fabianus Marinoni.
Ita est Fr. Fulgentius Cuniliati.
Ita est Fr. Augustinus Vitaliani.
Ita est Fr. Hyacinthus Micheletti.
Ita est Fr. Joannes Franciscus Bernardus Maria de Rubeis.
Ita est Fr. Amarus Maria Leoni.
Ita est Fr. Nicolaus Concina.
Ita est Fr. Luis Ricci.
Ita est Fr. Riccardus Zamberlani.
Ita est Fr. Joannes Vincentius Patuzzi.
Ita est Fr. Bonifacius Firetti Collegii Veneti Lector Primus.
Ita est Fr. Germanicus Luis Lector Primus Civitatensis.

Fr. Eustachius Maria
Arnellini a Secretis.

Acta

A [illegible] Rmi. Generalis Congregationi B. Jacobi Salomonii in Provincia Veneta S. Dominici

In Dei Filio sibi dilectis Rdis Adm. R. Vicario Generali, Prioribus, caeterisque Patribus ac Fratribus Congregationis nostrae B. Jacobi Salomonii in Provincia S. Dominici Venetiarum

Fr. Antoninus Bremond S. Theologiae Professor, ac totius Ordinis FF. Praedicatorum humilis Magister Generalis, et Servus Salutem, et regularis disciplinae studio.

Accepimus acta Dietae a Congregatione Nostra B. Jacobi Salomonii in Prova. Nostra S. Dominici Venetiarum hebdomada 2a post Oct. Paschae hujus anni in Collegio nostro SSmi. Rosarii [illegible], [illegible]. Atque ad illud, quod occasione eorum quae in Confirm. 3a novissimi Capituli Nri. Bononiensis dicta sunt, a Vobis in dubitationem adductum est, qui nempe ex diversi generis Lectoribus, qui in ista Congregatione Theologiam tradere consueverunt ab onere subeundi triplex examen pro Confessionibus audiendis, sint soluti, a Vobis explanari, et definiri postulatis: Nos probe conscii istius Congregationis Alumnos graviter [illegible] operam dare, ac in iis, quae ad salutem Hominum sempiternam procurandam pertinent praeclare institui, declaramus, et sancimus, ut quicumque ex diversae rationis Lectoribus, quos in Actis commemoratis, si per tres annos quosvis eorum, quos distinguitis, et enumeratis, modo auditores instituerint, ab oneri triplici examinis pro Confessionibus audiendis non sint subjecti, a quo si omnes fuerint singulari benignitate eos solvimus, atque eximimus.

Praeterea cum valde dedeceat Religiosos Viros habitum Ordinis cui nomen dederunt occultare, alioque genere vestium vel colore, nisi eo, quem Ordinis leges definiunt, uti: cupientes vehementer a Fratribus Vobis subjectis tam gravi vitium arcere, in memoriam revocamus, atque innovamus, quae saepius in Institutionibus nostris, nec non in Capitulis Glibus, praesertim in Romano anno 1650 habito, confirm. 1a firmata, et innovata sunt. quo loco inter caetera ita severe omnibus et singulis Ordinis nostri Professoribus rursus prohibetur, ne comam more saecularium nutriant, ne vestes materia, forma, laxitate [illegible] ratione Legibus Ordinis contrarias adhibeant ne tunicam a cingulo [illegible] patulam [illegible] deferant. ne [illegible] lineis ad carnem utantur, vel si [illegible] aliquibus titulo infirmitatis, quoad [illegible] fuerit [illegible] et [illegible] scandalo gestent. ne habitum Ordinis [palam ubique deferendum] [illegible] publicum procedentes, sub sago, pallio, aliove saecularium vestimento [etiam [illegible] causa] occultent. ne calceamenta, caligas, pileos [illegible] humilitati et paupertati adversantes adhibeant, neque [illegible] vestibus alio, quam albo colore utantur ut qui has sanctiones violaverint, cujuscumque gradus, dignitatis aut conditionis fuerint, [illegible] voce activa, et passiva, officiis et gradibus ad biennium, atque ab egressu a Conventu quousque corrigantur, [illegible] privati [illegible] ab eodem Capitulo, vestiumque [illegible] amissioni subjiciantur, poenam [illegible] Provincialibus, et Prioribus Conventuum [illegible] absolutionis ab officio [illegible] incurrenda, si eos deprehenderint [illegible] ex hujusmodi [illegible] voce activa, et passiva, gradibus, et officiis privatos non declaraverint, [illegible] non [illegible], [illegible] donec [illegible] egredi permiserint. Insuper ab eodem Capitulo [illegible] poenis gravioris culpae, et carceris damnantur, [illegible] qui in iis deliquerint, ad triennium Scapulari, et Caputio priventur. Cum autem justas ob caussas haec omnia sapienter constituta sint praedictas omnes, et singulas poenas vigere volumus, et ut reipsa illis [illegible], qui commemoratis Sanctissimis Decretis diligenter non obtemperaverint graviter [illegible]

[illegible]

Vista 1747
1754

Iam vero Acta praedicta cum iis nostris adjectis ordinatione et declaratione … de concessione, Canonice nostrique auctoritate Officii probamus et confirmamus, iisque robur nostrae auctoritatis adjungimus; praecipientes A. R. P. Lettori … nostro Generali, ut ea in singulis Districtus nostrae Congregationis Coenobiis, ac … Domibusque publicari faciat. In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus S. Amen
Non obstantibus &c. In quorum fidem &c.
Dat. Romae in Conventu nostro S. Mariae supra Minervam die 19 … …

Fr. Antoninus Bremond
Mag.^us^ Ordinis.

Reg.^to^ fol. …

Fr. Jo: Thomas de Boxadors
Mag.^er^ Prov.^lis^ Terrae S. et Socius

1747. 28. Luglio in Collegio
vista, et licenziata per l'esecuzione
Gian-Domenico Zuccato Seg.^rio^

~~…~~

~~…~~

concordant omnia de verbo ad verbum …
cum suis originalibus …

Ita est. Fr. J… Barnabas … de … in … }
… Gentilis

[illegible] Cong.nis B. Jacobi Salomonii [illegible] in [illegible] Veneta [illegible] ex [illegible] A [illegible] [illegible] translata Cong.nis Vicarii Generalis ad Dietam congregatis in Colleg.o SS. Rosarii Veneto hebdomada 2da post octavam Paschae

1757.

[illegible]

I.a Inter caetera studia, quae in Cong.e nostra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] excolantur, [illegible] [illegible] vehementer [illegible]. [illegible] nobis est, quam sit periculosum [illegible] [illegible] novitatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Lectores Philosophiae [illegible] observare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a scholastica methodo [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accomodatissima, ullo modo recedant. 2.o Ut [illegible] et in [illegible] forma syllogistica [illegible] [illegible] max[illegible] [illegible] [illegible] neque extra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] decernimus ut Lectores [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ejusmodi sunt mathematica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sin omnino saltem data opera, et ad diuturnium tempus [illegible] [illegible]. 4.o Cum Philosophia [illegible] Ordine [illegible] non tam per sese, quam veluti necessarium [illegible] Theologiam subsidium expetatur, [illegible] [illegible] ne [illegible] Logicis [illegible], seu Metaphysicis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1740 [illegible]. 2. [illegible] Recentiorum Philosophorum [illegible] [illegible] [illegible] nostris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nemini sub poena [illegible] [illegible] [illegible] sententiam [illegible] contra [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] defendere ac [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] nostra [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nemus, ut ab iis sententiis laudandis, aut ullo modo insinuandis prorsus abstineant, et ab[illegible] horreant, in quibus Viri vere docti, et pii aliquid subesse contra fidem et pietatem peri[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ea vero Recentiorum Philosophorum [illegible] [illegible] Viri ex omni natione gravissimi, ut minus tuta, imo per ambages ad impietatem deducentia [illegible] ex [illegible] [illegible] praecipua [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proponere et explicare [illegible] sine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] irrepserit, naturae praecidatur [illegible] [illegible] [illegible] maxime [illegible] [illegible] istarum regularum observantia, nullique Lectori Theses Philosophicas aut Theologicas typis edendi potestatem faciat, nisi prius a duobus Patribus ab ipso deputandis accurate [illegible], et approbentur.

II.a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
" memoriam revocamus ea, quae in dieta an. 1737. sancita sunt videlicet. " ut nemo quo:
" cunque iter agat, vel ad Conciones habendas Quadragesimales praecipue in Villulis, et

"et Oppidis accedat, vel praedicarum Concionum occasione, aut quacunque alia de causa"
"remotes ... Ordinis sibi assignato". Addimus vero declarantes eos sive
Sacerdotes sive Laicos, quibus ... Vicarius Generalis quandoque facultatem indulgebit hu-
jusmodi itinera quacunque ... ad loca quacunque agendi nunquam abinvicem dis-
sociari ... in Conventibus ...

III. ... juxta ... in Conventu ... orationes ... singulis ... a ... Lectore, vel alio Religioso ad id muneris a Superiore desti-
nato. Praecipimus propterea primo loco ... Lectoribus, sive aliis ad id deputatis, ut mu-
nera sua fideliter adimpleant ... exponere et resol-
vere nullo modo negligant aut omittant. 2°. Superioribus vero localibus injungimus,
ut Lectores si quos repererint in hoc desides admoneant, urgeant, et pro virili etiam
... 3°. caeteris vero Religiosis ... ut ... conscientiae ...
... nullum ... Lectores ...
... paratos nullo quasito colore audeant impedire.

Admonitiones.

I°. Quieti Religiosorum, et Conventuum indemnitati consulentes ... Superiores serio
admonemus, ne quando, ob carentiam Prioris, Vicarii in Capite munere funguntur, nota-
... in Conventibus inducant, aut non levem pecuniae quantitatem insumant,
vel negotium aliquod grave, et magni momenti aggrediantur, sed electionem et praesentia
... Prioris ... reservanda ...
videtur, nisi forte talis occurrat negotium, quod temporis moram non patiatur.

II. Admonemus Fratres omnes ... confessionibus ... ut ... consuetudinem integram ... hactenus servatam nullo modo
violent, sed tam matutinis quam pomeridianis horis Cappa induti ad sacrum Tribu-
nal accedant.

III°. Admonitos volumus ... Priores, coeterosque locorum Superiores, ne horis post
prandium et coenam animi relaxationi destinatis seculares Personas cum Fratribus
...

Commissiones

Ut dispensationes ab alterutro examine, quas nimium frequenter et inopportune
... non nisi ... de causis concedantur, ... Vicario Generali pro tempore existenti commissio-
nem renovamus, quae habetur in Dieta anni 1737, ne vicissim dispensationes
... vel tertio examine postulet a ... nisi ex consensu Pa-
trum a Consiliis Studii Veneti.

Declaratio

Declaramus ad Dietam pertinere ... Jo: Baptam ...
... Aricen

Acta [illegible] Congregationis [illegible] in [illegible] Dominici

Institutiones et Confirmationes

Instituimus in Lectorem secundarium Theologiæ in Collegio Veneto R. P. Lazarum de Gasparis pro die 14 Septembris anni 1758

[illegible] in Lectorem [illegible] R. P. Hyacinthum Menegatti pro die 14. Septembris anni 1758.

Instituimus in Lectorem primarium Theologiæ in Studio materiali Forojuliensi R. P. Faustinum [illegible] [illegible] 17[illegible]

Instituimus in Lectorem secundarium Theologiæ in [illegible] Studio materiali Forojuliensi R. P. Athanasium [illegible] pro 14 Septembris 1758.

Confirmamus Magistrum [illegible] in Conventu [illegible] R. P. Jo: Petrum Zeviani.

Confirmamus in rei vestiariæ comunis curatorem R. P. Ricardum Zanberlani

In Sindicum sive Procuratorem totius nostræ Congregationis R. P. Joannem Pasquali.

Suffragia pro Vivis

Pro SS. D. N. [illegible] XIII. et [illegible] quilibet Sacerdos unam Missam.

Pro [illegible] et [illegible] Dño [illegible] Protectore Ordinis quilibet Sacerdos unam Missam

Pro universo [illegible] quilibet Sacerdos unam Missam.

Pro [illegible] Mag.o [illegible] P. Joh. Thom. de Boxadors ejusque sociis quilibet sacerdos unam Missam

Pro [illegible] P. Vincentio [illegible] qui [illegible] bis Vicarii Generalis munere functus Ordinem prudenter feliciterque administravit quilibet Sacerdos unam Missam.

Pro [illegible] totius Ordinis, et [illegible] nostra Congregatione quilibet Sacerdos unam Missam.

Pro [illegible] Missa. Clericis et Conversis [illegible] tertia pars [illegible]

Suffragia pro Defunctis [illegible]

Pro Anima [illegible] P. Antonini [illegible] quilibet Sacerdos unam Missam

Pro Animabus [illegible] Patrum [illegible] quilibet Sacerdos unam Missam

Pro Animabus [illegible] nostræ Congregationis quilibet sacerdos unam Missam

[illegible] Missa. Clericis et Conversis [illegible] tertia pars [illegible]

[illegible]

1. [illegible] in Conventu [illegible] 1754
2. [illegible]
3. [illegible] die [illegible] Januarii 1755
4. [illegible] ob. [illegible] SS. Rosarii an. 56 [illegible]
5. [illegible] Prædicator F. Angelus Carizze ob: in Conventu [illegible]
6. [illegible] an. 57. die 17. [illegible]
7. R. P. Præd: F. Joseph Mauro ob: in Conventu [illegible] an. 59. die [illegible]
8. R. P. Lector F. [illegible] in Conventu [illegible] an. 62. die 27. [illegible] ejusdem an.
9. [illegible] an. 62. die [illegible] ejusdem an.

[illegible]

10. R. P. Lector F. Daniel Concina ob: ibidem annorum 69 die 21. Februarii 1756
11. R. P. Praed: F. Augustinus Vitaliani ob: ibidem an: 73 die 27 ejusdem mensis et anni
12. R. P. Lector F. Hermenegildus Tonelli ob: in Conventu Clivasoni an. 74. die 26. Maii ejusdem an.
13. R. P. F. Antonius [illegible] ob: ibidem annorum 63. die 20 Junii ejusdem anni
14. R. P. F. Ignatius Baia ob: Venetiis in Conventu S. Secundi an: 58. die 14 Aprilis ejusd. anni.
15. [illegible] ob: [illegible] an. 70 die [illegible] ejusdem anni
16. [illegible] ob: ibidem an. 74. die 3. Maii 1757
17. [illegible] in Conventu Terrae S. Danielis an. 73. die 5. Octobris 1753.
18. Fr. Joseph Losean Conversus ob: in Conventu Cordubatensi an: 78. die 27. Februarii 1754
19. Fr. Bonaventura [illegible] Conversus ob: Venetiis in Coll.o SS. Rosarii an. 52. die 25. Martii ejusd.
20. Fr. Joannes M.a [illegible] Conversus ob: ibidem annorum 45. die [illegible] Martii 1755
21. Fr. Elias Biondo Conversus ob: in Conventu Parentino annorum 65. die 23. Martii ejusd. an.
22. Fr. [illegible] Conversus ob: in Conventu [illegible] an. 72 [illegible]
23. Fr. Sanctus Ferrari Conversus ob: in Conventu [illegible] an [illegible] die 1.a Decemb. ejusd. an.

Datum Venetiis in Collegio SS. Rosarii [illegible] 1757

Ita est F. [illegible]
Ita est F. Amandus Maria [illegible]
Ita est F. Franciscus Justus [illegible]
Ita est F. Lazarus [illegible]
Ita est F. Franciscus [illegible] Venetiarum
Ita est F. Joes Dominicus de Fabris Prior Justinopolitanus
Ita est F. Gervasius Parosti Prior Conegianensis
Ita est F. [illegible] Prior [illegible]
Ita est F. Joseph M.a Dia Prior Cordubatensis
Ita est F. Ignatius Masotti Prior Portus-Naonis
Ita est F. Fabianus [illegible]
Ita est F. [illegible]
Ita est F. Bernardus M.a [illegible]
Ita est F. [illegible]
Ita est F. [illegible]
Ita est F. Innocentius M.a Fantoni Collegii [illegible]
Ita est F. Richardus Zambertani.
Ita est F. Jo: Vincentius Patuzzi.
Ita est F. Bonifacius Pinetti
Ita est F. Laurentius M.a Justiniani
Ita est F. Anastasius Coni [illegible] Civitatensis

[illegible]

A. [illegible] congregationis [illegible] in [illegible] S. Dominici.

In Dei Filio sibi dilectis R. P. Vicario Generali, Prioribus caeterisque Patribus, ac Fratribus Congregationis [illegible] Jacobi Salomonii Provinciae nostrae S. Dominici Venetiarum Ordinis FF. Praedicatorum

Fr. Joannes Thomas de [illegible] [illegible] [illegible] Sess. et Servus [illegible] [illegible]

[illegible] Acta [illegible] Congregationis [illegible] Venetiarum in Conventu nostro [illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] [illegible] juris [illegible] [illegible] [illegible] vero iis Actis tum Studiorum rationi, tum cultui regularis disciplinae, rectaeque Coenobiorum gubernationi bene, atque ad rem praesentem accomodate [illegible]: nonnullus tamen locus [illegible] [illegible] etiam [illegible].

I. Ac primum quidem, quod ibi de Mathematicis disciplinis praescribitur, ut Lectores ab iis, sin omnino, saltem data opera, et ad diuturnum tempus, tradendis [illegible]: non in eam [illegible] volumus, ut quisquam eorum cum se denique [illegible] praeclare [illegible] [illegible]; [illegible] ne nimium in ea sacrae ac [illegible] [illegible], [illegible] adolescentes, in [illegible], [illegible] [illegible] sint [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ad Theologiae studium [illegible] [illegible] nova etiam Philosophiae [illegible] [illegible] cum nostris conveniunt, consultanda a [illegible] [illegible]: [illegible], quibus certe ingenia ad ordinem [illegible] [illegible] utiliter exercentur, in Scholis nostris tradi non solum patimur, sed etiam probamus.

II. [illegible] quoniam de studiis sermo [illegible] [illegible] [illegible], ut juvenes nostros Orientalibus linguis erudiendos etiam atque etiam cures. [illegible] [illegible] [illegible] Theologiae [illegible] [illegible]. [illegible] exercitationes, [illegible] [illegible] [illegible] tum in [illegible] congregatione [illegible] [illegible] egregie [illegible] [illegible] [illegible], sed exemplo, atque opera illorum [illegible] [illegible], et in posterum [illegible].

III. Sequitur modo ut de Suffragiis [illegible]. Sunt enim in Dicta vestra Actis [illegible]. Atqui [illegible]

[illegible] quoque Dictarum Congregationum decerni debent, nec [illegible] Provincia [illegible]

IV [illegible] inter [illegible] commemorationes est proprio [illegible] A. R. P. Mag. F. Vincentius Maria Ferretti jamdudum [illegible] [illegible] in novissimo [illegible] electione [illegible] [illegible] est. Suffragiorum autem pro [illegible] scriptio: Pro anima Rmi. Rev. Patris Antonini Bremond Magistri Ordinis quilibet Sacerdos unam Missam.

V. [illegible] suffragiorum [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] congregationis [illegible]

VI. [illegible] non pro [illegible] Vicariorum Generalium religionem [illegible] agere putandum est, [illegible] nostro; praesertim in re gravissima, quae ad cultum divini Dei pertinet, satisfaciamus. Igitur, cum, confirmato, amplificatoque [illegible] Oratoria in aedibus, praediis, ac fundis ad Coenobia nostri Ordinis pertinentibus ac [illegible] ab Ordinariorum locorum visitatione immunia sint, ac libera; ea tamen legitima, ac necessaria ratione, ut [illegible] eadem [illegible] Visitatoribus [illegible] fieri debeant, onerata super his Mag. [illegible] pro tempore existentis conscientia; [illegible] Nos muneri nostro [illegible] [illegible] conscientias eorum onerantes [illegible] [illegible] praecipimus, [illegible] gubernationi subjectis visitandis eam ipsam diligentiam vigilantiamque praestent, quae in [illegible] visitatione ex juris praescripto praestari [illegible] Religione praestari [illegible] nostro ad decus et commodum confirmata, atque amplificata sunt jura, eadem ipsi Ordini detrimento sint, ac dedecori.

VII. Extremum est, ut [illegible] A. R. P. Vicarium Generalem studiose moneamus, ut totius Congregationis, [illegible] et pro munere nostro, et ipsius merito [illegible] [illegible] anno superiore in [illegible] [illegible] restituendum ac reficiendum curet. Nobisque quotannis per litteras, quemadmodum res singulis in Coenobiis [illegible]

Jam vero Acta commemorata Dicta cum his nostris declarationibus, additionibus animadversionibus mandatisque, harum serie, nostrique auct.e officii confirmamus; iisque robur nostræ auctoritatis adjicimus: Mandantes Ad. R. P. Vicario Generali in virtute Spiritus S.ti sanctæ obedientiæ sub formali præcepto, ut eadem Acta una cum his nostris Litteris sive Typis edi, sive manu describi, prout Congregationis est consuetudo; et in omnibus ac singulis congregationis Cænobiis legi, et publicari faciat, ac vel eorum typis editorum exemplar autenticum; aut si edita non fuerint, de iis tamen, ut supra, lectis, et publicatis attestationem item autenticam ad Nos mittat. Insuper eidem præcipimus, ut omnia in Actis contenta juxta has nostras Litteras fideliter observanda diligenter curet. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus &. In quorum fidem &.

Dat. Romæ in Conventu nostro S. Mariæ supra Minervam die 27. Mensis Augusti an: 1757.

Fr. Joannes Thomas de Boxadors
Mag.r Ord.is

1757. 29. Xbre in Coll.o
vista, e licenziata per l'esecuzione
Santorio Santorio Seg.rio

Fr. Joannes [illegible]
Mag. Prior Terræ sanctæ et So[illegible]

[illegible]

757

Acta

A RR. PP. Gravioribus Congregationis B. Jacobi Salomonij in Provincia [illegible] S. Dominici ex mandato Rdi admodum P. Dominici de [illegible] Vicarij Glis ad dicta Congregatis in Collegio SS. Rosarij [illegible] hebdomada secunda [illegible] anno 1[illegible]

[illegible]

Quum majores nostri [illegible] admodum ac singulari [illegible] consilio ad hujus Congregationis [illegible] de erigenda communi vestiaria [illegible] [illegible] omnia [illegible] pro [illegible] commoditate [illegible] gravamine aliquantulum [illegible] [illegible] considerationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] Distributione vero pro hac [illegible] [illegible] Rosarij Collegio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] indigentias exponere debebunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] communem [illegible] [illegible] habeat [illegible] [illegible] [illegible] quoquomodo [illegible]

Declaratio

Declaramus ad [illegible] pertinere [illegible] Praedicatores [illegible] [illegible] Praedicatores [illegible]

Institutiones et Confirmationes

Instituimus in Lectorem Primarium [illegible] Theologiae in Collegio [illegible] P. D. Franciscum [illegible] pro anno 1760

Instituimus in Lectorem Secundarium Theologiae ejusdem Collegij pro eodem anno P. D. [illegible]

[illegible] Collegio eodemque Anno [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Congregationis [illegible]

Suffragia pro [illegible]

Pro S. D. N. Clemente XIII [illegible] quilibet Sacerdos [illegible]

[illegible]

[illegible] quilibet Sacerdos [illegible]

[illegible] quilibet Sacerdos una Missam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] una Missa.

[illegible] pro [illegible] Sacerdos una Missa

[illegible] quinquagenario [illegible]

[illegible] ab ultima Dieta [illegible] Sacerdos una Missa

[illegible] Defunctorum [illegible]

[illegible] quilibet Sacerdos una Missa.

[illegible] Missione Clericis et Conversis [illegible] Rosarii

Catalogus [illegible] ab ultima Dieta Defunctorum

1. [illegible] Celestinus Grosman obiit [illegible] in Collegio S. Rosarii an. 24 die 26 Augusti an. 1757

2. Adm. [illegible] Jacobus [illegible] obiit ibidem an. 65. die 14 [illegible] ejusdem anni

3 [illegible] obiit in Conventu [illegible] Danielis an. 36 [illegible] 13 [illegible] ejusdem an.

4 [illegible] Germanus [illegible] obiit in Conventu [illegible] an. 70 die 7 Junii 1758

5 [illegible] obiit ibidem an. 83 die 18 [illegible] 1759

6 [illegible] obiit in Conventu [illegible] an. [illegible] die 12 [illegible] ejusdem anni

7 [illegible] obiit in Conventu [illegible] an. 18 die [illegible] ejusdem anni

8 [illegible] obiit in Conventu [illegible] an. 71 die 7 [illegible] ejusdem anni

9. Adm. [illegible] Marinus [illegible] in Collegio S. Rosarii an. 28 die [illegible] ejusdem anni

10 [illegible] obiit in Conventu [illegible] Danielis an. 67 die [illegible] Martii ejusdem anni

11 [illegible] in Conventu [illegible] an. [illegible] die [illegible] Junii 1758

12 [illegible]

13 [illegible] Danielis, an. 58 die [illegible] Martii ejusdem [illegible]

[illegible]

[illegible] fratribus caeterisque [illegible] congregationis nostrae B. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

1. [illegible] dictae congregationis nostrae [illegible] anno 1759 hebdomada [illegible] [illegible] celebratae [illegible] [illegible] auctoritate nostra [illegible]

I. [illegible] singulorum Ca- [illegible] admonentes, [illegible] ordinatione [illegible] [illegible] ad normam [illegible]

II. [illegible] in suffragiis [illegible] novum eorumdem approbatum [illegible] idonei judicantur [illegible] quocumque alio capite [illegible] omnino rejiciantur et [illegible] suffragia [illegible] Romani.

III. [illegible] suffragia [illegible] addenda esse [illegible] Ordinis [illegible]

IV. [illegible] addimus, decernimus, atque in memoria [illegible] Vicario Generali [illegible] congregatione [illegible]

Hinc ad Provincias in dicta ... [illegible] ... vestibus interioribus ... [illegible] ... tarentur, ipsis solvendo in ... [illegible] ... nimirum [illegible] ... [illegible] carteum. Licet vero [illegible] ... [illegible] ... pendendam definierit [illegible] ... [illegible] ... a Congregatione ... sine praefatus, statuimus ... [illegible] ... praedictarum ... [illegible] ... contrariis vero ... [illegible] ... libere

[illegible] Vallotti [illegible]

V. [illegible] igitur commemoratae Dioeceseos, vel [illegible] administratoribus, [illegible] [illegible], emendationibus [illegible], [illegible] continuamus, [illegible] vobis [illegible] [illegible], mandantes [illegible] in [illegible], [illegible] et [illegible] obedientiae, sub formali praecepto, ut [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] una vel [illegible] [illegible], vel manu describi [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] faciat, [illegible] ipsa describi [illegible], vel [illegible] [illegible] ac publicari [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]. In [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] est, [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] die 12 Aprilis an. 1765

[illegible]

[illegible]

Concordant [illegible] cum originali

Ita est F. [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ita est [illegible]

Ita est [illegible]

Ita est [illegible]

[illegible]

Acta

[illegible] Congregationis B. Jacobi Salomonii Ord. Praedic. in Provincia Veneta S. Dominici ex mandato Rmi admodum P. Fr. Eustachii Armellini praefatae Congr.is Vicar. Gnlis ad dictam Congregat. in Collegio SSmi Rosarii Venet. hebdomada I.ma post 4.am Paschae ann. 1765

Denunciationes.

I.a Omnibus, et singulis Congregationis nostrae Patribus, ac Fratribus notum facimus decretum emanasse a S. Rituum Congreg. die 26. Januarii 1765. [illegible] cultus ab immemorabili tempore B. Benvenutae Bojanae Forojuliensis [illegible] exhibitus: quod a SS. D. N. nostro Clemente XIII feliciter regnante confirmatum fuit die 6. Februarii ejusdem anni.

II.a Item notum facimus eundem SS. D. N. Clementem universo Ordini nostro benigne concessisse Officium, et Missam de Com. Virg. cum oratione propria ejusdem B. Benvenutae Bojanae die 27. Martii 1765.

Ordinationes.

I.a Ut in approbandis Lectoribus, qui in Collegio nostro Veneto post Theologiae quinquennium institui solent, cautius procedant Patres a Consiliis Studiorum ejusdem Collegii nec ullus qui capax non sit aut minus dignus ad id munus approbetur, ordinamus, ut in posterum non tantum tertio supradicti quinquenni anno, sed quarto etiam post examen quotannis ante vacationes fieri solitum, imo et quinto ante eorum publico Lectoratus examini exponantur [illegible] Studentibus Collegialibus eorumque [illegible] et in studiis profectu, praemissa morum eorumdem approbatione, per vota secreta capitulariter deliberatio: et si qui minus idonei judicentur aut [illegible] in studiis profecisse comperiantur, aut ex quocumque alio capite Lectoratu minus digni censeantur, [illegible] Studio, omnino rejiciantur et a Collegialium numero expungantur.

II.a De [illegible] ex hac nostra Congregatione exeuntibus ad Provincias in dicta 1745. [illegible] et ut [illegible] Religionis solummodo vestibus exterioribus, [illegible] induuntur, reliqua indumenta eis omnino auferantur [illegible] nimirum libras [illegible] centum ac determinatum valorem Sacerdotibus nimirum libras solidorum Venetas centum et triginta Conversis vero libras centum. Licet vero tunc [illegible] prudenter [illegible] quantitatem ipsis rependendam [illegible] Patres. ad removendas tamen [illegible] fieri potest Religiosorum a Congregatione nostra recedentium [illegible] querimoniam occasiones, [illegible] Statuimus [illegible] quantitatem augendam ut loco [illegible] Sacerdotibus solvantur librae solidorum Venetae centum et octoginta, Conversis vero

librae

fr. Athanasius Vallotti Prosecr.

-tione solidorum centum et sexaginta; manente tamen in suo vigore predicta ordinatione quoad alia ibidem contenta

Admonitio

I.^a Ad eliminandas quoad fieri potest in domibus secularium carnium comestiones, [illegible] nostris contrariq[ue] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cap. VII de infirmis num. 1 ubi legitur, in locis [illegible] [illegible] [illegible] extra domum nostram carnem non comedant. nec non et declarationem [illegible] in hec verba: declaramus quod licet in domibus religiosorum vel Episcoporum de licentia Prelati possint Fratres quandoque et raro comedere non tamen alia extra Conventum etiamsi sint infirmi licitum est carnibus vesci. Et qui in hoc deliquerint graviter puniendi sunt sicut fuit ordinatum Bononie 1240. et Narbone 1393. [illegible] religiosi omnia congregationis nostre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] monemus, ut in rem hanc sedulo invigilent, ac si quos invenerint transgressores iuxta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et graviter puniant [illegible] quo eorum conscientiam in [illegible] Domini oneramus

II.^a Fratres quoque omnes [illegible] nostre graviter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] itinera conficiunt [illegible] dum ab uno ad aliud congregationis [illegible] [illegible] [illegible] ad loca non multum distita iter habent, supra Ordinis [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible] [illegible] omnino absque pallii: quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] permitti poterit, cum sine [illegible] [illegible] alterius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

III.^a [illegible] coram testibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinat. XXII capit. [illegible] in [illegible] literis patentibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] coram toto Conventu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinat. XII capituli [illegible] 1605. et a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Rome,

Romæ 1629 ordinat. XI. [illegible] ordinatio IV. [illegible]. [illegible] uero [illegible] Congrega-
tionis nostræ Religiosos admonemus ut hanc ordinationem, [illegible] ad omnia, et singu-
la in ea contenta exactissime et inuiolabiliter obseruent.

IV [illegible] ob oculos Priorum, et Præsidentium quorumcumque [illegible] admoniti-
onem quæ legitur in [illegible] 1699. in hæc uerba: meminerint quoque Superiores
sub pœna absolutionis ab officio sibi inhibitum esse [illegible] officium per se ex-
ercere. Quæ admonitio fundatur tum in Capitulo Mediolani 1340. ordinat. V. [illegible]
[illegible] Prior, quæ sic se habet: Item cum nota carere non possit, quod
Priores [illegible] recipiunt, et [illegible] aut dispensent contra
ordinationes plurium capitulorum ordinis [illegible]
[illegible], quod per se ipsi [illegible], uel [illegible], aut dispensent sed omnia
per manus illius, uel illorum, qui Consilio Fratrum [illegible] cujuslibet Conuen-
tus fuerint deputati. Tum Bononiæ 1410. ordinat. VII. [illegible]
tio, ubi hæc leguntur: Item uolumus et ordinamus quod nullus Prior sine præ-
[illegible] Sindicariæ, Bursariæ, uel Procuratoriæ cujuscumque Conuentus officium
exerceat, ut [illegible] absolutioni a sua præsidentia et [illegible] contrauenientes in-
[illegible] ipso facto. [illegible] ante omnia [illegible]
[illegible] admonemus, ut quæ præscripta sunt in his Capitulis inuiolabiliter obser-
uent. Committimus uero [illegible] Vicario Generali Congregationis, ut in uisita-
tione si quos Præsidentes inuenerit contrauenientes pœnæ a lege taxatæ om-
nino subiiciat.

Petitiones.

[illegible] Licet [illegible] studiorum [illegible] in hac nostra Congregatione pro-
[illegible] Majorum nostrorum petitioni benigne annuentes [illegible] totius
Ordinis statuerunt Collegii Veneti Moderatores [illegible] Forojuliensis Le-
ctores non posse eligi et institui in Priores, [illegible] officio [illegible]
attamen, cum non satis adhuc studiorum cultui cautum esse prouisum esse experi-
entia ipsa demonstrat, cum uidemus, dolemusque idoneos quandoque Lectores aut
jam nominato [illegible] uno Collegio Veneto, siue pro
studio [illegible] Forojuliensi, aut proxime nominandos, in Priores eligi, eaque
Prioratus officium, studiis uale dicto, acceptare non absque magno studiorum de-
trimento, ac ordinis perturbatione humiliter rogamus Paternitatem suam [illegible]
ut statuto additamentum adnectere dignetur, quo declarat ac statuat, Lectores nomi-
natos aut à Diæta Patrum, aut a Consilio [illegible], quando Diæta Patrum non ha-
beri contingit, ad tradendam Theologiam siue in Collegio Veneto, siue in [illegible]

[illegible]

[illegible] Vallotti [illegible]

[illegible] Foroiuliani ac semper ad minus, pro quo vocati sunt ad legendum, si Prio- [illegible] eligantur Prioratus munus obire ipsique renunciare tenentur, et [illegible] officium sine mora assumere; imo ex tunc censeantur a lectura [illegible] absoluti.

II.ª In favorem Lectorum casuum conscientiae petitio facta est a PP. ad Dietam con- [illegible] anni 1735 [illegible]: grato atque [illegible] exponentes animo [illegible] diligentia ac [illegible] quotidianas in Collegio Veneto aliisque Coenobiis Le- [illegible] habeant de casibus conscientiae, [illegible] Lectores [illegible] coram [illegible] numero [illegible] labores ac merita [illegible] enixe et humillime [illegible] a Rmo P. [illegible] ut Rdi [illegible] Lectores [illegible] quotidie mane et vespere legere, vel qui in [illegible] per biennium ut ex litteris testimonialibus constare [illegible] ex- ercuerint [illegible] rei, qui aliis Lectoribus ac Patribus [illegible] examini [illegible] declaravit Rmus P. Fr. Antoninus Clocha in litteris [illegible] 6. Aprilis 1700. Cui petitioni benigne annuit [illegible] P. Fr. Thomas Ripoll in litteris confirmationis [illegible] 13. Maii ejusdem anni datis [illegible] licet optime factum esse censeamus, aliquam tamen declarationem, seu ex- plicationem circa conditiones ibi appositas, et minus clare definitas indigere putamus, ut clarius pateat, quinam Lectores casuum conscientiae tali privilegio gaudere pos- sint, ac debeant, quinam vero secus. Hinc qua par est reverentia rogamus P. S. [illegible] ut declarare [illegible] quae omnino hic requiri: 1.º ut hi Lectores per litteras patentes Vicarii Congre- gationis ad id munus destinati fuerint. 2.do hasce litteras patentes a Vicariis Congreg.is concedi non posse nisi iis qui per triennium ad minus Philosophiam docuerint. 3.º lectiones ab iis haberi oportere quotidie mane et vespere, et quidem scriptis a se elucubratis. 4.º has lectiones habendas esse non coram qualiscumque discipulo- rum [illegible] coram [illegible] 5.º [illegible] ut autem [illegible] omnes hae conditiones, constare possit [illegible] Lectores [illegible] his omnibus attestationem in scriptis; quibus conditionibus, vel earum aliqua [illegible]

III.ª Item humillime petimus a P. S. Rma ut statuere dignetur praefatas omnes conditio- nes [illegible] ut iidem Lectores privilegio gaudeant unicum subeundi pro confessionibus audiendis examen, si per tres annos praedictas lectiones habuerint: [illegible] privilegium [illegible] congregationis nostrae Lectoribus [illegible]

[illegible]

a Rmo P. Fr. Antonino Bremond in Litteris confirmationis dicti anni 1753. die 21 Julii ejusdem anni datis

IV.a Demum humiliter rogamus P. Rmum ut P. Fr. Dominicum Jonelli dispensare dignetur a Lectura unius anni Theologiae in Studio Materiali, qui ei deest ex biennio, quod juxta leges Congregationis nostrae municipales requiritur ut qui ad Lectoris Studii hujus Collegii munus eligatur, qui utique ita dispensatum auctoritate sua in Lectorem [illegible] Collegii Sextum instituat pro die 14 Septembris hujus anni 1765. Putamus autem ipsum hac gratia dignum, nam ea tantum de caussa biennium integrum conficere non potuit, quia Novitiorum simplicium tyrocinio per plures annos ex obedientia praefuit.

Commissio.

Inhaerentes ordinationi Capit. Gen.lis Romae 1756. in quo praecipitur ut in qualibet Provincia deligatur cubiculum, in quo Provinciae Archivum commode collocari et tuto conservari possit, committimus Rmo adm. R. Vicario Generali Congregationis proxime futuro ut curet ac invigilet, quatenus totum Congreg.nis Archivum, quod extat in Conventu SS. Rosarii Venetiarum diligentissime conservetur una cum chartis omnibus et scripturis ad ipsum pertinentibus: et ne contingat chartam ullam quamcumque de causa aut distrahi aut perire, quam cito curare debebit ut chartarum omnium et scripturarum ad ipsum spectantium Index seu Catalogus describatur, qui apud ipsum manebit donec officio suo fungatur, quo perfuncto eumdem cum chartis omnibus ad Archivum spectantibus successori tradat, sicque ceteri suo ordine facere debeant.

Declaratio.

Declaramus ad dictam de jure pertinere R. P. Lectorem F. Petrum Fantini, et R. P. Lectorem F. Lazarum de Gasparis, ut pote antiquiores inter eos qui Theologiae quadriennium expleverunt

Institutiones et confirmationes.

I.a Instituimus in Lectorem secundarium Collegii Veneti pro die 14 Septembris 1766. P. Fr. Athanasium Vallotti.

II.a In Lectorem primarium Theologiae in Studio Materiali Forojuliensi pro die 14 Septembris 1765. P. F. Paulum Gerardi.

III.a In Lectorem secundarium ejusdem studii Materialis pro die 14 Septembris 1766 P. F. Angelum [illegible].

IV.a In Magistrum Novitiorum simplicium P. F. Cherubinum Zelo

I.a Confirmamus in rei vestiariae curatorem P. F. Richardum Zambarlani

in

Fr. Athanasius Vallotti Prosoc.

n ejus conditorem instituimus P. F. Stanislaum Riboli.

12.ª Confirmamus in Sindacum sive Procuratorem totius nostræ Congregationis P. F. Theophylum Vigasi.

Suffragia pro vivis

Pro SS.mo D.no Nostro Clemente XIII feliciter regnante et pro felici statu S. R. E. quilibet sacerdos unam Missam.

Pro Sereniss. Principe totiusque Reipub. hujus Venetæ felicitate atque incolumitate q. s. v. m.

Pro Em.o ac R.mo Marco Corsini Card.li Protectore Ordin. Nostri. q. s. v. m.

Pro Em.o ac R.mo Henrichetto Virginio Natta Card.li ex Ord. Nostro assumpto. q. s. v. m.

Pro Ill.mo ac R.mo D. D. Joanne Bragadeno Patriarcha Venetiarum. q. s. v. m.

Pro R.mo P. F. Joanne Thoma de Boxadors totius Ordinis Nostri Generali Magistro ut eum Dominus salvum, et incolumem quam diutissime servet ad ipsius Dei gloriam, Ordinisque ornamentum ac felicitatem. q. s. v. m.

Pro R.do A. R. P. Fr. Joanne Dominico Vicecuachia Proc. Gen.li Ordinis q. s. v. m.

Pro Omnibus Familiaribus et Benefactoribus nostris. q. s. v. m.

Pro felici statu totius Ordinis et præsertim hujus nostræ Congregationis. q. s. v. m.

Pro iis omnibus memoratis, et supra memorandis Clerici totum Psalmos ... Conversi tertiam Rosarii partem, quoties Patribus Sacerdotibus Missa ... imposita fuerit recitabunt.

Suffragia pro mortuis

Pro anima R.mi P. Fr. Antonini Bremond Mag. Ordin. q. s. v. m.

Pro anima Em.i et R.mi Josephi Augustini Orsi Cardin. ex Ord. N. assumpti q. s. v. m.

Pro animabus Consanguineorum, Familiarium, et Benefactorum Ord. N. in primis ... nostræ Congregationis q. s. v. m.

Pro animabus Patrum ac Fratrum nostræ Congregationis et eorum præsertim ... ab ultimo ... in Domino obierunt q. s. v. m.

Sunt autem hi qui sequuntur

... Fr. ... obiit in Conventu ... die 24 Maii 1761. ... anno 80

... Fr. Petrus Antonius Dia obiit in Hospitio Miallensi die 13. Augusti ... suæ 80.

... Fr. ... obiit in Conventu ... Venetiarum die 21. Octobris 1761. ætatis suæ 82.

... P. Prædicator Fr. Bernardus Bernardi obiit Bovedonis in agro Veronensi

... ...

... prædicationis munus in quadragesima cui erat assignatus in Conventu Portusbuonii die 14 Maii 1762. ætatis suæ 50.

... Prædicator Fr. Paulinus Gratiani obiit in Conventu Valvasonensi die 3. Januarii an. 1763. ætatis suæ 75.

A. R. Lector Fr. Bartholomæus Cavalieri obiit in Conventu Jarensi die 5 Januarii 1763. ætatis suæ 71.

A. R. Lector Fr. Nicolaus Coruna obiit in Conventu SSmi Rosarii Venetiarum die 13 Januarii 1763. ætatis suæ 69.

A. R. Fr. Henricus Pollini obiit in Hospitio Parentino die 3 Februarii 1763 ætatis suæ 51.

A. R. Fr. Hilarius Ziani obiit in Hospitio Cormonensi die 24 Junii 1763. ætatis suæ 67.

F. Franciscus Tritoni Clericus obiit in Conventu SSmi Rosarii Venetiarum die 22 octobris 1763. ætatis suæ 17

Fr. Henricus Hallerus Conversus obiit in Conventu Civitatensi die 22 Septembris 1761. ætatis suæ 84.

Fr. Jacobus Bernardelli Conversus, obiit in Hospitio Cormonensi die 30 Octobris 1761. ætatis suæ 80

Fr. Joseph Rigotti Conversus obiit in Conventu Jarensi die 28 Julii 1762. ætatis suæ 82.

Fr. Raymundus Cosmanus Conversus obiit in Hospitio Cormonensi die 20 Septembris ætatis suæ 68

Fr. Mauritius Olivo Conversus obiit in Hospitio Cormonensi die 14 Maii 1763. ætatis suæ 65.

Fr. Eugenius Condiale Conversus obiit in Conventu Portusbuonii die 30 Decembris 1763 ætatis suæ 90

Fr. Silvester Fraschetti Conversus obiit in Conventu S. Secundi Venetiarum die 7. Januarii ætatis suæ 81.

Fr. Hieronymus Zanottini Conversus obiit in Conventu Jarensi die 21 Februarii 1765. ætatis suæ 60.

Datum in Collegio nostro SS. Rosarii Venetiarum die 27 Aprilis 1765.

Ita est Fr. Eustachius Mª Armellini Vic. Gentis.

Ita est Fr. Jo. Baptista Mª Contarenus Collegii Rector

Ita est Fr. Anastasius Comi Prior Conventus Civitatensis

Fr. Athanasius Vallotti ...

Ita est Fr. Athanasius Vallotti Prior Conventus S. Secundi Venetiarum

Ita est Fr. Dionysius dal Colle Prior Conventus S. Jo. Bapt. Farensis

Ita est Fr. Clemens Paolissi Prior Conventus Coneglanensis.

Ita est Fr. Joseph Antonius M.ª Cosali Prior Conventus Cordubasensis.

Ita est Fr. Cherubinus Zalo Prior Conventus Portusnaonis.

Ita est Fr. Gervasius Tamossi

Ita est Fr. Amandus M.ª Leoni

Ita est Fr. Innocentius M.ª Fantoni

Ita est Fr. Jo. Thomas Bardellini

Ita est Fr. Riccardus Zamberlani.

Ita est Fr. Jo. Vincentius Paturzi

Ita est Fr. Bonifacius Finatti. Locus ○ Sigilli

Ita est Fr. Laurentius Justinianus.

Ita est Fr. Joseph M.ª Zamboni

Ita est Fr. Petrus Fantini Collegii L.r 1.us

Ita est Fr. Lazarus de Gasparis

Ita est Fr. Dominicus M.ª Jonelli Theologiæ L.r 1.us Civitatensis.

F. Faustinus M.ª Scarpazza L.r a Sacratis

[illegible] AA. [illegible] RR. PP. [illegible] et FF. Congregationis nostræ B. Jacobi Salomonii Provinciæ nostræ S. Dominici Venetiarum Ordinis FF. Prædicatorum

Fr. Joannes Thomas de Boxadors Sac. Theologiæ Professor, ac ejusdem Ordinis universi humilis Magister Generalis et servus salutem, et regularis disciplinæ incrementum.

Acta dictæ præfatæ Congregationis nostræ [illegible] prima post octavam Paschæ anni superioris in Collegio nostro SS. Rosarii Venetiarum habitæ ad Nos ut fieri ex legibus nostris omnino debebat, pro approbatione et confirmatione [illegible] diligenter [illegible] explicari atque in memoriam vobis revocatis auctoritate nostra roborare decrevimus.

[illegible] necque enim [illegible] habe[illegible] quam vehementer [illegible] et mandamus, [illegible] admonitionis quæ

prior

prior est, nobis in memoriam revocamus, quod a Generali Capitulo Massiliæ celebrato an. 1303. ordinat. 3. fuit his verbis constitutum. Item mandamus omnibus Fratribus ut transeuntes per Civitates et Loca, ubi Conventum habemus, declinent ad Domos nostras, nec hospitentur nec comedant in domibus sæcularium cum ex forma Constitutionum nostrarum teneantur: si qui autem inventi fuerint facere contrarium per Priores dictorum Conventuum acriter puniantur. Quibus inhærentes PP. Generalis Capituli [illegible] an. 1505. postquam ordinat. XI. latæ excommunicationis pœna, singulis FF. nostris interdictum esse denunciarunt manere extra Conventum in iis locis ubi est studium sine speciali Magistri Ordinis licentia; hæc in confirmationem ordinationis Massiliensis Capituli addiderunt. Et idem dicimus de iis, qui manent extra Conventum in locis ubi Conventum habemus. Quorum sane [illegible] confidimus, ita [illegible] memores esse futuros, ut eos [illegible] qui puriorem Legum nostrarum observationem profitendam susceperunt. Si qui autem fuerint Priores Conventuum nostrorum, qui FF. istius Congregationis nostræ [illegible] Conventus hospitii causa [illegible] vel excipere recusaverint vel contra Legum nostrarum præscripta [illegible] caritate [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] nobis denunciari per FF. [illegible] omnino [illegible], ut pœni a Capitulo Generali [illegible] an. 1505. ordinat. 6 et [illegible] 1550. admonit. 5. in aliorum quoque exemplum [illegible] et vel ipsa punitione [illegible] intelligant quam Nobis cordi sit ut omni qua par est [illegible], item quod in Generali Capitulo [illegible] an. 1439. ordinat. 3. ita legitur fuisse mandatum: Hospita [illegible] benigne et caritative recipiantur et maxime venientes e Conventibus reformatis.

21. [illegible] quæ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per ordinat. 2. Capituli Generalis Burdigalensis an. 1324. et [illegible] per ordinat. aliam, quæ est octava Capit. illius Generalis Mediolani habiti anno 1340. qua ita fuit constitutum [illegible] Priores Provinciales et eorum Capitula [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e Lectore, et ubi forte non inveniantur Fratres idonei pro officio lectoratus, aliquem numerum [illegible] [illegible] Priores [illegible] ad hoc habiles et in Lectorem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ut [illegible] [illegible] [illegible] atque [illegible] Congregationis nostræ, indultum esse per Nos intelligat: quod Laudatum Generale

[illegible]

[illegible] Vallotti [illegible]

Capitulo Generali Prioribus Provincialibus, et eorum capitulis voluit pro [illegible].

22 Petitioni secundæ benigne annuentes, eamque probantes declaramus Lectores casuum conscientiæ frui nequaquam debere privilegiis a Rmo fel. rec. Prædecessore nostro Fr. Thoma Ripoll tunc Ordinis Magistro illis concessis nisi omnibus impletis conditionibus in eadem petitione recensitis: quas item conditiones omnino servari volumus ab iisdem Lectoribus ut [illegible] privilegio [illegible] quod illis fuit indultum a Rmo fel. rec. Prædecessore nostro P. Fr. Antonino Bremond, [illegible] videlicet unicum examen pro Confessionibus excipiendis, dummodo præfatæ Lectioni per tres annos operam dederint. In hoc pariter morem gerentes supplicationibus vestris, quæ Petitione tertia continentur. De quarta autem eademque postrema Petitione nihil est cur dicamus: namque datis anno superiori Litteris nostris [illegible] dispensationem P. L. Fr. [illegible] minico Donati indulsimus quam illi concessit [illegible] [illegible]

23 His itaque in confirmationem, explicationemque eorum, quæ in actis dictæ nostræ habentur, a Nobis constitutis, superest nunc, ut quædam hic addamus ex legibus nostris [illegible] ad regularem disciplinam [illegible] [illegible], ne maxime pertinent: non eo quidem animo, ut vos in illa peccare arbitremur, sed ne, quod humanis rebus accidit sæpissime, earum rerum oblivio vos [illegible] [illegible] [illegible] oblivionem [illegible].

24 [illegible] quod in memoriam vobis revocamus, est, de quo Præsidentes omnes tum Provinciarum, atque Congregationum commonefaciendos [illegible] duximus Litteris [illegible] datis die 24 Aprilis an. 1784. de 33. Convenit, statis diebus, Christianæ [illegible] [illegible] [illegible]. Gravissime itaque [illegible] [illegible], [illegible] Conventuum istius Congreg.^nis nostræ monemus, atque in Dei Domini conscientias eorum aggravantes præcipimus, ut quæ tunc constituimus curent diligentissime servari, ne aliquando culpa eorum accidat, quod propheticæ effatus [illegible] Hieremias: Parvuli namque petiere panem, nec [illegible] [illegible] frangeret eis. [illegible] vos autem [illegible] [illegible] famulos, quo in Conventu [illegible] [illegible], atque [illegible] opus fuerit, faciant illos [illegible] [illegible] instructioni interesse, atque qui renuerint, vel id negligere in consuetudinem duxerint e Conventibus expellant: meminisse enim debent parochialia iura et onera simul in hujusmodi [illegible] Romanorum Pontificum auctoritate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rationem Deo reddituros.

Ceterum

Caeterum hortamur vos Fratres, ac per viscera misericordiae Dei nostri obsecramus
ut memores vocationis in qua vocati estis, in eadem maneatis; horribile illud
recolentes, quod Jesu Christi, qui Dei Patris sapientia est, verissimo fuit ore
prolatum: neminem, qui mittit manum suam ad aratrum, et respicit re-
tro, aptum esse Regno Dei. Charitatem contaminari non patiamini. Ne-
que enim hominibus placere studeatis, sed Deo qui scrutatur renes et corda.
Pacem servate ad invicem, et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum.
Acta igitur praedicta Dietae nostrae cum his additionibus nostris confirmamus
iisque robur nostrae auctoritatis adiicimus. Mandantes A.R. Patri Vicario
Sancti in virtute Spiritus Sancti et S.^ae^ Obedientiae sub Praecepto formali ut
eadem Acta una cum his nostris Litteris vel manu descripta vel typis edita,
atque in omnibus et singulis Congregationis Coenobiis legi, aut publicari
faciat: atque iis ita descriptis vel editis lectis aut publicatis attestationem
authenticam ad nos mittat. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen. Quibuscumque &c. In quorum fidem &c. Datum Romae in Con-
ventu nostro S. Mariae supra Minervam die 8 Martii 1766.

1766 5. Aprile in Collegio Vista e Licenziata
per l'Esecuzione
Giacomo Zuccato Segre.^rio^

Fr. Joannes Thomas de Boxadors
Mag.^r^ Ord.

Mag.^r^ Ord.
Fr. Salvator Roxas Mag.^r^ Provinc. Terrae
Sanctae, et Socius

Concordant omnia de verbo
ad verbum cum Originali

Fr. Franciscus Giusti
Vic.^us^ Generalis

Fr. Athanasius Vallotti Proc.

In Dei Filio sibi dilectis RR. Patribus Conventuum nostrorum Praesidentibus Nos Fr. Franciscus Giusti Congregationis B. Jacobi Salomonii in Provincia S.ti [illegible] Venetiarum humilis Vicarius generalis et servus salutem.

Ne Conventibus nostrae Congreg.nis quidpiam desit eorum quae pro regularis Observantiae custodia a sacris Canonibus, a plurium Capitulorum generalium decretis, et ab ipsis Constitutionibus nostris provide ordinata sunt; serio admonemus RR. Patres Praesidentes Conventuum nostrorum et ad eorum memoriam revocamus ea quae sequuntur in Constitutionibus nostris de graviori culpa Distinct. p.ma Cap. XVIII. num. V. L. p. videlicet: Declaramus quod Priores Provinciales debent curare, quod in omnibus Conventibus suae Provinciae sint firmi et fortes carceres.... sicut ordinatum fuit Bononiae [illegible] et Lugduni 1274., et apud Argentinam 1296. et iterum Lugduni 1536. et Romae 1546. ubi etiam postea 1556. [illegible] Prioribus in quorum Conventibus carceres deputati non sunt, ut infra sex menses eos construi [illegible], Quod si [illegible] et cum effectu non praestiterint, careant in Provinciali Capitulo voce activa, et nullo modo admittantur ad illam. Et postea 1569. sic habetur. Admonemus omnes Priores Conventuales, ut ordinationem de [illegible] carceribus [illegible] mandent exequutioni. Et qui infra sex menses a notitia praesentium id non praestiterint a Priore Provinciali in visitatione absolvantur. Haec in Constit. Loc. cit.

Porro cum nobis compertum sit praefato legali praesidio aut omnino destitutos, aut non satis munitos esse plerosque Conventus nostros; vel quia Carceribus carent, vel quia non habent idoneos, utpote non tutos, aut nimis tetros et insalubres, quibus in [illegible] nequaquam decet uti [illegible] generale Norimbergae 1405. ord. 14. apud Fontanam tit. de Carceribus num. 2.; quamobrem tenore praesentium nostrarum nostrique auctoritate Officii denuntiamus et praecipimus singulis Praesidentibus omnium Conventuum Congreg.nis nostrae, ut [illegible] Ordinationes Capitulorum generalium circa carceres diligenter et cum effectu exequantur infra sex menses a notitia praesentium sub poenis ut supra taxatis absolutionis ab Officio; cui poenae omnino subiiciemus eos Praesidentes, quos in proxima futura Visitatione nostra non defunctos hoc munere comperiemus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. In quorum fidem &c.

Dat. Venetiis in Colleg.o nostro Ss. Rosarii die 9. Aprilis 1766.

Ita est Fr. Franciscus Giusti
Vic.us Gen.lis

[illegible]

Fr. Jo. Petrus Zeviani [illegible]

[illegible] Vallotti [illegible]

Reg.⁻ fol. 281.
Fr. Athanasius Vallotti Prop.

In [illegible]

Cum [illegible]

Ibij. [illegible]

[illegible]

In Dño Filiis sibi dilectis R.R. P.P. Prioribus, et locorum Præsidentibus Cong.nis nræ B. Jacobi Salomonii in Provincia Veneta Ordinis Prædicatorum.

Nos Fr. Franciscus Giusti præfatæ Cong.nis humilis Vicarius Glis et Servus Salutem, et regularis observantiæ incrementum.

Cum majores nostri [illegible] in Dicta an. 1759. ordinat. 1., qui sapienti admodum, et singulari plane consilio ad hujus Cong.nis commodum et incrementum de erigenda communi Vestiaria cogitarunt, illud sibi proposuerint, ut singuli Conventus indumenta omnia pro Fratrum com[illegible] sine ullo [illegible] aliquando obtinerent: Cumque modernus ejusdem communis Vestiariæ custos P. Sigismundus Legati nobis exposuerit, eo usque auctam vestiariam rem esse, ut sine illius detrimento diminui queant annuæ contributiones sex ducatorum Venetorum, quæ viritim solvuntur: præhabito graviorum Patrum maturo consilio, factaque primum perdiligenti ratione redituum, et impendiorum: collatis nempe expensis annuatim faciendis pro vestium provisione cum proventibus, qui singulis annis percipiuntur, communi omnium consensione statutum est, præfatam annuam sex ducatorum Venetorum pensionem imposterum, incipiendo ab anno 1768, redigendam esse ad quatuor Ducatos Venetos pro unoquoque Religioso a Conventibus præfatæ Vestiariæ de more solvendos; quod vobis tenore præsentium læto animo significamus.

Hujus decreti occasione ea summopere commendanda censemus, quæ in pluribus Diætis ordinata sunt, nimirum ut Religiosi omnes in postulandis vestibus moderationem servent, in iis custodiendis, quæ traduntur, diligentiam adhibeant et ut communis [illegible] nihil in iisdem vestibus, vestiumque formis admittant quod ab uniformi simplicitate, quam a Majoribus nostris accepimus, tantisper recedat. Enim vero [illegible], ac nimis turpe est, religiosos homines Crucis discipulos, quos oportet esse sanctos animo et corpore, ita desipere ut affectent vestibus potius placere, quam moribus. Hanc eandem Majorum nostrorum laudabilem simplicitatem, paupertatemque ad amussim servari etiam in Cellis vehementer cupimus, et omnino jubemus; quamobrem Conventuum Priores, Locorumque Præsides serio admonemus, eorum conscientias in Dei Domini onerantes, ut abusus omnes, quos non sine regularis observantiæ dissipatione paullatim irrepere certo novimus, penitus tollant, et exturbent. Valete nostri memores in orationibus vestris.

Datum Venetiis in Collegio nro SS.mi Rosarii Die 13. Maii 1767.

Confrater in Domino
Fr. Franciscus Giusti
Vicarius Generalis

Reg.a fol. 281.
Fr. Athanasius Vallotti Prosocius

Pordenone.

Pordenone.

D

Memoriale Cronologico

Della fondazione del Convento de' P.P. Domenicani Osservanti di Pordenone, sotto il titolo della Madonna del Ros.° registrato dal P. Daniel Danieli fino all'anno 1705, e proseguito da un altro Padre fino all'anno 1756

Parte Prima

Centimetres
Inches
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black